STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE

ITA

DI

FEDERIGO SCLOP

VOLUME SECONDO

PARTE I

Nuova edizione riveduta ed accresciuta

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

DI CARLO

186

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

DI

FEDERIGO SCLOPIS

VOLUME SECONDO

PROGRESSI

Nuova edizione riveduta ed accresciuta dall'Autore

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
1863.

AVVERTIMENTO

premesso al secondo volume pubblicato nel 1844.

Nel pubblicare questa seconda parte della Storia della Legislazione italiana, seguendo l'ordine che mi sono proposto nella Prefazione al primo volume, debbo far noto al lettore che per non rendere la mia narrazione troppo arida mi sono deliberàto di spartire in due epoche, anzichè raccogliere in un sol periodo, la serie dei progressi della Legislazione. La prima epoca che si contiene in questo volume, comprende il giro di tre secoli, cioè il XIII, il XIV ed il XV, e rappresenta l'età eroica, per così dire, della gente italiana. Quella che verrà dopo, abbraccierà i secoli XVI, XVII e XVIII, e sarà testimonianza di depressioni di forze, e di sollevamenti d'opinioni. Ma per quanto abbia creduto di svolgere il mio suggetto, non ho però inteso di entrare in minuti par-

ticolari e di esporre distintamente le leggi tutte che governarono i varii popoli della penisola. Segnare i principali caratteri degli ordinamenti civili; indicare il legame comune che stringeva il fascio di minuti e svariati statuti; aprire le vedute generali del moto impresso alla società dalle vicende dei tempi: tali furono le mie intenzioni nel dettare questa istoria che dee servire piuttosto ad eccitare che non a saziare il desiderio di coteste dottrine di pubblico reggimento. E se, come ne ho lusinga, non ho fallito intieramente al mio scopo, io mi terrò fortunato d'aver servito ad avviare la gioventù studiosa per un sentiero che la condurrà ad una meta a sè gloriosa, utile agli altri. Ai giovani, io già diceva altra volta, è raccomandato il nostro avvenire. Nè l'inerte contemplazione di glorie avite, nè l'impaziente sollecitudine di glorie future bastano a rendere fruttiferi in un popolo i semi di virtù in lui posti dalla Provvidenza, e a maturare i destini cui quella li abbia chiamati. Un lavoro lento e continuato di studii profondi, un esercizio non interrotto di virtù sociali, un'incessante considerazione dell'indole propria che ci faccia discernere il bene positivo possibile a conseguirsi, e ci divezzi da chimerici desiderii e da fallaci speranze: tali sono i mezzi coi quali i nobili e forti ingegni si preparano alle grandi e generose imprese. La Storia ci disvela i segreti fondamenti delle costituzioni dei popoli. Non ben

s'intende quello che siamo, non ben si prevede quello che possiam essere, se non ci ricordiamo di quel che fummo un tempo. I popoli non altrimenti che gl'individui subiscono l'influenza dei fatti dei loro padri. Preso sotto questo aspetto lo studio della Storia, anche quando si riferisce alle età più rimote, c'insegna a giudicare delle cose presenti. Insigne deposito d'idee feconde e di utili istituzioni si racchiude nei documenti antichi della legislazione italiana. Colà si rinvengono le origini dei nostri costumi, le sorgenti della nostra ricchezza. Colà risuona un eco d'ogni nostra gioia, d'ogni nostro dolore. In questo fervore di studii di tutto che ragguarda alle discipline sociali, che occupa i più eletti ingegni d'Europa, bello è il vedere come ogni dì più si renda giustizia al profondo senno italiano, e i nostri esempi si propongano all'imitazione straniera.

Facciamoci dunque a scoprire, ad illustrare, a predicare le verità utili e sante che possono conferire al buono stato ed alla gloria della nostra comune patria, e se nel nostro assunto incontreremo prove difficili, ci sarà di conforto il pensare che il trionfo delle idee utili non è mai se non una quistione di data.

Non addurrò scuse se qui ho ripetuto ciò che replicatamente già dissi, ma poichè l'occasione il comportava, credetti che l'inculcare pensieri che tengo per giusti e provvidi, non fosse nè errore nè colpa.

Resta che io dimostri la mia gratitudine a tutti coloro che hanno fatto buon viso alla prima parte di questa Storia, e ne hanno favorito l'autore con dotte avvertenze di critica e con parole d'approvazione. Ponendo ogni cura nel rendere meno imperfetta che per me si possa l'opera mia, io cercherò di rispondere alle oneste accoglienze che le si fanno.

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

VOLUME II

PROGRESSI

PARTE I

INDICE

E

SOMMARIO DEI CAPI

della parte I del volume II

AVVERTIMENTO . . . . *pag.* V

CAPO I.

CONSIDERAZIONI INTORNO ALLO STATO DELL'ITALIA NEI SECOLI XIII, XIV, XV.

Condizione in che si trovava l'Italia nel secolo XIII. — Le repubbliche, i principi, i pontefici. — Famiglie private divenute sovrane delle città. — I Torriani, i Visconti, altri signori. — Comuni liberi. — Le associazioni. — Le compagnie d'artieri. — Firenze e Venezia serbano più a lungo la libertà. — Perchè la repubblica Veneziana siasi mantenuta più lungamente che non quella di Firenze. — Sètte e parti. — Guelfi e Ghibellini. — Carattere di queste parti. — Come esse influissero sugli ordini del governo pubblico. — Influenza de' papi. — Stato deplorabile della città e campagna di Roma. — Milizie forestiere e nazionali. — Qualità di principi in Napoli, Milano e Piemonte. — Scienze, lettere ed arti. — Filosofia aristotelica; come allignasse tra gl'Italiani. — Averroes e le sue opinioni riprovate. — Filosofia platonica. — Eretici; come fossero puniti dalle leggi. — Corruzione di costumi. — Danni recati al pontificato per le novità

surte nel XV secolo. — Come s'interpretassero i diritti dell'impero. — Varie forme di governo. — Machiavelli. — Grandezze italiane nel secolo XIV, mutazioni occorse dopo il termine di quello. — Dottrina delle fatalità che debbesi riprovare . . . . *pag.* 1.

CAPO II.

DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO CIVILE.

Nodo con che si collegavano insieme il diritto pubblico ed il diritto civile. — Idea della sovranità legittima. — Carattere della tirannide. Varie specie di governo. — Rappresaglie. — Diritti proprii e qualificativi della sovranità. — Azioni di Arrigo VII imperatore per rassodare l'autorità imperiale in Italia. — Sentenza di quell'imperatore contro Roberto re di Napoli. — I successori d'Arrigo VII vengono in Italia e ne cavano danaro. — Vicariato imperiale: in che consistesse. — Duchi sovrani in Italia. — Regni di Puglia e di Sicilia. — Qualità dei re che vi signoreggiavano. — Grande autorità esercitata da' papi in que' regni; provvedimenti fatti per i medesimi. — Principii di diritto pubblico riguardo alla libertà ed all'uso del mare, e della navigazione. — Costituzione del regno d'Adria che non esistette che sulla carta. — Sanzioni penali dei papi contro i re di Napoli. — Diritti di successione; come si regolassero rispetto ai principati. — Il papa distribuisce le possessioni del nuovo mondo recentemente scoperto. — Diritti di avvocazia, di accomandigia e di albinato. — Privilegii conceduti alle fiere ed ai porti. — Stabilimento del *demanio* ed alienabilità del medesimo. — Diritto civile, come si esprimesse, si applicasse, e s'interpretasse . . . . . *pag.* 54.

CAPO III.

DIRITTO CANONICO.

Circostanze fra le quali viene formato il diritto canonico. — Tre pontefici che ne procurano l'espressione scientifica: Alessandro III, Innocenzo III, Innocenzo IV. — Qualità di questi tre pontefici. — Canoni dei concilii generali; giurisprudenza della curia romana. — I concilii generali favoreggiano i passaggi di Terra santa. — Concilio Lateranense IV; provvedimenti per esso fatti. — Concilio di Lione I; ordinamenti da esso stabiliti. — Forma dell'elezione del sommo pon-

tefice. — Concilio di Vienna; processo e distruzione dei militi del Tempio. — Diritto delle *spoglie*. — Concilio di Costanza; famose deliberazioni che vi si prendono; quistione della superiorità del concilio al papa. — Concilii di Pavia, di Siena e di Basilea. — Proventi utili alla Chiesa; le decime, i primi frutti, le annate, i *quindennii*. — Successione in detti proventi, come si regolasse. — Collettori di *spoglie*. — Proibizione di conferire benefizii non vacanti. — *Aspettative*, *riserve*. — Regole della cancelleria romana; come s'introducessero; varie specie delle medesime . . . . . . *pag*. 74.

CAPO IV.

INFLUENZA DEL DIRITTO CANONICO E MUTAZIONI PER ESSO INTRODOTTE SU VARII PUNTI DEL DIRITTO CIVILE.

La religione influisce sul governo dello Stato; l'autorità pontificia si estende e modifica il diritto civile. — Sposizione dei capi di maggiore importanza. — Delle modificazioni introdotte dal diritto canonico nelle leggi civili. — Dal diritto canonico si desume la prima idea del sistema penitenziario. — Non è provato che il governo libero dei Comuni abbia veramente giovato ad estendere il diritto canonico. — In che guisa i Comuni rispettassero la libertà ecclesiastica; posizione degli ecclesiastici rispetto al governo civile. — Studii del diritto, come favoreggiati dalla Chiesa. — In Italia il diritto canonico non è derogatario al diritto civile nei casi in cui le disposizioni di esso trovansi in contraddizione col diritto civile. — Per quali cagioni in Germania si segua una dottrina contraria sovra tal punto a ciò che si osserva in Italia. — Benefica influenza delle leggi della Chiesa sul moto della società civile . . . . . . *pag*. 97.

CAPO V.

LEGISLAZIONE STATUTARIA.

Principii di questa legislazione. — Confronto tra lo statuto ed il diritto civile. — Consuetudini; come ed in quali termini si osservassero. — Podestà di fare statuti considerata quale atto di suprema giurisdizione. — Divisione principale delle materie comprese negli statuti. — Sposizione delle cose più frequentemente prevedute dagli statuti. —

Interpretazione degli statuti. — Riforme che si fanno di queste leggi municipali. — Prevalenza dello statuto della Dominante. — Cenni di alcuni statuti delle principali città d'Italia, Milano, Ferrara, Modena, Verona, Firenze, Venezia, Genova, Sassari, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Trapani, Torino, Roma . . . . *pag.* 115

CAPO VI.

AVANZI BARBARICI.

La *Lombarda*; i glosatori delle leggi Longobarde. — Considerazioni generali sui caratteri della feudalità. — La consuetudine feudale s'assoggetta al precetto dello statuto.—Modificazioni importanti introdotte in materia di giurisprudenza feudale a Milano, a Verona, a Cremona, a Pavia e particolarmente a Napoli ed in Piemonte. — Clausule delle investiture. — Mero e misto impero. — Nei liberi Comuni si abusa anche del potere privato a danno della giustizia pubblica. — Diritto di grazia riservato al sovrano. — Forme delle investiture. — Studii delle materie feudali, in che conto s'abbiano da tenere. — Duelli giudiziarii; casi nei quali erano ammessi. — Duelli di ecclesiastici. — Duelli di principi. — Duelli di privati. — Ordini sopra i duelli contenuti nelle assise di Gerusalemme. — Come i Saraceni siensi governati in Sicilia e quale traccia sia rimasta della loro occupazione . . . . *pag.* 158.

CAPO VII.

COSTITUZIONI DI PRINCIPI.

Costituzioni del regno di Sicilia. — Pier delle Vigne ne è il compilatore. — Triste fine di Piero. — Sunto di quelle costituzioni. — Carta *de Logu* promulgata in Arborèa da Eleonora giudicessa.—Sunto dei capi di quella carta. — Decreti di Amedeo VIII duca di Savoia. — Sunto di tali decreti. — Leggi dei signori e duchi di Milano. — Cenni di alcuni di essi.—Caratteri di crudeltà che vi si osservano.— Assemblee rappresentative . . . . *pag.* 183.

CAPO VIII.

LEGGI RAGGUARDANTI L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.

L'indipendenza politica ed il risorgimento sociale promuovono in Italia l'industria ed il commercio. — *L'associazione* è il più possente istromento a tal fine. — Come si allargassero le relazioni commerciali. — Esempi tratti dalle repubbliche di Venezia, di Genova, e di Firenze. — Venezia subordina il commercio alla politica. — Cittadinanza veneziana, come si regolasse. — Differenza tra sudditi e forestieri rispetto all'esercizio del commercio. — Proibizione ai mercanti veneziani di valersi di navi straniere. Nella legislazione veneta si assoggettava la nave alla mercanzia. Spedizione delle *galee di mercato*; come esse godessero di privilegi esclusivi. — Sovranità del golfo adriatico pretesa ed alfine ottenuta da Venezia. — Quali opposizioni vi si facessero da altri popoli d'Italia e come i Veneziani le superassero. — Proposta di mezzi di allestire un navilio fatta da Marin Sanuto al papa. — Venezia allontana i suoi sudditi dall'accomunarsi con altre nazioni europee nelle relazioni commerciali. — Genova primeggia nelle teorie di credito pubblico. — S'inoltra in una savia ed ardita combinazione d'interessi tra il governo ed i governati. — *Le compere del capitolo*. — Origine delle compere. — Forma ed ordine di questa istituzione. — Creazione della casa o banca di S. Giorgio. — Frammezzo a quali pericolose circostanze si stabilisse quel provvido fondamento della prosperità pubblica. — Regole che si osservavano nella casa di S. Giorgio. — Estinzione del debito; *code di redenzione*. — *Moltiplici*. — Firenze. — Arti che fiorivano in quella città. — Arte della lana promossa ivi dagli Umiliati. — Leggi che la favoriscono. — Arte di Calimala; ordini della medesima. — Progressi dell'arte della lana. — Arte della seta. — Quando introdotta in Italia. — Come protetta in Firenze. — Proibizione con che si cerca di rinvigorirne l'esercizio. — Traffico di moneta e di capitali circolanti da nessun popolo più ampiamente esercitato in quei tempi che dai Fiorentini. — Come si tenessero i prestatori o cambiatori in Firenze. L'usura vi era libera. — Governo interno della famiglia. — Cura dell'agricoltura. — Essa stette particolarmente a cuore a Federigo II di Svevia re di Sicilia. — Provvedimenti da questo fatti. — Leggi sopra la navigazione e le irrigazioni in Lombardia. — Diritto commerciale. — Associazione. — Contratto di cambio. — Lettere di

cambio. — Regole sui fallimenti. — Prammatiche e leggi restrittive del lusso. — Diritto di battere monete. — Tributi. — Catasto. — Commercio di schiavi . . . . *pag*. 206.

CAPO IX.

TRIBUNALI E RITO GIUDIZIARIO.

Presso un popolo non corrotto l'amministrazione della giustizia non si guasta. — Divisione di giurisdizione. — Forma collegiale nei Tribunali. — Semplicità e sicurezza dell'antico rito giudiziario. — L'introduzione dell'officio di podestà nuoce all'amministrazione della giustizia. — Provvisioni dei giudici. — Collegi di giudici e notai. — Qualità dei giudici. — Ordinamenti di tribunali. — In Firenze; Capitani di parte guelfa. — In Venezia; Consiglio de' X. — In Roma; Curia di Campidoglio ed altre giurisdizioni municipali. — I pacieri. — Presso il papa; il Concistoro; La Rota. — Ordinamento giudiziario in Napoli sotto Federico II di Svevia. — Mutazioni che vi si fanno sotto le dinastie successive. — Ordinamento giudiziario in Piemonte. — Consigli. — Suprema generale udienza. — Pubblico ministero in Italia. — *Avogaria del Comune* presso i Veneziani. — Avvocato del fisco in Napoli. — *Conservatori di legge* in Firenze. — Forme di procedimento giudiziario. — Dottrina intorno alle medesime. — Utilissima influenza del diritto canonico nel migliorare il rito giudiziario. — Istituzioni Napolitane. — Fiorentine. — Sarde. — Giudizii di Pari. — *Stile di sigillato* in Piemonte. — Processi dell'inquisizione ecclesiastica. — Riguardi usati verso le donne involte in procedimenti criminali, secondo gli usi di Roma. — *Cautele*. — Trattati delle *cautele*. — Difetto di polizia pubblica. — Ghino di Tacco. — Assassinio del duca di Gandia. — Racconto di processi criminali famosi: di Corradino; di Dante Alighieri; del conte Carmagnola; di Cicco Simonetta; dei baroni congiurati di Napoli; di Cosimo, il Vecchio, de' Medici. *p*. 248.

APPENDICE

Convenzione tra il Vescovo ed il Capitolo d'Ivrea del 1287. *pag*. 318.

INDICE

E

SOMMARIO DEI CAPI

della parte 2.ª del volume II

CAPO I.

INFLUENZA DELLA DOMINAZIONE STRANIERA SULLA LEGISLAZIONE D'ITALIA DAL SECOLO XVI AL SECOLO XVIII.

Effetti della dominazione straniera; cause d'onde procedono. — Quali si manifestassero in Italia. — Lorenzo il Magnifico: disegni di lui; di quanta saviezza fossero. — Gl'italiani aprono le porte del loro paese agli stranieri. — Francesi e Spagnuoli. — Come si comportassero in punto di legislazione. — Ordinamenti di tribunali in Lombardía ed in Piemonte. — Costituzioni di Milano. — Decreti di Carlo V. — Come si governasse la Lombardia. — Miserie pubbliche. — Ladri, malandrini e bravi. — Provvedimenti infelici per reprimere i delitti; enormità delle pene. — Banco di Sant'Ambrogio: amministrazione civica, *Cameretta*. — S'impedisce l'introduzione dell'inquisizione all'uso di Spagna in Lombardia. — Ordini contro il giuoco del lotto. — Miglioramenti grandissimi che prova Milano sotto il regno di Maria Teresa. — Giuseppe II meno savio e provvido della madre. Condizioni e gravezze di Napoli sotto gli Spagnuoli. — Donativi con-

sentiti dal parlamento. — Eccessi baronali. — Tumulti di popolo ed orribili vendette da esso provocate. — Cacciata de' Giudei. — Resistenza all'introduzione dell'inquisizione all'uso spagnuolo nel regno. — Errori in economia pubblica. — Poteri estesissimi dei vicerè. — Rappresentanza del paese. — Leggi di Napoli. — Deputazione del regno in Sicilia. — Allegoria di Traiano Boccalini. — Il regno di Napoli e di Sicilia ricupera un governo proprio e nazionale. — Isola di Sardegna. — Riceve ordinamenti spagnuoli. — Stamenti. — Allargamento smodato di concessioni in titolo di feudo. — Immunità. — Governo de' municipii; gelosie tra essi fomentate dal governo. — Tre capi principali in cui si riassumono i danni arrecati dal dominio straniero . . . . *pag.* 327.

CAPO II.

IL CONCILIO DI TRENTO; I PAPI.

Cause della convocazione del Concilio. — Motivo di parlare delle azioni conciliari in questa Storia. — Forma esterna delle discussioni e deliberazioni del Concilio: congregazioni; sessioni — Come si preparassero, si dibattessero e si definissero le quistioni. — Descrizione degli atti del Concilio; storici del medesimo. — Periodi del Concilio. Oggetti delle sue deliberazioni. — Decreto del Concilio sui matrimonii clandestini. — Riforma de' principi: a quali obbiezioni e proteste essa desse luogo. — Con quanta moderazione e con quale opportuno accorgimento si provvedesse definitivamente su tale materia. — Decreto del Concilio contro i duellanti. — Decreti del Concilio sopra le immunità ecclesiastiche; abolizione di *riserve* ecc. — Risultamenti felici del Concilio — Qualità de' tre prelati che presero più efficacemente parte nelle deliberazioni del medesimo: il cardinal Morone, il cardinal di Lorena, il cardinal Borromeo. — Chiusura del Concilio, e conferma de' suoi decreti. — Come que' decreti fossero ricevuti ne' varii Stati d'Italia. — Bolla in *Cœna Domini:* disposizioni della medesima: contraddizioni ch'essa suscita; quando siasi cessato dal pubblicarla. — Sisto V, gran giustiziere e organizzatore del governo temporale della santa Sede. — Congregazioni. — Bolla de' *baroni* promulgata da Clemente VIII. — Contese per l'immunità locale conceduta in Roma a' ministri esteri. — Nipotismo; provvedimenti fatti per reprimerlo. — Saggie riforme di Innocenzo XII. — Concilio provinciale Lateranense convocato in Roma da Benedetto XIII. — Pontificato

saggio e glorioso di Benedetto XIV. — Scritti ed azioni di questo pontefice; dichiarazioni da lui date sulla materia dei duelli, ed in quella delle usure. — Legislazione sopra i censi; Bolla Piana. — Istituzioni di credito pubblico. — *Monti fruttiferi*. — Officii venali vacabili. — Venalità di tali officii abolita da Innocenzo XII. — Luoghi de' *monti* non vacabili: loro origine e vicende. — Monti baronali. — Privilegi esorbitanti e dannosi di che godettero alcune famiglie in Roma. — Soppressione della Compagnia di Gesù pronunziata da Clemente XIV . . . . *pag.* 362.

CAPO III.

I TRIBUNALI; LA GIURISPRUDENZA; STATO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Officio della giurisprudenza dei tribunali nella condizione in cui trovavasi la legislazione. — Qualità di quella giurisprudenza. — Rota romana; come composta, quanto apprezzata; pregi e difetti che vi si scorsero. — Emolumenti de' giudici, propine, sportule. — Quantità delle tasse giuridiche. — Tribunale della *segnatura* di grazia e giustizia. — Camera apostolica ed altre giurisdizioni. — Il fòro romano illustre per gli uomini che vi praticarono. — Mantica e De Luca. — Triste condizione della giurisprudenza criminale in Italia; come si migliorasse. — Tribunali toscani; da quando colà si dessero i motivi delle sentenze. — Tribunali di Napoli. — Quanto varii e numerosi essi fossero. — Giurisprudenza napoletana. — *Ragionamento* delle sentenze ordinato. — Raccolte di decisioni de' tribunali del regno; loro pregi. — Controversia tra giuristi napoletani ed il Muratori. — Avvocati napolitani; loro pregi ed autorità. — Giovanni Angelo Pisanello e Francesco d'Andrea. — Giàn Vincenzo Gravina. — Primi cenni delle riforme di Carlo di Borbone. — Tribunali piemontesi. — Riforme di Emanuele Filiberto. — Senati. — Altre giurisdizioni. — Emanuele Filiberto abolisce nelle scritture del suo governo l'uso della lingua latina; egli pubblica un regolamento di rito giudiziario. — Autorità grande del senato di Piemonte. — Qualità dei magistrati piemontesi. — Savia risposta di Gianfrancesco Porporato. — Illustri magistrati e giureconsulti piemontesi. — Lodi di Antonio Fabro non piemontese. — Cause di Stato discusse in Italia. — Particolari di quelle per la successione del Monferrato. — Indole del fòro piemontese. — Tristi esempi d'abusi nell'amministrazione della giustizia cri-

minale. — Talvolta il sovrano fatalmente s'ingerisce; talvolta l'altezza del grado dei delinquenti svia l'applicazione della pena. — Giusti lamenti che suonavano in tutta Italia per la mala amministrazione della giustizia. — Ultimi duelli giudiziarii . . . . . *pag.* 404.

CAPO IV.

RIFORME LEGISLATIVE, QUISTIONI GIURISDIZIONALI NEL SECOLO XVIII.

Tre principi riformatori. — Vittorio Amedeo II di Savoia, Carlo III di Borbone, Pietro Leopoldo di Lorena. — Riforme in Piemonte; ordini del re per le nuove leggi. — Difficoltà incontrate. — *Costituzioni;* quali fossero. — Diritto d'interinazione dato ai senati ed alla Camera. — *Exequatur.* — Devoluzione di feudi. — Stabilimento del *catasto.* — Speranze di Sicilia. — Miglioramento in Sardegna. — Carattere di Vittorio Amedeo II. — Condizione del Piemonte; qualità dei Piemontesi. — Svincolamento di beni. — Freno ai feudatarii. — Carlo Emanuele III continua rimessamente le riforme. — Carlo di Borbone a Napoli. — Moltitudine di legislazioni preesistenti nel regno. — Idea della compilazione di un codice non condotta ad effetto. — Leggi speciali. — Legislazione commerciale creata in Napoli. — Camera di S. Chiara. — Miglioramenti nel procedimento giudiziario. — Riforme di re Ferdinando. — Repressione degli abusi feudali. — Bernardo Tanucci; sue qualità; suoi meriti. — Melchiorre Delfico. — Domenico Caracciolo; suoi atti mentre egli era vicerè di Sicilia. — Strepitosa controversia per il tribunale della monarchia di quell'isola. — Riforme in Toscana; Francesco di Lorena e Pietro Leopoldo suo figlio vi si adoperano assiduamente. — Idea d'un codice toscano non eseguita. — Leggi di Leopoldo nelle materie criminali ed economiche. Come quel granduca volesse andare più avanti. — Felicità della repubblica di Lucca. — Quistioni giurisdizionali. — Concordati co' re di Napoli e di Sardegna; con Pietro Leopoldo e Giuseppe II. — Grandi controversie levatesi per le leggi sovra le mani-morte. — Provvedimenti di tal fatta sono di antica origine. — Statuti toscani. — Decreti veneti, genovesi, lucchesi. — Prammatica del duca di Parma. — Grande strepito che se ne fa. — Il rimbalzo si fa sentire in Francia; divenuta quistone politica. — Riforme ecclesiastiche in Toscana. — Leopoldo trascende i limiti. — Quiete in Piemonte. — Provvedimenti sul Sant'Officio. — Riforme ecclesiastiche in Napoli. — Codice estense. — Voti comuni dei popoli Italiani in materia di riforme legislative nel secolo XVIII . . . . *pag.* 447.

CAPO V.

ATTI, QUISTIONI E DOTTRINE DI DIRITTO PUBBLICO.

Mutazioni occorse in Italia nel secolo XVI. — Cambiamento di forme di governo in Genova ed in Firenze. — Ottaviano Fregoso. — Sue lodi; egli aspira a correggere lo Stato della repubblica Genovese. — Ne è impedito da suo fratello. — Andrea Doria libera la patria dal dominio straniero, e riforma lo Stato. — Ordinamenti del 1528. — Onori al Doria. — Nuova riforma del 1547, detta legge del *Garibetto*. — Morto Andrea, si levano nuovi rumori. — Terza riforma del 1576 a mediazione del papa, dell'imperatore e del re di Spagna, rimasta durevole ne' suoi principii. — Firenze perde la libertà tra le ire delle parti ed i vizii della città. — Resa di Firenze alle armi di D. Ferrante Gonzaga. — Lodo imperiale di Carlo V del 1530. — L'imperatore si attribuisce maggior diritto di quello che gli desse la capitolazione di Firenze. — Pratiche tra Clemente VII ed i principali Palleschi per fare Alessandro de Medici assoluto signore di Firenze. — Aspetto del governo Fiorentino. — Firenze cessa d'esser libera, e le province toscane si sentono alleviate. — Emanuele Filiberto duca di Savoia ricupera il dominio del Piemonte. — Devozione dei Piemontesi a quel principe. — È ricevuto con pienezza d'affetto. — Egli riordina lo Stato, e smette l'uso di convocare la rappresentanza del paese. — Quistioni politiche. — Del dominio del mare Adriatico. — Dello squittinio della libertà originaria di Venezia. — Dell'esame della libertà Fiorentina. — Dell'investitura del regno di Napoli. — Contrasti nelle opinioni in punto di diritto pubblico in Italia. — Quali pensieri serpeggiassero in Toscana al tempo di Cosimo I. — Come la Signoria di Venezia tollerasse Pietro Aretino, e temesse di Cornelio Tacito. — Libri di politica ad uso spagnuolo. — Di una pretesa restaurazione delle scienze di Stato. — Considerazioni sugli effetti prodotti dagli scritti del Machiavelli, del Guicciardini e del Sarpi. — Questione se sia lecito ai principi cristiani di collegarsi col Turco. — Grandi transazioni politiche avvenute in Europa dalla pace di Vestfalia in poi. — Qual parte in esse prendessero le Potenze italiane. — Necessità dello studio del diritto pubblico internazionale europeo . *pag.* 498.

CAPO VI.

LEGGI ED ISTITUZIONI VENETE.

Importanza ed aspetto particolare delle cose veneziane. — Lega di Cambrai; sua riuscita. — Ordinamento interno della Repubblica a quell'epoca. — In mani di chi fosse il potere. — Venezia centro d'ogni autorità. — Condizione governativa delle province. — Podestà, capitani, provveditori. — Governo centrale; dignità ducale; poca sostanza e molta apparenza di essa. — Esequie del doge; *promissione ducale;* che cosa fosse *bollai* la statua del doge. — Consiglio maggiore. — Senato o *pregadi.* — *Savii grandi.* — *Savii di terra ferma.* — *Savii agli ordini.* — Consiglio de' X. — Vicende e potere del medesimo. — Inquisitori di Stato. — Tremendo procedere del Consiglio e degl'inquisitori. — Consiglio minore del doge, o *Collegietto.* — Avvogadori del comune; importanza del loro officio. — Tribunali supremi, ovvero le tre *Quarantìe.* — Collegi inferiori per cognizioni giuridiche. — *Cancellier grande della repubblica;* suo officio. — Procedimenti ed accuse. — Processo di Francesco Morosini. — Avvocati veneziani; loro modo di trattar le cause — *Avvocati nobili delle prigioni.* — Testi e collezione di leggi venete — Correzioni delle medesime. — Progetti di compilazioni di codici. — *Soprantendenti alla formazione de' sommarii delle leggi.* — Qualità di molte leggi venete. — *Magistrato degli esecutori contro la bestemmia.* — Leggi marittime e commerciali. — *Savii alla mercansia.* — Gran senno di un mercante, Simon Giogalli. — Vicende del commercio. — Portofranco dapprima introdotto, e poi abolito in Venezia. — Banco pubblico; antiveggenza di un patrizio, Tommaso Contarini. — *Monti*: vecchio, nuovo e nuovissimo. — Polizia negli affari ecclesiastici. — Contese tra Paolo V e la repubblica di Venezia; quistioni giurisdizionali che ne formano il soggetto. — Gran moto destato per quelle contese; esse si acquetano a mediazione di principi. — Agitazione di spiriti nella seconda metà del secolo XVIII. — Eccitamenti di riforme essenziali; per il fatto di Angelo Quirini; per le proposte di Domenico Contarini. — Tutto va a monte — Si prevede il disfacimento della Repubblica: essa cade miserevolmente. — Confronto tra gli estremi momenti delle due Repubbliche di Genova e di Venezia. . . . . *pag.* 542.

CAPO VII.

STUDII DI DIRITTO PUBBLICO, E DI SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE.

Come gli studi, che oggidì chiamerebbonsi di scienze sociali, fossero ne' vecchi tempi coltivati. — Insegnamento nelle università. — Modo di trattar le quistioni di diritto pubblico e di scienza di legislazione nel secolo XVI. — Dottrine economiche svolte prima che si costituisse la scienza dell'economia politica: Scaruffi; Machiavelli; Guicciardini. — Interpretazioni del codice Giustinianeo. — Dottori che trattarono di gius pubblico. — Pietrino Belli. — Alberico Gentile. — Sposizione del libro di questo, *De jure belli*. — Alessandro Borromini. — Alessandro Turamini. — Andrea Alciato; pregi grandi di questo scrittore. — frà Gerolamo Savonarola. — Tommaso Campanella: suo carattere e suoi libri. — Gianvincenzo Gravina. — Giambattista Vico; qualità del genio di lui; sue opere. — Sua gloria postuma. — Dottrine di Cesare Beccaria. — Loro pregi ed opportunità. — La Repubblica veneziana se ne commove. — Digressione sugli inconvenienti del sistema penale vigente in Italia, quando comparve il libro *De' delitti e delle pene*. — Le Costituzioni di Carlo Emanuele III re di Sardegna, esempio infelice in materia di diritto penale. — Pietro Verri. — Filippo Maria Renazzi. — Progresso degli studi di economia politica in Napoli. — *Scienza della legislazione* esposta da Gaetano Filangieri; indole di questo scrittore. — Sunto dell'opera di lui interrotta dalla morte. — Colonia di S. Leucio. — Scritti di Mario Pagano; *Saggi politici*: *Considerazioni sul processo criminale*. — Vanto della Toscana d'avere la prima posseduto un insegnamento speciale di diritto pubblico. — Uomini illustri che in Toscana si occuparono di scienze sociali. — Opere di Giovan Maria Lampredi. — Quistioni de' diritti e de' doveri de' principi neutrali, discusse da Ferdinando Galiani e dal Lampredi; pregi particolari di ciò che scrisse questo ultimo; confronto delle sue dottrine colle dichiarazioni dell'ultimo congresso di Parigi. — Scoppia la rivoluzione del 1789 in Francia. Termina **un gran destino, un gran destino incomincia** . . . . *pag*. 588.

APPENDICE

Documenti ragguardanti al tempo dell'occupazione fatta dai Francesi de Piemonte a mezzo il secolo XV. . . . . *pag.* 629.
Dispaccio del Nunzio di Santa Croce al cardinale Carlo Borromeo. *p.* 641.
Giudizio di Carlo Troya sulla Storia civile di Pietro Gianonne. *pag.* 646.
Opinione di lord John Russel sul commercio de' neutrali. *pag.* 649.

CAPO I.

CONSIDERAZIONI INTORNO ALLO STATO DELL'ITALIA NEI SECOLI XIII, XIV, XV

Se si considera la condizione in che il più degli Italiani si trovavano sul principio del XIII secolo, parrà che nulla loro mancasse di quanto poteva promettere felicità e potenza. Ma queste erano promesse fallaci; e la gloria acquistata nelle lunghe guerre contro Federigo I, e l'independenza quindi procacciata dovevano perdersi in una serie interminabile di discordie. Il non aver potuto pigliar radice in Italia un robusto e valido ordine di governo fu la rovina di questi popoli.

L'energia repubblicana aveva fatto prove maravigliose; virtù civili e guerriere s'annidavano in quelle terre murate, consacrate da tanto sangue cittadino sparso a difenderle. Un pontefice di gran mente e di spiriti vigorosi, Innocenzo III, sedeva sulla sedia di s. Pietro. Un re sagace, ardimentoso, e per quella età letteratissimo, Federigo II, signoreggiava le due

Sicilie, ed univa sul suo capo a quella corona il diadema imperiale. Tutti questi elementi di forza avrebbero potuto od accordandosi saggiamente creare tre potenze formidabili ed alleate, o seguendo un vento propizio ad alcuno di essi, aver il campo sugli altri. Eppure nulla di ciò si ottenne, e tra le vicende di una diversa fortuna si sommerse ogni glorioso avvenire all'Italia.

Appena era trascorso un mezzo secolo dalla pace di Costanza, e già la libertà nelle repubbliche italiane pericolava. Ed il pericolo era sorto da colpa dei cittadini, i quali, invece di pensare a rafforzare le istituzioni interne ed a comporre relazioni amichevoli colle altre città, onde con possente confederazione far testa agli esterni nemici, non cercavano che ad offendere i vicini ed a lacerarsi il seno con intestini dissidii. I signori delle castella, gente feroce, giunsero a farsi capi di popoli che serbando vana apparenza di libertà passarono sotto il giogo. L'audacia era premiata, ed ogni villano che venisse parteggiando, era certo di acquistare aderenti e bottino. Così quel terribile triumvirato di tiranni, Ezzelino da Romano, Buoso da Doara ed Uberto Pelavicino, non tardarono a divenire padroni di fatto se non di nome delle più belle regioni di Lombardia.

Meno crudeli, ma più dannose alla libertà furono poi quelle famiglie, che innalzandosi gradatamente con certa aura di favor popolare conseguirono autorità ereditaria ne' liberi Comuni. In questa guisa sorse il dominio de' Torriani in Milano. A Pagano

della Torre eletto protettore di quella città succedette il figliuolo di lui Martino, creato dal popolo Anziano della Credenza, cioè una specie di tribuno preposto a sostenere la parte del popolo contro a' nobili, ed a soprantendere l'amministrazione del danaro pubblico. Martino governò lo Stato da magistrato savio e prudente, e si conciliò grande affetto per aver vinto Ezzelino e liberata dalla mostruosa tirannide di lui tutta la contrada che da Padova a Trento ed a Brescia si stende. Prima di morire Martino ottenne che il popolo serbasse a Filippo suo fratello col titolo di podestà l'autorità medesima ch'egli ne aveva ricevuto. Ed a Filippo succedette con podestà non dissimile Napo della Torre figliuolo di Pagano.

Non degenere successor di Martino fu Napo, il quale si vide circondato da tanta fiducia, che divenne arbitro di tutta la Lombardia. Ciò accadde quando nel 4 di maggio 1267 i marchesi di Monferrato, d'Este, e Pelavicino ed i comuni di Vercelli, di Novara, di Como, di Bergamo, di Lodi, di Brescia, di Mantova, di Vicenza, di Padova, di Parma e di Ferrara co' loro aderenti ed amici diedero a Napo rettore del popolo milanese ed a Francesco altro Torriano qualificato principe della plebe, piena balia di riformare quella che chiamavasi sacra lega lombarda. Ma questa era l'ultima luce della potenza dei Torriani, la quale avvezzando il popolo a concentrare in un solo l'autorità del governo, aprì l'adito alla più durevole signoria dei Visconti. — La torre di Baradello sulle sponde del lago di Como rammenta

ancor oggidì come sieno rimeritate in tempi guasti da municipali discordie le opere di un gran cittadino. Colà moriva chiuso in gabbia Napo della Torre.

Intanto innalzavasi la casa dei Visconti, sulla quale s'innestava poi quella degli Sforza, e Milano colle sue estese province si ridusse a piena devozione di principe.

Con queste arti di famiglie potenti e colle minacce di capi di gente armata, moltissime città d'Italia che si erano costituito un reggimento a popolo, andarono sotto al governo d'un solo, che ne trasmetteva per lo più l'autorità alla sua famiglia. Così oltre a Milano al principio del XIV secolo si videro in Lombardia, Vercelli e Novara a devozione di Simone da Colobiano della stirpe degli Avogadri. Piacenza era signoreggiata da Alberto Scotto, Pavia da Filippone di Langosco, Como da Martino Lavetaro, Parma da Ghiberto da Correggio, Mantova da Raimondo Passarino, Verona da Alboino Cane, Vicenza e Treviso da Ricciardo da Camino. A Brescia comandava Maffeo de' Mazii; Cremona obbediva ad un governo aristocratico, in cui primeggiavano i Cavalcabò. Lodi e Crema stavano in mano di Antonio da Fizerago.

Tali esempi si videro imitati e forse con più facilità in Romagna mercè dell'appoggio che speravano di trarne i papi e gl'imperadori. Così Benedetto XII, temendo che Lodovico imperatore si facesse signore d'Italia, per contrastarne i disegni, deliberò di farsi amici tutti coloro che si erano impadroniti di terre solite ad obbedire all'impero, e dichiarò che tutti i

signori di Lombardia possedevano a giusto titolo le terre dianzi occupate.

Ma morto quel papa e succedutogli Clemente VI, l'imperatore volendo a sua volta largheggiare, investì tutti quelli che avevano acquistato dominio nelle terre della Chiesa di legittimo titolo per autorità imperiale. Così Galeotto Malatesta ed i fratelli diventarono signori di Rimini, di Pesaro e di Fano, Antonio di Montefeltro della Marca e di Urbino, Gentile da Varano di Camerino, Guido da Polenta di Ravenna, Sinibaldo Ordelaffi di Forlì e Cesena, Giovanni Manfredi di Faenza, Lodovico Alidosi d'Imola, e molti altri in molte altre terre di minor conto.

Ed ecco come presto le repubbliche fruttarono i tiranni, e la mal ferma autorità dell'impero, anzichè togliere, crebbe le divisioni nella Penisola. Ecco come si videro pure svanite quelle speranze di monarchia, che promettevano pace all'Italia. — Onde ebbe giustamente Dante a prorompere in quelle parole di disperato dolore: « *Racha*! *Racha*! che suona « ora la tromba de l'ultimo Federico, che il sonaglio « del secondo Carlo, che i corni di Giovanni e di « Azzo marchesi potenti? che le tibie degli altri « magnati? se non venite carnefici, venite altriplici, « venite settatori di avarizia. — Ma meglio è tornare « al proposito che parlare indarno » (1). Nelle quali parole si comprendono i funerali della prima e più robusta età dell'italiana grandezza.

Bologna e Modena con altre poche minori città

(1) *De la volgare eloquenza*, cap. 12.

continuarono ma non lungamente ad esser libere. — Ma le maggiori repubbliche, che durarono per più secoli nell'uso di loro proprio governo, ed ebbero tanta parte nelle sorti d'Italia, sono Firenze e Venezia, cui aggiugner potrebbesi anche Genova, che se non potè contendere colla fortuna di Venezia, ottenne almeno sopra di lei l'onore di un più nobile fine.

Ma prima di fare un cenno particolare degli ordini e dello stato di queste repubbliche soffermiamoci a considerare l'istromento più energico della potenza umana, l'associazione. — Il moltiplico delle forze umane mercè dell'associazione degl'individui operanti è cosa tanto cognita, quanto prodigiosa. — L'incivilimento ed il libero uso delle facoltà compartite dalla Provvidenza divina all'uomo promuovono le associazioni; la barbarie e le soggezioni indebite le impediscono.

Il risorgimento della civiltà, l'ordinamento dei governi pubblici in Italia dopo il secolo XI furono il prodotto dell'associazione. Essa procurò l'emancipazione degli uomini dalle oppressioni feudali, essa creò il vasto commercio. Per amore dell'associazione prese forma e vigore una specie di governo, che rivolto da principio all'utile particolare di quei che esercitavano un'arte, si venne via via rallargando, ed in alcuni paesi, come a Firenze, assunse e ritenne la sovranità dello Stato. Le *arti*, i *paratisi*, ovvero le compagnie o fraglie o confraternite degli artieri, si distinguevano per gradi di maggiore e minore importanza, avevano i loro officiali proprii, e la

loro particolare bandiera, sotto la quale si raccoglievano in tempi di tumulti e di guerra tutti quei che vi erano ascritti. La forma regolare delle compagnie delle arti è per lo meno coeva allo svolgimento dell'autonomia comunale italiana. In più largo senso ma con non dissimili principii si ordinarono le costituzioni di popoli conosciute sotto nome di *compagne*, che raffigurano le *gilde* germaniche, e di cui parleremo ancora discorrendo degli statuti di Genova (1).

Firenze agitata dalle parti e mobile nelle leggi, seppe tuttavia conservare più lungamente che non le repubbliche di Lombardia la sua libertà. Aveva ella gustato della tirannide del duca di Atene, ed erasi fatta accorta de' pericoli di simili reggimenti (2).

(1) Tema di profondi studii potrebbe essere l'esame dell'influenza grandissima che l'industria ed il commercio ebbero sugli ordini politici d'Europa. Molto di ciò si è parlato, ma forse la materia non è ancora stata interamente svolta in ogni sua parte. Nel primo volume, si è accennato la rassomiglianza tra la *Motta* e le *Gilde* Germaniche. Ora aggiungeremo che la costituzione delle *Gilde*, riscontra appieno con quella delle *arti*. Trovansi nei documenti germanici *fraternitates* d'artieri, di cittadini, e di nobili, cioè vere *Gilde*. Di queste altre erano delle *maggiori*, altre *minori*. In alcuni paesi le *Gilde* formavano il corpo sovrano dello Stato. Il numero delle *Gilde* si disferenziava secondo la diversità de' luoghi. Tutte siffatte qualità si trovavano pure nelle arti. Vedasi intorno alle *Gilde* lo *specimen historico-iuridicum de iure et modo quo in urbe Rheno-Traiectina ante annum MDXXVIII diigebantur ii quibus in regenda civitate partes erant*, di Ludovico Enrico Van Asch Van Wijck. *Traiecti ad Rhenum* 1839.

(2) V. una bella ed interessante monografia corredata di documenti, *Della signoria di Gualtieri Duca d'Atene in Firenze* pubblicata nel 1862 in Firenze nel *Giornale storico degli archivii toscani* diretta così felicemente dall'illustre Sopraintendente a quegli archivii

Preferì ella quindi i tumulti e l'ondeggiare delle parti al quieto servire. Ma più tardi non potè neppure schermirsi da sorte uguale a quella ch'era toccata a Milano. Perocchè nel XV secolo, l'astuta prudenza congiunta colle ricchezze di Cosimo il Vecchio De Medici, e la gran mente di Lorenzo il Magnifico nipote di lui, fondarono una signoria che durò più a lungo che non quella dei Torriani e dei Visconti. Per quanto siensi le arti affaticate e le lettere convenute servilmente a coprire le bruttezze di quella dinastia, la severa istoria ne tramanderà ai posteri una veridica accusa ed una giusta condanna (1).

Venezia, più salda ne' suoi istituti, meglio obbedita da tutti gli ordini del popolo, privilegiata per l'unica sua situazione, diede al mondo l'esempio di un governo che durò presso a mille anni, e che nel variare di tanti secoli non s'era mai lasciato smuovere. E cercando le cause di tanta diversità di fortuna da quelle delle altre repubbliche italiane, noi potremmo riferire ciò che ne scrive il Machiavelli (2): non esservi stati in quella città gentiluomini, cioè cittadini che avessero castella e giurisdizioni al di fuori, e perchè i gentiluomini, che, secondo lui, v'erano più di nome che di fatto, non

prof. cav. F. Bonaini. L'autore di questa monografia è il sig. Cesare Paoli che giovanissimo ottiene l'approvazione dei provetti nella difficile arte di comporre la storia.

(1) Parlasi qui specialmente de' primi tra i principi di quella stirpe. Fu migliore il principato degli ultimi cominciando da Ferdinando I

(2) Discorso 55 sopra la prima Deca di Tito Livio, lib. I.

avevano grandi entrate di possessioni, essendo le loro ricchezze fondate in su la mercanzia e le cose mobili. Ciò vuol dire, secondo le parole che si usano ai nostri giorni, che il governo vi fu compatto e solido con unità di vedute e senza timore che la potenza degl' individui prevalesse alla causa pubblica. Così la legge politica fu rispettata a Venezia. Il governo saggiamente equilibrato, e tale, che al tempo in cui si videro presso a crollare gli altri governi liberi d'Italia, fra il finire del XV ed il cominciare del XVI secolo, i pochi savi, che vi erano rimasti, raccomandavano a tutto potere l'imitazione degli ordini veneziani (1).

Ad aggiugnere fuoco alle ire che ardevano nel seno delle repubbliche, contribuivano le sette e le parti, in cui si dividevano colle famiglie le città intiere. Se si eccettui Venezia che pure si mantenne monda da questa peste, non si conta una fra le città libere d'Italia che non abbia avuto interne divisioni di parti fra cittadini. Ma ciò non bastava, chè una generale scissura, un sistema, diremo così, dominante e permanente doveva stabilirsi in Italia e durarvi per i tre secoli di che discorriamo. Parlo de' Guelfi e dei Ghibellini. Non starò qui a riandare la prima origine di queste divisioni, non richiedendolo il mio assunto. I nomi evidentemente furono portati di Germania e disgraziatamente adottati in Italia. I partigiani della Chiesa si disser Guelfi, que' dell'impero Ghibellini. Così fu da principio e per la generalità

(1) Machiavelli, Donato Gianotti.

delle opinioni. Ma le parti interne nelle città non tardarono a vantaggiarsi anche di quella potenza di un nome che servisse a procurare aderenti ed a rendere le vendette più acerbe. Così credesi udito tra gl'Italiani per la prima volta questo nome in Pistoia quando i Cancellieri cacciarono di quella città i Panciatichi. Non starò neppure a narrare le mutazioni di Stati, e le stragi cagionate per queste parti. Piene di ciò sono le storie (1) e le novelle; benchè fra la moltitudine che ne innonda, il tempo ci abbia invidiata e sottratta quella che, se non la meglio imparziale, la più illustre al certo sarebbe stata, voglio dire la storia de' Ghibellini e de' Guelfi scritta da Dante che ancor leggevasi nel quattrocento (2). Ora importa assai l'osservare come questa divisione si fosse insinuata a modo di temperamento regolare nella costituzione politica delle città italiane.

Lo scopo cui mirava dapprima ciascuna di quelle parti spesso si dimenticava, e vedevansi Guelfi male affetti alla Chiesa, Ghibellini contraddicenti all'Impero. Quello che rimaneva sempre era la divisione degli animi e delle forze (3), e siccome per varie

(1) Muratori, *Antiquit. med. ævi*, dissert. 51.

(2) Ved. Mar. Filelfo: Perticari, *Dell'amor patrio di Dante*, p. 223.

(3) Così fin dal principio del 1300 Graziolo Bambagiuoli cancelliere Bolognese nel bel poema morale intitolato: *Trattato delle virtù*, ebbe a cantare:

« Non s'attien fede nè a comun nè a parte,
« Chè Guelfo e Ghibellino
« Veggio andar pellegrino
« E dal principe suo esser diserto ».

cause erano nelle città e nelle province divisioni continue, così si prendevano i nomi di Guelfi e di Ghibellini, come più communi ed usitati; e se il tuo nemico s'era invaghito del nome di guelfo, conveniva che a tua volta tu divenissi ghibellino.

Così avveniva che una stessa persona fosse in un luogo di parte guelfa, in altro di parte ghibellina, secondo che s'accostava all'una od all'altra setta in luoghi diversi. Dove i cittadini principali erano divisi in modo da formare due elementi di governo, si stabiliva talvolta doppio numero di ufficiali pubblici, cosicchè ogni parte avesse il suo. Ma il più sovente chi primeggiava di forze, reggeva da sè la patria, finchè gli altri, cavatisi di sotto il giogo, quello imponessero a' loro avversarii. In alcune città si tenevano pubblici registri, sui quali erano descritti i nomi degli aderenti ad una parte ed all'altra. I figliuoli credevansi per lo più seguire la parte del padre, ma si presumeva che uno avesse mutato setta se si faceva nemico a tale che fosse più di lui possente nella sua parte, o se per eredità avuta od altro motivo di lucro, o per affinità contratta con que' di parte diversa, avesse ragione grave di allontanarsene.

Vi erano città che per antiche abitudini si tenevano strette ad una parte, o piuttosto ad un nome di parte; così Pisa era ghibellina, Perugia era guelfa. Firenze dopo la cacciata del duca di Atene ebbe un magistrato, che sotto il nome di *Capitani di parte guelfa* stese la sua autorità su tutte le parti che costituivano il governo della repubblica.

La creazione di questo magistrato che rese così largamente democratico il governo fiorentino vuol essere particolarmente avvertita e lo può dacchè il signor professore Bonaini fece conoscere al pubblico nella sua integrità lo Statuto di parte guelfa (1).

Opportunamente osservò il Rosini in proposito di questo ufficio « che le istorie moderne sino alla « fine dello scorso secolo non offrono alcun esempio « di una tirannide esercitata in libera città ed in nome « delle leggi simile a quella di un magistrato che fu « per un tempo padrone della libertà, degli averi e « perfino della vita stessa d'ogni classe di citta- « dini (2) ».

La somma di tali divisioni considerate sotto l'aspetto politico era questa: che in ogni città di riguardo vi era, come usa dire a' tempi nostri, un'opposizione la quale teneva d'occhio gli atti de' governanti, e se gliene veniva il destro, faceva di cacciar questi per collocarsi in sua vece. Ma siffatta opposizione, disordinata e diretta da interessi di famiglia o da rabbia di setta, non riuscì che a distruggere i fondamenti del buono stato delle nostre repubbliche.

Fu da altri osservato che ne' tempi di cui parliamo le moltitudini si agitavano sotto le persone simboli-

(1) *Archivio storico italiano*, 1858, dispensa 2a.

(2) Rosini, *Opere*, tom. V. Pisa 1835, p. 237. Avremo in seguito occasione di spiegare l'oficio di questo magistrato. Ma non possiamo a meno di raccomandare fin d'ora che si ricorra per averne notizia all'egregio scritto del signor marchese Gino Capponi, intitolato: *Un brano d'istoria della repubblica fiorentina*, 1351-59, nell'*Archivio storico italiano*, 1858, tom. 7, p. 2a.

che del Papa e dell'Imperadore, ma che la grandezza della nazione consisteva nell'assenza dell'imperatore, nella debolezza militare del Papa, e nella libertà di elezione secondo le loro forme semirepubblicane; onde la nazione non fu incatenata a forma assoluta, ma a repubbliche, confederazioni, dominii rivali, continui moti, continua azione (1). Ma tutto questo movimento che si riproduce senza raggiungere un grande scopo, tutto questo calore di vita che alimenta passioni fugaci anzichè creare forze durevoli, tutta questa incertezza d'opinioni e di giudizii non fecero altro che stornare gl'Italiani dal cercare un grande assetto politico sulla via d'una ferma giustizia e di una chiara intelligenza del bene comune.

Non erano poi le sole repubbliche che alimentavano queste dissensioni civili. Anche nei dominii de' principi il popolo si spartiva in ghibellino ed in guelfo, e ci piace l'accennare un editto del 3 di luglio 1403 di Lodovico principe d'Acaia, signor di Piemonte, il quale a chi pronunciasse solo il nome di quelle fazioni infliggeva la stessa pena che agli empi bestemmiatori (2).

Abbiamo parlato d'Innocenzo III, e chi scorre la vita di questo papa vede che se non allargò fino a remoti limiti l'autorità temporale della sede romana,

(1) Ferrari: *Histoire des révolutions d'Italie ou Guelfes et Gibelins*, Paris 1858. — Gabriele Rosa: *Sulla storia della città di Roma nel medio evo*. — *Archivio storico italiano*, 1858, dispensa quarta.

(2) Sclopis, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, p. 225.

non fu difetto di volontà ma conseguenza dei validi ostacoli che gli opponevano le città libere ed il re delle due Sicilie. Da questo regno uscivano i casi i più memorabili, che influirono nei secoli XIV e XV sulla condizione politica di tutta Italia. Chiamati dalla corte di Roma vennero gli Angioini in Napoli, che avrebbero, secondo la giusta considerazione del Muratori, potuto facilmente insignorirsi di tutta Italia, se lo stralcio dell'isola di Sicilia dalla loro corona non avesse ad essi scemate le forze e cresciuti i rivali. Un moderno scrittore dotato di gran dottrina e di uguale potenza d'intelletto, dichiarò che il potere civile dei papi nel medio evo fu una vera sovranità europea, una dittatura tribunizia affatto legittima, fondata parte nel consenso delle nazioni e parte sul potere spirituale d'esso popolo (1). Non è questo il luogo di prendere a minuto esame tale proposizione che nel generico suo significato fu e si ebbe per vera da tutti i pubblicisti del medio evo. Le parole *dittatura tribunizia* qui non si debbono intendere nel senso stretto, perchè il potere civile de' papi si volgeva bensì agl'interessi generali de' popoli, ma non veniva da questi, bensì dall'idea religiosa predominante allora sull'idea politica. Soggiunge poscia lo stesso autore che l'arbitrato, quale si esercitava dal pontefice, non può risedere stabilmente in alcun go-

(1) Gioberti, *Introduzione allo studio della filosofia*, Bruxelles 1840, tom. 1, nota 50; lo stesso illustre scrittore nella più recente sua opera, *Del primato morale e civile degl'Italiani*, tom. 1, pag. 245, svolge più chiaramente la sua idea a questo proposito.

verno o principe secolare, perchè i governi ed i principi potendo essere parti litiganti, non possono avere qualità d'arbitri. E sovra ciò osserveremo che il papa in qualità di sovrano temporale dovette essere parte nelle vicende politiche che agitarono l'Italia, e ciò gli tolse appunto tra noi quella permanente autorità d'arbitro, di cui qui si lodano gli effetti.

Non niegheremo tuttavia che di grande utilità fosse la mediazione del papa, quando studiavasi a metter pace tra le parti bollenti d'ira in travagliate contrade, ed a cessare i pericoli creati all'Italia intiera dalle ambizioni straniere. Per tacer d'altri casi, noi loderemo l'intento di Bonifacio VIII che nel Breve indiritto al vescovo Portuense costituiva Carlo di Valois *paciere* per la Toscana desolata da dissidii civili (1). Sebbene, come nota Dino Compagni, fu il nome di detta commissione molto buono, ma il proponimento era contrario. E ricorderemo con ammirazione le sollecite cure impiegate da Pio II per allontanar i Francesi da Napoli e cacciarli d'Italia. Questo pontefice di grande animo e di profondo consiglio scorgendo l'Europa minacciata dall'armi di Maometto II e dalla barbarie che traevano seco, aveva disposto una lega per opporvisi, ed erasi risoluto, quantunque grave d'anni e d'inferma salute, di partecipare in persona nella gloriosa impresa. Ma la morte sopraggiuntagli impedì che ne seguissero gli effetti. E cotanto in breve si mutarono i tempi, che prima ancora che il secolo XV finisse si videro Inno-

(1) Raynald. *Annal. eccles.* ad an. 1301.

cenzo VIII ed Alessandro VI ricevere sussidii dal sultano (1).

La città e la campagna di Roma abbandonate per il corso di più di settant'anni dai papi che avevano trasportato la loro sede in Avignone, furono aspramente travagliate dalle più possenti famiglie che taglieggiavano e correvano la contrada senza misericordia. Una larva di repubblica comparsa ai tempi di Cola da Rienzo, di che già parlammo nel primo volume, erasi dileguata. Rimasero i baroni predatori e le loro castella ricettacoli di malviventi. E tanto ne fu inveterato l'abuso, che si pose una legge fra gli statuti di Roma che provvedesse alla sicurezza pubblica (2). Si statuì cioè « che tutti quelli delle due « case degli Orsini e de' Colonnesi, e que' delle case « degli Annibaldi e di Oddone di Sant'Eustachio e di « Pietro di Ginazano e degli Albertini e di Pietro « Romano e de' Savelli e de' Conti e de' Coppocini « e Pietro Gaetano co' suoi figliuoli o gli altri, secon- « dochè si trovano descritti in Camera, dovessero « giurare nel consiglio generale davanti al senatore

(1) V. Muratori, *Annali d'Italia*, ad an. 1490, e le lettere registrate nel libro intitolato, *Iohannis Burcardi cæremoniarum magistri Diarium curiæ Romanæ sub Alexandro VI papa* presso l'Eccard, *Corpus historicum medii ævi*, tom. 2.

(2) Lib. 3, cap. 163. Il tristissimo stato interno della città di Roma ne' secoli di cui parliamo, ci viene dipinto con schietti e veri colori nella cronaca consegnata nel sovracitato 2° volume del *Corpus historicum medii ævi* dell'Eccard, che porta il titolo, *Stephani Infessuræ Senatus populique Romani scribæ Diarium urbis Romæ*. Questo Diario si estende dal 1294 al 1494, e fu ristampato, ma non compiuto in ogni sua parte, dal Muratori, R. I. S. tom. 3, parte 2.

« di non ricettare nelle loro case e fortezze i con-
« dannati per omicidio, per falso ed altri delitti, e di
« far sì che tali infami persone non si trovino, e non
« si mostrino nelle loro case, fortezze e castella. Che
« tuttavia gli stessi baroni dovessero dare sicurtà alla
« Camera della città a pena di mille marche d'ar-
« gento, quale somma potesse moderarsi dal sena-
« tore secondo la qualità delle persone. Ed ogni tre
« mesi il senatore assumesse informazione generale
« sulle case predette, e non facendolo pagasse sul suo
« salario per ogni volta ducento lire di provisini ».
Nè i governi repubblicani vincevano d'assai nell'or-
dine interno i modi tenuti da' principi e da' signori.

So bene che si può e si volle ascrivere cotesta fe-
roce smania ad un eccesso di forze che allora era
nella generazione italiana. So che un valente moderno
disse che gl'Italiani erano allora robusti, gagliardi e
caldi di febbre superba. Quindi in istato di perpetua
lite, per ogni leggiera occasione venivano al predarsi
la roba, alle occisioni, a' tradimenti, ad ogni altro
termine di nemico. Talchè facevansi magistrati quei
che meglio spargevano il sangue umano ; e le case
de' Comuni e de' principi piene di sangue simiglia-
vano a tane di lioni (1). Ma questa, ripetiamolo, era
violenza di morbo, non gagliardia di salute, ed ap-
punto come morbo, non risanato per esperienza di
tempo, o per beneficio di fortuna, finì col menare a
morte quelle repubbliche e que' principati.

Le discordie interne, e le gelosie tra i varii Stati

(1) Perticari, *Dell'amor patrio di Dante*, p. 384.

chiamarono in Italia armi straniere, non solamente quelle che venivano condotte da principi nelle spedizioni d'esterne guerre, ma quelle che si assoldavano dagli Italiani stessi per sostenere le parti. In tal guisa Giovanni Aguto con quattro mila inglesi in aiuto de' ghibellini militava in Toscana, e tra il finire del XIV e il principiare del XV secolo molta gente straniera stavano sull'armi nella penisola, parte giunte in compagnia di principi, parte mandate dai pontefici d'Avignone. Sorse poi Lodovico da Cento romagnuolo che, come scrive il Machiavelli, « fece una « compagnia di soldati italiani intitolata S. Giorgio, « la virtù e disciplina del quale in poco tempo tolse « la riputazione alle armi forestiere, e ridussela negli « Italiani, dei quali poi i principi d'Italia nelle guerre « che facevano insieme si valevano » (1).

Ma per essersi allontanati i forestieri e per aver preso le armi gl'Italiani, non si ottenne d'aver quel presidio principale degli Stati, l'intrinseca nazionalità della difesa. Se l'oste confusa e disordinata che nei primi tempi delle repubbliche facevano i cittadini stretti intorno al carroccio non valeva contro più regolari ordinanze, non giovarono neppure le compagnie di ventura ed i condottieri alla salute d'Italia. Le forze degli eserciti non erano congiunte col vincolo di comuni pensieri e d'indivisi interessi; poco sicura la fede nei capi, poco ferma l'obbedienza nei soldati. La cupidigia dell'oro, l'ambizione del potere guidavano le loro mosse. I campi d'Italia insangui-

(1) *Istorie fiorentine*, lib. I.

nati nei secoli XIV e XV non ricordano giornate di gloria a pro di tutta la comune patria. Castruccio Castracane, Francesco Sforza, Francesco Bussone, Giovanni dalle bande nere hanno nome nell'arte della guerra, ma non possono aver luogo tra i benemeriti italiani.

Col consueto suo acume avvertì il segretario fiorentino « che nessun accidente benchè grave e vio« lento potrebbe ridurre mai Milano o Napoli libere, « per essere quelle membra tutte corrotte; il che « si vide dopo la morte di Filippo Maria Visconti « che volendosi ridurre Milano alla libertà, non « potette e non seppe mantenerla ». — Ma le condizioni di Milano e di Napoli furono diverse in ciò che quella sotto la signoria dei Visconti e degli Sforza ebbe pochi principi buoni, laddove questa ne contò parecchi savi e valorosi così nella stirpe degli Angioini come in quella degli Aragonesi.

Il Piemonte soggetto ai principi di Savoia ebbe a soffrire meno mutazioni di fortuna che non gli altri Stati d'Italia, ma non ebbe neppure in questi tre secoli occasione di crescere in potenza ed in gloria. Anzi essi furono per questa estrema parte d'Italia tempi oscuri, e non si può dire che gli si aprissero illustri destini se non col regno d'Emanuele Filiberto nella seconda metà del secolo XVI.

Le scienze e le lettere risorte, e promosse cogli studii delle più antiche università, si diffusero prontamente in ogni parte della vita dei cittadini. Le arti non tardarono a seguirne i passi. — Dante e Fibo-

nacci, Giotto ed Arnolfo di Lapo, Dino Compagni ed i tre Villani assicurano alla Toscana i primi onori della risorta civiltà europea. La filosofia aristotelica teneva il campo, ma tramandata per mezzo degli Arabi riteneva l'impronta lasciatavi da quegli interpreti. Le dottrine di Averroes, le tendenze al materialismo serpeggiavano tra gli spiriti rivolti alla scienza. E la corte di Federigo II centro di erudizione e di gaio sapere, era pur nido agli errori, da cui non aveva saputo guardarsi quel principe il quale si proclamava restauratore dello studio della filosofia (1).

Non vedo che in Italia le dottrine peripatetiche fossero fin dal loro primo risorgere confuse coll'eresia, come avvenne in Francia dove si bruciarono i libri di metafisica siccome quelli che potevano dare alimento alle eresie presenti o future (2). Ed

(1) Ved. la lettera scritta a nome di quel principe dal suo illustre ed infelice cancelliere Pier della Vigna, *Epistolar*. lib. 3, ep. 69.

Ved. intorno alla filosofia del secolo di Dante l'articolo, *De la philosophie de Dante* del sig. A. F. Ozanam inserto nella *Revue Française*, fascicolo d'aprile 1839.

« Quand on songe que tout l'occident célébra comme une grande « victoire le triomphe de Saint Thomas sur Averroës, que les Papes et les « Conciles s'en émurent, que les arts s'en emparèrent comme d'un thème, « j'allais dire national, que la caricature même intervint pour illustrer « la défaite des philosophes arabes, notamment d'Averroës, on est bien « forcé de convenir en voyant cette histoire des idées écrites avec le « pinceau dans les convents de Pise, ou sur les murs des églises, que « l'arabisme au moyen-âge fut un grand péril pour l'orthodoxie ».

Foucher du Careil: *Mémoire sur trois manuscrits inédits de Leibnitz*, (séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques: décembre 1861).

(2) Rigordus, de gestis Philippi Augusti Francorum regis.

« In diebus illis legebantur Parisiis libelli quidam ab Aristotele, ut

il clero italiano che aveva prodotto sant'Anselmo, san Tommaso, san Bonaventura, sapeva giovarsi dei precetti degli antichi filosofi senza pregiudizio della purezza della fede. Nè si sarebbe potuto aspettare da quello l'esempio di distruzione che diedero in tale età i prelati di Francia (1).

Bensì non tralascierò di far osservare, poichè ho citato il nome di Averroes, che le opinioni di questo arabo commentatore d'Aristotele sopra la natura dell'anima, giustamente da' più savii riprovate, si erano trasfuse anche nelle scuole, e corrompendo il giudizio de' meno cauti destavano la sollecitudine de'meglio istruiti. Onde pare che debba attribuirsi all'idea del pericolo in che erano incorsi gli studiosi coll'occasione di tali libri la caldissima esortazione fatta dal Petrarca a un amico perchè eseguisse l'opera ch'egli aveva intrapreso ma non poteva compiere, la confutazione cioè degli errori di Averroes (2).

« dicebantur, compositi, qui docebant metaphysicam; delati de novo a « Constantinopoli et a græco in latinum translati, qui, quoniam non so- « lum prædictæ hæresi (l'eresia d'Amalrico) sententiis subtilibus oc- « casionem præbebant, imo et aliis nondum inventis præbere poterunt, « iussi sunt omnes comburi et sub pœna excommunicationis cautum est « in eodem Concilio ne quis eos de cætero scribere, legere præsumeret « vel quocumque modo habere ».

Ap. Duchesne, *Scriptores historiæ Francor.* tom. V, p. 51.

(1) Anno 1210 « Decreta magistri Petri de Corbelio Senonensis Ar- « chiepiscopi, Parisiensis Episcopi, et aliorum episcoporum Parisiis « congregatorum super hæreticis comburendis et libris non catholicis « penitus destruendis ».

Ap. Martene et Durand, *Thesaurus novus anecdotorum*, tom. IV, col. 166.

(2) *Lib. epistolar. sine titulo, epistola ultima.*

Il signor Renan nel suo libro: *Averroès et l'Averroïsme* (Parigi 1852)

La filosofia platonica svolta dappoi mercè dei Greci rifuggiti in Toscana e del favore concedutole da Lorenzo il Magnifico pigliava vigore. Con essa concorrevano i progressi della letteratura classica e delle belle arti. Una grande avidità di risuscitare dottrine ed eleganze del mondo antico spargeva intorno a sè come un' ombra di paganesimo; contro cui poco stante scagliava le sue imprecazioni Frà Girolamo Savonarola.

Se la filosofia traeva gli animi in erronee opinioni, più ancora ciò avveniva per le eresie che soprattutto nel XIII e XIV secolo si allargarono di tanto e sparsero per l'Italia eretici di vario nome che troviamo sovente enumerati con diligenza nelle leggi de'tempi. Gli Albigesi, i Concorregi, i Bassanesi, i nuovi Catari, i Patareni, i Poveri di Lione, i.Passagini, i Gioseffini, gli Arnaldisti, e gli Speronisti componevano altrettante sêtte contro cui si armava la severità delle leggi sollecitata dagli inquisitori. A dare un'idea del rigore di quei precetti sceglieremo un esempio dalla storia di Milano. Oldrado di Trezeno podestà di quella città, mosso particolarmente dalle esortazioni di Pietro da Verona, che quindi fu martire e venerato sugli altari, mandò fuori col consenso del popolo milanese nel 1233 la seguente legge: Che i convinti di eresia fossero dannati a perpetuo carcere, i loro

descrive la lotta sostenuta da Petrarca contro l'averroismo (p. 260). Petrarca combattè Averroes, e non si mostrò ligio ad Aristotele; avverso all'astrologia ed all'alchimia mentre coteste vane dottrine godevano di gran favore presso alcuni studiosi, merita elogi dalla imparziale posterità.
V. Libri: *Histoire des sciences mathématiques en Italie*, tom. 2.

ricettatori, difensori e fautori dichiarati infami, e privati di quei che ora chiamansi diritti politici e civili. I figliuoli degli eretici, i ricettatori e i difensori di quelli, fino alla seconda generazione, non si potevano ammettere a verun officio o beneficio ecclesiastico. Si dovevano rovinare nelle città le case dove gli eretici avessero avuto ricetto. S'imponeva una multa di venti lire a chi conoscendo uno infetto di eresia nol denunziasse. Questi ed altri simili provvedimenti contro gli eretici formavano, come già abbiamo accennato altrove, un capo di diritto speciale interno dei Comuni italiani, ma non tolsero che per qualche tempo non ripullulassero sotto nomi diversi non dissimili eresie.

Tanta era l'autorità del clero ne' primi tempi in che venne introdotta l'Inquisizione che nessuna difficoltà sorse nell'ammetterla ne' varii paesi. Il governo civile anzichè impedirla si fece a secondarne gli atti. Non fu che più tardi che si cominciò ad opporvi resistenza. Venezia essa pure vi si piegava; nella *promissione ducale* di Marino Morosini promulgata nel 1249 v'ha un capitolo speciale in cui si parla di bruciare gli eretici. Coll'andar del tempo si cambiò metodo. In un dispaccio scritto da Roma il 27 aprile 1566 Paolo Tiepolo che era colà ambasciatore della repubblica racconta come si procedesse in Venezia per reprimere l'eresia: *noi usiamo*, egli dice, *più effetti che dimostrationi; non fuochi e fiamme, ma far morire segretamente chi merita* (1).

(1) V. Cantù: *Scorsa d'un Lombardo negli archivii di Venezia*. p. 24.

A quei che bramano di tener dietro al corso delle opinioni morali accenneremo come a Milano sul finire del secolo XIII una donna chiamata Guglielmina, venuta di Boemia, predicava la dottrina eretica di una special redenzione della donna, e preludiava a quel sistema di emancipazione morale e politica della donna promosso dai Sansimonisti e che eccitò se non l'attenzione, la curiosità almeno de' nostri contemporanei.

A quei che sono solleciti di far giudizio de' costumi privati dei popoli dobbiamo con rammarico ma per dovere d'imparzialità far osservare la funesta e precoce mutazione che avvenne tra gl' Italiani. Se al principio del XIII secolo i loro costumi si mostravano rigidi e puri, quali d'uomini di fresco usciti da' lunghi e travagliosi cimenti di una rigenerazione sociale, non tardarono tuttavia a corrompersi, cosicchè al fine di quel secolo parevano diversi affatto da quei di prima. Sia che si leggano le cronache, registri fedeli de' quotidiani fatti contemporanei, sia che si svolgano i novellieri, immagini schiette delle opinioni correnti, si vedrà sempre quanto scorrette fossero le abitudini degli uomini di quelle età. Forse colla eleganza delle arti e colle acquistate ricchezze non si potè evitare la mala compagnia dei vizii che loro tengono dietro. Non occorre che adduciamo a prova del nostro giudizio esempi di ferità d'animi accesi da spiriti di parte, o ricordi di laidezze con facondia non invidiabile descritte da penne auree e degne di miglior

tema. Ciò tutto è abbastanza noto. Soggiungeremo soltanto un tratto caratteristico dei costumi di quei secoli, cioè certa impudenza nel turpe, indizio infallibile di vizio comune. A coloro che per non so quali desiderii od astuzie si compiacciono di calunniare il nostro tempo raffrontandolo coll'antico, si potrebbero contrapporre migliaia d'esempi di fatti che allora quasi si tenevano per indifferenti, e che l'età più vereconda in cui viviamo per nessun verso potrebbe più tollerare. Che direbbesi ora, verbigrazia, di quella Cianghella degli Alidosi, che signoreggiando in Imola, scapiglia in chiesa le donne che non si erano alzate per farle onore? Che s' argomenterebbe dai ripetuti divieti che s'incontrano negli statuti di tener giuoco e commettere turpitudini in luogo sacro? Come si qualificherebbe l' atto di Francesco da Carrara che avendo trovato nel campo de' Veronesi sconfitti gran numero di donne di mal affare, le colloca al ponte alla macina, impone loro una taglia, ed assegna il provento della taglia a pro dello studio di Padova? Quale orrore e quanto disgusto non produrrebbero ora i sollazzi i meno colpevoli del duca Valentino? E queste brevi citazioni siena suggello che disinganni ogni uomo troppo corrivo ad esaltare sempre il passato a danno del presente.

La traslazione della sede pontificia in Avignone ed il gran scisma d'Occidente che seguì il ritorno del papa a Roma, avevano tolto al pontificato alquanto di quell' immensa autorità esercitata dap-

prima sulle opinioni di tutti i popoli della cristianità. Romoreggiavano nelle parti di Germania le eresie di Viclefo e di Hus, e i più esperti si accorgevano che il male aveva profonde radici; e che ad estirparlo ci volevano riforme severe, e paziente sagacità.

Nei concilii di Pisa, di Costanza e di Basilea si erano portate le discussioni e le deliberazioni ad un punto, a cui un secolo prima sarebbesi creduto impossibile di giungere mai. Chi studia la storia di questi tempi vi scorge le prime mosse di quella che chiameremo rivoluzione d'idee da cui procedettero poscia tante mutazioni d'ordini politici e civili in Europa. E fra i documenti di tale storia i meglio atti a chiarire la condizione morale dei popoli d'Europa si possono citare le due lettere scritte da Giuliano cardinal di sant'Angelo a papa Eugenio IV per dissuaderlo dal proposto disegno di sciogliere il concilio di Basilea. In esse non si dissimulavano i pericoli, non si ricusavano i consigli, e non mancavano i funesti vaticinii che nel secolo XVI si ebbero poi a verificare.

I diritti dell'impero si consideravano quali ufficii di protezione ricambiati da atti di riverenza, come vedremo in appresso. Ma nell'impero si voleva sempre trovare la libertà romana. Seguendo la professione di fede politica dei liberi Italiani nel secolo XIV e commosso dal dolore di vederla tradita scriveva Matteo Villani « Che la libertà del « popolo romano non era in alcun modo sottopo- « sta alla libertà dell'imperio, nè tributaria come

« le altre nazioni, le quali erano sottoposte al po-
« polo ed al senato, e al Comune di Roma, e per
« lo detto Comune allo imperadore. E mantenendo
« ai nostri dì i Comuni di Toscana l'antica libertà
« a loro succeduta dalla civiltà del popolo romano
« è assai manifesto che la maestà del popolo per la
« libera sommessione fatta allo imperatore per lo
« Comune di Pisa e di Siena e di San Miniato fu
« da loro offerta e derogata la franchigia di Toscana
« vilmente per l'invidia che avevano l'un Comune
« dell'altro più che per altra debita ragione » (1).

Queste proteste e questi lamenti accusavano il male, ma non lo guarivano.

Egli è vero che a mezzo il secolo XIV quando le forze preponderanti del Pontificato e dell'Impero eransi di tanto infievolite sarebbesi aperta occasione agl'Italiani di comporsi in un grande e forte Stato. Ma essi di ciò non si presero pensiero sì perchè mancavano a questo scopo le tradizioni nazionali, sì perchè non si aveva un centro a cui potessero con facilità congiungersi le parti diverse.

Gli umori poi e gl'interessi delle varie genti della lunga e stretta penisola male si confacevano all'idea di una comunanza che avrebbe imposto molti sacrifizii senza soddisfare a veruno dei desiderii che allora muovévano gli animi.

Epperò, per valerci delle parole d'un valente scrittore straniero assai devoto a questa nostra patria, « l'Italia rimase nella via municipale e seppe mercè

(1) Matteo Villani, *Cronache universali*, lib. 4, cap. 74.

« dell'inesauribile suo genio condursi anche sotto « questa forma ad una vita veramente nazionale e « ad una civiltà unica » (1).

Nei tre secoli di che ragioniamo tutte le forme di governo politico erano in Italia rappresentate; in Roma una specie di teocrazia; la monarchia cinta da prerogative feudali e da privilegi comunali nelle due Sicilie; in Milano coi Visconti un principato circondato da qualche apparenza di repubblica; in Piemonte la monarchia accompagnata da istituzioni foggiate principalmente all'uso di Francia; l'aristocrazia in Venezia e la democrazia in Firenze. Le altre parti della penisola ritraevano qual più qual meno degli ordini suddetti. Ma su tutta la superficie moltiplicati i centri d'attività, e data occasione all'individuo di fare prova di sè e de' suoi aderenti. Un'immensa attività di commercio; la chiave dei traffichi d'Oriente in mano di Venezia e di Genova; la fonte del sapere dischiusa dalle scuole di Bologna, di Salerno e di Padova; le belle arti chiamate ad ornare gli edifizii e a coonestare le ricchezze; la maestà del triregno venerata da tutta la cristianità d'Europa. Questo era lo stato d'Italia negli anzidetti tre secoli.

Abbiamo parlato delle varie forme di governo politico, ed ora dobbiamo far cenno d'un uomo che intese dare di esse le norme, determinarne le cause, definirne gli effetti; che poca, o per meglio dire,

(1) Karl Hillebrand — *Dino Compagni: Étude historique et littéraire sur l'époque de Dante*. Paris 1862, p. 161.

nessuna influenza ebbe sul corso degli affari politici de' suoi tempi ma poi divenne mercè de' suoi scritti capo di una scuola politica che non crediamo abbia giovato all'Italia, ma che troppo spesso è invocata, più spesso ancora nascostamente seguita. Di già i lettori hanno sul labbro il nome di Niccolò Machiavelli. Maraviglioso ingegno, corrottissimo cuore, il Machiavelli dopo essere penetrato bene addentro nello studio delle umane vicende, dopo aver fatto cimento de' tempi suoi paragonandoli co' dettami della sperienza storica, prese ad adorar la fortuna; e dopo d'aver guardato da ogni parte per vedere se ci fosse speranza di ritrarre Firenze al governo popolare antico, non scorgendone alcuna, più non pensò alla libertà della patria e si diede a sostenere la causa dell'independenza e della gloria italiana. Questo fu il concetto primiero, l'idea dominante del famoso libro del *Principe*.

Troppo son noti i rimproveri e gli encomii dati al complesso delle dottrine del Segretario fiorentino, nè occorre di qui riandarli. Ne basti il dire che nessun scrittore di politica svelò mai al pari di lui le passioni, gli errori, i pericoli dei principi e dei popoli; la faccia esterna del mondo si è più volte mutata dal tempo in che quegli scriveva, ma non si mutarono le cause interne, arcane, profonde degli avvenimenti. Ed ecco il perchè il giudicio del Machiavelli sembra entrar difilato in tutte le applicazioni delle età posteriori (1).

(1) Vedansi curiosi giudizii sul Machiavelli in un saggio del celebre

Sul finire del xv secolo son maturate le cause ed appaiono gli esordii della gran mutazione che poi si compiè nel xvi. Carlo VIII e Lodovico XII vengono in Italia non più per farsi principi italiani ma per ridurre le nostre contrade a modo di province. Dipoi le lunghe lotte tra Francesco I e Carlo V, e l'Italia aperta a campo di battaglia è divenuta tributaria anzichè combattente. Le resistenze dal canto nostro scemate a dismisura per la debolezza sovraggiunta delle repubbliche di Firenze e di Genova, per la diffidente e solitaria politica di Venezia, e per la perversità di alcuni tra i Principi italiani come Cesare Borgia e Lodovico il Moro, e l'infelicità di alcuni altri come Carlo III di Savoia e Federigo di Napoli.

Il nuovo mondo scoperto non arrecò all'Italia che la gloria d'averne dato lo scopritore. La via novella per condursi alle Indie orientali ne pose il ricco commercio in balìa d'altre nazioni.

Nel secolo xvi lo scisma sottrasse gran parte di Europa all'obbedienza della santa sede.

Nel secolo xvi incominciò il sistema di equilibrio

inglese Macaulay ad esso particolarmente dedicato, ed in un lavoro comparativo di Machiavelli, Montesquieu e Rousseau uscito nel 1850 dalla penna del tedesco signor Venedey. Ma nessuno forse disegnò con maggiore vivezza il carattere del Segretario fiorentino che il signor Giuseppe Ferrari nel capo 5 della parte decima della sua storia *des révolutions d'Italie ou Guelfes et Gibelins*. Questo vivacissimo scrittore sempre tanto sollecito a notare le contraddizioni e le antitesi del mondo morale e politico ebbe un bel campo da svolgere la larga vena de' suoi immaginosi concetti discorrendo del Machiavelli le opinioni e la vita *vrai compendium*, com'egli dice, *de toutes les déceptions possibles*.

delle grandi potenze europee, che annullò l'equilibrio delle piccole sovranità italiane.

Dal secolo XVI si contano gli anni di quel triste governo vice-regale che inaridì ogni sorgente di felicità pubblica nelle più fertili regioni d'Italia, Napoli e Milano. Troppo avremo di che parlare in seguito di cotesto disgraziatissimo governo, per non volerne prima del tempo necessario intraprendere la descrizione.

Al secolo XVI termina il medio evo, secondo l'opinione di molti storici che è pur la nostra. Così lo spazio di mille anni forma l'interstizio tra la decadenza della civiltà antica e lo svolgimento della nuova. Dico svolgimento, perchè appunto in quel secolo si svolsero tutti i germi di che si compone l'attuale incivilimento.

Finalmente il secolo XVI fu quello in cui più si oscurò ogni idea di dignità del nome italiano. Quando veggiamo gli uomini i più distinti per grado e per ingegno, nati e cresciuti in paesi non dipendenti nè da Cesare nè dai re di Francia, professarsi vassalli all'uno ed all'altro; quando scorgiamo i capitani più illustri di sangue italiano, i Doria, i Trivulzi, i Pescara, non saper rizzare altra bandiera che quella dell'aquila, o de' gigli d'oro, abbiamo quasi da disperare della conservazione dell'onore del nome italiano. Le armi dei duchi di Savoia principi di Piemonte, il navilio dei Veneziani furono per lunghi anni i soli avanzi di nazionalità italiana che reggessero contro le prepotenze

straniere. E questi due elementi di forza furono le sole due àncore di salute su cui posava sicuro il principio dell'indipendenza italiana.

Considerando cotesta varietà di fortune cui andò incontro l'Italia e ponendo a confronto ciò ch'ella fu e ciò che divenne, diremo noi dunque con un immaginoso ed arguto spositore delle vicende della nazione italiana, ch'essa fosse destinata ad *offerire il suo eterno paradosso di una nazione inferiore e superiore a tutte le nazioni?* (1) Ed attribuiremo tal paradosso alla *fatalità*, a quel principio che, secondo lo stesso scrittore, *regna sui pensieri degli uomini e sulle cose di questo mondo; Deā di tutte le rivoluzioni repubblicane e dinastiche..... e che, sebbene sia a lei da' moderni dedicata la filosofia della storia, non vuole il culto nè la fedeltà di alcuno?* (2)

No, certamente; noi non possiamo credere ad una cieca fatalità, chiamata giustamente dagli antichi figlia della notte, e nipote del caos, la quale se si ammettesse distruggerebbe l' ordine morale del mondo, estinguendo ad un tratto l'autorità della ragione e quella della coscienza; noi non possiamo acconsentire alla degradazione dell'umana natura, non possiamo rinunziare ad ogni speranza di progresso e di perfezionamento dell'individuo, e dell'umanità.

Noi all' incontro raccomanderemo sempre con

(1) Giuseppe Ferrari: *Histoire des révolutions d'Italie*, tom. 4, p. 256.

(2) Lo stesso, stessa opera, tom. 1, prefazione p. 18.

affettuosa insistenza alla gioventù italiana di attendere a quella legge eterna provvidenziale che muove l'uomo a rendersi ragione del male per conseguire il bene, a non sagrificare la giustizia all'utile, all'aver fede nel buon successo delle opere virtuose.

Noi in fine rammenteremo ad essa colle parole di Giambattista Vico, convenire tutti i legislatori *in questi tre principali punti: che si dia Provvidenza divina; che si debbano moderare le umane passioni, e farne umane virtù: e che le anime umane sieno immortali* (1). E con questi tre punti si formano i grandi propositi e si compiono le magnanime imprese.

(1) ***Principii di scienza nuova***, **libro 1. Degli elementi, V.**

CAPO II.

DIRITTO PUBBLICO, E DIRITTO CIVILE.

Intitolando questo capo del diritto pubblico e del diritto civile, noi accenniamo fin d'ora al nodo con che reciprocamente si univano in Italia queste due parti della legislazione. Di già nel primo capo del primo volume abbiamo osservato che la giurisprudenza civile si adoperava anche sopra i negozii di Stato. Ed ora diremo più espressamente che le regole del diritto pubblico fino al secolo XVI si trassero principalmente dalle leggi romane. L'idea dell'*Orbis Romanus* non era spenta peranco, e tuttochè diviso in mille pezzi il colosso dell'impero, tuttochè sparite da grandissimo tempo le istituzioni proprie di quel corpo politico, l'idea astratta sopravviveva alla distruzione della cosa. Tanta è la potenza dell'abitudine morale nelle nazioni, tanta l'influenza delle memorie.

Secondo la comune dottrina dei giureconsulti italiani, corroborata dall'esperienza e dagli esempi di una conforme politica, il fatto del lungo uso, del tran-

quillo possesso e dell'esercizio riconosciuto presso le nazioni straniere della piena giurisdizione e della totale independenza in un principe ed in un popolo costituiva titolo irrefragabile di sovranità legittima. E quand'anche per lo passato vi fosse stato germe di soggezione, esso si disperdeva col tempo, e si otteneva prerogativa di libertà a titolo di prescrizione antichissima (1).

Il popolo, insegnavano que' dottori, vuol essere governato colle norme che per uso antico gli sono divenute come naturali. Questa forma d'uso antico, questa vigoria, diremo, di consuetudine ci ricorda il fondamento delle relazioni tra l'imperatore ed i popoli d'Italia. fondamento tutto riposto sulle vecchie usanze, tutto avvalorato dalle tradizioni. Nè altro che la conservazione di diritti sanzionati dal tempo fu lo scopo della Lega lombarda, nè altro che una ricognizione di preesistenti prerogative fu il concetto della pace di Costanza.

La sovranità legittima è quella che ha fondamento di diritto e di titolo; la tirannide manca di questi due requisiti. Chi per violenza o per giusto e grave timore impresso nel popolo prende e serba la su-

(1) Bartolo, ad L. *Infantem* dig. *de publicis iudiciis. Cum quælibet civitas Italiæ hodie...... dominum non recognoscat; in se ipsa habet liberum populum, et habet merum imperium in se ipsa, et tantam potestatem habet in populo, quantam imperator in universo.*

Caccialupo, *ad* L. *Imperium* dig. *de iurisd. omn. iudic. Quæro an contra imperium præscribatur libertas? dicit Baldus. Vide in dicta* L. *Competit*, etc. *unde secundum ipsum defendi possunt præscriptione civitas Florentiæ et similes quæ prætendunt libertatem.*

prema autorità nello Stato, è tiranno. Vi è violenza qualunque volta, senza legittima autorità, si è raccolto un esercito a danno del paese, ovvero quando uno pugnando alla testa di genti straniere si è impadronito di una città. Vi è impressione di giusto timore quando per corrotta elezione, cioè per volontà dell'infima plebe e non della miglior parte del popolo, fra i tumulti eccitati e le stragi de' maggiorenti, uno sia stato salutato signore (1).

Questa dottrina poteva ricevere applicazione pur troppo frequente quando o per alternate rivoluzioni, o per connivenze di più possenti principi le città italiane soggiacevano ai disperati colpi od all'arti inique

(1) Bartolo nel suo trattato *De Tyrannia* pone i seguenti teoremi:

« Secundo. Quæro qualiter definiatur tyrannus: Gregorius lib. II « moral. sic definit: Proprie tyrannus is dicitur qui communi reipublicæ « non iure principatur.

« Sexto. Nunc autem videndum est qualiter violentia vel metus infertur « in populum? Responde. Si exercitus fiat contra civitatem sine consensu « superiorum (L. 3 dig. ad L. iul. maiestatis) vel si cum gente forensi « pugnando expugnavit civitatem (cit. ff. ad L. iul. de vi pub. etc).......

« Sed si ab hominibus eiusdem civitatis facto rumore et seditione se « faciat eligi in dominum, tunc plus dubitationis habet, quia maior « pars videtur hoc facere, quæ maior pars esse videtur ex eo quod « obtinet. Sed dicendum est hoc casu contingere quem non esse tyran- « num manifestum ex defectu tituli, sed propter vim et metum esse « creatum; quid enim si cum modica gente quis occupat fortalitia civi- « tatis alicuius, quibus occupatis iustus timor cadit in populum? Certe « per metum creatus est....... vel quid, si non cum maiore parte populi « ipse obtinuit, sed fuit gens vilis et abiectæ conditionis, ut communiter » accidit?..... vel pone cum modica gente eiusdem civitatis elevavit ru- « morem cum alii starent separati per domos, nam pauci uniti prævalent « multis separatis. Certe iustus fuit timor in populo. Vel pone cum mo- « dica gente expulit vel occidit unum vel plures ex maioribus civitatis, « propter quod alius populus iuste timet.

di chi era giunto ad occuparne il dominio. Nè sempre chi avrebbe potuto rimediare al male vi ponea riparo, anzi non di rado pe' suoi fini particolari vi porgeva occasione.

Tutti gli atti pubblici del tiranno sono infetti di nullità radicale, e Bartolo condanna ogni opera che dalla tirannide proceda (1).

Ma voltandoci dagl'ingiusti ai giusti reggimenti di Stato, troviamo che Bartolo di questi propone le tre note specie, cioè il democratico, l'aristocratico ed il monarchico, ed a quest'ultimo dà preferenza decisa sovra gli altri. Altrove abbiamo già esposto le ragioni di cotal preferenza, e come s'accordasse colle idee e cogl'istituti di quei tempi (2).

Dopo la monarchia commenda il governo popolare; e spiega in che consiste, dicendo che non presso l'intiero popolo debba stare il governo, ma presso i deputati da lui secondo l'ordine stabilito (3), purchè sia esclusa l'infima plebe e, ove d'uopo, anche

(1) Ma al cospetto di certi fatti si piega poi la dottrina di Bartolo non senza biasimo della sua versatilità evidentemente contraria a ciò che gli dettava il suo giudicio.

Vedasi in proposito ciò ch'egli diceva per validare la tolleranza che si era avuta per Taddeo de' Pepoli signor di Bologna, e pe' tirannetti di Lombardia e della Marca d'Ancona, *De tyrannia. Decimo.*

(2) *Storia della legislazione italiana*, vol. I.

(3) « Istud autem regimen est sic dictum (ad populum) quoniam iurisdictio est apud populum seu multitudinem, non autem quod tota multitudo simul aucta regat, sed regimen aliquibus per tempus committit « secundum vices et secundum circulum. Quod auten dico per multitudinem, intelligo exceptis vilissimis. Item ab isto regimine possunt « excludi aliquando magnates, quia sunt ita potentes quod alios opprimerent: et ita observari videmus. (*De regimine civitatis. Secundo*).

i magnati, per il timore che la moltitudine ne abbia ad essere oppressa. Tale era la teoria del governo fiorentino, quando escludeva i nobili dai pubblici uffizii, di che abbiamo di già parlato in questa storia (1).

Nei nostri tempi, in cui così di spesso udiam parlare di suffragio universale e di pienezza d'arbitrio presso la moltitudine anche la più inesperta del governo delle cose pubbliche, non sarà inutile il considerare come cinque secoli addietro, mentre sì gran parte d'Italia si reggeva a comune, s'intendesse la vera qualificazione di popolo.

La condizione della signoria di Venezia per la gran quantità di nobili che vi partecipavano, era anche riputata giusta e regolare, e si diceva che *Venetiis est regimen bonum secundum dispositionem iuris communis* (2).

Ma per quanto si cercasse solidità nel governo pubblico, e pace nell'esercizio dei diritti di tutti, l'individualità, quel carattere che primeggiava nelle costituzioni popolari d'Italia, era pur sempre tenuta per diritto principalissimo nell'associazione politica.

Si aveva pertanto qual principio generale di diritto pubblico, essere lecito al Comune di romper guerra per la difesa di un sol cittadino, e ad un sol individuo parimente rompere guerra contro tutti per la difesa

(1) V. vol. I, capo IV.

(2) *And. Barbatia*, 2 vol. consil. 46.

Ved. intorno alla qualità del governo e della libertà veneta il trattato di Iacopo Menochio *De Venetæ urbis libertate et eius imperii dignitate et privilegio.*

della sua persona e delle cose proprie, ove indarno egli avesse avuto ricorso al superiore legittimo o ad altro più quieto rimedio (1).

Da queste dottrine surse il terribile uso delle rappresaglie, dico terribile, perchè condotto ad eccessi dall'aspre voglie de' municipii rivali. La rappresaglia, giusta in se stessa quando è un modo di risarcimento legittimo, sebbene contrastato, degenera in vendetta quando oltrepassa i limiti del dovuto e diventa pena contro innocenti (2). Ma per nostra disgrazia quasi tutti gli statuti de' maggiori Comuni d'Italia furono tinti di questa pece.

La rappresaglia era un rimedio straordinario che si concedeva quando un cittadino, avendo chiesto e non ottenuto giustizia da un giudice di paese straniero, nè potendo aver ricorso ad un superiore che gli facesse ragione, chiedeva dal suo giudice proprio che gli desse licenza di procacciarsi indennità sulle

(1) « Ob tutelam unius civis potest civitas indicere bellum..... Civitas « vel dominus iustitiam facere negligens vel recusans est debitor iusti- « tiam postulantis, ergo homines subditi illi domino vel populo capi « poterunt. Praeterea propter delictum domini negligentis facere iusti- « tiam, potest indici bellum contra totam terram et omnes gentes subdi- « tas sibi, ut in authentica *Si vero dominus temporalis* ». Bartolo, *Tractat. Repræsaliarum.*

(2) Nella lettera di Enea Silvio Piccolomini che fu poi papa Pio II, indiritta a Giovanni Orlando, leggiamo: *Intelligo ex literis tuis te ad ius repræsaliarum velle recurrere, id est incertum et periculosum remedium multumque iniusticiæ secum defert, cum hi sæpissime luant pœnam qui sunt expertes peccati. Tum vero id incitamentum est bellorum, quoniam qui læduntur rursus se ulcisci volunt, totque undique repræsaliæ fiunt donec apertum exardescit bellum.*

persone e le cose degli uomini di quel paese, dove gli era stata niegata giustizia.

La rappresaglia si dava così per causa d'interesse pubblico come per motivo d'interesse privato, ma sempre in riguardo di un diritto privato; poichè se si fosse trattato di un'offesa pubblica di tutto il Comune, soccorreva il diritto di guerra, a cui imitazione soltanto stava la rappresaglia (1).

Nelle rappresaglie che si direbbero un germoglio dell'antica *faida* germanica, era l'autorità pubblica che sosteneva la difesa dei diritti privati contro lo straniero che li avesse violati. Non si esercitava tuttavia di regola la rappresaglia contro le persone raccomandate dalla qualità del proprio stato, come i chierici e le donne, o dalle circostanze particolari, come chi andava ad impetrare indulgenze, chi stava in fiera, chi cercava rifugio in fortuna di mare, ecc., od infine dall'officio, come gli ambasciatori, gli studenti, i chiamati a far testimonio in giudicio, ecc. (2).

(1) *Concedere repraesalias est quasi quoddam bellum particulare indicere.* Bartolo, *Tract. Repraesal.*

L'autore del *Breviloquo* presso il Du Cange ne porge questa precisa definizione delle rappresaglie: *Repraesaliae dicuntur quando aliquis oriundus de una terra spoliatur vel damnificatur ab alio oriundo de alia terra; vel etiam si debitum non solverit ei. Tunc enim datur potestas isti spoliato quod sibi satisfaciat contra quemlibet de terra illa, unde est spoliator vel debitor.*

Vedi anche Muratori, *Antiquit. med. aevi*, dissert. LV.

Chi fosse vago di conoscere le varietà dei casi di rappresaglia ricorra alla lodata opera del signor conte Luigi Cibrario: *Della economia politica del medio evo*, ed alla cronaca di Usseglio dal medesimo pubblicata in Torino nel 1862.

(2) Bartolo l. c.

Aggiungiamo finalmente che un *Collegio delle rappresaglie* era stato istituito a Venezia verso il 1272, coll'incarico di far restituire alla repubblica le mercanzie e le navi predate a danno dei mercatanti veneziani. Il Doge presiedeva a questo Consiglio che fu soppresso nel 1456, essendosi dal Consiglio Grande affidato al Senato l'ufficio dianzi commesso a quel Collegio.

Ora da questa breve digressione, che per la sua particolarità non si poteva omettere nè facilmente collocare altrove, rimettiamoci in via ad indicar quali fossero i diritti generalmente riconosciuti proprii e qualificativi della sovranità.

Consistevano essi nella autorità di far leggi generali, nella suprema giurisdizione sopra tutte le cause così civili come criminali, congiunta colla podestà di fare eseguire definitivamente ogni specie di sentenze, nel diritto di concedere legittimazioni e restituzioni in intiero, nella facoltà d'imporre, riscuotere e togliere ogni maniera di tributi e balzelli.

I Comuni autonomi ed i principi maggiori tenevano in Italia tutti quei diritti unitamente ad altri che per essere riputati anticamente meno essenziali non erano peraltro di minor effetto, come il chiamare all'armi il popolo, il fare guerra e pace, ed il battere moneta.

La maestà dell'impero, come abbiam già notato, era più venerata che temuta. Non si rimanevano tuttavia gl'imperadori dal far opera perchè le prerogative della loro dignità non riuscissero affatto vane, ed

a quest'intento scendevano talvolta in Italia o costituivano Vicarii, affinchè non potendo aver sudditi immediati avessero almeno seguito e dipendenze.

Arrigo VII aveva appunto intrapreso il viaggio d'Italia nel desiderio di ricuperare tutti i diritti dello impero, e dappertutto, ove giungeva, studiavasi di farsi amici ed aderenti, di riconciliare le opposte fazioni, quando temeva che dalla divisione delle parti a lui ne potesse avvenire danno; statuiva leggi e pronunciava sentenze, onde far prova della sua podestà a reprimere i ribelli (1). Sentì Brescia il peso della vendetta imperiale quando i suoi cittadini, guidati dal podestà Teobaldo de' Brusati, non vollero ricevere i fuorusciti della parte imperiale, secondo che loro era stato per Arrigo ordinato. La città fu stretta di assedio, ma essendo divenuta impossibile la difesa per assoluto difetto di vettovaglie, i Bresciani dimandarono d'arrendersi a patti. L'imperatore non li volle ricevere, onde si renderono alla misericordia liberamente. E poichè l'imperatore aveva giurato di non entrare dentro la città per le porte, fece abbattere una parte delle mura e spianare i fossi, e con tutta sua gente a schiere fatte entrò in Brescia e riprese la signoria.

Arrigo mosso anche dalle persuasioni del papa, volle che la città rimanesse intatta, ma se ne atterrassero tutte le fortificazioni a spese dei cittadini, e

(1) *Acta Henrici VII, imperatoris Romanorum et monumenta quædam alia medii ævi nunc primum luci dedit* D. Guil. Doenniges, Pars II, Berolini 1839.

non altra pena inflisse al Comune fuorichè la confisca di tutti i diritti regali, le giurisdizioni e le entrate ordinarie che prima loro spettavano, con una multa di settanta mila fiorini d'oro e colla sospensione dall'officio de' giudici, notai ed avvocati che si erano involti nella ribellione (1).

Ciò succedeva nel settembre dell'anno 1311. E se si volesse tener dietro a Cesare viaggiatore per le varie regioni d'Italia, ad ogni tratto si avrebbero svariate notizie di atti operati che ragguardano agli ordini della legislazione, assai per lo minuto descritte negl'inediti protocolli dei cancellieri di Arrigo, tuttora esistenti negli archivii generali a Torino (2).

Nel 1312 abbiamo le istituzioni di quel principe intorno alla moneta, col privilegio ai maestri di zecca da durare per quattro anni. Quest'ordine porta la data di Genova del 13 di gennaio dalla casa di Bernabò Doria fuori della porta in contrada di S. Tommaso.

Fra gli atti più importanti di Arrigo nel suo viaggio in Italia son da notare le sentenze da lui proferite contro Firenze (3), Lucca, Siena, Parma, Reggio,

(1) Doenniges l. c. p. 17 ad 33. In un'altra minuta della citata sentenza si legge che Arrigo usava misericordia a suggerimento di alcuni cardinali ivi nominati, i cui consigli erano da seguire, siccome di persone esperte negli affari del mondo, devote a Dio, caritatevoli verso il prossimo, ed eccellenti nella scienza delle lettere.

(2) Ved. pure, *Nicolai episcopi Botrontinensis relatio de itinere italico Henrici VII imperatoris, ad Clementem V papam*, ap. Muratori R. I. S. tom. 9.

(3) « Tornato l'imperatore in Pisa fece grandi e gravi processi, « contro a' Fiorentini di torre alla città ogni giurisdizione e onori,

contro que' di Cremona e Guido della Torre, ed il giudicato più famoso di tutti contro Roberto re di Napoli, di che or ora parleremo.

Un imperatore cotanto sollecito nel ricuperare le ragioni utili dell'impero agevolava la strada ai giudizii con nuove leggi rivolte a sostenere la sua prerogativa. Con una costituzione promulgata in Pisa nell'aprile del 1313, egli definiva i casi di ribellione in modo così largo da potervi comprendere tutti quelli che fossero caduti in disgrazia di lui, o de' suoi officiali: « Dichiariamo, ivi leggesi, decretiamo e pro« nunciamo essere ribelli ed infedeli al nostro impero « tutti coloro che in qualsivoglia modo, in palese o « di nascosto fanno atti di ribellione contro il nostro « onore e la fedeltà a noi dovuta, ed operano contro « la prosperità del nostro impero e di noi, oppure « contro i nostri officiali, ribellandosi in quelle cose « che all'officio loro commesso appartengono (1) ».

Con un'altra costituzione promulgata nello stesso luogo e nello stesso tempo, egli poi svolge il processo

« disponendo ed annullando tutti i giudici e notai. E condannò il Co« mune di Firenze in cento mila marche d'argento, e i più grandi « cittadini e popolani che reggevano la città nello avere e nella persona « e che i Fiorentini non potessero battere nè far battere moneta d'oro « nè d'argento ». Giovanni Villani, *Cron. un.*, lib. 9, cap. 48, presso il Muratori R. I. S.

(1) « Declaramus, decernimus et pronunciamus quod illi omnes et « singuli sint rebelles et infideles nostri imperii, qui quomodocumque « publice vel occulte contra nostrum honorem et fidelitatem rebellionis « opera faciant, et in nostri imperii prosperitatem aliquid machinentur, « et contra nos sive officiales nostros in his quæ ad commissum eis offi« cium pertinent rebellando ».

criminale nei casi di maestà da ogni maniera d'impicci che potessero incagliare il moto del fisco, volendo che in quelle occorrenze « si procedesse per « accusa, per inquisizione, o per denuncia, somma« riamente e semplicemente senza strepito e figura « di giudicio secondo che parrà spediente a chi eser« cita la giurisdizione (1) ».

Queste due costituzioni intitolate dalle rubriche, *qui sint rebelles* e *ad reprimendum*, formavano durante il XIV ed il XV secolo il fondamento della sanzione pubblica nei delitti politici, e furono spiegate in amplissimi commentarii dal Bartolo, il quale compiè l'opera colla devozione di un cortegiano riconoscente, come egli stesso vi si qualifica (2), pei beneficii ricevuti dall'imperatore Carlo IV nipote di Arrigo.

Ma per quanto da Arrigo si allentasse la briglia al suo fisco, per quanto si studiassero i Ghibellini suoi fautori di sostenerne i diritti, la più terribile e la più importante delle sentenze di quell'imperatore in Italia si ridusse ad essere una solennità senza effetto; ed ecco come accadde la cosa.

(1) « Sancimus ut in quocumque lesæ maiestatis crimine, et maxime « ubi contra romanorum imperatorem vel reges aliquid quod dictum « crimen tangat asseratur commissum, possit procedi per accusatio« nem, inquisitionem, seu denunciationem, summarie et de plano, sine « strepitu et figura iudicii, prout illi qui iurisdictioni præest videbitur « expedire ».

Una minuta di questa costituzione che si trova in latino nei libri dei nostri dottori leggesi distesa in francese, che era la lingua della cancelleria di Arrigo VII, presso Doenniges, *Acta Henrici VII*, pag. 226.

(2) Nella rubrica alla costituzione *ad reprimendum*.

Il più potente ed il maggior avversario che avesse Arrigo in Italia, era Roberto re di Napoli. Dalla parte d'Arrigo stavano i Ghibellini di tutta Italia per interesse, i Genovesi per timore, e Federigo re di Sicilia per amor di vendetta contro Roberto. Il papa e la parte guelfa e specialmente i Fiorentini erano per Roberto.

Prese dunque l'imperatore non a trattar l'armi, ma a procedere legalmente contro Roberto, e il fece citare davanti alla sua corte come vassallo dell'impero, poichè anche gl'imperadori, e con più antichi titoli che non i romani pontefici, si pretendevano supremi signori del regno (1). Veniva accusato Roberto d'aver impedito l'esercizio del potere imperiale in Italia e sopratutto per l'ostacolo recato da Giovanni principe di Taranto all'incoronazione dell'imperatore nella basilica di s. Pietro.

Non essendo comparso Roberto, l'imperatore, raccolta la curia de' suoi maggiori vassalli, sulla pubblica piazza di Pisa a' 26 d'aprile 1313 pronunciò contro lui sentenza, colla quale lo sbandiva, lo privava del regno e di tutti i suoi dominii, e come ribelle all'impero lo condannava ad essere decapitato (2).

Ma la sentenza rimase, come abbiamo detto, senza la menoma esecuzione. Il papa riprovò il giudizio

(1) Diceva s. Bernardo a Lotario imperatore, *Omnis qui in Sicilia regem se facit contradicit Cæsari.*

(2) Giannone, *Storia civile del regno di Napoli*, lib. 22, cap. 4.— Doenniges l. c.

per essersi chiamato davanti all'imperatore un principe che era vassallo della Chiesa di Roma, e perchè di più la citazione era stata fatta ad un luogo mal sicuro pel convenuto, e fulminò ad un tempo interdetto contro chiunque movesse guerra al regno (1). I giureconsulti dissero nulla la sentenza, perchè proferita contro un assente. I sudditi di Roberto finalmente non se ne tennero intesi e malvolentièri avrebbero cangiato signore.

Così si ridusse a nulla tanto romore, e la morte poco dopo sopraggiunta ad Arrigo levò via ogni fomite di disturbi e di timori.

Lodovico il Bavaro avrebbe forse dipoi tentato d'eseguir la sentenza d'Arrigo di Luzimburgo, ma gli fallì l'impresa. Questo imperatore che aveva fatto uscir decreto dalla dieta de' principi tedeschi, per cui si dichiarava l'impero independente dal pontefice, volle prendere la seconda volta la corona imperiale dall'antipapa, che aveva fatto creare a sua posta. Dopo aver cercato danari dalle città italiane, dopo d'aver deposta e quindi restituita a Milano la signoria de' Visconti, ei se ne tornò in Germania.

La paura che le repubbliche italiane ed i Veneti

(1) Quando Clemente V si oppose all'intendimento dell'imperatore, questi volle che per prove legali si definisse la quistione ne' seguenti termini: *An romanus pontifex potuerit treguam indicere principi romanorum?* Nella copiosissima raccolta di documenti sincroni del regno d'Arrigo VII che si conserva, come già si è detto, negli archivii generali di Torino, vi è inserto tra i registri della cancelleria imperiale un consulto dato su quel quesito da un religioso. Assai profonda è la disamina ivi istituita sulle controversie tra il sacerdozio e l'impero, e si conchiude per la negativa.

ebbero della casa de' Visconti cresciuta in potenza fu cagione che poco tempo dopo si facesse di nuovo suonare in Italia il nome d'impero, e che vi calasse Carlo IV. Questi, anzichè aspirare a riprendere autorità, restringevasi a piaggiare principi e popolani; vendeva diplomi e privilegi a prezzo d'oro a chi gliene domandava. Mediante un dono di centomila fiorini oltre ad una pensione vitalizia di quattromila i Fiorentini ebbero da lui conferma di tutti i loro diritti, ed indulto per que' che erano caduti in disgrazia dell'impero. E senz'altra ragione che di farsi amico il popolo, egli atterrava l'aristocrazia di Siena (1).

La cupidigia del danaro italiano fu anche maggiore nell'imperatore Venceslao, il quale vendette a Gian Galeazzo Visconti, col titolo di duca di Milano, quasi tutto il meglio dei diritti regali, che i re di Germania avessero sopra l'Italia. Collo stesso intento di procacciarsi moneta e di ricevere quelle onoranze che in tempo opportuno potessero poi invocarsi a sostegno della potenza imperiale, discesero in Italia, nel periodo di tempo di che parliamo, gl'imperatori Roberto, Sigismondo, Federigo III e Massimiliano I, ma non appare essersi per loro pubblicato legge, o

(1) L'accordo tra Carlo IV ed il comune di Firenze è riferito da Scipione Ammirato nel libro XI della sua storia. Bartolo, consigliere di Carlo IV, narra il fatto di Siena nel suo trattato sopra citato, *De regimine civitatis. ......In civitate Senarum...... fuit annis fere octoginta quidam ordo hominum divitum regentium civitatem bene et prudenter, tamen quia populi multitudo indignabatur, oportebat eis præstare cum magna fortia militari. Qui ordo depositus est in adventu Caroli IV Illust. Romanor. imperatoris tum regnantis.*

fatto provvedimento di gran momento, che debba essere in questa storia ricordato.

Gl'imperadori dimorando per lo più in Germania e non venendo in Italia che a lunghi intervalli di tempo e per occasioni speciali, avevano cercato, come poc'anzi s'è detto, uno spediente, onde far rispettare il nome imperiale e rendersi ligi i più possenti signori, creando Vicarii investiti della loro autorità. Il vicariato si dava per a tempo od in perpetuo senza che ne nascesse obbligo d'omaggio particolare in chi lo riceveva. Talvolta s'incontra nelle storie la qualificazione di Vicarii degl'imperatori che da alcuni si credettero rivestiti di minori facoltà, che non i Vicarii dell'impero.

Pare che il vicariato fosse conosciuto in Italia fin dai tempi della gran contessa Matilde, trovandosi nelle memorie di quell'età fatto cenno dell'investitura del vicariato del regno Ligure dall'imperatore Enrico V conceduto a quella principessa (1). Sotto gl'imperatori della casa di Svevia si vide la parte superiore della penisola distinta in varii tratti di vicariati. Arrigo VII con un suo diploma dato nel campo davanti a Brescia nel 1311 ridusse il vicariato a forma quasi di magistrato popolano, concedendo al Comune di Padova che ogni sei mesi gli proponesse quattro individui, fra cui l'imperatore sceglierebbe quello che terrebbe l'autorità di vicario e rettore di quel territorio (2). Dopo di lui Carlo IV con diploma

(1) Leibnitz, *Scriptores rerum Brunsw.* tom. I, p. 682.

(2) Mussatus in *memoria tempor*, p. 7, parlando di questi tempi

del 9 di marzo 1355 conferì agli anziani di Pisa il vicariato imperiale sopra lo Stato di Lucca e le sue dipendenze. Forniti di più larga autorità e per conseguenza di dignità maggiore erano i vicariati generali dell'impero, fra i quali ebbero luogo eminente il vicariato del Milanese nella stirpe dei Visconti, quel di Mantova tenuto pure dai proprii duchi, e quel di Savoia. I principi della casa di questo nome furono i più distinti tra i Vicarii dell'impero, di cui serbarono il titolo fino negli ultimi tempi.

Officii precipui del vicariato erano il ricuperare e difendere i diritti dell'impero, la conservazione di un buono e pacifico stato nelle terre comprese nel vicariato, ed una viva guerra da farsi ai ribelli all'impero (1). Conferivansi ad un tempo al Vicario i diritti di suprema giurisdizione estesa a tutti i casi che sarebbero stati di regola riservati all'imperatore, con ampia facoltà di esecuzione. Cotal giurisdizione si esercitava particolarmente nella decisione delle cause criminali, nell'interposizione dei decreti occorrenti per le alienazioni delle cose ecclesiastiche, nelle restituzioni in tempo in favore dei minori, ed in tutti gli atti riservati alla suprema curia imperiale.

La qualità di Vicario dell'impero, di che trovavansi insigniti i duchi di Savoia, fu una delle cause per

scrisse, *Omnes fere Lombardiæ civitates*, *Cremona ab alpibus hinc Veronam usque et Mutinam inclusive*, *vicarios suscepere novis legum sanctionibus*, *ad regis placitum vitæ necisque potestatem habituros*.

(1) Tali sono i testuali attributi spiegati nel Diploma di vicariato conceduto nel 1269 da Federigo II imperatore a Tommaso di Savoia.

cui loro si dette precedenza su tutti i principi d'Italia nella corte dell'imperatore (1).

Abbiamo considerato il supremo diritto dell'impero che, come già si è avvertito nel primo volume, era tenuto in Italia piuttosto quale podestà moderatrice, che non qual esercizio diretto di sovranità territoriale (2). Diciamo adesso che di questa sovranità, come pure già si è osservato, erano in possesso Comuni, e principi, e signorotti, e fazioni, secondo che il corso degli avvenimenti portava in questa Italia, sempre in parti divisa per influenza di riguardi politici non meno che per la giacitura dei siti, e sempre unita nella memoria di antiche glorie, e nelle corrispondenze di nobili studii e di animose speranze.

(1) Così deciso per il *conclusum* del collegio degli Elettori del 25 d'agosto 1582. V. Guichenon.

Ved. *Dissertatio iuris publici de vicariatu Italico*, del cavaliere di Munchausen, Iena 1742. Nelle miscellanee *iuris* della biblioteca della R. Università di Torino, tom. 68.

(2) È curioso il vedere come sul finire del medio evo si cercassero dai fautori dell'imperatore attributi metaforici per indicare l'autorità imperiale. Strana è la qualificazione che si dà all'Imperatore di *sponsus atque naturalis dominus Italiæ*, in uno scritto del secolo XIV di cui parla Pietro Lambecio nel lib. II, *Commentariorum de bibliotheca Vindobonensi*.

Vincenzo Borghini spiegò nei suoi discorsi assai chiaramente la qualità delle relazioni tra i Comuni autonomi e l'imperatore là ove disse « Che « Firenze era disposta come membro e parte della repubblica cristiana « ad onorare lui (imperatore) come capo temporale del nome cristiano « ed aiutarlo in tutto quello, che ragionevolmente si convenisse e « ancora davvantaggio, non temendo, nè davvero temer dovevano, di « divenire giammai per alcuna spontanea cortesia verso di lui tri- « butarii e vassalli ».

Vedremo in seguito che in certi particolari frangenti lo squittinio della independenza di alcuni cospicui Stati nella nostra penisola venne fatto pubblico ed acremente discusso (1).

Dell'autonomia dei Comuni italiani ne abbiamo detto tanto che basta, dobbiamo ora rivolgerci ai varii ducati in che una volta si spartiva buona parte della penisola, ed al reame delle due Sicilie.

I duchi di Savoia principi di Piemonte, i duchi di Milano, di Mantova, di Ferrara, d'Urbino, di Parma, ed il granduca di Toscana si tenevano per independenti signori, ed ogni diritto di sovranità esercitavano con piena libertà nei loro dominii. Non è a dire con ciò che non rendessero essi all'imperatore od al papa certe significazioni di onore, certe apparenze di vassallaggio, ma indi non ne veniva scemata l'effettiva ragione di sovranità. E questa ragione viemmeglio si confermava colle investiture e colle delegazioni imperiali che non trascuravano di procurarsi nei casi dubbii, e che potessero fare stato per l'avvenire.

« Ben so, scriveva un illustre dottore italiano, « che que' duchi che ricevono investitura dal papa « o dall' imperatore, e giurano ad essi fedeltà e « pagano tributi, diconsi riconoscere un superiore, « ma cotesta superiorità non nuoce, nè vi si debbe « avere riguardo in punto del mero e misto impero « che esercitano sui loro sudditi, perchè costoro « non riconoscono per loro immediati signori la

(1) Così l'esame della vera libertà di Firenze, e lo squittinio della libertà veneta, di cui parleremo in appresso.

« Chiesa o l'Impero, ma sibbene que' loro principi « investiti di tutti i diritti regali » (1).

Tutta questa dottrina di autorità sovrana e di sommessione all'imperatore ed al papa debbe dunque essere intesa secondo le considerazioni del fatto, anzichè a norma delle nude teoriche sempre contraddette dalla realtà delle cose.

Nella storia del diritto pubblico italiano vuol essere fatta speciale menzione dei regni di Puglia e di Sicilia, perchè posti in particolari condizioni. Abbiamo già veduto che l'imperatore vi pretendeva supremazia per antiche investiture poco osservate, il papa per titoli meno antichi, ma rimasti in verde osservanza.

La spada dei Normanni conquistatori era stata benedetta dal pontefice, ed in ricambio il regno di Sicilià era divenuto feudo della Chiesa, che senza contrasto ne riceveva l'omaggio. Federigo II impiegò ogni mezzo più efficace, perchè il dominio si rafforzasse nelle sue mani, valendosi anche delle ragioni dell'impero che a lui spettavano. La morte di lui, diremo col Forti (2), « tolse all'Italia un'oc« casione che si presentava propizia di consolidare « una monarchia per necessità temperata dal po« tere dei nobili e dei Comuni. Nulla sarebbe man-

(1) Lodovico Rodolfini di Sabbioneta nel suo trattato, *De origine, dignitate et potestate ducum Italiæ, quibus regalia iuraque imperii competunt*. N° 116.

(2) *Istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, lib. I, capitolo 3, §. 48.

« cato a Federigo per questo senza l'opposizione
« del partito guelfo. Esso, a differenza del padre,
« aveva forze italiane bastanti a farlo e mantenerlo
« potente in Italia; a suo favore stavano le domi-
« nanti idee di diritto pubblico ».

Ma, spenta la casa di Svevia, gli Angioini che andavano debitori al papa del beneficio di averli chiamati e favoreggiati, vi si mostrarono tutti volti in favore dei chierici, cosicchè venne in gran parte mutata la polizia interna del regno. Ed in alcune più gravi congiunture si vide il pontefice esercitare superiorità assoluta su quella.

Carlo I aveva pregato papa Martino IV di assestare il reggimento del suo Stato, ed il papa, raccolte dapprima le notizie occorrenti per mezzo di deputati dai sindaci delle città e terre del regno e dai baroni, si disponeva a pubblicare diversi capitoli per la riforma dello Stato, ma sorpreso dalla morte nel 1285 lasciò al suo successore Onorio IV l'eseguimento finale dell'opera preparata (1).

I capitoli pubblicati da papa Onorio a tal uopo nel 1285 cominciano con un' accusa dell'amministrazione di Federigo II, e si dichiarano intenti a fare scomparire le tracce de' mali cagionati da quel governo. Non si dee dimenticare che la politica della santa sede non era stata favorevole a quel re, e che coll'avvenimento degli Angioini si sarebbe voluto cancellare gli ordini, per cui tanto erasi distinto il re svevo.

(1) Raynald, *Annal. eccles.* an. 1285.

Nell'economia pubblica dei vecchi governi monarchici, secondo gli usi feudali di Francia, in quattro casi soltanto era lecito d'imporre ai sudditi uno speciale tributo (1), e questi casi furono ripetuti nei capitoli d'Onorio, cioè 1° per difesa del regno in caso di ribellione o di guerra. 2° Per riscattare la persona del re se fosse prigione de'nemici. 3° Se il re, o i figliuoli e fratelli di lui ricevessero l'ordine di cavalleria. 4° Per fare assegnamento in occasione di matrimonio alle figliuole, sorelle o nipoti del re.

Provvedevano inoltre gli stessi capitoli sopra la moneta, affinchè una volta sola in vita ciascun re ne potesse fare della nuova, e che fosse legale e buona a giudizio di periti; sopra i demaniali, di cui si vietò l'alienazione; sulle regole dei feudi, de'quali si ampliò la successione a favore dei baroni, dichiarandosi anche che il *ius francorum* abbia luogo non meno nella successione de' figliuoli che in quella de' fratelli; sulla libertà dei matrimonii, sciogliendo i baroni dall'obbligo di ottenere per essi l'assenso del re; sull'abolizione dell'indegno diritto di naufragio; sull'elezione degli ufficiali e su parecchi altri punti importantissimi di governo pubblico, che troppo lungo sarebbe qui il riferire, tanto più che la costituzione suddetta di papa Onorio si legge in disteso negli annali ecclesiastici del Raynaldo, nel

(1) Coteste limitazioni si osservavano sopratutto nel diritto feudale. Dicevasi *La taille èz quatre cas.*

Sclopis, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, p. 408.

Ved. Fabr. *Cod.*, lib. 4, tit. 43, def. 6.

codice diplomatico d'Italia del Lunig e nell'istoria civile di Napoli del Giannone.

Non soggiungeremo altro fuorchè se que'capitoli ci svelano i mali interni, ond'era travagliato il regno, essi ci forniscono la dimostrazione la più evidente che quello, oltre all'essere caduto in mani straniere, aveva perduto anche l'assoluta sua nazionale independenza. Al re sovrastava il papa, che dichiarava il trono essere *ipsius ecclesiae speciale, tamquam ad ius et proprietatem eius pertinens, dictisque regi et haeredibus ab ipsa concessum*, colle quali parole si ridestava, e si confermava la qualità feudale impressa nel regno al tempo dei principi normanni. Ma appunto perchè questi capitoli diminuivano notabilissimamente le prerogative della sovranità ne' re di Puglia, non tardarono ad andare in dissuetudine, e furono dal famoso interprete delle leggi del regno, Andrea d'Isernia, chiamati *oratoriali*, siccome quelli che si osservavano piuttosto in riguardo d'equità, che in vigore di legge. Ed il re Carlo II, tornato che fu in Napoli, fece in modo che le proprie leggi e non quelle altre si mantenessero.

Il regno di Sicilia al di là del Faro si riconosceva pure ligio al pontefice. Bonifacio VIII con sua bolla del 21 di maggio 1303, confermando il trattato di pace tra Carlo d'Angiò re di Puglia e Federigo re di Sicilia, aveva aggiunto tra le condizioni per i medesimi re acconsentite, che Federigo riconoscesse il regno di Sicilia dalla Chiesa romana, e prestasse ad essa l'omaggio, e le desse un censo annuo di

tremila once d'oro, e quando ne fosse richiesto, fornisse cento cavalli (1).

Il mare solcato con tanta felicità pei commerci delle nazioni, e con si bella fama dagli Italiani, era pur divenuto campo di fiere battaglie dove si preparavano e si compivano i destini di possenti dominazioni. Ma il giureconsulto e lo statista lo consideravano ancora nella sua libertà primitiva, chè liberissimo per natura ci si appresenta quell'ampio elemento di comunicazione fra tutte le terre del mondo, che dovrebbe essere un ostacolo ad ogni specie di male, un'agevolezza ad ogni specie di bene.

Secondo i principii del diritto romano, che si tenevano a fondamento del diritto pubblico esterno, non si riconosceva ragione di possesso permanente sul mare (2). Colle frequenti collisioni d'interessi, e colle prepotenze di fatto che si appresentavano in mare tra le navi di varie nazioni, sorse pure l'occasione di esaminare e definire i diritti che secondo

(1) Il Giannone, *Storia civile del regno di Napoli*, lib. 21, cap. 4, racconta ciò che qui si riferisce. E nel lib. 26, cap. 2, parlando dell'investitura data da Eugenio IV ad Alfonso d'Aragona, dice che in essa non poteva parlarsi del regno di Sicilia *ultra pharum, di cui i re di Sicilia, predecessori d'Alfonso, sin dal famoso vespro Siciliano non ne richiesero mai investitura*.

La contraddizione è evidente; ma la bolla di Bonifacio VIII basta a togliere ogni dubbio.

(2) Onde leggiamo nella L. 2, §. 9, dig., *ne quid in loco publico vel itinere fiat. Si quis in mari piscari aut navigare prohibeatur, non habebit interdictum... sed in omnibus his casibus iniuriarum actione utendum est.*

le varietà dei casi potevano invocarsi dai diversi contendenti.

Così prima d'ogni altra nazione vide l'Italia trattarsi da'giurisperiti la gran questione del dominio del mare.

Questa quistione che in tempi da noi meno lontani esercitò le penne di Seldeno e di Grozio fu in quelle età più remote e per causa di una controversia politica trattata con molto senno e con liberali intenzioni da Angelo da Perugia fratello minore di Baldo, che fioriva nella seconda metà del secolo XIV (1). Il tema di Angelo fu preso da che fra i capitoli della pace conchiusa tra i Genovesi ed i Veneziani eravi il patto, che il Comune di Genova ed i suoi sudditi non andrebbero con galee e navi armate nel golfo del doge e Comune di Venezia in favore o contro di qualunque persona del mondo, e parimente che i Veneziani non navigherebbero con navi armate dal porto di Pisa sino in Asilia in pro o a danno di chicchessia, eccettuate per ambe le parti le navi mercantili veleggianti per semplice oggetto di traffichi.

Esponendo i varii casi ai quali si poteva piegare il suo tema, il giureconsulto svolge i principii della sua dottrina già alquanto diversi da quelli che accennavamo proprii delle leggi romane.

Ed ecco come egli ragiona: il mare ed i suoi lidi sono comuni a tutti non altrimenti che l'aria e l'acqua

(1) *Consilia D. Angeli de Ubaldis Perusini.* Consil. 280.

corrente, e ciò in virtù non solamente del primitivo diritto di natura ma anche di quello delle genti. Si acquista tuttavia un quasi possesso di un tratto di mare per occupazione continuata in lunghissimo spazio di tempo. Nè vi osta la regola che i luoghi pubblici destinati ad uso pubblico non soggiaciono a prescrizione, poichè ella sarebbe applicabile se si trattasse di dominio, ma non parlandosi che di possesso, si può mediante esso acquistare per lungo uso il diritto d'impedire che ci sia quello turbato. E sotto tale aspetto è lecito al possessore di un tratto di mare il vietare allo straniero di navigare e pescare entro il medesimo.

Opportunamente poi lo stesso giureconsulto distingue la navigazione con legni armati da quella che si esercita con semplici legni mercantili, la quale scevra di pericoli per gli altri naviganti e pei popoli de' litorali, e sommamente propizia al commercio, gode di assai maggiore facilità che non la prima intenta a dominare od almeno a spargere inquietudini.

Le dottrine esposte per Angelo da Perugia non erano del resto che il riassunto delle opinioni comuni dei dottori. E si applicavano uguali principii di diritto di possesso ai maggiori laghi che servono di comunicazione al commercio. Così, per esempio, fu deciso dal Consiglio di Pregadi in Venezia sul finire del XV secolo, che il lago di Garda apparteneva intieramente al territorio di Verona, perchè i Veronesi ed i loro signori avevano sovr'esso estesa la loro

giurisdizione, secondo che narra Bartolomeo Cepolla che consultava su quella causa (1).

Per questo titolo di possesso corroborato dalla forza de' suoi navilii, più ancora che dalla tradizione invalsa, ma non corroborata da prove di sana critica, d'una concessione di dominio sull'Adriatico fatta loro da papa Alessandro III, i Veneziani ebbero per lungo tempo la signoria del golfo adriatico. E ne pigliavano solenne investitura ogni anno nel dì dell'Ascensione quando il doge sposava il mare in segno di *verò e perpetuo dominio*.

A fronte dei Veneziani signori di fatto del golfo adriatico stavano i Napoletani, che per le scritture dei loro dottori allusive all'antica potenza dei principi normanni su quelle acque, ne pretendevano il possesso (2). Ma Venezia non ebbe mai a temere per coteste pretensioni.

Siccome è antica gloria d'Italia l'aver fatto anche risplendere in faccia alle altre nazioni gli esempi i più generosi, ricorderemo ad un tempo che la più antica dichiarazione che si conosca in punto di libertà di navigazione si fece in un trattato conchiuso tra il Comune di Pisa ed i Tunisini il 25 marzo 1264. Con esso si pattovì che sotto nessun pretesto si potessero trattenere le navi (3).

Singolare per non dir unico esempio nella storia

(1) *De servitutibus*, tract. 2, cap. 26.

(2) Giannone, *Storia civile del regno di Napoli*, lib. 13, cap. I.

(3) Dumont, *Corps diplomatique etc.* suppl. I. 115.

Ved. Karseboom, *Specimen iuris gentium et publici, de navium detentione quæ vulgo dicitur* embargo. Amstelodami 1840.

del diritto pubblico italiano è quello della creazione d'un nuovo regno che non ebbe altra vita che sulla carta. È questo il regno d'Adria che al sorgere dello scisma d'occidente Clemente (1) per amicarsi Luigi d'Angiò ed opporlo al suo avversario Urbano VI, eresse e donò al principe francese con bolla spedita in aprile del 1379. Clemente costituendo quel regno era disposto a spogliarsi della miglior parte del patrimonio ecclesiastico, e cedendo al regno d'Adria la Marca d'Ancona, la Romagna, il ducato di Spoleto, la Massa Trabaria e le città di Bologna, Ferrara, Ravenna, Perugia, Todi, ecc. non riteneva più che la città e il distretto di Roma, il patrimonio di S. Pietro, le provincie di Campagna marittima e Sabina, terre di speciali commissioni. Ma prevalendo la fortuna di Carlo di Durazzo e di Urbano VI si dileguò ogni possibilità di futura esistenza del regno d'Adria (2), e la santa sede non ne fu danneggiata.

Nell'aprile del 1380 lo stesso Urbano VI pubblicava una bolla con cui dichiarava scomunicata, scismatica e maledetta la regina Giovanna, la privava del regno e scioglieva i vassalli di lei dal giuramento di fedeltà. Ei dava nell'anno seguente la sacra unzione a Carlo di Durazzo, cui poscia scomunicò e maledisse. Non erano passati trent'anni e un altro pontefice, Ales-

(1) Questi era Clemente VII papa d'Avignone, che gl'Italiani tennero per antipapa opponendogli Urbano VI papa di Roma. Il concilio di Costanza fece cessare questo scisma eleggendo Martino V.

(2) L'atto di creazione di questo regno d'Adria si legge nel 2° volume del Lunig, *Codex Italiae diplomaticus*.

sandro V, scomunicava un altro re, Ladislao, e lo privava del regno per investirne Luigi II. Non resteremo più oltre su queste controversie che appartengono alla storia in generale e non in particolare a quella della legislazione, nè ci faremo a cercare delle ragioni che le provocavano.

Non si può terminare il discorso dei diritti del principato senza toccare del modo di successione osservato nelle famiglie regnanti, che è di sì gran momento per la fermezza dei regni e per la quiete dei popoli. Ove si eccettui il dominio dei principi di Savoia in cui troviamo stabilita la legge salica (1), vale a dire l'esclusione assoluta delle femmine dal diritto di succedere nella corona, cotal esclusione non si osservava di regola in Italia nei tempi di che parliamo.

La successione nei principati regolavasi piuttosto a modo di feudo che di successione ordinaria. Il principato anche il più assoluto non si teneva per patrimoniale nel senso che si potesse dividere tra più successori. Talvolta la semplice volontà di chi era investito di un regno bastò a far scelta di un successore al trono, come in Napoli quando Giovanna I adottò Luigi d'Angiò, e Giovanna II Alfonso d'Aragona. Talvolta la rappresentazione nazionale stabilì una forma di successione per un caso particolare come quando Amedeo V succedette a Filippo conte di Savoia per volontà degli Stati, i quali anteposero il

(1) Sclopis, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, cap. 2.

loro servizio e la virtù personale al rigor delle leggi (1).

Neppure si teneva per inflessibile l'ordine di primogenitura e della continuazione della linea ingressa, come si fece dipoi. Pietro di Savoia succedette a Bonifazio, tuttochè non fosse il più prossimo secondo l'ordine consueto; Roberto ebbe il trono di Napoli non ostante che sussistesse in Ungheria la linea di Carlo Martello primogenito di Carlo I. Ciò peraltro non accadde senza lite, perocchè Caroberto figliuolo di Carlo Martello chiedeva l'investitura del regno, mentre ugual domanda faceva Roberto. La causa trattossi davanti a papa Clemente in Avignone, dove erasi recato Roberto. Questi assistito singolarmente dal senno e dalla voce di Bartolomeo di Capua eccellente giureconsulto, e forse più ancora dalla considerazione che meglio valeva per Napoli avere un principe di prudenza già sperimentata e cresciuto in quella medesima contrada che non un giovane inesperto e straniero, ebbe sentenza a sè favorevole, ed al 1° di agosto 1309 fu gridato in pubblico concistoro re di Sicilia ed erede degli altri Stati di re Carlo suo padre.

Non mancarono tuttavia moltissimi anni dopo i dottori che tenendosi stretti alle regole sostenevano erroneo quel giudicato. E sul cominciare del secolo XV, se stiamo all'opinione energicamente manifestata da Baldo, dobbiamo concedere che la preferenza della primogenitura ingressa sul seniorato fosse ammessa generalmente nel foro (2).

(1) Lodovico Della Chiesa, *Delle istorie di Piemonte*, lib. 2, p. 123, ediz. di Torino 1608.
(2) Baldus, L. 5, dig. *de iust. et iure.*

Tuttochè non si tratti di materia propriamente connessa col pretto diritto pubblico italiano, non vuolsi dimenticare che in Italia, cioè presso la Santa Sede, si definirono un tempo gravissime controversie di diritti regali e di attribuzioni di regni. Colla costituzione del 4 di maggio 1493 Alessandro VI segnò la linea che doveva dividere le possessioni del nuovo mondo. Assegnò a Ferdinando ed Isabella sovrani di Spagna tutte le isole ed i continenti che si erano e si sarebbero scoperti verso occidente e mezzogiorno, traendo una linea da settentrione a mezzogiorno, verso l'India ed altra parte qualunque, ed alla distanza, nella stessa direzione da occidente a mezzogiorno, di cento leghe dalle isole Azore e Capo Verde.

Questa bolla, che altri si piacque di considerare come un enorme delitto (1) altri come un segnalato beneficio (2), non merita, in se stessa considerata, nè biasimo nè lode. Essa è semplicemente da annoverarsi nella classe delle grandi investiture così controverse nel medio evo, e che dimostra tanto più la deferenza dei principi verso la santa Sede, poichè Alessandro VI non mancò di dichiarare in essa che l'aveva data di moto proprio (3).

Alessandro di Humboldt avverte che arrogandosi il diritto di dividere un emisfero tra due possenti reami il papa rendeva, senz'avvedersene, importanti servigi

(1) Marmontel, *Les Incas*.

(2) De Maistre, *Du Pape*.

(3) « Non ad vestrum, vel alterius pro vobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate ».

all'astronomia nautica ed alla teoria fisica del magnetismo terrestre (1).

I diritti di *avvocazia*, di *accomandigia*, e di *albinato* meritano speciale considerazione, perchè essendo frequente il caso delle quistioni a tali diritti relative nei tempi di che parliamo, non mancavano gli interpreti di dare intorno ad esse le regole opportune. E qui come altrove prendevano argomento ai loro ragionamenti dal testo del diritto romano, sebbene questo fosse stato dapprima disposto per un ordine di cose da quelle affatto lontane. Ci sia permesso d'insistere sempre su questo punto, a nostro credere essenzialissimo e direm quasi capitale della storia della legislazione italiana. Per quanto diverso dell'antico ordine fossero in Italia le istituzioni portate dai Settentrionali, od originate dalla mutata condizione dei tempi, non tardarono però le medesime a voltarsi al concetto romano, dal momento in cui lo studio delle leggi e lo svolgimento dei governi comunali rianimarono tutto il sistema delle cose pubbliche tra i popoli italiani. Il seme della pianta potè essere straniero, ma i rami si piegarono col tempo alla foggia propria di queste terre.

Quelle tante forme di protezioni e di servigi che eransi via via introdotte collo stabilimento dei feudi, di che abbiamo ragionato nel secondo capo del primo volume di questa Storia, i giureconsulti oramai fatti arbitri nelle scuole e nel foro le vennero accomodando alle regole preesistenti nel diritto romano.

(1) *Cosmos*, vol. 2, p. 243.

L'avvocazia che era un officio di mandatario o di tutore eseguito per autorità pubblica od a riguardo di collegi o corpi ecclesiastici (1); l'accomandigia che consisteva nella relazione di protezione e di fedeltà tra un maggiore ed un minore in potenza, e che videsi frequentemente praticata tra le vecchie nostre repubbliche ed i feudatarii od i Comuni inferiori, vestirono nell'opinione dei giureconsulti un colore romano. Le idee del diritto antico sui confederati, sulle clientele, sulla libertà assoluta o limitata, furono senza difficoltà applicate a quelle forme moderne, e veramente nella sostanza le une colle altre riscontravano sufficientemente (2).

(1) « Advocatia est negotii alicuius publici procuratio a superiore « mandata, ut lib. feud. 2, tit. 27, §. 15. Advocatia etiam dicitur tutela « et defensio sacerdotalis alicuius collegii, veluti abbatiæ et monachorum.
Calvin. *Lexic. iurid.* ad voc.

(2) Notevolissima è in proposito di ciò che diciamo la Glosa apposta alla legge 7 dig. *De captivis, et postliminio, et redemptis ab hostibus*, epperò giova il riferirne il *casus* che ne distese Francesco d'Accorso. « Fœderati homines, id est qui nobiscum fecerunt treuguas, ut Mutinenses, item alii liberi homines ut Florentini et similes, nobis sunt « extranei, et non habet locum postliminium inter nos et eos; cum et « ipsi huc venientes retineant libertatem et dominium rerum suarum ac « si in suis civitatibus essent: et idem nobis eveniat. — Postea dicit « quod liber populus dicitur, qui non est subiectus potestati alterius « populi sive non, et sic fœderatus cum alio populo sive æquali fœdere « sive non: ut Mutinensis populus nobiscum. Et sicut clientes nostri « sunt liberi, sic et hi qui maiestatem principis comiter conservant, ut « Bononienses, Mutinenses, liberi dicuntur, et qui sint clientes expone « ut in glosa. Si autem aliquis de civitatibus fœderatis nobiscum delinquat, puniam eum ».

E qui occorre avvertire che la parola *treuga*, come spiegò accuratamente il Carlini nel suo *Glossarium Latino-barbarum veterum statutorum Veronensium* « non solum significat inducias, ut in vocabu-

L'albinato è quel diritto che il sovrano ritiene per succedere agli stranieri nei beni posti nel territorio dipendente dalla sua sovranità. Antico è l'uso di questo diritto introdotto con quelle idee di esclusione che presso gli antichi primeggiavano in ogni costituzione di governo. Forestiero e nemico erano quasi sinonimi (1). Nè gl'Italiani all'uscire dalla seconda barbarie erano più miti di quel che fossero i remoti loro progenitori. La voce della Chiesa e la luce dell'incivilimento avevano svelato l'ingiustizia di quello spirito di fierezza contro tutti coloro che non erano della stessa patria. Federigo II che nella maggior parte delle sue leggi anticipava i progressi della civiltà del suo secolo, colla celebre sua costituzione *omnes peregrini* cercò di moderare il soverchio rigore e di aprire la via a quel fratellevole commercio tra le nazioni che ci fa lieti oggidì di tanti agi alla vita, di tanti lumi all'intelletto acquistati, di tante vittorie sui pregiudizii ottenute.

Ma questa provvida legge di Federigo II che può collocarsi in ischiera colle costituzioni federiciane abolitrici del diritto di naufragio, di che abbiamo di già parlato, non fu serbata in Italia dove per più secoli ancora si tenne qual principio di diritto, che non fosse permesso ai forestieri di possedere veruna porzione di terreno; ed in Milano special-

« lario Academicorum et Ducangii, sed etiam, *star in commerzio*, *con-* « *vivere cogli altri cittadini* ». Nel qual senso appunto si può prendere la parola *treuga* nella glosa.

(1) Peregrinus, Hostis.

mente si proibiva loro perfino l' usufrutto delle terre (1).

In una età più culta, per non discostarsi da queste regole d'esclusione de'forestieri, si cercò di giustificarle, allegando il pericolo che gli stranieri acquistassero i beni territoriali a pregiudicio dei sudditi. Finalmente quando una più schietta cognizione dei veri bisogni dei sudditi e dei governi cominciò a consigliare di scegliere altri partiti, fu un papa che diede il primo solenne esempio di liberale disciplina in questa materia (2).

Cotale estremo rigore contro i forestieri, rivolto principalmente ai beni stabili componenti la territorialità, avrebbe non che danneggiato spento ogni estero commercio se si fosse usato anche verso i trafficanti. Ed il favore del commercio stava troppo a cuore agl'Italiani perchè non pensassero a mitigarlo a tale riguardo. Di qui vennero i privilegi conceduti ai mercanti e le convenzioni dei popoli per assicurare una facile relazione. Di qui nacquero le franchigie delle fiere e dei porti.

Non termineremo la sposizione di questa serie di principii di diritto pubblico senza far motto dell'invenzione del *demanio* che si ascrive agl' Italiani (3), cioè del diritto demaniale in ciò che tocca sopratutto all' ampliazione delle ragioni patrimo-

(1) Bodino, *De rep.* lib. I, cap. 7.

(2) Innocenzo XI nella costituzione XVI Kal. decembris (16 novembre) 1680.

(3) Augustini a Leyser, *Meditationes de assentationibus iureconsultorum et doctrina de Domaniis*, cap. 3, sect. 2, nn. 5 et 6.

niali del principato, ed al carattere d'inalienabilità impresso nei beni di quel patrimonio. Andrea d'Isernia che già abbiamo citato, celebre giureconsulto napoletano, il primo che ci abbia tramandato le regole del *demanio*, c'insegnò come l'inalienabilità assoluta dei beni in quello incorporato siasi introdotta ad istanza di papa Onorio IV, che facendola da legislatore, a tutela dei diritti che esercitava la Chiesa di Roma sul territorio siciliano, volle assicurarne la durata non minore di quella dei beni ecclesiastici. Fu Andrea d'Isernia illustre interprete e sostenitore della giurisprudenza fiscale, ma n'ebbe infine trista mercede, poichè avendo, per l'officio di giudice che teneva, pronunciato la decadenza del feudo contro un barone tedesco, chiamato Carlo de Cottis, questi per vendetta lo fece uccidere. Gli autori della morte d'Andrea furono puniti quali rei di lesa maestà per la dottrina dello stesso Andrea, che insegnava, l' uccisore del consigliere del principe doversi punire non altrimenti che l' uccisore del principe stesso.

Parliamo ora del diritto civile, cioè delle leggi romane che formavano il testo della ragione comune in tutti gli affari dei privati, e nelle inquisizioni criminali, sempre quando da particolari statuti non fosse altrimenti ordinato. Si vedrà in appresso quali regole governassero l'applicazione della legislazione statutaria. Non può tuttavia aspettarsi il lettore che qui gli si venga esponendo la serie delle leggi civili della cui compilazione facemmo parola nel

primo capo del primo volume di questa Storia. In due considerazioni soltanto ci restringeremo atte a ben dirigere il giudizio sul modo con che il diritto comune veniva osservato. Scientifica ne era la trattazione, consuetudinario l'effetto. I dottori spiegavano la legge, le Università serbavano il deposito della dottrina: erano queste le due sole fonti della legislazione universale.

La maggior parte de' tribunali non era ancor ridotta a collegio. Un giudice solo sentenziava col consiglio sovente di un assessore, quindi non fu se non più tardi che la così detta giurisprudenza dei tribunali si alzò cotanto che venne surrogata alla schietta investigazione scientifica. Egregiamente notava il signor Pardessus (1) che i glosatori, puri teorici, cercarono nondimeno e trovarono nelle fonti del diritto quelle riforme a cui la pratica giurisprudenza fu costretta di sottoporsi. Questa riflessione non si applica solamente ai principii del diritto romano che necessariamente dovevano in parte mutarsi per l'introduzione o il progresso di un nuovo incivilimento; essa riguarda parimenti i principii che nel corso de' secoli barbari ed ignoranti erano rimasti oscurati, ovvero guasti e corrotti.

E le fatiche dei glosatori sebbene rivolte alla teorica molto influivano sulla pratica, perchè quegl'interpreti erano frequentemente adoperati nei negozi politici e nelle vertenze giuridiche. Egli è così che i discepoli d'Azone concorsero nel compilare il ce-

(1) Nel *Journal des Savants*, agosto 1840.

lebre codice dato da Alfonso il savio alla Castiglia nel XIII secolo, e conosciuto sotto il nome di *Siete partidas*.

La potenza della consuetudine, o in altri termini l'influenza di radicati costumi operava sul testo delle leggi modificandone l'applicazione. E ciò avveniva tanto più facilmente in quanto che le opinioni e le abitudini essendosi grandemente mutate nei popoli, nei tempi della barbarie il diritto romano non avrebbe adempiuto l'officio di diritto comune ossia di legislazione generale se non si fosse piegato a seconda della condizione degli uomini e delle cose. Azone, lume de' giureconsulti nel XII secolo, ci lasciò scritto nella sua Somma (1) « che la consuetudine « è formatrice, abrogatrice, ed interprete della legge. « Avvertono alcuni » egli soggiunge « che le leggi « antiche contraddicono a questa dottrina perchè « da loro ogni potere erasi trasferito nel principe. « O si parla di ciò che una città abbia stabilito per « consuetudine, e questo potrà essere tolto o per « legge scritta o per consuetudine contraria: la legge « scritta non si toglie che per legge scritta. O si « parla di consuetudine generale cioè di quella tol- « lerata dal principe, e che si tiene per introdotta « di certa scienza.... Si distingua se la legge venga « dopo la consuetudine che le è contraria ovvero se « la preceda. Se la legge è venuta dopo, come regola « posteriore deroga alla precedente consuetudine;

(1) *In octavum librum Codicis — Quæ sit longa consuetudo.* Ediz. di Lione 1564, fol. 283 tergo.

« se altrimenti, la consuetudine deroga alla legge, « fuorichè questa espressamente vietasse l'altra, « come accade in materia d'usura ecc. ».

Il consenso del popolo e dei magistrati bastava a dare forza di consuetudine ad atti anche poco frequenti, ma che però si volevano ripetere all'avvenire (1).

La consuetudine generale, e talvolta anche la speciale, pigliava autorità di diritto comune, e nelle cose di pratica doveva esattamente osservarsi (2).

Ma oltre all'influenza della consuetudine che era dottrina di mero fatto, soggiaceva il diritto civile anche a quella dell'interpretazione razionale. E del come questa si spiegasse, prenderemo esempio in Paolo di Castro là dove accenna i modi con che può constare dell'intenzione e dello spirito della legge (*de mente legis*). — « In quattro modi » egli dice (3), « può constare dello spirito della legge; primiera« mente per ragione espressa, poichè la ragione « della legge ne è pure lo spirito, epperò in tutti « i casi in cui s'incontra la ragione ha luogo pure « la legge; dipoi quando nella legge non è espressa « la ragione, ma tuttavia non se ne può dare,

(1) « Respondeo, quod dictum est saltem duas vices per longum « tempus inducere consuetudinem, exaudiendum est si populo vel præ« sidi placuerit ita iudicari in futurum, id est ut sic de cætero semper « fieret: et sic fiet consuetudo, aliter non ».

Azonis *Summa*, l. c. n. 4.

(2) *Consuetudo ad unguem servanda est cum actus censeatur practicus*. Baldus in L. *Quicumque* Cod. *de serv. fug.*

(3) In L. 5, Cod. *de legit. et constit. Princ*. n. 5.

« secondo la comune opinione, che una sola. In
« terzo luogo può constare dello spirito della legge,
« per via di riduzione all'assurdo, quando cioè ac-
« cogliendo una intelligenza diversa ne avverrebbe
« un assurdo. Da ultimo per l'uso comune del dire
« che non s'accordi colla proprietà dei vocaboli, nel
« qual caso si crede essere stato mente di chi parla
« l'adattarsi all'uso comune del dire anzichè alla
« proprietà stretta della parola ».

Termineremo queste brevi osservazioni sul modo d'intendere, e d'applicare il diritto civile seguito dal XIII al XVI secolo con una avvertenza che ne dà Baldo, e che racchiude a nostro credere un senso profondo. *Il diritto civile non può sradicare il diritto naturale, ma può velare il diritto pubblico* (1). In tali parole si raccoglie la traduzione naturale e la posizione reciproca dei diritti dell'uomo; la natura, la patria, la società politica.

(1) In L. 3. Dig. *de iust. et iure*: « Ius civile non potest eradicare « ius naturale, licet publicum possit velare ».

Analoga a questo principio è la dottrina del Montesquieu, il quale avverte che *c'est un paralogisme de dire que le bien particulier doit céder au bien public.* — Esprit des lois, liv. 26, chap. 15.

CAPO III.

DIRITTO CANONICO.

Le grandi riforme in legislazione, come in ogni altra parte di governo politico e civile, non si compiono se non mercè del concorso delle cose e degli uomini, vale a dire quando le circostanze dei tempi richieggono ordini nuovi; e uomini savi e valorosi rispondono alla chiamata dei tempi.

Così avvenne nella formazione del diritto canonico. Allorchè tutto fu disposto per fare che la Chiesa divenisse arbitra di un gran numero degli affari del mondo, si videro ascendere il soglio pontificio tre uomini di molte e profonde lettere che primeggiano tra i legislatori ecclesiastici de'tempi moderni. Se altri pontefici promossero per autorità e per sapienza civile la grand'opera della legislazione canonica, questi ne procurarono la vera espressione scientifica. Essi sono Alessandro III, Innocenzo III ed Innocenzo IV.

Il primo, Rolando Bandinelli, era stato professore di teologia in Bologna, e da que' primi splendori di lettere a cui tutte le genti uscite di fresco dalla barbarie miravano, egli erasi aperto adito ai supremi onori del pontificato. Ma giunto a quell'apice non aveva dimenticato l'autorità estesissima che l'università bolognese esercitava sulle opinioni degli uomini. Epperò quando fu consecrato e si vide alzare contro di sè lo scisma d'Ottaviano, non ad altri prima si volse per avere fautori ed aderenti che ai canonici, ai dottori di legge ed a' maestri di Bologna. Così faceva egli, l'eletto della Chiesa e del popolo, mentre il suo avversario, candidato imperiale, si raccomandava ai prelati ed ai baroni della corte di Federigo I, a cui si nascondeva il futuro destino che doveva molti anni dopo costringerlo ad invocare la maestà d'Alessandro per aver pace co' suoi ribellati Lombardi.

Il secondo de' lodati pontefici, Lotario Conti, nudrito alle scuole di Parigi e di Bologna, era discepolo affezionato ai giureconsulti Giovanni Bassiano ed Uguccione da Ferrara. Nessun maggiore elogio di lui far si potrebbe che ripetendo ciò che ne scrisse la penna del Giannone non al certo troppo parziale ai pontefici (1). « Egli, come dottissimo in giurisprudenza, chiamò in Roma i maggiori personaggi a compromettere a lui le loro differenze, ed a contentarsi che dal suo giudicio fossero terminate. Quindi le più gravi e rinomate controversie di Stati

(1) *Istoria civile del regno di Napoli*, lib. 15, cap. 4.

e prelature in Roma si riportavano. Quindi abbiamo tante sue epistole decretali (1), onde potè dapoi Gregorio IX fondarsi più stabilmente il principato romano. Fu Innocenzo III studiosissimo delle leggi romane e particolarmente delle pandette, e fu perciò riputato uno de' più grandi giureconsulti del suo secolo, come divenne un insigne legislatore nella Chiesa, procurando autentiche compilazioni di decretali mandate all'università di Bologna per servire di testo al pubblico insegnamento, e che prepararono le vie alla gran collezione Gregoriana (2) ».

Il terzo finalmente de' papi anzidetti, Sinibaldo Fieschi, non solamente si adoperò a dar leggi come principe, ma si affaticò ad illustrarle come dottore. Fra i travagli e le inquietudini in che si passò il suo regno, stando in Lione scrisse gli apparati sopra i cinque libri delle Decretali, commentario detto da s. Antonino di maggiore autorità che la lezione di ciascun libro degli altri dottori. Ridusse in iscritto le costituzioni fatte nel concilio di Lione, parte delle quali s'incontra nel *Sesto* delle Decretali. Scrisse inoltre un libro che l'Ostiense nella sua *Somma* chiama *Autentiche*, ed un altro intitolato *Apologetico*

(1) Il numero delle lettere, o rescritti d'Innocenzo III si fa ascendere dal panegirista di lui Federigo Hurter a circa 6000. *Histoire du pape Innocent III et de ses contemporains. Traduction de MM. de S. Cheron et Haiber*, tom. 3, p. 438.

(2) Ved. *Augustini Theineri disquisitiones criticæ in præcipuas canonum et decretalium collectiones. Commentatio de romanorum pontificum epistolarum decretalium antiquis collectionibus*, etc. cap. 2.

contro a Pier delle Vigne, cancelliere di Federigo II, intorno alla giurisdizione del sacerdozio ed a quella dell'impero. Al pontefice fatto celebre per meriti letterarii diedero le scuole il titolo di *padre e monarca delle umane leggi* (1).

Questi tre papi adunque furono le tre colonne su cui s'innalzò il famoso edifizio del diritto canonico, nella formazione e nei progressi del quale si debbono discernere due elementi principalissimi e primeggianti, i canoni cioè dei concilii generali, e la giurisprudenza della curia romana. Toccando di questi due elementi non dobbiamo tuttavia tacere, come già si avvertì nel primo volume, che il corpo delle leggi ecclesiastiche per la massima parte è composto di costituzioni e di rescritti che, originati da cause speciali e non connessi con verun grande avvenimento storico, non possono venire in questo libro partitamente accennati.

Nel parlare dei canoni dei concilii generali, noi dobbiamo ristringerci in quelli celebrati nel periodo di questa istoria, che tutti furono in Occidente, e nelle materie soltanto che hanno relazione diretta coll'ordine pubblico esterno del consorzio civile.

Le crociate avevano fornito principale suggetto ai concilii che dagli ultimi anni dell'XI secolo sino ai primi del XIII si celebrarono. Ma nè la voce dei papi Urbano II ed Eugenio III, nè la spada dei principi Goffredo di Buglione, Corrado III imperatore, Lodovico il giovane, Filippo Augusto e Riccardo

(1) Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana*, lib. 2, cap. 5.

Cuor di leone, avevano potuto fermare il trono cristiano in Terrasanta.

La contraria fortuna non aveva peraltro ancora spento nei pontefici e nei monarchi il desiderio dell'alta impresa; ed Innocenzo III vedendo i Latini fatti signori di Costantinopoli, e Baldovino conte di Fiandra salito al soglio dell'impero d'Oriente, non volle essere da meno de' suoi predecessori, e convocò il quarto concilio generale in Laterano nel novembre del 1215.

Quantunque l' idea del concilio fosse ispirata dall'intenzione del generale passaggio, tuttavia non trascurarono i padri in esso convenuti, di provvedere su varii emergenti importantissimi al governo ecclesiastico esterno. E fra le altre cose si vietò ai chierici ogni commercio secolaresco ed ogni giuoco di sorte. Si proibì la moltiplicità de'benefizii presso un sol chierico, tranne dalla sede apostolica se ne concedesse dispensa ai *grandi* ed ai *letterati*. Si provvide all'ordine dei giudizii, sopratutto dichiarando non essere lecito in virtù di lettere apostoliche di chiamare alcuno in giudizio a gran distanza fuori della propria diocesi. E si stabilì che si procedesse contro ai delinquenti in tre modi, cioè per accusa, per denuncia, o per inquisizione.

Prima di questo concilio era vietato di contrarre matrimonio tra congiunti fino al settimo grado di consanguinità o d'affinità; il divieto si restrinse fino al quarto grado inclusivamente.

Alle podestà secolari s'impose l'obbligo di pro-

mettere con giuramento di esterminare gli eretici che si trovassero nel loro territorio, a pena di scomunica, minacciando ad un tempo in caso di negligenza i signori temporali che si scioglierebbero dal debito di fedeltà i loro vassalli.

L'immunità ecclesiastica da ogni specie di gravezze pubbliche fu confermata. Si statuì che le decime alla Chiesa si pagassero prima de' tributi.

E qui è da ricordare che allora eravi pure una *decima* per la crociata, che dal nome del famoso soldano si chiamò *decima di Saladino*, e si pagava così dal clero come dal popolo (1).

Finalmente a mantenere pura la condizione dei chierici dalle sanguinose pratiche di que' tempi venne loro interdetto ogni giudicio di sangue, proibito assolutamente l'uso del duello, e fatto espresso divieto a qualsivoglia sacerdote o diacono di valersi delle purgazioni per via d'acqua bollente o fredda, o di ferro rovente; non meno che d'interporre qualunque rito di benedizione o di consecrazione a quegli atti.

Nel primo concilio di Lione raccolto nel 1245 da Innocenzo IV si trattò ancora della sagra spedizione d'Oriente. Accresceva autorità alle deliberazioni su quel proposito la presenza dell'imperatore di Costantinopoli Baldovino II che vi sedeva a destra del papa. Ma l'esito del passaggio non fu felice, che anzi si dovette lamentare in esso la disfatta e la prigionia del prode e santo re Lodovico IX.

(1) Thomassinus, *Discipl. eccles.* tom. 3, pag. 511, 374.

Molti ordini si diedero in questo concilio, che si leggono nel *Sesto* delle Decretali, e di cui uno solo qui accenneremo, siccome molto savio ed opportuno, nel caso cioè che persone esenti dalla giurisdizione ordinaria si rendessero delinquenti fuori del luogo esente, quelle dovessero essere convenute davanti al tribunale dell'ordinario e da esso punite (1).

Quando per terminare la troppo lunga vacanza del trono pontificio i cardinali elessero a sommo pontefice Tebaldo Visconti, e lo dovettero far venire d'Acri di Soria dove faticava in servigio della cristianità, si previde che novello ardore avrebbe il novello papa cercato d'infondere nell'impresa di Terrasanta. E così fu; e nel concilio da quel pontefice, che aveva assunto il nome di Gregorio X, adunato in Lione nel 1274, si fece opera per la salda unione della Chiesa greca colla latina, e per raccogliere nuovi sussidii per la liberazione de' sagri luoghi di Gerusalemme.

Ma ciò che al proposito nostro più importa di riferire si è che in quel concilio si stabilì la forma colla quale si dovesse procedere all'elezione del pontefice. E siccome questa è materia di gran momento, così non dispiacerà forse al lettore che nell'esporla si risalga alquanto ai tempi anteriori, onde fare ragione di ciò che si è introdotto di poi.

L'antica forma di elezione dei vescovi era che, convenendo insieme, tutti i vescovi della provincia eleggessero il nuovo vescovo con assistenza e consenso

(1) Capit. I. *De privilegiis* in 6°.

del clero e del popolo (1). Ed in tal modo ne' primi tempi erano eletti i papi. Ma quando accadde l'elezione di Damaso, lo scisma suscitato da Ursicino diede occasione all'imperatore d'interporre la sua autorità. Quel che si fece da Valentiniano per conciliare que' due contendenti, fu imitato da Onorio nella discordia tra Bonifacio ed Eulalio; e, ad esempio dell'imperatore, Teodorico re de' Goti s'interpose tra Simmaco e Lorenzo. Ricuperata quindi l'Italia da Giustiniano, egli non volle che alcuno senza la sua approvazione si riconoscesse a sommo pontefice, e così si osservò sino a Costantino Pogonato (2), che ad esortazione di Benedetto II lasciò ampia balìa nell'elezione del papa al clero ed al popolo di Roma.

La narrazione che ne diede Graziano nel canone 22 della distinzione 63, del diritto di elezione del pontefice conferito a Carlomagno da papa Adriano e dal concilio di Roma, non è corredata da tali argomenti di certezza storica (3) che ci permettano di fondarvi sopra la vera attribuzione di un diritto. Degno di maggior fede e più accetto ai fautori della libertà ecclesiastica è il diploma dell'imperator Lodo-

(1) Ciò chiarissimamente si legge narrato nell'epistola 68 di san Cipriano.

(2) Non è a dire peraltro che i papi sopportassero quietamente questa soggezione, che da san Gregorio Magno si qualificava già di tirannica, *in comment. ad psalm. 4 pœnit.*

(3) Ved. in proposito la bella illustrazione del Berardi, *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti etc.* pars. 2ª, cap. 71, *De Hadriano.* Gia nel primo volume di questa storia si toccò di questo supposto fatto di Carlomagno.

vico il Pio, che dichiara libero ai Romani di esaltare alla sedia pontificale la persona per essi eletta, senz'altra condizione che di spedire dopo la sua consecrazione ambasciadore al re dei Franchi per ottenerne amicizia e concordia (1).

Nelle scandalose e sanguinose controversie levatesi tra Giovanni XII e Leone VIII i Romani avevano fatto promessa con giuramento di non consecrare nessun papa senza l'assenso dell'imperatore. Ma se non tardarono quelli a rompere la data fede, non omisero neppure gl'imperadori d'Occidente di prevalersi dei diritti d'approvazione e d'investitura, finchè ogni pretesa ed ogni abuso che ne seguiva in tal parte dovette cedere all'ascendente di Gregorio VII, ed estinguersi poscia nei trattati di Worms e nel concilio lateranense, come già abbiamo veduto nel primo volume.

Al clero ed al popolo che dapprima eleggevano in Roma il pontefice, succedettero i cardinali, che ne divennero i soli elettori. Non è ben noto quando questo esclusivo diritto loro sia stato attribuito, certo si è che ai tempi di s. Pier Damiano (2) i cardinali già ne erano in pieno e pacifico possesso che mai più non perdettero.

La libera elezione del papa fatta dalla parte più elevata del clero corrispondeva alla libera elezione dei vescovi fatta dai loro capitoli. Grande opera che salvò la Chiesa, e che, intrapresa come si è accennato dall'intrepido Gregorio VII, fu compiuta da Ca-

(1) Berardi, l. c.
(2) Petr. Damiani, epist. 20, lib. .

listo II nel 1123 in quel famoso concordato di Worms che abbiamo or ora citato.

La costituzione adunque del secondo concilio generale di Lione (1) confermando gli usi antichi ordina le forme e le regole colle quali debbasi tenere il conclave, e procedere alla elezione del papa; comanda ai rettori ed uffiziali laici del luogo dove si debbe far l'elezione, di curare l'osservanza esatta di quella legge; insegna ai cardinali in quale spirito debbasi compiere quell'altissimo officio, e ne minaccia ai trasgressori severissime pene.

Così sorse, progredì ed ebbe al fine forma stabile la legge elettorale che dà il capo visibile alla Chiesa universale, ed il principe all'unico trono elettivo che rimanga nel mondo incivilito.

Il concilio generale convocato in Vienna nel Delfinato nel 1311 fece varii ordinamenti che si leggono inserti nelle Clementine da Clemente V, fra i quali uno vuolsi particolarmente notare, ragguardante all'usura di cui parleremo nel capo seguente.

In questi anni si compiè un famoso e sanguinoso giudizio, l'abolizione dei Militi del Tempio. Dopo tanti secoli dura ancora la fama che ciò si facesse per grande ingiustizia; che la cupidigia e la vendetta degli accusatori più abbiano potuto che l'innocenza degli accusati; che i vizii e gli errori di pochi abbiano fornito motivo all'esterminio di molti. Certo è altresì che uomini gravi contemporanei al fatto lo deplorarono, anzichè approvarlo, così fece il nostro

(1) Capit. 3, *De electione et electi potestate*, in 6o.

cronista Guglielmo Ventura (1); che santi scrittori ne ricordarono con tenera commozione d'animo il fine luttuoso (2); che i più grandi giureconsulti pure contemporanei, come Alberico di Rosate, tennero per ingiusta l'abolizione intiera dell'ordine (3). Difficile poi sarebbe oggi l'averne un assoluto criterio.

Ma se noi ricorriamo alla critica storica, sempre maggiore ragione avremo di dubitare dell'equità del giudizio (4). Le immanità divengono più odiose e più s'imprimono nella memoria dei popoli quando si coprono col manto di forme giuridiche. La ripugnanza

(1) *R. I. S.* tom. II, p. 192, 193.

(2) S. Antonino *in 3 parte historiali*, tit. 21, cap. I, §. 3, fol. 92; p. 2.

(3) Albericus Rosate, *Dictionarium jur. tam civilis quam canonici*, ad. verb. *Templarii*:

« Templarii: erat magnus ordo in Ecclesia, et erant milites strenui « B. Mariæ, et destructus fuit ille ordo tempore Clementis papæ V, « ad provocationem regis Franciæ. Et sicut audivi ab uno qui fuit « examinator causæ et testium, destructus fuit contra iustitiam, et mihi « dixit quod ipse Clemens protulit hoc: Et si non per viam iustitiæ « potest destrui, destruatur tamen per viam expedientiæ, ne scandali- « zetur charus filius noster rex Franciæ ».

(4) Notabile è il seguente passo del Leibnizio « Nota est celeberrimi « *Templariorum* ordinis eversio, per conspirationem Clementis V « papæ, e Philippi Pulchri regis Galliæ, qui bonis eorum inhiabat. « Acta quæ ex scriniis *Puteanorum* fratrum prodiere satis ostendunt « quam violenter et præter iuris ordinem cum iis actum sit; qua de re « nuper V. Cl. Nicolaus Gurtlerus fusius egit, etc. ». *G. G. Leibnitii opera omnia*, tom 4, part. 2, pag. 45.

A chi desideri di leggere una sugosa narrazione de' fatti dell'ordine del Tempio e particolarmente del processo istituito contro a' cavalieri di quello, indicheremo la *Breve storia dell'ordine del Tempio coll'analisi critico legale degli atti del procedimento per cui fu abolito*, di Luigi Cibrario; stampata a soli 40 esemplari in Torino per Alessandro Fontana nel 1848.

di queste agli iniqui propositi ne accresce il terrore, e l'idea dell'assassinamento giudiciario è come una macchia di sangue, che mai non si cancella nella tradizione popolare. Così ancor si rammenta il processo de' Templari, mentre altre stragi assai maggiori di questa giacciono coperte dall'oblivione dei tempi.

Nel corso del XIV secolo non si tennero più altri concilii generali; ma vi accadde un'importante innovazione divenuta dipoi sorgente di gran controversia; Giovanni XXII e Bonifacio IX imposero l'*annata* (1). Era questa l'obbligo imposto ad ogni beneficiato di pagare al fisco apostolico la metà del primo annuo provento del suo beneficio. Nel secolo precedente erasi introdotta un'altra specie di tributo, che nel progresso de' tempi diede causa a non lievi romori, il diritto cioè delle *spoglie*. Esso nacque nei monasteri, dove i peculii morendo lasciati da' monaci si acquistavano dai superiori. Ad imitazione di tale usanza si praticò che i peculii lasciati dai sacerdoti cedessero a profitto dei vescovi, e que' dei vescovi al papa (2).

Il secolo XV infanto s'apriva, e si disponevano gli avvenimenti in guisa da far temere gravi danni al pontificato. La Chiesa era lacerata dalle discordie de' varii contendenti alla sedia di s. Pietro. Il conci-

(1) Seguo qui la comune opinione degli storici e de' canonisti, ma non è da tacere che alcuni, fra i quali Pietro De Marca, *De concord. sacerd. et imperii*, lib. 6, cap. 10, traggono da remoti tempi l'origine di questo tributo.

(2) Fleury, *Instit. iur. eccles.* part. 2, cap. 24, n. 5.

lio di Pisa, nel quale eransi adunati i cardinali dell'una e dell'altra obbedienza nel 1409, vedendo, come scrive il Muratori (1), *disperato il caso dell'unione di Gregorio XII e Benedetto XIII*, li depose amendue, ed elesse a nuovo papa il cardinale Pietro Filargo da Candia, che prese il nome di Alessandro V. Ma con questo non si tolse lo scisma, che anzi, morto tosto dopo Alessandro e surrogatovi il cardinale Baldassarre Cossa che si chiamò Giovanni XXIII, crebbe la confusione al punto che, raccoltosi poco stante nel 1414, a intimazione di papa Giovanni suddetto, il generale concilio in Costanza, i padri colà raccolti, dopo aver deposti dall'assunta dignità lo stesso Giovanni e Benedetto XIII, e ricevuta la rinuncia di Gregorio XII, innalzarono al triregno il cardinale Ottaviano Colonna, che prese il nome di Martino V.

Fu il concilio di Costanza una delle più numerose adunanze che abbiano mai rappresentata la Chiesa universale, poichè v'intervennero trecento quarantasei tra cardinali, arcivescovi e vescovi, cinquecento sessantaquattro prelati inferiori e dottori, oltre l'assistenza di circa milleseicento principi e signori laici.

In esso si fecero deliberazioni di grandissimo momento, provocate dalle circostanze in che si trovava la cristianità in Europa. Le eresie di Viclefo e di Hus tenevano un carattere già assai diverso da quelle che nei secoli precedenti avevano afflitto la Chiesa. Cotesti eresiarchi insieme co' numerosi loro seguaci sotto apparenza di non discostarsi dalla dottrina as-

(1) *Annali d'Italia*, ad annum.

salivano più fieramente lo Stato della Chiesa, accusando scandali e predicando riforme.

Dopo la condanna di quelle eresie il concilio nella 15ma sua sessione riprovò solennemente la dottrina che al suddito ed al vassallo fosse permesso di uccidere il principe tiranno, e la dichiarò erronea tanto secondo la fede che secondo la morale, ed eretico chi la sostenesse.

Nelle sessioni 39ma e 40ma dello stesso concilio si fecero provvedimenti di somma importanza; cioè, perchè all'avvenire non si lasciasse mai trascorrere un decennio senza adunare un generale concilio (1); e perchè dal papa che si sarebbe eletto, si operassero le necessarie riforme in tutti i membri della Chiesa ed in particolare anche nelle cose, come nelle riserve, nelle annate e ne' comuni servigi, nelle collazioni dei benefizii e nelle grazie aspettative, nelle conferme delle elezioni, nella cognizione di cause da attribuirsi o non alla curia romana, ed in altre simili materie che si possono leggere distesamente ne' decreti della 40ma sessione di quel concilio.

La proposizione che il concilio fosse superiore al papa fu animosamente discussa in Costanza, nelle sessioni però poscia dichiarate non ecumeniche. Ma, come osserva il dotto ed accurato Francesco Forti (2), versatissimo in queste materie: « La proposizione

(1) *Sessio 39 anno 1417 die 9 octobris:* in quel decreto si legge, *ut sic per quamdam continuationem semper aut concilium vigeat, aut per termini pendentiam expectetur.*

(2) *Istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, lib. I, cap. 8, §. 65.

« non passò senza gravi e dotte opposizioni, ed il
« fatto stesso de' padri del concilio mostra che non
« ne trassero altre conseguenze fuori quelle assolu-
« tamente necessarie al bisogno dell'estirpazione dello
« scisma. Martino V, poichè fu eletto, dichiarò nulla
« doversi decidere nè su questa questione astratta,
« nè sull'altra che si proponeva quanto alla defini-
« zione dei casi in cui il papa si poteva deporre.
« Sciolto poi il concilio, condannò coloro che appel-
« lavano dalle decisioni del papa al futuro concilio ».

Degno di particolare osservazione fu il modo di procedere di questo concilio che dopo aver pronunciata la decadenza di tre papi che tra sè contendevano sopra la legittimità de' loro titoli ad occupare la sede apostolica, assunse non solo il governo spirituale della Chiesa universale, ma ancora quello degli affari temporali dello Stato appartenente alla Chiesa romana.

Immediatamente dopo che il concilio ebbe dato alla Chiesa il suo capo legittimo, agli 11 di novembre del 1417 nella persona di Martino V, esso rassegnò nelle mani del novello pontefice ogni potere così spirituale come temporale dianzi esercitato sulla Chiesa e sullo Stato.

Conforme al precetto del concilio di Costanza non si tardò a convocare altri concilii che si tennero prima in Pavia ed in Siena, quindi nel 1431 in Basilea, dove si ebbero dispute e contenzioni più rumorose ancora che in Costanza, e si fecero dichiarazioni più risolute eziandio al punto della superiorità del con-

cilio. La discussione tra Eugenio IV ed il concilio, e l'esaltazione per questo fatta di Felice V al trono pontificale invece di Eugenio, divisero le obbedienze e produssero uno scisma, chè mercè della prudenza di Niccolò V successore d'Eugenio IV e per la modestia e l'avvedimento di Felice si estinse (1).

Le risoluzioni de' concilii di Costanza e di Basilea impressionate da spiriti studiosi di novità, e da circostanze di tempi ripieni di discordie, non si tennero in forza di legge, sopratutto in Italia, fuorichè nella parte che erano state confermate colle Bolle di Martino V e di Niccolò V. Non si può tuttavia nella nostra istoria dimenticare, che nel concilio di Basilea si volle provvedere alla repressione degli abusi che erano invalsi nelle materie beneficiali, onde furono proibite le riservazioni, eccetto de' vacanti in curia, e furono anche vietate le aspettative, le annate e tutte l'altre esazioni di simil tempra che dalla curia facevansi.

Durante il concilio di Basilea Eugenio IV convocò un concilio generale in Ferrara, che poscia trasferì in Firenze. Ivi si trattò diffusamente dell'unione della Chiesa greca colla latina. Assisteva al concilio Giovanni Paleologo imperatore di Costantinopoli insieme co' maggiori prelati di quella Chiesa. L'unione fu conchiusa, e si notò, come avverte il Brequigny (2),

(1) Ved. la bolla di Niccolò V che incomincia colle parole: *Ut pacis etc.*

(2) *Mémoire sur les exemplaires originaux du décret d'union de l'Eglise grecque avec l'Eglise latine (Mémoires de l'Académie des inscript. et belles-lettres*, tom. 43, p. 191-62.

che per un concorso di circostanze assai singolari il concilio di Basilea pronunciava la deposizione di Eugenio IV nel tempo istesso che questo papa conchiudeva coll'imperator greco il trattato d'unione di che parliamo. E qui termina la serie de' concilii generali sino a tutto il secolo xv.

Prima di discorrere delle regole particolari della cancelleria romana che sono il codice, per così dire, di quella curia, sarà bene informare il lettore delle varie specie di beni e di proventi applicati agli ecclesiastici. Oltre ai benefizii che consistono in assegnamenti di stabili col carico permanente di adempiere uffici sacri, per antichissimo istituto si pagavano anche le decime sopra ogni maniera di prodotti di terreni e d'industria agricola, e questo pagamento andava a favore de' parroci pel servizio che prestavano al popolo nell'insegnare la parola di Dio, amministrare i sacramenti e fare le altre funzioni ecclesiastiche. Per una decretale di Celestino III dell'anno 1195 fu imposto obbligo di prestazione di decima anche sulle mercanzie e sopra altre specie di utili proventi.

Benchè fosse usanza antica nella Chiesa che si pagassero alla sede romana ed alle mense vescovili ragguardevoli porzioni de' primi frutti che si riscuotevano da' beneficii, tuttavia merita particolare menzione un provvedimento fatto da Giovanni XXII nel 1316, col quale si ordinava che per tre anni ognuno che ottenesse beneficio di rendita maggiore di 24 ducati, dovesse nella spedizione delle bolle pagare

l'entrata d'un anno, quindi venne quella contribuzione che si chiamò *annata*, come già s'è detto. L'annata riscuotendosi anche dopo trascorso il triennio, levò molti romori, e incontrò non leggieri contrasti. Questa retribuzione, quale era stata istituita da Giovanni XXII, non si estendeva che ai soli beneficii, che si conferivano, e si pagava, come s'è detto, nella spedizione delle bolle. L'obbligo del pagamento dell'annata ogni quindici anni fu poscia nel secolo XV esteso a tutti i beneficii, che per essere uniti a monasteri, ospedali o luoghi pii, non mai vacano; e tale imposizione fu chiamata *quindennio*.

Quanto alle successioni ne' proventi de' beni ecclesiastici è da notare che intorno il 1300 si hanno tre diverse consuetudini in diversi paesi; la prima che nessun chierico potesse disporre dell'entrate de' beneficii avanzategli; la seconda che le suddette entrate si tenessero nell'istesso conto che le cose patrimoniali e proprie; la terza che i chierici inferiori ne potessero disporre, ma quanto a' vescovi ogni avanzo per loro fatto cedesse alla Chiesa. Queste successioni de' vescovi si attribuirono poi alla Chiesa romana, col nome di *diritto di spoglie* (*ius spoliorum*), e furono mandati collettori e sotto-collettori perchè curassero la riscossione di tal parte d'entrata ecclesiastica.

La collazione, il governo de' beneficii ed altri diritti utili ecclesiastici divennero oggetti di somma sollecitudine della Sede pontificia, e si fecero intorno ad essi moltiplici provvedimenti, de' quali stringeremo in brevi parole un sommario.

Quantunque nel III concilio lateranense tenuto l'anno 1179 si fossero proibite le provvisioni di beneficii non vacanti, riputandole simili a disposizioni d'eredità di persone viventi, tuttavia non andò guari che s'introdussero due modi di conferire beneficii non ancor liberi. Tali modi si dissero l'uno *aspettativo*, l'altro *riservativo*; e se ne valsero i pontefici in virtù della pienezza di loro podestà per cui dichiararono in *diritto poter dispensare sopra il diritto* (1).

L'*aspettativa* era una promessa fatta dal papa ad un chierico di conferirgli un dato beneficio tostoché si rendesse vacante. La forma di queste *aspettative* si cangiò da quella di preghiera o d'invito che si usava dapprima verso i collatori ordinarii, ed uscirono lettere *monitorie*, cui tenevan dietro le *precettorie*, seguite dopo dalle *esecutoriali* per cui si ordinò e si fece eseguire all'occasione della vacanza il mandato apostolico.

La *riserva* è una dichiarazione per la quale il papa fa noto, intendere di voler provvedere a certi benefizii ove si rendano vacanti. Si praticarono da principio riserve speciali, si addivenne poco stante alle generali, cosicchè Giovanni XXII sul principio del secolo XIV fece riserva di tutte le cattedrali esistenti nell'orbe cattolico.

Sul principio del secolo XIV lo stesso papa s'avvide che non era più il tempo di seguire l'antica usanza

(1) Così Innocenzo III nel capit. 4, tit. *De concessione præbendæ et ecclesiæ non vacantis* nelle decretali di Gregorio IX.

nella promulgazione delle leggi pontificie mercè della pubblicazione di decretali. La scuola di Bologna che tanto in alto erasi levata ne' secoli precedenti e si teneva a modo di unica depositaria e dispensiera di quelle leggi (come più diffusamente esporremo nel capo seguente); vedeva scemarsi il numero de' suoi alunni, perchè altri studii si erano aperti in diverse regioni. Credesi pertanto che Giovanni XXII scorgendo che più non vi era facilità di far conoscere cogli additati mezzi i suoi provvedimenti, si appigliasse ad altra forma, e pubblicasse i suoi ordini per mezzo della sua cancelleria. È noto come nella cancelleria romana si spedissero i pontificii rescritti, così di grazia come di giustizia. I rescritti erano pressochè quotidiani, ed immenso il numero de' ricorrenti, che si recavano a Roma per ottenerli. Siccome poi erano stabilite certe regole da osservarsi dagli officiali della cancelleria, intese quel pontefice di dare forza di legge a siffatte regole e così nacquero le regole di cancelleria prima di Giovanni XXII, ma egli è certo che questi fu il primo che le riducesse in iscritto ordinandole ed attribuendo loro forza di legge.

I successori di Giovanni XXII ne seguirono le orme proponendo regole di cancelleria con mutazioni ed aggiunte. Niccolò V circa l'anno 1450 fu quegli che compilò le regole più utili de' suoi predecessori, alle quali altre opportune aggiunse, mettendole in quella forma a un dipresso che si osserva di presente. I successori di lui fecero pure in codesta materia mu-

tazioni ed aggiunte, cosicchè il numero delle regole di cancelleria oggidì è di settantadue.

Questo v'ha di particolare nelle regole di cancelleria, che esse non sono perpetue, ma si ristringono alla vita di ciascun papa. Durano esse nullameno poichè ogni papa tosto dopo la sua esaltazione usa di rinnovarle e di confermarle. Ma in questa guisa si ha più facilità a correggere e a mutare. Tali regole sono pubblicate nella sola cancelleria romana, e serbano tuttavia forza di leggi pubbliche in virtù della lunga consuetudine, e per quanto son ricevute; chè non tutte lo furono dappertutto ugualmente, ma in Italia generalmente si osservano.

Si dividono per lo più le regole di cancelleria in tre classi.

La prima è di quelle ragguardanti alla forma della spedizione delle lettere apostoliche. La sostanza di queste forme era anteriore a Giovanni XXII, ma quella si manteneva di pratica e non con norme determinate.

La seconda classe è di quelle regole che chiamansi giudiziali.

La terza classe, la più numerosa, contiene le riserve generali. Prima di Giovanni XXII, in materia beneficiale eravene una sola, detta riserva *per vacanza presso la sede apostolica* (*vacationis apud sedem*), compresa nel corpo di diritto comune. Ma Giovanni XXII e Benedetto XII accrebbero d'assai il numero di quelle riserve, tutte consegnate nelle regole di cancelleria.

Ci scosteremmo dal proposito nostro se volessimo esporre anche per sommi capi la materia di queste regole. Ne accenneremo soltanto alcune poche perchè d'uso più frequente e di utilità più evidente, e riferibili al periodo di tempo del quale ora parliamo.

Tra le più antiche regole della cancelleria si annovera quella che nella compilazione attuale porta il numero di XIV, e prescrive che ogni facoltà di dispensare pe' matrimonii ne' gradi proibiti, e da' difetti di natali e d'età, sia riservata al sommo pontefice. E qui sarà bene l'avvertire che Alessandro III ed Innocenzo III furono probabilmente i primi pontefici che nella seconda metà del secolo XII concedettero dispensa di contrarre matrimonio tra persone costituite ne' gradi vietati. Il primo, cioè, dando licenza a Giovanni figliuolo di Enrico II re d'Inghilterra di sposare la figlia del conte di Glocester sua congiunta; il secondo col permettere che Ottone IV imperatore si ammogliasse colla figliuola di Filippo di lui competitore, sua consanguinea in quarto grado. Ma apertasi una volta la porta, come osserva il Lupo e dopo lui il Riganzio (1), i pontefici successori si mossero a concedere simili dispense per cause molto più lievi.

La regola della surrogazione de' collitiganti (XXIX), che ha per autore Giovanni XXIII, si volge allo scopo di rendere le liti più semplici e di non lasciare che da nuovi avversarii si facciano eterne.

(1) Rigant. *Comment. in reg. 49 cancelleriæ.*

La regola che vieta d'impetrare il beneficio di cui trovisi in possesso una persona vivente e rende nulla anche dopo la morte la provvisione fatta in contrario (XXI) è argomento di moralità. E non di minor pregio si dee riputare quella che s'intitola de *verosimili notitia* (XXX), che si considera come un'appendice della precedente, e per la quale si annullano tutte le grazie di qualsivoglia beneficio, se tra la morte del beneficiario e la concessione della grazia non sia trascorso tanto tempo da rendere verisimile che la notizia della vacanza sia potuta giungere al papa. Amendue queste regole sono dovute a Benedetto XII.

Finalmente la regola che si dice dell'*idioma* (XX) introdotta da Gregorio XI, dispone che se avvenga che un beneficio parrocchiale o curato si conferisca a persona che non intenda e non parli la lingua del luogo in cui è fondato il beneficio, di niun effetto s'intenda la collazione. Quale provvedimento, conforme appieno alla destinazione del ministero ecclesiastico, fu ricevuto come legge anche ne' paesi che non ammisero le regole di cancelleria.

Dopo d'avere considerato lo svolgimento del diritto canonico nella sua forma propria, osserviamo la relazione ch'esso tenne col diritto civile. Così ci procaccieremo una notizia più compiuta degli elementi di cui si compose il fondamento comune della legislazione europea.

CAPO IV.

INFLUENZA DEL DIRITTO CANONICO, E MUTAZIONI PER ESSO INTRODOTTE SU VARII PUNTI DEL DIRITTO CIVILE.

L'influenza della religione cristiana sul governo civile, massime sotto l'impero d'Occidente, e poscia sotto la dominazione de' Franchi, era penetrata in molte parti della legislazione, che aveva mutate in modo più conforme alla santa equità de' suoi precetti ed alle istituzioni de' suoi ministri.

Noi non imprenderemo a svolgere qui il gran fenomeno sociale dell'impulso di civiltà che dal cristianesimo venne dato in varie parti del diritto, chè non ce lo consente l'indole della nostra storia. Tale vasto soggetto di gravissime considerazioni venne negli ultimi tempi egregiamente trattato dall'illustre giureconsulto e pubblicista francese Raimondo Teodoro Troplong (1).

(1) *De l'influence du Christianisme sur le droit privé des Romains*, nelle memorie dell'Istituto di Francia, Accademia delle Scienze morali e politiche.

L'accordo che regnava tra le due podestà fece sì che per rendere la Chiesa più sicura e più libera nell'esercizio del suo ministero, le si lasciasse tale ampiezza di prerogative da porla in aspetto di uno Stato indipendente nel seno d'un altro Stato. Principalissimi istromenti di questa independenza civile furono le immunità o franchigie concedute agli ecclesiastici, così per l'esclusione da' carichi pubblici come per l'uso di giudici scelti dal loro numero e ad essi specialmente destinati (1); i privilegi dati alle chiese di servire d'asilo ai rei di delitti non espressamente eccettuati; e finalmente la combinazione dell'autorità ecclesiastica e della potenza politica ne' casi d'eresia.

Giovandosi i romani pontefici dell'immensa auto-

Vedansi inoltre le due opere speciali sulla materia compresa in questo capo IV che furono pubblicate dal sig. Giovanni Rocco, e dal sig. G. D'Espiney, di cui abbiamo fatto cenno nel primo volume.

(1) Per avere una giusta idea del modo e del progresso delle immunità ecclesiastiche si può ricorrere alla dissertazione LXX delle *Antichità del medio evo* dell'immortal Muratori. Noi ne ricaveremo soltanto i seguenti passi che ci sembrano necessarii per compiere la notizia che di queste materie occorre che qui abbia il lettore. *Temporibus iis*, cioè nel secolo XI, *ecclesiasticos viros in caussis civilibus aliis moribus ac iudicibus usos quam nunc in Italia, et quidem rectius, utimur; neque id tunc nefas visum fuisse*, cioè di sottoporre a giudici laici dal principe delegati le quistioni civili degli ecclesiastici. Dipoi dopo d'avere accennato che in punto d'immunità ecclesiastica nella storia *ingens vicissitudo legum et consuetudinum occurrit*, avverte che in Italia si largheggiò assai in cotali immunità, ed adduce l'esempio d'una legge dell'imperatore Lodovico II promulgata nella dieta di Pavia nell'anno 855. Gli ecclesiastici non si rimanevano tuttavia dal contribuire ai servigi dello Stato con donativi annui, e soggiunge lo stesso Muratori, *dona imperata, et quæ omittere piaculum fuit.*

rità per essi acquistata e dell'occasione della moltitudine delle liti che si ventilavano nella loro curia, giunsero a trasportare nel campo del diritto canonico gran parte del diritto civile ed anche di quello delle genti; ad interpretare il primo dove era controverso; ad addolcirne, dove credevano, il rigore; a porlo meglio in accordo colla morale cristiana e colla semplicità naturale; a comporre sopratutto un sistema di procedura civile e criminale molto più chiaro, più distinto e più compiuto che non era quello del gius romano. E secondo che osservò Gaspare Capone (1), è una delle vicende delle cose umane « che dove il diritto civile presso gli antichi « assorbiva il diritto sagro pagano, il diritto sagro « della vera religione abbia dipoi assorbito il civile ».

Della forma del processo civile e del criminale introdotta dal diritto ecclesiastico, siccome di sistema compiuto e che fu prevalente per lungo tempo nel foro italiano, parleremo distesamente sotto al capo del rito giudiziario. Ora rivolgendoci ad alcune parti speciali della ragion civile che si mutarono dal diritto ecclesiastico, ripeteremo anzitutto, a significazione d'onore, che per esso si riprovarono apertamente i diritti di naufragio e d'albinato.

Argomentando dalla dignità del sagramento, assunse la Chiesa la cognizione delle cause ragguardanti a' matrimonii. La libertà e la indissolubilità di queste unioni stettero particolarmente a cuore dei

(1) Nel *Discorso sopra la storia delle leggi patrie* a S. A. R. il principe D. Ferdinando duca di Calabria.

legislatori ecclesiastici. Si ordinarono pubbliche solennità e cerimonie che dovessero accompagnare le nozze onde evitare che clandestinamente quelle si contraessero. Non s'ebbe più riguardo alla disparità di condizione tra quei che intendevano di contrarre matrimonio; e, contro la severità del diritto pagano, ebbero gli schiavi non meno che i liberi, gli stranieri non meno che i compatrioti, piena facoltà di maritarsi. La necessità del consenso de' genitori alle nozze de' figli, quale si prescriveva dalle leggi romane fu abbandonata, e quel consenso si ricercò piuttosto in atto di rispettosa convenienza che non di rigorosa soggezione.

La legge giustinianea vietava assolutamente il matrimonio tra il rapitore e la rapita, ma il diritto pontificio lo permise purchè la rapita vi acconsentisse. Qualunque stipulazione di pena o di multa dedotta in una promessa di nozze fu riprovata come contraria allà libertà delle medesime.

Venuta in podestà della Chiesa la legge matrimoniale, che è primiero vincolo d'ogni civile consorzio, si fecero dipendenti dai canoni varii atti gravissimi della vita civile. Fu per essi ampliata la facoltà della legittimazione de' figli naturali, senza distinzione di tempo quale si stabiliva dalla legge civile, purchè i genitori avessero tra loro lecitamente contratto matrimonio. Quindi Alessandro III rigettò dalla petizione d'eredità uno zio che la proponeva in virtù del diritto civile contro la figliuola d'un suo fratello, perchè fosse illegittima essendo nata prima del matrimonio. Più

in là si estese la facilità delle legittimazioni, cosicchè venne a comprendere anche i casi in cui per dispensa ottenuta i genitori congiunti in parentela fossero divenuti capaci di contrarre tra sè matrimonio. Le regole del così detto matrimonio *putativo*, e le conseguenze più favorevoli che indi ne nascono per la prole, più chiaramente si trovano definite nella legge canonica che non altrove. Nella società matrimoniale ravvisarono i canoni egualità di diritti per ambe le parti; nè la preeminenza del marito si lasciò trascorrere in predominio od in impunità.

Il rispetto all'individualità umana ordinato dalla religione venne esattamente serbato nel diritto canonico. Così fu permesso al figlio di stare in giudizio e di proporre azione contro al padre anche fuori de' casi de' peculii, ne' quali soltanto ciò loro si faceva lecito dalla legge romana. Altre specie di favori furono concedute da' canoni a' figli di famiglia, come ne' fedecommessi di poter ritenere la trebellianica insieme colla legittima, e nelle donazioni di provocarne la rivocazione per qualunque sopravvenienza di figliuoli.

Il diritto canonico giovò eziandio grandemente a sgombrare i contratti dalle solennità delle formole che il diritto romano vi aveva introdotte. Sconosciuta alle leggi ecclesiastiche fu la distinzione tra i contratti di buona fede e quelli di stretto diritto invalsa presso i Romani. Così vennero compresi nelle obbligazioni efficaci i nudi patti. In somma non si tenne altra regola che quella dell'equità naturale, doversi

cioè regolarmente eseguire cio che una volta s'è volontariamente promesso. Vero è peraltro che lo stesso diritto canonico stabilì varii modi onde riconoscere l'autenticità degli atti, e quindi s'ordinarono diverse forme di conferma de' medesimi, altre delle quali si dicevano *in forma comune*, altre *in forma speciale* o *di certa scienza*. Di gran momento si riputò pure l'uso del giuramento applicato alle convenzioni.

Intorno alla sostanza de' contratti noteremo specialmente la mutazione del principio di diritto romano che liberava il debitore dall'obbligo della consegna della cosa venduta, purchè risarcisse il compratore d'ogni danno patito. Non ammisero neppur i canoni l'altro principio di ragion civile, che ove tra molti compratori si contendesse dell'eseguimento della vendita, si dovesse preferire colui al quale primieramente fosse stata consegnata la cosa venduta.

Ma l'influenza del diritto ecclesiastico in nessuna specie di convenzioni si fece più altamente sentire che nei contratti di mutuo ed in quei di censo. La quistione delle usure nel mutuo tanto agitata ed in tutti i sensi rivolta, pare oggi in parte quietata mercè delle investigazioni di dottissimi uomini (1), che ne posero in luce il vero aspetto, e che noi seguirêmo con buona fede e con illuminato giudizio, considerando sempre la cosa dal solo lato storico, e dentro il periodo di tempo che discorriamo. Nei secoli XII

(1) Principalmente il cardinale de la Luzerne e l'ab. M. Mastrofini.

e XIII i concilii generali lateranensi II, III IV, primo e secondo di Lione, pronunziarono condanne e pene ai pubblici usurai, giudei di religione, e sul *crimine delle usure*, vale a dire sulla insaziabile rapacità dei prestatori, ma senza veruna dichiarazione che facesse parere illecito il frutto od interesse moderato del danaro dato a prestito, senza veruna circostanza che accusasse di ingordigia o di crudeltà il mutuante. Una costituzione di Clemente V distesa per incarico avutone dal concilio generale di Vienna in Delfinato, nel 1311, e pubblicata da Giovanni XXII, riprovò in genere le usure. Nel seguente concilio di Costanza si fece proposta di condannar le usure, ma si levò tosto quel santo e dottissimo uomo del Gersone, e chiese che si definisse prima ciò che s'intendeva per usura, onde non si condannasse in un cumulo ciò che è lecito con quel che è illecito, e non si apponesse taccia d'usura ai giusti e necessarii contratti (1). Nè il concilio progredì più oltre in quella discussione. Non si deve dissimulare tuttavia che severissimi rescritti in materia d'usure si diedero dai sommi pontefici, ai quali rescritti, come già avvertì il Mastrofini (2), può applicarsi l'avvertenza di Melchior Cano, vale a dire « che spesso i pontefici risposero alle « istanze private di questo e quel vescovo con esporre « il loro parere, e non già dando sentenza colla quale « vogliano obbligati i fedeli a credere ».

(1) Egli stesso ciò racconta nel tomo 3 delle sue opere, p. 187, *in tert. parte de contractibus.*

(2) Mastrofini, *Le usure*, lib. 5, cap. 6.

La spiegazione più importante per la storia, che siasi data in punto di usure, si è quella d'Innocenzo IV, il quale ne' suoi *Apparati* ai cinque libri delle Decretali dichiara proibirsi le usure così generalmente, « perchè se fosse lecito riceverla, deriverebbero da « ciò tutti i mali, poichè gli uomini non attenderebbero alla coltura dei campi se non quando altro « fare non potessero, e così ne avverrebbe tanta ca- « restia che i poveri tutti ne morrebbono ». L'opinione di quel sommo pontefice, come ognun vede, è fondata su riguardi di economia politica e di scienza sociale, anzichè su condizioni teologiche. Ma tuttavia prevalse nelle scuole la massima, essere illecita per se stessa ogni usura nei mutui, e siccome, tolta la corrispondenza del frutto, il danaro non si sarebbe trovato da chi ne abbisognava, si finì con altri mezzi riputati leciti a conseguire lo stesso effetto che dal mutuo ad usura. Si adoperò l'anticresi, cioè un contratto col quale si riceve in pegno una cosa da usarla e goderla invece di danari somministrati fino a che di questi siasi operata restituzione; si costituirono censi e rendite cioè interessi velati sotto apparenza di vendita di frutti; s'ideò la complicata combinazione del contratto *trino*, secondo il quale si supponeva che il contratto dei danari dati ad uso per tempo certo, fosse un contratto di società con sopraggiunta di due contratti l'uno di assicurazione del capitale, l'altro di un frutto fisso ma diminuito proporzionalmente per ciascuna assicurazione. Finalmente venne Paolo di Castro ad insegnare che nelle

somministrazioni di danaro per tempo certo si potea chiedere alcuna usura o compensa cò' titoli di *lucro cessante* e di *danno emergente*, quando l'uno cessi e l'altro ci colpisca. Con questi giri e rigiri si cercava mettere d'accordo le transazioni civili ed i casi di coscienza.

Nelle prescrizioni e nelle usucapioni s'introdusse dai canoni un gran precetto di moralità, vale a dire che non si abbia per legittimo quel modo di acquistare o conservare la proprietà se chi prescrive, durante il tempo richiesto a prescrivere, sia venuto a sapere che la cosa fosse d'altrui.

D'assai migliorata fu pure dal diritto canonico la teorica di quelli che chiamansi *rimedi possessorii* allargandosi e rafforzandosi l'azione in reintegrazione competente allo spogliato.

La severità delle pene fu assai mitigata dalle leggi ecclesiastiche, seguendo l'indole di mansuetudine e d'abborrimento dal sangue che formano uno dei caratteri della primitiva istituzione ecclesiastica. La imputabilità morale fu pure meglio osservata nell'applicazione delle pene; così il mandante e il mandatario in opera di delitto furono agguagliati nella misura della pena; così se uno fosse stato in rissa ucciso, e molti ne fossero stati i feritori, tutti erano tenuti per colpevoli d'omicidio.

L'idea finalmente che oggidì primeggia nell'ordinamento di tutte le leggi criminali, che la pena non sia vendetta ma rimedio; che i patimenti del corpo si volgano alla emendazione dell'animo; ciò che si

chiama, per dirlo in breve, *sistema penitenziale*, fu originato dalle istituzioni ecclesiastiche.

Nel rendere questa solenne testimonianza della causa prima di tanto progresso di miglioramento nella legislazione penale, non ci rimarremo dall'addurre la letterale autorità di uno scrittore tanto illustre quanto imparziale in questa materia, il signor Guizot. « Vi ha » egli dice « nelle istituzioni della « Chiesa un fatto in generale stato meno del dovere « osservato: egli è il suo sistema penitenziario, si« stema tanto più curioso a studiarsi oggidì che si « trova quanto ai principii ed alle applicazioni del « diritto penale quasi intieramente d'accordo colle « idee della filosofia moderna. Se voi studiate la na« tura delle pene ecclesiastiche, delle penitenze pub« bliche che erano il suo principal modo di castigo, « voi vedrete ch'esse hanno sopratutto per iscopo di « eccitare il pentimento nell'animo del colpevole; in « quello degli assistenti, il terrore morale dell'e« sempio » (1).

Si credette da alcuni che uno dei fondamenti maggiori dell'estensione del diritto canonico a pregiudizio anche del diritto civile sia stata l'indipendenza dei municipii promossa dai papi (2). Sarebbe tuttavia difficile a nostro credere il dimostrare che l'ordinamento dei Comuni italiani abbia servito gran fatto

(1) *Histoire générale de la civilisation en Europe*, 6me leçon.

(2) Ved. tra gli altri il sig. Carlo Giraud, *Dissertation sur les différentes chartes municipales de la Provence et spécialement sur celle de la ville de Salon*.

all'innalzamento del diritto ecclesiastico. Che anzi gli statuti dei Comuni, non che secondare, sovente rigettano apertamente ogni influenza di diritto ecclesiastico, fuorchè ove si tratti di ordini contro gli eretici, che religiosamente allora li vediam sommessi al dettame della Chiesa. Non di rado s'incontrano in quegli statuti provvedimenti che accusano una decisa diffidenza delle leggi proprie al clero. Valgano per molti gli esempi di quell'aspra legge che il popolo di Firenze fece contro a' chierici, che ci vien riferita da Giovanni Villani al libro XII della sua *Cronaca universale*; dello statuto di Perugia, intento a restringere ogni podestà inquisitoria negli ecclesiastici; e dei ripetuti precetti che s'incontrano nelle leggi municipali di moltissimi popoli d'Italia, onde impedire gli accumulati acquisti di beni al clero, e le dipendenze civili a vantaggio de' prelati.

Sistema non appieno giustificato da prove storiche evidenti e continue si è quello d'un'alleanza intima del principato ecclesiastico coll'autonomia comunale. Così almeno è sempre a noi paruta cotale idea, sostenuta tuttora da uomini di grande ingegno e di non minore dottrina. Erroneamente a nostro credere si è combinato siffatto sistema sulle considerazioni del contrasto del pontificato coll'impero, e di questo coll'autonomia comunale. Le cose nella realtà dei fatti non procedevano sistematicamente; gl'interessi politici dividevano incessantemente quelle varie potenze; e forse non si anderebbe lungi dal vero dicendo, che dopo le vecchie leghe lombarde non vi fu mai

più causa durevole d'alleanza tra il pontefice e la libertà italiana; invece si cercò spesso una ragione di equilibrio politico che mai non si ottenne.

Se i Comuni non erano pieghevoli alle influenze di autorità straniera per ciò che ragguardava allo interno loro reggimento, volevano però mostrarsi attenti a non invadere le ragioni proprie della Chiesa; ed all'incontrò facevano aperta professione di rispettarle e difènderle. Di là vennero quelle sì frequenti dichiarazioni nelle leggi municipali, doversene mantenere salva ed intatta la libertà, le quali alludevano a' privilegi conceduti alla Chiesa od agli ecclesiastici dal diritto comune o da legge particolare.

Che più? gli ecclesiastici si consideravano quasi sempre come non facienti parte del corpo sociale, e gli attentati commessi da loro, anche nei casi di maestà, si tenevano piuttosto per atti di nemico, che per opera di ribelle (1). Così seguivasi verso di loro una specie di reciprocità di diritto non dissimile da quella che si osserva tra genti di Stato diverso.

Per dar forza alle leggi comunali rispetto al clero si adoperavano rimedii non di rado alieni dall'equità naturale. Ne sia esempio il capitolo 34 degli Statuti d'Asti, dove si stabilisce: che se un fondo spettante alla Chiesa fosse gravato dal peso di decime da pagarsi ad un cittadino astigiano, e quelle decime non si pagassero, il possessore del fondo mai non potesse essere udito nel tribunale del podestà per qualunque

(1) Clarus in §. *enim — læsæ maiestatis.* — Farinacius, *De inquisitione*, Q. 8, N° 29.

istanza verso il creditore, finchè non avesse aggiustato la quistione delle decime col cittadino.

Lo statuto di Pavia, creduto compilazione di Baldo, alla rubrica 19 esprime tutto il concetto di cotesta relazione tra la legge comunale ed il clero. Ivi si stabilisce: che si debba rendere ragione ai chierici ed ai luoghi religiosi nelle cause concernenti ai laici della città, e del distretto di Pavia, secondo la forma degli statuti di quel Comune; con ciò però che i chierici nel loro foro religioso, e specialmente il vescovo ed il suo vicario nella propria giurisdizione si attenessero pure al precetto di quei statuti, e l'applicassero nelle cause de' laici concernenti i chierici e religiosi che si agitassero davanti ai giudici ecclesiastici. Se si faceva altrimenti, i chierici ed i religiosi non godevano di nessun beneficio di detti statuti.

Abbiamo di già notato che gli ecclesiastici, quando fu giunto a certa altezza l'edifizio della loro propria legislazione, questa favorirono anzichè la legge civile della quale per molti secoli erano stati fautori. Non dobbiamo tuttavia omettere di osservare che non dappertutto dove la Chiesa ebbe influenza sull'insegnamento pubblico si restrinse il cerchio alla dottrina delle leggi civili. In Italia nella sola università di Perugia non si ammetteva cattedra di gius civile, ma nella curia romana e nell'università di Roma, creata da Bonifazio VIII, leggevasi il diritto romano. Non sarebbe facile l'assegnare una causa certa a cotesta varietà di sistemi invalsa in luoghi prossimi, ma forse

indagando le circostanze particolari de' tempi se ne potrebbe trovare una probabile. (1)

Chiuderemo questo capo coll'esame di una quistione che ci pare di gran momento, ma di non difficile soluzione.

Trattasi di sapere, se in Italia il diritto canonico abbia avuto forza di derogare al diritto civile in tutti i casi in cui le disposizioni di queste due legislazioni si trovano contraddicenti.

In Italia, il diritto comune, il fondamento generale della legislazione indigena, per così dire, dopo il risorgimento della civiltà umana, non è mai stato altro che il diritto romano. Non fu se non nello Stato della Chiesa che il diritto canonico ha potuto assumere il carattere di diritto comune.

(1) Si rammenti a questo proposito il lettore di quanto sta scritto nella lettera di monsignor Corboli-Bussi inserta nell'appendice del primo volume di questa storia.

Mentre la Corte di Roma non si mostrava avversa al diritto civile essa vegliava però attentamente a quanto toccasse ai suoi interessi. Fra molti particolari che si potrebbero addurre a questo proposito scegliamo il seguente: appena il celebre Sigonio aveva pubblicato la sua storia di Bologna, il cardinale di S. Sisto, che poi fu papa col nome di Gregorio XIII ed il cardinale Sirleto, prefetto della Biblioteca Vaticana si pongono a fare un minuto esame di tale opera; ecco un saggio di quella critica. Sigonio aveva scritto *aliis Imperii, aliis ecclesiæ auctoritatem sequentibus*, e quindi riferisce egli stesso la correzione che gli si voleva fare e la sua risposta, in questa forma di dialogo:

Sirlet: *Dicendum; aliis Imperii partes aliis Ecclesiæ auctoritatem sequentibus, nam verbum auctoritas non convenit Imperio.*

Sigonius: *Cur offendamus Imperium aut imperiales sine causa? cum tam partes dictæ sint ecclesiæ et Velforum et Gibellinorum. Quæ partes, si damna æstimentur, vere Italiam perdiderunt.* Sigonii, *Opera omnia*, ed. Argelati, tom. 3, p. 348.

La lettera colla quale Gregorio IX approvò nel 1230 la collezione delle sue decretali, dichiara veramente volere il Papa che di cotal compilazione tutti si servissero nei giudizii e nelle scuole. Ma queste parole oltre che si riferiscono particolarmente al fatto della compilazione gregoriana onde impedire che non si ricorresse ad altre raccolte, non furono giammai intese dai giureconsulti italiani come atte ad indurre una diminuzione di autorità nel diritto romano.

Egli è vero che il corpo delle decretali fu mandato dai papi a Bologna. L'università colà istituita si teneva per depositaria e custode dei libri delle leggi; e gl'imperatori avevano introdotto l'uso di trasmettere all'università anzidetta le loro costituzioni generali affinchè ivi fossero inserte nella serie delle leggi degli antichi imperatori. Così nudrivano essi illusione di vedere continuata la serie di quelle leggi senza interruzione di sorta, poichè credevano che l'impero non potesse mai cambiare di autorità nè di forme. Nella difficoltà di comunicazioni che eravi allora, la notizia data all'università di Bologna, frequentissima in quei tempi di scolari venuti d'ogni parte d'Europa, delle leggi pubblicate dall'imperatore, porgeva un mezzo facile di promulgazione, ed imitava ciò che anticamente facevasi alle scuole di Berito e di Costantinopoli.

I papi cercavano di seguire le costumanze degli imperatori per meglio assicurare l'esecuzione delle loro leggi. Ma il fatto della trasmessione dei codici a Bologna non induceva come conseguenza necessaria

che la legge fosse per tutti ed universalmente ammessa. Si voleva piuttosto provvedere alla conservazione dell'integrità del testo, e Bonifacio VIII, nella lettera che precede il Sesto delle Decretali accenna apertamente a quello scopo. Nè egli tuttavia, nè Gregorio IX, nè Clemente V che aveva ugualmente inviato la collezione delle Clementine alla scuola di Bologna, non pretesero mai di mettere le loro costituzioni sulla stessa linea di quelle degli imperatori, nè di renderle quasi altrettante *Novelle* innovatrici nelle leggi imperiali.

Nella pratica poi dei tribunali e nella giurisprudenza generalmente adottata in Italia, il diritto canonico, fuori dello Stato ecclesiastico, non è mai stato riconosciuto come legge derogatoria al diritto romano.

Se volessimo indagare la ragione del perchè i giureconsulti oltramontani, e particolarmente i tedeschi fra i quali vuolsi particolarmente accennare il Bohemero (1), inclinarono a vedere nel diritto canonico una legge derogatoria al diritto civile, noi lo dedurremmo da due considerazioni.

Il diritto romano, scrive lo stesso Bohemero (2), invase la Germania quasi nello stesso tempo in cui il diritto canonico invalse nelle cause civili...... Così anche dove s'introdusse ampiamente il gius romano nel secolo XV, parve esso essere ancora rimasto soggetto al diritto canonico.

(1) I. H. Bohemeri, *Jus ecclesiasticum protestantium*.
(2) L. c. lib. I tit. 2, §. 35.

Di più si rammentano approvazioni date dagl'imperatori Federigo II e Rodolfo alle decretali dei papi senza che si scorga essersi mai per loro approvato il diritto romano.

Ma queste due considerazioni non valevano per gl' Italiani, presso i quali di molto anteriore e proprio, e ripetiamolo pure, indigeno era il diritto romano, onde vinceva in prerogativa ogni altra umana legislazione. Nè si credette mai in Italia che il diritto romano opera in parte, ed in tutto compilazione degli imperatori antichi abbisognasse d'approvazione degli imperatori moderni. Onde in genere il diritto comune, a nessuno secondo, si tenne sempre in Italia essere il diritto romano. E nella stessa Roma il senatore, giurava di far osservare anzi tutto il diritto civile, ed in difetto soltanto di leggi civili le leggi canoniche (1).

Se non si può ammettere la preeminenza del diritto canonico sul diritto civile non si dee però disconoscere la benefica influenza che quello ebbe su questo, e per valerci delle parole di uno scrittore di cui già accennammo l'opera premiata dall'Accademia di legislazione di Tolosa diremo ancora una volta, « Le leggi della Chiesa hanno dato regola e perfe-« zione a tutto ciò che tocca all'amministrazione « della giustizia; esse hanno moralizzato la vita giu-« ridica, assicurato il trionfo del diritto, e largamente

(1) Statuta et novæ reformationes urbis Romæ etc., lib. I, *De juram. senatoris.*

« contribuito alla formazione ed allo svolgimento
« della legislazione.... Tutte le forze sociali che con-
« corsero nel medio evo nel progresso della civiltà,
« tutte hanno seguito la via che da quelle leggi ve-
« niva loro segnata (1).

(1) D'Espinay l. c. p. 200.

CAPO V.

LEGISLAZIONE STATUTARIA.

—

« Tutti i popoli possono fare statuti per sè, e dove
« cessa lo statuto sottentra il diritto comune. — I
« popoli adunque o vivono colle leggi comuni, o con
« statuti proprii, o con le loro consuetudini. Il di-
« ritto comune appella ciò il diritto civile ne'luoghi
« in cui è in vigore la sua autorità. Ma dove esso
« non è in vigore prende nome di gius proprio e
« comune quello statuto che ciascun popolo si è
« costituito. Rimane a vedersi se in cotesto statuto
« si ricerchi autorità di superiore. E pare che non
« si ricerchi, perchè i popoli esistono in virtù del
« diritto delle genti, epperò il governo di un popolo
« dipende da quel diritto, ma governo non è se non
« vi sono leggi e statuti, dunque pel fatto istesso
« che un popolo ha un essere, ha pure per conse-
« guenza il governo dell'esser suo, come ogni ani-
« male vien retto dal suo spirito e dall'anima pro-
« pria, e se si regge bene non può essere impedito

« dal suo superiore. Poichè le leggi proibitive non
« son fatte per chi vive rettamente ma per chi erra;
« che se gli uomini osservano naturalmente ciò che
« è conforme alle regole, essi sono leggi a se stessi,
« ed a chi è sano non è d'uopo il cercar medicina
« al di fuori. Se adunque gli statuti sono buoni
« secondo che esigono le circostanze e il dovere
« della pubblica conservazione di quel dato luogo,
« non abbisogna che altri li diriga, perocchè trovansi
« confermati per propria naturale giustizia. Inoltre
« quanto ciascun ente ha di forma essenziale, altret-
« tanto ha di forza attiva. Ma il popolo ha forma
« di per se stesso, dunque esso dee pure ritenere
« l'esercizio di conservarsi nel suo essere nella
« forma propria » (1).

(1) Baldus, ad L. 7, Dig. *de iust. et iure.* « Omnes populi possunt
« facere sibi statuta, et ubi cessat statutum habet locum ius civile.
« Populi ergo aut vivunt communibus legibus aut propriis statutis
« vel propriis consuetudinibus. — Ius commune appellat hoc ius civile,
« ubi viget eius auctoritas; sed ubi non viget, tunc vocatur ius
« commune, ius proprium, idest proprium statutum quod sibi quilibet
« populus constituit. Mox restat videre numquid in tali statuto requi-
« ratur auctoritas superioris? — Videtur quod non, quia populi sunt de
« iure gentium, ergo regimen populi est de iure gentium; sed regimen
« non potest esse sine legibus et statutis, ergo eo ipso quod populus
« habet esse, habet per consequens regimen in suo esse sicut omne
« animal regitur a suo spiritu proprio et anima, et si bene se regit
« non potest superior se impedire; quia propter bene viventes non
« sunt factæ leges prohibitoriæ sed propter errantes, nam si natura-
« liter ea quæ legis sunt faciunt, ipsi sibi sunt lex et sanis non opus
« est extranea medicina. Si ergo statuta sunt bona secundum exigen-
« tiam et conservationem publicam illius loci, non indigent alio dire-
« ctore, quia confirmata sunt ex propria naturali iustitia. Præterea

Tutta questa dichiarazione di principii della potestà statutaria inerente alla costituzione di popolo si dava da Baldo tra il xiv ed il xv secolo. Le quali parole ci è piaciuto di riferire testualmente affinchè si scorga come largheggiassero i pensieri degli antichi giureconsulti italiani nell'intendere l'idea organica del comune. Se nella prima parte dell'opera abbiamo narrato l'origine storica dell'autonomia comunale e la corrispondenza di essa colle opinioni e colle istituzioni de' tempi in cui nacque, ora abbiamo sott'occhio il fondamento razionale su cui si appoggiava in una età più avanzata.

Lo statuto era dunque legge d'eccezione se nel luogo dov'esso era in vigore si osservava pure il diritto comune; era legge generale se il diritto comune non si ammetteva. Così la Lombardia e la Toscana seguivano il diritto romano come diritto comune, e ad un tempo i loro particolari statuti, mentre all'incontro la legislazione veneziana riposava particolarmente sugli statuti e in loro mancanza sull'equità naturale.

Si è veduto che Baldo accenna oltre al diritto comune ed agli statuti anche le consuetudini, poichè queste pure tenevano forza di legge in difetto delle altre due specie, e il consenso tacito e la osservanza continuata le infondevano vigore di obbligare i popoli all'obbedienza. Anzi la consuetudine si può

« quantum unumquodque habet de forma essentiali, tantum habet de « virtute activa. Sed populus habet formam ex se, ergo et exercitium « conservandi se in esse suo et in forma propria ».

tenere per madre dello statuto, il quale non si staccò da lei che per ricevere una forma particolare di precetto (1).

Il fare statuti si considerava come atto di suprema giurisdizione. Notisi questa parola, perchè con essa si ottenevano tutti gli effetti di una sovranità illimitata senza affettarne troppo vistosa apparenza che sarebbe stata contraddicente alla supremazia imperiale.

Il potere di statuire si limitava variamente secondo la varia costituzione dei Comuni; dove ai magistrati era data piena balìa di fare statuti a loro posta senz'altro intervento di pubblica autorità, dove nei casi di maggior riguardo non ad altri che al popolo si conferiva autorità di far leggi.

L'elemento primitivo degli statuti dei Comuni italiani debbe a nostro credere ravvisarsi nella reciprocità dei diritti e dei doveri segnati al popolo che voleva ottenere sicurezza di persona e di beni, ed attribuiti alle autorità che dovevano procurargliela.

Anzichè assomigliarsi ai codici ed a' regolamenti d'oggidì riboccanti di varie minute disposizioni, gli antichi statuti non esprimevano per così dire che la formola giuridica che il popolo imponeva a' governanti, e quella che alla loro volta questi prefiggevano a' loro amministrati.

Per chiarire l'idea di quello che erano cotesti

(1) « Statutum super consuetudine videtur potius induci ad consuetu-« dinis roborationem quam ad novi iuris introductionem ».
Ved. Baldus, *Ad instit. tit. de iure natur.*—N° 8.

statuti al loro primo apparire convien distinguere la sostanza dalla forma. Di questa già parlammo, dell'altra diremo che, oltre le disposizioni relative ai bisogni particolari e quotidiani di ciascun paese, essa si componeva d'antiche e buone consuetudini tratte da' principii del diritto romano, da alcune tradizioni di pratica giudiziaria, e da idee desunte da' canoni della Chiesa e dalle usanze germaniche (1).

Lo statuto racchiudeva per lo più quattro parti distinte; una di diritto pubblico interno; una di diritto civile; la terza di diritto criminale; la quarta di materie economiche. La parte di diritto pubblico si aggirava sugli officii dei magistrati, e ne definiva i doveri esprimendoli nelle formole dei giuramenti che ciascun di loro doveva prestare. Al diritto pubblico si riferivano pure le regole ragguardanti alla posizione in cui gli ecclesiastici erano collocati rimpetto al potere civile. Già di questo si è trattato nei capi precedenti ma debbesi qui ripetere che la libertà ecclesiastica era per ogni dove acclamata, e le sanzioni contro gli eretici trovavano facilità d'eseguimento. Una norma rigorosa di reciprocità si manteneva però generalmente, al

(1) V. la prefazione del dottissimo prof. cav. Francesco Bonaini al primo volume *degli Statuti della città di Pisa dal* XII *al* XIV *secolo.* Firenze, presso Vieusseux, 1854.

Chi bramasse risalire alle più rimote origini germaniche intorno a ciò che si riferisce alle condizioni delle popolazioni italiane potrebbe consultare con frutto le *Investigazioni storiche* del sig. Francesco Schupfer di Chioggia sulla materia *Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi*, stampate in Vienna nel 1861.

fine che non si ammettessero i chierici a godere nel foro civile dei beneficii dello statuto come gli altri cittadini, salvo nel foro ecclesiastico si osservasse la stessa lègge riguardo ai laici che venissero a piatire contro i chierici (1).

Negli scritti degli autori che svolsero la giurisprudenza statutaria occorrono frequenti discussioni sul dubbio se certi statuti s'abbiano ad avere per contrarii o non alla libertà ecclesiastica. Contrario alla libertà ecclesiastica si teneva ciò che contraddiceva alle concessioni fatte alla Chiesa, od agli ecclesiastici per diritto comune o per privilegio (2).

Nella parte ragguardante al diritto civile gli statuti si attennero principalmente a regolare lo stato delle persone, le doti, i ritratti, le forme di giudizio esecutivo, i principii intorno alla fede dei testimonii ed alla prova scritta, le forme dei testamenti, le obbligazioni ed i diritti nascenti della vicinanza dei fondi, e l'uso di alcuni più frequenti contratti. E specialmente essi furono intenti a far primeggiare su tutti gli interessi di famiglia il favore delle agnazioni. L'esclusione delle femmine dalla partecipazione uguale coi maschi nelle suc-

(1) Onde leggiamo in Baldo, *ad L. Cassa: Cod. de sacros. ecoles.* N° 3.

« Statutum quod clericus litigans in foro laici id habeat quod habet « laicus in foro Ecclesiæ, non est contra libertatem Ecclesiæ.

(2) « Illa dicuntur contra ecclesiasticam libertatem quæ fiunt contra « ea quæ fuerunt concessa Ecclesiæ, vel ecclesiasticis personis a iure « communi, vel ex privilegio ».

Torti, *Annotationes seu lucubrationes ad statuta Papiæ*, p. 6.

cessioni legittime, il divieto ai padri ed ai mariti di favorirle, di lucri eccedenti una ristrettissima quota, erano precetti, che ad onta della voce della natura e dell'autorità della ragione, s'inculcavano da un male inteso ordine domestico, e da un inconsiderato zelo per la concentrazione delle forze nelle famiglie. Forse ad introdurre cotanta uniformità di pensieri in tanti diversi corpi di legge sparsi per tutta Italia contribuì la legge longobardica che, come già si vide, favoriva la preferenza dei maschi (1).

(1) In un rapporto fatto dal signor Mignet all'Istituto di Francia (accademia delle scienze morali e politiche) a nome della sezione di storia, sul concorso relativo *al diritto di successione delle donne nel medio evo*, leggiamo un tratto sull'origine dell'esclusione delle femmine dalle successioni, il quale crediamo opportuno di qui riferire.

« Les statuts des villes italiennes formés au XII et rédigés au XIII « siècle accordent la préférence aux hommes sur les femmes quant à « la plus grande partie des biens et appellent les agnats avant les « cognats. Ils attribuent une simple dot à la fille qui dès lors n'a « droit qu'à une sorte de légitime....... On ne saurait nier que l'appel « des agnats avant les cognats et la nécessité de la dot ne fussent « empruntés au droit romain avant Justinien, droit d'après lequel avait « été rédigée au IX siècle la *lex romana*, et que la superiorité pro- « longée des mâles ne provînt des coutumes germaniques d'après les- « quelles la noblesse lombarde et franque, qui demeurait dans les « villes, continuait à régler la transmission des biens. Les villes de « l'Italie septentrionale et centrale adoptèrent cette législation mixte « parce qu'elles étaient composées à la fois d'anciens conquérants et « d'anciens vaincus. Elles se constituèrent même dans le principe « aristocratiquement. Les nobles lombards et francs y eurent d'abord « la préponderance, et leur loi, sous ce rapport, devint celle de la « bourgeoisie ».

Noi abbiamo addotto questa citazione così per far conoscere alla generalità de' lettori italiani questa ingegnosa ipotesi del dotto acca-

Nelle cose concernenti il diritto criminale e l'applicazione delle pene molta traccia serbarono pure gli statuti di legislazione longobardica nelle multe imposte per varie qualità di delitti. E male vi si osservava la graduazione delle pene afflittive, come di già ci è occorso notare nel primo volume della nostra storia.

La parte economica finalmente, tutta composta a seconda della condizione del Comune, comprendeva regolamenti di commercio, tariffe di dazii e bandi di polizia rurale. Questa è la parte che più di tutte può giovare agli studii presenti di economia politica e di statistica, poichè non è raro che dalle passate esperienze si cavino frutti di presente applicazione, e le sorgenti di una ricchezza antica

demico francese, come per dimostrare più ampiamente l'importanza che oggidì anche fuori d'Italia si attribuisce a coteste indagini sulle origini della legislazione italiana. Del resto chi ha letto il primo volume di questa nostra storia, scorgerà facilmente che noi non potremmo acconsentire senza qualche spiegazione a tale ipotesi. — Noi crediamo che l'influenza dei nobili di schiatta nordica nell'interno delle città italiane non fosse da tanto da lasciare un'impronta durevole nel diritto statutario sulle successioni, e tanto meno che il popolo si lasciasse muovere ad imitare le antiche loro costumanze. Non fu il popolo tra gli Italiani di que' secoli che andasse dietro ai nobili, ma furono i nobili che tratti dalla forza delle cose dovettero accomunarsi col popolo. Si ricordino le leggi fatte contro i magnati in Firenze, si risalga all'influenza immensa della *Motta*, si consideri l'effetto che il commercio produceva nelle città dove metteva in balia non de' maggiorenti per nascita, ma de' maggiorenti per ricchezza la potenza del Comune; e si ricaverà da tutto questo che i cittadini non si mettevano in Italia ad imitare ciecamente i nobili. Il principio politico del Comune italiano fu democratico, ma il principio civile nelle famiglie fu agnatizio.

non sono sempre affatto inaridite. L'esame minuto, attento, continuato di un territorio non troppo esteso, che allor si faceva con sollecitudine di massaio anzichè con acume di statista, metteva in palese ogni menomo elemento di utile profitto. Mancava all'industria d'allora il soccorso delle scienze fisiche e matematiche, ma vi suppliva una oculatissima pratica (1).

Di gran momento si teneva presso gli antichi dottori lo studio dei casi d'interpretazione degli statuti. La ragione naturale ed il diritto comune erano i due principali istromenti dell'interpretazione. Insegnava Bartolo che gli statuti ricevevano dal diritto comune interpretazione passiva; ma Baldo soggiungeva non sembrargli affatto retta l'opinione del maestro, e doversi dire, che lo statuto non riceve in sè forma dal diritto comune, ma ciò che per lo statuto si dispone, si può trarre alla norma del diritto comune (2).

(1) « Dès le XII^e siècle les Italiens s'occupèrent d'hydraulique, et « ils en appliquèrent les principes à la construction des canaux, et « de diverses machines. Au commencement du XIII^e siècle on creusait « pour la navigation intérieure de la Lombardie des canaux qui avaient « été précédés par des canaux d'irrigation. Cependant malgré tous ces « travaux ce n'est qu'au XV^e siècle qu'on trouve la première indication « des écluses. Une constante tradition qui a été adoptée par plusieurs « auteurs modernes pourrait faire croire que c'est Léonard de Vinci « qui les a inventées.... les travaux des Lagunes de Venise sont très- « anciens, et dès le XII^e siècle les Vénitiens et les habitants de Padoue « se firent la guerre pour régler le cours de la Brenta ».
Libri: *Histoire des sciences mathématiques en Italie*, tom. 1, p. 228 et suiv.

(2) Bald. in L. 7. Dig. *de iust. et iure.*

Raccomandavasi di seguire scrupolosamente negli statuti l'intelligenza piana e letterale, semprechè si potesse con essa conservare la ragione motrice dello statuto; se altrimenti, si obbedisse allo spirito anzichè alla lettera della legge.

Sarebbe un discorso che varcherebbe i confini d'ogni storica temperanza se volessimo riferire tutte le varie regole d'interpretazione, o le qualità specifiche che negli statuti si osservavano. A chi amasse internarsi in quest'ampia ma oggidì poco proficua materia, consiglieremmo di ricorrere ai commentarii *De statutis* scritti da Alberico da Rosate (1) intorno al 1340, ed al trattato di Baldo sulla stessa materia, messo in ordine da Sigismondo di lui pronipote (2).

Gli statuti, o leggi parziali, fatti alla spicciolata di quando in quando si raccoglievano in un corpo solo, e facevasi una *riforma* per la quale o si sceveravano quelli che erano in piena osservanza da que' che erano andati in disuso, ovvero tutti alla rinfusa si ponevano insieme. Quindi nascevano non di rado controversie se lo statuto fosse o no in vigore in tale o tal'altra parte di sua disposizione. « Questa incertezza sull' autorità degli statuti » osserva egregiamente il Forti (3), « comprova sem-

(1) V. *Memorie Storiche intorno ad Alberico da Rosciate con alcune notizie relative a Dante*, di Agostino Salvioni — Bergamo, 1842.

(2) Baldi, Perusini, « Tractatus doctus ac elegans de statutis alphabetico ordine congestus, auct. Sigismondo eius nepote ».

(3) *Istituzioni civili*, lib. 1, cap. 3, §. 58.

« pre più che le leggi italiane perdevano vigore
« colla stessa facilità con cui si facevano. Il che
« viene anco dimostrato dalla frequenza delle ri-
« forme degli statuti che si veggon fatte due e tre
« volte per secolo a riparare alla confusione ed alla
« incertezza che sempre si andava introducendo.
« Rifare tre volte in un secolo il codice delle leggi
« municipali mostra certo grandi imperfezioni nel-
« l'ordinamento delle leggi e poca cura nel mante-
« nerle in vigore ».

Del resto non dee recar maraviglia se in tempi continuamente agitati tra l'ondeggiare delle fazioni, in governi dove gl'interessi individuali di una parte dei cittadini dettavano leggi a loro voglia, le leggi uscissero disordinate, e crescessero a dismisura di numero. Noi vediamo che ai nostri tempi in Francia dopo il 1789, tanta farragine vi fu di leggi, che la podestà pubblica dovette pensare a riordinarle (1), ed è accaduto di stare in forse se una

(1) Ecco le parole del *Rapport au roi sur le travaux de la commission de révision instituée par l'ordonnance du 20 août 1824.*

« Ce ne sera pas un des moindres bienfaits que la France devra à
« la restauration que cette révision des actes qui l'ont successivement
« régie pendant vingt cinq années. Jamais un pays n'accumula plus
« de lois dans un espace de temps plus borné. Nos trois premières
« assemblées en firent seules au-delà de vingt mille (*)

(*) L'assemblée constituante 2,428
L'assemblée législative 2,190
La convention 15,414

Questa commissione di revisione presieduta dal celebre Pastoret contava fra i suoi membri gl'illustri Portalis, Pardessus, Martignac, Cuvier ed altri.

La considerazione sovra esposta si faceva dall'autore nel 1848.

legge sussista o sia caduta. E ciò in un periodo di mezzo secolo e frammezzo a tanti sussidii d'ordine e d'incivilimento.

Le città divenute suddite ad un principe o ad una repubblica, non potevano di regola generale fare statuti che fossero contrarii a ciò che disponevano quelli della dominante (1). Strettamente parlando le città suddite non potevano esercitare l'autonomia senza l'approvazione della dominante. Ma siccome nelle dedizioni, nelle capitolazioni e nelle accomandigie frequente era la riserva della piena libertà di far leggi pel popolo che si assoggettava all'altrui dominio, così molte leggi vedonsi ordinate da città suddite senz'altra soggezione che dell'approvazione della dominante.

Lo statuto della dominante stava a foggia di gius comune rimpetto agli statuti delle città suddite, e s'adattava qual supplemento al silenzio degli statuti locali. Ma perchè prevalesse lo statuto della dominante richiedevasi che veramente quella fosse rivestita di superiorità territoriale e di pienissima giurisdizione (2).

(1) Accadeva talvolta che il principe largheggiasse, ed eccone un notevole esempio:

Bonifacio VIII volle dare una distinta esistenza politica ad una città che fondava sul territorio di Palestrina col nome di *Civita papalis*, e le concedette il diritto di reggersi a suo talento sotto l'alta tutela de' Sommi Pontefici. Nella bolla a ciò relativa, del 13 di luglio 1299 si stabilisce che l'anzidetta città «Cameræ dictæ sedis apostolicæ nullo «modo sit subiecta..... et quod pro regimine et gubernatione civitatis «eiusdem statuta et plebiscita facere seu condere valeat ita tamen quod «ea nostræ et successorum ac sedis prædictorum correctioni penitus submittant».

(2) De Luca, *De statutariis successionibus*, §. 2, nn. 5, 6. 7.

Nei più antichi tempi gli statuti municipali non comprendevano che i decreti del governo o dei podestà ragguardanti alle cose di pubblico reggimento. Rare erano le eccezioni alle regole prescritte dalle leggi romane o longobardiche. Ma coll'andar del tempo si vennero di mano in mano moltiplicando le mutazioni delle prime fonti del diritto negli atti principali del vivere civile e nell'applicazione delle pene.

Premesse queste nozioni sull'indole generica della giurisprudenza statutaria, vegniamo ad esporre alcune compilazioni di statuti delle principali città d'Italia. Con ciò daremo alcun cenno dei costumi di quelle età e della forma dei principali provvedimenti civili che vi si usavano.

Primo luogo otterrà Milano, tanto perchè le sue consuetudini ridotte in compilazione regolare sono tra le più antiche d'Italia, come perchè quella città che fu, a così dire, la fenice dell'autonomia comunale italiana, vuol essere ricordata la prima in reverenza all'antica sua gloria (1).

(2) Non dobbiamo qui ommettere di far cenno, secondo l'ordine dei tempi, di due statuti che insieme con que' di Pisa, di Genova e di Pistoia, già rammentati nel primo volume, sono tra i primi d'Italia.

Ferrara ebbe statuti fin dal 1208, ed il popolo di quella città nell'eleggersi a signore Azone VI marchese d'Este ordinò che d'anno in anno si confermasse quello statuto non meno che gli altri fatti, e fossero deputati *Statutarii* ovvero officiali incaricati di curare la conferma degli statuti e la loro inserzione nel volume degli statuti della città stessa (*).

Prima del 1218 negli antichi documenti di Modena si rinviene memoria del libro degli statuti di quel popolo (**).

(*) Muratori, *Antiquit. Est. Par.* I. c. 39. *Antiquit. med. ævi*, dissert. XXII. p. 283.

(**) Muratori, *Antiquit. med. ævi*, l. c. p. 284.

Se si rammenta quanto per noi si è scritto al capo IV del primo volume di questa Storia, non farà maraviglia il trovare che la città di Milano già prima del secolo XIII ordinasse per uso proprio le leggi che ai cittadini parevano meglio opportune. Narra Galvano della Fiamma che nel secolo XII in essa i consoli giuravano di osservare gli statuti del Comune, ed il Corio ricorda una legge contro l'usura fatta dai Milanesi nel 1197. Oltre alle poche leggi scritte, molte consuetudini approvate si tenevano per quel popolo, le quali poi vennero pure ridotte in iscritto e poste in forma di regolare compilazione. Essendo questo il vero complesso dell'antico diritto milanese, ci soffermeremo alquanto nell'esaminarlo. Il merito d'aver ideato quella compilazione è dovuto a Brunasio Porca, Novarese, che era podestà di Milano nel 1215. L'anno seguente Iacopo Malcorigia succedutogli in quell'officio diede opera ad eseguirla commettendo ai dodici savi che componevano il tribunale di *provvisione,* di raccogliere le consuetudiui della terra e disporle in ordine conveniente. Questi non mancarono all'invito e mercè dei soccorsi loro apprestati dai giureconsulti che allora fiorivano in quella città, non che colla scorta di un libro già da assai tempo scritto da Pietro de' Giudici intorno alla giurisprudenza del fòro milanese (*De usibus fori mediolanensis*) compilarono le *Consuetudini,* le quali furono nell'anno medesimo 1216 pubblicate.

In questa collezione sono comprese molte consuetudini che non hanno indicazione precisa di tempo,

parecchie si riferiscono a Brunasio Porca ed a Guglielmo de Ardicho podestà di Milano; vi si citano leggi contenute negli statuti e singolarmente vi si fa cenno d'uno statuto introdotto dai consoli della repubblica e della giustizia, e promulgato nella sala di s. Tecla. Dal che tutto si ricava essere state per lo avanti, come si disse, colà in vigore non meno le leggi scritte che le consuetudini tradizionali (1).

Non consta che il consiglio della repubblica abbia rivestito di pubblica autorità, come di legge nuova, questa compilazione, ma è certo ch'essa, in aspetto almeno d'irrefragabile usanza, era come legge osservata.

Ricavasi da questo libro di consuetudini, che sotto la suprema giurisdizione del podestà vi erano ufficiali col nome di consoli, gli uni detti di repubblica, gli altri detti di giustizia. I primi esercitavano principalmente l'autorità economica, i secondi avevano speciale ufficio di sentenziare sopra le liti, sebbene anche i consoli di repubblica talvolta la facessero da giudici. I consoli di giustizia pronunciavano le loro sentenze dopo d'essersi provveduti d'un voto in iscritto, disteso da un perito o giureconsulto.

Intorno ai criminali pochi precetti si leggono in quelle consuetudini. Per gli omicidii si statuisce la pena del bando e della confisca; pe' ladroni pubblici la morte col laccio; chi accusava alcuno come reo di più delitti, doveva ristringersi a chiedere l'appli-

(1) Gabriel Verri, *De ortu et progressu iuris mediolanensis*, Milano 1747, p. 41.

cazione di una pena sola. Alcuni delitti venivano puniti con multe pecuniarie, come quella di sessanta soldi imposta all'omicida, allo spergiuro, all'adultero; la quale deesi credere aggiunta a benefizio singolarmente del fisco, e senza che impedisse l'applicazione della pena afflittiva ordinata dalla giustizia pubblica.

Sotto la rubrica dei contratti leggiamo che al figlio era lecito di ricuperare le cose alienate dal padre, purchè ne corrispondesse un prezzo eguale a quello che dalla vendita s'era ritratto. Cotal riscatto poteva operarsi nel termine di un anno e di un giorno se l'alienazione era stata denunciata, se altrimenti in quello di soli trenta giorni. Se l'agnato, dopo operato cotal ritratto, avesse venduto ad altri le cose ricuperate entro lo spazio di dieci anni, esse ritornavano al primo compratore. Nelle vendite cotal diritto di ritratto si temperava in varie guise.

Nessuna querela di lesione ammettevasi nelle vendite di cose mobili purchè la frode non fosse intervenuta nel contratto.

Particolar regola era nell'enfiteusi che il signore diretto potesse senza nessuna corrispondenza di prezzo togliere all'enfiteuta il fondo enfiteutico, ove l'avesse senza canone in tutto od in parte alienato.

Varie regole pure si ponevano sopra le società che avevano per iscopo l'esercizio della mercatura e le *soccide* a vantaggio dell'agricoltura. Tra i fratelli si riconosceva esistere certo diritto naturale di società per cui tutto ciò che si era acquistato durante la

loro vita nella casa comune s'avesse per comune tra essi.

A maggior sostegno di tale egualità vietavasi al padre di favoreggiare più l'uno che l'altro de' suoi figliuoli (1); ma il divieto cessava rispetto ai nipoti; cessava nella persona della madre che a suo talento era libera nel vantaggiare i figli. Il frutto del danaro era permesso sino al dieci per cento.

Valido era il testamento quando il testatore manifestava la sua ultima volontà in presenza di due testimonii, senza distinzione di sesso, senz'obbligo di suggelli o di firma o di scrittura qualunque.

Il fratello consanguineo era preferito alla sorella anche nella successione paterna. Tutte le femmine, tranne la sorella e la zia ancora nubili, erano dagli agnati escluse nelle successioni. Il concorso d'agnati impediva anche ogni successione tra marito e moglie. E la sorella onestamente collocata in matrimonio nulla poteva chiedere al fratello.

La rubrica delle pugne o duelli fu pubblicata nell'intiero suo testo, e dottamente illustrata dal Sassi. A' tempi in cui si fece questa compilazione, ne' duelli non più si combatteva colle spade, ma colle mazze e co' bastoni, e usavansi gli elmi e gli scudi a difesa dei combattenti, sul fatto dei quali il console pronunciava sentenza. Permettevasi l'uso di mandare il campione che combattesse in vece altrui; e se chi doveva comparire, non aveva mezzi di provvedersi d'un campione, si dava la prova dell'acqua fredda,

(1) *Sed nec unum ab altero poterit iure nostro pater meliorare.*

non tollerandosi in Milano il cimento del ferro rovente.

L'età maggiore si determinava variamente, vale a dire per quelli che vivevano secondo il diritto longobardico essa aveva principio all'anno diciottesimo, e per coloro che seguivanó la legge romana all'anno ventesimoquinto.

Nelle distanze legali la misura toglievasi dal piede di nove oncie, stabilito dal re de' Longobardi Liutprando, che nel dialetto milanese e nel piemontese oggi ancorà s'indica col nome di piedeliprando.

Si dichiarava lecito a chiunque di estrarre acqua dai fiumi pubblici e privati per l'irrigazione dei prati, qualunque volta ciò non riuscisse ad altrui danno; ogni opera che impedisse l'artifizio dei mulini dovevasi rimuovere, non ostante qualunque prescrizione in contrario.

Unita alla compilazione principale sta una rubrica speciale intitolata: *De consuetudinibus commercii Mediolani*, che comprende tutte le materie concernenti al commercio ed alla mercatura. Ivi si tratta delle misure, e si danno i provvedimenti perchè quelle non siano falsificate o corrotte.

L'ultima rubrica intitolata *de rippis* contiene una specie di tariffa per le merci e le derrate, che dal di fuori s'introducevano in Milano, assegnando ad ognuna di esse la tassa da pagarsi, che chiamavasi tra i Milanesi *rippa*, mentre in Piemonte e sopratutto in Asti, città allora deditissima al commercio, simili tasse dicevansi *revæ*.

Molte aggiunte e riforme di statuti milanesi si fecero dappoi, delle quali ciascuno che scorra l'istoria milanese di Bernardino Corio, può avere piena contezza, onde ci limiteremo ad accennarle, senza descriverle. Nel 1247 la congregazione della credenza di sant'Ambrogio che raccoglieva in sè gran numero e gran potenza di cittadini, pubblicò nuovi statuti, particolarmente riguardo a provvedimenti fiscali, e per vantaggio della società. Nel 1248 e nel 1259, 1264 e in varii anni successivi si fecero nuove leggi, infino a che si venne ai 20 di marzo 1351, nel qual giorno si promulgò una nuova compilazione di statuti ricavati da ordini antichi, e corredati da provvedimenti moderni. Nuova riforma generale di statuti si fece in Milano addì 4 di gennaio 1396 sotto gli auspicii del primo duca Galeazzo Maria Visconti, in otto volumi, distinta per rubriche, e destinata all'uso *della città, della contea, del distretto, della diocesi e della giurisdizione di Milano*. Finalmente Lodovico il Moro sul finire del secolo XV cominciò, ma non potè compiere, un'ultima compilazione di decreti, che invece servì di base alle costituzioni di Carlo V, di cui avremo poi occasione di parlare (1).

Ma a costo anche d'interrompere il nostro ordine cronologico non tralascieremo di riferire un atto di somma importanza per il governo politico di Milano, chiamato la *Pace di sant'Ambrogio*, cioè un patto fermato il 4 d'aprile 1258 nella chiesa dedicata a

(1) Gabriel Verri, *De ortu et progressu iuris mediolanensis*, cap. VI.

quel santo. Con detta pace si tentò di conciliare le parti in che stava divisa Milano, e di comporre le dissensioni che travagliavano quel popolo. La somma del patto fu questa: che nel consiglio del Comune, in cui risiedeva il sovrano potere, nobili e popolani tenessero eguali voci; che un indulto si desse a tutti i fatti delle discordie passate; che si rivocassero molte leggi anteriori; che si curasse l'ordine delle strade, la riscossione dei dazii e l'abbondanza de' viveri nella città; con questa singolare avvertenza che nel tempo di carestia, cioè quando il moggio di *mestura* (1) valesse oltre soldi 32 (2) si potesse cercare ne' solari e nelle munizioni degli ecclesiastici, e quanto vi si rinvenisse di soprabbondante al loro vitto, si potesse condurre a Milano (3).

Gli antichi statuti di Verona che portano il titolo di *Liber iuris civilis civitatis Veronae* furono compilati nel 1228 (4). Non era questa una prima formazione di statuti, ma piuttosto una riforma ed un riordinamento di più vecchie consuetudini. Onde ebbe a dire il celebre Scipione Maffei, *non di leggieri troverassi chi una più antica compilazione mostrar ne*

(1) Cioè *frumento* e *segale*.

(2) Ecco come fin d'allora si conoscesse il sistema di fissare una scala mobile ne' prezzi.

(3) Intorno alle vicende degli statuti milanesi vi ha una memoria del Rezzonico indiritta al professore Mittermaier, che fu fatta ristampare in un ristrettissimo numero d'esemplari, con aggiunte dell'avv. cav. Emmanuele Bollati.

(4) Questi statuti furono pubblicati dal Campagnola sulla fede di un codice manoscritto che si conserva nell'archivio capitolare autenticato da pubblico notaio in detto anno.

possa, poichè in essa l'ultima giunta fu sotto il podestà Cortenova nel 1228 (1). Ed era tale compilazione opera di deputati, da confermarsi poscia dal consiglio generale del Comune (2).

I provvedimenti fatti di tempo in tempo e quindi raccolti in questo libro si riferiscono a molti avvenimenti politici di quell'età, e si può ravvisare in essi come uno specchio delle molte discordie che allora straziavano le terre di Lombardia. Caviamone esempio dall'art. 259 di quegli statuti, intitolato *de conspirationibus et rassis* (3) *destruendis*. Ivi si raccomanda ai magistrati del Comune d'occuparsi a tutto potere nel distrurre le *fazioni, le conventicole, le congiure, le cospirazioni e le società* che erano tra Rizardo conte di S. Bonifazio ed i Mantovani, e tra il primo, il marchese Azolino, e que' da Camino, non che tra i Montecchi co' loro aderenti chiamati *quattro venti* (*quatuor-viginti*) e Izelino e Alberico da Romano e i Vicentini, non meno che quelle che erano tra gli stessi Montecchi con Salinguerra allora podestà di Ferrara, Bonifacio marchese d'Este, il conte di Tirallo e gli abitanti di Trento. La serie de' nomi indica la quantità delle discordie.

La pena pecuniaria erasi scelta a reprimere i faziosi, perchè in que' frangenti in cui difettava il da-

(1) *Verona illustrata*, lib. 2.

(2) Nello statuto di Verona, cap. I. *Secundum quod continebitur in postis* (*posta* cioè *pars posita*: ordinamento) *ordinatis ab illis qui electi fuerint in postis statuendis et per consilium publicum communis Veronæ ad sonum campanæ coadunatum confirmandis.*

(3) *Rassa* significa fazione.

naro, più si temeva la multa che l'afflizione del corpo da uomini avvezzi a menare e a ricevere colpi senza misericordia.

È poi da sapere che il popolo veronese si divideva in tre grandi classi, la prima di giudici e militi ovvero cavalieri, di tabellioni la seconda, di fanti (*pedites*) la terza. La misura della pena così prendevasi a gradi.

Chi disobbediva allo statuto era punito, se giudice o milite, della multa di duecento lire, se tabellione di cento, se fante di cinquanta.

Ma poco giovarono le pene pecuniarie a metter pace tra que' furiosi, e solo vi giunse per a tempo fra Giovanni da Vicenza nel famoso accordo che abbiamo narrato nel primo volume.

A mezzo il secolo XIII Verona perdendo la sua indipendenza politica, perdette pure la sua importanza nella legislazione.

Volgendo lo sguardo alla Toscana noi vorremmo anzitutto parlare degli Statuti di Pisa la cui celebrità s'agguaglia all'antichità. Da essi meglio forse che da qualunque altro codice municipale trarremmo occasione d'insistere sulla importanza delle due grandi divisioni che loro assegnano i particolari caratteri di *Constitutum legis* e di *Constitutum usus*, onde verrebbe ampiamente chiarito quanto abbiamo detto riguardo alla indole primitiva degli Statuti.

Ma la pubblicazione di quei documenti cui attende con tanto merito di lode il sig. professore cav. Bonaini non essendo peranco intieramente compiuta ci

è forza per ora il limitarci a questo semplice cenno.

Quattro compilazioni di statuti si ricordano fatti dai Fiorentini mentre si reggevano a comune.

La prima si fece nel 1285 essendo podestà Tedaldo da Brescia, e capitano del popolo Corrado da Soresina. L'intento di questa compilazione era di radunare leggi che servissero di fondamento alla libertà pubblica. Essa fu divisa in settanta rubriche (1).

La seconda comparve nel 1353 per cura specialmente di Tommaso da Gubbio illustre giureconsulto in que' tempi, e di Lapo da Prato. Più estesa assai della precedente essa comprendeva da mille e trecento rubriche disposte in otto libri, che trattavano di materie di diritto pubblico e di diritto privato.

Per impedire le sconvenevolezze di quella confusione di statuti che abbiamo accennato, nel secolo XIV vollero i Fiorentini che si creassero sindaci deputati ogni anno ad emendare le leggi secondo che l'occasione portava.

Ma il rimedio si convertiva in male, poichè, ad ogni tratto si mutava, come disse Dante, legge, moneta, ed officio e costume (2), e la sollecitudine

(1) Nella vita d'Ambrogio Traversari il Mehus lasciò scritto, p. 165: « Statutorum Florentinorum summa Dino tradita (anno 1294) collegæque « data Horum versavi exemplum inter codices qui in monasterio « s. Mariæ novellæ custodiuntur ».

(1) *Purgatorio*, canto 6°

Quante volte del tempo chè rimembre
Legge, moneta, ed officio e costume
Hai tu mutato e rinnovato membre;
E se ben ti ricorda e vedi lume,
Vedrai te somigliante a quell'inferma

dei magistrati faceva prova di buon volere più che d'utile effetto (1). La democrazia pura da più antichi tempi erasi stabilita in Firenze e spinta al punto che per evitare che i cittadini grandi fossero troppo spesso eletti al priorato delle arti, suprema dignità politica nella repubblica, si commetteva alla sorte l'elezione dei priori. Sul finire del secolo XIV, mutata in parte quella costituzione, si ordinò che il gonfaloniere, dignità fatta suprema, si scegliesse sempre tra i nobili.

La terza compilazione degli statuti fiorentini si fece nel 1408, in quattro libri, da Bartolomeo da Monte Granaro, ma l'opera non parve bene composta, onde se ne procurò un'altra riforma nel 1415 per cura di Paolo di Castro, famoso giureconsulto di quell'età, e del Vulpio professore di leggi nell'università di Firenze (2).

Questo codice è distinto in cinque libri, i quali racchiudono alcuni capi nuovamente composti, e di fattura propria di Paolo di Castro, ma per la maggior parte non sono che una rifusa compilazione di antichi regolamenti di tribunali; come per esempio degli ordini degli officiali della torre, ed altri simili.

Nel primo libro si determina l'ufficio degli ufficiali

Che non può trovar posa in sulle piume
Ma con dar volta suo dolore scherma.

(1) Machiavelli, *Istor. Fior.* lib. 3.

(2) Erasi pure aggiunto ai compilatori le Zabarella vicario del vescovo di Firenze, ma il lavoro fu condotto principalmente dai due primi.

stranieri, cioè di que' maggiori, come il podestà, il capitano del popolo e l'esecutore di giustizia chiamati dal di fuori a rendere ragione così nelle cause civili come sopra i criminali, e vi si stabiliscono molte cose in proposito di essi e della loro *famiglia*, vale a dire del seguito che dovevano avere, di militi, di berrovieri, di cavalli ecc., non che di altri ufficiali inferiori.

Nel secondo libro si parla delle cause civili e dell'ordine de' giudizii. Nel terzo delle cause e de' giudizii criminali, delle leggi contro i *magnati*, di che si è già toccato nel primo volume di questa storia, e degli oberati. Nel quarto si tratta del commercio, delle società dei mercatanti, de' dazii sopra i contratti, e della materia così detta degli *straordinarii* che concerneva l'agricoltura, i giuochi, i pesi e le misure, ed i provvedimenti sopra la tranquillità, la nettezza della città, non che sopra la conservazione de' fiumi e delle strade campestri.

Nel quinto libro finalmente che si suddivide in quattro parti, si comprendono l'autorità ed i diritti dei tribunali, de' censi e delle solennità di s. Giovanni, ed altre che si celebravano in Firenze; si regolano le gabelle del sale e del vino; da ultimo sotto il titolo di *officii estrinseci* si danno regole per la giurisdizione dei tribunali fuori della città, e per le unioni in varie società dei popoli del territorio fiorentino, quali unioni erano istituite a far sì che a vicenda quelle genti si soccorressero.

Lo statuto fiorentino secondo che già accennammo

ristringeva in molte parti quella libertà ecclesiastica che in altri comuni d'Italia si proteggeva altamente. L'origine di tali provvedimenti proveniva da un caso che aveva levato grande romore nella città. Nel 1345 l'inquisitore contro gli eretici in Firenze secondando l'istanza del cardinale di Sabina, aveva fatto arrestare e condurre al suo tribunale Silvestro Baroncelli perchè pagasse un debito che la casa degli Acciaiuoli aveva verso il cardinale. La signoria di Firenze liberò colla forza il Baroncelli e fatte tagliar le mani ai satelliti che l'avevano arrestato, allontanò da Firenze l'inquisitore. Tra i clamori e le querele del sant'uffizio ed i risentimenti della repubblica uscirono leggi severe fatte ad imitazione di quelle ch'erano vigenti in Perugia, affinchè si vietasse all'inquisizione d'avere carceri proprie e d'ingerirsi in cose estranee alla religione. Le discordie poco dopo insorte tra Gregorio XI e i Fiorentini non fecero che crescere i mali umori tra il governo e la Santa Sede, finchè per opera di papa Martino V dopo il 1427 si ottenne la revoca di quegli ordini e si tornò all'antica obbedienza.

Le precauzioni della vecchia legislazione toscana per quanto ha tratto alle relazioni tra lo Stato e la Chiesa non si ristringevano a ciò che tocca all'inquisizione. Altre ve ne avevano tra le quali citeremo il disposto dalla rubrica 48 del quinto libro degli statuti per cui si dovevano eleggere sei deputati incaricati dell'amministrazione dei beni costituiti in benefizio ecclesiastico od appartenenti ai conventi,

non che della vigilanza sovra le spese pel culto.

Particolarmente sollecito si mostrò lo statuto fiorentino a scansare ogni pretesto di ragioni dell'imperio. E sapientemente provvide all'importante scopo che non si potesse alienare la libertà personale evitando così che per volontaria clientela non avesse a rivivere nelle campagne la soggezione feudale (1).

Dalla democratica Firenze tempo è ormai di rivolgerci all'aristocratica Venezia.

Le antiche memorie di questa repubblica ci additano essere ella stata quasi dalla sua infanzia provveduta sufficientemente di leggi proprie. Sin dai tempi del doge Enrico Dandolo (1195) vi fu una compilazione di leggi (2), pubblicandosene parecchie nuove e riformando le criminali fatte dal suo predecessore Orio Mastropiero.

Sotto il ducato di Iacopo Tiepolo e nell'anno 1242, come già si è avvertito nel primo volume, si fece una riforma degli statuti per cura di Pan-

(1) Lo statuto fiorentino vide la luce delle stampe colla data di Friburgo nel 1778, e fu dottamente illustrato da Niccolò Salvetti nel libro intitolato, *Antiquitates Florentinæ iurisprudentiam Etruriæ illustrantes iuxta statuti ordinem digestæ*, di cui molto ci siamo giovati. Ved. Forti l. c. lib. I, cap. 3, §. 57.

(2) Così nella cronaca di Andrea Dandolo presso il Muratori, R. I. S. tom. 12, p. 317.

« Dux hoc anno statuta edidit et promissionem maleficiorum a præ-
» decessore conditam reformavit, qua, paucis additis seu correctis,
« usque in hodiernum Veneti utuntur ».

« Abbiamo » così scrive il Foscarini (*Della Letteratura Veneziana*, lib. I) « a favor nostro l'autorità di una cronaca buona, dove « si dicono emendati tre volte gli statuti prima che il Dandolo vi met- « tesse mano ».

taleone Giustiniano, di Tommaso Centranico, di Giovanni Michele e di Stefano Badoaro. Essi differivano dal gius comune perchè a vece d'internarsi nelle specie dei casi si accontentavano di toccare i generali principii delle materie, e perchè erano soprammodo intenti al semplice ed al chiaro, cosicchè non andarono soggetti al carico de' comenti e delle glose. E cotanto furono i Veneziani solleciti di mantenere la semplicità del testo rispettata ed intatta, che sul finire del XV secolo fu comandato che si cancellassero da un codice di statuti che si conservava all'*Avogaria*, tutte le postille che v'erano state aggiunte da mano privata nel margine, e fu proibito che indi in poi niuno ardisse di glosare le leggi o farvi annotazioni.

Lo statuto del doge Tiepolo prescriveva inoltre che quando il testo non suona chiaro a decidere il punto controverso, debbasi giudicare a norma de' casi simili o delle approvate consuetudini, in difetto supplisca l'equità del giudice.

Così discostavasi la legislazione veneziana da quella del rimanente d'Italia che in mancanza di statuti o di consuetudini positive riposava sul diritto comune desunto dalle leggi romane. Onde Bartolo ebbe a dire che i Veneziani giudicavano *manu regia et arbitrio suo*.

In Venezia, come nelle altre repubbliche d'Italia, deputavansi tratto tratto uomini periti delle leggi a rivederle e correggerle, ed otto di queste elezioni si trovano fatte in Venezia dal 1283 sino al 1345.

Nuove leggi si aggiunsero principalmente sotto il doge Francesco Dandolo nel 1331. Andrea Dandolo, doge nel 1346, pubblicò un libro intiero di statuti in aggiunta ai cinque ch'erano della compilazione di Tiepolo. Presso a quel tempo il testo antico delle leggi disteso in latino fu tradotto in dialetto veneziano. Comparvero in seguito accrescimenti di leggi di mano in mano che si inserivano nel corpo degli statuti col titolo di *consulti*. Ma nel 1487 cessò quel costume essendosi lasciato di porre fra tali *consulti* le costituzioni pubblicate sotto Agostino Barbarigo, e le posteriori (1).

Ma benchè non sia uscita nuova compilazione di leggi sino al XVII secolo, non mancò per altro nel governo veneto certa sollecitudine per riordinare e riformare gli statuti mercè di elezioni degli officiali anzidetti, quali si fecero, oltre alle summentovate, quattro volte nel XIV secolo ed una volta nel XV (2).

Lo statuto di Venezia non era che legge locale, e non teneva autorità suprema ed esclusiva su tutti i dominii della repubblica. Anzi le terre venute sotto il governo della signoria serbavano le loro antiche leggi, come per esempio, gran parte del diritto comune e particolari statuti si osservavano nelle città di terraferma, la Dalmazia si reggeva colle vecchie sue consuetudini, e gli Stati che nelle guerre di Soria si aggiunsero al dominio veneto si attenevano alle assise del regno di Gerusalemme. Che più?

(1) Foscarini, *Storia della Letteratura Veneziana*, l. c.
(2) Foscarini, l. c.

sebbene agli statuti di Venezia obbedissero le isole tutte costituenti il Comune di questo nome, era nondimeno permesso anticamente ad ognuna di esse di togliervi ciò che ripugnasse alle sue convenienze particolari, ed anche d'introdurvi cambiamenti a suo talento, e così apparisce essersi fatto negli statuti di Chioggia, di Murano, e del Lido (1).

Lo statuto compilato sotto il doge Tiepolo era, come si disse, diviso in cinque libri, il primo dei quali provvedeva alla difesa dei beni della Chiesa e dei monasteri; a quella de' figli di famiglia dalle male arti de' seduttori, ed alle doti delle donne. Di poi si davano regole intorno ai giudizii forensi, e sulla teorica delle prove legali. Il secondo ordinava la tutela dei pupilli e dei mentecatti. Il terzo s'aggirava sopra i contratti e specialmente su quelli di società o condominio de' beni, le locazioni, le vendite, determinando il diritto di congruo e di prelazione in favore dei consanguinei e de' confinanti; e conteneva inoltre alcune aggiunte riguardo alle doti.

Il quarto prescriveva le forme de' testamenti, le regole d'interpretazione pei fedecommessi e pei legati, i doveri delle tutele e commissioni testamentarie, l'ordine da tenersi nelle successioni intestate.

Il quinto libro si spartiva in due; una parte civile ed una criminale; la prima ragguardante alle successioni de' cittadini che muoiono intestati fuori della dominante, e sopra le donazioni fra vivi, ed

(1) Foscarini, l. c.

a causa di morte. Conteneva altresì alcuni provvedimenti sulla tela giudiciaria e le competenze forensi.

La parte criminale, che come vedemmo ebbe per principale autore Orio Mastropiero, va sotto il titolo di *Promissione del maleficio* (1). Questo codice contempla il furto, l'omicidio, la violenza, la falsificazione delle monete, di carte pubbliche, di merci, e gli stupri. Le pene erano severe; la mutilazione negli occhi e nella mano ai ladri recidivi, e talvolta anche la morte col laccio sulle forche. Questa era pure la pena inflitta all'omicida colpevole.

La pena pecuniaria s'imponeva solamente ai furti lievissimi, al testimonio falso in giudicio, ed all'illecito concubito con donna libera, cui si conferiva anche titolo per conseguire una dote.

Una specie singolare di delitto chiamato ai tempi remoti *maleficio* ovvero *erbaria*, cioè il *poculo amatorio* che impedisca l'uso dell'umana ragione, si puniva secondo la *promissione* colla perdita degli occhi e delle mani, ed anche col tormento del fuoco.

Non anderemo più oltre nelle citazioni, ma insisteremo sul principio generale della legislazione veneziana, che era di lasciar moltissima parte libera all'equità ed alla discrezione del giudice così nel civile come nel criminale (2).

(1) *Promissione*, vale a dire impegno preso dal Governo. La promissione ducale era la raccolta delle leggi tendenti a mantenere entro i giusti limiti l'autorità del Doge. V. il *Lessico Veneto* del sig. cav. Fabio Mutinelli. Venezia 1852.

(2) Ved. Tentori, *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli Stati della repubblica di Venezia*, tom. 4, p. 85 e seg.

Varie leggi si pubblicarono in Venezia, come abbiamo notato, dopo la compilazione del doge Tiepolo, nelle quali è particolarmente da osservare come per gelosia del potere civile procedessero rigorosi contro gli ecclesiastici. Epperò nel sesto libro degli statuti veneti leggiamo, che a rendere valida l'alienazione dei beni stabili delle chiese, oltre l'autorità del vescovo e l'assenso del capitolo e dei procuratori delle medesime, si ricercavano due parti dei voti dei cittadini possidenti nel distretto della parocchia. Con altro decreto, inserto pure in quel libro, si comandò che gli stabili lasciati in eredità alle chiese, a' luoghi pii, od alle persone ecclesiastiche, dovessero tosto essere venduti senza riguardo alcuno alle clausule dei testamenti, ed il prezzo ritratto rimanesse a libera disposizione dei legatarii. Vietavasi nell'ordinazione e nell'esecuzione dei testamenti il deferire alle asserzioni di persona ecclesiastica, ed il lasciare a discrezione della medesima verun legato, ove il testamento non ne specificasse la quantità e la destinazione.

Diverso dalla comune legislazione statutaria d'Italia fu il diritto veneto riguardo alle successioni intestate, poichè da esso i figli e le figlie nate da maschio si ammettevano del pari alla successione. Le madri non erano obbligate a lasciare per testamento porzione alcuna dei proprii beni dotali o dimissoriali ai loro figliuoli. La successione intestata de' figliuoli si devolveva in favor della madre solamente in mancanza di discendenti, ascendenti e collaterali. Si regolarono

ancora con particolari norme le prelazioni in materia di vendita a favor dei congiunti, ecc.

Tra le aggiunte poi fatte alla *promissione del maleficio* è da notare quella della pena di essere arso vivo imposta al falsificatore della moneta nazionale.

A porgere un'idea delle feroci abitudini che si tenevano ancora sulla laguna, valga il seguente capo di legge: se un individuo condannato per debito verso d'uno straniero non pagava, il creditore aveva diritto di farsi aggiudicare la persona del debitore (1). Ed ecco che il pensiere tosto ne richiama alla mente il *nomen dare* degli antichi Romani, e la polizza consegnata da Antonio a Shylock nel *Mercante di Venezia* di Shakspeare.

Genova, emula a Venezia, e forse più di lei avveduta ed ardimentosa, ebbe sin da tempo antichissimo uno statuto proprio. Un documento preziosissimo pubblicato non è gran tempo (2) appartiene all'anno 1143 e contiene le leggi per cui s'indirizzava il reggimento dei consoli politici di quella città. L'idea del governo genovese allora non si presentava assoluta e durativa per lungo tempo, ma si riduceva ad una società limitata di spazio e di modi, a

(1) « Statuimus ut quicumque de debito facto alicuius forinseci iu-
« dicatus in Curia nostra fuerit, debeat debitum reddere; quod si non
« reddiderit, persona illius tradatur forinseco si ipsum quæsiverit. Si
« autem absens fuerit et post mandatum nostrum debitum non solverit,
« similiter persona eius tradatur forinseco si ipsum quæsiverit ».
Cap. XIX, *Promissionis maleficii*.

(2) *Monumenta historiæ patriæ edita iussu regis Caroli Alberti: Leges municipales*.

quel che chiamavasi *compagna* o *companga*. Questo nome nel suo più esteso significato additava un'associazione di molte persone di una città o di un distretto, le quali avevano diritto, e voce ed azione nel governo; stabilita per un tempo determinato; un equivalente insomma alla *gilda* germanica.

Quel documento racchiude il breve o la formola del consolato del Comune per l'anno suddetto 1143, e nell'anno stesso un altro breve si aveva tutto speciale e proprio pei consoli de' placiti e della giustizia. Eguaglianza perfetta tra tutti i cittadini davanti alle leggi ed ai magistrati; sollecitudine massima nell'amministrare giustizia; moderazione scrupolosa nell'esercizio del potere politico, sono i tre obbietti precipui che si propone cotesto statuto del consolato genovese. L'ordinamento delle pene che ivi si espone ricorda assai la legge longobardica. I figliuoli di famiglia, a norma dello stesso statuto, soggiacciono al potere e sono quasi proprietà dei genitori, perciò le pene pecuniarie che quelli non possono pagare si scontano sui padri loro. Una gran cura vi si scorge di mantenere il divieto dell' importazione delle merci straniere in Genova. Non addurremo maggiori citazioni di quel testo importantissimo, che, se ci fosse lecito il farlo, porremmo per intiero sotto gli occhi del lettore, ma ripeteremo soltanto un epilogo che ne porge il sig. G. B. Raggio egregio editore e chiosatore di quello statuto. « Spesse volte in queste leggi è molto elo-

quente il silenzio, perciocchè dalla cura che vi si adopera affine di prevenire o punire l'uso delle armi vietate, i pericoli e i disturbi delle torri in città, le discordie, gli assalti, le uccisioni fra' cittadini, le scisme della comune Compagna e simili, si argomenta, che questi erano i mali dei Genovesi in quell'età di spiriti bellicosi, e d'animose e sciolte virtù; laddove il trovarci una parola appena di ladronecci e di furti è buon indizio, che di questa infermità Genova poco patisse. Non vi si fa parola di delitti atroci, nè di brutti e nefandi, indizio che non vi era male, poichè non vi si apprestava rimedio. Non v'è traccia di superstizione, onde può credersi che i Genovesi fossero anche in ciò al dissopra della comune condizione dei popoli di allora ».

Volendosi col variare delle circostanze dei tempi variare anche le disposizioni delle leggi, era istituito in Genova un magistrato detto degli emendatori dei brevi, i quali avevano il carico di riformare, supplire e correggere le leggi e gli ordinamenti del Comune. Il che però non si crede facessero senza esser mossi da invito, o confermati di assistenza di chi reggeva lo Stato. Trovasi quindi di spesso adoperata negli atti pubblici di quel governo la seguente locuzione: *di far porre nel breve della Compagna, di far giurare gli emendatori dei brevi di non fare emendazione sino a certo tempo*. Si può credere che parecchi brevi si facessero nel secolo XII simili a questo del 1143, ma non si è conservato il testo di verun altro. Nel secolo

successivo, poco esteso ma di grande importanza è il breve fatto dal podestà Lazario di Ghirardino per estirpare la *rassa* o congiurazione di Guglielmo di Mare. Nel 1229 Iacopo di Baldovino, essendo podestà ed emendatore, riformò gli antichi capitoli delle leggi, e li distinse regolarmente in libri (1). Sotto il doge Gabriele Adorno, nel 1363 dopo la morte di Simone Boccanegra, si fece una nuova compilazione di statuti distinti in 173 capi. Nel 1413 e 1418 si ordinarono altre compilazioni (2).

Sotto la protezione di Genova fiorì per qualche tempo nell'isola di Sardegna la repubblica di Sassari, la quale illustrò il suo governo con un codice di leggi degnissime di memoria. Il trattato del 24 marzo 1204 in virtù del quale la repubblica di Genova prese sotto la sua protezione il comune di Sassari ed il popolo del suo distretto, parlà di usi anteriori (*consuetudines*) che formavano la legislazione di quel comune. Gli statuti furono pubblicati nel 1316, e sono divisi in tre parti: la prima contiene i doveri dei pubblici officiali, i limiti delle diverse giurisdizioni, le leggi politiche di amicizia coi Genovesi, d'inimicizia contro i Pisani, i provvedimenti ragguardanti alla custodia della città, le leggi fiscali, le municipali, quelle di polizia: gli ordinamenti sui diritti personali, sul tabellione, sopra l'annona, non che intorno all'esercizio delle arti e dell'agricoltura, ecc. Nella se-

(1) Bartolomeo Scriba ad annum.— ap. Muratori, R. I. S. tom. 6, p. 437.

(2) *Reggio nella prefazione allo statuto del 1413.*

conda parte si tratta della materia delle successioni e della forma dei giudizii; nella terza delle leggi penali. Il concetto di molti de' provvedimenti compresi in questo codice accenna se non ad un progresso innoltrato d'incivilimento, almeno ad una grande disposizione per ottenerlo. Ne additeremo due soli indizii; la mite e ragionata qualità delle pene, e la iniziativa, direi quasi, del sistema ipotecario. A tal uopo si ordinava, che lo stabilimento delle ragioni d'ipoteca potesse solamente derivare da una scritta solenne stipulata alla presenza del podestà e del Consiglio, e che annualmente si bandisse in tutte le terre di Sassari la notizia di tutti quegli atti. (1)

Dopo d'avere alquanto estesamente ragionato degli statuti di città assolutamente libere, sarà opportuno di parlare brevemente di alcuni statuti di città soggette al dominio di principe, le quali, come di già si è per noi avvertito nel primo volume, ritenevano pure facoltà di fare leggi per loro uso sotto l'approvazione del sovrano.

Nel regno di Puglia, Bari e Napoli, ebbero costituite in forma di statuti ed approvate dai loro re le antiche consuetudini osservate da' loro cittadini. Ruggiero I re di Sicilia aveva confermate quelle di Bari, Carlo II quelle di Napoli.

Le prime, per essere stata Bari lungamente posseduta dai Longobardi, per la maggior parte trassero

(1) Manno, *Storia di Sardegna*, lib. 8. — V. *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari* edito ed illustrato dal cav. D. Pasquale Tola.

origine dalle leggi longobardiche. Le seconde derivarono probabilmente dalle Novelle degli ultimi imperatori greci, poichè Napoli serbò molte tracce di usi e d'istituzioni greche.

Ad esempio di queste due, molte città del regno furono provvedute di particolari statuti (1). Delle consuetudini municipali dell'isola di Sicilia si può dire, che sino da remoti tempi erano esse già ridotte in fama di regolare compilazione e con autorità di legge espressa. Ricavasi infatti da una lettera di Federigo II di Svevia al gran giustiziere del regno, che le ordinazioni regie s'inserivano tra gli statuti. Tra le più antiche consuetudini debbonsi annoverare quelle di Palermo, di Messina e di Trapani, imitatrice servile degli ordini messinesi.

Sotto i re aragonesi seguì riforma e nuova compilazione di molte consuetudini municipali, sia per desiderio che avessero quei principi di privilegiare i Comuni onde contrapporli ai baroni, già divenuti troppo potenti ed ardimentosi, sia per il bisogno che si provasse di togliere ciò che sapeva di abitudine antica per surrogarvi precetti meglio adatti ai costumi dei tempi (2).

(1) Giannone, *Storia civile del Regno di Napoli*, lib. 21, cap. 7.

(2) Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, 1794.

Questo grave ed autorevole scrittore osserva opportunamente, *ibid.* p. 189: « Non dee in Sicilia dalle particolari consuetudini pretendersi « stabilimenti di diritto pubblico, quando sino da tempi antichissimi « ha sempre trionfato il codice augustissimo della monarchia; e ben « pare a me che assai savio fosse colui il quale dalle nostre consuetudini

Alle falde dell'Alpi, Torino, suddita ai principi di Savoia, ebbe un codice municipale. Si rammentano dagli storici, ma non si conservarono gli statuti dati alla città da Tommaso II, da Tommaso III nel 1280, da Caterina di Vienna vedova principessa d'Acaia nel 1335, e quelli fatti dal Consiglio della città stessa nel 1342 (1).

I più antichi statuti torinesi, che siensi serbati intieri, sono quelli della riforma dell'anno 1360, cioè quando Amedeo VI, conte di Savoia, avendo sconfitto Giacomo principe di Piemonte e d'Acaia, mutò gli ordini dello Stato nelle terre al di qua dei monti dipendenti dalla corona di Savoia. Giovandosi dell'opportunità del nuovo regno il Consiglio della città ordinò e condusse a termine la nuova compilazione delle leggi municipali che nel 6 di giugno dell'anno suddetto in Torino fu approvata dal conte di Savoia. Questi statuti rivolti specialmente ai servigi interni ed alle ragioni del Comune, sono pure notevoli per varii ordini sopra il processo civile e criminale.

Vogliamo specialmente ricordare la rubrica di detti statuti, sotto la quale si prescrive, che nascendo contesa di termine e confine di poderi e di case tra cittadini e abitanti di Torino, debbasi anzitutto curarne la composizione amichevole; e l'altra rubrica, che prescriveva non mai potersi mandare prigione un

« argomenterebbe dovervi avere un codice più universale che il diritto « pubblico della nazione regolasse ».

(1) Pingon. Augusta Taurinorum, prima edit. pag. 48, et decreta anni 1335 et 15 octobris 1346.

cittadino torinese, se prima non fosse stato presentato alla casa del giudice (1).

Roma, principal sede delle memorie del mondo antico, capitale del mondo cattolico, centro di comuni relazioni tra i varii popoli d'Italia, ebbe anche particolari statuti. Ridotta a condizione di municipio, spogliata della sua vecchia rappresentanza, essa dovette assumere forme uguali a quelle delle altre città d'Italia.

Gli statuti di Roma si fecero dapprima alla spicciolata dai senatori, che stavano a capo della città. Così lo statuto per il diffidamento degli eretici nel XIII secolo è dovuto al senatore Annibaldo: quelli intorno agli assalti seguiti di nottetempo si debbono ad altro Annibaldi ed a Riccardo signore di Forte Braccio: parecchi hanno per autori Francesco di Baroncelli ed altri senatori che furono nel secolo XIV.

Nel 1469 il pontefice Paolo II ordinò una compilazione di statuti che fu eseguita da un numeroso collegio di deputati e sotto la revisione dei prelati.

Un'idea generale dell'autorità di quegli statuti, che si mantennero in osservanza anche nei secoli posteriori, possiamo trarla dalla formola del giuramento del senatore (2); eccone le parole:

Il senatore nell'entrare in Campidoglio per eser-

(1) Ved. *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*, editi per cura di F. Sclopis nella collezione, *Historiæ patriæ monumenta*, Torino 1833.

(2) « S. P. Q. R. Statuta et novæ reformationes urbis Romæ, eiusdemque varia privilegia a diversis romanis pontificibus emanata, in « sex libros divisa, novissime compilata, Romæ 1523, p. 5 ».

citare l'officio del senato giurava nelle mani del conservatore sui santi evangeli d'Iddio, toccatone il libro, di esercitare l'officio commessogli per sè ed i suoi officiali legalmente e in buona fede con ogni dovuta diligenza e sollecitudine; di dare appoggio essendone richiesto agl'inquisitori dell'eresia, ed a vantaggio della fede cattolica cristiana; di tenere e reggere la città di Roma, i suoi cittadini, il contado e il distretto in pace e tranquillità; di purgare Roma e la sua provincia dai malandrini; di conservare e difendere le ragioni, i beni e le giurisdizioni e dignità della città e della Camera di essa, e di ricuperare secondo le sue forze ciò che se ne fosse perduto. Giurava ad un tempo di mantenere e difendere gli ospedali, i luoghi pii e religiosi, e di procedere sommariamente e con semplicità nelle cause di quei pii istituti, delle vedove, de' pupilli e dei poveri; di mantenere le locazioni fatte e da fare ai cittadini romani ed agli uomini del distretto, in perpetuo o sino alla terza e alla quarta generazione, ovvero a tempo più breve; di difendere la popolazione e di reintegrare gli espulsi.

Giurava inoltre di far osservare da' suoi officiali e giudici gli statuti fatti e da fare, come stavano, e senz'altra cattiva oppur sofistica interpretazione (1), E di far osservare il diritto civile, e in mancanza di questo il diritto canonico, nei casi in cui non vi fosse disposizione statutaria; di mantenersi puro da ogni

(1) *Sicut iacent, absque alia mala seu sophistica interpretatione...*

estorsione e sopruso (1). Prometteva altresì con giuramento di non chiedere grazie nei Consigli, e di non cercare d'essere raffermo in carica. Di tenere la famiglia ed il seguito prescritto dallo statuto, corrispondendo gli stabiliti salarii. Di non conchiudere patti lucrativi specialmente coi giudici, marescialli (2) e notai dei maleficii (3). Prometteva ugualmente di far sì che i marescialli e loro servi girassero di giorno e di notte armati con tre fanti almeno, ovvero con due cavalieri; contravvenendo, il senatore e il maresciallo incorressero per ogni volta la pena di 25 ducati. Finalmente di non mai sollecitare nè procurare di essere liberato dal sindacato; di nulla operare di contrario agli ordini dei conservatori, anzi di assisterli e prestar soccorso così ad essi come alla loro Camera.

Col secolo XV termina il tempo della formazione degli statuti comunali, cioè della loro formazione primitiva, poichè nei secoli posteriori si fecero bensì alcune riforme ed aggiunte, ma di poco momento e sopratutto senz'aderenza di principii politici. Colla decadenza della legislazione statutaria si accoppia quella dell'autonomia comunale. Col secolo XVI vedremo sorgere l'autorità delle decisioni dei tribunali, giunta poi al segno di comporre una giurisprudenza tradizionale, che prevaleva ad ogni legge scritta in

(1) *Manus puras et mundas habere.*

(2) I marescialli erano gli esecutori degli ordini della curia di Campidoglio.

(3) Cioè segretarii de' criminali.

quei tribunali da cui procedeva. E cogli usi del foro vedremo andare di pari passo le opinioni delle scuole e le opere dei dottori (1).

(1) Non chiuderemo questo capitolo senza accennare la curiosità intelligente che in Italia si è volta a ciò che si riferisce agli antichi statuti; indizio questo di tempi predisposti a ricomporre l'idea nazionale.

L'illustre Muratori non omise di rischiarare questa parte della storia civile d'Italia, ma si occupò di quanto avvenne nelle epoche più remote del medio evo. La sua immensa erudizione e la giudiziosa sua critica ci hanno aperta la strada che si rende tanto più facile quanto più s'approssima ai giorni della civiltà risorta.

Senza impegnarci in un uficio di nomenclatore probabilmente incompiuto, e certamente ora fastidioso al lettore, addurremo qui solamente alcune citazioni d'opere che attestano la premura degl'Italiani nel procurare buona messe di tali notizie agli studiosi.

Il sig. prof. Bonaini, già da noi mentovato colla dovuta lode, pubblicava nel 1851 negli Annali delle università toscane, *alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani*, ed il signor Cesare Guasti proseguiva coteste indagini nell'*Archivio storico italiano* (1853).

Si parlò a Roma nel 1856 di una raccolta di tutti gli Statuti dei Comuni dello Stato Pontificio che sarebbesi pubblicato sotto gli auspici di monsignor Mertel ministro dell'interno.

Una società di giureconsulti intraprese nel 1856 a Torino la pubblicazione dei *monumenti* legali del regno Sardo dal secolo XII al XV.

Finalmente un *Saggio bibliografico sugli Statuti italiani* fu pubblicato a Venezia nel 1858 dai sigg. Berlan e Barozzi.

Se la perseveranza non manca, abbondante materia sarà preparata per quelli che cercano la storia della legislazione nella parte più intima de' costumi e delle abitudini del popolo.

CAPO VI.

AVANZI BARBARICI.

La *Lombarda*, i feudi, i duelli; ecco i tre ultimi vestigi lasciati dalle istituzioni dei barbari nella legislazione italiana.

Già vedemmo in che consistesse la *Lombarda*, ossia la nuova compilazione delle leggi longobarde fatta a comodo dei forensi italiani. Essa è divisa in tre libri, e distinta in più titoli, e comprende i capi delle leggi vecchie longobarde, sconvolti nell'ordine cronologico e congiunti con provvedimenti di tempi posteriori a Desiderio, epperò se meno è utile per la storia, giovò tuttavia maggiormente colla sua distribuzione più metodica alla pratica dei tribunali e degli avvocati (1).

(1) La *Lombarda* fu più tardi divisa anche in quattro libri. Vedansi i particolari che intorno ad essa ne dà il signor Giovanni Merkel nel capitolo secondo de' suoi *appunti per la storia del diritto Longobardo*, tradotto dal sig. Bollati in appendice alla Storia del Savigny.

La *Lombarda* non mancò di commentatori, fra cui si annoverano Ariprando che si tiene per anteriore al 1156 ed Alberto che credesi vivesse nella seconda metà del secolo XII. V. *Die Lombarda commen-*

I primi glossatori delle leggi longobarde, il cui nome è ignoto, ma la cui età si colloca verosimilmente nella prima metà del secolo XII, si compiacevano già di vestire alla romana i dettati germanici (1).

Quanto più poi s'allontanavano le genti italiane dalle memorie del governo dei popoli settentrionali tanto meno si faceva uso della Lombarda. Ed i giureconsulti i più desiderosi di rimettere in vigore le dottrine del diritto romano, ed a sovrapporvi i loro commenti, prorompevano in termini di manifesto disprezzo contro le leggi longobarde, e senza troppo curarsi di allegarne le prove predicavano ogni legge longobarda abolita; così Baldo (2), Luca di Penna (3), Andrea d'Isernia (4) ed altri. Ma la cosa, come già si disse, stava altrimenti, e nei libri dei feudi si vede che il diritto longobardico si manteneva in pien vigore a petto della legge romana (5).

Lo stesso si dimostra nel diritto canonico (6), e si conferma con varie professioni di leggi fatte da di-

tare des Ariprand und Albertus pel sig. Auschütz. Heidelberg 1855.

La gran glosa della Lombarda venne poi estesa da Carlo di Tocco verso il principio del secolo XIII, sotto il titolo di *Apparatus*, ed è rispetto al diritto Longobardo quello che la glosa d'Accursio rispetto al diritto romano.

(1) Troya, *Storia d'Italia del medio evo*, vol. I, parte 5.

(2) In *Auth. dos data*, seguendo l'autorità di Odofredo, e nella legge *Si invita*, cod. *De nupt.*

(3) In L. unica, cod. *De gladiatoribus*.

(4) In cit. L, c. *item sciendum: de nat. feud.*

(5) Tit. I, lib. 2, dove Uberto dell'Orto scrive a suo figlio Anselmo, *Causarum, quarum cognitio frequenter nobis communicatur, aliæ dirimuntur iure romano, aliæ vero legibus Longobardorum.*

(6) Capit. *Raynutius*, tit. *de testam.* nelle decretali di Gregorio IX.

verse persone nel secolo XII, ed anche nel XIII, come si scorge in quella donazione di Maladdobbato, e Prando de' Prandi ad Opizzone vescovo di Parma nel 1212, conservata dal Muratori (1), dove i donatori si professano di vivere secondo la legge longobarda. Ma nel territorio del Ducato di Benevento che comprendeva gran parte del regno di Napoli di qua dal Faro, siccome durò più a lungo il governo di principi longobardi, così ebbe più vita la legge longobardica la quale anzi non si potè dire, come già notammo, espressamente colà abrogata che all'apparire de' nuovi codici in questo secolo.

Il diritto longobardico non mancò di commentatori, ed il primo ed il più celebre fu Carlo di Tocco, così chiamato dal luogo della sua nascita, che fioriva a mezzo il secolo XII. Carlo, educato alla scuola di Bologna e discepolo dei discepoli d'Irnerio, fu uomo di studio e di pratica essendo stato dal re Guglielmo I creato giudice della gran corte. Scorgendo egli che le menti si volgevano piuttosto alla legge romana che alla longobarda, per non lasciar troppo dimenticare questa, avendo profondamente studiato su le pandette, si fece ad illustrare le leggi longobarde, dichiarando ciò ch'esse disponevano, col sussidio del diritto romano, le cui citazioni abbondano nelle sue chiose.

Venne dopo, nel secolo XIII, Andrea Bonello da Barletta, e trattò delle differenze tra il diritto romano ed il longobardo onde evitare che, come era già acca-

(1) *Antiquit. med. avi, dissert.* 22.

duto, gli avvocati troppo dediti all'uno od all'altro si smarrissero nelle varie applicazioni, e s'attenessero alla legge romana che non era se non sussidiaria, invece della longobarda che era in quei paesi la principale.

Chiosarono dipoi la stessa legge Biase da Morcone, Nicolò Boerio e Giambattista Nenna di Bari, che sotto l'imperador Carlo V fu l'ultimo de' forensi comentatori del diritto longobardico.

Nell'introdurre discorso de' feudi ci piace premettere alcune considerazioni che un dotto ed acuto ingegno (1) ne comunicava per amorevole corrispondenza di studii. Non potendosi a nostro credere dir meglio, noi ci faremo a ripetere le sue parole affinchè il lettore sappia a chi darne lode.

« Nelle conquiste dei Barbari non poteva mantenersi l'unità territoriale. Non poteva mantenerla il popolo conquistato perchè perdeva al tutto la personificazione politica; nol potevano i conquistatori perchè in casa loro avevano sempre avuto il concetto più semplice e più rozzo dell'unità di stirpe, ma non quello dell'unità di territorio o di patria. Sicchè le invasioni loro nient'altro potevano produrre (e nient'altro produssero) se non feudi dappertutto, appena che nelle successioni si fosse introdotto il principio dell'eredità, prima conseguenza di un piccolissimo progresso nella civiltà.

« Ora l'effetto naturale del reggimento feudale era la divisione del paese, non la conservazione della uni-

(1) Monsignor Giovanni Corboli.

tà; quindi la monarchia feudale tanto più s'indeboliva quanto più si allontanava dal principio della conquista; ed, o la laceravano le fazioni, o diveniva preda facile e spontanea degli stranieri, e si scindeva in tanti principati quanti erano i maggiori e più potenti baroni. Nella Germania, dove il procedimento naturale dei feudi fu meno disturbato, tutte le signorie degli antichi baroni si convertirono in veri principati sovrani, congiunti appena fra loro da quel lento legame che era la supremazia dell'imperio, il quale, mentre la casa di Svevia e poi la casa d'Austria attendevano sopratutto ad estendere il loro patrimonio, a poco a poco (come disse Voltaire) non fu più nè romano, nè sacro, nè imperio ».

Questa era la tendenza dei feudi considerati sotto l'aspetto politico, Debolezza nel centro, agitazione nel perimetro del cerchio del governo pubblico: l'interesse dell'individualità prevalente alla ragione del corpo collettivo.

Ma i feudi nell'epoca che discorriamo avevano già perduto quasi tutta la loro importanza politica e si erano ridotti ad una semplice forma privilegiata di possesso di beni.

Debbesi qui osservare anzitutto che la consuetudine feudale, quella che pigliava dapprima norma dalle curie de' vassalli maggiori si venne col progresso de' tempi assogettando al precetto dello statuto comunale. Il feudo non era oramai più dipendenza di un'associazione politica, ma piuttosto semplice forma speciale di dominio di beni. L'ele-

mento comunale, per valerci di questa moderna foggia di dire, signoreggiava e sebbene l'usanza dei feudi si mantenesse, l'indole ne era irrevocabilmente mutata. Queste vicende nel diritto feudale sono di tal momento da meritare che se ne adducano alcuni esempi.

Secondo le consuetudini milanesi del 1216 tre gravissime mutazioni si sono fatte alla dottrina comune dei libri feudali. Primieramente non s'incorreva perdita del feudo per indugio frapposto nell'ottenerne l'investitura contro la costituzione di Federigo che ordinava doversi prendere l'investitura entro l'anno. Dipoi nel caso che il signore guerreggiasse nella patria del vassallo, questi non era tenuto a servirlo nell'oste; per ultimo non costringevasi a testimoniare nè il signore contro il vassallo, nè questi contro quello.

L'antico statuto di Verona racchiude molti precetti concernenti ai feudi fra i quali è singolarmente notabile quello contenuto nel capo 27, che la rinunzia del feudo posto sul territorio veronese, fatta dal vassallo al signore, non potesse pregiudicare ai diritti dei creditori del vassallo: e sull'istanze di questi, ove il debitore non avesse altri beni, si potesse vendere il feudo, e col ricavatone prezzo soddisfare ai creditori, salvo solamente al signore un terzo del prezzo, se il feudo fosse stato libero, due terzi se il feudo fosse stato dato sotto condizione.

A Cremona, a Pavia, a Milano erasi introdotto

l'uso che il vassallo potesse liberamente vendere il feudo senza il consenso del signore, quale consenso si ricercava secondo le consuetudini di Verona e di Mantova.

Questi brevi cenni cui se ne potrebbero agevolmente aggiungere molti altri, dimostrano che la base primitiva dell'ordinamenro feudale erasi scomposta. Vedremo ora come si procedesse nelle monarchie dove qualche maggiore stabilità si cercava di mantenere nei feudi.

Il regno di Napoli fu il paese dove più largamente e diversamente si stesero le istituzioni feudali. Si disse nel primo volume che s'era colà introdotto un diritto feudale somigliante a quel di Francia. Ora convien sapere che secondo le vecchie consuetudini di Normandia i possessori delle contee e baronie, non che di tutti i feudi militari che si chiamavano *de lorica*, erano tenuti al servizio militare con prescritto numero di militi, secondo la rendita del feudo. Tutti gli anzidetti feudi erano ereditarii succedendovi i primogeniti; mancando questi, il feudo passava agli altri che fossero tali infino al congiunto in settimo grado coll'ultimo possessore, purchè discendesse dal primo investito del feudo. Le donne in concorso di maschi erano escluse dal feudo, ma quelli erano tenuti di maritarle in modo e con dote conveniente al loro stato. In difetto esse avevano diritto alla terza parte dei beni del padre a titolo di *maritaggio*, ove peraltro si trattasse di successione discendentale. Nella collaterale non si esercitava veruna

ragione di maritaggio. Mancando gli eredi maschi del possessore del feudo succedevano le femmine che dovevano dividere l'eredità fra loro egualmente, come la dividevano i maschi (1).

Quindi Ruggieri I, scostandosi dagli usi comuni allora in Italia introdusse nella successione feudale il diritto di primogenitura, e dopo avere stabilito il principio dell'inalienabilità dei feudi, permise ai baroni ed agli altri feudatarii di potere sopra i feudi costituire alle loro mogli il *dotario* (2).

Una doppia forma di possesso feudale si ebbe allora e dipoi nel regno delle due Sicilie; e si distinsero i feudatarii in Franchi e Longobardi. — Ma il *ius Francorum* si teneva a guisa di eccezione rimpetto al *ius Longobardorum* che era il comune; onde Andrea d'Isernia ebbe a dichiarare che tutti colà si presumevano vivere secondo il diritto comune de' Longobardi, e chi invocava la consuetudine feudale di Francia dovesse provarla esistente nel caso speciale (3).

I sovrani delle due Sicilie, cominciando da Ruggieri, avevano levato di mano ai baroni ed altri feudatarii un terribile istromento, che in altre parti si

(1) Vivenzio, *Delle antiche province del regno di Napoli e loro governo, dalla decadenza dell'imperio romano infino al re Manfredi*. Napoli 1808, p. 238-39.

(2) Giannone, *Storia civile del regno di Napoli*, lib. II, cap. 5.

(3) Ved. in proposito de' generali principii in materia feudale di Sicilia la famosa *Decisio M. R. C. regni Siciliæ in causa successionis principatus Buteræ*, che sta presso il De Luca. *Theatrum veritatis et iustitiæ*, tom. 4.

era non di rado convertito a danno de' popoli e ad offesa della giustizia, l'esercizio cioè della suprema giurisdizione criminale (1).

Ma cotesta provvidenza di principe venne a mancare nella stirpe degli Aragonesi i quali posero la vita e l'onore del maggior numero di sudditi a discrezione di pochi altri sudditi protetti soltanto dall'aura del favore e dal cumulo delle ricchezze. Vero è che Carlo VIII re di Francia in que' pochi mesi che regnò in Napoli pensò di togliere il mero e misto impero ai baroni, ma non potè mandare ad effetto il bene augurato pensiere, e stette il male sulle sue infauste radici.

Federigo II di Svevia aveva preso a frenare il potere baronale, e posto per massima fondamentale del suo governo che il feudatario non era che un investito di *possesso utile*, mentre il dominio eminente delle cose feudali non poteva staccarsi dal sovrano. La regola dell'inalienabilità del feudo posta da Ruggeri fu conservata sotto gli Svevi.

Gli Aragonesi rivocando tal regola non fecero che estendere il campo alla tenuta feudale, e vieppiù col dare facoltà di costituire nuovi feudi, e di concedere subinfeudazioni a chicchessia. Nel secolo xv i feudatarii napoletani e siciliani non erano quasi più soggetti a precetto veruno. Un possesso trentennario

(1) Cotesta riserva della giustizia criminale al sovrano era generale, e ben poche eccezioni vi si apponevano. — V. il libro intitolato: *Il feudalismo in Sicilia; Storia e diritto pubblico* di Diego Orlando. Palermo 1847, p. 179.

bastava ad indurre titolo feudale; non si osservava più obbligazione della rinnovazione di titolo, nè quello dell'investitura; e s'introdusse la così detta *soggiogazione*, cioè l'autorità ai feudatarii di cedere o dare in pegno le rendite de' feudi. Dal che però avvenne che il popolo si avvantaggiasse dei feudi (1).

In Piemonte che era territorio di gran riguardo in materia feudale, da porsi quasi a paro colla Germania (2), i feudi si regolarono con diverse ragioni. Principalmente vi si osservarono le consuetudini di Lombardia, e certe speciali usanze del paese. Così, per esempio, quando un feudo portava la qualità di retto e proprio e si teneva come antico e paterno, ed era rimasto in una famiglia al di là di quattro generazioni, si riputava inalienabile. Ma nei luoghi che un tempo appartenevano alla contea di Provenza i feudi tuttochè antichi si tenevano per ereditarii, e si alienavano liberamente. Lo stesso si osservava nelle terre del Monferrato, dove i feudi erano di loro natura alienabili a beneplacito del possessore senzachè ostar vi potesse il difetto di causa nell'alienazione, o la menzione di soli discendenti chiamati nell'investitura.

(1) Ved. *Storia economica e civile di Sicilia* del cav. Lodovico Bianchini, Palermo 1841.

(2) Alberico de Rosate nel suo *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, sotto il vocabolo *feudum*, parlando dell'intenzione che aveva avuto di trattare distesamente della materia feudale, il che eragli impedito per l'età grave e le molte occupazioni, così si spiega; *Verum quia ista materia* (feudorum) *subtilis est et lucrosa, maxime in partibus Pedemontanis, Ultramontanis et Alamannis etc.*

Le investiture antiche concedute dagl' imperadori erano larghissime, e la disponibilità dei beni dati in feudo riusciva piena nell'investito, come suonava una frase perpetua adoperata in quelle investiture, *et quidquid voluerint faciant*. Ma certi usi di giurisprudenza vi si applicarono pure a modo di consuetudine, come per esempio, che nella successione di tali feudi imperiali si richiedesse la condizione di *mascolinità*.

I prelati, non altrimenti che i capitani del regno, davano in feudo le possessioni che muovevano dalle loro chiese, ed i vassalli provveduti di simili investiture per farle più sicure ne chiedevano al papa la conferma. Ciò non toglieva peraltro che la suprema giurisdizione sul feudo sempre si esercitasse dal signore diretto laico.

La facoltà di acquistare e ritenere feudi non era sul principio ristretta se non da' limiti della capacità di adempiere il dovere feudale. Ma poscia si allargò la mano nel concedere investiture, onde si videro i feudi rimanere anche presso gli ecclesiastici che pure per la condizione propria del loro stato dovevano rimanersi lontani dal servizio militare che era il principal obbligo dei feudatarii.

Il numero e la qualità dei diritti utili che uniti col feudo cedevano a pro dell'investito, non altrimenti che gli obblighi particolari imposti al feudatario, stavano descritti nell'investitura o si stabilivano per consuetudine. Il dovere di far parte dell'oste del signore in tempo di guerra si limitava per lo più

alla difesa del territorio. Conobbe il re Manfredi quanto dannosa fosse cotesta soggezione ad un principe, allorchè assalito dalle armi di Urbano IV e dei re di Francia non potè muovere le sue genti oltre il Garigliano perchè i suoi feudatarii già corrotti dal nemico protestarono che le loro obbligazioni non si estendevano che alla difesa del proprio territorio (1).

La più distinta prerogativa feudale era poi quella di esercitare il mero e misto impero coll'intiera giurisdizione, cioè uno de' più importanti attributi della sovranità. Il nome di *mero e misto impero* fu tolto dalle leggi di Roma antica, e quella podestà suprema del magistrato o del principe passò nel medio evo ai baroni od ai militi che se ne valevano senza limiti e senza discernimento di severa giustizia. Per il mero e misto impero il vassallo prendeva cognizione dei delitti commessi sul territorio del feudo; carceri, tormenti e patiboli erano gl'istromenti d'autorità a lui nella universal confusione affidati. Molti e terribili sono gli esempi dei giudizii feudali, giudizii spesso di sangue anzichè di ragione, e dettati da privati interessi piuttosto che dal venerato impulso di una giusta pubblica causa. Se non che a paro dei baroni nelle loro castella si videro i cittadini nelle loro case in città popolose sprezzare la santità delle leggi al punto di farla da giudici e da carnefici a loro posta. Così Dino Compagni (2) ci lasciò scritto

(1) Matteo Spinelli, *Ephemerides Neapolitanæ*, ap. Muratori, R. I. S., tom. 7, p. 1101.
(2) *Cronaca* lib. 2.

della famiglia de' Bostichi, che a' suoi tempi *collavano gli uomini in casa loro, le quali erano in mercato nuovo nel mezzo della città, e di mezzodì gli mettevano al tormento, e volgarmente si dicea per la terra: molte corti ci sono, e annoverando i luoghi dove si dava tormento, si diceva « a casa i Bostichi in mercato »*.

Ma questo sempre si ravvisava quale enormità di abusi, laddove nei feudatarii era usanza regolare e concessione di legge. E colla ferocia dell'intenzione si univa lo sfoggio dell'apparenza, alzando a significazione d'onore le forche sul territorio dei feudi. Dall'altezza loro e dalla forma in che erano fatte si distingueva la maggiore o minor dignità del feudatario. Onde avvenne che si dovesse talvolta frenare il soverchio lusso che in cotali infelicissimi istromenti si spiegava; così operò Amedeo VIII duca di Savoia, prescrivendo moderazione a quegli ornamenti (1), non altrimenti che alla soverchia lautezza delle feste nuziali ed alla solennità delle pompe funebri.

Di regola il feudatario poteva condannare e far eseguire la sentenza, ma non gli era permesso di fare grazia al delinquente (2). Al principe maggiore era riservato il tesoro della clemenza, ed era pure beneficio particolare del principe l'uso delle appellazioni mercè delle quali si correggeva talvolta l'efferato giudizio del feudatario.

(1) Decret. lib. V, *De furchis*.

(2) Iacob. de s. Georgio, *Feudalis tractatus*, 1567, p. 98.

La ragione di conoscere delle cause civili e di godere i particolari diritti provenienti dai feudi s'intendeva sotto il nome di giurisdizione. Non facevasi lecito senza special concessione ai vassalli l'imporre pedaggi o balzelli nel territorio dei feudi, ma se la prescrizione del tempo era compiuta ed immemorabile, que' carichi non si toglievano.

Le forme delle investiture dei feudi erano diverse secondo i gradi dei feudi stessi; coll'atto del notaio che dichiarava il vassallo investito, si univa una specie particolare di tradizione simbolica. Talvolta il signore donava al vassallo una coppa d'argento, talvolta un bastone od una sferza, oppure, nei feudi maggiori, gli consegnava una lancia ed un gonfalone (1).

La materia del diritto feudale governata principalmente dalle consuetudini, e rannodata coi particolari della storia di ciascun paese, era di gran riguardo quando stavano in piedi i feudi colle loro prerogative. E chi volesse farne anche oggi studio, sebbene di poca utilità fuorichè il caso preciso se ne appresenti, dovrebbe ricorrere ai trattati ed ai comenti che ne ragionano distintamente. Così per quanto appartiene a' feudi delle Langhe, illustre retaggio dei sette marchesi discendenti dalla stirpe Aleramica, si può consultare con frutto il trattato che ne compose l'Eineccio; per ciò che concerne ai feudi del Friuli ed alle movenze della mensa di Aqui-

(1) Ducange, *Lexicon* ad voc. *Investitura*. Muratori, *Antiquit. med. aevi*, dissert. XI.

leia, merita osservazione il trattatello pubblicato dal Muratori in fine della dissertazione XI delle Antichità del medio evo. Pe' feudi di Sicilia è notevole la decisione della gran corte di quel regno, pubblicata nella causa della successione al principato di Butera ed altri feudi vacanti per la morte di donna Margherita d'Austria e Branciforte; e la celebre disputa di Carlo Napoli in favore del principe di Cassaro, conosciuta sotto il titolo di *Concordia dei diritti baronali e demaniali*; questo lavoro piacque tanto alla nobiltà siciliana che fece innalzare una statua al Napoli nel palazzo civico di Palermo (1).

Per i feudi di Parma è opportuna la *Controversia* scritta da Lelio Boscoli in occasione della vertenza sulla successione del feudo di Calestano (2). Pongo queste citazioni anche per far avvertiti i lettori che ricorrendovi vedranno di quanto profonde indagini occorresse far uso a sciogliere i nodi delle quistioni di diritto feudale che si complicavano di varie considerazioni non meno legali che politiche ed istoriche. Il feudo rappresentava la grande proprietà nelle sue relazioni dirette col principio governativo, e sotto quest'aspetto la giurisprudenza feudale era un elemento di ordine pubblico. Allorchè Carlo Botta ebbe a qualificare siffatta giurisprudenza *imbroglio feudale, in cui quelli che più vi hanno studiato*, *meno*

(1) Orlando l. c., p. 89.

(2) Questi due ultimi documenti si trovano presso il De Luca, *De feudis*, dopo il discorso 102.

ne sanno (1), convien supporre che proferisse cotanto avventato giudizio in odio del medio evo che in tanto disprezzo egli aveva. Ma cotesto disprezzo accusa forse nel Botta più che altro, un difetto di studio di quell'età, nella quale si elaborarono i fondamenti della civiltà moderna, e le sue sentenze in ciò sanno più di retore che di filosofo. Non dico già che si possa ragionevolmente amare, come alcuni ostentano di fare, il medio evo, tempo d'ignoranza e di ferocia secondo che già osservammo, ma riconosco che merita d'essere seriamente studiato, non altrimenti che i fisici studiano le epoche oscure e terribili delle eruzioni e dei cataclismi sulla superficie del globo.

Facciamoci da ultimo a parlare dei duelli giudiziarii, di cui accennammo l'origine e lo scopo primiero in Italia. La pratica di siffatti esperimenti si tollerò lungamente, e si pose in forma autentica come capo di legge generale o particolare. Sebbene l'intrinseca immoralità non siasene mai disconosciuta dalla Chiesa, l'influenza del secolo prevaleva.

Vedemmo già nel primo volume come i capitolari d'Ottone provvedessero sopra i duelli, e come se ne usasse anche rispetto agli ecclesiastici. Ora qui aggiungiamo che si venne coll'uso ad ammettere che a' deboli ed ai pusillanimi si desse un campione. Nel placito tenuto sul territorio d'Arezzo in presenza di Eleuperto, vescovo di quella diocesi, nel 1010, Ro-

(1) *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini*, lib. 33, all'anno 1699.

dolfo abate del monastero delle sante Flora e Lucilla muoveva lite contro un certo notaio Pietro figliuolo d'Andrea per una possessione. L'abate s'era tolto ad avvocato certo Foralfo prode ed atante della persona. Il notaio cattivello mal poteva reggere al paragone, e parve tanto sprovveduto di forza che i giudici gli concedettero un campione (1). Non si curò la storia di riferirci l'esito della pugna, e noi ci consoliamo agevolmente di questo difetto.

Prescindendo dai duchi ordinarii, sui quali non avremmo nulla da aggiungere di particolare in questo luogo, toccheremo di quelli de' principi, che si preparavano con grande strepito, e nell'effetto si riducevano a nulla più che ad una clamorosa farragine di proteste e ad un contraccambio di provocazioni. Tal fu la sfida che Carlo d'Angiò dopo la rivoluzione del vespro faceva passare a Pietro d'Aragona divenuto re di Sicilia. Portolla un frate predicatore, la ricevette Pietro, si convenne che i due re con cento cavalieri s'affrontassero a provare: Carlo, come provocatore, essere Piero entrato nel reame di Sicilia contro ragione e in mal modo, senza sfidarlo dapprima; e il re d'Aragona come difensore, che l'occupazione e tutt'altro operar contro Carlo, macchia non fossero all'onor suo, nè fatto da vergognare dinanzi a dignità di tribunale o cospetto d'uom giusto. Il convegno fu stabilito in Bordeaux pel 1° di giugno 1283. Si chiese il campo franco ad Eduardo re d'Inghilterra, allora signore di quella città; e si pattuì non si venisse

(1) Muratori, *Antiquit. med. ævi*, dissert. 39.

allo scontro se non presente Eduardo. Questi non diede il campo e non recossi a Bordeaux. Vi giunsero i due principi rivali, il 31 maggio Piero, il 1° giugno Carlo; corsero la lizza, ma senza vedersi l'un l'altro. Ognuno tornò alle prime sue sedi, e lo scontro fu solo di protestazioni e di manifesti (1).

Amedeo VI conte di Savoia, essendo in discordia con Filippo d'Acaia signor di Piemonte, suo cugino, cercò di staccare da lui le compagnie tedesche, condotte a' suoi servigi dal monaco Hecz. A questo indirisse Amedeo lettere in cui chiamava sleale e malvagio Filippo. Il condottiere gli rispose ch'egli non l'aveva per tale, e che non avrebbe lasciato il suo servigio se non dopo il tempo pattuito nella sua capitolazione. Allora Amedeo più non trattenendosi, in altra lettera del 27 giugno 1368 gli replicò che, poichè diceva essere buono il principe, ne aveva mentito; portò accuse contro a Filippo, come fellone, davanti a Filippo duca di Chiarenza, qual signore diretto dell'Acaia, ed all'imperatore, come a signore supremo, e da ultimo sfidò formalmente il cugino e insieme con lui la compagnia dell'Hecz. La sfida fu accettata da ambe le parti; si doveva combattere cinquanta contro cinquanta; il campo erasi preso sui confini di Fossano; il giudice eletto era il marchese di Monferrato; il dì prefisso il 15 agosto. L'annunzio di questa tenzone inquietò non poco i principi vicini, onde Galeazzo Visconti ad

(1) Amari, *Un periodo delle storie siciliane del secolo* XIII, capitoli 9 e 10.

impedire che il duello seguisse, intimò a Filippo che se fosse uscito in campo, avrebbe trovato le forze milanesi che l'avrebbero combattuto.

Spaventato Filippo rivocava la sfida, fuorichè il Conte gli desse sicurtà che nè il Visconti nè altri si sarebbe immischiato nella loro contesa. Diella Amedeo ed il giorno deputato venne in Fossano colle sue genti; ma Filippo non uscì dal castello, e mancò la prova. Secondo ogni probabilità non fu codardia questa nel principe, ma effetto del trovarsi abbandonato dal Monaco e dalla sua compagnia, che avevangli rotto la fede in quel punto (1).

I duelli più frequenti, e che riuscivano a strage erano que' dei privati. In varie città d'Italia eravi un luogo destinato a que' combattimenti; si avevano guardiani preposti al campo, come un oficio pubblico. Una famiglia de' Visconti in Verona teneva a modo di dignità ereditaria nel secolo XIII il possesso dell'entrata e l'onor dell'arena in occasione delle pugne che in essa si facevano (2). In Padova vi aveva lo steccato presso la porta di Bassanello, dove si duellava con sicurezza; nel Friuli si combatteva nei

(1) Datta, *Storia de' principi di Savoia del ramo d'Acaia*, tom. I, pag. 225 a 228, tom. II, lib.

Il Datta a pag. 229 del primo tomo suddetto inclina a credere che il Monaco fosse stato compro dagli avversarii di Filippo. *Ritrovo*, egli scrive, *che nel mese di novembre del 1368 il conte Amedeo ordinando il pagamento di quattromila fiorini al condottiero Hecz, si confessò debitore di somma maggiore dovutagli « pro facto Fossani ».*

(2) Maffei, *Verona illustrata*.

prati di Camformio (1). L'uso del duello giudiziario frequente ancora nel secolo anzidetto (2), venne via via scemando; ma non si era neppure estinto nel secolo XVI, come noteremo nel corso di questa storia.

Minore era il numero dei duelli nei liberi Comuni che nelle monarchie, dove gli usi germanici più stavano immedesimati nell'indole dei governi e nei costumi dei popoli. Non mancano tuttavia negli statuti dei Comuni esempi di ordini che in certi casi provvedevano per la singolare battaglia (3).

Un breve codice, a così dire, compiuto degli usi legali intorno alla pratica del duello giudiziario si contiene nelle *assise* del regno di Gerusalemme nella parte che s' intitola *l' alta corte.* Si sa che quelle assise non erano se non l'epilogo delle consuetudini riputate migliori in Europa, e portate da' crociati in Terrasanta; che, perduta la terra, si perdette pure il testo della legge, cosicchè fu d'uopo poscia di riordinarle a comodo delle regioni di Levante, ancor tenute da principi cristiani; che il riordinamento si fece per cura di Giovanni d'Ibelin conte di Ioppe e d'Ascalona ai tempi di Federigo II; che di questa compilazione come di libro autentico si teneva conto in Cipro nel secolo XIV, e che sul principio del XVI la signoria di Venezia ne fece fare una

(1) Canciani, *In legem Burgundionum Monitum.*

(2) Ved. la costituzione di Federigo II di Svevia, re di Sicilia, sotto i titoli 33 e 37 del lib. II, delle costituzioni di quel regno.

(3) Così negli statuti di Nizza marittima che sono del secolo XIII, per i casi di rappresaglia, e nelle accuse d'omicidio.

traduzione dal vecchio francese in volgare per uso dei magistrati e de' giudizii in Cipro. Dal che tutto si debbe inferire che autorevoli ed in piena osservanza fossero le assise sino al fine del medio evo (1).

Molti capi di quelle assise dell'*alta corte* riguardano i giudiziali duelli (2), e vi sono le regole per i varii casi delle querele e per la consegna de' pegni di battaglia, non che le formole colle quali si chiedeva riparazione o cimento. Riferire per lo minuto tutti que' lunghi precetti sarebbe fuor di proposito, ma per non lasciarne affatto digiuno il lettore, chiuderemo questo capo col racconto del modo in cui per querela di assassinamento o di omicidio si affrontavano i cavalieri (3).

I cavalieri in tale occorrenza dovevano combattere a piedi e senza cuffia, avere il capo tosato alla rotonda, ed essere vestiti di veste vermiglia o di una sopravesta o camicia di zendado vermiglio corta al ginocchio, colle manille corte al braccio, e le calze di panno o di seta.

Le armi consistevano in una lancia e in due spade una lunga pendente dalla cintura, e un'altra attaccata allo scudo; lo scudo più grande della persona un palmo e con due buchi per i quali il combattente

(1) V. un egregio lavoro del signor Carlo Giraud intorno alla storia delle Assise di Gerusalemme, intitolato: *Notice du droit français dans l'Orient au moyen âge et sur la traduction grecque des Assises de Jerusalem* inserto nel tomo 2° delle *Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques*, p. 261 e seg.

(2) Canciani, *Barbarorum leges antiquæ*, tom. 5.

(3) Presso il Canciani, l. c. p. 204, 205.

potesse veder l'avversario. Venuto il giorno della pugna, il querelante e il querelato ponevano davanti al signore ed alla corte molte armi, fra le quali si sceglievano quelle che si userebbero nel combattimento. Giuravano amendue i campioni di non portar brevi nè caratteri, nè incanti, di non averne fatti fare da altri e di non ritenere armi occulte. Entrati nel campo i campioni, vi trovavano il libro dei santi evangeli, e il querelato postosi in ginocchio e messa la destra sul libro affermava la sua innocenza, il querelante gli diceva che ne mentiva, e accusavalo di spergiuro, dipoi lo pigliava dal pugno e levavalo. Le guardie del campo gridavano ad alta voce che nessuno ardisse dare disturbo od aiuto ai combattenti. Ciò fatto il signore diceva alle guardie *lasciateli andare insieme, e tiratevi in una parte del campo, e lasciateli trovarsi*. Quindi seguiva la pugna; se uno dei campioni diceva *la parola del pentire,* era subito levato via e tratto alle forche ed impiccato per la gola, e similmente lo era colui che fosse ucciso senza aver proferito quella parola che ora ha suono di pietà, ed allora l'aveva di condanna.

Un compendio di antica giurisprudenza riguardo a' duelli ne rimane pure nella *summula de pugna et modis purgationum eius qui criminatur*, dettata da Ugo di Porta Ravennate, giureconsulto bolognese del secolo XII. Principale oggetto di quest'opera è il provare che le parti che s'impegnano a fornire la prova mercè del combattimento giudiziario non debbono

prima dar giuramento sul merito della quistione (1).

Dopo aver toccato di tutte queste reliquie di usanze settentrionali, facile sarà che taluno ci chiegga perchè non abbiamo fatto parola d'istituti saraceni, poichè anche di tali barbari non ebbe penuria l'Italia. E per quanto si voglia e si debba riconoscere di benigna influenza dagli studii e dai costumi degli Arabi sulla civiltà rinascente, non si torrà dal fondamento delle loro istituzioni l'impronta del dispotismo e del fanatismo proprii al loro governo. Invano la memoria del califfo Harun Arrashid o del successore di lui Al-mamun, così illustri per la protezione conceduta alle lettere (2), invano quella del valore, della cortesia e della magnificenza del Saladino, che tante volte veggiamo celebrate dai nostri novellieri e poeti, s'adoprerebbero a cancellar tale impronta. Furono quelli episodii di conforto, lucidi intervalli, meteore luminose, ma non si mutò per ciò l'intima natura di quel governo.

Rispondendo adunque al quesito che ci siamo proposto, avvertiremo che nell'isola di Sicilia, che fu la stanza dove in Italia ebbero i Saraceni estensione ed onore di regno, non lasciarono essi vestigio particolare, che segni un carattere da ritenersi per la storia. Vi fu chi cercò di far credere che gli ordini musulmani in Sicilia fossero pieni di tale sapienza,

(1) Di questa *summula* diede particolare ragguaglio il Savigny, ed il signor Merkel ad essa appose varie dichiarazioni.

(2) A tutta lode di Harun Arrashid, che fioriva tra l'anno 786 e 809 dell'era nostra, ricorderemo la legge ch'egli fece, che nessuna moschea potesse giammai essere eretta se non vi si aggiungeva una scuola.

che ne disgraderebbe le leggi de' popoli meglio inciviliti; ma fu una ardita impostura (1). Attenendoci pertanto alla fede dei documenti sinceri, diremo che i Siciliani prima che cominciasse l'invasione musulmana erano governati colle parafrasi greche del diritto giustinianeo ordinate da Foca e colle costituzioni degli imperatori che regnarono da questo infino a Michele Balbo. Dopo perdettero l'uso di un diritto pubblico loro particolare. Non si può asserire che il gran fondamento della legislazione politica interna del medio evo in Europa, cioè lo stabilimento dei feudi, avesse un simile tra i Musulmani, ma non si può negare del pari che il tipo, a così dire, dell'ordine feudale fosse a quelli sconosciuto (2). Intorno

(1) Ecco il fatto: l'ab. Vella, maltese, pubblicò sul finire dello scorso secolo un codice arabo-siculo, trovato mercè degli studii di alcuni veri eruditi, e singolarmente del benemerito ab. Rosario Gregorio, intieramente apocrifo.

(2) Piacemi di qui riferire parte di una nota apposta all' istoria di Sicilia di Al Kadi Sheabbodin pubblicata da Rosario Gregorio (*Rerum Arabicarum quæ ad historiam Siculam spectant ampla collectio, Panormi 1790*). Ivi scrive il dottissimo editore, « Arabes « vocem habent *quæ terram significat*, *quam quis a principe in* « *usum suum*, *non autem plenum dominium accepit*...... Sed « parum rationi consentaneum videtur eam, quæcumque fuerit, feudum « proprie dictum significasse, cum iis temporibus hæc vox feudi neque « apud nos invecta fuisset. Sensu quidem latiori intelligenda videtur... « Sed hic adnotandum est quandoque ab Chalifis *provinciam beneficiariam*, *fidutiariam provinciam* datam nonnullis fuisse.......... « Quemadmodum inclinante Chalifatu Bagdadensi nihil aliud ex pristina « sua amplitudine Chalifis superfuit, nisi ut occupatas a variis ducibus, « etiam ignotis quibusdam rebellibus provincias *beneficiario iure* « possidendas concederent ita, ut in Chalifarum clientela essent, aut esse « se profiterentur.

alla legislazione indigena ripeteremo con Carmelo Martorana (1): *Starai contento, o mio lettore, che a conoscere il diritto civile de' Saraceni siciliani non dèi più cercare alcun corpo di leggi particolare alla Sicilia.*

Dopo la conquista dei Normanni gli Arabi dimoranti in Sicilia parte colà rimasero, parte si ritirarono in Africa. Ai rimasti nell'isola non mancò la protezione dei nuovi signori che serbarono loro intatta la proprietà dei beni, sufficiente la capacità degli ufizii civili, libero l'esercizio del culto.

Federigo II lo Svevo fece snidare i Saraceni dagli aspri recessi che ancora occupavano nell'isola, e li costrinse a stanziare in Puglia per farsene una coorte pretoriana, secondando il genio ch'egli aveva per lo arabismo, oppure per convertirli, com'egli diceva (2).

(1) *Notizie storiche de' Saraceni Siciliani*, Palermo 1833, tom. 2, p. 97.

(2) Lettera di Federigo pubblicata da Hofler, Kaiser Frid. etc. Monaco 1843. V. De Blasiis, *Della vita e delle opere di Pietro della Vigna* p. 65.

CAPO VII.

COSTITUZIONI DI PRINCIPI.

Non potendo qui tessere il catalogo intiero di tutte le leggi generali che si vennero pubblicando nella penisola durante il corso de' tre secoli di che parliamo, uopo è il restringerci in quelle di maggior fama, e che furono ridotte in un corpo solo.

Ragioneremo pertanto delle costituzioni del regno di Sicilia, della carta detta *de Logu* di Eleonora, giudicessa di Arborèa in Sardegna, dei decreti di Amedeo VIII duca di Savoia, e dei decreti de' signori e duchi di Milano.

Quando i principi normanni si furono impadroniti della Sicilia e del regno di Napoli, vollero confermare la loro sovranità coll'ordinare la legislazione del nuovo Stato. Dapprima questa legislazione si conteneva nei libri delle consuetudini detti *defetarii*, i quali, perduti una volta, si rinnovarono per autorità del sovrano e per cura di Matteo Notaio (1). Re Rug-

(1) Hugo Falcandus, *Hist. Sicula*, ap. Murat. R. I. S. tom. 7, p. 298.

gieri, che era figliuolo del conte Ruggieri, promulgò alcune costituzioni (1). Seguirono l'esempio di lui Guglielmo I e Guglielmo II, ma senza intraprendere una vera riforma generale di legislazione, lasciando anzi che le varie schiatte esistenti nei loro dominii usassero dei loro antichi diritti, e Latini, Greci, Giudei, Saraceni, ognuno secondo la propria legge fossero giudicati (2).

Il pregio di attuare il gran disegno della pubbli-

(1) Sono da vedersi le *Assisæ regum Siciliæ*, pubblicate tra le Costituzioni siciliane stampate in Napoli nel 1786. Queste furono oggetto di profonde ed accurate indagini dell'eruditissimo Giovanni Merkel, consegnate in un opuscolo intitolato: *Commentatio qua iuris siculi sive assisarum regum regni Siciliæ fragmenta ex codicibus manu scriptis proponuntur*; quale opuscolo venne pubblicato in occasione che nella università di Halle si solennizzava, addì 24 settembre 1856, il cinquantesimo anniversario del dottorato del professore Henke. Il Merkel rinvenne nella biblioteca Vaticana un codice membranaceo scritto circa l'anno 1200, che contiene con varie aggiunte le disposizioni delle *Assise* anzidette. É incerto a quale dei tre re di Sicilia sopra nominati si abbia da attribuire la raccolta di leggi contenuta in quel codice. Leggesi in esso una specie di proemio indiritto ai grandi del regno *(proceres)* in cui si parla della riforma delle leggi che s'intendeva di fare per renderle più miti, e si dice tra altre cose: « Nichil enim gratius Deo esse putamus, quam si id simpliciter offerimus, quod eum esse cognovimus, « misericordiam scilicet atque iustitiam: in qua oblatione regni officium « quoddam sibi sacerdotii vendicat privilegium, unde quidam sapiens « legisque peritus iuris interpretes « iuris sacerdotes » appellat « e poscia con una frase che pare tolta dall'odierno dizionario legislativo aggiunge « parcendum delinquentibus cum moderantia nostris temporibus apta « conveniens esse censemus ». E termina con questa formola « Volumus « igitur et iubemus, ut sanctiones quas in præsenti corpore sive pro- « mulgatus a nobis sive compositas vobis facimus exhiberi, fideliter et « alacriter recipiatis ».

(2) Rosario Gregorio, *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, L. I, cap. 4, p. 21.

cazione d'un codice generale per i suoi snddili, d'onde essi ricavassero difesa de' loro diritti, e la sovranità riavesse appoggio alle sue prerogative fu riservato a Federigo II. Questo principe, del quale abbiamo già tanto parlato, nelle cui vene scorreva il sangue degli imperatori della casa di Svevia pel lato paterno, e pel lato materno quello dei monarchi Normanni, volle, a pro dei sudditi, imitare l'esempio di Teodosio e di Giustiniano. Molte nuove leggi egli fece, molte corresse e riordinò, e poscia insieme le raccolse in forma di codice regolare.

Ministro di Federigo in quella insigne opera fu Pier delle Vigne, suo cancelliere e giudice della gran Corte. Per lunghi anni tenne Piero le chiavi del cuore del suo signore, e lo servì col maggior lume di dottrina, che allora aver si potesse, come ne fanno fede le lettere di negozio da lui dettate, e che stampate si leggono. Fra i tanti esempi del variar di fortuna, memorando sarà sempre quello di Pier delle Vigne, che nato in Capua in basso stato tanto si alzò per valore de' suoi meriti presso Federigo, che ne divenne poco meno che l'arbitro d'ogni suo consiglio. L'altezza del grado e la fiducia per lui acquistata nell'animo del suo sovrano mossero gli invidiosi baroni della Corte a congiurargli contro con far credere all'imperatore, che Piero s'intendeva con papa Innocenzo e lo tradiva. Scritture fittizie e falsi testimonii sostennero l'accusa, e Federigo ingannato fece abbacinare il fedele ministro, che non potendo reggere a tanta sventura, come disperato si diede la morte.

Onde il suicidio, come disse Dante, fu in lui colpa ed ingiustizia ad un tempo (1).

Il volume delle costituzioni del regno fu pubblicato nel mese d'agosto 1232 in un solenne concistoro tenuto in Melfi, e quindi tradotte anche in greco, lingua allora comune nel regno, dove già, come accennammo nel primo volume, erasi per l'uso delle popolazioni greche colà viventi tradotta la legge dei Longobardi. Alcune leggi fatte dopo da Federigo, vennero inserte in quel volume, e dagli interpreti si qualificarono di *nuove*.

Questo volume si divide in tre libri, il primo dei quali comprende cento titoli, il secondo quarantotto, e il terzo sessanta. Il concetto di siffatti titoli si riferisce principalmente a materie di governo pubblico, di politica economia, di diritto penale, e di rito giudiziario, anzichè ad oggetti di ragion civile.

Se non si può ammirar l'ordine con che furono disposti i capi di queste leggi, si deve almeno aver riguardo all'importanza di alcune di esse.

Lo studio di mantenere la pace pubblica nel regno si dimostra per varii ordinamenti rivolti ad impedir ogni sorta di rappresaglia, a vietare la delazione delle

(1) *Inferno*, canto 13.

Noi abbiamo seguito l'opinione di Dante da molti altri accolta che Pietro non fosse veramente colpevole — Più accuratamente esaminata la diversità dei giudizi, lo storico della vita di Pietro, Giuseppe De Blasiis si ristringe a dire «Rimaner sempre oscura l'accusa anzichè « può dubitarsi se vera colpa egli ebbe, della quale mentre un sol « cronista dice rinvenute le pruove nei suoi scrigni, gli altri tacciono « o l'ignorano: — *Della vita e delle opere di Pietro Della Vigna*, p. 103-04.

armi, anche ai soldati, nell'interno del paese, eccettuati i soli casi necessarii, ed a confermare la difesa del debole contro il potente mercè della sola invocazione del nome del principe. La restituzione in favore dello spogliato fu estesa anche contra il detentore avente causa dallo spogliatore.

Due tra le costituzioni inserte in quella compilazione hanno aspetto così particolare da essere qui specialmente ricordate. Sono esse nel titolo 21 e nel 26 del terzo libro. Colla prima si vieta alle figliuole de' baroni di maritarsi con forestieri: ed il Giannone riconosce non essersi cotale divieto pronunziato da Federigo senza forte ragione, poichè avendo ammesse le femmine alla successione dei feudi, ad evitar che queste maritandosi trasferissero i feudi a famiglie a sè ignote, e forse non fedeli, volle che senza consenso della sua Corte non potessero casarsi. Colla seconda era proibito l'alienare stabili a favore di fondazioni ecclesiastiche o pie, e se ad esse se ne lasciassero per testamento, dovevansi vendere od affittare ai congiunti prossimi del defunto od ai borghesi, tra il termine di un anno; in difetto il fisco se ne impadroniva. Molto si disse contro questa costituzione, che da alcuni si qualificava di sacrilega perchè contraria alla libertà ecclesiastica, ma in sostanza non era, come la costituzione istessa si spiega, che una rinnovazione d'ordini antichi alquanto iti in disuso.

Finalmente gioverà a mettere in piena luce le intenzioni generali di Federigo rispetto alla legislazione

de' suoi Stati, il titolo 31 del primo libro delle sue costituzioni, che qui traduciamo letteralmente. La rubrica è *Della osservanza della giustizia*. «Non senza « grande accorgimento » ivi si dice « e matura deli- « berazione i Romani colla legge regia trasferirono « nel loro principe il diritto e l'autorità di fare la « legge, al fine cioè che nella medesima persona che « comandava ai popoli per l'alta potenza di Cesare, « l'origine della giustizia provenisse dalla stessa fonte « da cui la difesa ne procedeva. Onde è facile il con- « vincersi non tanto dell'utilità quanto della neces- « sità di quel provvedimento, per cui nella stessa « persona concorrendo questi due *elementi*, l'origine « del diritto e la tutela di esso, non si disgiunge dalla « giustizia il vigore, e dal vigore la giustizia. Con- « viene adunque che Cesare sia della giustizia padre « e figliuolo, signore e ministro; padre e signore « nell'esporre le regole della giustizia, ed in osser- « varle; figliuolo nel venerarle, e ministro nel met- « terle ad esecuzione.

« Per tale savio divisamento Noi dunque, che ri- « cevemmo dalla man d'Iddio lo scettro dell'impero, « e tra altri reami il reggimento del regno di Sicilia, « dichiariamo a tutti i nostri fedeli di questo la de- « cisa volontà nostra, e come ci stia a cuore di pro- « curare a tutti e singoli di loro, senza la menoma « eccezione di persone, con prontitudine di zelo la « giustizia, di cui possano trovare assistenza per « mezzo dei nostri oficiali, ai quali è commesso « d'amministrarla. Vogliamo che sieno distinte le

« incumbenze di quei nostri oficjali, e gli uni atten-
« dano alle controversie civili, e gli altri alle crimi-
« nali accuse (1) ».

L'autorità suprema, che si riconosce soggetta alla legge, che promette di mantenere fra i sudditi una egualità perfetta rimpetto ad essa, che non lascia confondere le due nature affatto diverse di giudizii, i criminali ed i civili, è degna di tutta lode. E più largamente la si deve questa retribuire guardando alla condizione dei tempi, dove non vi era frequenza di simili esempi, non voce di opinione pubblica che li suggerisse.

Sullo scorcio del secolo XIV si vide in una regione dell'isola di Sardegna promulgarsi una legge, che per la sapienza di molti precetti, che vi si racchiudono ottenne non solamente di esser estesa a tutto il regno,

(1) Il regno di Federigo II venne, son pochi anni, illustrato da una magnifica collezione di documenti, intitolata: «Historia diplomatica Fre-
« derici, sive constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta, quæ
« supersunt istius imperatoris et filiorum eius; accedunt epistolæ Papa-
« rum et documenta varia ». Questa raccolta fu intrapresa sotto gli auspicii del signor Duca di Luynes francese, che ne concepì la prima idea e ne diresse l'esecuzione. La compilazione fu condotta felicemente dal sig. J. L. A. Huillard-Bréholles che vi aggiunse note, prefazione, ed una dottissima introduzione di 540 pagine.

Se dobbiamo congratularci colla Francia che abbia tali mecenati e tali esecutori, e ringraziare il signor Huillard-Bréholles del servizio che ha renduto ai nostri studii storici, non possiamo a meno di dolerci che gl'Italiani lascino così da altri occupare il campo che essi dovrebbero coltivare. Sincerità di patriotismo, severità di studii, perseveranza nel lavoro e bando agli orgogli non giustificati; ecco quanto si richiede a far sì che gl'Italiani giungano a tenere il luogo che loro conviene in quella che giustamente chiamasi repubblica letteraria.

ma ebbe di più il vanto di essere tenuta per segno di un perfezionamento sociale, dal quale erano allora ancor lontane le più vaste contrade del continente italiano.

Regnava nella provincia d'Arborèa, contrada posta nella parte occidentale di Sardegna, un'antica stirpe, forse d'origine pisana. A Mariano IV, principe avveduto e valoroso, era succeduta nel governo la figliuola di lui Eleonora, sposata a Brancaleone Doria, la quale investita del titolo ereditario di giudicessa, compiè in modo illustre l'opera della legislazione incominciata dal padre.

Nel 1395, e il dì di Pasqua, secondo che si crede, fu pubblicato il famoso libro delle costituzioni ed ordinazioni sardesche, intitolato anche *Carta de Logu*, vale a dire legge territoriale, diviso in centonovantotto capitoli. Questa legge per l'eccellenza de' suoi provvedimenti non tardò ad estendersi a tutta l'isola, poichè in seguito alla confermazione della medesima ottenuta dagli *Stamenti*, che sono le rappresentazioni degli ordini del regno, col capo II delle Corti, celebrate in Cagliari personalmente nel 1421 dal re Alfonso di Aragona, se ne stese l'osservanza a tutti i villaggi e luoghi del regno di Sardegna, eccettuate le città di Cagliari, Sassari, Alghero, Bosa ed Iglesias, le quali a tenore de' loro privilegi si reggevano coi proprii statuti.

La *Carta de Logu*, pubblicata più di quattro secoli addietro, contiene molte e particolari disposizioni, le quali, al dire di un dotto giureconsulto sardo che

la prese ad illustrare (1), pressochè tutte convengono ai costumi deï Sardi dei nostri tempi.

Le leggi penali in quella carta raccolte si mostrano ragionevoli, avuto riguardo alla condizione assai fiera e meno colta di quel secolo e di quegl'isolani.

Un'espressione solenne vi s'incontra nella comminazione delle pene più gravi, *e per somma qualunque di danaro il reo non iscampi*. All'importantissimo e lodevolissimo intento d'impedire i delitti veniva stabilita in ciascun luogo del giudicato una compagnia scelta di persone zelanti del ben pubblico, alle quali, sotto giuramento e con minaccia di una multa, era commessa la cura di chiarire i misfatti della loro terra e di fermarne gli autori (2). Tale obbligo si stendeva agli abitanti tutti di qualunque Comune, colla multa che per ciascun delinquente, occulto o libero, imponevasi ai popolani (3). Così si suppliva al difetto di forza armata regolare, e giustamente, in quanto si trasferiva quell'incarico in coloro che ne sentivano il beneficio, ed accortamente, in quanto si commetteva a quelli che avevano il maggior interesse nel purgare la loro terra dai malfattori (4).

Alcuni provvedimenti sopra le materie civili ac-

(1) Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborèa ecc. colla traduzione letterale dalla sarda nell'italiana favella e con copiose note del consigliere di Stato e Referendario cav. D. Giovanni Maria Mameli de' Mannelli ecc. ecc., Roma 1805.

(2) Cap. 16.

(3) Cap. 6 e 15.

(4) Manno, *Storia di Sardegna*, lib. IX.

cennano ad un gran candore di equità che era ne costumi del popolo, tanto più da pregiarsi, quanto più diverso da ciò che generalmente allora si praticava sul continente italiano; così le regole concernenti alla comunione dei beni tra i coniugi nei matrimonii conchiusi senza dote (1). Cotesti matrimonii senza dote erano l'usanza più generale dell'isola e si chiamavano all'uso sardesco; essi producevano l'effetto di rendere comuni, secondo l'antica consuetudine di Sardegna, i lucri tutti che si fanno durante il matrimonio dal marito e dalla moglie, compresi i frutti dei beni che l'uno o l'altro consorte avessero dapprima, o che gli pervenissero in progresso per eredità, donazioni od altre simili cause, ma esclusa dalla comunione la proprietà di beni già posseduti o pervenuti dopo per le cause suddette (2).

Nelle successioni si dava certa preferenza ai maschi, ma assai limitata e sempre che si fosse provveduto con dote alle femmine. Tale è il testo del capo 98 della *Carta de Logu.*

« Costituiamo ed ordiniamo, che se alcuna persona « maritasse figliuola sua a dote, non sia tenuta di « lasciarle, nè darle in vita, nè in morte sua, se non « quello che avrà dato in dote, se non a volontà « sua; salvo che s'essa non avesse altro figliuolo, le « debba lasciare la parte sua secondo ragione (3),

(1) Cap. 99.

(2) Mameli, l. c. p. 110.

(3) Cioè l'intiera legittima come avverte in nota il Mameli, di cui si riproduce la traduzione esatta della *Carta de Logu* dal dialetto sardo in lingua italiana.

« computatavi in quella parte che doverà ancora, la
« dote che avrà avuto dinanzi; e simigliantemente
« s'intenda per tutti i discendenti suoi. E tutto l'altro
« che le rimarrà ne possa far quello che le piacerà;
« ed in caso che morisse intestata, succeda la fi-
« gliuola femmina maritata, cogli altri fratelli e so-
« relle sue, diffalcata dalla parte sua quella dote che
« avrà avuto ».

Poco noto in Sardegna al tempo dei giudici fu il potere feudale; ma col crescere del dominio degli Spagnuoli la mala semenza dei feudi allignò grandemente in quelle terre e le fece povere e deserte.

I principi del Piemonte della stirpe di Savoia non poche leggi pubblicarono degne di memoria e di lode, ma sopratutto in questi secoli primeggiano i decreti di Amedeo VIII, di quell'Amedeo, che dopo avere saggiamente per lunghi anni governato lo Stato, ne consegnò le redini al figliuolo Lodovico, e si ritrasse nella solitudine di Ripaglia ad una vita contemplativa d'onde i Padri del concilio di Basilea lo tolsero per collocarlo sulla sedia pontificale.

Nell'anno 1430, ai 17 di giugno, nel castello di Sciamberì, in presenza de' grandi e del popolo furono pubblicati i nuovi decreti. Il duca avvertiva nel suo proemio, che il desiderio di procurare ai sudditi il beneficio dell'uso incontaminato della giustizia avevagli mosso il pensiero a raccogliere gli ordinamenti statuiti da' suoi maggiori insieme con quelli già da lui disposti; ed ordinarli, correggerli e compirli in guisa che servissero di norma comune per tutti, di-

chiarando egli espressamente di voler vivere sotto tal regola, e di assogettarvi la polizia del suo Stato.

Spiegavasi ancora che per questi decreti non si sarebbe tolto veruna parte d'autorità alle sacre leggi divine ed umane, e sarebbero pure rimaste salve le buone e lodevoli usanze del ducato d'Aosta e del paese di Vaud, contrade che non si reggevano con legge scritta, ma colle proprie consuetudini; e salvi pure sarebbero i savii statuti delle terre d'Italia, di Piemonte e di Provenza sottoposte al suo scettro.

In cinque libri si dividono questi decreti. Nel primo si tratta delle cose ragguardanti all'onore ed al culto di Dio, a quei delitti che contro di essi si commettono, ed a quelle persone che se ne dipartono. Epperò si comincia dalla professione della fede cattolica; dipoi vi si parla di eresie e di sortilegi; ed infine si prescrivono i limiti della tolleranza mercè di cui gli ebrei si lasciavano abitare negli Stati del Duca. Siffatta tolleranza fu anche nei tempi più antichi soggetto delle cure dei conti di Savoia, giacchè abbiamo memoria che il conte Edoardo nel 1319 fece distendere certi regolamenti onde correggere il vizio dell'usura, cui sfrenatamente si abbandonavano gli ebrei nella Savoia.

In questo libro si vieta la comunanza degli ebrei coi cristiani, e s'impongono le cautele per le quali quelli rimangono segregati; si vieta loro l'esercizio dell'usura, e si stabiliscono le regole con cui i convertiti dal giudaismo vogliono essere trattati, riconoscendosi ad un tempo il principio che nessuno può

essere tratto per forza alla santa religione di Cristo.

Il secondo libro è tutto intento a descrivere i varii uficii del Consiglio residente col Duca, e di quello posto in Sciamberì, e dei principali ministri della giustizia; non che a definire i modi di tenere le assise generali, e di procedere così nelle cause civili come nelle criminali inquisizioni. Comprende pure il medesimo le regole da osservarsi dai preposti alle finanze ducali, e il modo di render i conti di quanto da esse si è speso, e per lo minuto si spiegano le incumbenze dei diversi ufiziali posti a servigio del sovrano e del pubblico. E non si dee pretermettere, che nell'ingresso di questo libro il Duca rivolge a' suoi successori il discorso nelle seguenti parole:

« Volendo adempiere il paterno dovere d'affetto e « di disciplina, a cui siamo tenuti verso i nostri fi- « gliuoli eredi e successori, noi lasciamo loro questi « ricordi e questi ammaestramenti. Facciansi imita- « tori degli avi nostri, avi d'illustre memoria, ser- « bando incorrotta la fede cattolica e promovendo il « culto divino. Vivano una vita umile e divota: ten- « gansi immaculati dai vizii; mostrinsi vigilanti negli « esercizii delle teologiche e delle morali virtù. Nella « giustizia sieno retti, costanti, e di moderata seve- « rità; si astengano dai moti dell'invidia, sieno per « misericordia clementi, temperati nelle esazioni, « amanti de' buoni loro sudditi, correttori de' mal- « vagi. Procurino la pace ed abbiano in odio le guerre « ingiuste. Scelgano consiglieri e ministri savii e « dabbene, e dispregino gli uomini fallaci ed ingordi.

« Mantengano infine perpetua sicurezza nel loro Stato,
« onde la Savoia appieno conservi tra i sudditi e gli
« stranieri l'etimologia del suo nome che suona *salva*
« *via*. E mercè dell'osservanza di questi precetti pla-
« cato il Re de' cieli, che, se non è abbandonato, mai
« non abbandona, conservi ed accresca fino nei più
« tardi secoli lo stato pacifico e prospero dei figliuoli,
« dei successori e dei sudditi nostri ».

Ora da questa introduzione, da cui esala come un profumo di sentimenti patriarcali, si può far ragione della rettitudine che mosse Amedeo nel distendere le sue leggi.

Nel libro terzo si descrivono provvedimenti particolari sopra il modo da tenersi nelle giurisdizioni dei baroni, dei banderesi e degli altri vassalli; sopra le enfiteusi ed i censi, l'uso delle salvaguardie, la libertà del pescare e dell'andar a caccia. Si ordinano le solennità necessarie a far salve le cose dei pupilli e dei minori; si prescrivono le forme legali per le vendite, le donazioni, i riscatti; si danno istruzioni pe' notai. Si provvede intorno all'esercizio delle arti così liberali come meccaniche, e si fanno regolamenti sopra l'interna polizia dello Stato.

Il quarto libro si aggira intieramente intorno alle tasse ed agli emolumenti da pagarsi per gli atti giuridici e per le pubbliche scritture.

Il soggetto del quinto libro sta nell'ordine, col quale volevano essere moderate le pompe così degli abiti come dei conviti, delle feste, de' funerali ed altre tali solennità.

Dalla distintissima esposizione degli usi di quei tempi nei dominii del Duca, che vi si legge, si possono trarre varie curiose notizie ragguardanti ai costumi ed agli ufizii delle diverse classi di sudditi; ma il recitarle non si confarebbe coll'indole della nostra storia. Qui pertanto ci basterà il sapere, che il Duca andava con sottigliezza accennando i mezzi di tenersi in una onorata parsimonia, e che la scala dei gradi, per cui principalmente si disferenziavano le foggie del vestire, era composta de' baroni, de' militi, de' dottori, de' licenziati, degli scudieri e de' cittadini viventi delle proprie entrate, cui si pareggiavano i maggiori mercanti.

Questa raccolta di leggi distesa per opera dei consiglieri del Duca, così chierici come laici, fu divisa in cinque libri perchè vi si raffigurassero le principali virtù; nel primo le tre cardinali; nel secondo la prudenza; e nei tre ultimi la temperanza.

Nella clausula finale, con che il sovrano imprimeva l'autorità di legge perpetua a' suoi decreti, si dichiararono nuovamente salvi i diritti de' chierici, salve le buone, ragionevoli e lodevoli consuetudini delle città, delle ville e de' luoghi, salve le franchigie legittime di tutto il paese, e salva infine e riservata in perpetuo al Duca ed a' successori di lui la piena e libera facoltà di spiegare, interpretare, correggere e mutare questi statuti, e di aggiungere o togliere ai medesimi tutto ciò che fosse richiesto dall'utilità o dalla necessità dello Stato, dalle occorrenze dei casi o dalla varietà de' tempi.

Le leggi dei duchi di Milano delle stirpi de' Visconti e degli Sforza non furono ridotte in forma di regolare compilazione, ma soltanto al fine che non si smarrissero, si collocarono in una specie di registro, che più di un secolo dopo estinta la loro signoria fu pubblicato a documento di storia anzichè ad uso di ordini pubblici (1). Parve tuttavia necessario di non trapassare in assoluto silenzio cotali leggi che ebbero ad autori principi ragguardevoli per ampiezza di dominio. Eccetto per alcuni rari tratti di fervore nell'amministrazione della giustizia, non si avrà guari qui l'occasione di lodare i duchi di Milano, i quali intesi a soddisfare ai loro particolari, e non di rado vili, interessi, ed alle pazze e turpi loro voglie anzichè a provvedere alla felicità dello Stato, non lasciarono memoria d'importanti instituti o di durevoli benefizii a pro dei popoli soggetti.

Scorriamo adunque le rubriche dei loro decreti e le pagine della loro istoria per farci capaci della verità della dura ma pur vera sentenza.

I più antichi di que' decreti hanno per autore Luchino Visconti, e sono del 1343. Era Luchino, se non provvido legislatore, almeno zelatore della giustizia. Egli non volle proteggere veruna fazione, ma accomunò una sola regola, una sola legge ad

(1) L'edizione di questa compilazione preparata dai Senatori Bonetto e Brachieri fu data alle stampe per cura di Pietro Paolo Bonetto, figliuolo del Senatore anzidetto, sotto il titolo di *Antiqua ducum Mediolani decreta*, a Milano nel 1654.

ogni maniera di sètte. Per liberare le strade dai ladri che le infestavano si volse ad un partito cui ripugna l'incivilita condizione dell'odierna polizia, ma che allora non fu senza utile frutto. Prese egli al suo soldo i masnadieri istessi, e li rendette custodi della sicurezza dei passaggi. E a far più agevoli le comunicazioni liberò i viandanti dalle soggezioni che loro imponevano i feudatarii (1).

Il rimedio apprestato da Luchino Visconti sarà meglio valutato se si considera come pochi anni dopo Bernabò Visconti per levar via dalle strade pubbliche i masnadieri mandò fuori un editto col quale proibì a tutti di andar di notte per quelle strade sotto pena del taglio di un piede.

Di nessuna cosa più solleciti furono i signori di Milano, che di frenare gli attentati che si preparassero contro la loro dominazione, ed in ciò furono guidati piuttosto dall'istinto della ferocia che non dai dettami della prudenza.

Con decreto del 2 di gennaio 1363 Galeazzo ordinò che in tali casi la forma di procedere dovesse andare sciolta da ogni soggezione di regole, in via sommaria, senza solennità, e, quel che è peggio, che tale sua legge, contro ogni precetto di moralità e di buon senso, si ritraesse anche ai casi passati.

Pochissimo solleciti si mostrarono que' signori di attenersi alle regole della legislazione ordinaria, quando il favore o l'interesse particolare ne li distoglievano. Onde Galeazzo II Visconti meritò d'es-

(1) Verri, *Storia di Milano*, tom. 2, Milano, 1824.

sere ricordato dallo schietto e sagace cronista Pietrò Azario per aver lasciato libero corso all'applicazione delle leggi comuni (1), dove per la rarità dell'eccezione si può far ragione della usanza comune degli altri principi di quella stirpe, inchinevoli più che alla legge all'arbitrio.

Ma quello che più accuora, scorrendo le istorie e le leggi di quei principi, si è il vedere con qual diligenza tranquilla insieme e crudele si ordinassero i tormenti e le esecuzioni; come a gocce di sangue e a gradi di spasimi si compiacesse il sovrano di martoriare le sue vittime. Opera peggio che di carnefice, anzi di tigre piuttosto che d'uomo.

Potrei citare molti esempi di cotesto efferato rigore, ma inutile e doloroso sarebbe il fare un indice di leggi penali. Ci ristringeremo pertanto in una sola che in crudeltà le vince tutte, e se non fosse accertata per sicurissimi documenti, da ogni anima bennata si terrebbe per incredibile. Parlo della spaventosa *quaresima* dello stesso Galeazzo II, che per un altro rispetto abbiamo pure dovuto distinguere a confronto d'altri principi della sua schiatta. La pena dei traditori e de' loro complici fu da Galeazzo protratta a quaranta giorni ed alternata di supplizii e di riposi in questa forma testuale d'un decreto conservatoci dallo stesso Azario (2).

(1) *Petitiones vel numquam vel rarissime expediuntur, quum dominus Galeazius sinat ut potestates et rectores iuxta locorum statuta iudicent, et, statutis deficientibus, iuxta ius commune etc.* Petri Azarii Chronicon ap. Muratori R. I. S. tom. 16, pag. 403.

(2) L. c. p. 410.

« È intenzione del signore che a riguardo de' capi
« traditori s'incominci il gastigo a poco a poco. —
« Il primo giorno cinque colpi di curlo — il secondo
« giorno si riposi — il terzo giorno parimente cinque
« colpi di curlo — il quarto giorno si riposi — il
« quinto giorno parimente cinque colpi di curlo —
« il sesto giorno si riposi — Il settimo giorno pari-
« mente cinque colpi di curlo — l'ottavo giorno si
« riposi. — Il nono giorno si dia loro a bere acqua,
« aceto e calcina — il decimo giorno si riposi — l'un-
« decimo giorno similmente acqua, aceto e calcina
« — il duodecimo giorno si riposi — il decimoterzo
« giorno si strappino loro due coregge (di pelle)
« dalle spalle, e vi si faccia sgocciolar sopra — il
« decimoquarto si riposi — il decimoquinto giorno
« si strappi loro la pelle di sotto le piante d'ambo
« i piedi, e poscia si facciano camminare su' ceci —
« il decimosesto si riposi — il decimosettimo giorno
« si facciano camminare su' ceci — il decimottavo
« si riposi — il decimonono giorno si pongano sul
« cavalletto — il ventesimo si riposi — il ventunesimo
« giorno si pongano sul cavalletto — il ventiduesimo
« si riposi — il ventitreesimo giorno si tragga loro
« un occhio dalla testa — il ventiquattresimo si ri-
« posi — il venticinquesimo giorno si tagli loro il
« naso — il ventiseesimo si riposi — il ventisettesimo
« giorno si recida loro una mano — il ventottesimo
« si riposi — il ventinovesimo si recida loro l'altra
« mano — il trentesimo si riposi — il trentunesimo
« giorno si recida loro un piede — il trentaduesimo

« si riposi — il trentatreesimo giorno si recida loro
« l'altro piede — il trentaquattresimo si riposi — il
« trentacinquesimo giorno si tagli un testicolo —
« il trentaseesimo si riposi — il trentasettesimo si
« tagli l'altro testicolo — il trentottesimo si riposi —
« il trentanovesimo giorno si tagli loro il membro
« virile — il quarantesimo si riposi — il quarantunesimo giorno sieno attanagliati su di un carro e
« poscia posti sulla ruota ».

E questi strazii non furono solamente delirii di minacce, ma si misero in pratica frequentemente negli anni 1362 e 1363, ed unendosi ai forni di Monza, invenzione di Galeazzo I, ed alla graticola ardente, invenzione di Bernabò, fanno di questi tre principi un triumvirato di mostri.

Aggiungasi poi alla enorme crudeltà delle pene la mancanza d'ogni proporzione nell'applicarle ai delitti. Si pensi che quest'istesso Bernabò, pazzo pe' sollazzi della caccia, si volse, come narra il Corio (1), contro i miseri sudditi che per quattro anni addietro avevano preso porci selvatici od altre selvaticine, ed a molti di loro faceva dopo grandi tormenti cavare gli occhi e indi sospenderli per la gola. Che il medesimo non fidandosi degli ecclesiastici, pubblicò nel 1372 un editto pel quale nessuno di loro, sotto pena d'essere arso vivo, poteva senza permesso del principe allontanarsi dal proprio domicilio. E dopo il racconto di tali enor-

(1) Historie, all'anno 1374.

nità potremo sicuramente qualificarne di peggio che tiranni gli autori.

Ma pure si andò più oltre, e siccome i malvagi pure si sgomentano delle condanne dell'opinione pubblica, si volle porre un freno alle lingue di chi parlasse contro il principe. E con un decreto del mese d'ottobre 1385 si mandò punirsi chiunque avesse detto male del principe o contro i suoi diritti, e senza nè regola di pena, nè ordine di processo si commise al podestà che imponesse tale gastigo da essere esempio a chi volesse imitare i colpevoli.

Fu proibito ad un tempo perfino di proferire il nome di popolo (1), tanto si temeva che quel nome suonasse come grido di libertà. Finalmente a compiere cotesta serie di malaugurati provvedimenti convien che si noti essere sotto pena della confisca di tutti i beni e di un anno di carcere vietato ai sudditi di trasferirsi colla propria famiglia ad abitare fuori di quello Stato, albergo di tanti mali, sede di tante vittime.

Nella compilazione degli antichi decreti che abbiamo citato, si rinvengono alcuni ordini composti di molti capi che formano, a così dire, piccoli codici parziali di leggi sovra date materie. Tali sono gli ordini sul procedimento giudiziario, quelli sulle esecuzioni contro i debitori dello Stato, gli ordini

(1) *Et intendentes quod nulla persona audeat nec præsumat populum nominare, scilicet quod communitatem et commune solummodo debeant appellare*; decreto del 15 ottobre 1385.

sulle cacce, principalissimo oggetto delle compiacenze del principe, i regolamenti sugli imprestiti della città di Milano.

Non anderemo più avanti nel riferire le leggi dei vecchi principati italiani; ciò che ne dicemmo basta a porgere un'idea dell'indole loro. Osserviamo soltanto ancora che tra i nomi dei principi legislatori in Italia debbono primeggiar quelli di Federigo II di Svevia e d'Eleonora d'Arborêa; poichè i loro ordinamenti ressero meglio d'ogni altro contro le forze distruggitrici del tempo. Studiandosi quei principi di dare leggi bene adatte ai costumi de' loro popoli e d'innestarle, a così dire, nella loro nazionalità, operarono non un semplice atto di potenza, ma una riforma sociale (1).

Tra i cattivi legislatori porremo come pessimi i duchi di Milano, la cui storia fu, come vedemmo, contaminata da ogni nequizia.

Affrettiamoci al dire tuttavia che nel corso di questa storia non mancheranno alcuni compensi alla triste impressione che il nostro racconto debbe aver fatto sull'animo de' lettori.

Taluno forse sarà sorpreso che, parlando di leggi e d'istituzioni politiche e giudiziarie, non siasi ancora fatta distinta menzione delle assemblee rappresentative che si tenevano in certe parti d'Italia sottoposte a governo monarchico. E veramente vi furono di tali raunate alle due estremità d'Italia; nelle due

(1) Uguale elogio faremmo dei decreti di Amedeo VIII di Savoia, se non fosse ch'essi in Italia cedevano il passo al diritto statutario.

Sicilie *i colloquia* ovvero i Parlamenti, in Piemonte *i tre Stati*, vere rappresentanze nazionali convocate da' rispettivi Sovrani, che prendevano parte negli affari di Stato, ma anzitutto si raccoglievano per porgere sussidii finanziarii al Governo. Vedemmo nel primo volume un'assemblea di nobili e di deputati de' Comuni del Monferrato intervenire in una grande quistione politica. La Sicilia ci offrirebbe una istituzione parlamentare vigorosa, e feconda, se non fosse stata per lo più impedita ne' suoi provvidi effetti. L'origine del Parlamento Siciliano risale a un dipresso all'epoca dell'origine del Parlamento Inglese, gli Stati di Piemonte compaiono poco tempo dopo che si tennero in Francia gli Stati generali (1). Queste assemblee, dove molto potevano i nobili, alquanto i prelati, e poco la borghesia, non si occupavano di leggi salvo che colle doglianze che presentavano ai principi sopra i danni e gli abusi occorrenti, e non si può dire che i loro atti abbiano lasciato una traccia profonda nella legislazione dei paesi ov'esse furono stabilite.

(1) V. Mongitori: *Storia de' Parlamenti di Sicilia.* — Gregorio: *Considerazioni sulla Storia di Sicilia.* — Palmeri: *Saggio storico-politico della costituzione del regno di Sicilia.* — Dal Pozzo: *Essai sur les anciennes assemblées nationales de la Savoie et du Piémont.* — Sclopis: *Saggio storico degli Stati generali e d'altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoia.*

CAPO VIII.

LEGGI RAGGUARDANTI L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.

L'independenza politica ed il risorgimento sociale furono tra gli Italiani causa ed effetto reciproco di accrescimento d'industria e di svolgimento di commercio. Allora, come anche adesso, le ricchezze attive in un paese erano misura ed elemento di forza pubblica. Gli ordini civili dei nostri antichi fecondavano le contrade che altrove giacevano per gli ordini feudali isterilite; le crociate, che avevano impoverito il più dei regni in Europa, avevano arricchito le repubbliche italiane. Le arti inventrici, il lusso elegante, il conversare urbano andavano di conserva co' magnanimi propositi e cogli ardimentosi cimenti. Tutto era moto, attività, vita, speranza. Felici troppo, se quegli antichi avessero saputo così bene intendere il governo della patria come intendevano il maneggio del patrimonio privato.

L'associazione era il più possente vincolo, il più pronto veicolo di quelle imprese di commercio che ponevano i mercatanti in figura di principi. I più ricchi s'accomunavano coi meno facoltosi onde sostenere, secondochè avverte opportunamente un dotto scrittore francese (1) « la loro aristocrazia finanziera sulla democrazia dei piccoli capitali ».

Il commercio si rallargava e s'invigoriva all'aura di libertà nei Comuni maggiori. Già per noi si disse con quali e quanti privilegi si mantenesse al di fuori la preponderanza dei mercatanti italiani. Ma su di ciò ancora insisteremo per rilevare con un egregio spositore di queste materie (2), essere stato particolare alle nostre repubbliche, che una gran parte della loro corrispondenza in Italia e fuori risguardasse il buon andamento della mercatura.

Il governo di Firenze più d'ogni altro era di continuo sollecito del commercio de' suoi cittadini che in ogni lato d'Europa, e in Asia e sulle coste d'Africa trafficavano. Basta esaminare i registri delle lettere che quel governo mandava agli Stati ed ai principi d'Italia e stranieri per convincersi che più della metà di esse concernono gl'interessi mercantili dei Fiorentini.

Le tre più potenti repubbliche d'Italia, Venezia, Genova e Firenze, ci forniranno tratti particolari a

(1) Il sig. Troplong nella sua introduzione al comentario sul titolo del Contratto di società.

(2) Il sig. Canestrini nel discorso, *Sulle relazioni di Firenze coll'Ungheria*, inserto nel tomo IV dell'*Archivio storico italiano*, Firenze 1843.

ciascuna di loro, mercè dei quali potremo condurre un prospetto della nostra antica legislazione in materia d'industria e di commercio.

Venezia col suo poderoso navilio e colle vaste sue possessioni in Levante, ci porge esempio di una stretta e forte combinazione d'interessi tra la politica e la mercatura. La legislazione veneziana era pertanto, riguardo al commercio, subordinata alle vedute politiche di quel governo (1). Il solo cittadino veneziano, la sola nave veneziana potevano invocare la protezione delle leggi e partecipare nei guadagni cospicui che si facevano coll'assistenza della forza pubblica. Il forestiere poteva essere ammesso a godere dei diritti di cittadino veneziano ottenendo la naturalità. Questa distinguevasi in due gradi; di quei che si chiamavano cittadini *de intus tantum*, e di quei che s'intitolavano *de intus et extra*. Ai primi non si concedeva se non la capacità di esercitare certi uffici inferiori ed alcune specie d'industria; ai secondi si davano tutti i privilegi interni, e la facoltà di tenere commercio marittimo come qualunque suddito d'origine della repubblica. Il vero cittadino veneziano non pagava generalmente che la metà delle gravezze imposte sulle mercanzie, e rispetto a certi dazii godeva ancora di una compiuta esenzione.

(1) V'ha luogo a credere che i più antichi statuti della repubblica di Venezia sul commercio e la marineria sieno irrevocabilmente perduti. V. Sagredo: *Studii storici sulle consorterie delle arti edificative in Venezia*. Venezia 1856, p. 47-51.

Con un decreto del senato del 17 settembre 1363 era stato proibito ai mercanti veneziani di noleggiare navi straniere per caricarle di mercanzie e trasportarle in Oriente. Non era lecito ai proprietarii delle navi veneziane di ricevere a bordo mercanzie appartenenti a forestieri.

Varie leggi del 1309, 1328, 1463, 1488, 1490 e 1496 vietavano ai Veneziani di vendere navi agli stranieri e di comperarne da loro; e ad un tempo si promuoveva con grandi favori la costruzione di bastimenti nazionali.

L'intenzione della legislazione veneta di assoggettare la mercanzia alla nave, escludendo dalla protezione del governo ogni legno che non fosse veneziano, e le proibizioni agli stranieri di fare traffico di mare in Venezia, sopratutto per cose che venissero di Levante, miravano a resultati non diversi da quelli che poi si ottennero con tanta ampiezza dagl'Inglesi mercè del famoso atto di navigazione nel secolo XVII.

Al tempo della maggiore prosperità del commercio veneziano nel secolo XV, oltre la navigazione per ragion di commercio intrapresa da semplici particolari, eravene una che si faceva direttamente per conto del governo, e si esercitava sulle pubbliche galee dette *di mercato*. Alcuni navili o squadre, composta ciascuna di varie galee, servivano a quell'uso. Ad epoche fisse esse partivano per la destinazione ad ognuna di loro specialmente assegnata, e

da cui prendevano nome. Alessandria d'Egitto, Berito in Soría, Aleppo, la Tana e la Fiandra erano la meta loro prescritta. I nobili veneziani s'imbarcavano su queste navi così per attendere ai loro traffichi come per istruirsi nelle cose di mare. Per distogliere ogni concorrenza di spedizioni private colle pubbliche, il senato proibì ad ogni bastimento veneziano appartenente ai sudditi di volgersi ai porti verso cui veleggiavano i galeoni di mercato, sotto pena di confisca del carico (1).

Venezia possente e temuta, e giunta al grado di prima potenza marittima del mondo anzichè d'Italia, volle farsi riconoscere sovrana del golfo sul quale ella siede. E l'ottenne malgrado delle rivali repubbliche, e contro ogni parere de' giureconsulti che difendevano la dottrina del mare libero.

Dopo d'avere nel x secolo cacciati i Normanni che infestavano quelle acque, i Veneziani presero di fatto il dominio del golfo. Nel secolo XIII essi vollero assumere carattere espresso di cotal signoria creando l'officio di *Capitaniato del golfo* cui incumbeva di provvedere alla sicurezza ed alla difesa del litorale, e d'impedire che nulla si facesse in quelle marine senza l'assenso della repubblica. Finalmente nel 1273 quel governo ordinò che tutte le navi mercantili che passavano tra il seno di Fano e le bocche del Po fossero soggette ad un dazio. Alti clamori e pronte resistenze s'alzarono contro

(1) Crotta, *Memorie storico-civili sopra le successive forme del governo de' Veneziani*, Venezia 1818, p. 141.

cotesto decreto nelle città vicine cui stava a cuore di mantener libero quel tratto di mare. I Bolognesi si misero alla testa degli oppositori. Si venne alle armi, e i Veneziani sotto il comando di Pier Gradenigo disfecero i loro nemici. Si fece quindi un accordo, in virtù del quale Venezia rimetteva bensì qualche parte della gabella ai Bolognesi ma li costringeva ad un tempo a riconoscerla sovrana del golfo; mentre si procurava pure dagli Anconitani la cessione delle bocche del Po. Questi tuttavia non si ristavano dall'opporsi alla sovranità del golfo nelle mani dei Veneti. Si volsero al papa affinchè s'interponesse in favore della libertà del mare; il papa avocava l'affare al concilio generale allora raccolto in Lione di Francia, ma i Veneziani ricusarono di tenerlo per giudice. La resistenza degli Anconitani non fu superata che colla guerra. Tre navili spesero i Veneziani per ridurre Ancona a sottomettersi, ma alle fine la vinsero, e il golfo stette nella loro obbedienza.

Dopo d'aver udito a parlare delle forze navali che proteggevano il commercio italiano, non sarà discaro al lettore d'avere un'idea del come si ordinasse allora siffatto ramo di servizio pubblico. Così gli economisti eruditi, che si dilettano di questa maniera di ragguagli, potranno istituire un confronto tra le pratiche moderne e gli usi antichi. Marino Sanuto, patrizio veneto, molto esperto delle occorrenze pubbliche dei primi anni del XIV secolo in cui scriveva, propone al papa di allestire

un navilio (1) per guerreggiare contro agl'infedeli. « Se vostra Santità vuol sapere » egli dice « quanto « le costerebbe ad averlo, sappia che le galere, sia « che si comperino tutte compite, sia che si facciano « costrurre a bella posta, con armi ed arredi, coste- « rebbero da 15 mila fiorini ciascuna. Per il ser- « vizio d'uomini, facendo entrare in calcolo il pane « e le vettovaglie, e supponendo che ciascuna ga- « lera abbia a bordo 250 uomini sotto la direzione « d'un abile sopraccomito che sia in caso anche « di aiutare il capitano, la spesa, per nove mesi, « s'alzerà a 70 mila fiorini. Ciascun fiorino del « valore di due soldi grossi veneziani. Per avere « buone galere » prosiegue Sanuto « vostra Santità « potrà procurarsene una dalli Zaccharia, genovesi « padroni dell'isola di Chio, l'altra da Guglielmo « Sanudo veneziano e dalla famiglia Gisi nelle isole « vicine, la terza dal patriarca e dal clero di Co- « stantinopoli. I vassalli dimoranti nell'isola di Ne- « groponte potrebbero avere il carico di provvederle « dell'occorrente. L'ordine degli Spedalieri sarebbe « in caso di fornirne due; la sesta potrebbe essere « donata dall'arcivescovo, dal clero e dalla nobiltà « di Candia; il re di Cipro col suo clero e co' suoi « baroni potrebbe somministrarne quattro, ecc. (2) ».

(1) *Secreta fidelium crucis*, lib. 1, par. IV, cap. 7.

(2) « Indi è da veder » scrive il dotto sig. senatore Michele Amari a facce 68-64 della sua importantissima prefazione al *Diplomi arabi del R. Archivio fiorentino*, Firenze 1868. « Se Marino Sanuto (1321) « pien di rabbia com'egli era contro i Sultani d'Egitto abbia esagerati « i carichi del commercio, ch'ei fa montare ordinariamente a un terzo

E così narrando l'economista veneziano ci lasciava, senza avvedersene, una statistica delle forze navali che facilmente si potevano raccogliere nelle marine di Grecia sotto il gonfalone della Chiesa romana.

Osserveremò per ultimo che essendo intenzione del governo veneziano che i suoi sudditi attendessero solamente al traffico marittimo e s'allontanassero dal terrestre, massime co' popoli d'oltremonte, un decreto del senato del 1475 proibì ai sudditi veneti l'andare in Germania ed il negoziare co' Tedeschi, fuori che ciò seguisse nel fondaco che quella nazione aveva in Venezia.

Così Venezia si studiava di concentrare nelle sole vie della sua politica anche gl' interessi de' suoi sudditi; e segregandosi dai concorsi delle altre nazioni preparava forse i semi della sua futura rovina. Alle istituzioni veneziane consacreremo poi ancora un intiero capitolo nel corso di questa storia.

Dalla repubblica di Genova noi trarremo gli esempi di avvedutissimi ordini, co' quali il danaro

« del valore. Pur nè le gravezze nè le molestie menomarono il commercio « dell'Egitto infino alla scoperta del capo di Buona-Speranza. I pochi « documenti pubblicati di Venezia, Genova, Pisa e Firenze lo provarono « al par che i ricordi arabici messi in luce da M. De Sacy. Nell'orgoglio di « quell'attività commerciale che si esercita ai nostri tempi, stentiamo noi « a credere agli attestati del grande traffico che i Veneziani e Genovesi « conducevano in Egitto in su la fine del medio evo; e staremmo per « dare del bugiardo a Makrizi (*) quand'egli scrive che nel 1808 giu- « gneva in Alessandria una nave di Franchi, il carico della quale dovea « pagar di gabella 40,000 dinar, ossia mezzo milione di lire nostre ».

(*) Autore della *Descrizione dell'Egitto* e della *Storia de' Sultan Mamluki*, tradotta in francese dal sig. De Sacy.

privato convertendosi a pro della causa pubblica, non cessava tuttavia d'alimentare la durevole ricchezza delle famiglie. E le migliori teorie sul credito pubblico si vedono messe in uso presso quella repubblica in tempi remoti, cosicchè può ella senza temerità aspirare in tal parte alla gloria dell'invenzione.

Povera di territorio, ardimentosa nelle imprese, confidente al popolo e diretta da un istinto mercantile, Genova fin dal secolo XII s'era messa in una via di combinazione d'interessi tra il governo ed i governati. Impegnando accortamente l'avvenire per far fronte alle necessità del presente, essa cedeva ai sudditi parte delle gabelle e ne riceveva in compenso mutui di cospicue somme occorrenti ai suoi bisogni. Coteste alienazioni pigliarono nome di *compere*. La più antica di tali alienazioni, di che rimanga notizia, fu quella fatta dopo l'impresa di Almeria e Tortosa in Ispagna, nella quale i Genovesi tuttochè vincitori e vantaggiati di larghi privilegi pel loro commercio, spesero assai più di quanto potevano pagare co' mezzi ordinarii. Si deliberò quindi il governo di vendere tanta parte delle entrate pubbliche quanta sarebbe stata necessaria a saldare ogni conto in un tempo determinato. Dopo il debito per Tortosa, se ne contrassero, per le vicende de' tempi, tanti altri che, generandosene confusione, si statuì nel 1250 di riunirli sotto il nome di *compere del capitolo* a significare il pubblico atto con che si convenne e capitolò di fondarlo (1).

(1) Ved. intorno alle compere ed alla casa di s. Giorgio in Genova il

Per far sicuri i creditori dello Stato e rendere regolari i pagamenti dei frutti ad essi dovuti, eravi un ufficio che sopravvedeva gl' interessi di detti creditori col carico speciale di riscuotere i proventi delle gabelle assegnate, di corrisponderne il frutto dovuto e d'impiegare il sopravanzante all'estinzione del capitale. Quest'ufficio si chiamò di assegnazione dei mutui.

Liquidato ogni debito, si ordinò che il nome dei creditori fosse registrato in un libro detto *cartulario*, in tanti fogli distinti quanto era il numero di essi, con annotazione della somma dovuta, e progressivamente di tutte le partite state loro pagate in saldo de' frutti, ed a conto di capitale. La fede pubblica solennemente impegnata era la guarentigia sola proposta ai creditori, ma questa mai non fallì finchè rimase in piedi il governo patrio che l'aveva giurata. *Colonna* chiamavasi il credito iscritto e *colonnante* il creditore. Ogni credito ne' mutui, o partecipazione nelle compere, era diviso in azioni di 100 lire ciascuna, che si chiamavano *luoghi* perchè allogati nelle compere o mutui.

Gli antichi regolamenti del debito pubblico ge-

Discorso del marchese Girolamo Serra intorno alle compere di s. Giorgio, inserto nel 4° volume della *Storia di Genova* di quell'autore.

Saggio sopra la banca di s. Giorgio, del conte Luigi Corvetto, 1798.

Memoria sopra l'antico debito pubblico, mutui, compere, e banca di s. Giorgio in Genova, dell'avv. Carlo Cuneo.

Memorie sulla banca di s. Giorgio del sig. Lobero.

novese che si conservano ancora oggidì nell'archivio di S. Giorgio hanno per titolo *regulae comperarum capituli;* senza data, fuorichè quella della loro conferma nel 1303 e 1316.

Un'amministrazione assai complicata dirigeva cotesto stabilimento di debitopubblico, e privilegi importanti vi stavano aggiunti per conservarne il deposito.

Fra tali privilegi accenneremo uno che con speciale denominazione, chiamavasi volgarmente dalla legge *ille super quem*, e che ristringeva la possibilità del regresso sui *luoghi* delle compere ai debiti ed alle obbligazioni delle persone nominativamente iscritte nella costituzione del *luogo*.

A molte vicende andò soggetto lo stabilimento delle *compere* sul quale naturalmente influiva la prospera o l'avversa fortuna della repubblica, senza che peraltro, come si disse, si mancasse nella fede impegnata.

Il provento che sul principio si corrispondeva ai *colonnanti* era il 7 per cento netto di spese.

Questo sistema dei mutui o delle compere fu il principio onde si svòlse poi l'istituzione della famosa casa o banco di S. Giorgio, di cui già più d'una volta si ebbe occasione di parlare nel primo volume di questa storia (1).

La repubblica era ridotta all'estremo pericolo della sua esistenza quando il maresciallo di Boucicault,

(1) Dobbiamo avvertire che ivi abbiamo seguito l'opinione del Varese nella sua *Storia di Genova*. Essendosi posteriormente pubblicato il libro che abbiam citato, dell'avvocato Cuneo, è d'uopo che i lettori sappiano che questi si diparte dall'opinione del primo, V. l. c. *p. 70.*

mandato colà dal re di Francia, eletto per malaugurato consiglio a protettore dello Stato, la faceva da tiranno anzichè da paciere.

Nel 1407 convocato dal governatore il Consiglio degli anziani coll'intervento degli uffizii di *provisione* e della *moneta*, si venne al partito di commettere ad un magistrato straordinario di trovar modo che il Comune uscisse salvo dalla ingente mole di carichi che l'opprimeva.

I deputati a quel magistrato (1) ebbero piena autorità di redimere e liberar le rendite del Comune, liquidare ed esdebitare i luoghi delle compere, rivederne i conti, riscuoterne le assegnazioni, deliberarne i proventi, riformarne gli ordini e privilegi, e fare quelle altre riduzioni e pagamenti che stimato avessero necessarii od utili, secondo la propria coscienza, e senza formalità di giudizio, e per quanto fosse possibile, senza danno di chicchessia (2).

Questo magistrato, che assunse il titolo di *venerando ufficio degli otto prudenti signori incaricati dell'esdebitazione delle compere*, condusse a felicissimo termine l'opera intricatissima e pericolosa.

Chiamati a sè ed uditi i compartecipi ed interessati, l'ufficio predetto liquidò in breve tempo e soppresse le vecchie compere pagando a coloro che il richie-

(1) I cui nomi essere debbono venerabili finchè sarà pregiata la virtù cittadina, e che a significazione d'onore qui si ripetono; erano cioè Giorgio e Giovanni Lomellini, Federigo di Promontorio, Bartolomeo de Pagana, Raffaele Vivaldi, Antonio Giustiniani, Luciano Spinola, Lazaro Tarigo.

(2) Cuneo, l. c. p. 77.

devano l'importo dei loro *luoghi* al ragguaglio di lire 100 caduno ed il frutto in ragione di lire sette all'anno.

Di tante compere che rimanevano, ne istituì una sola sotto l'invocazione di S. Giorgio, assegnò ad essa tanta parte delle obbligate gabelle quanta occorresse a servire gl'interessi ed a sostenere l'amministrazione, a rinnovare le *code* di *redenzione*, istituzione ingegnosissima di cui parleremo in appresso, ed a mettere in serbo un fondo residuo di cassa che fu dichiarato inviolabile.

Il provento annuo da corrispondersi ai creditori fu pure tassato al 7 per 100. Si dichiararono intangibili i *luoghi* di S. Giorgio, fuorchè per i preveduti e specificati casi di costituzioni di doti, di pagamenti di legati, e di successioni.

Senza entrare per lo minuto nella descrizione di tutti gli ordinamenti con che la casa di S. Giorgio venne sostenuta dal governo di Genova, accenneremo soltanto che nel 1417 si confermò la giurisdizione civile e criminale ad essa spettante. Nel 1420 si dichiarò che nei *luoghi* una volta obligati non si potesse più aver regresso nemmeno dai venditori; nel 1425 si stabilì che i salvicondotti conceduti dal governo non fossero valevoli per i debitori verso S. Giorgio. In fine nel 1488 il governo si obbligò di non creare nuove imposte, e di non aumentare le esistenti in pregiudicio di quelle assegnate all'ufficio di S. Giorgio, o frammischiarsi per nulla nelle cose ragguardanti l'amministrazione di S. Giorgio.

Da quanto si venne esponendo si raccoglie facilmente che l'operazione degli otto savii incaricati delle *esdebitazioni delle compere* fu, come si suol dire oggidì, una conversione ed una consolidazione di debito pubblico. Ma se si raffronta il modo con cui fu condotta l'antica con quello nel quale si compierono in tempi moderni simili operazioni, credo che il pregio rimarrà ai più vecchi anziché ai più giovani sistemi.

L'estinzione progressiva del debito pubblico si eseguiva mercè delle *code di redenzione*. Per conoscere questo metodo convien sapere che la repubblica di Genova non vendeva mai gabella senza serbarne una parte per sè, che lasciava moltiplicare onde redimere la gabella istessa venduta. Se si fosse lasciato operare tranquillamente questo metodo di redenzione, sarebbe venuto il tempo in cui tutto il debito pubblico dello Stato sarebbesi veduto estinto. Ciò non compliva al governo il quale voleva tenere obbligate alla sua esistenza anche le sostanze dei particolari; epperò quando i moltiplici erano giunti ad un certo segno, o vi era, o si supponeva, un bisogno di danaro, il governo li ritirava lasciandone peraltro sempre una parte ad agire.

Anche a' privati era permesso d'istituire *moltiplici* co' proventi dei *luoghi* di loro proprietà in guisa che da piccoli esordii di lievi somme si vennero via via formando capitali cospicui ed a fondare con essi tante pie istituzioni delle quali Genova va merita-

mente fastosa (1). I capitali destinati a moltiplico erano per legge di fondazione dichiarati inalienabili nè i proventi potevano essere distratti ad uso diverso da quello del moltiplico finchè si fosse adempiuto lo scopo della fondazione proposta.

In certe gravi congiunture le famiglie dei fondatori ricorrevano al senato perchè derogando alla legge assegnasse loro qualche somma sui moltiplici a loro favore. Ed il senato, previa matura cognizione di causa, si piegava talvolta alle richieste, così veramente però che mai non si estinguesse il moltiplico, ma soltanto se ne ritardasse il compimento.

Termineremo questi cenni sulle operazioni dello stabilimento di S. Giorgio col richiamare il giudizio che ne aveva portato il Machiavelli e che nel precedente volume già abbiam riferito. Ripetendo però il concetto del Segretario fiorentino lo esprimeremo colle parole del Serdonati, traduttore della Storia genovese di Uberto Foglietta (2). — « I rettori della città « sono forzati a giurare di non toccare le cose di « S. Giorgio... Sì che dentro al medesimo cerchio « di mura... si rinchiuggono due repubbliche, l'una « piena di romori e travagliata e lacerata dalle di- « scordie civili e dalle sedizioni, e l'altra quieta e « pacifica, la quale conserva gli antichi costumi in- « corrotti ed è buon esempio e fuori e dentro ».

Ma dobbiamo tuttavia aggiungere che da ultimo la Banca di S. Giorgio non consisteva in altro che in un

(1) Cuneo, l. c. p. 186.
(2) Lib. 10.

aggregato di rendite pubbliche retto da un'amministrazione indipendente ed impiegato nel pagamento di pubblico debito.

Se sotto la bandiera del Leone di San Marco si vide il commercio italiano far prove gagliarde e lucrose, se nelle profonde combinazioni del suo debito pubblico Genova trovò accrescimento di potenza, e salvezza nei pericoli, Firenze otterrà anch'essa un encomio particolare per avere promosso l'industria interna in tre rami, ognun de' quali di grandissima importanza, vogliam dire nelle arti della lana, della seta e del cambio. Queste tre arti signoreggiavano, a così dire, il commercio fiorentino, il quale a sua volta mercè di esse primeggiava in Europa.

Fin dal secolo XIII le fabbriche di tessuti di lana erano fiorentissime in quella città. L'ordine religioso degli *Umiliati* aveva molto contribuito a crescere quell'industria, ed il governo ne lo aveva ricambiato del benefizio concedendo immunità da ogni maniera di carichi pubblici alle persone ed ai beni appartenenti a quell'ordine (1). Non dissimile privilegio si dava agli operai forestieri venuti a Firenze per esercitar tale industria (2). Certi quartieri particolari nella città erano destinati allo stabilimento di quelle manifatture. Nè il padrone di una casa che avesse ricevuto in essa come pigionali gli uomini di quell'arte, poteva congedarli, a meno che egli stesso s'impiegasse in quell'industria. Vietavasi

(1) *Statut. flor.* lib. IV. *Tract. de extimis* rubr. 9.
(2) *Ibid.* rub. 38.

agli operai di trasportarsi coll'arte loro fuori di città. Ed eguale divieto si estendeva all'estrazione delle materie prime. Prendevansi precauzioni severe affinchè i prodotti delle fabbriche fiorentine non solamente reggessero, ma vincessero al paragone dei prodotti di fabbrica straniera.

L'introduzione dei pannilani dall'estero era in parte assolutamente proibita, in parte sottoposta ad un dazio di 5 fiorini d'oro per ciascuna pezza di 34 braccia.

Ai fabbricatori fiorentini veniva interdetto di ritenere e di vendere tessuti di lana fatti al di là delle Alpi. Cotal commercio era riservato ad una classe particolare di mercatanti, che chiamavasi di *Calimala*. Questo nome indicava specialmente coloro che facevano venire di Francia e da qualsivoglia altro paese forestiero de' pannilani per poscia rivenderli. Ogni pezza di quei tessuti doveva portare alle due estremità l'impronta del suggello dell'arte di *Calimala*. E i venditori fiorentini aggiustavano poi anche cotali panni a colori e a forme particolari.

Non era lecito a chicchessia di ricevere in pegno dagli operai gl'istromenti del loro mestiere.

Finalmente l'arte della lana non altrimenti che le altre grandi corporazioni d'industria teneva leggi ed ordini suoi proprii, ed aveva tribunali distinti pel suo uso.

Essa era quasi considerata quale potere distinto nello Stato, e si videro i Consoli dell'arte di Cali-

mala intervenire nel trattato tra Siena e Firenze nel 1204 (1).

Le fabbriche di tessuti di lana dal principio del secolo XIV in Firenze erano al numero di 300, da cui uscivano circa 100,000 pezze all'anno. I fondachi e le botteghe per la vendita dei pannilani forestieri erano 20; vi entravano ogni anno da circa 10,000 pezze del valsente di più di 300,000 fiorini d'oro, senza tener conto di quelle che da Firenze si mandavano fuori Stato. Questo traffico di tessuti forestieri crebbe ancora nel secolo XV (2).

L'Italia va debitrice a Ruggieri re di Sicilia dell'introduzione delle manifatture della seta. Pare che i Siciliani avendo appresa quell'arte dai Greci, l'abbiano trasmessa ai Lucchesi, e che quando Uguccione della Faggiuola nel 1315 mise a sacco Lucca, gli operai siensi di là trasferiti in Firenze. Sappiamo nullameno per documenti autentici che già prima, cioè sin dal principio del secolo XIII, l'arte della seta era stabilita a Firenze. Ma si può credere che essa siasi accresciuta dopo l'arrivo degli artieri di Lucca.

I privilegi di che godeva l'arte della seta erano a un dipresso uguali a quelli conceduti all'arte della lana. Nè si mancò di promuovere la produzione della materia prima. Assai tempo avanti che si volgesse seria attenzione al setificio, i gelsi abbondavano in

(1) Gio. Villan. *Cronache univers.* lib. II, cap. 93. — Benedetto Dei, *Cronache*, p. 22.

(2) V. Pagnini: *Della decima ecc.*, II, 98. — Ammirato: *Storie fiorentine* III, 67.

Italia. Se ne prese quindi maggior cura, e nel 142
si dichiararono esenti da ogni specie di dazio le foglie dei gelsi ed i filugelli che si portavano in città. Nel 1440 fu ordinato a tutti i coltivatori di piantare ogni anno almeno 5 alberi di questa specie nelle terre per loro coltivate. Poscia per rafforzare, come è costume, la protezione col divieto, nel 1443 fu proibito di estrarre foglie di gelsi, filugelli e seta non solamente dalla città di Firenze, ma anche da tutto il suo contado e distretto. Sul finire del secolo XV più di 80 fabbriche di drappi di seta erano in Firenze, donde se ne faceva ampio negozio in Europa, in Levante e sulle coste di Barberia.

Nessun popolo dopo il risorgimento della civiltà fu più sollecito dei Fiorentini del traffico della moneta e dei capitali circolanti. Maggior emporio allora non vi era per quel commercio che Firenze. I mercanti fiorentini disponevano della maggior massa di capitali in tal genere che vi fosse in Europa. Il papa, i re di Francia e d'Inghilterra, e i principi d'Italia ricorrevano in ogni frangente alle borse di que' mercanti. E a porgerci idea de' capitali di che costoro disponevano, basta la descrizione che ne dà Giovanni Villani, nel libro 12° delle sue Cronache universali, del fallimento della compagnia de' Bardi. Ivi si vede quale e quanta sia stata quella che oggi chiameremmo crisi commerciale, avvenuta per la guerra sopraggiunta tra il re di Francia e quel d'Inghilterra. Ed i consigli che lo scrittor fiorentino porgeva a mezzo il secolo XIV a' suoi concittadini,

non sarebbero fuor di proposito anche per le arrischiate imprese d'oggidì.

I mercanti fiorentini di maggior polso, come i Bardi, i Peruzzi, gli Acciaiuoli, i Bonaccorsi, i Cocchi, gli Antellesi, i Corsini, que' da Uzzano, i Perondoli, gli Alberti, tenevano banco in tutte le città più floride di commercio che allora si avessero.

Al paro delle altre arti quella del cambio aveva leggi speciali che la reggevano.

Tra gli statuti dell'arte del cambio che si conservarono in Firenze i più antichi sono del 1299, ma vi è fatta menzione di statuti anteriori.

Cotesti mercanti cambiatori, o prestatori che dir si vogliano, dimoravano nei siti più popolosi di Firenze, vale a dire in mercato nuovo ed in mercato vecchio; non era permesso che negoziassero altrove. Davanti alle loro botteghe erano tavole sulle quali stavano esposti i danari ed i libri di conti. Ogni operazione di cambio e di prestito doveva essere descritta su que' libri, e seguire col mezzo di sensali approvati.

Era vietato ai cambiatori e prestatori di fare società con forestieri, e con ecclesiastici. L'arte del cambio aveva i suoi consoli che vegliavano sopra l'adempimento dei precetti della legge.

Non vi era legge in Firenze che ponesse un limite legale all'usura. A procurare utili impieghi di danari secondo le circostanze delle persone servivano certe istituzioni particolari, come il *monte*, di che già parlammo nel primo volume di questa Sto-

ria, e quello detto delle *doti*, creato nel 1425, per cui col moltiplico degl'interessi s'ingrossava la somma ivi deposta, da restituirsi in capo a quindici anni, se il deponente viveva, e da ricadere a profitto del monte, se quegli era morto.

L'ingegno de' Fiorentini si assottigliava nel trovare spedienti per arricchire, ed il buon governo delle famiglie impediva i disordini, le manteneva assegnate nelle spese, e continuava ne' *ricordi* (1) dai padri ai figli una specie di tradizione domestica d'ammaestramento d'esperienza. Nessun più bello e più veridico ritratto dell'ordine interno delle case dei Fiorentini e dello spirito di famiglia d'allora, ci può essere offerto che quel che si legge ne' due trattati scritti nel xv secolo, l'uno da Matteo Palmieri col titolo *della Vita civile*, l'altro da Agnolo Pandolfini con quello di *Governo della famiglia*.

Si è già da noi fatta parola de' Banchi, de' Monti, e d'altre istituzioni di credito; aggiungiamo ancora che il debito pubblico fu oggetto di serie considerazioni per parte dei vecchi finanzieri e giuristi italiani. Uno degli uomini dotati di più vasta comprensione negli studii legali che visse nel XVII secolo ed il cui nome si ripete sempre con lode nella nostra Storia, il Cardinale Giovambatista De Luca, ci lasciò una curiosa monografia di questa materia nel suo trattato *De locis montium non vacabilium urbis;* egli segna le vicende del debito pubblico, e ne discute la mora-

(1) È noto come molti di questi *ricordi* ovvero libri di famiglia esistono ancora, e si vanno via via pubblicando.

lità; estendendosi particolarmente ad esaminarlo sotto questo secondo aspetto. Mentre riconosce i vantaggi di simili stabilimenti ne scorge pure i non lievi inconvenienti, e teme che il godimento tranquillo dei proventi dei fondi pubblici distolga troppo gli uomini dall'abitudine del lavoro, nè si mostra senza inquietudine rispetto ai principi che contraendo prestiti enormi impegnano l'avvenire; *quod ita est*, egli dice, *supplantare successores*.

Il commercio e l'industria erano le predilette cure de' liberi Italiani. Ugual favore non si estendeva alla coltivazione delle terre. Le soggezioni feudali, le decime ed altre simili prestazioni, i vincoli, i frequenti casi di guerre interne che disertavano le campagne, toglievano all'agricoltura il naturale svolgimento che avrebbe potuto ottenere.

Non si rimasero tuttavia in certe condizioni di tempi e di cose principi e Comuni dallo attendere a far fiorire quella essenzialissima fra le arti sociali. Federigo II di Svevia, tanto accorto quanto valoroso principe, s'era messo tra'primi in questa via. Le possessioni di terreni erano nel medio evo il nerbo del patrimonio del principe, con che anche si provvedeva alle occorrenze pubbliche. Federigo possedeva in Sicilia vasti poderi e varii siti che si chiamavano di regale sollazzo. Egli pigliava cura di far quelli coltivare a spese proprie: nel territorio di Siracusa promuoveva la coltivazione della vite; nel podere di Favara studiavasi di far allignare palmizii, indigo, alcana ed altre piante che dall'India erano a lui recate. Gli armenti

e le mandre non isfuggivano alla sollecitudine di lui; le gregge egli affidava specialmente ai Saraceni rimasti nell'isola, con un certo patto che si diceva a *parte* od a *gabella*. Le *marescalle* o razze di cavalli gli fornivano tanti animali da poterne vendere dopo essersi provveduto di quanto gli abbisognava per l'uso della sua corte (1). I proventi de' fondi rustici sovente si pagavano al principe in natura, ed in proporzione che crescevano i prodotti, egli aveva cura di scemare la retribuzione annuale. Federigo si occupava altresì dello spaccio di que' prodotti e dello scambio delle derrate interne colle estere. Egli negoziava per suo conto particolare (2). Ma coteste protezioni e cotesti impulsi non lasciavano però di degenerare in un monopolio. Si conservano ancora parecchi ordini da quel re indiritti ai portulani, onde impedire che nessuna nave, così nazionale come genovese o pisana prendesse carico prima che i bastimenti regj avessero ricevuto o venduto il loro. I latifondi da lui posseduti in Sicilia inceppavano la coltivazione nei patrimonii privati. Siffatto enorme abuso era giunto al segno, che Ruggiero de Amicis, giustiziere della provincia al di qua del Salso, dovette informare il re che gli abitanti di Sciacca, di Girgenti e di Licata non avevano più mezzo di procacciarsi legno sufficiente per costrurre un aratro.

Non debbesi tuttavia tacere che i mercanti fore-

(1) Ved. *Discorsi intorno alla Sicilia* di Rosario Gregorio: Palermo 1831, vol. 2.

(2) Gregorio l. c. racconta varie circostanze di quel negozio.

stieri che venivano a dimorare in Sicilia vi si trovavano bene accolti, così essendosi praticato fin da quando i principi normanni vinsero i Saraceni nell'isola.

Nella superiore Italia e sopratutto nel Milanese si fecero anticamente ampii canali per il trasporto delle mercanzie, e per l'irrigazione, e grandi opere idrauliche a pro dell'agricoltura. Landolfo il vecchio, storico milanese del x secolo, narra che il canale che va da Milano al Lambro, serviva in tempi remoti alla navigazione. Sotto i Torriani s'intrapresero grandi lavori, che dovevano far godere Milano dei vantaggi d'una navigazione artificiale. Tra il finire del xii ed il cominciare del xiii secolo si trassero dall'Adda e dal Ticino i due maggiori canali che scorrano oggidì nella provincia di Milano. Nel secolo xiv i Milanesi avevano pensato di rendere navigabili il canale detto Vecchiabbia ed il fiume Lambro per congiungere la città di Milano al Po. Da certi statuti di que' tempi erasi ordinato lo scavamento d'un canale navigabile per comunicare tra Milano e Venezia (1).

Nè i legislatori italiani trascuravano i provvedimenti sopra l'irrigazione agraria. Alcuni precetti a ciò relativi che ora attraggono a sè l'attenzione degli statisti stranieri, poichè ne fu provata pel corso di secoli la utilità, risalgono a tempi antichi. Con lo statuto del Comune di Verona del 1455 s'intro-

(1) Ved. *Istoria del progetto delle opere per la navigazione interna del Milanese*, di Giuseppe Bruschetti, Milano 1821, cap. 1.

dusse la servitù legale del passaggio delle acque sul fondo altrui; e la coltivazione del riso divenuta frequente in Italia nel secolo XV diede occasione a certe regole di giurisprudenza pratica che non furono smesse dappoi. Il che io noto per dovere di storico anche a questi giorni in cui s'alzano in Italia possenti voci a riprovare la coltivazione delle nostre terre a risaia (1). E forse sarebbe da desiderare che la quistione a ciò relativa fornisse occasione di considerare se vi sia modo e quale di riparare ai mali provenienti alle popolazioni da siffatta coltura senza perderne l'uso colà, dove i terreni non ammettono altra produzione proficua al pari del riso.

Quanto ai diversi modi di possesso e di coltivazione de' beni rurali, più coll'uso che non col disposto di legge espressa vi si provvedeva. Molta confusione eravi allora tra le varie specie di contratti, le ragioni dei feudi e le esigenze del fisco. Grande incertezza regnava del pari nelle transazioni civili, occorrendo spesso dubbietà gravissime. Se nel silenzio o nell'oscurità delle convenzioni si dovesse far capo al diritto civile od al diritto canonico, od agli statuti

(1) *Delle risaie in Italia e della loro introduzione in Toscana*, libri 3 di Francesco Puccinotti, Livorno 1843.

È poi singolarmente degno di considerazione su questa materia il rapporto letto al quinto Congresso scientifico raccolto in Lucca, nell'adunanza del 25 di settembre 1843, dalla Commissione *incaricata di studiare e di riferire sull'influenza igienica delle risaie*. V. numero 9 del Diario del Congresso.

La quistione delle risaie occupò pur anche l'attenzione del Parlamento subalpino e del Parlamento italiano, ma finora non appare risolta.

municipali per ricavarne le norme d'interpretazioni, od i mezzi di supplire a' difetti, spesso s'invocavano gli usi feudali che si tenevano di gran momento, e le frequentissime analogie che erano tra i feudi e le enfiteusi con tutti i contratti ad esse affini favorivano cotesta giurisprudenza d'assimilazione (1).

Varie erano, secondo la varia condizione delle terre e de' paesi, le regole ragguardanti le colture, gli affitti, le allogagioni. La coltura a mezzaiuolo in parecchi luoghi d'Italia, e sopratutto in Toscana, merita l'attenzione e gli elogi degli agronomi non meno che degli economisti (2).

Quantunque il diritto commerciale non siasi ridotto a forma distinta di teoria specifica prima del secolo XVI mercè degli studii particolarmente di Bartolomeo Straccha, non è men vero peraltro che i principii sostanziali di questa parte della giurisprudenza erano già prima noti ed osservati dagli Italiani.

Noi già vedemmo come l'elemento primitivo del contratto di società, il principio d'associazione, si fosse esteso. Il grande uso che se ne faceva v'introdusse importanti modificazioni secondo la diversità delle persone, de' tempi e de' luoghi.

Il contratto di cambio grandeggiava nelle transazioni commerciali in cui erano interessati gl'Italiani per il largo commercio di numerario fatto da loro.

(1) V. l'egregio libro di Girolamo Poggi: *Saggio d'un trattato teorico-pratico sul sistema livellare*. Firenze 1829-32.

(2) V. Sismondi: *Nouveaux principes d'économie politique*.

I giureconsulti furono solleciti di disgiungere da questo contratto l'idea di usura che l'avrebbe esposto alle censure della Chiesa (1). E qui si avverta che tutti i nostri antichi dottori qualificano l'usura di crimine meramente canonico (*crimen mere canonicum*). Quindi la podestà civile condannando l'usura, non si dava però pensiere di punirla, fuorichè colla confisca delle spoglie dell'usuraio, il più sovente dopo la morte di lui.

Sebbene l'uso delle tratte o lettere di cambio s'incontri sin dal secolo XIV, non è a dire con ciò che in esse già concorressero tutti i requisiti d'oggidì. Fra i più antichi esempi che si abbiano di queste lettere, soglionsi citare quelle indicate da Baldo, l'una cioè colla data del 1381, sotto nomi supposti, l'altra con nomi reali, tratta da Borromeo de' Borromei di Milano, il 9 maggio 1395, sopra Alessandro Borromeo e Domenico de Andrea.

A questi esempi un altro si potrebbe aggiungere poco men antico e più famoso, vale a dire il mandato mercantile della ragione Giovanni de' Medici e compagnia di Venezia alla ragione Romel e compagnia di Norimberga, del 16 aprile 1419, per liberare dalla prigionia Baldassare Cossa ossia Giovanni XXIII (2).

(1) Baldo de Ubaldis nel *Tractatus solemnis de constituto*, tratta questa quistione, « numquid sit hoc licitum, videlicet quod mercator « recipiat a me in hac civitate centum florenos, et occasione cambii « faciat mihi dari in civitate Neapolis nonaginta? et videtur quod sic. « Hæc enim non est usura, sed periculi pretium; dummodo non nimis « excedat modum ». V. anche Pagnini, *della Decima*.

(2) *Archivio storico italiano*, tom. 4, p. 455.

Una giurisprudenza erasi formata in Italia tra il XIV ed il XV secolo in materia di lettere di cambio; e ne fanno testimonianza le opere di Bartolo, di Baldo, di Paolo di Castro e di Bartolomeo Cipolla. Troviamo in esse, per esempio, espressa la dottrina dell'accettazione necessaria a rendere efficace la cambiale, ma nulla vi si racchiude in riguardo alle *girate*, l'uso delle quali s'introdusse in tempi posteriori.

Le regole sopra i fallimenti mercantili sono anche antiche fra noi. Firenze e Milano osservavano certi usi che passarono poscia in forza di giurisprudenza in altre piazze di commercio. Si teneva per regola che se un negoziante non pagava i suoi creditori fra un dato termine od almeno non porgeva loro sicurtà idonea, dovesse essere dichiarato in istato di fallimento. I creditori del fallito venivano per contributo, e secondo che insegna Paolo di Castro, erano in diritto di essere pagati con riduzioni graduate a proporzioni fisse, senza riguardo tra essi a que' che avessero anteriorità o poziorità d'ipoteche, o privilegio d'azioni personali o reali. Eranvi di già allora sindaci deputati al fallimento, ed il concordato da questi conchiuso col fallito, avutone l'assenso dalle due terze parti dei creditori, obbligava i rimanenti creditori, quando anche non fossero stati chiamati, e non avessero avuto notizia dell'aggiustamento.

Dopo d'aver ragionato dei progressi dell'industria e del commercio non dobbiamo omettere d'avvertire che i governi d'allora s'adoperavano ad impe-

dire che i progressi dell'industria non fomentassero quelli del lusso nelle famiglie. Alle querele dei moralisti s'accoppiavano le prammatiche o riforme delle pompe. Ma la magnificenza dei monumenti pubblici si procurava con ogni studio, e quando gl'ingegni addottrinati rammentarono la riverenza che meritano i frammenti ed i ruderi della classica grandezza italiana, non si tardò a vietare la distruzione di quelli. Ed un vecchio statuto di Roma, ed una bolla di un papa letteratissimo e d'elegantissimo ingegno, Pio II, si possono addurre ad esempio dell'energia con che si cercava di serbare il rispetto dovuto agli avanzi delle opere dell'arte antica (1).

Dalle considerazioni che concernono più che altro interessi privati, passiamo ormai a quelle che ragguardano direttamente l'ordine pubblico, vogliamo dire il diritto di battere moneta, il catasto, ed i tributi.

Il diritto di battere moneta, che si annovera tra i regali riservati all'impero da Federigo I in Roncaglia, non tardò a tornare in possesso de' Comuni italiani, tostochè questi ebbero pieno dominio delle cose loro. Anzi dall'esercizio del diritto di battere moneta si argomentò titolo di sovranità propria. Così, colla consueta sua eleganza di modi, osserva il Borghini (2): « Qualunque città da sè e del suo

(1) Lo statuto è il 24 del 3º libro, e si esprime: *ne ruinis civitas deformetur, et ut antiqua ædificia decorem urbis publice repræsentent.* La bolla è in data del 28 aprile 1462.

(2) *Discorso della moneta*,

nome batte moneta, ha un buono e sicuro pegno del suo non dipendere da altri, o di quella libertà di vassallaggio che i nostri vecchi dicevano franchezza, ch'era insomma non avere particolare servitù di signore straniero ». Ma se indubitato vuol riputarsi cotesto segno d'independenza, non si dimentichi tuttavia che in moltissimi luoghi una espressa o tacita concessione di signore aprì la via ai Comuni od a' vassalli di battere a loro posta moneta. Onde passò poi in adagio legale, *nec ullum iurium maiestatis est quod facilius inferioribus communicetur vel concessione vel præscriptione, ut est communis opinio* (1).

Unitamente pertanto alle monete battute nelle zecche dell'imperatore, del papa e degli altri maggiori principi si scorgevano in corso quelle di signori di minor conto e di Comuni. Non era infrequente che questi impetrassero facoltà di battere moneta dopo che già l'avevano battuta,. cosicchè in tal parte dell'istoria della legislazione conviene accuratamente distinguere l'esistenza in fatto della fabbrica di monete dal titolo in diritto che l'autorizzava (2).

L'impronta della moneta imperiale portava il

(1) Glos. in rubr. cod. *De veter. num. potest.*

(2) In materia di monete italiane sono singolarmente da consultare il Carli nella sua opera classica della moneta, il Borghini nel precitato suo discorso, il Vernazza sulla *moneta Secusina*, e la recente opera del sig. Gandolfi, *dell'antica moneta di Genova*. Finalmente le varie preziose monografie monetarie di cui andiamo debitori al sig. cav. Domenico Promis bibliotecario del re a Torino.

monogramma del sovrano al centro, il nome in giro sul diritto, la croce sul rovescio. Quando una città esercitava cotal diritto in virtù di una concessione particolare, il nome di essa iscrivevasi intorno alla croce. Se la moneta si batteva alla macchia, essa assumeva un tipo altrove riconosciuto. In certi furori di popolo, in certe contingenze straordinarie si batteva moneta per attestare un diritto acquistato. Così nella rivoluzione di Roma al tempo di Arnaldo da Brescia uscì fuori la moneta che si chiamò *provisina* dal nome di *provisiones* che si dava ai proventi delle Chiese (1). Le repubbliche italiane conchiudevano spesso convenzioni tra loro in materia di monete, impegnandosi talvolta a mantenere le rispettive loro specie. Talvolta esse facevano trattati in punto di commercio come, per citarne alcuni de' più antichi, sono quelli tra Bologna e Ferrara, pubblicati dal Muratori, del 1205 e del 1209 (2).

Alcuni feudatarii esercitavano in regioni diverse il diritto di battere moneta (3).

Per vizio comune dei governi a que' tempi la moneta si peggiorava nell'intrinseco mentre se le conservava lo stesso valor nominale. Quindi si generava confusione nelle transazioni commerciali,

(1) Muratori *Antiquit. ital. m. ævi*, dissert. 27 e 28.

(2) *Antiquit. med. ævi*, dissert. 27.

(3) Ved. per esempio, *Memorie storiche de' Tizzoni, conti di Desana e notizie delle loro monete*, del mio compianto amico l'ab. Gazzera, Torino 1842; e sul medesimo tema l'opera recentissima del sig. cav. Domenico Promis.

quindi scapito d'interessi privati che poi finiva a danno del pubblico. I giureconsulti erano spesso interrogati del come si dovessero regolare i contratti quando nell'intervallo tra la convenzione e l'esecuzione il valore delle monete avesse sofferto mutazione. Baldo, il cui nome torna frequente e sempre con grande autorità nelle cose spettanti all'antica nostra giurisprudenza, discusse profondamente quella materia in uno de' suoi consigli (1).

In mezzo a tanta corruzione d'ordini monetali bello è il vedere sorgere illustri esempi di lealtà e di buon reggimento. Si citerà fra tutti uno di che si fa menzione frequentissima nella storia italiana, il fiorino di Firenze coniato nel 1252. Era esso al principio del peso di 72 grani di Firenze; ma come i Veneziani nel 1283 ebbero coniato il loro ducato del peso soltanto di 71 grani di Firenze, fu forza ai Fiorentini di ridurre d'alquanto il peso del loro, ma sempre però si mantenne prossimo ai 24 carati (2).

Nel secolo XIV Giacomo d'Aragona re di Sicilia volle riformare il sistema suo monetale. Mandò fuori un editto con cui prescriveva che la moneta nobile, così d'oro come d'argento, dovesse essere giusta ed appieno corrispondente alla tassa stabilita dalla legge. Vietò ad un tempo che s'impiegasse la forza a far ricevere qualunque specie di moneta

(1) Consil. 499., *Coram vobis*, vol. I.

(2) Cordero di s. Quintino, *Della zecca e delle monete degli antichi marchesi della Toscana*, Pisa 1821, p. 156.

si fosse. Ma l'effetto non corrispose all'intenzione del legislatore.

Il sistema dei pubblici tributi erasi intieramente mutato da quello che era sotto i Romani. Appena qualche nome e qualche regola sulle riscossioni accennavano alle antiche gravezze. Le immunità ecclesiastiche e feudali sottraevano gran massa di beni dal carico delle gravezze pubbliche. Coteste possessioni privilegiate non soggiacevano a collette di tributi, fuori che in certi casi gravissimi, per sostener guerre riputate sante, o per difesa dello Stato. Le maggiori difficoltà s'incontravano nel combinare le esenzioni dei chierici colle esigenze del governo (1). Con distinzioni e con dichiarazioni intricate si procedeva in questa materia, e talvolta i giureconsulti non erano insistenti nelle prime dottrine e mutavano parere a seconda delle circostanze.

Così fu di Bartolo il quale, dopo aver negato che i beni posti a registro d'un Comune, e poscia acquistati da ecclesiastici divenissero per questo fatto successivo *ipso iure* esenti dai tributi, finì coll'abbracciare l'opinione contraria.

I baroni ed altri possessori di feudi, tuttochè a riguardo di essi liberi dal contribuire nelle gravezze pubbliche purchè prestassero il servizio del feudo, venivano non di rado assoggettati a straordinarii tributi. Il sovrano chiedeva loro sussidii (*auxilia*),

(1) Una distinta e sagace spiegazione dei casi in cui i chierici potevano venire astretti alle collette per le loro proprietà fondiarie, e di quelli in cui ne erano dispensati, si legge nel commentario ai capitoli di re Carlo II di Napoli. Venezia 1590, p. 554, 583.

che qualche volta pigliavano anche nome di *preste* ò *prestanze*.

Il sussidio o la tassa imposta ripetutamente, e riscossa senza contrasti passava in *consuetudine*. Questo nome s'incontra spesso nel pretto significato d'imposta (1). Ciò che era stato provvedimento fatto per occorrenze particolari, e come chiamavasi anticamente *occasio*, si trasformò insensibilmente in tributo ordinario.

Sebbene, a norma dei principii di diritto pubblico generalmente invalso al medio evo, non si potessero accrescere le imposizioni senza il consenso dei sudditi, non di rado accadeva che il governo quelle aumentasse senza ricercare altrimenti l'altrui approvazione. Il popolo pagava ma a malincuore, e con biasimo aperto chiamavale *male tolte* o *mal danaro*. Il governo riscuotendo l'imposizione non badava al biasimo, e non isdegnava di servirsi dello stesso nome che aveva suono di condanna.

D'antica origine era pure la consuetudine di porre tempo per tempo secondo l'arbitrio un tanto per testa a ciascuno, a titolo di tributo. Il che a Firenze chiamavasi *accatto*.

Tutte le repubbliche italiane usarono di questo modo spedito ed efficace di far danaro senza troppo avvedersi che con ciò si consumavano o rendevansi improduttivi molti capitali. Tali prestanze facevansi talvolta a pura perdita dei contribuenti senza promessa di rimborso; altre volte quando le somme erano

(1) Muratori, *Antiquit. med. aevi*, dissert. 19.

più rilevanti si rimborsavano dopo un certo tempo con cedere ai prestatori l'equivalente in luoghi di Monte (1).

Non è neppure da dimenticarsi il sistema che eravi ne' vecchi tempi in Italia d'imporre le tasse prediali ai comuni collettivamente non ai proprietarii individualmente, sistema che veste apparenza di equità e di economia ma che non potè reggere a fronte della raffinata arte finanziaria moderna.

Quanto abbondassero i balzelli ed i dazii posti sulle mercanzie e sulle derrate, e come fine fosse l'astuzia dei finanzieri italiani in tal parte, già si disse nel primo volume.

Gli ordini pubblici su questa materia non meno che sulla riscossione di ogni maniera di tributi variava co' luoghi, co' tempi e colle occasioni. Non è parte dell'opera nostra il discorrerli partitamente. Un cenno solo faremo di alcune leggi di Napoli al tempo degli Angioini, perchè si collegano con fatti e con istituzioni di gran momento. Vivendosi allora in Napoli, come scrive il Giannone (2), per *collette*, Carlo I concedette ai nobili molte prerogative intorno a tali pagamenti, non permettendo che contribuissero co' popolani. Voleva egli che separatamente dal popolo quelle i nobili pagassero; onde i nobili esigevano per la nobiltà ed i popolani pel popolo. E per favorire maggiormente la nobiltà napoletana, nel

(1) V. *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura*, del sig. Senatore Enrico Poggi, tom. 2, p. 183-84.

(2) *Istoria del regno di Napoli*, lib. 20, cap. 4.

primo anno del suo regno confermò il privilegio già concedutole dal re Manfredi di dividere tra i membri che la componevano la *sessagesima* parte del *ius* delle mercanzie che entravano in Napoli tanto per terra, quanto per mare.

Dagli specchi d'entrata e d'uscita di alcune delle maggiori repubbliche italiane che giunsero fino a noi, come quello del Comune di Genova nel 1303 pubblicato dal Cuneo (1), e quelli lasciatine da Giovanni Villani (2), e dall'elenco dei diritti antichi e nuovi di finanze che erano stabiliti in Napoli sotto la dinastia degli Angioini quale ci conservò Andrea d' Isernia ne' suoi comenti alle costituzioni del regno (3), vediamo che nè pochi nè lievi erano i balzelli imposti ai cittadini ed ai terrieri. E le regole di precauzione sopratutto alle porte della città erano all'avvenante. Abbiasene qui un solo esempio in ciò che racconta Ascanio Condivi nella vita di Michelangelo Buonarroti. Venuto questo sommo artefice, giovanissimo ancora, a Bologna al tempo di Messer Giovanni Bentivoglio, e non sapendo la legge colà vigente, che qualunque forastiere entrasse in Bologna fosse in sull'ugna del dito grosso suggellato con cera rossa, entrò senza il suggello, e tosto fu condotto all'ufficio delle *bullette* e condannato in lire cinquanta di bolognini.

(1) *Memorie sopra l'antico debito pubblico, mutui, compere e banca di s. Giorgio in Genova*, p. 258.

(2) *Cronaca universale*, lib. XI.

(3) Lib. 1.

Col ristrignersi che facevano le investiture feudali e le possessioni ecclesiastiche, e col rallargarsi la libera proprietà privata, si venne ogni dì più scorgendo come fosse necessario di ordinare i registri e le stime che dovevano servir di base al tributo. Fin dal secolo XIII il censo milanese fu regolarmente stabilito per cura di due podestà, Anguissola e Gozzadini, e coll'autorità di Martino della Torre (1). Nel secolo XIV tutti i nostri grandi dottori, Alberico di Rosate, Bartolo, Baldo si riferiscono nei loro Consigli ad un registro comunale, dove stavano allibrati i beni *ad valorem et pro numero iornatarum*. Nel secolo XV poi lo stabilimento del *catasto* in Firenze fu un avvenimento di grande importanza politica, ricordato da tutti gli storici di quella città, che ebbero per la felicità dell'ingegno il privilegio di rendere celebri al mondo i fatti loro municipali. A questo effetto nel 1427 si vinse una provvisione, che si stimassero tutti quanti i beni così mobili come immobili di ciascun cittadino, per descriversi con questa condizione a' libri pubblici; che se ne difalcasse la valuta delle case e delle masserizie per uso dei padroni, e più ducati dugento per ciascuna testa libera che si trovava in casa; valutando la rendita a lire sette per centinaio, la quale fosse la spesa di quella bocca, e tutto il restante delle facoltà sopportasse respettivamente l'aggravio. Cotanta fu l'alterazione di cotal ordine, os-

(1) Vedi Cotta Morandini, *Il censimento milanese*.

serva Iacopo Pitti, di cui ripetiamo le parole (1), da' modi passati nel contribuirsi al pubblico dai privati moneta, che tale che soleva per una imposta venti ducati sborsare, ne pagava trecento. E perchè nel distribuire questa gravezza, avverte il Machiavelli, si aggravavano i beni di ciascuno, il che i Fiorentini dicono *accatastare*, si chiamò essa *catasto*.

I mezzi i più energici di esecuzione si concedevano dalle leggi, affinchè le riscossioni dei tributi e de' balzelli d'ogni maniera seguissero prontamente e senza scapito. Fra gli altri si usava di negar giustizia ai debitori renitenti finchè avessero soddisfatto al Comune; — *Nullus audiatur de iure suo qui dare aliquid teneatur Communi* (2).

Ma dopo d'aver toccato di tanti rami d'industria e di commercio, di tanti provvedimenti di gabelle e di finanze c'è d'uopo ancora, onde procurarci una giusta idea de' tempi, di parlar del più ingiusto, del più riprovevole de' commerci, quello della proprietà dell'uomo sull'uomo; proprietà diciamo di fatto e di violenza, non mai di vero diritto, perchè diritto non v'ha contro la norma segnata da Dio e dalla natura. Pure vi fu commercio di schiavi in Italia e durò lungamente. Nè farà maraviglia il riandare coteste mi-

(1) *Istoria fiorentina sino al 1529*, lib. I.
V. I *nuovi documenti intorno al Catasto fiorentino pei quali vien dimostrato che la proposta del medesimo non fu di Giovanni de' Medici*, pubblicati per cura di Pietro Berti. — Nel giornale degli Archivii toscani, 1860, primo trimestre.

(2) *Stat. Flor.* lib. IV. *Tract. de extimis*, rubr. 32.

serie quando si pensa che anche oggi in quella luce di civiltà che ci fa tanto superbi, fra genti cristiane e che si pretendono civili la schiavitù dura ancora e della più triste specie, e per farla durare non si rifugge neppure dagli orrori di guerre civili.

Notiamo anzitutto, secondo l'etimologia da alcuni dotti assegnata, che i compratori davano agli uomini da loro comprati nome di Slavi, desumendolo dalla presunta loro origine (1).

Rammenta la storia che i Califi di Cordova, i principi Edrisiti e gli Aghlabiti d'Africa nell'VIII e nel IX secolo cercavano slavi ovvero europei perchè di minor costo e di maggiore abilità, ed i mercatanti italiani, francesi e catalani loro ne recavano riportando in cambio oro e merci preziose (2).

Più che in ogni altra parte d'Italia cotesta schiavitù privata si tenne in Venezia, perchè coll'occasione dei traffichi di mercanzie si facevano compre e vendite d'uomini e di donne, e tanto ne era cresciuto il numero che il governo veneto ne cavò profitto di balzelli per l'erario pubblico nella seconda metà del secolo XIV, al tempo della guerra co' Genovesi e coi Padovani, quando nel 1379 uscì decreto che imponeva ai proprietarii di schiavi una gabella di tre lire venete di piccoli per ciascuno di loro.

Se la proprietà di uno schiavo era in Venezia sottoposta alle stesse regole che ogni altra specie di

(1) V. Amari: *I diplomi arabi del R. Archivio fiorentino*. Firenze, Le Monnier, 1863. Prefazione p. 14.

(2) Lo stesso, l. c., molti ve ne avevano di origine tartara e russa.

proprietà, non mancavano però atti legislativi nei quali venivano agguagliati gli schiavi ai famigli, le schiave alle fantesche ed alle balie. Così l'uso mitigava il principio, ed i costumi modificavano la legge.

Gli schiavi di regola non esercitavano verun diritto civile nè erano ammessi a testimoniare in giudizio se non in certi casi specialissimi dove non si avesse altro mezzo di procacciarsi informazioni (1).

Oltre alla schiavitù propriamente detta erano nei dominii veneti persone di condizione servile temporaria come quella de' galeotti volontarii, e le così dette *anime*, cioè fanciulli nati d'ingenui o di liberti cristiani, da poveri genitori esposti in vendita in età minore di 10 anni, comprati dagli speculatori e condotti in Venezia quali veri schiavi.

Con provvisione del 22 novembre 1386 si ordinò che le *anime* si dimettessero libere e franche qualunque volta ognuna d'esse sborsasse al padrone sei ducati pel suo riscatto, obbligandole in caso diverso a servirlo per uno spazio di tempo fissato dapprima a 4 e poscia a 10 anni, però con proibizione assoluta sotto gravissime pene di rivenderle. Le provvide restrizioni imposte a questo commercio fecero poi sì che esso scomparisse prima della fine del secolo xv.

Nel regno di Candia si avevano i *villani* o servi

(1) V. su questa e sovra ogni altra parte di notizie relative a tale materia la Dissertazione del sig. cav. Vincenzo Lazari intorno al *traffico ed alle condizioni degli schiavi in Venezia ne' tempi di mezzo*, inserto nel primo volume della *Miscellanea* di storia italiana. Torino 1862.

della gleba, stretti al fondo con obbligo di lavorare due o tre giorni per settimana a vantaggio del padrone e con libera disponibilità degli altri; e non dissimili da' *villani* di Candia erano i *parichi* di Cipro fatti pure inamovibili sul designato terreno.

La schiavitù più o meno estesa era anche nei diversi Comuni d'Italia, ed opera lenta fu il liberarsene. Per non accumulare soverchie notizie che poco si differenzierebbero le une dall'altre, avvertiremo soltanto come a mezzo il secolo XIII in alcuni Comuni già si procedesse regolarmente all'emancipazione dei servi (1), e qui diciam servi, vale a dire, coloni indigeni stretti alla gleba e non schiavi, perchè questi, privi d'ogni libertà della persona, erano anzitutto il prodotto di spedizioni o di commerci trans-

(1) Nell'archivio notarile di Bologna si conserva un codice intitolato *Paradisus* contenente le disposizioni fatte da quel Comune nel 1257 sotto il podestà Bonaccorso di Soresina, per l'emancipazione de' servi nel territorio bolognese; in un altro codice dello stesso archivio intitolato *Registrum novum* si racchiudono i partiti intorno a questo medesimo soggetto. Il prezzo del riscatto fu fissato a lire dieci per ciascun servo di 14 o più anni, e a lire 8 per quelli d'età inferiore. Il numero dei padroni e dei servi è quale apparisce dallo specchio seguente diviso per quartieri.

Quartieri	*Padroni*	*Servi*
S. Procolo	121	1962
Porta Ravegnana	45	723
S. Pietro	66	1424
Porta Stiera	175	1572
	405	5681

V. Rendiconto della tornata della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna del 25 maggio 1862; estratto dal Monitore di Bologna.

marini, mentre gli altri astretti soltanto al servizio del fondo si trovavano sparsi su tutta la superficie della penisola. Col decrescere del commercio marittimo in Italia venne scemando anche la schiavitù. Mano mano che questo traffico sfuggiva insensibilmente ai nostri, i Portoghesi e gli Spagnuoli prendevano ad esercitarlo sopra una scala più vasta per la facilità di ottenere a vantaggiosissimi patti sulle coste dell'Africa occidentale i negri da trasportarsi nel nuovo mondo (1). Pur sempre lamenteremo che questa triste macchia di schiavitù legalmente riconosciuta rimanga sulla storia della nostra legislazione, e che non siasi registrato ne' nostri annali quell'adagio del vecchio diritto francese: *Toutes personnes sont franches en ce roiaume, et sitost qu'un esclave a atteint les marches d'icelui, se faisant baptizer, est affranchi* (2).

(1) Lazari, Dissertazione sovra citata; l'ultimo dei documenti concernenti la schiavitù negli Stati veneti riferiti da questo autore è del 1576.

(2) *Institutions coutumières*, d'Antonio Loysel, liv. I, VI.

CAPO IX.

TRIBUNALI E RITO GIUDIZIARIO.

Non sempre, anzi non spesso, i tempi consentono a che le migliori leggi si facciano. Gli accidenti della politica, l'incapacità o la malvagità di quelli che tengono il potere di consigliarle o di sancirle, i moti o troppo impetuosi o troppo lenti delle passioni pubbliche sono altrettanti impedimenti alla formazione di una legislazione provvida e saggia. Ma il mettere a eseguimento le leggi che già esistono è cosa che dipende dalla sola moralità pubblica. Per quanto male disposto sia il governo e chi lo rappresenta nell'amministrare la giustizia, un popolo ben naturato e non guasto otterrà sempre il compimento di questo officio che è primo dovere del governante e primo diritto de' governati. Epperò se nelle istorie s'incontra che non si amministri regolarmente la giustizia in un paese, si può francamente asserire che il popolo che vi abita è

corrotto nel costume e si fa dimentico della sua dignità.

E quì dobbiamo rinnovare il lamento che già facemmo nel primo volume di questa istoria sopra il difetto di giustizia civile che patirono gl'Italiani durante la vigoria di quelle prime forme di governi da loro scelti. Difetto di giustizia originato piuttosto per colpa d'uomini e di tempi che non per vizio d'istituzioni, poichè anche in questa parte d'ordinamento civile l'Italia vide sorgere nel suo seno i germi felici d'un precoce incivilimento, ma li dovette ben presto mirare malconci dalle dominatrici passioni.

La varia indole di leggi che si erano introdotte in Italia colle varie dominazioni barbariche richiedeva che diversi giudici vi fossero secondo la respettiva qualità di ognuna di esse: sebbene si può credere che non sempre e non dappertutto ogni schiera di gente che osservasse una legge speciale avesse pure un giudice particolare per applicarla. Bensì più che la stirpe delle persone, la qualità dei negozii ricercava, secondo l'uso de' vecchi tempi, giudici e forme speciali. Credevasi particolareggiando di crescere speditezza e semplicità nella decisione delle liti, quando in effetto a forza di spartire le giurisdizioni si creava una moltiplicità di ambagi, e si scemava la forza e la dignità del tutelare principio della giurisdizione ordinaria e comune.

Cominciando da una divisione di attributi che

dovrebbe a nostro credere accogliersi in ogni ben disposto sistema di ordinamento giudiciario, la giurisdizione sopra le cause civili si disgiungeva da quella sui processi criminali. Giudici distinti con diversità di riti attendevano a rendere ragione nell'una e nell'altra specie di controversie.

La giurisdizione ordinaria si esercitava in alcuni luoghi da collegi, in altri da individui. Siccome non si può esitare a dare la preferenza alla composizione collegiale dei tribunali, avvertiremo che la più antica forma dei veri giudizii italiani ammetteva il concorso di più persone nel proferire sentenza.

Due esempi fra molti addurremo di siffatta forma collegiale. L'uno è dei consoli de' Comuni, i quali secondo l'antica usanza amministravano la giustizia come giudici ordinarii; l'altro di quelle curie speciali che provvedevano sopra certi determinati negozii; tale era la curia dei *treguani* che si trova in Lucca fino dai tempi della contessa Matilde, che era composta di tre consoli, ed alla quale si attribuivano le cause per pensioni, rendite e affitti, quelle nascenti dal diritto che aveva il cittadino di obbligare gli uomini dei relativi paesi a coltivare le terre sue ivi poste, e quelle infine intorno a controversie dipendenti dalla fiera di s. Regolo (1).

La sposizione di uno dei più antichi giudicati di tribunale comunale, di cui sia rimasto il breve au-

(1) Giglietti, *Della legislazione di Lucca*; opere del marchese Antonio Mazzarosa, tom. 2, p. 275.

tentica in Italia, porrà sott'occhio al lettore la semplicità del rito e la maturità del giudicato (1).

S'agitava lite nel 1147 davanti a' consoli di Verona tra i conti di Runco, il tutore del conte Malregolati e l'arciprete e i canonici della Chiesa di santa Maria e san Giorgio Maggiore. Si trattava di sapere a chi spettasse la corte di Cerata. La pretendevano i conti suddetti per titolo di feudo ereditario; i canonici coll'arciprete all'opposto la volevano per sè, dicendo che loro era stata data per concessione dell' imperatore e del papa. Dopo molte dilazioni la sentenza fu pronunciata il dì 14 delle calende di giugno dai quattro consoli di quella città nel palazzo ed alla presenza del vescovo; con essa si assolvettero i canonici dalla petizione degli attori. La formola della sentenza è preceduta da un breve sunto della causa, senza che appaia esservi stato assistenza d'avvocati o ministero di causidici, ed ognuno dei quattro consoli esprime la sua individuale adesione, e vi è sottoscritto in compagnia di molti testimonii (2).

(1) Alcune notizie di più antiche forme di giudizii, quali si serbavano in Italia nel secolo XI si possono ricavare da un documento corredato d'osservazioni inserto nella storia della badia di Monte Cassino di Luigi Tosti Cassinese. Napoli 1842, tom. 1, p. 238 a 264. Di quest'esempio, come troppo discosto dall'epoca di che ragioniamo, non abbiamo creduto di doverci servire nel testo.

(2) Questo breve o carta di giudicato si legge presso l'Ughelli (*Italia sacra*, tom. 5, p. 783). La formola della sentenza è in questi termini:

« Henricus consul consilio aliorum consulum talem sententiam dixit:
« ego secundum illas rationes quas audivi, absolvo canonicos ab hac

Allorchè nella costituzione interna dei Comuni italiani si cercò di raccogliere in un più stretto fascio le forze politiche e le civili, e si chiamò il podestà dal di fuori ad essere primo magistrato della repubblica, si volle anche che questi seco conducesse giudici, ovvero se gli diedero consoli di giustizia che provvedessero, altri nelle cause civili, altri nelle criminali, sotto la superiore ispezione del podestà.

L'introduzione dell'officio del podestà non migliorò sicuramente l'amministrazione della giustizia, sia perchè mercè di essa si collegò di troppo l'esercizio del potere giudiciario con quello del potere politico, e così la vera o la supposta ragione di Stato prevalse alla schietta voce della giustizia, sia perchè dandosi quasi in appalto a quel supremo officiale il carico di far rendere ragione ai privati, egli per risparmio di spese sceglieva a giudici gente prezzolata ed ignorantissima.

Si è detto che si distinguevano le materie nell'attribuirle alla cognizione dei rispettivi giudici; Ed oltre alla generale distinzione tra le cause civili e le criminali vuolsi notare quella delle cause di dazii e di gabelle, e d'ogni altro concernente il patrimonio del pubblico. In alcuni luoghi, come per esempio nella repubblica fiorentina, la cognizione di siffatte cause era attribuita al capitano del popolo il quale non altrimenti che il podestà la esercitava per mezzo di giudici che traeva seco.

« lite, et ab hoc petitorio judicio possessionis, scilicet de suprascripta « Curte Cereta ».

I giudici ricevevano provvisione dal Comune ed avevano diritto alle sportule che loro si pagavano dai litiganti. Nel regno di Napoli lucrosa più che altrove poteva considerarsi la professione di giudice, poichè Federico II di Svevia (1) oltre all'assegnarle un salario, ed al permetterle di ricevere, per una sola volta, cibarie in dono dai litiganti, le attribuiva un diritto a ritrarre la trentesima parte del valore dell'oggetto della lite decisa o transatta.

Il diritto canonico fra le tante e saluberrime innovazioni portate nel procedimento giudiciario di che parleremo in appresso, introdusse anche quella di rendere l'amministrazione della giustizia gratuita (2). Ed i duchi di Savoia furono ne' loro Stati pronti a seguire coteste massime come si dimostra per i decreti di Amedeo VIII (3).

Co' veri giudici, preposti come officiali del pubblico a rendere ragione, non vogliono essere confusi i collegi de' giudici e de' notai che erano in parecchie città d'Italia, di cui abbiamo già fatto parola in questa istoria (4), i quali s'accomunavano co' notai e formavano una compagnia di professione privilegiata nelle cose giuridiche, ma non rivestita di qualità di tribunale.

(1) Colla costituzione, *cum circa iustitiæ tramites* che forma il tit. 74 del primo libro delle costituzioni del regno.

(2) Si riconobbe dal diritto canonico che i vescovi *habent redditus et iura episcopalia per quæ sunt debitores iustitiæ*. Extrav. *de vita et honestate clericor*, cap. *cum non ab homine*.

(3) Lib. 2.

(4) Vol. I, p. 187.

In Firenze cotesto collegio veniva annoverato tra le arti maggiori, ed era congregazione molto antica e risalente per lo meno al principio del secolo XII (1).

I giudici per lo più erano dottori di legge: non essendolo, come in alcuni luoghi e ne' più vecchi tempi, prima di proferire sentenze ricevevano il voto in iscritto di un assessore giurisperito.

Perchè la decisione delle cause si maturasse bene e profondamente, uno statuto di Roma (2) prescrive ai giudici di Campidoglio di conferire insieme sui punti più gravi di quistioni che loro si appresentavano a sciogliere, ed impone una multa al caparbio che non cercasse sussidio di dottrina da' suoi colleghi.

Premesse queste generali considerazioni, vediamo quali fossero i tribunali principali stabiliti nelle varie contrade d'Italia per amministrar la giustizia nei secoli di che parliamo, e poscia toccheremo alquanto delle forme colle quali si conduceva il processo della causa, oltre ciò che ne abbiamo già detto nel primo volume.

Gli ordinamenti de' tribunali nel più dei Comuni italiani a' tempi antichi erano, come si è detto, assai semplici. Il podestà ed il capitano del popolo, i giudici pel civile e pel criminale componevano l'intiero sistema dell'ordine giudiziario. Coll'andar del tempo crescendo le occasioni di liti ed i pericoli

(1) Salvetti, *Antiquit. florentinæ*, p. 25, 354.
(2) Al capo 90 del primo libro.

d'insidie civili, e più di tutto avvenendo perturbazioni politiche, si dovettero mutare alquanto le forme primitive di quell'ordine. Tanto più poi ciò si dovette fare per aderire ai desiderii dei cittadini avidi d'entrare ne' magistrati giudiziarii. Così in Firenze si creò il magistrato detto degli *otto di balía* per le cause criminali e per la polizia della città, e quello chiamato degli *otto di pratica* per risolvere le interne controversie tra i magistrati, ed invigilare alla conservazione della giurisdizione del Comune. Ma il magistrato che per l'estensione del suo officio e per la bizzarra sua costituzione merita di essere particolarmente descritto tra i Fiorentini è quello che già accennammo nel primo capo di questo volume.

I Guelfi di Firenze avendo cacciato nel 1267 i Ghibellini da quella città, questa perchè rimasta tutta in loro mani divenne capo della lega guelfa toscana. Essa in tale qualità presiedeva a tutte le città dell'unione guelfa e creò il magistrato de' *capitani di parte guelfa*. Cotesto magistrato sapeva più del politico che del giudiziario, ma siccome infliggeva pene, può mettersi in ischiera anche cogli altri. La massa de' Guelfi o la parte guelfa era composta dai capitani, dal consiglio di credenza, o consiglio segreto dei priori della parte, dal consiglio dei cento della parte, dal consiglio de' sessanta della parte, e dal sindaco accusatore dei Ghibellini. Il magistrato dei capitani di parte guelfa formava un vero Stato nello Stato, aveva leggi proprie fatte da sè, e si rappresentava come

sovrano. Esercitava esso il *veto* sugli onori e sui beneficii pubblici, non potendo nessun cittadino essere ammesso agli squittinii del palazzo se prima non era approvato dai capitani di parte.

Più fiero esso divenne quando nel 1457 si diede autorità ai capitani di chiarire i Ghibellini, e chiariti significar loro ed ammonirli non prendessero alcun magistrato; alla quale ammonizione se non ubbidissero, rimanessero condannati. Da questo nacque che poscia tutti quelli che in Firenze furono privi di poter esercitare i magistrati si chiamarono *ammoniti*. Ma questa specie d'inquisizione politica non ebbe lunga vita, perocchè poscia il popolo levando alla massa de' Guelfi con la legge d'ammonizione tutta quella potenza di giurisdizione inquisitoria politica che ne costituiva il nerbo, la ridusse a tenere semplice potere civile ed economico che durò lungamente (1).

Un magistrato speciale ebbe pure Firenze in quei tempi sopra gli affari del commercio. Chiamavasi de' *sei di mercanzia* ed aveva per debito lo invigilare a che le leggi e gli statuti ragguardanti al commercio fossero diligentemente osservati, e che

(1) La storia della parte guelfa in Firenze fu svolta maestrevolmente dal dottissimo prof. cav. Francesco Bonaini in una Memoria inserta nel giornale storico degli archivii toscani. In esso si risale all'origine della fazione (1215) si espone la costituzione dell'ufficio o magistrato di detta parte (1267), e se ne scorrono le vicende fino alla legge del 48 ottobre 1346 che vietò ai forestieri l'esercizio di cariche nella repubblica, e quindi sino alla soppressione definitiva di quel magistrato, mutato di tanto da quel di prima, nel 1769.

secondo quelli si governassero pure le relazioni tra i mercatanti fiorentini in paesi stranieri. Quindi allorchè tra Ormanno del Nero e Giovanni de' Portinari, Giovanni de' Boscoli e compagni si cominciò a muover lite per affari di negozio nelle parti di Ungheria, il governo fiorentino raccomandava severamente al del Nero di non agitar quella lite se non davanti alla corte della mercanzia in Firenze, vietandogli di proseguirla presso verun altro tribunale (1).

Venezia che tenne sempre ne' suoi ordini civili e politici un certo carattere di matura prudenza che mancava per lo più nelle altre costituzioni di repubbliche italiane, in materia di giudizii fin da tempi più antichi procedeva collegialmente. Nel 1479 secondo la più comune opinione erasi colà stabilito un Consiglio di quaranta nobili cui si devolvessero le appellazioni dalle sentenze dei magistrati della capitale e da quelle dei rettori del Dogado, della Dalmazia e degli altri Stati da mare. Quel Consiglio aveva giurisdizione così nel civile come nel criminale; presiedevalo il doge; e prese poi titolo di *quarantia*. Crescendo il numero delle cause, se ne creò un altro composto di egual numero di giudici sul principio del XV secolo. Ciascuna quarantia aveva incumbenze speciali, l'una cioè si occupava di cause civili, l'altra di processi criminali. Nel corso di quel secolo sulla proposta

(1) Canestrini, *Discorso sulle relazioni di Firenze coll'Ungheria*: nell'*Archivio storico italiano*, tom. IV, p. 189.

di Luca Pisani si creò una nuova *quarantia* civile per conoscere degli appelli dalle sentenze dei giudici di terraferma.

Il governo veneto, scosso lo spavento che gli aveva impresso la congiura di Baiamonte Tiepolo, pensò di creare un magistrato che con autorità estesissima, con procedimenti pronti ed inflessibili provvedesse alla conservazione dello Stato forse più ancora che all'amministrazione della giustizia. Il Consiglio de' X fu questo, il cui nome nella storia veneziana desta non di rado terrore. Alla cognizione del Consiglio de' X appartenevano tutti gli affari di Stato i più gelosi, come di ribellioni e congiure, e tutte le cause criminali de' nobili. Da questo Consiglio si formava il famoso tribunale de' tre *inquisitori di Stato*, che aveva autorità assoluta ed inappellabile su tutto ciò che riguardava la polizia dello Stato.

Quantunque secondo l'uso del foro veneto in tutti i giudizii così civili come criminali si dovesse lasciar libero il parlare agli avvocati, e pubblico il dibattimento delle cause, eravi però eccezione nelle vertenze portate davanti al Consiglio de' X, dove i rei erano accusati con scritta relazione dall'opponente avogadore e difesi con scritta allegazione dai loro avvocati. Da quanto si racconterà in appresso del processo istituito contro il conte Carmagnola s'avrà più larga notizia delle forme del procedimento veneziano in queste materie di delitti di Stato.

E più ampiamente ancora parleremo nel corso di questa storia delle istituzioni veneziane, dedicando ad esse un capo intiero; solo vogliamo qui ancora accennare un tratto caratteristico dei costumi veneziani a mezzo il secolo xv, ed è che sotto il doge Pasquale Malipiero, dopo la deposizione di Francesco Foscari, si ordinò che il doge andasse almeno ogni mercoledì per palazzo ricordando la spedizione delle cause e l'amministrazione incorrotta della giustizia (1).

A Roma erano da osservarsi due istituzioni distinte d'ordini giudiziarii, quelle cioè dipendenti dalla sua costituzione municipale e quelle introdotte dal sovrano pontefice, la giurisdizione delle quali in certe parti si estendeva anche a paesi stranieri.

L'ordinamento della giustizia municipale di Roma era composto di varii ufficii a capo dei quali stava il senatore, ultimo vestigio anzi simulacro dell'antico governo repubblicano. Al senatore facevano corona i giudici collaterali, ossia la curia di Campidoglio, i giudici delle appellazioni e quelli dei malefizii, ovvero de' criminali. Il giudice della camera, o patrimonio della città, prendeva cognizione di tutte le quistioni ragguardanti alle entrate ed ai diritti della città.

I Conservatori della camera della città, o patrimoniali che dir si vogliano, soprantendevano alla conservazione dei pubblici edifizii ed alle congre-

(1) Sansovino: *Venezia descritta*, lib. XIII.

gazioni delle arti e de' mestieri, al fine massimamente d'impedire che per questi non si creassero monopolii (1); invigilavano le dogane e le gabelle, e pronunciavano sulle appellazioni di certe cause straordinarie. Tenevano inoltre i medesimi ispezione di polizia generale sopra la città ed il distretto di Roma.

I Capi delle Regioni (*caporioni*) esercitavano giurisdizione di egual tempra, ma in grado inferiore, ed avevano incumbenze rivolte a reprimere gli oziosi ed i prodighi, ed a promuovere i matrimonii (2).

Nella prima metà del secolo xv fu creato l'officio di soprantendente per decidere le querele mosse contro la maggioranza dei cittadini, de' loro officiali e de' forestieri, visitare le carceri, e rilasciare a suo talento i carcerati (3).

Sul finir di quel secolo Alessandro VI introdusse l'uso de' *pacieri*, i quali dovevano con ogni sollecitudine adoperarsi a mettere pace tra tutti quei che nudrivano aperte inimicizie, fossero Romani o forestieri, chierici o laici, ad eccezione tuttavia dei prelati (4). Ed amplissima ed inappellabile autorità davasi a cotesti pacieri di far eseguire i loro provvedimenti.

(1) *Et ne monopolia per artifices et ipsorum universitates, aut aliquæ constitutiones fiant, quæ statutis generalibus urbis contrarientur*, cap. 29 del lib. I degli statuti di Roma.

(2) *Homines tam masculos quam fœminas ad matrimonium habiles excitare ad contrahendum*. Stat. di Roma, lib. I, cap. 35.

(3) *Et debent carceres visitare, et inde, partibus auditis, relaxari posse prout sibi visum fuerit expedire*, ibid. cap. 34.

(4) *Statuto di Roma*, lib. 4, cap. 82.

Pochi cenni sono questi che diamo dei precetti contenuti negli Statuti di Roma, non senza peraltro esprimere il desiderio che avremmo, se le proporzioni dell'opera nostra cel permettessero, di desumere da essi un quadro compiuto degli usi, dei costumi e dell'economia interna della città di Roma, principalissima sempre nella nostra penisola. Tanto più che non ci pare, che molti tra quelli, che hanno tolto a descrivere la condizione interna del popolo italiano in quei secoli, vi abbiano dato finora sufficiente attenzione (1).

In Roma, riguardata come sede del governo pontificio, occorrono da considerare le due antiche e famose istituzioni del *Concistoro* e della *Rota*.

A imitazione del Consiglio supremo, che gl'imperadori avevano presso di sè, cui davasi nome di concistoro per consultare sul reggimento dello Stato, il pontefice raccolse a sè dintorno i principali chierici, e particolarmente i parroci, che essendo impiegati a servizio permanente delle Chiese circonvicine, prendevano titolo d'*incardinati*, donde poi ebbero origine i cardinali. Questo concistoro sul principio attendeva non meno al governo pubblico, che alla definizione delle liti che gli si portavano dinanzi. Crescendo il numero delle cause col-

(1) Questo voto espresso nella prima edizione della nostra Storia, fu assai più tardi adempito in parte colla pubblicazione della Storia della città di Roma, scritta in tedesco dal signor Ferdinando Gregorovius: *Geschichte der Stadt Rome im Mittelalter*. Stuttgard 1859. Novella e dolorosa prova che gl'Italiani lasciano troppo spesso ad altri l'onore d'imprendere faticosi lavori per illustrare le patrie memorie.

l'estendersi dell'autorità pontificia, si ridusse il concistoro a giudicar quelle soltanto che erano più gravi, le altre erano decise dal papa coll'intervento e col voto de' suoi cappellani, e di là sorse il tribunale della *Rota*, i cui membri anche oggidì serbano titolo di cappellani pontificii. Il più antico regolamento di questo tribunale, che si conosca è quello che si racchiude in una costituzione di papa Giovanni XXII del 1326.

Dell'influenza grandissima acquistata poi dalla *Rota*, che divenne magistrato non più solamente giudiziario ma legislativo pur anche, poichè modificava a suo arbitrio la giurisprudenza, parleremo nel decorso di questa storia quando si avrà a discorrere delle istituzioni create o rassodate nel secolo XVI.

Veniamo ora agl'istituti proprii dei regni, che, per quanto concerne all'amministrazione della giustizia, prevalsero a quelli de' municipii e delle repubbliche.

Savi e valenti nell'ordinare le leggi del regno furono i principi normanni, insignoritisi delle Sicilie; ma quegli che condusse ad una perfezione unica piuttosto che rara per i suoi tempi la pubblica costituzione dello Stato, sopratutto in fatto d'amministrazione di giustizia, fu Federigo II di Svevia. Egli come già si è detto, cominciò dal porre per base dell'ordinamento di tali leggi i principii saluberrimi di ragione civile e politica; che ogni giurisdizione viene dal principe; che la legge ed i magistrati debbono

essere eguali per tutti i sudditi; che la giurisdizione civile e la criminale debbono stare divise l'una dall'altra.

L'ordine giudiziario introdotto nel regno rispondeva per gradi e per distinzione d'oficii alla semplicità di quelle idee ed alla severità di quei principii. Ma Federigo non si astenne egli neppur sempre dalle vie oblique, adescato dall'interesse della sua corona. Ciò avvenne, per esempio, quando stabilì la Corte Capuana, un tribunale eretto per rivedere tutte le precedenti alienazioni ed investiture di diritti demaniali.

Cotale stabilimento soggiacque al biasimo nel quale incorrono tutti i tribunali d'eccezione creati all'opportunità dei casi dove il governo abbia interesse diretto.

Il sistema ordinario dell'ordine giudiziario, si distingueva in tre gradi di giudici, cioè i *baiuli*, i *camerarii* e i *giustizieri*.

Il baiulo era uomo prescelto per probità anzichè per dottrina, quindi nel rendere ragione era assistito da assessori giurisperiti; la giurisdizione baiulare comprendeva tutte le cause civili (eccettuate quelle dei feudi) e le criminali (tranne quelle involventi pena di corpo afflittiva); se gli affidava pure la vigilanza della polizia. Ogni città demaniale aveva il suo baiulo. Ogni provincia aveva un maestro camerario ed un giustiziere. Il camerario esercitava la giurisdizione civile in tutta la provincia, eleggeva i baiuli, ad eccezione di quei di Napoli, di

Messina e di Capua, che erano eletti dal re; conosceva in prima istanza delle cause fiscali ed altre privilegiate, e rivedeva in grado di appello quelle già decise dai baiuli e dai camerarii inferiori.

Il giustiziere della provincia era giudice superiore ai camerarii; e sentenziava assistito da un giudice e da un notaio.

Finalmente a capo di tutto l'ordine giudiziario stava il Gran Giustiziere, o più esattamente il Maestro Giustiziere che risiedeva nella Corte del principe ed aveva per assessori quattro giudici, dai quali tutti poi si componeva la *gran Corte* di giustizia del regno. La gran Corte era tribunale d'appello, e privilegiato ad un tempo, poichè ad essa spettava la cognizione in prima istanza delle cause di delitti di lesa maestà, di feudi quaternati, delle persone addette al servizio della persona del sovrano, e dei poveri che avevano libera l'elezione del foro (1). Il lettore non mancherà di riflettere su quest'assimilazione de' cortigiani e dei poveri nell'estensione di un privilegio che compensava così colla diversità della condizione ciò che poteva in sè avere di troppo esuberante dal principio dianzi dichiarato d'eguaglianza dei sudditi davanti alla legge.

Coll'andar del tempo l'ufficio di Gran Giustiziere in Sicilia si tenne talvolta per trasmessibile agli eredi, e

(1) *Constit. regni Siciliæ* lib. I, tit. 38 ..... *necnon et miserabilium personarum, quarum est privilegium forum eligere, corporali præstito sacramento quod adversariorum suorum forte potentiam perhorrescunt, causas audiat, etc.*

vacando di fatto il trono, si aveva per principale, anzi per soprantendente l'amministrazione del regno (1).

Non ostante l'ordine giudiciario per Federigo di Svevia stabilito ad uso comune, non si cangiò tuttavia l'istituzione dei giudizii di pari dapprima introdotti per certe cause (2).

Per invigilare su quanto toccava baroni e popoli Federigo stabilì i sindacati che si tenevano due volte l'anno, nello stesso tempo in sette luoghi diversi. Comuni e particolari uomini potevano portarvi i loro richiami.

Un delegato speciale del principe vi presedeva.

Quel re lasciò ai baroni e loro baili il giudizio delle cause civili sul territorio de' rispettivi feudi, ma riservò a sè, secondo l'usanza Normanna, la giustizia criminale. Rispettò le consuetudini e le franchigie de' Comuni senza però lasciarsi distrarre dal pensiero di far rientrare i borghesi non altrimenti che i baroni nel diritto comune (3).

Col mutarsi la dinastia de' reali di Sicilia, si mutò, più che la forma, lo spirito delle prime istituzioni

(1) Rosario Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, tom. 2 p. 434-35.

(2) *Constit. regni Siciliæ*, lib. 3, tit. 19. Nel comentario a questo titolo Andrea d'Isernia avverte che l'istituzione del « maestro giustiziario non derogò alla pienezza di giurisdizione che la Corte dei Pari esercitava nella cognizione delle cause ad essa affidate, *Hæc constitutio est regis Rogerii et non est sublata per constitutionem super de officio magist. iustit. magnæ et de officio iust.* lib. I, etc.

(3) Il sig. Giovanni Manna nella sua opera intitolata: *Della giurisprudenza e del foro napolitano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli 1839, p. 94.

che si erano ordinate dai re di stirpe normanna o sveva. Il re Roberto singolarmente colle quattro sue *lettere arbitrarie* disturbò la bella armonia ideata da Federigo. Con tali lettere s'ampliò nei giudici l'arbitrio nelle regole da osservarsi nella formazione dei processi e nella classificazione delle pene, lasciandosi facoltà agli uffiziali regii di ammettere composizioni usando clemenza, o di attenersi al rigor delle leggi.

Non si può mancare di qui osservare ciò che venne già avvertito da uno scrittore di chiaro nome, che prese a trattare appositamente della giurisprudenza e del foro napolitano (1), cioè l'importanza delle compilazioni delle leggi o costumanze con che si regolavano i giudizii. Due compilazioni di tal fatta meritano particolare considerazione nei tempi dei quali discorriamo, quella dei riti della R. Camera della Sommaria, e quella dei riti della Gran Corte della Vicaria. La prima fu lavoro privato d'Andrea d'Isernia, che v'inserì molte importanti notizie della storia delle finanze napoletane, ed altre non meno interessanti di quella del foro e dei tribunali. La seconda fu opera del tempo degli Angioini, procurata e solennemente autenticata da Giovanna II, e «può» secondo che dice il Manna «essere sicuro argomento della crescente avvocheria, dei crescenti inviluppi delle procedure e dell'immenso profitto, che già cominciava a trarre il fisco dai cavilli e dalle liti».

Sotto la dinastia degli aragonesi seguirono novità

(1) Huillard-Bréholles: *Historia diplomatica Frederici II*, etc. Introduzione, p. 406.

grandi negli ordini giudiziali, ed in particolar modo Alfonso, erede adottivo di Giovanna II servì a far mutar faccia a' suoi tribunali di Napoli, coll'innestarvi modi spagnuoli (1). Il gran principio stabilito da Federigo II, che ogni giurisdizione venisse dal re, fu violato coll'attribuire che si fece diritti di mero e misto impero ai feudatarii. In quest'età d'indebolimento di forze vive politiche, in Napoli la professione dell'avvocato e del giureconsulto cominciò a rivestirsi di una gravità ed importanza non ordinaria, ed a sceverarsi e scompagnarsi dagli altri studii e professioni; e questa mutazione era sufficientemente dimostrata dal numero dei curiali, che moltiplicava e cresceva di giorno in giorno. Ciò si prenda come segno infallibile di decadenza nel regno, di confusione di poteri e di corruzione di costumi, Il che tutto si verificò pur troppo ed ampiamente in quelle regioni da tal epoca in poi.

Il tribunale della gran Corte era stato il supremo ed il più importante sotto i Normanni e gli Svevi; sotto gli Angioini s'innalzò la Corte della Vicaria (2), presieduta dal governatore o vicario; queste due Corti furono poscia unite. Il re Alfonso I istituì un tribunale superiore d'appellazione, al quale, ad imitazione di ciò che si usava in Ispagna, diede nome

(1) De Luca, *de praeeminent.* disc. 46, n. 9.

(2) Con molta e recondita erudizione parla della Corte della Vicaria il sig. Giuseppe Maria Fusco nel suo libro: *Sull'argenteo imbusto al primo patrono S. Gennaro da re Carlo secondo d'Angiò decretato.* Napoli 1862, p. 33.

di consiglio, cui dal luogo dove soleva raccogliersi, venne il predicato di *Santa Chiara.*

Nell'opposta estremità della penisola, cioè in Piemonte, governato da circa otto secoli dall'augusta stirpe dei principi di Savoia, troviamo stabilimenti diversi di tribunali.

Il governo dei principi di Savoia ritraeva alquanto di quello del vicino reame di Francia, a cui si accostavano quelli non meno per la prossimità dei luoghi, che per il continuo commercio tra i due popoli, e le frequenti alleanze tra le due famiglie regnanti.

Le città principali del Piemonte per inveterata consuetudine o in virtù di antichi privilegi serbavano ordini giudiziarii non dissimili da quelli dei Comuni di Lombardia.

Nel rimanente dello Stato, i balii nei più antichi tempi tenevano autorità principale, e due ve n'erano, uno nella valle di Susa, l'altro in quella d'Aosta. Il baliato, uffizio proprio del reggimento savoiardo, non durò lungamente in Piemonte, e dal regno di Amedeo VIII, cioè dal principio del xv secolo, si ristrinse quell'ufficio particolarmente alle cose politiche, e si allargò in ciò che ragguarda all'amministrazione della giustizia il potere de' giudici. I giudici dovevano tenere le *assise* nei luoghi consueti almeno quattro volte all'anno; i giudizii criminali si terminavano in queste *assise* dopo spirato il termine della difesa. I castellani adempievano anche entro ristretti limiti le parti di giudice.

Un Consiglio composto di varii membri costituiva

il tribunale superiore. Esso aveva autorità di avocare a sè qualunque causa se, per riguardo alle persone o alle cose cui quelle si riferivano, credesse spediente il farlo. E ciò si compiva eziandio quando le parti litiganti avrebbero prescelto di non scostarsi dal foro ordinario.

Un tribunale di grado ancor superiore fu creato nel 1430 da Amedeo VIII; chiamavasi Suprema Generale Udienza, e doveva adunarsi una volta l'anno nel mese di maggio. Il sovrano determinava il luogo dove s'adunasse la Suprema Generale Udienza e vi presiedeva, o, se ne fosse impedito, mandava a fare le sue veci un eminente personaggio ed alcuni dottori. Questi si sceglievano tra forestieri od almeno tra quei che non facevano parte del Consiglio ordinario. La Suprema Udienza conosceva di tutte le cause, che le si portavano innanzi in via di supplicazione dalle sentenze proferite dal Consiglio residente col duca, che era diverso dal Consiglio ordinario di cui abbiamo parlato; conosceva parimenti delle querele di nullità delle sentenze dei magistrati inferiori, ed infine di tutte le doglienze che le si facessero da chicchessia contro i giudici ed altri uffiziali di giustizia sul modo con cui adempievano il loro ufficio.

Si cerca se in Italia vi fosse ab antico pubblico ministero presso i tribunali, che, sostenendo la causa pubblica, promovesse le accuse contro i delinquenti, vegliasse sull'osservanza delle leggi, e stesse a guardia dell'ordine pubblico?

Ebbe Venezia, prima forse d'ogni altro governo

italiano, sul finire del medio evo una magistratura che teneva tutti i caratteri d'un pubblico ministero largamente ideato, e fortemente costituito; l'*avogaria del Comune*, che esisteva fin dal secolo XIII. I tre uffiziali distinti col nome di *avogadori*, che componevano quel magistrato, ebbero in sul principio autorità di agire e decidere nelle controversie tra il fisco ed i privati. Il loro *capitolare*, o come oggi direbbesi *regolamento*, impone il giuramento di procurare il profitto e l'onore di Venezia, di procurare e ricevere tutti i beni, cioè l'erario e le rendite dello Stato detenute da alcuno, con diritto di chiamare il detentore davanti ai magistrati e di astringere i debitori al pagamento, L'officio loro si andò via via ampliando ed ebbe per obbietto di fare osservare le leggi universalmente. Divennero gli avogadori pubblici avvocati della repubblica, portavano le cause ai tribunali competenti e facevano nei processi l'uffizio di accusatori dei rei (1).

In Napoli trovasi pure sin dal prementovato secolo XIII messo in pratica una specie di pubblico ministero, tuttochè le costituzioni di quel regno non lo annoverino tra gli officii per esse descritti. In un giudicato della gran Corte, proferito nel 1231, leggiamo essersi mandato un avvocato della medesima per promuo-

(1) Ved. Tentori, *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica ecc. degli Stati della repubblica di Venezia*, tom. II, p. 371.

Di tutta questa materia dell'origine del pubblico ministero in Italia ebbi già a parlare più lungamente nel mio libro, *Dell'autorità giudiciaria*, Torino 1842, pag. 152 a 158.

vere e ridurre a termini regolari un processo criminale (1).

Qualche affinità coll'istituzione di un pubblico ministero ebbero pure i *conservatori di legge*, istituzione creata in Firenze nel 1429, che doveva vegliare sulle capacità di quelli che erano tratti da alcun officio del Comune, sul modo con che i medesimi si governavano, e riceveva le querele di quelli, che in alcuna maniera si sentivano aggravati da qualsivoglia ufficiale (2).

Nel corso di questa storia vedremo rallargarsi l'istituzione del pubblico ministero a comune beneficio dei principi e dei popoli.

Venendo ora a parlar delle forme di giudizii converrà anzitutto notare una duplice influenza cui quelle soggiacquero. Influenza cioè del risorto diritto romano, ed influenza del diritto canonico, che si formava appunto in quei tempi e suppliva coi mezzi additati dall'esperienza presente a quel che mancava d'opportunità nel vecchio diritto romano. Quindi nelle regole canoniche concernenti i procedimenti forensi entrarono varie usanze germaniche per lunga consuetudine accomunate con i costumi degl'Italiani.

Infiniti trattati si scrissero da giurisperiti in questa materia che guarda sì da presso gl'interessi di tutti gli uomini raccolti in società. Prima del secolo XIII

(1) Mario Pagano, *Considerazioni sul processo criminale*, nell'appendice.

(2) Scipione Ammirato, *Istorie fiorentine*, ad ann.

già ci avevano molte regole di rito giudiziario chiaramente esposte. Tali sono diversi capi dei libri dei feudi, tale ci si racconta che fosse un libro composto pel foro di Milano da certo Pietro de'Giudici (1). Nei secoli successivi non si stancarono i giureconsulti d'insegnare altrui per amor di chiarezza e d'ordine le norme del piatire, sopra cui i cavillatori a loro volta non rifinivano di addensare tenebre e d'introdurre confusione.

Fra molte citazioni che qui addurre si potrebbero ci ridurremo in poche di maggior momento. Rammenteremo il libro di pratica legale scritto verso la metà del secolo XIII da Rolandino di Rodolfino bolognese sotto il titolo di *Summa artis notariæ*. Ivi si scorge a quale perfezione già fossero allora giunte tra noi le regole sopra lo attitare e il sentenziare nelle liti, e specialmente nel capitolo 9 della terza parte dell'opera, dove espone distesamente la forma e l'ordine dei giudizii, e distingue accuratamente le giurisdizioni usando l'autorità della legge romana, alla cui norma attempera tutto il procedimento. Nel secolo XIV (2) basta ricordare quel gran nome di Bartolo che in una serie di trattati speciali prese a dettare i riti giudiziarii e le formole corrispondenti discorrendo le giurisdizioni, le citazioni e l'ordine intiero del processo (3). Un'altra specie d'ammae-

(1) Di cui si fa menzione nel proemio delle Consuetudini milanesi compilate nel 1216.

(2) V. la *Storia letteraria del diritto processuale* per Giovanni D'Andrea, aggiunta alla Storia del diritto romano nel medio evo, traduzione del sig. cav. E. Bollati, tom. 3, p. 227 e seg.

(3) Ved. fra le opere di Bartolo, *Tractatus de iurisdictione*.—

stramenti avremmo potuto accennare di non piccola importanza se fossero stati distesi con intenzioni precise di luoghi e di tempi, in vece che non racchiudono per lo più se non uno sfoggio di trite massime morali e declamazioni rettoriche. Vogliam dire le istruzioni politiche e giuridiche che talvolta si compilavano. Di questa fatta è l'opuscolo scritto verso il 1222 che porta il titolo metaforico di *Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis* (1). L'autore di questo opuscolo si propone d'insegnare ad un podestà futuro tutte le parti dell'officio cui è chiamato a reggere. E per quanto ragguarda l'amministrazione della giustizia, a crescere l'efficacia di precetti, egli introduce un dialogo tra la giustizia interrogante ed il podestà rispondente. Siffatta compilazione, come osserva il Muratori, più che d'altro sa di studii claustrali, onde non si può collegare direttamente colle nostre ricerche.

Già abbiamo ragionato a lungo delle relazioni tra il diritto civile e il diritto canonico, e dell'autorità da questo assunta in alcune materie che prima si regolavano unicamente da quello. Soggiungeremo ora che Innocenzo III ed il quarto concilio lateranense gettarono i fondamenti del processo in iscritto, che serve ad escludere sospezione di frode e dà testimo-

Tractatus casuum in quibus citatio non valet. — *Ritus iudiciorum ad practicam.* — *Tractatus, præcedentium explicatio.* — *Ordo judicii.*

(1) Inserto nel tomo IV delle dissertazioni del Muratori sulle Antichità del medio evo.

nianza alla posterità della regolarità de'fatti presenti. Il canone XI di quel concilio (1) prescrive che così nel giudicio ordinario come nello straordinario, il giudice abbia sempre assistenza di persona pubblica (notaio) se gli sarà possibile, o di due uomini sufficienti che mettano in iscritti esattamente tutti gli atti del giudizio, vale a dire le citazioni, le dilazioni, le ricusazioni, le eccezioni, le petizioni, e risposte, le interrogazioni, le confessioni, le deposizioni dei testimonii, le produzioni d'istromenti, le interlocutorie, le appellazioni, le rinuncie, le conclusioni, e tutti gli altri incumbenti, accompagnando il tutto colle indicazioni dei luoghi, dei tempi e delle persone. E di tutti cotesti atti si debba dar copia alle parti, e ritenersi dagli scrittori l'originale per togliere all'occorrenza dei casi ogni motivo di dubbio.

Questo canone si tiene per fondamento primo del processo formale diffuso dipoi in tutta Europa.

Il metodo delle citazioni e la sostanza del processo furono determinati anche con felice successo dal diritto canonico, il quale volle che solo in ciò si avesse riguardo al fatto, e prescrisse per l'effetto sicuro delle citazioni che esse si eseguissero sia alla persona, sia al domicilio (2), e misurò da quelle il cominciamento della lite. La facoltà di convenire il reo nel luogo del contratto si restrinse dal diritto canonico al solo caso che quegli ivi personalmente si rinvenisse.

(1) Cap. II, *De probation.*, nelle decretali di Gregorio IX.

(2) V. i titoli *de iudiciis* e *de libell. oblat.* nelle decretali.

Le riconvenzionali furono con più facilità ammesse, e si diedero norme più acconcie a condurre tanto i giudizii sommarii quanto gli ordinarii, la cui fonte tuttavia si deriva dalle leggi romane (1). Si accagionò da taluni il diritto canonico d'aver troppo diffuso l'uso del giuramento come prova nei giudizii; ma conviene osservare che nei canoni e nelle epistole pontificie dei più antichi tempi non si fa quasi menzione di tal genere di prova (2). Probabilmente quell'uso venne più che da altrove desunto dalle regole che si usavano nel foro civile. Checchè ne sia, egli è certo almeno che la prova per giuramento si riputò sempre sussidiaria in difetto d'altre prove (3). Non mancò il diritto canonico di ordinare che nelle liti si tentassero anche le vie di conciliazione, eccettuati i soli casi in cui la natura del soggetto il vietasse, come nelle cause matrimoniali (4).

Nelle appellazioni ciò vi fu di particolare introdotto dalle leggi canoniche, che si distinsero i due effetti, il devolutivo ed il sospensivo. I termini rigorosi per la perenzione delle istanze giuridiche furono, mercè di queste leggi, posti in desuetudine: il che parmi sia

(1) Capit. 10, *de off. et pot. iud. deleg.*
Cap. I, *de foro comp.* in-6°
Ved. inoltre il libro già da noi citato del sig. consigliere Giovanni Rocco intitolato: *Ius canonicum ad civilem iurisprudentiam perficiundam quid attulerit.* Palermo 1839, che ci fu di non lieve utilità nel distendere questo sunto.

(2) Rocco l. c. p. 89, Van Espen, *ius eccles. univers.* par. 3, cap. 8, tit. 7.

(3) Capit. 2, *De transactionibus.*

(4) Capit. ultimo, *De probationibus.*

stato di nocumento anzichè d'utile all'ordine giudiziario.

In nessuna parte poi delle norme forensi si fece per il diritto canonico modificazione tanto essenziale quanto nelle quistioni di possesso.

I rimedii possessorii acquistarono un' ampiezza ed un vigore che prima non avevano. Il famoso Canone *redintegranda sunt omnia expoliatis vel eiectis episcopis*, che si legge nel decreto di Graziano (1), tuttochè apocrifo (2), contiene il resultato della pratica generale che allora si seguiva nei tribunali ecclesiastici. Quella pratica si era derivata dalle usanze generalmente invalse, nelle quali avevano parte eziandio i vestigi dei costumi germanici lasciatine per il lungo soggiorno di quelle genti in Italia. Quindi ne deducono illustri scrittori che a tali regole servisse di fondamento la dottrina della *saisina* germanica, cioè di quella teoria del possesso di fatto che era di tanta autorità presso i popoli d'origine settentrionale. Noi non negheremo che l'elemento germanico, come usa dire oggidì, siasi anche introdotto nella forma dei procedimenti giudiziarii stabiliti secondo il diritto canonico, ma avvertiremo del pari che tutti i testi di leggi, tutti i commenti di giureconsulti usciti in Italia dal XIII secolo in poi, esponendo od illustrando i fondamenti loro, non ricorrono che alle sagre carte ed al corpo del diritto romano (3).

(1) Causa 3, quæst. 1, can. 8.

(2) Ved. Berardi, *Gratiani canones etc.*

(3) Più estesamente di ciò nel libro cit. *Dell'autorità giudiziaria*, p. 160 a 162.

Mentre ci occupiamo della storia generale della legislazione italiana non potremmo entrare in molti particolari dei varii riti parziali che presso i varii popoli della penisola si serbavano nei giudizii. Tuttavia a far paga anche su di ciò la curiosità dei lettori porgeremo alcuni brevi cenni di varii tra que' riti.

Nel titolo 24 del libro II delle costituzioni del regno di Sicilia, Federigo II stabilisce il procedimento giuridico (*processus iudicii*) e così letteralmente provvede: — « Poichè sarà stata legittimamente contestata la lite vogliamo che da ambe le parti si dia giuramento intorno alla calunnia (1) secondo i sagri precetti degli antichi principi; adempiuto questo irremissibile incumbente, la parte, che fa da attore o da accusatore, dee ad un tempo presentare da sè o per mezzo del suo avvocato tutto ciò che appoggia od amminicola sua prova; e nel giorno medesimo, od al più tardi nel seguente le proponga in iscritti. Per diritto comune più tardi non se gli dia udienza, fuorichè si vengano allegando privilegi di minori, di donne, od altra causa sopravegnente. Parimenti il reo principalmente convenuto od accusato sia sollecito di proporre tutte ad un tratto le difese che di diritto in giudicio gli competono; e da sè o per mezzo del suo avvocato procuri di presentarle alla corte in iscritto entro il predetto spazio, Abbiano amendue le parti lo stesso termine a provare le pro-

(1) Giurassero cioè che nell'istanza promessa e sostenuta nulla vi sarebbe di calunnioso.

poste. Ove poi le cause si trattino per mezzo di procuratori o di difensori nei casi in cui questi possono intervenire, il procuratore alleghi quei diritti, o il difensore opponga quelle difese che sa competere alla parte principale. Del resto se per avventura allegherà la sua ignoranza potrà riservare alla coscienza della parte principale i suoi diritti. Così veramente che fra il termine predetto dato alle parti per le prove, il procuratore debba provare tanto ciò che da principio oppose quanto ciò che per il suo principale gli giunse dopo a notizia. Ordiniamo poi per quanto far si possa senza pericolo della causa. e senza scapito delle cose, che i giudici i quali presiedono alle cognizioni in ogni specie di cause, accorcino il termine per la prova in tutte le sovradette vertenze ed altre che la natura dei giudizii richieda ».

Dopo aver udita questa saggia costituzione di un principe che sapeva come il prolungare le liti sia un danno effettivo alle parti, facciamoci a considerare quale andamento avessero le cause criminali e civili in Firenze verso il fine del secolo XIII.

Il podestà esercitava, come abbiamo già detto, la sua cognizione sopra tutte le cause criminali. Deputava tre de' suoi giudici per vederle. Ognun di loro comprendeva nella sua giurisdizione due *sesti* della città. Ciascheduno faceva le cause denunziategli, non poteva alcuno denunziare reato ad altro giudice di quello del suo *sesto*; il reo seguitava il foro dell'attore; i forestieri denunciavano a qual giudice più loro piaceva. Nelle cause leggiere i giudici potevano piglia-

re accuse soltanto dall'ingiuriato o suo parente, nelle gravi da ognuno. L'accusa doveva essere soscritta dall'accusatore, altrimenti era nulla. Non si poteva procedere per inquisizione se non in caso che l'ingiuriato o suoi parenti richiesti che accusassero, nol volessero fare, o se il richiederli fosse molto incomodo. L'accusatore giurava di proseguire l'accusa e davane mallevadore per soldi cento; il reo era citato a spese dell'attore: se non compariva nel termine era citato per bando con riserva di tempo, secondo la qualità della causa, della persona e del luogo; se compariva dopo il termine, ma avanti la condannazione pagando soldi dodici per il bando era libero da esso. Era il reo esaminato e se delle cose imputategli non sapeva scusarsi, rimaneva convinto, nè più poteva difendersene; si scriveva l'esamina ed assegnavasegli dieci giorni di tempo a difendersi; del resto i testimoni convincevano ma si aveva sei giorni di tempo a riprovarli, dopo i quali venticinque ne aveva il giudice a esaminare e conferire la causa col podestà ed altri giudici, e, quelli finiti, altri cinque a dar la sentenza.

Le cause civili in prima istanza erano conosciute per i giudici de'*sesti*. I giudici erano cittadini dottori; ogni sei mesi si mutavano. Appellavasi al giudice delle appellazioni che era forestiere e dottore, il cui uffizio durava un anno. L'appellazione doveva essere interposta fra due giorni dalla sentenza data, presentata fra otto dall'interposta appellazione, proseguita in venti, e sentenziata fra quindici, utili, se però il

disfare all'obbligo contratto s'istituiva un giudizio sommario che si doveva compiere fra tre mesi, al più tardi fra sei, seppure per motivi speciali non si prolungava il termine.

Se il sigillo apposto agl'istromenti ricognitivi di que' debiti era di uno tra i Consigli del sovrano, gli atti così sigillati prendevano autorità di cosa giudicata, contro cui non era più lecito di addurre altra eccezione fuori delle perentorie.

I processi che s'istituivano in ogni parte d'Italia per la inquisizione ecclesiastica meritano anche particolare attenzione così per lo scopo che avevano, come per il modo col quale erano condotti.

Si rammenterà il lettore come nel corso di questa storia siasi avvertito che la difesa della libertà ecclesiastica era uno dei punti consecrati nel diritto pubblico del medio evo, e l'inquisizione contro la eretica pravità stava tra i più stretti, raccomandati per quella difesa alla potenza anche del braccio secolare.

Un rito particolare si osservava nei processi dell'inquisizione destinato a sciogliere i procedenti dai varii impedimenti che si sarebbero incontrati seguendo le forme ordinarie. Contro le regole comuni di diritto, in essi si ammettevano per testimoni i complici, le persone di cattiva vita e di pessimi costumi, chiunque insomma potesse informare si ascoltava in causa d'eresia, lasciando alla prudenza de' giudici il valutare le loro testimonianze (1).

Il procedimento doveva farsi colla maggiore sem-

(1) Capit. 5, *De hæretic.* in-6°.

plicità, e senza strepito nè figura di avvocati o di regole giudiziarie. Si poteva tener celato al reo il nome degli accusatori e dei testimoni sempre quando occorresse di cio fare per evitare pericoli, massime trattandosi d'inquisizioni dirette contro persone potenti, di cui poscia si avessero a temere le vendette (1). I perseveranti nell'errore ed i recidivi, *relapsi*, abbandonati al braccio secolare dovevano senza remissione essere assoggettati alla pena (2).

Alcuni provvedimenti a cautela contro gli eccessi in cui fossero per cadere gli inquisitori si leggono nelle Clementine, raccomandandosi loro particolarmente di non abusare della licenza ad essi data di portare armi, e di non estorquire con male arti danaro (3).

Nel secolo XIV si rallentò alquanto il vigore dell'inquisizione. A Venezia andò in disuso il giuramento del podestà per l'esterminio degli eretici, a Firenze fu vietato all'inquisizione d'avere carceri proprie e d'intromettersi in cognizioni di cose temporali (4).

Co' processi contro gli eretici si confondevano pure quelli contro gli stregoni e le maliarde. Credevasi comunemente che la setta delle streghe avesse avuto in queste contrade origine dal 1300 in circa, e siccome si sosteneva che l'esercizio dell'arte

(1) Capit. 20, *De hæretic.* in-6°.

(2) *Sine ulla penitus audientia relinquendi sunt iudicio sæculari*. Cap. 4, *De hæretic.* in-6°.

(3) Capit. 2, lib. 2, tit. 3, Clementin.

(4) V. quanto si è avvertito di sopra al capo V.

diabolica fosse cosa positiva, se ne distingueva il recente uso dall'antico, che secondo la dottrina consegnata nel canone 12, causa 26, questione 5 del decreto di Graziano si reputava fantastico (1).

Per degnissimi riguardi di prudenza si richiedeva per lo più dai governi civili che a siffatti procedimenti contro gli stregoni assistessero anche dottori laici (2).

A coloro che sono vaghi di certe delicatezze morali anche tra i severi cancelli della giustizia, ci piace il riferire il modo col quale lo statuto di Roma (3) ordinava si dovesse procedere contro le donne accusate od inquisite di delitti. Se una donna veniva imputata di crimini leggieri doveva andare a difendersi alla chiesa di Santa Maria di Araceli, o se non vi si volesse recare, il notaio doveva venire alla casa di lei per riceverne le risposte. Se l'imputazione era di fatti più gravi, non poteva essa allora esimersi dall'andare a quella chiesa per rispondere all'accusa. Se i crimini ascrittile non portavano che pena pecuniaria, era esente dal carcere purchè desse sicurtà di soddisfare al giudicato.

(1) Bernardino da Como nel trattato intitolato, *Lucerna inquisitorum hæreticæ pravitatis*, inserto nel tomo XI, parte 2 della raccolta: *tractatus illustr.* Venezia 1584, dice che la setta delle streghe non esisteva *tempore quo compilatum fuit decretum per dominum Gratianum.... prædicta autem strigiarum secta pullulare cœpit tantummodo a centum quinquaginta annis citra, ut apparet ex processibus inquisitorum, qui sunt in archiviis inquisitionis nostræ Comensis.*

(2) Ponzinibio nel trattato *De lamiis*, inserto nel precitato volume *Tractatus illustr.*

(3) Lib. 2, cap. 8.

Se la pena minacciata era corporale, essa intanto si consegnava ad un monistero con promessa di non uscirne senza licenza del senatore. Non potendosi avere tale promessa, la medesima si sosteneva nella cancelleria del Campidoglio, in luogo separato, a spese della Camera sino al giorno della sentenza.

Ma mentre i magnanimi propositi, i sottili avvedimenti, le savie circospezioni si mostravano nelle leggi per procurare una retta amministrazione della giustizia, s'incagliava il corso di questa per i cavilli forensi, e per le impunità tollerate. Di cavilli forensi non che un uso pratico erasi fatto un sistema, la dottrina cioè delle *cautele*.

Con questo nome s'indicavano e s'insegnavano certi mezzi di mala fede o d'astuzia co' quali davanti al giudice si potesse scansare la pena alla colpa, o far trionfare in casi difficili il buon diritto. I dubbii cui aprivano l'adito le tante e diverse leggi ancora in vigore, le discordanti opinioni dei dottori, la vacillante autorità dei giudici, servivano maravigliosamente a mantenere in credito le cautele. Giureconsulti di chiaro grido ci lasciarono ampii trattati di cautele, fra gli altri Baldo, e Bartolomeo Cipolla. Vero è che il buon senso del pubblico, giusto estimatore delle cose anche in morale, non s'accomodava guari dei cavilli che si nascondevano spesso sotto quel manto di precauzioni, onde si diceva per ischerzo, a dinotare atti o parole di furbi e raggiratori, che elle erano *cautele del Cipolla* (1).

(1) Ved. *Tractatus cautelarum omnium etc.* Lugduni 1577.

Ma più che i vizii del foro il difetto negli ordini di buon governo, nella polizia pubblica quale oggi si chiama, guastava l'uso della giustizia. Già abbiamo veduto come in molti luoghi, singolarmente nel Mila-

Non si può negare che molti dei mezzi proposti in queste cautele sieno riprovevoli, ma ve n'ha anche non pochi che senza offesa del giusto mirano a mettere in salvo i contraenti, od i litiganti dai lacciuoli che possa loro tendere l'altrui malizia. In alcuni luoghi di questi trattati si raccontano anche certe storielle di pronti accorgimenti e di spiritose invenzioni impiegate tutte a ottimo fine. Piacemi di narrarne due quali ce le riferisce Baldo (l. c. p. 415 e 422).

Mentre alcuni muratori stavano fabbricando un palazzo in una pubblica via, passa un tale che, non badando ad un gran peso che si calava, nè alle grida di *guarda guarda* dei muratori, viene percosso gravemente da una pietra. I muratori accusati davanti al giudice per questo fatto, del quale non si aveva testimonio estraneo, ricorrono al Pillo, illustre giureconsulto. Questi udendo che non eravi testimonio che potesse deporre come i suoi clienti avevano gridato *guarda guarda* per mettere in avvertenza il passeggiere prima che giungesse alla fabbrica, disse loro: non è la ragione che vi manchi, è la prova; però quando domani saremo davanti al giudice nessuno di voi altri parli per qualsivoglia interrogazione che vi si faccia: io solo risponderò. Venuti costoro l'indomani davanti al giudice in presenza dell'accusatore, cominciò il giudice ad eccitarli a rispondere all'accusa contro di essi proposta. Ma fattosi innanzi Pilio gli disse, che i suoi clienti non potevano rispondere perchè erano mutoli. Sorge l'accusatore ed esclama: questo è falso, poichè quando fui percosso essi gridavano *guarda guarda*; ciò udito Pilio ne dedusse di bocca dell'accusatore stesso argomento dell'innocenza degli accusati, onde furono assolti.

Un ricco voleva assolutamente che un povero gli vendesse un poderetto che aveva, e il povero ricusava. Per vendicarsi del rifiuto il ricco sotto colore d'amicizia richiese il povero che volesse ricevere in custodia alcuni dogli pieni d'olio. Acconsentì il povero senza esaminare la quantità del liquore che in quelli si conteneva. Il ricco aveva co' pieni posto anche di quelli riempiuti soltanto sino alla metà, e dopo qualche tempo scoperti i dogli accusò il depositario d'averne rubato la quantità che mancava. Il povero era stato mal canto ricevendo come pieni in deposito i dogli ch'erano mezzo vuoti, ma non trovava

nese, l'autorità del sovrano fosse impotente contro il numero e l'insolenza dei banditi e dei ladroni. Alcuni principi vedendo crescere il numero dei delitti, crescevano il numero delle leggi per reprimerli, ma erano voci vane, senza effetto. Ricordinsi le avventure di quel Ghino di Taoco rammentato da Dante, e dal Boccaccio, che usava cortesia di gran signore e fierezza di masnadiere, che per vendetta di un fratello fatto morire per sentenza di Benincasa, ammazzava questo giudice sul suo tribunale frammezzo a mille astanti, e che poi rispondeva a papa Bonifazio VIII, essersi dato all'arte della rapina per trovarsi in grado di esercitare la virtù della liberalità (1).

Finalmente non trapassi inosservata una considerazione, che scegliamo tra molte che addurre si potrebbero. Pochi principi abbondarono tanto nel dare provvedimenti di sicurezza pubblica come papa Alessandro VI, e lo attesta il quarto libro degli statuti di Roma, eppure a'suoi dì quella città era piena di

modo a provare la sua innocenza. Un avvocato che pigliava cura caritatevole de' poveri, viene ad assisterlo, ed anzi tutto chiede si facciano vuotare i dogli, onde si veda quale quantità di posatura s'avesse nei dogli che erano rimasti pieni e in que' che si trovavano a metà vuoti. Così fu fatto, e vedutosi come la posatura non rispondeva che alla quantità che ancor rimaneva, fu scoperta la malafede del ricco ed il povero uscì d'affanno.

L'illustre Antonio Rosmini nella sua *filosofia del diritto*, vol. I, p. 17, mette tutti in un fascio i trattati delle cautele e li chiama *detestabili;* e forse in questa parte sarebbe stato degno di quello scrittore, prudente ed erudito, l'usare opportune distinzioni.

(1) Boccaccio, *Decamer.* giornata 10, novella 2.

Benvenuto da Imola, *Coment. in Dantis Commd. ad cant.* 6 *Purgatorii, vers. 13.*

delitti che andavano impuniti. E ne fece egli tremenda prova in quel misterioso assassinio di Giovanni Borgia duca di Gandia. Questo giovane recavasi una sera a diporto in un sito di Roma accompagnato da un solo staffiere e da un tale, che colla faccia velata era spesso venuto a visitarlo. Congedato lo staffiere, il duca più non si vide. Cercossi dappertutto inutilmente. Alfine un uomo, che in quella notte stava a custodire legname sulla riva del Tevere raccontò che aveva veduto uscire dalle strade circostanti uomini di soppiatto a spiare la via, e credendo che nessuno li vedesse, dare un segno, al quale s'avanzò velocemente un cavaliere che teneva in groppa sul suo cavallo bianco un cadavere, e giunto alla riva lo precipitava nel fiume. Interrogato dal governatore di Roma quel guardiano di legnami perchè non avesse rivelato al governo le cose vedute, rispose, che a'suoi dì aveva veduto le centinaia di cadaveri buttarsi nel fiume appunto in quel luogo senza che mai l'autorità pubblica se ne fosse preso pensiero (1).

(1) *Respondit suis diebus se vidisse centum in diversis noctibus in flumen proiici per dictum locum, et numquam aliqua eorum cura est habita.* Eccardus: *Corpus historicum med. ævi*, tom. 2, p. 2082.

Uno scrittore che assunse non è gran tempo l'arduo impegno di riabilitare la memoria di Alessandro VI raccolse in un capitolo di quel suo libro tutti i particolari ragguardanti l'assassinio del Duca di Gandia. V. *Borgia ossia Alessandro VI papa e i suoi contemporanei* per C. Domenico Cerri. Torino 1857, p. 444 e seg.

E poichè si tocca delle riabilitazioni ci piace il notare che nella *Notizie inedite di Raffaello da Urbino, tratte da documenti dell'Archivio palatino di Modena* (inserte nel fascicolo 2 del volume I

Trecento pescatori ricercarono il cadavere nel fiume e lo trovarono vestito di tutto punto, coi danari nei guanti, cosicchè la morte del duca di Gandia non avvenne per amor di preda, ma per vendetta o per punizione privata.

Se gl'Italiani avessero, come per esempio l'hanno i Francesi, il vezzo di ridurre a modo di spettacolo i tratti disgiunti dalla loro storia onde appagare ogni accesa e talvolta indiscreta curiosità di lettore, i temi al certo non mancherebbero di svariati racconti.

Quanti casi pietosi o terribili, gloriosi od infami addurre si potrebbero nella sola storia dei criminali giudizii? E non, come altrove talvolta si fece, da oscuri fatti o da incerte tradizioni si caverebbero gli esempi, ma sibbene da episodii delle più importanti vicende, alternati d'affetti, ed intrecciati a modo degli artifizii d'un dramma.

Col desiderio d'accennare come si possa intraprendere cotesta relazione di famosi processi a uso della storia, e più ancora nell'intento di mostrare in qual guisa si mettesse in moto l'autorità delle leggi, parleremo di alcuni giudizii che suonarono altamente tra gli avi nostri. Di quattro toccheremo più distesa-

degli *Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi*, il tanto dotto quanto diligente signor marchese Giuseppe Campori parlando di Alfonso I d'Este duca di Ferrara, dice: *Lucrezia* (Borgia) *sposatasi a lui ripugnante, ma astrettovi da politiche necessità, passò in Ferrara dodici anni di vita senza colpa di cui rimanga tradizione non vana o documento, cancellando la macchia che le male azioni de' suoi congiunti avevano impressa sul nome di lei.*

mente, cioè di quelli di Corradino e di Dante Alighieri, del Conte Carmagnola e di Cicco Simonetta.

Così vedremo in tempi e luoghi diversi, a Napoli, a Firenze, a Venezia ed a Milano il raggiro della politica affaticarsi a vestire la forma di un atto giuridico, maschera infausta, che cresceva bruttezza al misfatto. Vedremo i traditi dalla fortuna condannarsi per sentenza di giudice, e le condizioni diverse d'uomini illustri, l'erede dei Cesari, un valoroso condottiere, un savio ministro, livellarsi sotto la mano del carnefice.

A questi più estesi ragguagli terranno dietro più brevi cenni d'altri giudizii che destarono gran rumore ai loro tempi.

La battaglia di Tagliacozzo aveva deciso la sorte del regno di Napoli. Corradino coll'eredità degli avi aveva pure raccolto quella degli odii dei persecutori della sua casa. Salvatosi dalla ben combattuta e mal riuscita tenzone insieme col suo fido e valoroso amico il duca d'Austria, egli era giunto in una terra dei Frangipani sulla marina di Roma, e fatta armare una saettia s'avviava in Sicilia ribellatasi in suo favore. Uno della famiglia de'Frangipani appena conobbe chi fosse l'ospite sventurato che usciva a salvamento da quella spiaggia, lo insegui in mare, lo prese co'suoi compagni e donollo a Carlo d'Angiò, da cui ricevette il prezzo del sangue tradito (1).

Venuti quegl'infelici in potere di Carlo, videro contro di loro istituirsi un giudizio, e formarsi una

(1) Gio. Villani, lib. 7, cap. 29. Saba Malaspina, *Hist.* lib. 4, cap. 15.

inquisizione di traditori della corona e di nemici alla Chiesa.

Il tribunale era composto di molti giudici ai quali Carlo fece una preliminare interrogazione: cioè, se egli potesse condannare Corradino e i compagni di lui, per avere mosso le armi contro il re, e spogliati ed arsi alcuni monasteri?

La consulta fu lunga prima che si rispondesse, agitata la controversia, diversi i pareri. Molti dei giudici, a capo dei quali stava Guido di Suzaria (1), uno dei più reputati giureconsulti di quell'età, non consentivano alla condanna a morte. Adducevano a difesa di Corradino essere egli stato fatto prigione mentre ritiravasi dalla battaglia, dopo aver preso le armi per ricuperare uno Stato che teneva per suo. Non trovo che si parlasse della violenza usatagli sul libero mare, uscendo da terra straniera; cotali avvertenze di diritto delle genti non si usavano allora. Quanto al delitto apposto a Corradino per la distruzione dei monasteri, osservavano essere questi ec-

(1) Di questo illustre giureconsulto lombardo leggesi una erudita biografia nell'opera eccellente del Sarti: *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus a sæculo* XI *ad sæculum* XIV, tom. 1, part. 1, p. 166-68.

A noi piace di ricordare particolarmente questo nome alla gioventù italiana perchè desideriamo che anzitutto da essa s'ammirino gli esempi di coraggio civile e di schietta dottrina, quali ne offre la persona di Guido, ad encomio del quale ripeteremo ancora il detto del Sarti; *Denique laudatur Suzarius quod naturalis philosophiæ expers non esset: quod rarum erat in jureconsultis eorum temporum.*

Di Guido parla pure il Savigny nella Storia del diritto romano nel medio evo, tom. 2, p. 480 e seg., traduzione del sig. C. E. Bollati.

cessi proprii della licenza delle genti d'arme, non colpa del giovine principe.

A fronte di quei che non riputavano Corradino degno di morte sorsero gli altri giudici che avevano venduto l'anima alle voglie di Carlo. Il numero vinse la ragione e la sentenza capitale fu pronunciata. Ma tra gli stessi cortigiani dell'Angioino essa si riputava ingiusta ed opera degna di chi aveva condotto il processo, cioè di Roberto di Bari, uomo di poca dottrina e giunto per favore e non per merito all'alto grado di protonotario del regno. Narrasi dagli scrittori prossimi a quell'età, che il genero di re Carlo diede di uno stocco al giudice che aveva proferito cotal condanna, e lo uccise in presenza dello stesso Carlo gridando non esser lecito di condannare a morte sì grande e gentile signore. Neppure una voce si alzò a difendere il giudice, anzi, se crediamo a Giovanni Villani (1), il re e tutti i baroni ammirarono il nobil cuore di chi l'aveva ammazzato.

Carlo, per togliersi la taccia d'aver soddisfatto ad una privata vendetta nello spegnere Corradino, fece vista di volerne rimettere la sorte al giudizio di un numeroso e solenne tribunale. E dal cenno che ne dà lo storico Saba Malaspina molto istruito di questi casi, direbbesi colla lingua legale che si adopera di presente, essersi formato un gran giurì per sottomettere Corradino ai rappresentanti della giustizia del paese (2).

(1) Lib. 7, cap. 29.

(2) Saba Malaspina, *Histor.* lib. 4, cap. 16, così si esprime: « Rex

Il modo con che Corradino incontrò la morte fu già soggetto di tante patetiche descrizioni, che forse non sarebbe mestieri il ridirlo. Ma, a costo anche di parer soverchio nel ripetere, non mi rimarrò dal farne qui parola, perchè non è mai troppo il compianto su casi cotanto deplorabili.

Corradino stava giuocando agli scacchi quando gli si annunzia la fatale condanna. Sorge all'istante e non si mostra sollecito d'altro che di compiere gli estremi doveri di religione. Il 29 ottobre del 1278 quest'ultimo germoglio di pianta cotanto famosa fu inesorabilmente reciso.

Sulla piazza del mercato in Napoli stava eretto il palco ferale, adorno quasi a regia pompa. Lo ascende impavido Corradino seguito da' suoi compagni, fra quali il duca d'Austria, indivisibile suo alleato. Ascolta la sentenza lettagli da Roberto di Bari e la chiama illegittima perchè proferita contro un capo regale, ingiusta perchè posata su false accuse. Spogliasi quindi le prime vesti e tra la folta del popolo getta il suo guanto, segno d'investitura. Adempiute queste parti di principe, egli tutto si raccoglie nel più caro dei pensieri che lo stringesse alla vita, ed esclamando *ahi madre mia, quanto dolorosa novella avrai di me!* sottopone il capo alla scure. Dicono che re Carlo si compiacesse d'essere da una finestra testimonio al

« autem ex generosis civitatibus Terræ Laboris et principatus syndicos « duos bonos viros ex qualibet terra pro Corradini sententia Neapolim » convocavit, ut non suum quod acturus erat de Corradino iudicium vi- « deretur, sed potius hominum de contrata ».

supplizio, di cui volle accrescere l'orrore ordinando che il conte Gherardo di Pisa, figliuolo del conte Galvagno, ambo de' seguaci di Corradino, fosse in seno al padre scannato: e così fu (1).

Era fatale all'Italia che l'insegna de' gigli di Francia si dovesse vedere frammista in ogni sua importante vicenda. La stirpe degli Angioini signoreggiando in Napoli, poneva a capo d'ogni impresa politica tra gli Italiani il timore o la speranza di un nome francese. Nella cronaca di Dino Compagni, schiettissimo ritratto dell'interno stato di Firenze, si vede come fosse impossibile tra le sêtte opposte di comporre in quiete il governo. Carlo di Valois, eletto a paciere della

(1) Il sig. senatore Michele Amari nel libro pubblicato col titolo di un *periodo delle Storie Siciliane del secolo* XIII, al capitolo 3, descrive con grande evidenza di stile la morte di Corradino. Ho creduto lecito di scostarmi dalla sua narrazione in alcuni particolari, perchè il più degli antichi scrittori delle storie di Napoli, esponevano diversamente il fatto. Ho scelto di seguire di preferenza il racconto lasciatone da Ricobaldo da Ferrara (*historia imperatorum*) all'anno 1268, perchè dice d'averlo udito « a Ioachimo iudice cive regio tunc in « comitatu et familia iam dicti Guidonis de Suzaria, qui his præ« sens, ut dixit, se hæc audivisse et vidisse, mihi retexuit ».

Forse qualche nuovo schiarimento su questi tristi casi si potrà ottenere dall'importante pubblicazione a cui si è accinto con gran merito di lode il signor Giuseppe Del Giudice Ispettore del grande archivio di Napoli; essa è il *Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò*, che dee comprendere il tempo trascorso dal 1265 al 1309. È comparso alla luce in Napoli dalla stamperia della R. Università nel corrente anno 1863 il primo volume.

A facce 23 della prefazione l'autore avverte che è *ancora a desiderare una Storia completa del diritto civile e politico di queste provincie meridionali, corredata dagli svariati documenti dell'archivio di Napoli,* e fa voti perchè presto tale lavoro venga eseguito.

Toscana da papa Bonifacio VIII, invece di sedare gli animi, gli eccitava. Mentre Carlo stava in Firenze eravi venuto in qualità di podestà Cante de' Gabrielli da Gubbio, uomo rigido e ardito, il quale aderente ai guelfi perseguitava i ghibellini. Appena entrato in ufficio egli si volse contro dodici dei passati priori di Firenze, accusandoli come colpevoli di estorsioni ed avversarii a Carlo di Valois. Dante Alighieri, allora ambasciatore a Roma, era tra i dodici accusati. Senza troppo curarsi della regolarità del rito giudiciario, nè di quelle che ora chiamiamo *guarentigie* dell'accusato, il podestà Gabrielli procedeva, come era mala usanza dei tempi, dietro a ciò che affermava essere pubblica fama. La sentenza si pronunciò senza indugio, e portava in termini generici, che i rei *fecerunt baratterias et acceperunt quod non licebat, vel aliter quam licebat per leges* (1), fuori che contro due di quei priori contro cui si articolavano accuse speciali, ma Dante non era del numero. Per tale sentenza, in data del 27 di gennaio 1302, l'Alighieri era punito di multa in lire ottomila. Aggiungevasi che non pagando la multa fra certo tempo le sostanze di lui dovessero devastarsi e mettersi al fisco. Anche pagando se gl'intimava l'esilio per due anni dalla Toscana e ciò *pro bono pacis*. Dalle quali parole io mi argomento che la colpa di Dante consistesse tutta nell'essere alieno dalla parte che comandava in patria. Onde per non porgere esca al fuoco colla presenza di gente abbattuta sì ma non umiliata, si cer-

(1) *Delizie degli eruditi Toscani*, tom. 10, p. 78.

cava con falsi pretesti di allontanare costoro dalle sedi native. E così operava Cante, vero giudice di tribunale rivoluzionario come lo qualifica il Ginguené (1).

Ma la sentenza che abbiamo riferito non era che di minaccia. Non tardò a sopraggiugnere un'altra più grave. Il 10 di marzo dello stesso anno 1302, quel podestà vedendo che i condannati non avevano purgato la loro contumacia, tenendoli per confessi, pronunciò contr'essi la pena di essere arsi vivi qualunque volta cadessero in potere del Comune (2). Nè i dodici priori furono le sole vittime di quel tribunale rivoluzionario; una folla d'uomini meno illustri soggiacquero allo stesso destino. Le vendette dei Neri contro i Bianchi non si contentavano di poco, e come ci lasciò scritto Dino Compagni *furono più di secento, i quali andarono stentando per lo mondo chi qua e chi là.*

E per lo mondo andò stentando Dante, nè per quante accoglienze oneste e festevoli egli ricevesse in terra straniera, non gli uscì però mai dal cuore

(1) *Histoire littéraire d'Italie*, tom. I, chap. 7.

(2) Ved. Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana*, lib. 3, cap. 2.

L'illustre Cesare Balbo nell'applaudita sua opera intorno alla vita di Dante, al lib. I, cap. 12, pende a credere che la seconda condanna di Dante sia posteriore di un anno, cioè si debba riferire al 10 marzo 1303, e sia stata provocata dall'opposizione fatta da Dante ad una provvisione d'aiuti dati a Carlo il 26 marzo 1302. La quistione non pare decisa ancora per difetto di documenti, epperò noi abbiamo seguito la più antica e più comune cronologia.

la memoria del dolce ostello della sua giovinezza. Nella divina commedia, quella fidata ed illustre espressione d'ogni suo intimo pensiero, quello specchio dell'animo suo, non trovasi una parola che accenni alla persona dei giudici ed al tenore della condanna. Vi è lamento di figlio strappato dal seno della madre, vi è rimprovero di cittadino di libera repubblica, ma non rancore di privata passione invendicata. La causa pubblica grida altamente negli scritti di Dante, la privata tace.

Tornando per ultimo sulla qualità delle imputazioni fatte a Dante, e sulle presunzioni della sua reità, io ripeto volentieri col Balbo: « Siffatte accuse « non determinate, aggiunte ad una principale anche « vera, non sono in buona regola tenute per vere « nemmeno nelle cause di delitti privati; tanto meno « nelle politiche ».

Dalle ire sfogate nei popolosi tumulti quali si avevano tra i Fiorentini, entriamo ne' cupi recessi della politica veneziana; dove l'interesse, o, secondo che altri lo chiama, la ragione di Stato si adorava come divinità suprema cui non si ricusavano sacrifizii di sangue.

Francesco Bussone, piemontese, dal luogo della nascita detto il conte Carmagnola, era passato dagli stipendi del duca di Milano a quei della signoria di Venezia e ne capitanava gli eserciti nella guerra sostenuta contro quel duca. Uomo di gran rinomanza per virtù militare, non si scostava dall'usanza dei condottieri dell'età sua, ma non riuscì a togliersi i

pericoli creatigli dalla diffidenza, non so se giusta od ingiusta, del suo novello sovrano.

Era l'anno 1432, ed il Carmagnola aveva svernato colle sue genti su quel di Brescia, quando a lui si appresenta nei primi giorni di aprile Giovanni de Imperiis, segretario della repubblica. Con modi pieni di ossequio e di cortesia il segretario lo invita a nome della signoria, di cui esibisce le credenziali, a recarsi con ogni sollecitudine a Venezia. La causa dell'invito diceva essere per consultare sui provvedimenti per la guerra che si voleva condurre più risolutamente nella prossima estate.

Colto all'improvviso il Carmagnola non ha sospetto dell'agguato che gli si tende. Tiene l'invito del segretario e con esso approda a Venezia il 7 d'aprile. Vi è accolto con grandi significazioni d'onore; entra in palazzo, chiede udienza dal doge, ma gli si risponde che il principe è indisposto e lo vedrebbe l'indomani. Frattanto s'erano allontanati i seguaci del conte, e come egli attraversava il cortile per andarsene a casa, uno dei gentiluomini che lo accompagnavano gli dice — *signor conte venga da questa parte*, ed accenna alla via che mette al ponte dei sospiri. — *Non è la strada*, risponde il Carmagnola. *Anzi è la via diritta*, replica l'altro, e in quel punto sbucano gli sgherri ed afferrano il conte che accortosi della trama e prevedendone il fine esclama: *son morto!*

Mentre il Carmagnola si mandava in prigione a Venezia, si arrestavano in Brescia la moglie di lui

Antonietta Visconti, Giovanni de Moris suo cancelliere, ed i suoi famigli. E tutti erano condotti a Venezia. Gli furono tolte tutte le scritture, confiscati i tesori che militando aveva raccolto, e prima ancora che il conte fosse giudicato, il Consiglio de' X si valse di quel denaro per dare il soldo alle truppe onde non mormorassero.

L'11 di quel mese d'aprile si cominciò il processo coll'ordinare un collegio d'esamina ch'era composto di Luca Morosini consigliere.

Antonio Barbarigo Bartolomeo Morosini Marino Landi	capi dei X.
Marco Barbadico Lodovico Venco	inquisitori.
Francesco Viaro Francesco Loredano	avogadori del Comune.

A supplire il Barbarigo ed il Loredano furono deputati Daniele Vettori e Paolo Correr.

Questi giudici ebbero facoltà amplissima per costrurre il processo, come di procedere anche per via di tortura contro il conte, ed il cancelliere di lui, e chiunque altro paresse colpevole d'avere operato contro l'onore e lo stato della repubblica.

Molti esami si fecero, ne' quali secondo l'uso i capi de' X interrogavano l'accusato ed il cancelliere ne scriveva le risposte.

Dopo una breve interruzione cagionata per la sopraggiunta settimana santa, il processo è ripreso e continuato *di dì e di notte*..

Il 5 di maggio si fece relazione in Consiglio, si lessero le esamine e le scritture, e si conchiuse contro il Carmagnola come colpevole di fatti e di trattati a pregiudizio dello Stato di Venezia, epperò reo di tradimento di quel dominio.

Conforme al rito del Consiglio de' X l'accusato non fu nè udito nè difeso oralmente.

Ventisei voti bianchi contro un verde (1) e nove rossi dichiararono il Carmagnola colpevole di tradimento. Messosi poi, secondo l'uso, di nuovo il partito sopra la qualità della pena, la sentenza fu data con soli diciannove voti contro diciassette. Essa portava che il Carmagnola fosse condotto col bavaglio in bocca e colle mani legate al tergo in mezzo alle due colonne della piazzetta, e colà gli fosse mozzato il capo dalle spalle.

La pingue sostanza del conte fu messa al fisco, cavandosene però assegnamenti alla moglie, ed alle figliuole di lui. Alla prima si diede il frutto di dieci mila ducati impiegati nella camera degli imprestiti col patto ch'ella dovesse abitare in Treviso; alle altre furono stabiliti cinque mila ducati di dote per ciascuna coll'obbligo di stare nel dominio veneziano e di non maritarsi fuorichè con licenza del Consiglio de' X.

La sentenza contro il Carmagnola fu eseguita il

(1) Nei consigli della repubblica Veneziana le risoluzioni si prendevano a maggioranza di voti per via di pallotte di panno che s'intromettevano in un bussolo a tre scompartimenti; il bianco era per la condanna; il verde per la liberazione; il rosso indicava che la cosa non era chiara, e si voleva considerare.

giorno stesso della condanna. La vedova ed il cancelliere furono liberati dal carcere due giorni dopo la morte del conte (1).

Ma qui ricorre la frequente interrogazione che si fa dopo aver narrato simili esecuzioni di giudizii governati da interessi politici: — Il conte Carmagnola era egli veramente reo, oppure una sospettosa politica lo fece parer tale? Nè dalla breviloqua sentenza, nè da ciò che si conosce degli atti del pròcesso di lui si può avere mezzi sufficienti a chiarire non che a sciogliere il terribile dubbio. Tutti gli storici s'accordano nel dire che il governo veneziano non aveva più fiducia nel suo capitano, e il Machiavelli va più in là osservando che *perchè* i Veneziani *non volevano nè potevano licenziarlo per non perdere ciò che avevano acquistato, ondechè, furono necessitati, per assicurarsene, d'ammazzarlo*. Forse il Segretario Fiorentino accusando cotesta spaventosa necessità diede nel segno per scoprire la causa di quella morte. Certo è inoltre che quel bavaglio in bocca con cui fu condotto al supplizio mostra il timore che si aveva ch'egli parlasse; e la voce sparsa e con-

(1) Ho compilato questa relazione sopra i documenti estratti dai registri del Consiglio de' X serbati nell'archivio di s. Marco a Venezia *registro n. 11, misto. Serne 1430-37*, pubblicati dal sig. conte Cibrario nell'opuscolo intitolato: *La morte del conte Carmagnola illustrata con documenti inediti*, Torino 1834.

L'imparzialità storica m'impone però di avvertire che il racconto del processo del Carmagnola che si legge nella *Storia di Venezia* dell'abate Capelletti si scosta alquanto dalla relazione dataci dal signor Cibrario.

fermata per autorità d' uomini gravissimi che la morte del conte Carmagnola fosse stata deliberata assai prima che si cominciasse il processo, diede a credere che nella inquisizione giuridica non si fosse cercato altro che un pretesto per adombrare la prima deliberazione (1). Ad ogni modo il Carmagnola se non fornì argomento sicuro di colpa ne diede almeno sospetto. Ed il sospetto era caso di morte presso la diffidente repubblica.

Sul finire dello stesso secolo xv si vide nel dominio degli Sforza un miserando spettacolo nel giudizio capitale di un ministro colmo d'anni e di meriti. Le riconciliazioni dei tristi sono spesso suggello alla rovina dei buoni. Lodovico Maria Sforza, il Moro, era tornato in amicizia con Giovanni Galeazzo duca di Milano, e con Bona di Savoia madre di lui. La fazione ghibellina, governata in Milano da Giovanni Borromeo, da Pietro da Pusterla, e da Antonio Marliano, aveva giurato la morte di Cicco Simonetta, calabrese, che era stato per molti anni principal ministro ed anima di tutti i consigli del duca. Per degne e nobili ripugnanze il Simonetta s'era mostrato avverso al favore di che godeva in corte della duchessa un Antonio Tassino divenuto di scalco intimo consigliere. Il Tassino accortosi dell'avversione del Simonetta

(1) L'opinione che la morte del Carmagnola fosse stata risoluta assai prima, e tenutane segreta la deliberazione per assicurarne l'effetto, la troviamo fra altri espressa nell'istoria del Poggio; e Fra Paolo la ripete solennemente dicendo « essere *antico vanto della circospezione veneziana*, l'aver tenuto celata scrupolosamente per otto mesi la risoluzione della morte del conte Carmagnola ».

non tardò ad accostarsi ai nemici di lui, e procurò il ritorno del Moro. Appena questi era giunto che il Simonetta si presentò alla duchessa ed annunziolle con profetica voce che presto ella perderebbe lo Stato, egli la vita. Nè altramente avvenne. Pochi mesi dopo Cicco fu fatto prigione nelle stanze del Moro, mentre si metteva a sacco l'abitazione di lui, e tosto dopo in compagnia di Giovanni suo fratello, antico segretario del duca, fu mandato nel castello di Pavia. Appena si seppe la prigionia del Simonetta caldissime raccomandazioni si porsero ai principi per ottenerne la liberazione; vennero perfino oratori del duca d'Austria ad implorarla. Ma non s'ebbe in risposta altro che buone parole. Giunse poco stante a Milano un altro acerbo nemico di Cicco, Roberto Sanseverino che ad istigazion del Borromeo, del Pusterla e d'altri loro aderenti, persuase al Moro di far morire il Simonetta. Fu quindi estorta alla duchessa una lettera, il 7 d'agosto 1480, con cui ordinava a Borino Colli d'Alessandria, capitano di giustizia, a Teodoro Piatti, giureconsulto, ed a Francesco Bolla, causidico, con assistenza d'altri ministri tutti d'animo avverso a Cicco, d'istituire contr'esso un processo.

Portava la commissione a' giudici, che si procedesse contro il Simonetta secondo giustizia bensì, ma colla maggiore sollecitudine (1). La sentenza di morte pronunziata il 30 ottobre 1480 fu eseguita lo stesso giorno. Il testo della sentenza fu pubblicato (2),

(1) *Expediant præmissa quanto citius fieri possit.*

(2) De Rosmini *Istoria di Milano*, 1820, tom. 4, p. 190 a 245.

nol furono peraltro gli atti del processo cui quello si riferiva. Dalla sentenza suddetta si riscontrano alcuni dei fatti imputati al Simonetta; spesseggiano in essi gli atti qualificati contrarii a Lodovico Sforza ed a Roberto Sanseverino, l'eccesso d'autorità arrogatasi dal ministro, il costante rifiuto di lui di fermare pace parziale col re di Napoli e col papa, se ad un tempo non vi si comprendevano i Veneziani, cosicchè tutta Italia si comprendesse nell'accordo. Tutte queste accuse accennano ad un contrasto d'opinioni politiche anzichè ad una serie di misfatti dal canto di Cicco. E più probabilmente, guardando alle persone ed ai tempi, non v'era appiglio a mettere quello in accusa fuorichè per la sete di vendetta onde ardevano i nemici di lui.

La voce del pubblico che suonò unanime e forte abbastanza da vincere i silenzii dei cortigiani, predicava il Simonetta innocente (1). Che più? Lo stesso duca di Milano ebbe con tardo ed infruttuoso ravvedimento ad assolverne la memoria. Questi nel giugno del 1482 invitando a' suoi stipendii il conte d'Amazia, genero dell'ucciso ministro, raccomandava a' suoi messi inviati presso il conte che, ove egli facesse difficoltà di accettare le offerte *per la morte del quondam messer Ciccho, lo assicurassero che la potissima cagione d'essa morte era stato il signor Roberto* (Sanseverino), *quale per la sua perversa e maligna natura e per l'inimicizia ed odii grandissimi con i quali sempre aveva perseguitato messer*

(1) Corio, *Storia di Milano*, all'anno 1480.

Cicco pose omne cura et pensere a farlo morire, nè mai riposò finchè ebbe l'intento suo, come voi messer Ugo (volgendo qui il duca il discorso al suo messo) *assai sete informato, e Nicolino da Bormio, quale alle volte è stato internuncio, può rendere buona testimonianza, e noi per la superiorità aveva allora il signor Roberto della nostra zente d'arme fussemo costretti commettere la causa iudicialmente e riportarsene solennemente alla sentenza pronunciata* (1).

Da queste parole testuali delle lettere ducali faccia ragione il lettore, se maggiore debba essere il compianto per la morte del ministro, od il rimprovero alla perversa condiscendenza del principe (2).

Abbiamo esposto quattro istoriche scene che possono essere soggetto degno alle meditazioni de' savi, e per poco che volessimo estendere la nostra narrazione moltissimi altri casi di memorandi giudizii ci verrebbero sotto la penna.

Vedremmo per esempio in Napoli aprirsi un solenne giudizio di pari, all'uso antico serbatosi in quel regno, quando nel 1487 Ferdinando I, rotta la data fede, fece arrestare i baroni che avevano contro di lui congiurato. La Curia dei pari pronunziò sentenza di morte contro tre di essi quali rei confessi di partecipazione nella congiura, e contro il quarto ch'era

(1) Ved. Rosmini, l. c.

(2) Intorno alla condanna di Cicco Simonetta ved. la *Cronaca modenese di Jacopino de' Bianchi detto de' Lancellotti* nel tomo I della serie delle cronache tra i *Monumenti di storia patria delle provincie modenesi*. Parma 1861, p. 45.

il segretario Petrucci per non aver rivelato il segreto della cospirazione di che aveva avuto notizia dal conte di Sarno.

La congiura de' baroni ed il supplizio con cui fu terminata sono stati descritti mirabilmente da Camillo Porzio quasi contemporaneo di que' fatti. Ed in proposito della condanna del Petrucci averte l'egregio storico essere *opinione di Bartolo giureconsulto potersi condannare il conscio alla morte; e quantunque da altri giuristi ella non sia approvata o come non vera o come troppo rigorosa, è nondimeno dai principi moderni inviolabilmente custodita*. Ma i progressi della vera filosofia del diritto ed il costume divenuto più mite nell'odierna giurisprudenza, hanno fatto mutare quella dottrina, e ciò che chiamavasi *concorso negativo* (1) segue una ragione di pena diversa da quella de' rei del positivo delitto (2).

(1) Nota acutamente il celebre sig. Pellegrino Rossi nel suo trattato di diritto penale che *concorso negativo* contiene *deux mots étonnés de se trouver ensemble*.

(2) V. *La congiura de' Baroni del regno di Napoli contro il re Ferdinando I*, di Camillo Porzio, ridotta alla sua vera lezione, di molte note adornata, ed ora per la prima volta de' famigerati processi contro i segretarii del re e contro i baroni seguita; per cura del comm. Stanislao D'Aloe. Napoli 1859, p. 12.

« Due sono questi processi giacchè la causa del Petrucci trattandosi di regii impiegati tenevasi distinta dall'altra de' maggiori nobili. Il primo processo pertanto fu diretto contro messer Antonello Petrucci segretario del re, i figli di lui, Francesco conte di Carinola, e Giovanni Antonio conte di Policastro, e contro messer Francesco Coppola conte di Sarno, per commissione data dal re addì 20 agosto 1486 a quattro dei giudici consiglieri preseduti dal vice-protonotario del regno, per *macchinazioni*, *congiura*, *cospirazione*, *unione*, *trattato*, *solle-*

La storia di Toscana che è tanta parte di quella d'Italia ci porgerebbe molti casi curiosissimi di giudizii che svelano l'indole dei tempi dove sono seguiti. Quelle giustizie, talvolta diremmo grandemente acerbe, talvolta più che snervate, ci additano le influenze cui andava soggetto il governo del popolo. Spessissimo anche nel cerchio di un giudizio vediamo ravvolgersi intrighi di private vendette ed astuzie più che da altro consigliate dalla cupidigia. Così avvenne nel caso di Cosimo il vecchio de' Medici.

Era Cosimo oltremodo ricco, o fosse per l'esito felice de' molti traffichi cui attendeva, ovvero, come ne correva voce a' suoi tempi, per certi tesori nascosti da Baldassarre Cossa che questi gli aveva rivelato morendo. Pei capitali di che poteva disporre allargandosi di giorno in giorno più il commercio di Cosimo, ne venne a scapitare quello delle altre possenti case di Firenze. I nemici di lui, fra i quali primeggiavano le famiglie degli Albizzi, Peruzzi,

vazione e rivelazione di segreto. Il processo venne condotto nelle forme allora usate, colla chiamata di gran numero di testimonii. Data la sentenza, i Petrucci si rimisero alla clemenza ed alla coscienza del re, mentre il Coppola si tacque. L'altro processo comprendeva molti de' primari signori del regno, e particolarmente i Del Balzo ed i Sanseverino, già collegati contro al re con papa Innocenzo VIII. La rovina che seguì per questa lega e sollevazione fu tale che i baroni rialzarono il capo al tempo della venuta di Carlo VIII, ed in altre occasioni come durante l'assedio di Lautrec, e contro D. Pietro di Toledo all'epoca dei timori per l'inquisizione spagnuola, pure l'aristocrazia non potè mai più riacquistare quella forza ed autorità di cui aveva goduto per l'addietro. Ma colla rovina dell'aristocrazia rimase anche infranta la forza del regno ecc. ecc. »

Archivio storico italiano, 1864, dispensa 1a.

Strozzi e Barbadori, si studiarono a tutto potere di metterlo in mala vista al popolo. Lo accusavano fra le altre cose che impiegasse molti operai in Lione ed in Anversa onde provvedere i Francesi, gli Spagnuoli e gl'Inglesi di quelle mercanzie ch'essi prima traevano di Toscana.

L'ira del popolo non tardò a svegliarsi, e Cosimo fu rinchiuso in una oscura prigione, mentre i suoi nemici consultavano sul modo più spedito di farlo morir col veleno. Governava le carceri, dove era Cosimo, Federigo Malavolta, il quale consapevole dei rei disegni de' nemici de' Medici si piegò facilmente a metterne in salvo Cosimo che gli aveva promesso larghissime ricompense. Onde sollevare l'animo del suo prigioniero il Malavolta gli aveva procurato per qualche ora la compagnia del Farganaccia. Era costui un uomo di basso stato, ma di maravigliosa piacevolezza, astuto molto ed avvenevole, solito a usare co' grandi che prendevano diletto del suo conversare, e sopratutto con Bernardo Guadagni allora in carica di gonfaloniere, uffizio supremo nella repubblica. Cosimo seppe tosto giovarsi dell'incontro del Farganaccia, e dopo alcuni discorsi gli pose in mano un anello spezzato, dicendogli lo portasse al priore di santa Maria Novella il quale veduto quel contrassegno gli avrebbe immediatamente dato cento scudi d'oro per lui e mille da portare in dono al Guadagni; Farganaccia, allettato più ancora dalla speranza del premio che dalla fiducia dell'incumbenza, allo spuntare del dì vola dal priore di santa Maria,

gli mostra il contrassegno e ne riceve il consaputo danaro; di là passa a casa del Guadagni e svegliatolo, narra il pericolo di Cosimo, facendogli suonare all'orecchio la certezza del premio se mai giungeva a salvarlo.

Il gonfaloniere non fu sordo alle parole del Farganaccia. E siccome non era neppure nemico a Cosimo, nè alieno dal dono, si deliberò di salvare il Medici, ma per non dare sospetto a chi lo voleva morto, fece andar innanzi il processo in cui si accusava Cosimo d'aver macchinato contro la libertà della patria. Al vedere cotesto moto il prigioniero se ne stava di mala voglia e dubitava che il Farganaccia e il Guadagni lo avessero tradito. La causa portata improvvisamente davanti agli Otto di balìa venne decisa con una sentenza che ordinava il bando perpetuo di Cosimo dallo Stato di Firenze e ch'egli sarebbe per cura de' magistrati tratto di carcere e tradotto al confine.

In questa guisa il gonfaloniere giunse ad impedire che i nemici di Cosimo prendessero apertamente le armi contro di lui, od eccitassero a tumulto il popolo. E sotto apparenza di procurare l'esecuzione della sentenza, pose Cosimo in sicurezza dagli agguati che i suoi avversarii gli avrebbero tesi (1). Così fu salvata la vita a un benemerito cittadino che doveva poscia ritornare alle native sue sedi per essere salutato col titolo di padre della patria (2).

(1) Intorno a questo processo ved. Paolo Giovio nell'elogio di Cosimo de' Medici, e Varillas, *Les anecdotes de Florence*, tom. I.

(2) Ma que' che tengono per dannoso l'avvenimento al potere della

Con tali esempii di processi famosi si chiude la prima parte di questo secondo volume, e così con argomenti di cittadine discordie avrà fine la sposizione delle vicende della legislazione non altrimenti che hanno termine tutte le altre parti dell'antica Storia italiana.

f

amiglia de' Medici ci dicono di vedere nelle istorie del Nardi quanto costasse a Firenze il ritorno di Cosimo preceduto dallo sbandimento dei più ragguardevoli cittadini.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

APPENDICE

APPENDICE

alla parte prima del secondo volume

DOCUMENTO

TRATTO

DALL'ARCHIVIO CAPITOLARE D'IVREA (*).

Copia autentica nei protocolli Mazzo. I. A. *fol.* 218.

Comunicato all'Autore di questa Storia
dall'illustre suo collega ed amico Cavaliere Amedeo Peyron.

Anno Dominicæ Nativitatis MCCXXXVII Indict. X, ultimo die decembris. In nomine Dni. Amen. Cum

(*) Ho creduto utile di pubblicare questo documento perchè serve a mettere sotto agli occhi del lettore la posizione delle relazioni tra un fiero Comune piemontese ed il suo vescovo in un tempo in cui gli ordini di pubblico reggimento eransi già pienamente svolti tra noi. Questa transazione è anteriore d'assai agli statuti d'Ivrea pubblicati dalla R. Deputazione sopra gli studii di storia patria nel volume che contiene le leggi municipali.

commune et homines Yporediæ pro communi emissent castrum de Septimo, quod est ecclesiæ Yporediæ, et tenetur in feudum ab ecclesia Yporediæ, domino Oberto Dei gratia Yporediæ episcopo reclamante et contradicente, etiam banna extorsissent et accepissent servientibus sive nunciis episcopi faciendo servitium curiæ et episcopi Yporediæ. Insuper fecissent quædam statuta in quibus prohibebatur ne aliquis de iurisdictione Yporediæ posset vendere vel donare ecclesiis vel clericis Yporediæ aliquas terras vel possessiones nisi retinendo fodro vel talia communi dando pro prædictis terris vel possessionibus venditis vel donatis, et fodrum extorsissent et abstulissent quibusdam ecclesiis et clericis Yporediæ de rebus et possessionibus acquisitis et quibusdam clericis pro possessionibus patrimonialibus. Insuper fecissent quædam alia statuta contra libertatem ecclesiæ, et quædam contra speciale ius episcopi et ecclesiæ Yporediæ, quæ quidem statuta pro magna parte inferius continentur. Quare dominus Obertus Dei gratia Yporediensis episcopus nolens tantum præiudicium ecclesiæ Yporediensis amplius pati vel tollerare, præmissa admonitione, sicut debuit, ut statuta, quæ facta erant contra libertatem ecclesiæ et specialiter contra ius speciale prædictæ ecclesiæ et ipsius domini episcopi destruerent et cassarent, fodra et banna quæ extorserant clericis et ecclesiis et servientibus suis et hominibus resarcirent seu restituerent, et ipsum commune Yporediæ et homines Yporediæ prædicta facere contumaciter

instinctu diabolico recusarent, rectores et omnes de credentia et oficiarios et consiliarios accensis candelis excomunicavit et anathematizavit et civitatem universaliter supposuit interdicto ecclesiastico. Et quia in eadem sententia excomunicationis instinctu diabolico perseverassent separati a comunione fidelium, tandem divina gratia permovente domini reversi ad cor admonitionem et instantiam domini Raynerii de Solerio præpositi Yporediæ et fratris Jordani de ordine fratrum minorum resipiscere et concordare volentes quæ male faciebant et fecerant contra ecclesiam et episcopum, potestas et credentiarii nomine totius comunis iuraverunt stare mandatis ecclesiæ et episcopi, nomina quorum inferius continentur. Qui dominus Obertus dei gratia episcopus, receptis iuramentis et promissionibus, habito consilio fratrum suorum et capituli, præcepit ut statuta et capitula inferius scripta moveantur partim ex toto nec amplius fiant nec opponantur a communi yporediense vel eorum rectoribus qui pro tempore fuerint, et partim emendentur secundum quod in ipsis statutis et capitulis continetur.

Statutorum tenor hic est.

Statutum est quod nullus homo qui non fuerit de iurisdictione Yporediæ vendat pannum et fustanum ad retalium in mercato Yporediæ nec in civitate Yporediæ, exceptis pannis albasii, nec emat ad stateram ad minutum. Salvo iure et honore domini episcopi Yporediæ et ecclesiæ, salvis item nundinis, et salvo hoc quod si istud capitulum esset contra

concordiam Vercellarum, sit cassum. Istud ex toto moveatur, nec amplius apponatur.

Item de nundinis et debitis faciant dari denarii tres pro libra si instrumentum inde fuerit cum dampnis et expensis et creditor petierit sine sacramento et cum sacramento denarii quatuor pro libra pro vierdono et expensis, retento in meo arbitrio salario iudicis et consiliatura et salario scriptoris quod faciam dari. Sciendo tamen de salario iudicis utrum fuerit iussio promissio an non. Istud statutum super debitis quæ de cetero fient non habeat locum, non observetur.

Item teneatur potestas vel consules facere mensurare omnes starios vini et grani istius civitatis seu eminas grani ad eminam petræ de mercato, et starium vini ad starium Conradi Alamanni infra XV dies postquam intraverit suum regimen, et facere de sestario vini IIII quartanas, et quartana duas medias, et de media duos quartinos, ita quod illi duo quartini sint media quartana. Et de grano fiat emina et quartana et media quartanæ, et sint requisitæ duas vices in anno, et ille cui inveniretur falsa, det solidos V pro banno. Hoc salvo quod per nuncios domini episcopi in die mercati quum celebratur forum et in nundinis adequentur et mensurentur omnes mensuræ ad alnarum et rasorum.

Item si quis homo Yporediæ vel extra Yporediam appellaverit aliquem hominum Yporediæ vel iurisdictionis coram aliquo iudice delegato extra civitatem quod commune Yporediæ et iurisdictio teneatur in-

vare reum expensis communis bona fide, dummodo posset habere rationem coram domino episcopo vel coram consulibus, vel potestate Yporediæ et iurisdictione qui pro tempore fuerit. Et si non posset habere rationem commune non teneatur de prædictis expensis et salvis causis de sententiis appellatis in quibus commune Yporediæ et iurisdictio non teneatur facere aliquas expensas. Et hoc capitulum habeat locum si placuerit credentiæ vel maiori parti. Hoc capitulum non habeat locum contra ecclesiam et clericos et specialiter contra dominum episcopum et capitulum.

Item si quis serviens laycus alicuius clerici fecerit aliquod dampnum vel maleficium alicui de iurisdictione Yporediæ, dominus episcopus a die qua requisitus fuerit post XV dies teneatur facere iustitiam et rationem offenso, nisi tunc esset tempus feriarum quod impedire posset iustitiæ exibitionem vel cause cognitionem. Et tunc si episcopus iustitiam non faceret vel retardaret, et dictus serviens coram potestate vel consulibus iustitiam nollet facere et aliquod malum ei evenerit, de dampno et maleficio ille qui faceret ei malum non teneatur de banno.

Item teneatur potestas facere saxire ad petitionem creditoris de bonis debitoris vel bonorum suorum hominum ubicumque fuerint in civitate Yporediæ vel in podcio (1) Yporediæ quousque creditor sit securus de suo debito. Nec potestas possit ipsas res desaxire nisi

(1) Poderio.

per voluntatem creditoris. Et hoc capitulum habeat locum in hominibus qui non sunt de iurisdictione Yporediæ tam in principalibus debitoribus quam in secundariis, salvis et exceptatis equis comitum et castellanorum et eorum scutiferorum qui non possint saxiri vel capi de debitis hinc retro sine eorum parabola. Hoc capitulum non habeat locum in clericis et in hominibus eorum et specialiter in hominibus domini episcopi et ecclesiæ Yporediæ.

Item quod aliquis homo Yporediæ non debeat nec possit vendere aliquam terram vel possessionem alicui homini qui non sit de iurisdictione Yporediæ ex illis terris et possessionibus quæ sunt in campagna yporediensi vel in costa Calamatii a lacu Unzaschi citra, et qui contra fecerit solvat pro banno libras X. Salvo quod dominus episcopus et clerici Yporediæ possint emere et quilibet eis vendere, et habeant et teneant dictas possessiones et alias quas tenent libere, sine talia et fodro dando communi. Et qui non teneantur isto statuto, non impediantur per ipsum.

Item iuro quod capiam vel capere faciam illum bannitum qui fuerit bannizzatus hinc retro pro maleficio quod fecisset in persona hominum yporediensium vel iurisdictionis, nisi fuerit affidatus per credentiam bona fide si potero, nisi illum qui se concordatus fuerit vel concordaverit cum communi. Et potestas teneatur facere preconari pro mercata iurisdictionis Yporediæ bannizzatos illos quos bannizzavit. Salvo honore domini episcopi et ecclesiæ

Yporediæ, et quod per istud statutum non fiat eis præiudicium.

Item ordinamus quod ille qui non habuerit unde solvat nisi in feudis quod creditor habeat medietatem godimentorum feudi, et alia medietas remaneat vassallo ut serviat feudum, et quod potestas vel consules faciant creditori dari istam medietatem godimentorum. Hoc capitulum non habeat locum in feudis episcopi et ecclesiæ yporediensis. Ista fiant salvo iure et honore domini episcopi yporediensis et ecclesiæ in hiis et in aliis, ita quod per ista non fiat in aliquo preiudicium ecclesiæ, et salvo iure communis in aliis.

Item præcepit ut infrascripta banna et fodra et extorsiones restituantur. Ista sunt banna: videlicet solid. LX qui fuerunt ablati Philippono Puncte. Item sol. LX qui fuerunt ablati cuidam rustico de Blencha. Item sol. XXV qui fuerunt ablati cuidam monaco sancti Eusebii. Item granum et sal quod extraxerunt de ecclesia S. Eusebii. Item solid. XV. imper. qui fuerunt ablati S. Martino de plano. Item sol. XX qui fuerunt ablati præposito Montisiovis. Item solid. XXV qui fuerunt ablati Marro. Item fodra ablata domino præposito et domino maiori et aliis ecclesiis, et quod dicto præposito et maiori de iniuria eis facta occasione satisfiat.

Item præcepit sub debito iuramenti quod non accipiant nec imponant fodrum vel taliam de cætero clericis vel ecclesiis Yporediæ pro bonis et rebus et

possessionibus quas habent vel habuerint quocumque modo.

De abreviaturis tabellionum decedentium sive morientium in tali concordia fuerunt dictus dominus episcopus cum Communi, quod nisi tabellio decedens alicui notario committat vel duxerit comittendum, dicta breviata seu protocolla deponantur apud duos, quorum unus eligatur per episcopum alius per credenciam. Et cum contigerit fuerint instrumenta quæ facta non fuerint extrahi de dictis abreviariis, representent se dicti duo custodes coram episcopo et fiat dictum instrumentum de parabola episcopi et conscientia amborum custodum, et iurent dicti custodes dicta breviaria bona fide custodire et salvare; ita quod de dictis breviariis alicui dampnum non contingat pro posse suo. Et hoc idem iuret et servet ille qui habuerit breviaria de voluntate notarii decedentis.

De facto vero castri Septimi in tali concordia fuerunt quod quarta pars castri superius et inferius in forcia, turribus, et aliis sicut totaliter emerant a Iacobo filio domini Conradi parvi et de hiis quæ possident in illo castro et videntur habere, sit episcopi Yporediæ ad perpetuum, et illam quartam partem teneat episcopus qui fuerit pro tempore pro ecclesia yporediensi, nec illam quartam partem possit vendere vel alienare vel infeudare alii vel aliis, sed semper remaneat ecclesiæ, et dicta quarta pars quæ est episcopi, et tres partes quæ sunt com-

munis Yporediæ remaneant dicto communi in omnibus sicut superius dictum est, teneantur et possideantur communiter pro indiviso per ecclesiam et episcopum Yporediæ et commune Yporediæ. Ita quod episcopus habeat quartam partem sicut dictum est pro indiviso cum communi Yporediæ, et commune Yporediæ dictas tres partes pro indiviso. Et eodem modo dictum commune dictas tres partes non possit vendere vel infeudare vel alio modo alienare nisi de voluntate episcopi et ecclesiæ Yporediæ.

Item quod forcia quæ est in ipso castro remaneat nec alia fiat nisi de communi voluntate episcopi et ecclesiæ Yporediæ et communis Yporediæ. Castellanus ibi ponatur de communi voluntate episcopi et ecclesiæ Yporediæ et communis Yporediæ, et pro tribus partibus quas retinet commune Yporediæ in dicto castro teneantur consules vel potestas qui pro tempore fuerint facere fidelitatem episcopo pro ecclesia yporediensi cum certa quantitate hominum meliorum sicut ordinaverit dominus Raynerius de Solerio præpositus yporediensis et dominus Ardicio Potestas yporediensis, et illa fidelitas duret ad tempus episcopi cui facta fuerit et successori de novo renovetur. Et castellanus qui ibi fuerit iuret episcopo et communi communiter pro custodia castri facienda et teneatur iuramento domino episcopo sicut communi, et ista fiant salvo iure omnium consortum de Septimo.

Item suprascriptus Episcopus præcepit quod catenæ quæ erant fixæ in muro domus communis

extrahantur et removeantur, nec in perpetuum de cetero apponantur.

Item convenit inter dictum episcopum et commune quod pacta et conventiones factæ et concordia de castro Septimi inter ecclesiam et commune Yporediæ scribantur in libro statutorum de communi super quibus iurent potestas et consules qui fuerint pro tempore in initio sui regiminis dicta pacta et conventiones super castro Septimi facere inviolabiliter observare et efficaciter facere observari.

Nomina verum illorum qui iuraverunt sunt ista: videlicet, dominus Ardicio de S. Martino Potestas Yporediæ, dominus Petrus de Cremona eius iudex. Matheus de Solerio (*seguono altri molti nomi*). Qui dominus Ardicio Potestas de voluntate, consensu et mandato credenciariorum qui fuerunt ad sonum campanæ more solito convocati, et ipsi credenciarii nomine et vice communis et hominum yporediensium pro stipulatione promiserunt iam dicto domino episcopo recipienti vice et nomine ecclesiæ et capituli et totius cleri omnia instrumenta et singula præcepta conventiones et pacta et concordias attendere et observare, et rata et firma tenere, et nullo tempore occasione aliqua in perpetuum contravenire omnia bona prædicti communis præsentia et futura pro instrumentis omnibus et singulis attendendis et observandis inde pign.

Hiis peractis ibidem dictus dominus episcopus potestatem et credenciarios et commune et homines yporedienses ab excomunicatione qua tenebantur ab-

solvit et interdictum relaxavit et inde plura instrumenta unius tenoris fieri præceperunt. Actum in palacio dicti domini episcopi. Testes fuerunt rogati dominus Iohannes archipresbiter et dominus Iacobus de domino Opizio canonico yporediensi et dominus Petrus Capellanus istius domini episcopi, et Peretus et Gotofredus et Raymundus et dominus Andreas et Obertus omnes de Palacio et alii quam plures. Ego Gotofredus notarius sacri palacii interfui et rogatus hanc cartam tradidi atque scripsi.

FINE DELL'APPENDICE

della prima parte del secondo volume.

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

DI

FEDERIGO SCLOPIS

VOLUME SECONDO

PROGRESSI

PARTE II.

Nuova edizione riveduta ed accresciuta dall'Autore

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

VIA CARLO ALBERTO, N° 33

1863.

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

VOLUME II

PROGRESSI

PARTE II

CAPO I.

INFLUENZA DELLA DOMINAZIONE STRANIERA SULLA LEGISLAZIONE D'ITALIA DAL SECOLO XVI AL SECOLO XVII.

La finzione omerica espressa in questi versi:
« L'onniveggente di Saturno figlio
« Mezza toglie ad un uom la sua virtude
« Come sopra gli giunge il dì servile (1) »,
può applicarsi non meno ai singoli uomini che alle intiere nazioni. Perocchè quando un popolo perde l'idea ed il sentimento di una vita propria e si trova compresso dalla volontà di chi non ha comuni con esso nascita, costumi, interessi, a lui vengono meno le forze, od il discernimento nell'usarne.

Egli quindi o si lascia avvilire e cade ad un tratto vittima silente, o prorompe in sterili ed incomposti risentimenti, i quali anzichè scemare accrescono la sua sventura.

Ma la venuta di quello che Omero chiama giorno servile, è provocata da vizii degli uomini che guastano il loro presente, e perdono il loro avvenire.

(1) *Odissea*, lib. 17, traduzione del Pindemonti.

Così gran parte d'Italia, nel secolo XVI, perdette que' beni di cui non aveva saputo provvidamente giovarsi, e quattro nobilissime regioni, Napoli, Sicilia, Sardegna e Lombardia, dovettero sottoporsi a giogo straniero.

Non entra nel nostro assunto il discorrere minutamente le cause che produssero tanta sciagura, ma non sarà fuori d'uopo lo accennarne alcune che a giudizio nostro ne paiono meritare maggiore considerazione.

Difetto di virtù pubblica; prevalenza ne' grandi dell'interesse individuale all'amor della patria, inerzia ed avvilimento nella moltitudine; diffidenza nei propositi; intemperanza ne' partiti: ecco le sorgenti d'onde scaturì la rovina morale e politica dell'Italia.

Lorenzo il magnifico vide il pericolo che sovrastava agl'Italiani e cercò di porvi riparo. Mentre che egli visse fu sempre, secondo la bella espressione di Filippo de' Nerli, l'*ago della bilancia intra i principi d'Italia;* ma a compiere l'opera sua gli mancarono spazio di vita e fermezza di dominio. Tuttavia noi consiglieremo sempre di studiare i divisamenti di quell'uomo che così bene conosceva i veri interessi italiani a' suoi tempi, e con arte tanto fina quanto profonda avrebbe voluto tutelarli e congiungerli a benefizio della patria comune.

Morto Lorenzo, conosciutisi i disegni di Francia, cominciarono a piegarsi gli animi prevedendo un variar di fortuna. Nessuna bandiera nazionale vi aveva a cui rannodarsi; ognuno pensava a fare il

suo pro. Quell'istesso cardinale di S. Pietro in Vincula, che poi fatto papa col nome di Giulio II levò il grido, tante volte dappoi ripetuto con non guari miglior successo, *Fuori il barbaro*, erasi egli pure sotto il pontificato di Alessandro VI condotto a Carlo VIII in Lione e congiunto cogli altri che la turbazione d'Italia procuravano (1). Epperò disse bene chi avvertì, che gli stranieri non aprirono le porte d'Italia, ma trovaronle fellonescamente spalancate (2).

Ora, gli stranieri furono sopra l'Italia, ed a' Francesi che la corsero, succedettero gli Spagnuoli che la tennero.

Ma questi governi stranieri poco influirono sulla composizione delle leggi generali; moltissimo sulle leggi speciali, come sull'amministrazione del paese.

I Francesi si contentarono per lo più di ordinare nelle provincie italiche da loro occupate un magistrato o parlamento che provvedesse alla giustizia senza curarsi di mutare sostanzialmente gli ordini del governo. Così fece Lodovico XII quando per lettere patenti date in Vigevano l'11 di novembre 1499 creò un nuovo senato in Milano alla foggia de' parlamenti francesi, composto di diciasette consiglieri, di cui due essere dovevano chierici, quattro militari ed undici dottori; e di questi undici cinque essere dovevano d'oltremonte e sei italiani (3). Cotesto senato

(1) Guicciardini.

(2) Salvagnoli, *Saggio civile sopra Pietro Verri*.

(3) Un illustre savoiardo, che fu poi arcivescovo di Torino, ed i cui meriti sono superiori alla fama di che il suo nome gode oggidì, Claudio di Seyssel d'Aix, faceva parte di questo Magistrato.

aveva giurisdizione sopra il territorio del ducato di Milano e della contea d'Asti.

Non altrimenti operò Francesco I, il quale occupato colle sue armi il Piemonte, stabilì in Torino nel 1539 una camera de' conti che governasse le materie fiscali, ed un parlamento composto di un presidente, di sette membri, di due mastri di richieste o riferendarii (1), e chiamò i Piemontesi a godere di tutti i diritti e privilegi che competevano ai sudditi francesi di antica origine. Nè sotto il dominio francese cessò d'esistere la *Rappresentanza* del paese (2).

Il duca di Milano Francesco Sforza aveva commesso a Giacomo Filippo Sacco presidente del Senato di quello Stato, di eleggere, col parere di esso senato, alcune persone che raccogliessero gli sparsi decreti degli antecedenti sovrani, e ne formassero una compilazione colle correzioni occorrenti. Il presidente adempì l'incumbenza, ed il codice delle nuove costituzioni di Milano fu compilato principalmente per cura di Francesco Lampugnano e di Egidio Bossi cittadini e senatori milanesi.

Quando Carlo V s'impadronì della Lombardia il lavoro non era terminato, ma l'imperatore ordinò che si continuasse da que' medesimi l'opera incominciata, e tosto che fu compiuta approvolla, per lettere patenti date in Milano il 27 d'agosto 1541, col titolo di *Costituzioni*.

(1) Dell'*Historia del Piemonte* di Lodovico Della Chiesa, Torino 1608, pag. 227.

(2) V. l'Appendice n° I.

Queste costituzioni, divise in cinque libri, contenevano disposizioni varie così sopra lo stabilimento dei Magistrati, come sopra diverse materie che si regolavano a modo di eccezione, mentre in genere la legislazione riposava sul gius romano, sugli usi forensi, e sugli statuti de' comuni.

L'oggetto principale delle costituzioni milanesi era però il diritto pubblico interno, sia quello che sopravvede all'uso delle cose private, sia quello che reprime i reati.

Notevoli sono in esse i precetti sopra l'annona, le irrigazioni, le pene. Ci arresteremo un istante sulle due ultime citate materie, e rammenteremo che con saggio accorgimento i Lombardi provvidero d'antico a rendere grandemente proficuo il corso delle acque discorrenti pel loro territorio (1); avvertendo che la pratica illuminata dall'esperienza sin dai tempi più remoti precedette in questi lavori lo svolgimento delle

(1) La legislazione sopra le irrigazioni nell'alta Italia merita singolarissima attenzione. Raccomanderemo sopratutto a chi voglia istruirsene di ricorrere alla Raccolta d'autori che scrissero sul moto delle acque, stampata a Parma nel 1766, alla classica opera del Romagnosi sulla condotta delle acque, al vecchio trattato di Pecchio, *De Acqueductu*, all'opera dell'esimio cav. Giacomo Giovanetti, di cui compiangiamo la perdita, intitolata: *Du régime des eaux et particulièrement de celles qui servent aux irrigations*. Paris, Imprimerie Royale, 1844.

Ed infine non per valore intrinseco, ma per qualche analogia di ricerche si citerà una Memoria *Sur la législation de la haute Italie en matière d'irrigations*, che, scritta dall'autore di questa Storia, fu trasmessa all'Istituto di Francia, e riprodotta quindi in esteso estratto nel *Moniteur* delli 11 dicembre 1843.

teorie, fino a che queste pur giunsero ad agevolarne ed assicurarne le regole.

Principalissima disposizione delle costituzioni milanesi a pro delle irrigazioni fu quella che manteneva come ragione di diritto la servitù di passaggio dell'acque per gli altrui fondi a comune vantaggio dell'agricoltura (1).

Noteremo in secondo luogo che vietasi in esse costituzioni l'alienazione di beni immobili ai collegi ed università esistenti nello Stato, come anche l'alienazione di rendite annue, e di usufrutto di beni a persone non suddite del dominio milanese (2).

Per essere vieppiù sicuro dell'andamento delle cose pubbliche lo stesso imperator Carlo V prese a regolar più ampiamente i principali ufficii giudiziarii, con ordini appositi dati in Worms il 6 d'agosto 1545, dove si vedono specificate le incumbenze del senato, del magistrato *ordinario e straordinario, e delle biade*, e del gran cancelliere (3).

Tra il governatore adunque, che per lo più era uomo di spada, il gran cancelliere ed il senato trovavasi ristretta l'onnipotenza della dominazione spagnuola sul territorio soggetto. Infelicissima oligarchia

(1) *Constit. mediolan.*, lib. IV, Rubrica *de Aquis et Fluminibus*.

(2) Ibid., lib. IV, tit. *de Pœnis*, al § *Collegiis Universitatibus, etc.*

(3) V. « Gridario generale delle Grida, Bandi, Ordini, Editti, Prov-« visioni, Pramatiche, Decreti, ecc., fatti e pubblicati per ordine delli « Eccellentissimi signori Governatori, che hanno governato lo Stato di « Milano, ecc. ecc., in Milano 1688, nella Regia Ducal Corte per Marco « Antonio Pandolfo Malatesta ».

Tom. I in fine, pag. 224 a 226.

che si convertiva non di rado in nudo arbitrio: e questo arbitrio era fatto legale poichè al senato erasi dato potere di derogare alle leggi (1).

Con questo concorso di esorbitanze di autorità e di collegi dispotici, si serviva male il sovrano, peggio lo Stato.

Era uso di quel governo quando temeva la necessità della guerra, sempre mossa a talento della corte di Madrid, di provvedere ai bisogni presenti senza prendersi sollecitudine dell'avvenire.

In que' frangenti vendevansi in Lombardia i fondi demaniali e le entrate regali; e per rifarsi poi del perduto inventavansi nuove gabelle e nuovi aggravii.

Uno scrittore di gran nome ci ha lasciato un quadro condotto con molta diligenza delle miserie economiche di quell'età (2), a cui noi rimanderemo il lettore, non consentendoci i limiti di questa istoria lo entrare in que' particolari.

Sopra due soli risultati di quelle amministrazioni cercheremo che si fermi ora l'occhio dal lettore.

Dapprima lo volgeremo sui provvedimenti, tanto più inefficaci quanto più ripetuti, onde richiamare i proprietarii alla coltura dei loro beni che lasciavano

(1) *Constit.*, tit. *de Senatu:* « Habeatque idem Senatus auctoritatem « constitutiones Principis confirmandi, infirmandi et tollendi, ac con« cedendi quascumque dispensationes, etiam contra Statuta et Consti« tutiones ».

V. Mogno Fossati nei Commentarii a quelle Costituzioni.

(2) V. *Le memorie storiche sulla Economia pubblica dello Stato di Milano*, del conte Pietro Verri, nella Raccolta di *Scritti varii* del medesimo autore. Firenze 1854, vol. I, pag. 401 e seg.

andar derelitta per le troppe gravezze che su di essi cadevano. Nè l'autorità del duca di Sermoneta, di don Luigi de Guzman Ponze de Leon, del conte di Melgar, del marchese conte di Pinto ed altri governatori che si esercitarono in quella bisogna, bastò a sanare un male che aveva così profonde radici; nè vi riusciva meglio il conte di Sirvela obbligando i cittadini che abitassero in villa più del tempo limitato dalle costituzioni a trasferirsi in città, o in difetto a pagare le gravezze personali imposte a chi stava nella cerchia civica (1).

Faremo poscia parola della mancanza di vero presidio alla sicurezza personale degli abitanti. In un paese coperto di soldati, si costringevano non di rado i pacifici contadini a fare di giorno e di notte continua guardia sopra i campanili, onde dar avviso col suono delle campane agli abitanti e vicini d'inseguire gli assassini ed i ladri (2).

Ma la vigilanza del governo poco o nulla poteva contro lo scorretto vivere e le perverse abitudini. La povertà e l'ozio crescevano da un lato, e dall'altro gli atti tirannici e le sfrenate libidini. Torme di malandrini *si appoggiavano*, come era uso dire a quei tempi, a gentiluomini, ufficiali, o mercanti, e sotto pretesto di accompagnarli o *di far loro spalla*, commettevano ogni maniera di disordini.

(1) V. Le Gride relative di que' governatori nel *Gridario generale* sovracitato.

L'ordine del conte di Sirvela è del 16 marzo 1642. *Ibid.*

(2) Grida del cardinal Infante del 12 di giugno 1634. *Gridario generale* suddetto.

Nè si limitavano cotestoro a quella che alcuni scrittori chiamarono professione (ch'io chiamerei abituale reato) dei bravi, cioè *bastonare appostatamente, bacchettare* e *sfrisare in faccia* (1), ma trascendevano a più gravi misfatti.

Quello poi che più dimostra la corruttela di quei tempi ed il vizio di quel governo, è il vedere uomini d'illustri natali farsi capi a questi ribaldi, e diventar omicidi e ladroni da strada.

Così nella serie delle gride troviamo i bandi che attestano le scelleraggini di Annibale Porrone (2), del cavaliere di Malta Giuseppe Lampugnano (3), del marchese Gian Francesco Malaspina di Zerba (4), e del conte Giovanni Mariano (5), per tacer d'altri che soverchio sarebbe qui il ricordare. Ma nè la severità delle pene ordinarie e straordinarie portate dalle costituzioni, nè il rigore di quelle che di mano in mano si aggiungevano non valsero punto a scemare la quantità dei reati che si venivano commettendo.

Le origini di questo crescente male erano riposte

(1) Carlo Morbio, *Storia de' Municipii italiani illustrati con documenti inediti.*

Vol. 3, pag. 112.

Si citano ivi alcune Gride del 1598.

E chi non ricorda qui le eloquenti pagine di Alessandro Manzoni nell'impareggiabile romanzo dei *Promessi Sposi!*

(2) Bando del 4 ottobre 1659 del governatore conte di Fuensaldagna.

(3) Bando del 28 febbraio 1647 del governatore contestabile di Castiglia.

(4) Bando dell'11 dicembre 1648 del governatore marchese conte di Pinto.

(5) Bando del 28 agosto 1651 dello stesso governatore.

nei difetti del governo, dell'educazione, delle abitudini di famiglia; si cercava di curare il sintomo, non si penetrava sino alla causa del morbo che travagliava la società. Quindi il male progrediva, e fu visto farsi vieppiù spaventoso al tempo della guerra tra il 1743 ed il 1745.

Allora l'eccellenza del governatore e la sapienza del senato non seppero far altro se non ricorrere a quei rimedii che noi volentieri chiameremmo disperati. Si bandì la pena d'esilio contro coloro che riuniti in numero maggiore di due, entrassero armati nel paese, e si diede a chiunque del popolo la facoltà di ammazzarli impunemente; si affidò la difesa dei sudditi alla volontà di ciascuno, al suono delle campane a martello, al furore degli assembramenti.

Ma come era da prevedere, il popolo, lacerato dall'offesa e rifinito dalla difesa, perdè coraggio e divenne più facile preda ai ladroni. Ed il senato usando del suo potere straordinario inventò una nuova specie di supplizio, ed invece della forca inflisse a que' delinquenti la pena dell'amputazione delle mani onde la susseguente vita fosse loro più penosa della morte (1).

Infelicissima invenzione, sterile del desiderato effetto, che non avrebbe punto migliorato lo stato della Lombardia se non fosse sopraggiunto a ristorare la

(1) La descrizione di queste tristi vicende della legislazione penale in Lombardia leggesi esposta in istile ciceroniano dal conte Gabriele Verri, avvocato fiscal generale di quel ducato nel suo *Prodromus de ortu et progressu iuris Mediolanensis*, pag. 138-39-40.— Non è a dire come la forma classica pregiudichi alla efficacia di questa sposizione.

condizione di quelle provincie il saggio governo di Maria Teresa,

La protezione della dominazione spagnuola invece di fecondare inaridiva, e volgeva a vantaggio di pochi anzichè di molti tutto ciò a cui si stendeva.

Dopo essersi istituito nel 1593 in Milano il Banco di S. Ambrogio, il governo comminò cento scudi di multa a chi non ne onorasse le cedole; si fece lecito al Banco d'impossessarsi delle regalie del pane, del vino, della carne, della macina, della legna, de'polli ed altre vettovaglie. La città sovvenuta da esso, istituiva altre regalie e gliele dava in isconto. Così, per valermi delle parole di un illustre scrittore, *la città e i nobili costituirono una specie di dominio sopra il popolo che consideravasi suddito a questi anzichè al sovrano* (1). Non era più governo di principe, ma sibbene dispotismo d'armi e di toghe, poichè i maggiori interessi dello Stato si riducevano in mano di pochi, anche quando si trattava di fornire danaro in forma di donativo sulla richiesta del re. A tale scopo le proposizioni facevansi in Milano ad una *Cameretta* di sessanta gentiluomini eletti dalla città (2).

Non vogliamo tuttavia parer troppo eccessivi nelle nostre censure, e siccome per gli affari del mondo in ogni somma di male entra pure una qualche frazione di bene, così non tralascieremo dal ricordare

(1) Cesare Cantù, *L'abate Parini e la Lombardia*, p. 193.

(2) V. *Relazione dello Stato di Milano*, verso il 1560, esistente nel Museo Trivulzio, addotta in parte dal cav. Cesare Cantù nella *Scorsa d'un Lombardo negli Archivi di Venezia* a facce 52 e seg.

due atti che si possono ascrivere a lode del governo spagnuolo in Lombardia. Intendiamo parlare prima del rifiuto di ammettere nello Stato il tribunale dell'inquisizione spagnuola che lo stesso cardinale Pallavicino, scrittore al certo non sospetto, non esitò di chiamare *spaventoso* (1). E n'abbia lode il duca di Sessa, sebbene più forse se ne debba attribuire a Pio IV ed al cardinale Carlo Borromeo, che cessando quel pericolo bene meritarono dei loro concittadini.

Accenneremo dipoi alcune provvide gride uscite dai governatori marchese De Velada, principe di Ligne, e principe Carlo di Lorena con tale saviezza da disgradarne il vanto delle declamazioni moderne. E quelle si riferivano tutte all'abolizione del Lotto (2).

Abbiamo di sopra pronunziato il nome di Maria Teresa, ma a questo dobbiamo accoppiare quello dell'illustre principe Eugenio di Savoia che preparò le vie ad un'equa amministrazione nel Milanese. Appena egli fu governatore di quello Stato scomparvero le estorsioni, e gl'ingiusti riparti che fino allora si facevano nell'alloggiamento militare, soggetto di tante querele de' municipii.

Il maggior bene si ebbe sotto il regno della lodata sovrana, principessa d'incliti pregi e di rara equità (3).

(1) *Storia del Concilio di Trento*, lib. XXII, cap. 8, nº 3.

(2) V. l'opera postuma del conte Ilarione Petitti di Roreto, *Del giuoco del lotto, considerato ne' suoi effetti morali, politici ed economici*. Torino 1853, pag. 173 e seguenti. — Quest'opera, frutto di lunghi e gravi studii, diretta ad uno scopo morale ed utile quanto altro mai, è uno dei maggiori titoli di benemerenza acquistata da quel preclaro cittadino ed egregio economista di cui tutti lamentiamo la perdita.

(3) L'equità di Maria Teresa lampeggiò ancora a fronte di un atto

Più prudente de' suoi figli essa diede alle cose del suo governo un indirizzo che pochi potevano prevedere, nessuno poteva disapprovare.

La legislazione economica venne sopratutto migliorata, e quel territorio che dianzi pareva per le violenze e per ogni maniera d'abusi pressochè isterilito, tornò alla naturale stupenda fertilità. Lasciamo che parli uno dei valent'uomini che mercè de' loro studii e della loro applicazione più giovarono in que' tempi alla Lombardia.

È questi Gian Rinaldo Carli che tanta parte ebbe nell'ordinare il censimento, atto insigne di cui oggidì ancora si provano i benefici effetti: « Se al « confronto, egli dice, delle deplorabili miserie alle « quali lo Stato di Milano fu sottoposto fino al prin- « cipio di questo secolo (XVIII), cagionate non tanto « dal flagello della peste e della guerra. quanto dalla « non retta amministrazione degli affari de' pubblici, « dagli arbitrii, e dalla altrettanto ineguale che in- « giusta distribuzione ed esazione de' carichi, po- « niamo le circostanze de' tempi presenti, ne' quali « un tribunale tutore della comunità e della pere- « quazione de' carichi, toglie onninamente il modo « di fomentare gli abusi e gli arbitrii dell'uomo; che « per conseguenza il possessore sa quanto deve pagar

di debolezza, quando firmando il trattato colla Prussia, del 4 di marzo 1772, per lo smembramento della Polonia, si espresse in questo modo: *Placet* « poichè tanti grandi e dotti uomini vogliono che così si faccia; « ma lungo tempo dopo la mia morte si vedrà quale sia la conseguenza « d'aver così calpestato tutto ciò che fino ad ora fu tenuto per giusto e « per sacro ».

Lord Mahon, *History of England*, tom. V, p. 887.

« di tributo al principe, e la ragione per cui deve « pagare, sicuro di non essere d'inferior condizione « d'ogni altro: che il popolo non più sottoposto al« l'arbitrio degl'inesorabili amministratori, invece di « venti, venticinque scudi per testa, contribuisce ora « soltanto lire sette all'anno ecc. ecc. », con quel di più che è interessantissimo a leggersi (1), ma che non s'accorda co' ristretti limiti della nostra storia.

Ed il lodato Carli col filosofo Pietro Verri (2) presiedevano al supremo Consiglio di economia che riformava onestamente e saviamente la moneta. Posero opera efficacissima anche in tal parte il celebre giureconsulto ed economista toscano Pompeo Neri, e l'illustre ministro del re di Sardegna conte Giambattista Bogino.

Desiderava questo valente statista che il beneficio di una opportunissima uniformità in tale materia si avesse ad estendere a tutta la penisola: « ma volle « il malvagio destino d'Italia che non avessero buon « esito i trattati intavolati da lui con le altre italiche « potenze per accomunare a tutte una sola moneta (3) ». Ed un intendimento di così manifesta co-

(1) Presso il Cantù nel citato libro, *L'abate Parini*, ecc., pag. 195.

(2) Ripetiamo con compiacenza le seguenti parole di Giambattista Say, buon giudice in queste materie:

« Le comte de Verri est, à ma connaissance, le premier qui ait dit « en quoi consistait le principe et le fondement du commerce: il a dit « en 1771: *Le commerce n'est réellement autre chose que le trans-« port des marchandises d'un lieu à un autre* ». (Meditazioni sulla economia politica).

Traité d'économie politique. — Paris 1817, tom. 1, p. 14.

(3) Così il preclaro conte Prospero Balbo nella vita del conte G. B.

mune utilità non potè ridursi ad effetto se non dopo gli straordinarii avvenimenti politici de' nostri giorni.

Cesare Beccaria insegnava l'economia pubblica con forti sensi e libere opinioni (1) e crollava col suo libro *Dei delitti e delle pene* il lurido e sanguinoso edifizio della vecchia legislazione penale.

Di cosiffatti progressi, che furono promossi dalla sapienza della sovrana e de' suoi ministri, quali il Pallavicini, il Cristiani, il Firmian ed il Wilzech, il maggior merito tuttavia vuolsi attribuire al concorso de' lumi e delle opere degli uomini i più illustri del paese stesso, che usando della fiducia che il governo poneva in loro ne rendevano nazionale, per così dire, l'amministrazione, e mutavano quelli che con Omero continueremo a chiamare giorni servili.

Venuto poscia Giuseppe II, la Lombardia assaggiò quell'ammasso di cambiamenti che precipitosamente quel principe voleva introdurre. Ben definì il modo di procedere di Giuseppe il re di Prussia Federico II, quando disse ch'egli nel camminare *faceva il secondo passo avanti il primo*; e così dopo aver tutto tentato non riuscì a fondar nulla.

Bogino, nella *Serie di vite e ritratti de' famosi personaggi degli ultimi tempi*. Milano 1815-1816.

Quasi due secoli prima Gasparo Scaruffi aveva nella sua *Zecca universale* proposto una riforma monetaria eguale e generale per tutta l'Europa.

(1) Lo stesso Giambattista Say, nel citato suo libro, tom. 1, p. 62, dice: « Beccaria dans un cours public d'économie politique qu'il fit à « Milan en 1769, avait dès avant la publication de l'ouvrage de Smith « remarqué que la séparation des travaux était favorable à la multipli- « cation des produits ecc. ». Ed in altri luoghi ancora loda le dottrine del nostro economista.

In Lombardia egli soppresse il senato di Milano che, come abbiamo veduto, da sì lungo tempo esercitava così larga autorità; istituì invece varii tribunali, gli uni di prima istanza, gli altri d'appello; promulgò un regolamento giudiziario civile, ed una serie di disposizioni in materia criminale, dove limitò la pena di morte e la confisca a' delitti di lesa maestà, e non risparmiò pene gravissime di marchi, di battiture, di digiuni, e di ferri per reati comuni

La Congregazione di Stato che serbava, se non l'officio, la mostra di rappresentanza dei bisogni del popolo, fu da Giuseppe II soppressa non altrimenti che alcuni altri dicasteri generali, sostituitovi un Consiglio di governo.

Gli ordini relativi alla polizia ecclesiastica introdotti in Germania passarono in Lombardia.

Un potere che concentrava in sè molte forze, e si nutriva d'arbitrii, quello che Pietro Verri così amaramente censurava sotto il suo originario nome di *Police*, si stese su tutti gli atti della vita pubblica e privata dei cittadini. Si credette con questo mezzo di prevenire molti delitti e di moderare a talento il consorzio civile.

Se ci facciamo a considerare, durante il corso del XVI e del XVII secolo, il reame di Napoli, cui andava unita l'isola di Sicilia, non guari diverso ne sarà l'aspetto. Colà pure non si mutarono gran fatto dagli Spagnuoli le leggi civili e criminali dianzi stabilite; si mantennero di nome ed in qualche parte d'effetto

i sette officii del regno (1), ed i supremi tribunali che ancora esistevano con alcune modificazioni sul modo loro di procedere (2).

Ma il governo del vicerè, insufficiente a procurare a que' popoli un reggimento equo e tranquillo, era sovrabbondante ad inaridire le fonti della ricchezza interna, ed a smugnere lo Stato a vantaggio della corte di Madrid, e de' favoriti da essa.

Stando ad un calcolo tratto da documenti che si possono credere autentici, i donativi consentiti dal regno dal 1504 al 1733 (3) sarebbero stati in complesso di ottantacinque milioni cinquecento ottantaquattromila ducati. e ne' donativi non si comprendevano i prodotti delle gravezze che dal governo s'imponevano di moto proprio, ed i vistosissimi regali che si facevano al vicerè (4).

I donativi erano largizioni che la rappresentanza

(1) I sette officii del regno, che un tempo ebbero grandissima autorità erano il gran contestabile, il gran giustiziere, il gran ammirante, il gran camerlengo, il gran protonotario, il gran cancelliere ed il gran siniscalco.

(2) V. Le prammatiche di re Ferdinando del 22 aprile 1509, 20 e 26 febbraio 1510, rinnovate da Carlo V colle sue prammatiche del 22 di marzo 1536, ecc.

(3) Nel 1733 entrò in Napoli il governo Borbonico. Tengasi conto del valore della moneta assai maggiore in que' tempi di quello che è oggidì.

(4) Winspeare, *Storia degli abusi feudali*. Napoli 1811, tom. I, pag. 89 e seguenti delle note. Un tratto curioso, che svela i costumi di quella età, è quello pure riferito dal Winspeare. — Nel donativo del 1539 in Napoli furono compresi ducati 25,000 per le pianelle dell'imperatrice. Questo donativo fu votato dai Napolitani per confondere gli Spagnuoli, ai quali avendo nello stesso anno Carlo V chiesto un donativo, vi si ricusarono dicendo di non voler introdurre una così cattiva usanza.

nazionale, omai ristretta a quell'officio, faceva al sovrano, il quale, secondo l'arguta espressione di un forense napoletano, *nudato ense supplicabat,* e traeva colla forza il beneficio.

Ma in un popolo dove i sangui bollono come a Napoli, in una età, in quelle regioni, pochissimo colta, non si poteva aspettare ordine e quiete benchè il governo avesse mano di ferro. Così gli atti tirannici dei baroni erano d'odio e di provocazione al popolo e d'impaccio grave al governo medesimo.

Appena sembrano oggidì credibili gli eccessi delle vendette cui si portava quella nobiltà ricca e sfrenata, e chi non raccapriccierebbe d'orrore udendo il fatto del barone di Nardò, che sotto il governo del duca d'Arcos, per ispirito di vendetta e con una assoluta impunità fece troncar la testa a ventiquattro canonici, e fecele esporre sugli scanni del loro stesso capitolo? (1)

Aveva quindi il popolo ragione di cercare di esimersi a tutto potere dalle ingiuste ed odiose soggezioni, dichiarando come faceva il comune di Tortorella in un ordinato del 20 agosto 1646 (2) di non

(1) Così suona l'antica tradizione in Napoli. Winspeare, l. c. Introduzione, pag. 68.

Domenico Antonio Parrino nel suo *Teatro eroico e politico dei Vicerè*, a cui il Winspeare si riferisce, non ripete quelle parole, ma dice soltanto: « Nella provincia di terra d'Otranto avevano preso le armi « gli abitanti della città di Nardò per riscuotere il giogo del dominio « del conte di Conversano, che ne è barone; e ne pagarono abbondan« temente la pena le teste di molti, fra le quali ve ne furono di eccle« siastici, fatte mozzare dal conte ». Edizione di Napoli 1770, tom. II, pag. 111.

(2) Riferito dal Winspeare l. c., pag. 116 e seguenti delle note.

voler baroni, « perchè non facevano officio di baro-
« ni, ma di tiranni e di pubblici nemici, e tali che
« non si potevano soffrire per i gravissimi maltrat-
« tamenti che facevano ai loro dipendenti ».

Alle atroci vendette ed alle incomportabili baldanze dei feudatarii si avvicendavano i moti popolari della città di Napoli. Piene sono le storie di quei racconti di subitanei furori che non riuscivano se non ad accrescere, dopo brevi intervalli, gli abusi del governo, ed il numero degli oppressi. Spesso le vendette della plebe non erano nè più misurate, nè più giuste di quelle dei baroni.

Notissime particolarmente, tra varie altre, sono le sollevazioni guidate da Giuseppe d'Alessi in Sicilia, e da Tommaso Aniello in Napoli. Or qui, senza ripetere cose aliene troppo dal soggetto di questa storia, ricorderemo soltanto il tremendo caso di Gian Vincenzo Starace Eletto del popolo di Napoli, che assolutamente innocente de' fatti che gli si imputavano, fu da quel popolo medesimo ai 9 di maggio 1585 barbaramente trucidato con ogni maniera di strazii e d'insulti a tal segno, che se ne vendettero pezzi delle carni dilaniate (1).

Terribile emenda di tanta enormezza fu il processo formato con insolita solennità contro il numerosissimo stuolo di que' colpevoli colle pene consecutive ai medesimi inflitte (2).

(1) V. i particolari di questo orribile fatto nell'*Historia della città e regno di Napoli* di Giovanni Antonio Summonte napoletano, lib. XII, cap. 3.

(2) Il Summonte, nel luogo citato, riferisce alcune notizie relative a

Così pure quando venne don Giovanni d'Austria ad inasprire maggiormente gli animi dei sollevati nell'ottobre del 1647, il popolo di Napoli, allargandosi nella resistenza, aboliva tutte le gabelle, proibiva a tutti i baroni e titolati d'unirsi in comitiva di gente, ed offeriva taglioni di più migliaia di ducati ed indulti generali a chi ammazzasse il duca di Maddaloni, ed altri nobili (1).

Due fatti notevolissimi per la storia della Legislazione occorsero sotto il governo viceregale di Napoli, amendue prodotti dall'imitazione delle cose spagnuole. Sono questi la cacciata de' Giudei dal regno ed il tentativo per introdurre in esso l'inquisizione all'uso di Spagna.

Il vicerè don Pietro di Toledo nel 1540 fece pubblicare un bando, con che ordinava a tutti i Giudei colà abitanti di abbandonare il territorio del regno(2).

questo processo, che non sarà inutile il qui riferire perchè chiariscono gli usi di quei tempi in somiglianti materie.

La cognizione di questo crimine fu commessa ad una speciale Delegatione nominata dal vicerè, duca di Ossuna: « In esecuzione di tale « Delegazione furono presi 498 uomini in tre o quattro notti senza « nessun strepito o scandalo. Ed in tre mesi e mezzo furono spediti « non solo li 498, ma anco 320 contumaci, e furono formati e compilati 820 processi. — E di più si è fatto un volume de' notamenti « delle defensioni de' rei, *cosa non più fatta a Napoli*, il qual volume fu di carte 275. — Furono tormentati 270 altri carcerati; si « ferono le spese di pane e vino, *cose insolite*. — L'avvocato de' « poveri per difendere li rei ebbe tutte le comodità; — la spesa fatta « tanto per li carcerati quanto per altre concorrenze dei scrivani, capitani e guardie, furono ducati 780, ecc. ».

(1) Giannone, *Istoria civile del regno di Napoli*, lib. XXXVII, cap. 3.

(2) V. la Raccolta intitolata; *Pragmaticæ, Edicta, Decreta, Re-*

Ripararono quelli per la maggior parte in Roma, e dopo la loro partenza crebbe, colla difficoltà d'aver danaro a prestito, il prezzo dell'usura finchè non fu istituito un Monte di Pietà che somministrasse danari sul pegno con moderato interesse, e senza interesse alcuno sino alla somma di dieci ducati (1).

Lo spavento del tribunale dell'inquisizione all'uso di Spagna, e la resistenza che, sempre ad ogni sospetto d'introduzione di quello nel regno, opponeva il popolo di Napoli, sono come il tema di un lungo dramma che comprende lo spazio di più di due secoli, ed abbraccia i regni di sei principi che si succedettero sul trono di Spagna. Questo dramma è composto di tortuosi raggiri e di aperte ripulse, di supplizii severi e di più sanguinosi tumulti. Col tema di cui facciamo cenno si connette l'impedimento frapposto in Napoli al progresso de' buoni studii stupidamente allora temuto come pericoloso alla religione.

Su questo tema s'incontrano la resistenza di Lombardia, della quale abbiamo parlato, e quella di Napoli, amendue coronate di ugual successo, essendosi nell'uno come nell'altro paese impedito lo stabilimento del tribunale cotanto paventato.

Quando il gran capitano Consalvo di Cordova prese possesso del regno in nome di Ferdinando il Cattolico, promise solennemente nel 1504 ai popoli di

giæque Sanctiones Regni e Napoletani, per N. J. D. Blasium Al-« tinarum advocatum neapolitanum deputatum per regium Collateralem « Concilium. — Neapolis, ex officina Bulifoniana, 1682 ». Ivi le Prammatiche *de Judæis*.

(1) Giannone, *St. civ.*, ecc., lib. XXXII, cap. 4, nº 1.

quello Stato, che nel regno non sarebbero mai stati nè inquisizione nè inquisitori. Successivamente non mancò ne' re di Spagna il desiderio d'introdurvi la inquisizione all'uso della loro patria, ma non mancò neppure nel popolo l'accorgimento e la fermezza per far cadere ogni tentativo a tal uopo. Gravi casi intorno a ciò succedettero sotto i regni di Carlo V, di Filippo II, di Filippo III, di Filippo IV e di Carlo II; nè si credette aver quiete sicura finchè l'imperatore Carlo VI con suo diploma spedito in Barcellona il 15 di settembre del 1709 dileguò i rinascenti timori, ed adempì i voti comuni di quelle popolazioni.

Scorrendo la numerosa serie delle prammatiche per il regno di Napoli, molte cause scorgiamo delle frequenti calamità cui esso andava soggetto, fra le quali non ultime al certo erano le torme dei masnadieri che taglieggiavano il paese (1), e le incursioni su quelle spiaggie di turchi e corsali africani che si traevano dietro il barbaro e vergognoso seguito della schiavitù di tanti cristiani regnicoli.

Improvvide leggi si facevano per ciò che s'attiene al commercio delle derrate più necessarie e di maggior conto. Si temevano i tumulti della capitale, e si sacrificava ogni interesse delle provincie per vantaggiar Napoli. Nel 1679 si giunse al punto di fissare nelle provincie il prezzo del grano e delle altre vit-

(1) I masnadieri infestavano il Regno; raccoglievansi in numerose brigate. Un capo di questa banda, detto lo *Sciarra*, nel 1587, sotto il governo del conte di Miranda, ebbe trattati co' Veneziani, e fecesi lungamente temere.

tuaglie, mentre l'abbondanza regnava in Napoli.

Per favorire le entrate del fisco, mercè de' così detti *arrendamenti* o monopolii, fu vietato l'esercizio dell'arte della seta in tutto il regno, eccettuata una sola fabbrica di velluti in Catanzaro (1), e via dicendo.

Sollecito era poi il governo a levarsi d'attorno brighe e fastidii, ed a scemare i pericoli delle concorrenze e delle rivalità. Così in una prammatica del 29 febbraio 1620 (2) si comanda in nome del re, « Che niuna persona del presente regno vada di per« sona nè mandi per essa suo agente particolare alla « corte di Sua Maestà a pretendere piazze ne' offici; « perchè quelli che vi anderanno, o manderanno al« tri per essi saranno dalla M. S. esclusi da loro pre« tensioni (3) ».

A siffatti ordini poteva servire di commentario il detto di un governatore ad un milanese che ritornava da Madrid con un dispaccio in suo favore: *Il re comanda a Madrid; io a Milano* (4).

Ma ancor più da lamentare era l'inerzia degli agenti del governo. Anche quando l'intenzione del legislatore era buona, se ne rendeva illusorio l'effetto, e si ve-

(1) V. le Prammatiche 51 e 52: *De annona civitatis Neapolis.*

(2) Raccolta suddetta delle Prammatiche, pag. 292.

(3) La stessa precauzione di cavarsi da' fastidi delle suppliche si legge nell'istruzione data da Enrico II re di Francia il 10 luglio 1550 al maresciallo di Brissac, mandato a governare il Piemonte. — Essa è però limitata alle persone rivestite di carica od officio pubblico, e quindi sta nella misura degli ordini gerarchici.

(4) Verri, *Memorie dell'Economia politica dello Stato di Milano*, § IV.

rificava l'epigrammatica avvertenza del Giannone che parla di *leggi savie e prudenti, e nelle quali non vi è da desiderar altro che l'osservanza e l'esecuzione* (1).

Particolare considerazione merita lo stato del regno, se si ponga confronto con quello delle provincie di Lombardia sottoposte del pari allo scettro spagnuolo. Mentre in queste era scomparso ogni segno di vita pubblica, e tutto dipendeva da cenni del governatore e del senato, Napoli serbava vestigi delle antiche forme di una rappresentanza più libera degli interessi del paese, vestigi che le ripetute sollevazioni di quella capitale non lasciavano dimenticare (2).

Così viva ed efficace, sebbene ristretta per lo più, come dicemmo, al triste obbligo d'imporre tributi onestati col titolo di donativi, durò in que' secoli la istituzione delle Corti generali o parlamenti del regno, composte dei due ordini della nobiltà e del popolo, non facendo gli ecclesiastici a Napoli ordine a parte (3).

Del paro si conservò la permanente rappresentanza *de' seggi* della città di Napoli che raccoglieva in sè col preponderante elemento aristocratico anche il popolare (4).

(1) *Istoria civile*, ecc., lib. XXX, cap. 2.

(2) V. particolarmente « il Diario dei tumulti del popolo napolitano « contro i ministri del re e della nobiltà di essa città, del maestro di « campo D. Francesco Capecelatro, cavaliere dell'abito di S. Giacomo, « vicerè, governatore dell'armi delle provincie di Calabria Citra, il « quale servendo il suo re personalmente intervenne alla maggior parte « delle cose che in essi tumulti avvennero ».

Questo Diario si estende dal settembre 1647 fino al principio del 1650.

(3) Giannone, *Istoria civile del regno di Napoli*. — L'ultimo Parlamento tenuto a Napoli sotto il governo vicereggio fu nel 1642.

(4) Giannone, l. c.

A questa disparità il popolo non però sempre si acquietava, e quando s'avevano a smaltire mali umori il governo faceva vista di piegarsi alle popolari domande. La prammatica dell'11 d'aprile 1648 ne porge un esempio di tali apparenti condiscendenze. Don Giovanni d'Austria intento ad assicurarsi ne' frangenti pericolosissimi in che l'aveva posto l'avventato ed eloquente duca di Guisa (1), in essa prammatica ordinava: « Che la pretensione qual tiene il fedelis-
« simo popolo della parità delli voti tanto nell'elettato,
« quanto nelle deputazioni della città, e la maggio-
« ranza che pretende nel governo della santissima
« Annunziata (2), senza aver l'esclusiva il maestro
« del seggio di Capuana, si debbia determinare per
« quattro ministri da nominarsi da S. M. o dal suo
« viceré, quali sieno due cavalieri e due del popolo,
« o tutti forestieri, li quali debbiano giudicare fra
« breve termine quello che è di ragione, circoscritta
« la determinazione fatta contro detto fedelissimo
« popolo dal serenissimo re d'Aragona (3) ».

Egli è ben vero che coteste erano per lo più nude

(1) Parlando dell'impresa del Duca di Guisa avverte il sagace e schietto Muratori:

« Tenne per fermo la gente savia che se il Guisa colle parole avesse
« accompagnati i fatti con istabilire la repubblica di Napoli, dove
« avessero avuto parte anche l'altre provincie e città del Regno, ed
« anche la nobiltà, quivi sarebbe venuto meno il dominio spagnuolo.
« Ma perchè egli mirava più alto e pensava a se stesso, non giovò al
« popolo, e rovinò se medesimo ». *Annali d'Italia*, 1648.

(2) La chiesa e l'ospedale dell'Annunziata, luogo ricco e di grande preeminenza in Napoli.

(3) V. la citata Raccolta delle Prammatiche.

apparenze, e che, passati i pericoli, si dimenticava il rimedio, ma tuttavia ne rimaneva in Napoli ed in Sicilia (1) un germe di diritto politico ed un alito di vita pubblica che erano altrove affatto scomparsi.

E qui vuolsi particolarmente rammentare il magistrato esistente nell'isola di Sicilia che aveva titolo di Deputazione del regno. Questo magistrato era il custode delle leggi sovrane e speciali, e dei privilegi del regno, vegliava alla riscossione delle gravezze, curava le proposte parlamentari, il conseguimento delle chieste grazie e delle leggi sancite; era insomma la rappresentanza permanente della nazione in mancanza del parlamento.

Varie furono le vicende della Deputazione del regno, e molte regole cangiò sino al 1571, nel qual anno pigliò forma stabile di supremo magistrato.

Era questo composto di dodici membri, quattro per ogni braccio, che il parlamento sceglieva ogni tre anni. Sebbene originata dal Parlamento la deputazione del regno fu tenuta di poco valore, ma venne poi ampiamente difesa (2).

(1) Carlo V, pigliando possesso del trono di Sicilia, fece giurare in suo nome dal vicerè conte di Monteleone a' 6 di novembre 1518 in Palermo di osservare i *capitoli*, *costituzioni*, *privilegi*, *immunità e libertà del Regno*: così fecero pure i di lui successori. — V. Mongitore, *Storia de' Parlamenti di Sicilia*.

Sopra le vicende civili di Napoli e di Sicilia interessantissime notizie si trovano nelle narrazioni e documenti sulla Storia del regno di Napoli dall'anno 1522 al 1667, raccolti ed ordinati, con illustrazioni, da Francesco Palermo. Vol. unico. Firenze 1846. — Faciente parte dell'*Archivio storico italiano*.

(2) V. *Considerazioni sulla Storia di Sicilia dal 1532 al 1789*,

Traiano Boccalini ci lasciò descritta la condizione di Napoli durante il governo viceregio spagnuolo, sotto l'allegoria di un cavallo a cui si tengono le pastoie a' piedi, il capezzone, il cannone e gli occhiali, a cui si alza la rastelliera un palmo più dell'ordinario e si leva la terza parte della biada quotidiana. Questo cavallo così scarno e indebolito forma nondimeno lo spavento di que' che lo possedono, perchè ad ogni ora temono che imbizzarrisca ed atterri i suoi custodi (1). Ed acerbo ritratto del contrasto che v'ha tra la compassione e la forza ne porge quell'argutissimo scrittore quando introduce *alcuni filosofi morali e però buone persone*, che vedendo quel triste spettacolo chiedevano ai mariscalchi che facevano sì duro governo del cavallo, perchè gli usassero tante crudeltà da che egli *era ridotto in istato di tanta debolezza che altro non gli avanzava che ossa, pelle e un poco di spirito. Ma i mariscalchi rispondevano ai filosofi che essi molto meglio avrebbero fatto quando avessero atteso al mestier loro di disputare degli enti e delle quiddità, che ragionare di quelle materie politiche nelle quali erano tutti ignorantoni.*

Questo dialogo tra mariscalchi e filosofi si è ripetuto più volte e sotto diverse forme nel mondo, nè pare che finora abbia mai condotti gl'interlocutori a termini di vera e durevole conciliazione.

Nella prima metà del secolo XVIII mutaronsi i de-

da servir d'aggiunta e di chiosa al Botta, di Pietro Lanza principe di Scordia. Palermo 1836, pag. 509 e seguenti.

(1) *Pietra del paragone politico*, in principio.

stini di Napoli e di Sicilia, e se l'isola di questo nome non potè per la brevità del possesso che n'ebbe Vittorio Amedeo II vedere mandati ad effetto tutti gli energici propositi di quel gran principe, essa coll'unito regno al di qua del Faro ebbe un governo provvido sotto all'infante don Carlo che rifece nazionale l'acquistato dominio.

Ora conviene si dia uno sguardo all'isola di Sardegna, la quale da più antichi tempi soggiacque al governo degli Spagnuoli. Sin dal secolo XIV i re di Aragona eransi procacciata colà una signoria che vennero mano mano rallargando finchè tutta l'isola cadde in loro potere. Nè tardarono essi ad introdurre in quel regno le istituzioni politiche alla foggia di Spagna, avendo il re don Alfonso V, sul principio del secolo XV, estesa alla Sardegna la legge delle così dette Corti generali del principato di Catalogna (1).

Furono pertanto convocati a formare il parlamento sardo tre ordini di persone, che con vocabolo castigliano chiamaronsi *stamenti;* l'ecclesiastico, composto di prelati e canonici; il militare, che comprendeva tutti i signori di feudi, rappresentanti anche i comuni da loro dipendenti, insieme co' nobili e cavalieri del regno; il *reale,* in cui convenivano i deputati delle diverse città. Il parlamento, colà come altrove, a quei tempi convocavasi principalmente per cavarne il donativo che era il principal tributo pagato dal regno a pro del tesoro; poi per udirne le doglianze o le

(1) Dexart, *Capit. Curiar. Regni sardi,* lib. I, tit. 1, cap. 1.

suppliche a cui il re rispondeva nella misura della sua grazia, od a seconda delle circostanze.

In nessun'altra provincia italiana più che in Sardegna pigliarono campo, con immenso danno dei popoli, le concessioni e le prerogative feudali. Da una carta reale del 26 agosto 1434 (1), apparisce essersi fatta facoltà al procuratore reale di dare, senza necessità di concorso del beneplacito regio, e colle condizioni che gli paressero migliori, qualsivoglia porzione dell'isola a chiunque volesse.

Con questo triste regalo di smodate concessioni, il governo spagnuolo accoppiò l'altro del tribunale dell'inquisizione all'uso di Spagna, il quale non incontrò in Sardegna la tremenda opposizione mossagli contro in Napoli ed in Lombardia. E conseguenza di cotale stabilimento furono i personali favori d'immunità conceduti da quel tribunale e dagli altri giudici ecclesiastici, mercè di cui gran parte di popolani cansava il potere dei delegati del re (2).

Per non ismettere il nostro costume di porre in rilievo un po' di bene a fronte di molto male, noteremo un saviissimo provvedimento fattosi in Sardegna, e degno di essere imitato qualunque volta le amministrazioni municipali diventano prodighe o per misero andazzo, o per riprovevole studio di popola-

(1) Citata dal Manno nella *Storia di Sardegna*, tom. III, pag. 882, come esistente nell'Archivio del patrimonio di Cagliari.

(2) Manno, l. c., pag. 347, riferisce che in cinque soli villaggi della Gallura si trovarono in una occasione in cui il governo spagnuolo dovette dare qualche provvedimento generale per questi abitanti, cinquecento esenti.

rità. Consisteva desso nel costringere gli amministratori dei comuni a ricevere in mezzo a loro alcuni uffiziali, i quali col nome di *deputati dei creditori dell'erario civico* ingerendosi nella discussione di quegli affari che davano occasione a qualche novello impegno, potessero arrestare col contrario loro voto la foga dei dispendii soverchi, o non ponderati (1).

Colpa, anzi delitto gravissimo del governo spagnuolo in Sardegna diremo colle parole dell'eloquente storico dell'isola, essere stato che in luogo d'intromettersi a moderare mal concepiti rancori fra le diverse città dell'isola, diede novello fomite alle rivalità, profondendo a larga mano a benefizio di ciascuna città le leggi privilegiate. Con la qual cosa ei mantenne negli animi la divisione per le varie norme dei diritti, e la gelosia per la diversa misura delle grazie (2).

Sarebbe tuttavia ingiusto il silenzio che qui serbar si volesse sovra le savie riforme in punto di legislazione introdotte in Sardegna dal vicerè spagnuolo don Fernando di Moncada duca di S. Giovanni. Questi nello spuntare del secolo XVIII con un bando generale, che secondo l'uso intitolavasi *Pregone*, ordinò migliori forme per la spedizione delle cause civili e criminali, stabilì nuove leggi per la retta amministrazione della giustizia, promosse il benefizio dell'agricoltura con diversi altri provvedimenti salutari. E tutto ciò fu talmente riconosciuto utile che se ne protrasse la

(1) Manno, l. c., pag. 403.
(2) Manno, l. c., pag. 443.

osservanza sino alla ricomposizione generale delle leggi dell'isola avvenuta nel 1827 (1).

Sembra qui opportuno, a modo di conclusione, il ridurre a principali capi la somma dei danni che crediamo essersi dal governo straniero arrecati a quelle regioni d'Italia dove esso durò lungamente; tre ne esporremo.

Il primo è quello di avere impedito lo svolgimento ed il progresso naturale delle forze proprie di quei paesi, subordinandoli sempre all'utile apparente ed agli interessi della corte di Spagna. Nè solamente si considerava il vantaggio della corona, ma anche, e forse più, il lucro di chi per essa comandava a tanta distanza dalla persona del re. E nella ignoranza dei principii veri della economia politica, in che allora

(1) Non abbiamo creduto dover parlare specialmente delle leggi della vicina isola di Corsica, che per giacitura, per lingua e per tradizione storica non si può disgiungere dall'Italia. Ma siccome essa non ebbe governo proprio e durevole, nè cadde allora sotto un vero dominio estero, le leggi che colà vennero introdotte non furono d'un aspetto così particolare da richiedere una distinta menzione. Un importantissimo lavoro venne pubblicato sulla legislazione di Corsica nel 1843 da un uomo di nobilissimo ingegno e di rara dottrina, rapito da immatura morte agli studii, il signor Giovan Carlo Gregori. Questo lavoro consiste nella introduzione agli Statuti civili e criminali di Corsica, dal signor Gregori pubblicati con addizioni (Lione, stamperia Dumoulin, Bonet et Sibuet). Leggesi a facce 155 di quella eruditissima introduzione: « Negli Statuti civili e criminali di Corsica si ravvisano agevolmente « le principali disposizioni che quelli di Genova contengono, come ap- « parrà a chiunque prenderà a raffrontare i capitoli, che in queste « due Raccolte si leggono; somiglianza sicuramente prodotta dalla « comune origine di questi Codici, dall'influenza dai Genovesi esercitata « sulle cose di Corsica, dalle riforme apportate alle leggi della repub- « blica nel 1413 e 1536, e dell'isola nel 1453 e 1571 ecc. ».

si viveva, non è meraviglia che maggior gravezza ne venisse al pubblico.

Uno scrittore tedesco che fioriva a que' tempi e si acquistò fama per i suoi profondi lavori nelle materie erariali, lasciò ricordi imparziali degli sfrenati abusi del governo spagnuolo in Italia. Egli si riassumeva in un proverbio allora corrente: *i ministri regii in Sicilia rodono, in Napoli mangiano, in Milano divorano* (1).

Il secondo capo dei tristi effetti del governo spagnuolo in Italia si è quello d'aver impedito che qui si formasse una potente ed illuminata aristocrazia, ed una forza armata nazionale che servissero di guida e di freno al governo, conforme alle condizioni della società civile in que' tempi, e valessero a proteggere il popolo. I nobili, come già abbiamo accennato, si abbandonavano ad eccessi colpevoli, ovvero, e questo era il maggior numero, s'acconciavano col governo in guisa da averne favori in ricambio della servitù inonorata che gli prestavano. Invece dei sentimenti di dignità e di virtù pubblica che dovevano distinguere i veri patrizii secondo le antiche tradizioni della

(1) Gaspar Klochius, *De ærario*. Norimbergæ 1674, lib. I, cap. 6, nº 17. *Tanta est regiorum ministrorum crudelitas et avaritia, ut proverbio in Italia locum dederit, in Sicilia quidem ministros regios arrodere, in Neapolitano autem regno comedere, in Mediolanensi vero Ducatu penitus devorare.* V. inoltre Summonte, *Istoria di Napoli*, lib. IX, cap. 1.

Il Sismondi parlando della qualità dei ministri spagnuoli a que' tempi, dice: *Ils n'inventaient pas un impôt qui ne semblât destiné à écraser l'industrie et à ruiner l'agriculture.*

Histoire des républiques italiennes etc., cap. CXXIII.

patria, si vincolavano i beni in maggioraschi e primogeniture (1), si faceva pompa di vani titoli e di frivole prerogative. La nobiltà era omai fatta tutta cortigiana in Lombardia, riottosa spessissimo e sempre litigante a Napoli (2).

La milizia era tutta tratta dalle provincie lontane, o per meglio dire, da regni diversi, e si teneva sempre come forestiera.

« La debolezza di questi governi « ripeteremo con Niccolò Palmeri » ridusse il disordine a sistema: i « nobili erano sistematicamente prepotenti; la plebe « sistematicamente insubordinata, senza essere liberi « alcun dei due (3) ».

Il terzo capo finalmente dei danni arrecati in quel tempo dalla dominazione straniera in Italia, consiste nell'avere falsato il senso morale in ciò che s'attiene ai riguardi sociali, ed alle relazioni di famiglia.

Sia pure che gli Spagnuoli, come scrive il Castiglione che imparò troppo da loro, sieno stati i maestri della cortigianeria (4), siffatta qualità non debbe

(1) Pochissime primogeniture si possono trovare anteriori al 1500, moltissime tra il 1600 ed il 1700.

(2) « D. Pietro di Toledo per tener in freno la nobiltà non fu d'altro « occupato che d'incatenarla colle formole de' giudizii e colla moltitu« dine delle leggi ». I vicerè che a lui succedettero in Napoli « seguirono « il piano di Toledo, e per rovinare la nobiltà sempre più la inviluppa« rono nelle forme giudiziali, e l'obbligarono a dissiparsi ne' tribunali ». Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica della Sicilia*. — Napoli 1787, tom. I, pag. 165.

(3) *Saggio storico e politico sulla costituzione del regno di Sicilia*, ecc. cap. 4 in fine..

(4) *Del corteyiano*, lib. 2.

acquistar ad essi merito presso gl'Italiani. Perocchè dall'epoca del loro dominio i pregi delle virtù libere e sincere vennero disconosciuti e furonvi surrogati quelli d'una compostezza artificiale, di uno zelo calcolato, e di una smodata alterigia (1).

Lo scopo delle azioni di un abile gentiluomo era di procacciarsi favore presso chi più poteva, non di acquistar meriti presso chi si doveva.

La patria era per essi la corte di Madrid od il palazzo del vicerè. L'onore, per indegno abuso, anzichè riporlo nei fatti egregi, nella rettitudine della vita e nella stima dei savii, si collocava nelle apparenze del cerimoniale, e nella realità delle vendette. Il senso dell'onore era degenerato in puntiglio, e la venerabile gravità antica si scambiava in sussiego non di rado ridicolo (2).

Nell'interno delle famiglie il capo mostravasi anzichè padre, padrone ai figli; il contegno delle donne più che dal sentimento di virtù era governato dalla idea di un orgoglioso decoro. Tutto il vivere era insomma artificiale; spesso gretto e superbo, non di rado dissoluto ed ipocrita.

Il governo non adempiva il più degli obblighi che la ragione impone a chi comanda; i sudditi oppressi di tutto temevano. Mancando la sicurezza, pareva perfino insopportabile una vana larva di libertà, e

(1) V. gli Scritti del gesuita spagnuolo Baldassar Gracian, che sono il codice di questi insegnamenti.

(2) Le parole *sussiego* e *puntiglio* non sono di vecchia data nella lingua italiana. Esse procedono dalle parole spagnuole *puntillo* e *sossiego*.

la servitù diveniva quasi un rifugio ai miseri colpiti da un continuo terrore.

Pure a questa dominazione abbondavano gli adulatori. Magistrati, giuristi, e letterati non omettevano gli elogi ampollosi, e si giungeva perfino a dire, come il milanese canonico Ripamonti storico della sua patria, che l'Italia non aveva mai goduto quiete, nè abbondato di ricchezze se non da quando la maestà e l'opulenza spagnuola erano entrate nella penisola (1).

Ma questa pace era un letargo, queste ricchezze erano lucri di pochi, e quella maestà era scompagnata da ogni corteggio di virtù pubblica, e spoglia d'ogni morale efficacia.

(1) « Nunquam Italia quieta fuit, nunquam cœpit affluere opibus, nisi « postquam maiestas et opulentia Hispana intraverunt, etc. ».

Il Ripamonti pone queste parole in bocca al conte della Rocca ambasciatore del re Cattolico mentre parlava al duca di Savoia. *Historiæ patriæ*, lib. IV.

CAPO II.

IL CONCILIO DI TRENTO; I PAPI.

Il Concilio di Trento segna un'epoca famosa negli annali della legislazione ecclesiastica del mondo cattolico. Essa fu se non il fine delle agitazioni che nell'ordine delle idee religiose travagliarono la società civile, una fermata almeno nel corso delle fasi di quel movimento.

A risalire alle cause che promossero la convocazione del Concilio di Costanza, noi vediamo propagarsi i dubbii, crescere le ansietà in quell'ordine d'idee: scomporsi un passato; prepararsi un avvenire. Le vicende di quell'assemblea e quelle del Concilio di Basilea erano le prime mosse dello spirito indagatore delle origini e dei limiti dei poteri supremi, le prime scosse date al sistema d'autorità prestabilita: scosse cui poco si era ancor riparato cogli atti del Concilio Lateranense raccoltosi sotto Giulio II e Leone X. I novatori, come al solito, erano allora uniti nell'intento, e spingevano l'opera loro a tutto potere; *non perdunt minimum temporis mo-*

mentum, scriveva Giuliano cardinal di Sant'Angelo a papa Eugenio IV, mentre era legato in Germania. Coloro invece che stavano per l'antico, tenaci e lenti, male si accomodavano a quelle riforme d'abusi che la ragione ed il tempo imperiosamente ricercavano.

Le difficoltà sopraggiunte così nelle deliberazioni fatte in Costanza ed in Basilea, come nell'esecuzione dei relativi decreti, lo accrescersi che tuttodì facevano la disunione degli animi e lo scandalo degli abusi, impedivano che le dissensioni, alle quali si voleva por fine, quietassero in termini di conciliazione o rimanessero domate da un'autorità incontestata. Quindi più e più ripetevansi le doglienze; e tra i rimedii invocati tornava sempre la convocazione di un altro Concilio. Seguivasi anche in ciò la dottrina sancita nella XXXIX sessione in Costanza, prescrivente doversi almeno ogni dieci anni radunar dal papa un Concilio. Dottrina, che se si fosse tradotta in pratica, avrebbe prodotto nella Chiesa un ordinamento affatto nuovo e di gravissime conseguenze.

Sebbene la celebrazione di un Concilio ecumenico entri nel novero dei fatti che alla storia generale della legislazione appartengono, anzichè alla sposizione di quelli della legislazione di paese distinto, noi crediamo nondimeno doverne toccare alquanto in queste nostre narrazioni. L'effetto dei decreti del Concilio di Trento fecesi sopratutto sentire in Italia, dove essi furono senza contrasto ricevuti, « e la nazione italiana, come avvertiva taluno degli oratori stranieri, era nel Concilio sì piena e gagliarda da po-

tersi credere che ivi tanto si farebbe quanto piacesse a lei (1) ». Il tacerne affatto sarebbe silenzio indebito, il parlarne un po' più a lungo non diverrà commento inutile al nostro assunto.

Oltre all'importanza delle deliberazioni prese nel Concilio di Trento, merita d'essere considerato l'órdine tenutosi in quella numerosa assemblea sopra le discussioni ed i voti. Nè si può a meno di riconoscere come nulla colà si ommettesse di quanto allora si poteva stabilire onde assicurare la maturità dell'esame delle quistioni e la libertà dei suffragii.

Cominciando pertanto da questa, che diremo forma esterna, vediamo distinti i gradi delle proposte e delle discussioni, assicurata la prevalenza al maggior numero dei voti, agevolata al pubblico la cognizione dei decreti fatti da quell'assemblea.

I lavori del Concilio procedevano per Congregazioni e per Sessioni.

Le Congregazioni erano quelle raunate in cui le singole materie da trattarsi, studiate dapprima privatamente da teologi e dai Padri, si portavano in esame.

Desse, sopratutto nell'ultimo periodo del Concilio quando si trattò delle riformazioni più importanti, si spartivano per nazioni: una francese che si teneva presso il cardinal di Lorena, una spagnuola che si raccoglieva presso l'arcivescovo di Granata, e tre che erano composte d'Italiani soltanto (2).

(1) Pallavicini, *Storia del Concilio di Trento.*

(2) V. Ranke, *Histoire de la Papauté pendant les* XVI *et* XVII *siècles.* Paris 1838, tom. 2, pag. 187-58.

Nelle Congregazioni si facevano le proposte, si ventilavano gli argomenti, si pigliavano le risoluzioni; terminato il dibattito i Padri decidevano, ma la deliberazione finale non si prendeva che nelle Sessioni.

In queste si approvavano in forma solenne dai Padri i varii decreti, alla presenza di notai e di testimonii, e poscia venivano pubblicati.

Le Congregazioni, che si distinguevano in generali e particolari, tenevansi quasi ogni giorno per due o tre ore prima del pranzo e per altrettante dopo. Più frequentemente le generali si raccolsero nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di recente fatta allora costrurre dal cardinal Clesio vescovo di Trento. I voti, o ad usare parola più formale, le voci giudicative si davano dai Padri secondo l'ordine di dignità o d'anzianità rispettiva. Fu proibito di esercitare le voci col mezzo di procuratore.

Il pubblico era ammesso alle Congregazioni, ma in quantità moderata, nè vi rimaneva che sin dopo che il legato presidente avesse recitate le preci.

Gli atti del Concilio si distendevano da' suoi uffiziali, fra cui è singolarmente distinto Angelo Massarelli. Due storici italiani descrissero i fatti di quell'assemblea, fra Paolo Sarpi ed il cardinale Sforza Pallavicino; l'uno coll'intento di detrarre (1), l'altro col proposito di giustificare.

(1) Ripeteremo qui le parole del Le Plat, professore nella Università di Lovanio, che con rara diligenza raccolse e distribuì in sette volumi in-4° que' documenti.

Questi scrive nella sua Prefazione che essendosi accinto a rivedere la serie intera di quegli atti « statim deprehendi varia occurrere de

Il Concilio, come ognuno sa, soffrì varie interruzioni; raccolto da Paolo III tenne la sua prima Sessione nel dicembre del 1545; si trasportò nel 1547 da Trento in Bologna; fu poscia sospeso; ripigliato in Trento nel maggio del 1551, sotto Giulio III, vi stette sino all'aprile del 1552, quindi prorogato, e dopo ancora sospeso, non si riunì più che nel gennaio 1562, sotto Pio IV, rimanendovi sino al 4 dicembre 1563, giorno in cui pose termine alle sue operazioni.

Così si scorge che il Concilio rimase legalmente convocato per circa diciotto anni, ma non sedette effettivamente che circa quattro anni e mezzo.

Doppio era il còmpito che aveva il Concilio: mantenere la purità e l'integrità della fede cattolica, correggere gli abusi che erano invalsi nella Chiesa così quanto agli ordini pubblici che quanto ai costumi degli individui. Fede, dottrina e sollecitudine per le

« quibus altum apud fra Paolo silentium; alia quæ rem aliter ac ipse « narrat gestam esse evincant. Huic scriptori omnia hæc ignota fuisse « nullus sibi persuaderi patietur, qui horum copiam inspexerit, aut « qui animo defæcato attenderit quam multa, quam prestantia eo in « numero sint, ut scriptorem diligentem, modo bona fide ageret, nul- « latenus effugere potuerint ».

Lovanii ex typographia Academiæ 1781. Oltre a questa copiosa Raccolta sono pure le *Memoirs of the Council of Trident*, di Mendham, e l'*Historia del sacro Concilio di Trento*, scritta per M. Milledonne, sécretario veneziano; manoscritto di cui l'esemplare originale sta tra i codici storici della Collezione Foscarini, conservata nella imperiale Biblioteca di Vienna.

V. il parallelo tra Sarpi e Pallavicino nel Ranke, *Histoire de la Papauté pendant les* XVI *et* XVII *siècles*. Così pure eguai parallelo presso il Cantù, *Schiarimenti e Note alla Storia Universale*, vol. VI, numero XXVI. Torino 1844.

savie istituzioni, erano le tre basi sovra cui dovea posare l'opera del Concilio. Tutti gl'imparziali e buoni estimatori delle cose riconoscono la sapienza dei provvedimenti che di là vennero.

Considerato nelle sue grandi proporzioni storiche e religiose, il Concilio si divide in due parti.

La prima durante la guerra di Smalkalda, in cui si dichiararono i dommi a fronte delle eresie dei protestanti, e si stabilì la dottrina sopra la giustificazione (1).

La seconda, che si compì tra il 1562 ed il 1563, nella quale si definirono i principii della gerarchia, la legislazione sui matrimonii, e si provvide sopra le riformazioni d'uso più frequenti.

Degni al certo di menzione in una storia della Legislazione sono i decreti ragguardanti agli istituti di beneficenza ed agli stabilimenti per la pubblica istruzione. Il doppio intento di esercitare la facoltà illuminatrice dell'intelletto, e l'affettuosa assistenza ai miseri s'addice sovratutto alla Chiesa d'Iddio.

Ma di un provvedimento fatto in questo Concilio, che segnò un vero progresso anche negli atti i più

(1) I provvedimenti del Concilio fatti in questa prima parte si pubblicarono stampati nell'intervallo, prima che esso fosse riassunto sotto Giulio III.

V. « Synodi sacrosanctæ œcumenicæ Tridentinæ Decretum de justi-« ficatione in sessione VI factum, quæ celebrata fuit die 13 januarii » anno 1547. — Decretum aliud eiusdem Synodi de sacramentis Eccle-« siæ, de residentia ac reformandis in Ecclesia moribus, factum VII « sessione, die vero 3 martii 1547 ». Coloniæ in officina Melchior Novesani, 3 augusti 1547.

importanti della vita civile, uopo è che qui ragioniamo appositamente.

Le solennità che accompagnar debbono i matrimonii a stabilire la libertà del consenso dei contraenti, a rendere certa e durevole la notizia della unione, ad assicurare i diritti che quindi derivano alla prole, erano andate in disuso, e spesso tra il segreto si compiva il rito, e tristi conseguenze sorgevano. Lasciamo parlare colla sua solita forbita facondia lo storico Pallavicino, che descrisse minutamente la proposta e la conclusione seguitane nel Concilio.

Fra gli articoli che nella XXIV sessione riuscirono a più ardua disputazione, scrive il lodato storico (1), « il primo fu dell'annullare i matrimonii clandestini. « Vedevasi il danno immenso che da loro nasceva, « mentre il marito pentitosi delle nozze occultamente « contratte, le quali per lo più erano impeti di scon« sigliata passione, o invogliatosi d'altro letto, e « invitato a negar le prime dalla conosciuta impos« sibilità della prova, precipitava alle seconde, le « quali come solevano essere di parentado più ono« revole, così celebravansi pubblicamente; onde poi « viveva in perpetuo adulterio, costretto a ciò sì dal « riguardo de' nuovi affini, sì, e molto più, dalle « presunzioni del foro esteriore, nel quale non ap« parendo il primo contratto, si riputava per legit« timo il secondo. Pertanto gli ambasciadori francesi, « nel cui regno per avventura il disordine occorreva

(1) *Istoria del Concilio di Trento*, lib. XXII, cap. 4.

« più frequente e più nocente, il giorno 24 luglio 1563,
« fecero una solenne richiesta al Concilio da parte
« del re, che tali matrimonii inverso il futuro s'an-
« nullassero, rinnovandosi le antiche solennità delle
« nozze ».

Con gran calore si disputò sopra questa materia, facendosi valere dall'un de' lati il rispetto massimo che era dovuto alla libertà delle unioni matrimoniali, dall'altro ponendosi in evidenza la ragione dell'ordine pubblico, l'interesse delle famiglie, i pericoli morali.

Opinavano alcuni che onninamente si dovessero togliere i matrimonii clandestini non considerandoli come veri matrimonii, e tenendo che la Chiesa dovesse averli per nulli; gli altri contraddicevano riputandoli per veri ed indissolubili matrimonii; una terza opinione proponeva si vietasse il contrarli, senza far menzione di validità o di nullità dei medesimi.

Il partito prevalente fu quello di dichiararli nulli, e nelle varie Congregazioni che si tennero sopra questa materia, centotrentasei tra i Padri vennero in quella sentenza, cinquantasette stettero dalla parte opposta. Portatasi poi la discussione dalla Congregazione alla Sessione che fu la XXIV, ed ebbe luogo l'11 di novembre dell'anno anzidetto, essendo presenti dugento Padri, cencinquanta furon per la nullità, e cinquanta contrarii (1).

Il decreto relativo a siffatto punto si contiene precipuamente in questi termini: « Il Concilio, cam-
« minando sulle traccie del Concilio Lateranense,

(1) V. Le Plat nella citata Collezione, tom. VII, pag. 156.

« raccolto sotto Innocenzo III, ordina che all'avvenire
« prima che il matrimonio si contragga, se ne faccia
« dal parroco proprio dei contraenti per tre volte
« pubblica denuncia, in tre giorni festivi continui, in
« chiesa nella celebrazione della messa, salvo inter-
« venga dispensa; e quindi si proceda al rito sagro ».
Poscia si stabilisce che coloro i quali « s'attenteranno
« di contrarre matrimonii altrimenti che alla pre-
« senza del parroco, od altro sacerdote per licenza
« avutane dal parroco o dall'ordinario, e di due o tre
« testimonii, la santa Sinodo li rende assolutamente
« inabili a contrarre in siffatta guisa le nozze, e vani
« e nulli decreta essere tali contratti ».

Così fu provveduto a gran beneficio della società civile e delle famiglie (1).

Ma se per la maturità dell'esame che s'istituiva, e per la libertà dei voti che si davano sulle diverse materie, i lavori del Concilio andavano lentamente e non scevri di gravi difficoltà, queste crebbero a dismisura quando si volle por mano a quella che si qualificava *Riforma dei principi*, e che era in sostanza rivendicazione di prerogative utili, o perdute, o contrastate, dell'autorità ecclesiastica.

All'annunzio di simili proposte cominciarono le proteste, nè si tacquero le inquietudini dalle varie Corti concepite.

(1) Nelle materie matrimoniali sorsero anche richiami della Signoria di Venezia. Essa all'intento di evitare romori e disgusti nelle sue possessioni di Grecia, con petizione dell'11 agosto 1563 chiedeva si modificasse la proposta di un canone relativo al divorzio per causa di adulterio. Ed a questi richiami si è atteso nel modo in cui fu disteso il canone VII *De Sacramento Matrimonii*.

Primi ed espliciti furono gli ambasciatori francesi nell'opporsi a tutto che potesse ledere i diritti di cui la corona di Francia era fornita.

Mentre il cardinal di Lorena si faceva a tranquillar l'animo de' suoi sovrani intorno ai temuti pregiudizii, il Ferrier ed il Pibrac uscivano in aperte proteste ed in raccomandazioni che non potevano a meno di produrre qualche risentimento tra i Padri (1). E se

(1) Sarà forse il lettore curioso di conoscere il colore di questi richiami del cardinale e dei ministri francesi. Eccone un saggio.

Il cardinal di Lorena scriveva al re il 17 settembre 1563: « Sire, par « les mêmes lettres de V. M. il vous plaisait de m'avertir que vous « auriez entendu que nous autres prélats qui sommes en ce saint Con- « cile voulions entreprendre de réformer les rois et en faire déclarer « quelques uns inhabiles de leurs royaumes; ce que Votre Majesté ne « pouvait trouver bon. Sur quoi je vous puis assurer, Sire, qu'il ne fut « oncques parlé en cette assemblée de telles et si importantes affaires, « comme l'on le vous a fait entendre, et n'était besoin que V. M. prît « la peine de nous en écrire ni de nous en commander de plustôt nous « retirer, sans en savoir la vérité. Et n'est point à croire qu'en une « si sainte compagnie, comme est cette-ci, en laquelle il ne se propose « rien que nous ne jugions être entièrement pour le bien et repos de la » Chretienté, il se prît de telles et si fâcheuses résolutions ».

La protesta degli ambasciadori francesi, presentata il 22 dello stesso mese, portava la seguente conclusione:

« Vultis antiquam Ecclesiæ dignitatem restituere, adversarios vestros « conciliare et ad resipiscentiam cogere? Vultis principes reformare? « Observate Ezechiam regem illum optimum, qui ut corruptos Ecclesiæ « suæ mores emendaret, non solum non fecit quod Achaz pater impius, « sed ne id etiam quod pii reges Joathan avus, Azarias proavus, Ama- « zias abavus, et Joas atavus fecerunt: ii enim excelsa non everterant; « verum ad majores ascendit et exemplum Josaphat qui altaria sustulerat « sibi proposuit. Sic hodie proponendi sunt non patres, non avi, non « proavi; nam et si doctissimi et sanctissimi fuerint, tempora tamen « nostra turbulentissima non viderunt. Ergo ascendendum est altius ad « majores, usque ad Ambrosium, Augustinum, Chrysostomum, et illius

da una parte il Ferrier nella sua parlata si mostrava gelosissimo di conservare ogni ragione utile al re di Francia, Carlo de Grassi, vescovo di Montefiascone, non si rimaneva dal chiamar quel discorso *intercessionem quasi tribunitiam qua in seditionibus popularibus utebantur ethnici.*

All'ardore con che si pigliava la controversia non tardarono ad aggiungere esca le proteste, più temperate bensì nella forma, ma pur generiche e risolute che si mandavano da altri principi.

Così il 2 di ottobre dell'anno medesimo l'imperatore Ferdinando I ne scriveva al cardinal Morone, uno dei presidenti del Concilio, e gli ambasciadori cesarei chiedevano tempo a riflettere, aggiungendo che quel capo (quello delle proposte riforme) tali cose abbracciava, che erano affatto nuove, ed avevano tratto allo Stato ed alla tranquillità di tutto il mondo cristiano, e principalmente alla eminente libertà ed ai diritti del sacro romano impero, de' regni e delle province di Sua Maestà (1). Nel senso medesimo, e

« temporis episcopos catholicos, quibus idem fuit olim negotium cum « Donatistis, quos tamen, etsi plures Catholicis essent, vicerunt, non « quidem armis aut principes ad bella armando, et interea reduvias cu« rando, sed orationibus, bono vitæ exemplo, et assidua puraque verbi « prædicatione. Sic boni illi patres cum se prius Ambrosios, Augu« stinos et Chrysostomos formassent et præstitissent, Ecclesiam pur« garunt et principes, Theodosios, Honorios et Arcadios, Valentinia« nos et Gratianos effecerunt, idque et vos facturos speramus, etc. ».

(1) « Cum illud caput talia complectatur quæ plane nova sunt, et Sta« tum ac quietem universi Christiani orbis, et in primis sacri Romani « Imperii, regnorum et provinciarum Majestatis Suæ eminentiam liber« tatis et iura concernunt ».

per eguali motivi, gli oratori della repubblica di Venezia facevano protesta, il 4 dello stesso mese, dichiarando essi pure che la serenissima Signoria non aveva dato menoma occasione di far proposta del capo 35 della riforma che si chiama de' principi (1).

Nè il re di Spagna mostravasi più condiscendente degli altri, benchè l'opposizione che per parte di lui si faceva dal conte di Luna fosse più moderata e più coperta.

La protesta francese, siccome la più particolareggiata, fu quella che produsse maggior impressione. Forte se ne commosse il cardinal Morone, il quale narrasi rispondesse al Ferrier, censurandolo per avere asserito dalle leggi di Francia essere vietato ai vescovi di contraddire al re, quando egli volesse servirsi di tutti i beni di Chiesa (2); e quindi soggiungesse che il Concilio, senza punto curarsi della *intercessione* minacciata dall'oratore francese, avrebbe rispettati i diritti dei principi non meno che difesa e conservata la libertà, non solo della gallicana, ma di tutte le Chiese (3).

Tuttavia quel nembo di richiami che ingrossava ogni dì sopra la temuta proposta della riforma dei principi, indusse il Concilio a soprassedere dal trattarla in quel momento. E pigliatosi tempo a riflettere,

(1) « Serenissimum dominium nostrum minime occasionem dedisse « ut caput Reformationis XXXV, quod de principibus vocatur, propo- « nendum conficeretur ».

(2) « Prohiberi ut nullus episcopus possit regi contradicere si velit « omnibus bonis Ecclesiæ uti ».

(3) Le Plat, tom. VI, pag. 243-44-45.

ne conseguitò, che i presidenti del Concilio, per valermi delle parole istesse del Pallavicino, « a fine di « non perdere un gran bene possibile per ostinata « voglia di un altro bene impossibile, destinarono di « acconciare il decreto dei principi sì fattamente, che « per ciò il Concilio non s'intoppasse (1) ».

Venutosi poi al fine del Concilio, le ultime cose che si posero in deliberazione furono i capi che ragguardano ai principi, cosicchè quella riformazione che pareva dovesse prima accendere tanto incendio, si ridusse dipoi in un tenore così tranquillo che non suscitò se non due sole voci d'opposizione (2).

Ecco pertanto come provvide il Concilio nei due capi che hanno tratto ai principi ed alle relazioni del governo temporale colle istituzioni ecclesiastiche.

Premieramente esso stabilisce che l'imperadore, i re e qualunque altro signor temporale, il quale concederà luogo a duello, cada nella scomunica. Se la terra che si concede per campo al duello è data loro dalla Chiesa, ne perdano il dominio; se è feudo, ricaggia al padrone diretto; i duellanti e i padrini incorrano nella scomunica, nella confiscazione de' beni, nella perpetua infamia, e sieno puniti come micidiali secondo i sacri canoni. Chi muore in duello sia privo a perpetuo di sepoltura ecclesiastica. Tutti quelli che daranno consiglio di ciò o in punto di ragione o di fatto, e che ne faranno sanzione in qualunque modo,

(1) Pallavicino, *Istoria del Concilio*, lib. XXIII, cap. 4 a 11.
(2) *Istoria del Concilio*, lib. XXIV, cap. 7, nº 21 : 2.

e anche i riguardatori, cadano nella scomunica e nella eterna maledizione (1).

Dipoi nel capo XX della stessa XXV sessione si fa una grave esortazione all'imperadore ed a tutti i sovrani, che mantengano le ragioni e le immunità della Chiesa, e le facciano mantenere da' loro sudditi e da' loro ministri. Si rinnovano in esso tutti i canoni e tutte le costituzioni fatte in pro della libertà e della immunità ecclesiastica; e si confortano i principi ad operare sì, che i vescovi possano risiedere con dignità e con quiete.

Usando queste generiche ammonizioni si evitarono molti contrasti, e si potè condurre a termine prontamente, come allora tanto bramavasi, l'opera del Concilio.

(1) A far cauti gli studiosi sopra le materie di cui parliamo onde non si contentino delle relazioni, ma ricorrano ai testi, ne piace addurre qui il confronto di ciò che narra in proposito il Giannone nella sua *Storia civile del regno di Napoli*, (lib. XXXIII, cap. 3: *Contese insorte intorno all'accettazione del Concilio di Trento nel Regno di Napoli*). Quello scrittore, nel riferire le disposizioni del Concilio sopra le pene ai duellanti, così si esprime: *Nel capo 19 agli imperadori, re, principi, marchesi, conti, ed a qualunque altro signore temporale, che permettesse ne' suoi dominii il duello, oltre la scomunica, si vuole che s'intendano anche privati de' loro Stati ecc.*, senza tener conto delle parole *se la terra è data loro dalla Chiesa*, per eccitar quindi un rimprovero di usurpazione in questo caso che non ha fondamento; poichè siffatta sanzione avendo tratto unicamente alle terre proprie della Chiesa, del che la Sinodo poteva disporre, non si applica agli Stati indipendenti.

Questo difetto di schiettezza e di precisione ne ricorda quello che diceva Voltaire: *Giannone se trompe souvent sur toutes les affaires qui ne sont pas celles de son pays*. (Siècle de Louis XIV, chap. 17). Avremo in seguito occasione di parlare più estesamente del Giannone.

L'importanza delle deliberazioni di questo Concilio in quanto si riferiscono al diritto canonico non può rivocarsi in dubbio; e singolarmente commendevole fu l'abolizione di quelle *aspettative* e di quelle *riserve* di cui abbiamo già fatto parola nel corso di questa storia (1); così pure non si può disconoscere come in seguito al medesimo molto maggiore tranquillità ne sia venuta alla Chiesa, e sieno cessati gravissimi abusi che prima si deploravano.

Nè perchè altri avesse desiderio o speranza di vederne maggiori frutti, od altri ne facesse oggetto di maligne intepretazioni, verrà meno il merito di quanto si fece in quell'augusta assemblea (2).

(1) Vol. II, cap. 3.

(2) « Se la religiosa Assemblea per la parte dei dogmi poco altro « fece che asseverare gli antichi già consentiti da tutte le generazioni « cattoliche infin dai tempi degli Apostoli, bene assai più fece per l'e- « mendazione degli abusi e la correzione dei costumi che gli altri « Concilii non fecero. Puossi a giusto titolo affermare che, se non potè « fare che i Protestanti diventassero Cattolici, impedì almeno che i Cat- « tolici diventassero Protestanti ».

Botta, *Storia d'Italia, continuata da quella del Guicciardini*, lib. XI in fine.

Non dispiacerà forse a taluno dei nostri lettori che gli si ponga sott'occhio, quanto, toccando appunto di questa epoca, notava il signor Giuseppe Ferrari nella già da noi citata sua *Storia delle rivoluzioni d'Italia*, o *Guelfi e Ghibellini*, paragonando l'efficacia del Cattolicismo a quella del Protestantismo: *Aux Protestants, les savantes élucubrations sur la Bible, le respect des lois, des versets, des cantiques, une divinité inaccessible, de mornes réunions où tout individu reste étranger au genre humain dans la citadelle de son moi; aucun Catholique n'envie cette liberté incapable d'égaler Cardano et Galilée, de continuer Raphaël et Michel Ange, de tendre une main généreuse aux indigents, aux plebeïens, aux parias de la société politique, aux orphelins que la loi oublie, à ces igno-*

Fù da taluni criticato il modo di proporre le quistioni tenutosi dal Concilio, perchè non si fosse a tutti i Padri data l'iniziativa (come usa dire oggidì) delle proposte, ma quella invece riservata ai legati presidenti.

Ma venne risposto, e, secondo che ne pare, validamente, che in un'assemblea così numerosa, composta da persone di sì diverse nazioni, raccolte per deliberare in materie sì vaste, simile facoltà di proporre attribuita a tutti i Padri sarebbe stata causa d'interminabili controversie con poco o nessun profitto per la Chiesa.

Non è poi da omettersi il pregio della diligenza con che sopra gli affari i più delicati che toccavano ai costumi ed alle pratiche esterne il papa adoperava co' principi secolari. In questa guisa si toglieva occasione agli scontri, e si accresceva facilità all'esecuzione dei decreti; e se ne potrebbero addurre in prova le pratiche del nunzio pontificio che si era man-

rances désespérées, et à ces douleurs inexprimables, sans asiles, dès que l'homme ne trouve plus devant lui les couvents, associations éternellement consacrées à la fraternité universelle . . .

. . . .

Ne valait-il pas mieux fermer la Bible et renoncer aux hardiesses individuelles accordées sous la condition d'un judaïsme où l'aveugle lettre de la loi est imposée par des rois-Pontifes? Au moins, la parole vivante du Pontife-roi est toujours de son temps, se renouvelle sans cesse, et quand elle admet une vérité nouvelle, elle en fait d'emblée la vérité de toutes les nations ».

L. c. tom. 4, p. 387-88.

Questo parallelo uscito dalla penna del signor Ferrari, cui niuno niegherà al certo la qualità di libero pensatore, merita, a nostro credere, attenta considerazione.

dato da Pio IV in Spagna ed in Portogallo per concertarsi con que' re sulla prossima riassunzione del Concilio, stato, come di sopra accennammo, per circa dieci anni sospeso (1).

Abbiamo citati nomi d'illustri prelati che ebbero parte grandissima nell'opera del Concilio durante il suo ultimo periodo, fecondo di deliberazioni che influirono sulla legislazione generale. Non dispiacerà forse al lettore che diamo qui un cenno brevissimo delle qualità che più li distinguevano.

Giovanni cardinal Morone, illustre per virtù e per scienza, erasi acquistato stima ed affetto da quei medesimi contro cui vigorosamente combattè sostenendo le verità della fede cattolica. Tornato dalle sue legazioni in Germania, trovò invece del premio il castigo, e molto ebbe a soffrire sotto il pontificato di Paolo IV. « Egli fu » ripeto le parole del savio ed imparziale Muratori (2) « cacciato in castello Sant'Angelo dove stette penando per due anni sino alla morte del papa, non per altro se non per varii sospetti della sua dottrina, di cui esso diede dipoi un saggio sì luminoso nel Concilio di Trento ». Ed è appunto perchè egli ebbe a soffrire e non mancò nella moderazione, che noi dobbiamo singolarmente lodarlo. E quanto zelante, altrettanto dignitoso si mostrò nel compiere l'ufficio suo di presidente, il più distinto fra gli altri, di quell'assemblea.

Uomo di consiglio vigoroso e d'animo grande chia-

(1) V. l'Appendice no IL

(2) *Annali d'Italia*, ad anno 1555.

mollo il papa nel concistoro che tenne subito dopo la chiusura del Concilio.

E veramente queste due qualità ebbero a risplendere nelle varie difficilissime congiunture che gli si appresentarono mentre egli presiedeva a quell'assemblea, e del pari si fe' chiara l'indipendenza del suo voto in alcune serie occorrenze, come quando, a fronte di una grandissima maggioranza di Padri, dichiarò che nel canone in cui si definiva che le cause matrimoniali appartenessero al giudice ecclesiastico non gli piacea l'anatema (1).

Carlo cardinal di Lorena, arcivescovo di Reims, consigliere di re, negoziatore di trattati, oratore eloquente nelle controverse teologiche, rappresentò nel Concilio le opinioni francesi col garbo proprio della sua nazione, e coll'autorità di un nome illustre e di un ingegno coltissimo. Non è a dire come egli contribuisse a togliere difficoltà ed a volgere a composto fine le azioni conciliari.

Finalmente è da ricordarsi un prelato che non sedette fra i Padri, ma fu l'anima della corrispondenza tra il Concilio ed il papa. Era questi Carlo cardinal Borromeo, il quale, giovine di poco più di vent'anni,

(1) Pallavicino, *Storia del Concilio*, lib. XXIII, cap. 9.

Sarebbe utilissimo che si pubblicasse per le stampe il manoscritto di questo insigne presidente del Concilio, che porta il titolo di *Relatione sommaria del cardinal Morone sopra la legatione sua*, che il Ranke nella sua *Storia del Papato ne' secoli* XVI e XVII cita come esistente nella Biblioteca Altieri in Roma.

Si l'Église catholique, scrive lo stesso Ranke del cardinal Morone nella citata Storia, tom. II, pag. 185, *fut redevable à quelqu'un de l'heureuse issue du Concile, certes ce fut véritablement à lui.*

stava a fianco di suo zio Giovanni Angelo de' Medici pontefice col nome di Pio IV, e vi disimpegnava con rara abilità e saviezza l'ufficio di principale ministro.

A quel veder pronto e distinto, che altri chiamò felicemente il falcone della gioventù, Carlo accoppiava il desiderio di ben maturare i proposti. Avendo Pio IV prescritto al nipote di sopravegliare all'andamento del Concilio, era questi in relazione continua co' legati pontificii che stavano in Trento; a lui si dava ragguaglio di quanto accadeva, dei dubbii che si muovevano, delle difficoltà che nascevano, della diversità dei pareri e dei fondamenti delle decisioni proposte. Carlo, consultando d'ogni cosa in una congregazione di diciotto teologi e letterati, e col pontefice stesso, dava ai legati le risposte di commissione della romana Sede (1), e poneva i fondamenti di quell'operosità illuminata e santa, che gli valse le benedizioni dei contemporanei e dei posteri, e l'onor degli altari.

Chiuso il Concilio, e confermatine i decreti dal papa con bolla concistoriale del 26 di gennaio 1564 (2), si addivenne all'esecuzione dei decreti medesimi (3).

(1) Achille Mauri, *Vita di S. Carlo Borromeo*, Milano 1841.

V. *Biografia di S. Carlo Borromeo*, del professore Antonio Sala, Milano 1858, p. 9-10 Questa biografia fa parte della importante pubblicazione de' *Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo*, pubblicati per cura del signor canonico cav. Aristide Sala. Milano 1858-61, 4 volumi in-8° grande con un fascicolo conclusionale.

(2) Molte altre bolle si diedero da' Papi per l'eseguimento parziale di varie disposizioni del Concilio.

(3) Per farsi un'idea in poche carte dell'andamento del Concilio si può ricorrere ai Diarii che di quello si scrissero da que' medesimi che v'in-

In tutta Italia furono quelli ricevuti, meno nelle estreme parti del Piemonte confinanti colla Savoia e colla Francia, come la valle d'Aosta e le terre di Pinerolo, dove, seguendosi gli usi della Chiesa gallicana, si ricevette il Concilio solamente quanto ai dommi di fede ed alle regole de' costumi, non però in ciò che è di disciplina, e può toccare a' diritti del principe od alla libertà anzidetta.

L'accettazione che si fece dai sovrani delle varie parti d'Italia dei decreti del Concilio fu solenne; e citeremo l'ordine generale del 27 luglio 1564 mandato dal re di Spagna al duca d'Alcalà vicerè di Napoli, l'editto del duca di Toscana del 28 novembre dell'anno medesimo, che, oltre l'*exequatur* del duca, conteneva pure provvisione confermatoria del senato de' quarantotto, e la funzione seguìta in Venezia, appena uscita la bolla pontificia di conferma. Colà

tervennero. Il Le Plat li ha riferiti nell'ultima parte della sua Collezione, tom. VII.

La lettura di que' ragguagli, in cui trovansi descritti caratteri e fatti curiosi, alletterebbe molti anche oggidì se più fossero divulgati. Noi ne soggiungiamo qui la serie.

La descrizione degli atti pel mentovato Massarelli e per Giovanni Cartenbrosche, inglese, che fu suo compagno nell'officio di segreteria.

I diari di Nicolò Psalmeo, altro de' segretari del Concilio, di Torello Fola del Poggio, canonico della cattedrale di Fiesole, di Giambattista Ficlero, segretario dell'arcivescovo di Salisburgo.

Le memorie di Bartolomeo de Martyribus, arcivescovo di Braga.

Vi è pure la descrizione del Concilio per i soli atti seguiti sotto Paolo III, scritta da Lorenzo Pratono Nervio.

L'erudito e diligente signor canonico Giovanni Finazzi pubblicò in Lucca nel 1861 un suo opuscolo: ***Del P. Alberto Mazzoleni e de' suoi manoscritti sulla Storia del Concilio di Trento.***

nella basilica di S. Marco, alla presenza del doge e del senato, durante la messa, dopo l'evangelio, fu letto in pergamo da Antonio Milledonne segretario un decreto del senato, con cui si comandava di promulgare e di accettar il sacrosanto Concilio di Trento in tutte le terre e provincie del veneto dominio.

Se l'accettazione fu fatta senza difficoltà, ciò non vuol però dire che ugualmente liscia procedesse poi sempre e per ogni dove l'esecuzione dei decreti nelle cose sopratutto che toccavano alla giurisdizione mista ed alla disciplina.

Avvenne che la prevalenza degli usi anteriori ed il timore di pregiudizii presenti ponesse incaglio al corso delle nuove ordinazioni (1).

Poichè abbiamo parlato delle proposte dei capi di riformazione dei principi che si erano fatte nel Concilio di Trento, ma che erano poscia state eliminate mercè della prudente avvertenza dei legati e della saggia moderazione del papa, non sarà fuori di proposito che tosto qui si entri nella narrazione di un soggetto affine.

Sebbene non entri nella sfera delle nostre considerazioni ciò che s'attiene di propria natura soltanto alle sanzioni spirituali, crediam tuttavia di dover far cenno di una bolla pontificia di cui occorre così fre-

(1) Così, per esempio, a Napoli i decreti del Concilio di Trento furono ricevuti sotto riserva che non pregiudicassero ai diritti del re ed agli usi del paese, e quindi varie disposizioni del medesimo non si tennero colà per ammesse. I capi non ricevuti nel Regno furono da prima esposti in due relazioni del Reggente Villani; altri poscia vi s'aggiunsero.

quente menzione nelle relazioni delle istituzioni ecclesiastiche. Vogliam dire la bolla in *Cœna Domini*, così chiamata perchè se ne rinnovava in Roma ogni anno la pubblicazione nel Giovedì Santo. Dessa conteneva un complesso di censure applicabili a varii casi e ad ogni ordine di persone. Non è ben conosciuta l'origine di questa bolla; certo essa risale ai tempi antichi, e s'informò alle massime che si leggono nella raccolta attribuita a Gregorio VII, che va sotto il nome di *Dictatus Papæ* (1).

Ne' varii pontificati si modificò più o meno il testo di quella bolla (2).

Ci fermeremo su quella di Clemente XI, data a Roma il 24 di marzo 1701, e ne trarremo le citazioni de' casi di applicazione delle censure da essa fulminate.

L'anatema è ivi pronunziato contro gli eretici e scismatici, e contro i leggitori e fautori dei loro libri e persone — contro gli appellanti dal papa al Concilio generale — contro i corsali che depredano le spiagge romane — contro quelli che s'impossessano dei beni dei Cristiani naufragati — contro quelli che impongono nuove gabelle fuori dei casi *sibi a iure seu ex speciali sedis Apostolicæ licentia permissis* — contro i falsificatori delle lettere apostoliche — contro chi somministra armi o cose atte a formarne agli

(1) Baronius, *Annal. Eccles.*, tom. XI, ad ann. 1076.

(2) Il *Bollario Romano*, ristampato in Lussemburgo, reca sei esemplari diversi fra loro per qualche articolo, e sono:

Le Costituzioni 23 di Urbano V, 10 di Giulio II, 10 di Paolo III, 81 di Gregorio XIII, 63 di Paolo V, e 62 di Urbano VIII.

infedeli ed eretici, e dà loro notizie pregiudicievoli a' cristiani — contro chi impedisce o molesta quei che recano vettovaglie od altro alla romana curia — contro que' che offendono chi va o torna dalla sede apostolica, o si ferma nella curia romana — contro chi impedisce o molesta chi va o torna da Roma per divozione o per affari — contro que' che maltrattano cardinali e prelati, o li discacciano dalle loro terre o vi danno approvazione od aiuto — contro chi appella dalle provvisioni della S. Sede all'autorità laica — contro quelli che distolgono le cose attinenti allo spirituale dal ministero delle persone delegate dal papa — contro i giudici che traggono al fôro laico gli ecclesiastici, o formano leggi restringenti l'immunità — contro que' che impediscono la giurisdizione dei vescovi, o molestano i loro ministri e parenti nell'esercizio di quella — contro chi sequestra le entrate ed i proventi appartenenti al papa e al clero — contro chi esige imposta dai monasteri e da' beneficiati — contro i ministri che s'immischiano nelle cause capitali o criminali degli ecclesiastici — contro gli occupatori delle terre soggette al dominio pontificio (1).

(1) Qui forse sarebbe il luogo di far esame della teoria e del sistema analogo a queste dottrine, di cui si fece acerrimo propugnatore il famoso cardinale Bellarmino, singolarmente nel suo *Tractatus de potestate summi Pontificis in rebus temporalibus adversus G. Barclaium.*

Ma siccome il nostro assunto è principalmente di esporre le vicende della Legislazione, e non di diffondersi in discussioni di punti speciali di controversie, così ci basta l'indicare alcuni testi da potersi consultare da chi sia vago di queste questioni.

Non è d'uopo di lunghe parole per dimostrare come questa serie di provvedimenti incontrasse opposizione e resistenza presso i principi laici nei varii Stati cattolici.

Benedetto XIV erasi occupato a modificare le disposizioni di questa bolla in guisa, che, coordinandosi co' tempi, essa producesse più salutare effetto, ma non potè compiere l'opera ideata. Nel 1770, sotto il pontificato di Clemente XIV, si cessò dal pubblicare la bolla in *Cœna Domini*, e grande, giusto ed universale fu l'applauso che ne venne a quel papa (1).

In una storia della legislazione italiana non si può tacere il nome di Sisto V, che fu il gran giustiziere de' suoi tempi, e l'organizzatore del governo temporale della santa Sede come opportunamente lo chiama l'illustre pubblicista Leopoldo Galeotti (2).

Il punire i delinquenti e l'impedire i reati erano per lui, non che dovere abituale di principe, sollecitudine appassionata di uomo possente; sarebbesi egli incaricato di purgare da' malviventi tutta l'Italia, se gli altri sovrani glielo avessero consentito (3).

Contro alle dottrine sostenute dal Bellarmino scrisse il gran Bossuet a parte prima della sua *Defensio declarationis conventus cleri Gallicani*. An. 1682.

(1) V. Theiner, *Histoire du Pontificat de Clément XIV*, Paris 1852, tom. I, pag. 480-81-82.

(2) *Della sovranità e del Governo temporale de' Papi*. Parigi 1846, pag. 73.

(3) Carlo Muti marchese di Settimo, ambasciadore del Duca di Savoia presso Sisto V, scriveva al suo Sovrano, in un dispaccio del 19 maggio 1586 ne' seguenti termini:

« La Santità sua dopo avermi detto l'avviso che ha avuto d'una rissa

Nella ragionata dolcezza de' nostri tempi corre come un brivido nelle vene quando si leggono i particolari della celerità dei procedimenti, della severità delle pene e del gusto che prendeva Sisto di quei terribili esempi. Tuttavia si spiegano que' rigori se si pon mente al numero ed all'enormità dei reati che allora si commettevano; *durante tutto il papato di Sisto*, scrive l'autore di un suo elogio, *furono assai meno le esecuzioni di morte ordinate da' suoi tribunali che non furono gli omicidii che in un solo mese si commetteano di consueto innanzi salisse egli al trono di Roma* (1).

Sisto V colla bolla del 22 gennaio 1587 stabilì un compiuto sistema di governo consultivo mediante la creazione di Congregazioni che sono altrettanti Consigli composti di cardinali, di prelati e di agenti subalterni, destinati a trattare e risolvere collegialmente gli affari della Chiesa e dello Stato. Colla mentovata bolla, che comincia colle parole *Immensa æterni Dei omnium opifex sapientia*, si stabiliscono quindici

« seguita in certa fiera d'Asti o Vercelli, e che li delinquenti s'erano sal-
« vati in un monastero de' frati, mi commise ben per tre volte di scri-
« vere a Vostr'Altezza, che quando li (sic) vogli averli nelle mani, che
« non solo ordinerà sieno rimessi a' suoi ministri; ma che di più per
« ogni accidente quale potesse occorrere di simili delinquenti che si
« salvassero nelle chiese concederà Breve a V. A. di poterli far pren-
« dere eziandio sotto gli altari. Che sebbene in altri casi accidentali
« si potrebbe compatire, tiene nondimeno siano per levarsi l'occasione
« quando si saprà che nè anco restano sicuri nell'istessa Chiesa ».
(Archivii generali del Regno in Torino).

(1) Francesco Predari, *Iconografia italiana*, vol. II, pag. VI della vita di Sisto V.

Congregazioni, cioè 1ª del Sant'Uffizio; 2ª della segnatura di grazia; 3ª della erezione delle chiese e provvisioni concistoriali; 4ª dell'abbondanza dello Stato; 5ª dei riti; 6ª della conservazione e riparazione dell'armata navale; 7ª dell'Indice; 8ª della interpretazione ed esecuzione del Concilio di Trento; 9ª per sollevare gli aggravii dello Stato ecclesiastico; 10ª sopra l'università dello studio romano; 11ª per le consultazioni dei regolari; 12ª per le consultazioni dei vescovi ed altri privati; 13ª per la custodia delle strade, ponti ed acque; 14ª sopra la stamperia Vaticana; 15ª per le consultazioni degli affari dello Stato ecclesiastico.

Ad impedire lo stralcio dei diritti di sovranità che erasi fatto mediante le infeudazioni delle terre e dei luoghi della Chiesa provvide Pio V con bolla del 29 marzo 1567 sottoscritta da trentanove cardinali, rivocando genericamente tutte le fatte concessioni e richiamando ogni relativo diritto ed utile alla Santa Sede (2).

(2) V. Galeotti, ***Della sovranità e del Governo temporale de' Papi***, p. 62.

« *S. Pie V Pontife aussi éclairé que saint, mit d'une main courageuse et pour toujours la hâche à l'arbre féodal des Etats Pontificaux par sa célèbre constitution du 29 mars 1567 qui défendait de faire dorénavant de nouvelles inféodations et d'aliener les territoires qui appartenaient au St. Siége.*

C'est donc lui qui est le vrai fondateur des États Pontificaux dans l'acception du terme des temps modernes.

Theiner, *Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des États du St. Siége.* Tom. II, préface pag. 8.

Un atto singolare di autorità sovrana, che se da una parte si scostava dalle regole della legislazione vigente al tempo in cui avvenne, dall'altra vestiva un gran carattere di equità, fu quella che s'intitola bolla de' baroni, promulgata da Clemente VIII nel 1596.

Questo papa, che prima di salire al trono pontificio chiamavasi Ippolito Aldobrandini ed era versatissimo nella giurisprudenza, fu commosso dalle doglienze de' mercanti ed altri che fornivano a credito merci e derrate ai baroni ed altri nobili dello Stato romano, non osando ricusarle per non incorrere lo sdegno di quei potenti, e poi non potendo venire a capo di farsene pagare il prezzo. La maggior parte de' beni di quei baroni e nobili era impegnata in investiture e fedecommessi, e quindi inalienabili, ed il successore non si teneva obbligato a soddisfare ai debiti di chi l'aveva preceduto in que' possessi.

Clemente VIII pensò che nel contrasto meglio era il non rispettare i vincoli de' beni che il defraudare i legittimi creditori nei loro averi, ed istituì una Congregazione particolare che provvedesse, onde non ostante i vincoli suddetti, si vendessero quei beni per pagare i debiti contratti dai possessori.

Questa maniera di provvedimenti introdotti dall'evidenza dell'equità, e preludio di quella teorica di libera disponibilità d'ogni specie di beni di cui si dà pregio la civiltà moderna, non fu del resto unicamente propria dello Stato romano. E noi Piemontesi dobbiamo ricordare con lieto e riconoscente animo analoga provvidenza di legge de' nostri principi di

più antica data e di più largo effetto, per cui i beni feudali potevansi alienare per causa di assegnamenti di doti, di pagamenti di debiti e di giusti sussidii (1).

Nella seconda metà del secolo XVII la città di Roma fu, non che turbata, insanguinata per la quistione della immunità locale di che godevano i quartieri dove abitavano ambasciadori o cardinali protettori delle Potenze straniere. Così il 20 giugno del 1660, volendo i birri prendere per debito di dieci scudi un veletaio, che abitava nelle rimesse delle carrozze di Rinaldo cardinal d'Este, allora protettore di Francia, ne fu la cattura impedita dai servitori del cardinale. Sorsero strepiti pericolosissimi per essersi tutti i ministri ed aderenti di Francia uniti alla resistenza del cardinal d'Este. Ma la violazione dell'immunità, non che locale, personale, di che debbono godere i ministri delle Potenze estere, si fece più aspra nel 1662 per gl'insulti de' Corsi della guardia del papa contro l'ambasciatore di Francia.

Innocenzo XI, volendo rimuovere le occasioni di questi scandalosi e sanguinosi conflitti, aveva di poi dichiarato che non ammetterebbe all'udienza ambasciatore alcuno se non rinunziava alla pretensione della franchigia la quale si voleva ritenere non solamente ne' palagi degli inviati, ma anche in un'estensione di molte case all'intorno che servivano di sicuro ricovero a tutti i malviventi e banditi. Quella che

(1) V. Sclopis, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, pag. 310-11.

avrebbe dovuto essere occasione di facilissimo accordo tra le Potenze, divenne fomite d'irragionevoli puntigli; e Lodovico XIV si deliberò di fare una bravata al pontefice: atto ingiusto se si guarda all'intrinseco, vergognoso se si considera che il più forte affrontava il più debole. La pazienza e la moderazione del pontefice finirono col far cadere a terra le furie del marchese di Lavardin ambasciatore francese, che fu richiamato da Roma. All'ultimo si cessò dalle esorbitanti pretese, e rimase solo il ricordo da farne avvertiti dell'importanza di prevenire simili conflitti, che esagerando i riguardi imposti dal gius delle genti, diventano non di rado fomite di serie discordie.

Non è infrequente nelle storie politiche la menzione dell'influenza che i nipoti dei papi acquistavano durante il regno degli zii, e dei numerosi proventi che indi loro avvenivano. E non rari sono i lamenti di quegli abusi civili e di quelle repentine ricchezze (1). Ragion vuole però che non dimentichiamo i provvedimenti fatti da alcuni pontefici per impedire simili inconvenienti e per ridurre sotto la legge comune quelli che il favor della Corte cercasse appunto sottrarvi. Varie costituzioni rivocatorie si fecero di que' privilegi, che sono ricordate nella costituzione di Innocenzo XII del 5 di novembre 1691, il quale or-

(1) Convien distinguere il grande dal piccolo nepotismo. Quello che riusciva a fondare sovranità a pre dei congiunti dei Pontefici, come quelle d'Urbino, di Toscana, e di Parma e Piacenza: l'altro che si contentava d'accumulare ricchezze ed onori di corte.

Sulla prima specie vedasi quanto ne scrisse Cesare Balbo: *Pensieri sulla Storia d'Italia*, lib. I, cap. 12.

dinò nel, § 5 delle medesime, la revoca e l'abolizione di tutti i privilegi ed indulti d'esenzione da' pubblici carichi, di cui dianzi godessero i nipoti ed altri congiunti dei papi. Ma più solenne ed importante fu la bolla di questo istesso pontefice del 28 di giugno del successivo anno 1692, colla quale si vietò d'allora innanzi ogni eccesso in favore dei nipoti de' pontefici. E con essa si obbligarono tutti i cardinali presenti e futuri all'esecuzione della medesima, ed a ratificarla con giuramento ne' conclavi, ed ogni eletto pontefice a giurarla di nuovo, « di consenso ancora o pure d'ordine d'esso santo Padre » scrive il sincero e savio Muratori, « fu impiegata la felice penna di Celestino Sfondrati abate di San Gallo, che poi vennè promosso alla sacra porpora, in esporre i mali effetti del nepotismo (1) ».

Il nome d'Innocenzo XII vuol essere anche in una storia della legislazione italiana particolarmente commendato per avere quel pontefice aboliti, con una

(1) *Annali d'Italia*, ad an. 1692.

La necessità di abolire il nepotismo era sentita da tutti i buoni. Citeremo la *Relazione della morte del cardinale Pallavicino*, fatta dal P. Silvestro Mauro gesuita, ed inserta nell'*Archivio storico italiano*, nº 22 dell'Appendice (1848). Fra i ricordi dati in punto di morte da quell'illustre prelato si leggono ivi queste parole: « Che intorno alle « famiglie dei papi futuri giudicava che fosse necessario fare qualche « riforma . . . . . che suo senso era che per l'avvenire non si das« sero più alli parenti delli papi titoli di principi, duchi, ecc.: che « tutto il danaro che si cavava dallo Stato, dalla Dataria, dalla ven« dita degli uffizii, e da altri diritti della Sede Apostolica s'impiegas« sero unicamente in benefizio delle anime ed in isgravamento dei po« poli, ecc. ».

sua costituzione del 17 di settembre 1692, tutti i tribunali e giudici particolari che esistevano in forza di privilegio nella curia romana: ottimo divisamento fin d'allora ed avviamento alla semplificazione, che quanto più è compiuta, tanto meglio procede nell'interesse della giustizia e dei litiganti (1).

Nell'anno 1725 venne convocato a Roma in S. Giovanni Laterano da papa Benedetto XIII un Concilio provinciale. Oltre alle materie prettamente religiose od esclusivamente ecclesiastiche che in esso si trattarono, ve ne sono alcune di cui conviene far cenno in questo nostro libro. E primieramente rammenteremo l'obbligo della celebrazione triennale dei Concili provinciali, ed annuale delle Sinodi diocesane; di poi l'obbligo di render pubbliche le tasse per le spese delle liti « onde togliere dal tribunale dei vescovi, siccome conviensi, ogni sospetto d'esecranda cu-

(1) Ripetiamo con compiacenza alcune parole della citata Costituzione, in cui la molliplicità delle giurisdizioni viene meritamente annoverata tra le cose assurde. Al nº 1: « Hinc est, quod nos sedula meditatione « pensantes privilegia privatarum seu cumulativarum iurisdictionum, « etiam cum facultate proprios seu benevisos notarios habendi, seu de- « putandi, quampluribus prefatæ Curiæ particulariter institutis iudicibus, « seu Tribunalibus, a Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris « aliquorum sæculorum spatio concessa, ita paulatim quidem, sed in im- « mensum excrevisse, ut iudicum et Tribunalium ordinariorum iuris- « dictio magnopere decreverit, et super huiusmodi iurisdictionum con- « flictu et iudicum competentia frequentes contentiones, expeditam « causarum terminationem cum litigantium damno et causidicorum « incommodo differentes, irrepserint, ac propterea inter alia quæ circa « eamdem Curiam emendanda, reformanda et rectius ordinanda susce- « pimus, quantum nobis ex alto conceditur, huiusmodi absurdis occur- « rere volentes, etc. ».

pidità (1) »; lo stabilimento in Roma di un procuratore fiscale generale per coadiuvare all'azione pubblica in aiuto delle curie vescovili e dei giudici regolari; finalmente alcune regole sull'alienazione dei beni ecclesiastici, su certe forme speciali di testare, e sulle immunità.

Ma il pontificato di Prospero Lambertini, bolognese, che assunse il nome di Benedetto XIV, ed occupò la cattedra di S. Pietro dal 1740 al 1758, dee trarre singolarmente a sè la nostra attenzione poichè quel pontefice, quant'altri mai versatissimo nelle materie del diritto canonico (2), e nella scienza dei rapporti tra la religione e la società civile, diffuse ottime dottrine, e fece non che riverire, amare la podestà di che egli valevasi a beneficio dell'universale. Dotto e pio, festivo e prudente, egli raccolse tributo d'ammirazione dagli stessi stranieri, più restii a lodare i papi (3). Benedetto XIV seppe conciliare ciò che la ragione de' tempi suoi chiedeva con quello che inviolabilmente doveva essere osservato come domma di fede o come regola di morale.

Si narra che egli volesse sottoporre a revisione l'ultimo libro delle Decretali (4), cioè quello che con-

(1) Tit. X degli atti di quel Concilio: « Ad execrabilis, ut decet, a « foro episcopali omnem dimovendam cupiditatis suspicionem ».

(2) Prospero Lambertini ne' suoi primi anni tenne studio come avvocato concistoriale, ed ebbe tra i giovani praticanti nel medesimo, Pietro Metastasio.

Lettera del Metastasio a suo fratello del 10 marzo 1760.

(3) V. la vita di questo pontefice, premessa all'edizione delle Opere di Benedetto XIV fatta dal Remondini in Bassano nel 1767.

(4) V. l'iscrizione che il figlio del famoso ministro inglese Walpole

cerne specialmente alle leggi penali; e se avesse intrapresa questa riforma, l'avrebbe certamente eseguita con intelligenza e moderazione.

Giusto estimatore dell'importanza grandissima che hanno le sedi d'onde si diffonde l'insegnamento delle scienze tra i popoli, Benedetto XIV ebbe il felice pensiero di dedicare la collezione de' provvedimenti da lui emanati, ossia il suo Bollario, ai professori ed agli scolari dell'università di Bologna (1). E per un riguardo pure lodevolissimo a quello che oggidì chiamasi spirito d'associazione, quel papa non isdegnò, mentre cingeva il triregno, di accettare l'onorificenza tutta municipale di capo o *massaro* di una delle società sia d'armi o d'arti, in cui *ab antico* si divideva il popolo bolognese, e che prendeva nome *de' Lombardi* (2).

A Benedetto XIV la Chiesa cattolica va debitrice di un' opera che racchiude i migliori precetti per servir di guida ai vescovi nel governo delle diocesi e nella risoluzione de' casi controversi di diritto che possono occorrere nell'esercizio del loro ministero; vogliam dire il libro della Sinodo diocesana da lui composto dopo che era stato innalzato al pontificato.

Sovra due punti poichè hanno particolare relazione colla legislazione civile, l'autorevole parola del

compose in onore di Benedetto XIV, tradotta nella continuazione degli *Annali d'Italia* del Muratori all'anno 1758.

(1) Sarti, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus*, tom. I, parte I, pag. 259.

(2) Sarti, loc. cit., pag. 459.

pontefice si fece udire; dall'un canto per distruggere errori, dall'altro per procurare tranquillità alle coscienze; s'intende delle dichiarazioni sopra i duelli e sopra le usure, due oggetti che variamente furono secondo la varietà dei tempi considerati dalle leggi, come avemmo già occasione di esporre in disteso (1).

Quanto ai duelli è da ricordarsi la bolla del 1752, colla quale si condannarono solennemente cinque proposizioni che una falsa morale aveva introdotta, e per le quali si sosteneva essere il duello in certi casi lecito, in altri scusabile, e si riconfermarono le sanzioni penali delle precedenti leggi ecclesiastiche contro i duellanti.

Rispetto alle usure è da sapere che verso la metà dello scorso secolo la quistione, se sia o non lecito a chi vuol vivere secondo le sacrosante massime del Vangelo il ritrarre frutto di danaro dal mutuo, erasi rinfocolata. Scrittori di gran dottrina e di non minore ingegno erano entrati nella lizza per dimostrare insussistente la generica riprovazione che altri faceva d'ogni maniera d'usura nel mutuo.

Nel 1743 erasi stampato a Delft, in Olanda, un libro di Nicola Broedersen sovra tale materia col titolo *De usuris licitis atque illicitis*, e nel 1744 l'illustre marchese Scipione Maffei pubblicava in Verona un'opera *Sull'impiego del danaro*. Amendue questi scritti, che levarono gran romore al loro apparire, miravano a far considerare non illecita in tutti i casi l'usura del mutuo.

(1) V. il capo 4 ed il capo 6 della parte I del volume secondo di questa Storia.

In amendue queste opere si dimostrava che il *pro*, *frutto*, *interesse*, *giunta*, ovvero *usura* così detta, moderata e discreta, voluta e chiesta non da' poveri, ma da' ricchi, non è nè vietata, nè ingiusta. Il Broedersen difendeva questa dottrina a sostegno del *censo* o *rendita redimibile*, da ambe le parti; contratto contro di cui si muovevano accuse tra gli Olandesi. Il Maffei colla teoria sua generale difendeva il municipio veronese, che in que' giorni per provvedere a' suoi bisogni erasi procurato un imprestito di centomila ducati al quattro per cento (1).

In una materia, come questa, d'uso quotidiano, e che diversamente e profondamente si modifica per la varietà delle persone e delle circostanze, è naturale che si desse appiglio ad opposti partiti, promossi o da zeli indiscreti, o da cupidità disordinate, o da pusillanime incertezza.

Benedetto XIV volse l'animo a togliere via, almeno in parte, i germi di queste agitazioni. Pigliata occasione dall'opera del Maffei, deputò, nell'anno 1745, una Congregazione di cardinali, prelati e teologi, e tra questi chiamò il famoso padre Daniele Concina, avversario assoluto d'ogni maniera di usure.

La Congregazione compì il suo lavoro, e rassegnatolo al papa, questi, il 1° di novembre dell'anno anzidetto, pubblicò un'enciclica (divenuta celebre, e che, secondo l'uso, s'intitola dalle parole con cui

(1) V. *Le usure*, libri tre; discussione dell'abate M. Mastrofini: *passim*; ed il libro del cardinale De la Luzerne *Sur le Prêt de commerce* stampato a Dijon nel 1823.

comincia *Vix pervenit*, indiritta agli arcivescovi e vescovi d'Italia.

In quell'enciclica non si esprime una risoluzione definitiva, ma si stabilisce la distinzione dei due contratti, cioè di quello del nudo mutuo, e dell'altro che sopravviene non ingenito, ma esterno, su l'uso e la distinzione, su l'uso donato e dovutosi donare, dall'uso non donato nè dovutosi donare. E quindi adattandosi sentenze diverse a condizioni diverse, si concilia la ragione della carità ne' casi proprii, colla giusta esigenza di un lucro moderato ne' casi debiti (1).

Ma la considerazione del mutuo richiama la nostra mente a certe specie di contratti che assicuravano un frutto per impiego di danaro. E risalendo a' tempi più antichi, avvertiremo che alcune disposizioni si diedero dai sommi pontefici in questa materia.

Martino V, nel 1420: Nicolò V nel 1452 e Calisto III nel 1455, riconobbero legittime le rendite costituite con isborso di danaro ed imposte su fondi da potersi redimere ad arbitrio del venditore.

(1) La Storia del mutuo e dell'usura fu oggetto di un recente concorso aperto davanti all'Istituto di Francia (Accademia delle scienze morali e politiche).

Il premio fu diviso tra due concorrenti, il signor Batrie, già auditore al Consiglio di Stato, avvocato presso la Corte imperiale di Parigi, ed il signor Fernando de Malliard dottore in diritto, avvocato presso la Corte imperiale di Dijon.

Il dottissimo sig. Ippolito Passy, membro della suddetta Accademia: fece la relazione sovra questo concorso che si legge nella raccolta, *Séances et. travaux* di quell'Accademia. Dispensa di aprile e maggio 1863, pag. 169 e seguenti.

Papa Pio V vedendo che molti abusi si commettevano in siffatta maniera di contratti, pose l'animo ad estirparli con una bolla di diritto positivo. È questa in data del 19 di gennaio 1569; con essa si ordinò che s'avessero soltanto per valide le costituzioni di censi o rendite che fossero imposte su di un fondo, indicato con espressi confini, per se stesso fruttifero, in grado sufficiente a servire la rendita imposta; colla condizione che tale rendita o censo fosse redimibile dalla parte del solo venditore, il quale, volendolo redimere, ne anticipasse per due mesi l'avviso ed i frutti.

Poichè siamo entrati in questa materia dell'impiego del danaro, che è tra le più frequenti e le più svariate della legislazione e della giurisprudenza, non ne usciremo senza dare alcune notizie delle istituzioni di credito pubblico, ordinatesi con grande apparato a' secoli scorsi negli Stati pontificii.

Siffatte istituzioni di credito furono tra i primi saggi di quel sistema d'imprestiti che oggidì regna universalmente in Europa, che procura facilità grandi ai governi di sopperire alle spese, e crea occasioni di lucro e pericoli di perdite non lievi ai mutuanti col variare della fortuna dei tempi. Vogliamo discorrere di que' *Monti* che si chiamavano *fruttiferi*.

Conviene premettere esservi stato a Roma un'altra istituzione analoga, sebbene diversa nella sostanza, quella degli officii venali vacabili costituenti le prelature, ed altri gradi alle medesime inferiori, che, acquistati a titolo oneroso e produttivi di annui lucri,

pigliarono aspetto di costituzioni di rendite vitalizie. Questi officii, che tutti più o meno si connettevano coll'esercizio di cariche pubbliche, si adornavano di fregi d'alte dignità, e si estendevano alle incumbenze spirituali non meno che alle temporali. Tale indistinta applicabilità d'officii non era scevra d'inconvenienti, onde il celebre, ed ai dì nostri non abbastanza apprezzato, cardinale De Luca che, vivendo appunto nei tempi in cui quelle istituzioni erano in maggiore attività, dettò sovr'esse un ampio trattato, apriva candido e saviissimo desiderio che lo spirituale dal temporale si disgiungesse. (1).

In pratica fu ricevuto che il diritto di erezione e di disponibilità di simili officii venali, si annoverasse tra i diritti regali e spettasse al sovrano.

Ma gli abusi cui dava luogo cotesta qualità di cariche, persuasero il saggio pontefice Innocenzo XII a sopprimere, nel dì 23 di ottobre 1692, la venalità dei suddetti officii, ed avendo procurato a lieve frutto più di un milione di scudi, restituì egli ai compratori tutto il danaro speso da essi nell'acquistarli.

Ora ritornando a ciò che più naturalmente entra nel giro delle nostre considerazioni, parleremo dei

(1) « Commendabile quidem esset (scriveva egli) ut hæc officia aliam « reciperent veram ac totalem divisionem, quod scilicet alia essent per- « tinentia ad pontificium principatum spiritualem, et alia ad alterum « principatum temporalem, iuxta nimium frequenter insinuatam istorum « principatuum distinctionem ac diversitatem ».

De Luca, *Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanæ Curiæ*. Roma 1682. Cap. 2, nº 5.

luoghi de' Monti non vacabili (1). Eccone in breve la origine.

Nel 1526, sotto il pontificato di Clemente VII, fu costituito un monte d'imprestiti per venire al soccorso della guerra dei Cristiani contro ai Turchi in Ungheria, e gli si diede il nome di *Monte della fede.*

I frutti di quel monte erano alla ragione del dieci per cento, assicurati sulla entrata della dogana di Roma, ed altri diritti della Camera apostolica, con facoltà di redimerli (2).

(1) Sull'etimologia del vocabolo *Monti* veggasi il De Luca nel suo Trattato: *De locis montium non vacabilibus urbis*, dove si legge: « Hoc vocabulum *montis ficti* seu *formalis* vel *intellectualis* prodiit « e tempore moderno, postquam ob tot nationum mixturam in Italia « adeo magna vocabulorum et verborum corruptio sequuta est, illudque « denotat omnem cumulum, sive omnem massam, vel collectionem pe- « cuniarum, vel frugum, aliarumque rerum, quæ ad publicum usum « publicamque maiorem commoditatem cum publica auctoritate, et « quandoque etiam privata, pro aliquo publico opere vel profano facta « sit ad instar montis materialis qui etiam ex humano opere cum plurium « rerum collectione sit efformatus, etc. ».

Non parrà inopportuno che ci estendiamo alquanto su questa materia, dei *Monti* esistenti in Roma, dove essa aveva un carattere affatto particolare ed era di grande importanza. Il Duclos, istoriografo di Francia e segretario perpetuo dell'Accademia Francese, nel viaggio che fece in Italia nel 1767 sene occupò specialmente e ne inserì la sposizione nel *Plan abrégé du gouvernement économique de l'État ecclésiastique* che va unito alla relazione di quel viaggio intitolato: *Considérations sur l'Italie*, il quale venne stampato dopo la morte dell'autore. Ivi si legge: *Le lieu de Mont est un effet si accrédité, qu'il est beaucoup plus recherché que les terres. — Il n'y a que deux espèces de papiers portant intérêt; les lieux de Mont et les vacables. Ces deux papiers sont des contrats de rente. Le lieu de Mont est une rente perpétuelle; le vacable est une rente viagère.*

(2) « Clemente VII, figlio di mercanti fiorentini, era egli degno di divenire il creatore del debito pubblico ».

Sulle medesime basi e per la medesima causa simili istituzioni si fecero in Bologna sotto il mentovato Clemente VII, non meno che sotto Paolo III e Giulio III, alla ragione però dell'otto per cento, e senza facoltà di riscatto.

Altre erezioni di monti si sono fatte successivamente, essendosi tale spediente di raccogliere ad un dato tempo ingenti somme di danaro trovato facile e sicuro. Le vicende di questi diversi monti, che sarebbe qui fuori di proposito il narrare, si leggono con precisione descritte fino al pontificato di Alessandro VII, nel citato trattato del cardinale De Luca (1), e forniscono largo saggio dell'indole di tali istituzioni nello Stato romano.

Conforme ai principii che erano ammessi dai governi e dai popoli in quei tempi, il sovrano, secondo le circostanze, si faceva lecito di ridurre la quantità dei proventi di questi monti.

Così per esempio, quello testè citato *della fede* stabilito alla ragione del dieci per cento da Clemente VII, fu da Paolo III ridotto al sette e mezzo, da Sisto V al sei, da Paolo V al cinque. Innocenzo XI ordinò una riduzione generale dell'interesse al quattro e mezzo per cento, quale fu da Alessandro VII abbassato al quattro, che per molti tra i creditori *montisti*, attese le non poche angherie che vi si frammettevano, finiva a non dare più del tre in capo all'anno.

I monti di cui parliamo si accostavano molto all'

Galeotti, *Della sovranità e del Governo temporale de' Papi*, p. 85.

(1) Particolarmente al capo VI.

indole dei censi consegnativi, le cui regole non di rado vi si applicavano.

Riconosciuto in essi il carattere di redimibile, ne seguiva la giustificazione delle riduzioni che vi si operavano. Imperocchè la condizione dell'offerta del capitale stato sborsato dal creditore si teneva per assolutamente necessaria. Così operavasi quella che ora comunemente chiamasi conversione o, a meglio dire, si estingueva un monte antico, e se ne creava un nuovo ad interesse ridotto.

Quello che parrà un po' più strano oggidì si è che si desse facoltà alle primarie famiglie di Roma, di costituire monti in loro pro, che, protetti al loro sorgere dalla potenza di quelle case, seguissero poi col progresso del tempo la più o meno vacillante loro fortuna. Appellavansi questi *Monti baronali*, e s'istituivano coll'approvazione sovrana.

Così si fosse provveduto in quei tempi medesimi a frenar gli arbitrii delle più possenti famiglie a danno del pubblico in generale, ed in ispecie della città di Roma. Nel secolo XVII si distruggono i monumenti dell'antica grandezza romana per sopperire al fasto moderno. Chi crederebbe oggidì che si fosse potuto concedere ad una famiglia il privilegio, quale si narra essersi conceduto alla famiglia Borghese (1), di poter a man salva distruggere gli antichi monumenti; a chi, stando in Roma, non corsero all'occhio, e non suonarono all'orecchio le ricordanze delle devastazioni Barberine?

(1) Ranke, *Histoire de la Papauté, etc.*, lib. VIII, nº 8.

Ma nel secolo XVIII meglio si sentì il rispetto dovuto agli avanzi d'una civiltà spenta e d'una potenza che non conobbe rivali; e la munificenza dei papi nobilmente si esercitò nel porre in evidenza i vestigi di quella antichità veneranda.

Dal regno di Benedetto XIV allo scoppio della rivoluzione francese, da cui avrà principio l'ultima parte condotta nel modo che abbiamo indicato nell'avvertenza premessa al primo volume di questa storia, non sopraggiunsero nello Stato della Chiesa mutazioni di gran momento in fatto di legislazione. Avvenne la soppressione della Compagnia di Gesù, decretata da Clemente XIV col breve *Dominus ac redemptor* del 21 luglio 1773, pubblicato il 17 agosto successivo; ma cotesto avvenimento, di cui tanto si è parlato e si è scritto, non entra naturalmente nel giro della nostra storia. Delle controversie poi che si sollevarono nella seconda metà di quel secolo in parecchi degli Stati d'Italia tra la santa Sede ed i rispettivi governi, avremo a trattare nel capo dedicato alle quistioni giurisdizionali.

CAPO III.

I TRIBUNALI; LA GIURISPRUDENZA; STATO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

—

Quando la legislazione non riposava che sul testo delle leggi romane, discosto da tanto intervallo di tempo, soggetto a così elastiche interpretazioni, sulle norme non sempre compiute del testo delle leggi civili, canoniche, feudali, e degli statuti comunali circoscritti tra le particolari esigenze del popolo e del territorio, rimanevano per necessità nell'amministrazione della giustizia larghi spazii su cui vagava il potere, o la discrezione, o l'arbitrio dei giudici.

Ne seguiva da ciò che la giurisprudenza dei tribunali dovesse poi stabilirsi onde servire di supplemento all'insufficienza della legge scritta, e di freno all'influenza personale dei singoli componenti i magistrati o tribunali diversi.

E questa fu la sorgente della grandissima autorità acquistata dai tribunali, allora quando, composti di parecchi giudici in forma di collegio, essi tenevano

in sè maggior somma di dottrina e maggior fiducia del governo.

La giurisprudenza de' tribunali supremi venne raccolta in Italia in quella serie di decisioni, compilate per istudio privato, che andavano per le mani dei curiali come fondamenti precipui della discussione delle cause (1).

A siffatte collezioni si può ricorrere anche oggi con frutto nei casi di difficile applicazione delle leggi. Se in esse si desidera per lo più l'alito della filosofia legale, s'incontra tuttavia spessissimo l'acume pratico al più alto grado, ed una squisita diligenza nella posizione delle questioni e nell'analisi dei fatti: insieme colle decisioni si comprendono certi ristretti di regole di rito giudiziario che erano a que' tempi di grande utilità pe' forensi vaganti nel laberinto delle forme giuridiche, come, per cagion d'esempio, i *Practicabilia Rotæ romanæ.*

Principalissimo luogo tra i tribunali d'Italia, ai tempi di cui parliamo, tiene la *Rota romana*, di cui già facemmo cenno. Il nome di *Rota* dicesi proveniente dalla forma circolare in cui stavano seduti i componenti della medesima. La Rota si compose di prelati delegati dal sommo pontefice, ai quali dap-

(1) V. p. e. *Decisionum novissimarum diversorum sacri palatii Apostolici Auditorum volumen primum.* Venetiis 1607, apud heredem Damiani Zenarii.

V. la dedica che di quel volume l'editore fa al vice-decano della Rota romana.

Altre più copiose raccolte si pubblicarono delle decisioni della Rota romana, come quella di Venezia 1697.

prima si attribuiva unicamente il carico di udire le quistioni e di riferirne al pontefice, quindi essi ebbero titolo di *auditori del sacro palazzo apostolico*, e perchè assistevano al papa in cappella, pigliarono anche il nome di cappellani. Sisto IV fissò il numero degli auditori di Rota a dodici.

Siccome Roma si ebbe per patria comune di tutti i cristiani, e che al tribunale della Rota affluivano cause da tutto l'orbe cattolico, si stabilì che nella Rota fossero quattro auditori scelti tra' non italiani, cioè due spagnuoli, un francese, ed un tedesco: gli altri si traessero dalle varie provincie della Penisola, cioè un veneziano, un milanese, un bolognese, un ferrarese, un toscano, e gli altri romani.

Le decisioni della Rota romana acquistarono grande autorità nella curia di Roma non solo, ma anche presso gli altri tribunali d'Italia; non già che si avessero come testi di legge, ma per la gravità intrinseca de' fondamenti su cui si appoggiavano. Non ugualmente autorevole si reputò in molte parti la forma di procedere presso questo tribunale. Che anzi uomini dottissimi e scevri d'ogni parzialità non esitarono a fare severa critica di certi usi presso la Rota vigenti (1). Con tutto ciò, essa si teneva per il modello delle riforme giudiziarie d'Italia.

Fu lode speciale a quel supremo tribunale che egli cercasse di raccorciare quanto più fosse possibile il corso alle liti. E di questo si deve tener conto più

(1) V. De Luca, *Relatio romanae curiae forensis eiusque tribunalium et congregationum*, discurs, 52.

che del rimprovero che gli venne anche fatto di mutar spesso opinione (1). Vuolsi certamente che i tribunali sieno consistenti nei principii fondamentali del diritto, ma il ricercare da loro una immobilità di dottrina a fronte del movimento continuo degli affari che danno causa alle liti, è un disconoscere ciò che si può aspettare dagli uomini, e forse anche un proteggere l'esistenza dell'errore; essa è una di quelle idee che, come dice il Montesquieu, attraggono talvolta i grandi ingegni, e sempre colpiscono i piccoli (2).

Poichè non infrequenti, e per lo più fondate querele si alzano oggidì per le spese smodate che occorrono nelle liti, cosicchè cotesti eccessi equivalgono talvolta ad un diniego di giustizia, mentre l'aggravio della spesa oltrepassa l'importanza dell'oggetto litigioso, non sarà inutile che si rammenti quale fosse a mezzo il secolo XVII la tariffa delle spese pe' giudizii nella Rota romana.

Gli emolumenti pe' giudici consistevano nelle propine o sportule che si pagavano soltanto nella spedizione delle sentenze definitive. Si graduavano le propine sul valore della causa, e nelle cause profane la tassa era di dieci scudi d'oro se la cosa litigiosa non eccedeva gli scudi mille; di scudi venticinque tra i mille e i dieci mila: di scudi cinquanta tra i dieci

(1) De Luca, *Relatio cur. rom. for.*, etc., discurs. 32, nº 102. Muratori, *De' difetti della giurisprudenza*, cap. 14.

(2) *Esprit des lois*, lib. XXIX, cap. 18.

ed i venti mila; al di sopra, qualunque potesse essere la somma, non si pagava più di cento scudi.

Nelle cause beneficiali poi, se il valore dell'oggetto in litigio non oltrepassava cento ducati, se ne pagavano dieci; tra cento e mille, venticinque; tra mille e tre mila, cinquanta; e quando si andava al di là, mai più di cento scudi.

Trattandosi di cause giurisdizionali, o d'altre materie non tassabili pel valore intrinseco, si facevano tasse moderate secondo la varietà dei casi.

Pagavasi inoltre un diritto al notaio, o cancelliere per la registrazione, e qualche altro onorario (1).

Se stiamo a quanto ne scrive il lodato autore, da cui abbiamo desunte queste notizie, sembra che assai moderati si mantenessero pure gli onorarii degli avvocati e dei causidici. Non è però da credere che non fossero anche in que' tempi invalsi abusi che più facile è il biasimare che il togliere.

Quantunque il tribunale della Rota, per la vecchia sua riputazione e per l'estensione della sua giurisdizione, sia incontestabilmente il più famoso di quanti sedettero in Roma moderna, non era tuttavia ad esso devoluto il primo posto nell'ordine dei magistrati giudiziarii. Vedesi diffatti a quello preposto in linea di precedenza il tribunale della Segnatura di grazia e di giustizia, i referendarii del quale si tenevano per superiori in grado ai protonotari, agli auditori di Rota ed ai chierici di Camera. Il tribunale della doppia segnatura ebbe giurisdizione sulle domande di annul-

(1) De Luca, citata *Relatio rom. cur. for.*, etc., disc. 52, nº 108.

lamento, e circoscrizione degli atti giudiziali e delle sentenze, non che sulle quistioni di restituzione in intiero, di competenza, di unione ed avocazione di cause, ricuse di giudici e simili. Alla Segnatura, per uso antico, si deferivano pure le commissioni relative alle cause dell'Ordine gerosolimitano.

Dopo il tribunale della Rota, furono in Roma stabiliti parecchi altri tribunali per speciali materie; così quello della Camera Apostolica, e l'altro dell'Auditore della Camera per le materie fiscali o di finanza, e quello, non guari diverso, del Tesoriere generale. Il Governatore di Roma fu pure rivestito di giurisdizione per le cause che oggidì chiamansi di polizia municipale, ed in materie affini a quelle teneva giurisdizione il tribunale di Campidoglio.

Cognizioni speciali per ragion di materia si attribuivano anche agli Edili o soprantendenti alle strade, ai consoli dell'agricoltura, ai prefetti dell'annona e grasce, non che ai presidi delle dogane, delle ripe e della zecca.

Ma oltre al grado ed agli uffizii dei tribunali di Roma, merita singolar considerazione l'ordine dei curiali che praticavano in essi.

Scala agli onori fu sempre il fôro romano, e nei secoli di cui parliamo fiorirono in esso uomini di gran vaglia, le cui opere con incontestabile utilità possono anche consultarsi oggidì.

Di due illustri giureconsulti vogliamo qui far parola, cresciuto l'uno negli uffici giuridici, l'altro negli esercizi forensi, e divenuti celebri presso tutti coloro

che attendono allo studio delle leggi. Sono questi Francesco Maria Mantica e Giambattista De Luca; amendue scambiarono la toga di dottore colla porpora cardinalizia. L'uno di essi, cioè il Mantica, non molto scrisse, ma si applicò a rischiarare le materie legali che porgono esca alle più sottili investigazioni. Trattò egli difatti delle congetture delle ultime volontà, e delle convenzioni tacite ed ambigue (1), e nella difficilissima materia riuscì ad essere tenuto maestro.

Giambattista De Luca esercitò l'avvocatura per quasi trent'anni, poscia eletto da papa Innocenzo XI a suo auditore, venne infine ascritto tra i cardinali (2). D'ingegno acuto, ornato di moltissima dottrina quale si usava ai suoi tempi, di criterio sicuro e spregiudicato, lasciò egli una traccia profonda negli studii legali in Italia.

La lettura delle numerosissime opere di lui (3),

(1) *De coniecturis ultimarum voluntatum*, lib. XII. — *Lucubrationes vaticanæ, seu de tacitis et ambiguis conventionibus*, libro XXVII.

Non si può mai abbastanza raccomandare a chi studia seriamente, il mettersi in guardia contro gli sbagli degli scrittori che intraprendendo opere di larghissimo giro, sono più che altri soggetti ad errare. Così, per esempio, è notevole lo sbaglio preso dal Tiraboschi, che nella sua *Storia della Letteratura italiana* attribuisce a Iacopo Menocchio le due sopracitate opere di Francesco Mantica, facendo di esse particolare elogio.

(2) Egli era nato in Venosa. Morì il 5 di febbraio 1683 nell'età di 69 anni.

(3) Le opere di Giambattista De Luca si compongono di sedici libri in-folio del suo gran repertorio legale, intitolato: *Theatrum veritatis et justitiæ;* con alcuni supplementi.

Di questa estesissima Raccolta vi è pure un compendio in 14 tomi in-8°.

se non procede sempre spedita, non è però mai destituita di curiosità; fra le congerie delle allegazioni, fra le combinazioni dei testi, fra le indicazioni degli usi, spicca la sagacità del suo intelletto. Anzi che seguire servilmente le opinioni più correnti, egli si mostra dispostissimo ad accomodarsi colle innovazioni, è disputando più si appoggia alla ragione che alle autorità. Così molte delle sue idee riscontrano con quelle che oggidì hanno preso maggior campo nella scienza della legistazione (1); il suo dettato è tanto chiaro quanto copiosa la sua erudizione. Gl'Italiani potranno sempre con piena fiducia contraporre i libri di questo gran pratico alle voluminose collezioni che si sono fatte in simili materie presso altre nazioni, e non è punto effetto di una esagerata parzialità l'asserire che c'è ancora oggidì moltissimo da imparare nelle opere del cardinal De Luca.

Ma se possiamo rallegrarci anche adesso dell'andamento delle dottrine legali in Italia nella parte civile, non ne sarà lecito di fare altrettanto nella parte criminale.

Il De Luca pubblicò in lingua italiana:
Il Dottor volgare, vol. 15 in-4o:
Il Cardinale pratico, 1 vol. in-4o;
Il Vescovo pratico, id.
Il Religioso pratico, id.
Il Cavaliere e la Dama, id.
La difesa della lingua italiana, id.
Lo stile legale, in-8o.

(1) V. sopratutto il Trattato che porta per titolo: « Conflictus legis et rationis, sive observationes in iis legalibus propositionibus, quæ rationi repugnare videntur, vel illa carere, etc. ».

La pratica dei tribunali in Italia era assai aspra, e, dolorosissimo a dirsi, i nostri giuristi divennero alle altre nazioni maestri negli artifizii della tortura (1).

(1) In Germania suonava l'acerba fama:

« Desierunt autem sensim antiqui Germanorum mores postquam, in-« troducto iure civili in Germaniæ fora atque academias, etiam leges « civiles, et multi Italorum mores simul introducerentur; quod per Ger-« manos in Italiæ academiis iura civilia edoctos, patriorum vero insti-« tutorum plane imperitos, fuit factum. Inter hæc durissimum illud ve-« ritatem per torturam eliciendi medium quoque reperitur, et diversi « Italorum termini in iure criminali adhuc sunt usitati, etc. ».

Burcardi Gotthelfii Struvii, *Historia iuris criminalis*, § 26. Ienæ 1708.

Scorrendo le istorie non è difficile lo scorgere gli esempii di questa pratica aspra dei tribunali in Italia, ma prove più convincenti e spaventose se ne traggono dai registri e dalle memorie curiali. Varranno per molte alcune citazioni del registro dei giustiziati in Milano, di cui pubblicò varii estratti il sig. cav. Cesare Cantù nel suo saggio su *Beccaria e il diritto penale* p. 320 e seg. Ad esse si possono aggiungere le seguenti, tratte da un manoscritto che comprende i *giustiziati* di Bologna dal 1540 al 1767, registro di pia società che confortava i condannati. Questo manoscritto, già appartenente alla casa Zambeccari ed ora agli eredi Bianchi-Giovini, fu cortesemente fatto conoscere all'autore di questa Storia dal sig. conte Luigi Cibrario, nome illustre e caro alle scienze storiche. — Riferiamo alcune indicazioni nella loro originale brevità.

1540, 6 di giugno. *N. N. fu appiccato con la maschera al volto non sapendosi chi fosse nè per qual delitto.*

— 23 luglio. Giustiziato uno *per essere stato trovato di notte con una scala, ed aver confessato che avea intenzione di rubare.*

1549, marzo. *Due appiccati con capestro indorato per aver fatto indorature false.*

1559, 26 aprile. Uno sbirro fu appiccato *per aver dato una sassata alli scolari il giorno adietro alle hore 23 e la matina seguì la giustizia, e ciò fu fatto per evitare un tumulto de' scolari già cominciato, essendovene allora in Bologna un numero di quindici mille.*

1561, Uno appiccato *per avere rubato quattro mortadelle ad un lardarolo.*

Questa malaugurata celebrità, imputabile alla triste condizione dei tempi anzichè a colpa degli scrittori che non facevano se non ritrarre gli effetti delle leggi e degli usi forensi, accompagnò gli scritti di Prospero Farinacio (quegli che fu chiamato a difendere la Beatrice Cenci), di Giambattista Volpini, di Sebastiano Guazzini e d'altri non pochi.

Dobbiamo lasciare ai Tedeschi la gloria di avere, assai prima che da noi si alzasse un grido possente contro l'uso della tortura, protestato contro di esso in nome dell'umanità e della ragione (1), ma l'efficacia con cui venne poi cotesta riforma discussa e predicata presso di noi nel secolo XVIII per opera specialmente di Cesare Beccaria e di Pietro Verri, non sarà meno apprezzata dai giusti estimatori dei civili progressi (2).

1604, Uno impiccato *per aver sparato un fucile che non colpì nessuno.*

A misura che si viene innanzi minore è il numero delle esecuzioni, e sul finire del secolo XVII e durante il XVIII, fino all'epoca anzidetta, molti anni si contano in cui nessuno fu giustiziato.

Ma il poco che s'è accennato di sopra, varrà a dimostrare con quale stolida ad un tempo e feroce larghezza d'arbitrii procedessero i tribunali e come spesso la ragione fosse sbandita dagli atti che con falsi titoli si qualificava di giustizia.

(1) La serie degli scritti di autori tedeschi di que' tempi contro l'uso del tormento nei giudizii criminali, è riferita dallo Struvio nel luogo sopra citato; Pietro Verri ne citò pure alcuni nel § XIV delle sue *Osservazioni sulla tortura.*

(2) Avremo occasione di ritornare sopra la grande opera del Beccaria, ma non possiamo a meno di citare di nuovo l'egregio libro del cav. Cesare Cantù, intitolato: *Beccaria ed il diritto penale* (Firenze 1862), dove il lettore potrà istruirsi delle relazioni d'amicizia e di studii che furono tra esso Beccaria e Pietro Verri.

Proseguendo ne' cenni storici sopra i principali tribunali d'Italia, e volgendoci alla Toscana, troviamo che nell'aprile 1502 i cittadini che parteggiavano per l'aristocrazia fiorentina ottennero la soppressione del magistrato del *capitano del popolo* ed una riforma di quello del *podestà*. Il 15 dello stesso mese il Consiglio maggiore della Repubblica, sulle istanze dei *priori* di *libertà* e *gonfaloniere* di *giustizia*, ordinò che dovesse crearsi un nuovo magistrato detto la *Ruota* o Consiglio di giustizia, composto di cinque persone che fossero forestieri e dottori di legge, uno dei quali dovesse ogni sei mesi essere il *podestà* di Firenze, e gli altri semplici giudici, sopprimendo i *collaterali* del podestà.

Successivamente poi fu questo tribunale in miglior forma ridotto; citeremo a questo proposito la legge del 14 maggio 1542. Di essa è notevole il capo 6, in cui si stabilisce che i giudici sedenti nel medesimo in tutte le cause di qualunque appellazione *a loro in qualunque modo devoluta, eccetto che nelle cause dei bracci militari e delle appellazioni delle sentenze degli ofiziali della mercanzia, e dell'arte della lana, e delle incompetenze, debbino dare li motivi ed esprimere le ragioni per le quali sono stati mossi a così giudicare o riferire* (1).

(1) V. *Legislazione toscana*, raccolta ed illustrata dal dottore Lorenzo Cantini.

Firenze 1800, tom. I, pag. 28 e seg., 205 e seg.

V. particolarmente il § 6 del capo 8, lib. I delle *Istituzioni civili* di Francesco Forti, dove si discorrono i miglioramenti introdotti da Cosimo I nell'ordine de' giudizii così civili come criminali.

Quest'uso ragionevolissimo di esprimere sentenziando i motivi del giudicato fu seguito anche dalla Rota di Roma, da quelle di Genova, di Lucca e di Siena, fu introdotto; tardi ma con efficacia in Napoli, come vedremo; ed è oggimai un canone di rito giudiziario accolto da tutte le nazioni civili.

Alle giurisdizioni provinciali si preponevano i soli cittadini fiorentini, eletti per *tratta* a forma delle leggi emanate fin dai tempi della repubblica, e questi erano obbligati di prendere in loro aiuto un ministro di professione legale, e secondo il suo voto risolvere e giudicare gli affari contenziosi che venivano ai loro rispettivi tribunali (1).

Altri tribunali supremi, distinti pure col nome di Rota, sedettero, come dicemmo, in varie città d'Italia, quali Lucca, Siena, Bologna (2) e Genova. La Rota di quest'ultima città acquistò particolar rinomanza per le sue decisioni in materia di commercio e di mercatura. La grande estensione delle imprese commerciali di quella repubblica, la presenza in quel frequentissimo porto di tanti negozianti stranieri, davano occasioni a coltivare singolarmente siffatta parte di giurisprudenza (3).

(1) Cantini, l. c., tom. VII, pag. [illegible].

(2) La Rota bolognese fu istituita da Paolo III; tre riforme si fecero nel secolo XVI dal Consiglio dei 48 riformatori dello Stato e libertà di Bologna sul tribunale della Rota. I giudici di questo tribunale erano soggetti a sindacato, come lo erano in altre parti d'Italia. Si provvedeva ad un tempo per l'abbreviazione delle liti e la sincerità delle prove ne' giudizii. V. *Constit. almæ Rotæ Bononiensis audit.*, etc. Le riforme si riferiscono agli anni 1560, 1570, 1580.

(3) V. una Raccolta speciale, *Decisiones Rotæ Genuæ de mercatura et pertinentibus ad eam*, Venetiis 1582.

Per le cose criminali si conservò in Firenze il magistrato degli *otto di guardia e balìa*, istituito nel 1375, e durò sotto tal nome fino al 1777, che venne dal granduca Pietro Leopoldo trasformato in supremo tribunale di giustizia.

Nel 1600 fu creato colà un supremo tribunale collegiale di giustizia, in cui si trasfuse l'officio da cinquant'anni prima esistente dell'*auditore di camera*. Questo tribunale chiamossi *consulta* ed ebbe autorità legislativa, e facoltà di derogare alle leggi in via di grazia a nome del sovrano (1).

Erano inoltre in Toscana molte svariate giurisdizioni eccezionali, così nel civile come nel criminale, poscia abolite dal granduca anzidetto, il quale volle, secondo che si spiega l'autentica relazione degli atti di quel principe (2): « Nel suo intero semplicizzata « e riordinata la generale montatura dei tribunali e « magistrati, assicurata ai sudditi la sollecita ammi- « nistrazione di giustizia, e impedita per sempre la « rinnovazione dei vergognosi esempi di cause per- « petuate per più generazioni, ed ultimate con la « rovina delle famiglie disgraziatamente astrette a « sostenerle ». Così vennero a cessare le *tratte*, ed i giudici furono, previo esame, destinati dal principe.

Dell'autorità estesissima del senato di Milano già

(1) V. Illustrazioni al Beccaria fatte dal Paolini, tom. VI dell'edizione fiorentina. *Storia civile della Toscana*, di Antonio Zobi, lib. I, cap. 2, pag. 94.

(2) *Governo della Toscana sotto il regno di Leopoldo II*, seconda edizione. In Firenze l'anno 1791.

abbiamo fatto menzione, ed abbiamo nominato i magistrati che erano in quel ducato sopra le rendite ordinarie e straordinarie dello Stato, e per ciò che spettava all'annona. Erano questi magistrati potenti Collegi fiscali anzitutto. Fino al secolo XVI una giurisdizione privilegiata s'esercitava sulle industrie.

Nessun paese d'Italia abbondò più di tribunali e di moto forense che la città ed il regno di Napoli. Già ne facemmo cenno nell'ultimo capo della prima parte di questo volume. Ma a meglio chiarirsene gioveranno i seguenti particolari che hanno tratto ad un'epoca più innoltrata di complicato pubblico reggimento.

Non meno di trentanove giurisdizioni distinte, esercitate da tribunali diversi (non compresi i tribunali ecclesiastici si contavano in Napoli tra il secolo XVI ed il XVII. Esponendone la serie ordinata, si conosceranno pure i relativi offici.

Il primo, a cui presiedeva il vicerè, e si componeva di reggenti della regia cancelleria e di membri non togati, era il Consiglio di Stato ovvero di guerra.

Succedeva il Consiglio collaterale, consistente in cinque reggenti della regia cancelleria suddetta, due italiani e tre spagnuoli. Questo Consiglio era stato istituito per regolare il potere dei vicerè ;

In corrispondenza di esso erasi creato a Madrid un Consiglio chiamato d'Italia, il quale dava consulti sugli affari degli Stati che il re di Spagna possedeva nella nostra Penisola ;

Il terzo era il Consiglio di Capuana, chiamato pure di Santa Chiara, composto di un presidente e venti-

quattro consiglieri, i quali si spartivano in quattro rote per esercitare la giurisdizione ordinaria.

Venivano dopo:

Il tribunale della regia Camera della Sommaria, sopra le ragioni del fisco. Sedevano in essa un luogotenente che la dirigeva, otto presidenti dottori, tre italiani e cinque spagnuoli, e sei presidenti detti *idioti*; assistevano in essa gli avvocati fiscali. La Camera della Sommaria stava sotto la dipendenza del Consiglio collaterale. Da essa si appellava dapprima al sacro real Consiglio dove era presente il re, e più anticamente il gran camerario riferiva alla Magna Curia, che era la curia del re;

La gran Corte della vicaria civile e criminale, che aveva a capo un reggente, sei giudici civili, e sei od otto o più giudici criminali. La vicaria criminale teneva anche l'avvocato ed il procuratore fiscale col percettore destinato ad esigere i proventi civili, e criminali della corte (1);

Il tribunale dell'ammiragliato retto da un giudice eletto dal grande ammirante, con intervento nelle cause criminali dell'avvocato fiscale della vicaria;

Il tribunale di San Lorenzo, tribunale municipale retto dagli eletti della città, che usavano commettere le cause ai loro consultori dottori di legge;

(1) La gran Corte della vicaria ebbe l'onore di una storia particolare. Fu questa dettata da Carlo Pecchia, e stimata opera, sebben non compiuta, di gran momento per le notizie particolareggiate che contiene intorno alle origini ed alla compilazione dei codici napoletani, e per la critica di cui fece prova l'autore, in grado, secondo che ne scrive il Manna, superiore a quella del Giannone.

Il tribunale delle piazze o seggi tenuti da cinque o sei cavalieri che prendevano cognizione delle differenze nate tra cavalieri, dove non fosse stata effusione di sangue;

Il tribunale dei conti detto della revisione, non che della mattonata, dell'acque e fortificazioni;

Il tribunale dell'almo collegio dei dottori di Napoli, con giurisdizione civile e criminale per quanto toccava a dottori di legge;

Il tribunale del cappellano maggiore, che teneva giurisdizione sulla regia cappella, i cappellani e gli studii;

Il tribunale del protonotario, con giurisdizione sopra tutti i notai e giudici a' contratti del regno, sopra cui teneva anche visitatore;

Il tribunale della regia zecca che conosceva delle quistioni di pesi e misure;

Il tribunale del baglivo detto di San Paolo, che prendeva cognizione di danni dati e cause minime soggette ad appello a quello della regia zecca;

I due tribunali delle arti della seta e della lana;

Il tribunale del giustiziero, che conosceva delle contrassise;

Il tribunale del maestro portolano, con giurisdizione civile contro quelli che occupano sito pubblico;

Il tribunale del maggior fondaco ossia regia dogana di Napoli;

Il tribunale delle meretrici;

Il tribunale del protomedico;

La giurisdizione del corriere maggiore sopra tutti i suoi procacci;

Il tribunale della revisione sopra i conti delle aziende del re ed i loro debitori.

Non progrediremo in questa omai fastidiosa enumerazione, ma indicheremo al lettore i libri d'onde potrà ricavare tutte le notizie che per avventura egli desiderasse ancora su questa materia (1).

Solo al vedere tanto sfoggio di tribunali eccezionali ci sovverremo essersi detto che allora la giurisdizione ordinaria era un ramo e quasi una eccezione della straordinaria e delegata.

Noteremo dipoi che per tenere in assetto l'amministrazione della giustizia usavano i re di Spagna di mandare di volta in volta visitatori con autorità di correggere abusi e di destituire i giudici prevaricatori.

Della giurisprudenza uscita dai tribunali di Napoli non potrebbesi diversamente parlare di quello che si direbbe degli altri tribunali della Penisola. La forza delle abitudini prevaleva non di rado alla profondità dell'esame. Il Giannone trattò distesamente dello stato della giurisprudenza napolitana tra il fine del XVI se-

(1) *Raccolta di varie notitie historiche non meno appartenenti all'historia del Summonte, che curiose, ecc.*, data in luce dal sig. Tobia Almagiore. In Napoli, l'anno santo 1675.

Ivi si troverà il seguito de' tribunali di speciali cognizioni, che compiono il numero di trentanove, i cinque tribunali ecclesiastici, e le tre chiese esenti, di S. Maria dell'Incoronata, di S. Antonio e di S. Giacomo degli Spagnuoli.

V. anche Toppi, *Dell'origine de' tribunali napoletani.*

colo ed il principio del XVII (1), ma non si scorge che abbia avuto in mira oggetti diversi da quelli che, altrove prodotti pei varii e nuovi affari surti collo svolgimento della civiltà, avevano ampliata la giurisprudenza anzidetta.

Bensì potremo aggiungere che le arti cavillatrici dei curiali si esercitavano spesso a man salva; che i litiganti, anzichè alla giurisdizione ordinaria, amavano ricorrere ai tribunali d'eccezione; che le quistioni di competenza facevansi interminabili. Si ricordano casi in cui erasi disputato oltre ad un mezzo secolo unicamente per determinare davanti a chi s'avesse a piatire; quanto numerosi erano i tribunali altrettanto era incerto l'ordine delle competenze.

Per conseguenza diretta dei frequenti litigi e del moltiplice sentenziare crebbe pure colà in immenso il numero delle collezioni di sentenze e decisioni, sopratutto della Rota romana, e del sacro regio Consiglio, fatta da giureconsulti napolitani, sull'esempio di Matteo degli Afflitti (2).

Degna di particolare menzione è la raccolta compilata dal reggente Carlo Toppia, il quale, sotto il regno di Filippo III, ridusse in sette libri le leggi di quello Stato, e diede loro titolo di Codice Filippino, sebbene non abbia questo acquistato forza di pubblica

(1) *Istoria civile del regno di Napoli*, lib. XXXIV, cap. 8.

(2) Matteo *de Afflicto* o *de Afflictis*, giureconsulto napoletano, fiorì nella seconda metà del secolo XV e sul principio del XVI. Fu insignito di cariche importanti, ma più celebre per le opere scritte, fra le quali primeggia la sua Raccolta di decisioni del sacro real consiglio di Napoli, pubblicata in quella città nel 1509.

autorità. Si tenne in quella compilazione l'ordine del Codice Giustinianeo, trovandosi sotto ciascun titolo collocate le leggi relative; si distinsero le costituzioni andate in disuso da quelle rimaste in vigore; si cercò di conciliare le leggi tra sè ripugnanti, e colle annotazioni degli antichi giureconsulti si unirono quelle del nuovo compilatore.

La raccolta del Toppia potrebbesi porre vicina a quella, negli anni medesimi compilata da Antonio Fabro, delle decisioni del Senato di Savoia, se non che, per ripetere il giudizio savio ed imparziale del Giannone, aggiungeremo « non potrebbesi parago-
« nare l'un codice all'altro, cedendo questo di Top-
« pia al Fabriano, sia per gravità ed eleganza, sia
« per dottrina legale, e molto più perchè Toppia niente
« altro vi fece che collocare le costituzioni istesse sotto
« que' titoli che si prefisse, seguitando l'ordine di Giu-
« stiniano; ma Fabro lo compilò egli stesso e furono
« parti del suo sublime ingegno (1) ».

Notammo di sopra con parole di meritata lode l'uso introdotto in Firenze, di esprimere le ragioni o, come dicesi oggidì, di dare i motivi delle sentenze.

Nel seguire tal uso non si mostrarono facili i tribunali napolitani, e non fu se non sotto il regno di Carlo III che venne per legge comandato il *ragionamento* delle sentenze; nè è da tacersi che questa salutare riforma, della quale parleremo distesamente in altro capo, parve atto tirannico ai giudici, i quali non s'ar-

(1) *Istoria civile*. Milano 1823, tom. X, pag. 346.

resero se non alla forza del comando, e fremendo ubbidirono (1).

Non deesi qui neppure dimenticare che anche sotto il governo di quel re fu notata come uno sconcio pernicioso la poca independenza in cui per lungo tempo trovossi il potere giudiziario a fronte del potere amministrativo o dell'influenza ministeriale (2).

Fino alla seconda metà del secolo XVIII andò allargandosi l'autorità dottrinale dei tribunali, e si proseguì a far collezioni di giudicati, di regole e di formolari. Si rammentano a Napoli, tra i più celebri in questo genere, la *Giurisprudenza forense* dell'avvocato Giuseppe Sorge (3), la *Pratica criminale* di Tommaso Briganti, il *Formolario per i notai* di Antonio Spezzacatena, e la Raccolta di giurisprudenza notariale di Giuseppe Pasquali, detta comunemente il *Codice Pasqualino*.

Non abbandoneremo questa parte della nostra storia senza accennare come nella prima metà dello scorso secolo alcuni giuristi napolitani entrassero, poco felicemente, in lotta coll'immortale Muratori. Questi, guidato dall'impareggiabile buon senso di cui fece prova in ciascuna delle sue numerose opere, e sorretto dalla vastissima sua erudizione, toccando

(1) Giovanni Manna, *Della giurisprudenza e del foro napoletano*, lib. V, cap. 3.

(2) Manna, l. c.

(3) *Iurisprudentia forensis universi iuris materias complectens*, etc. Napoli 1740-44, XI volumi in-folio. *Enucleationes casuum forensium, sive additamenta ad opus jurisprudentiæ forensis*. Napoli 1756-58, XI volumi.

dei vizii e dei difetti della giurisprudenza a' suoi tempi, ne dava colpa alle leggi anzichè agli interpreti. Due famosi professori di diritto napolitani, Francesco Rapolla e Giuseppe Pasquale Cirillo tolsero a sostenere che il vizio era del fôro e non dei codici. L'opinione del Muratori fu approvata da quanti avevano schietta cognizione dei fatti e previsione dell'avvenire, e precorse l'epoca di bene augurate riforme.

Gli avvocati di Napoli attraggono a sè l'attenzione dello studioso della storia politica e legislativa, poichè in tutti gli avvenimenti maggiori che segnarono il corso de' secoli XVI e XVII vediamo in certa guisa primeggiare il loro ceto, così nella direzione delle idee come in quella dei fatti.

Ripeteremo, col lodato storico del fòro napoletano, che il cadere del secolo XVI ed il cominciare di quello che lo seguiva segnarono il punto del maggiore aumento della moltitudine delle liti e dei curiali (1). Cotesto moto straordinario, non che accennato particolarmente dagli storici, è dimostrato ampiamente dalle mutazioni d'ordini e di giurisdizioni colà accadute, specialmente nei primi anni del secolo XVII. E ne fanno pur fede l'aumento avvenuto nel numero

(1) La quantità e l'importanza degli avvocati e curiali in Napoli si conservarono anche nel secolo scorso. Verso il 1786, tempo in cui scrisse il Galanti, credevasi che in tutto il regno vi fossero per lo meno 26,000 persone fra giudici, avvocati, procuratori, notai ed officiali subalterni della giustizia.

I professori legali in Napoli fino al principio dello scorso secolo usavano il collare ed il cappello spagnuolo, e dalla qualità di questo cappello sono stati chiamati *paglietti*. Galanti, *Breve descrizione della città di Napoli e del suo contado*.

de' giudici, l'ampliazione ed il traslocamento dei tribunali, le cure prese dal governo per frenare e temperare alquanto la furia che trascinava la gioventù napoletana in mezzo allo strepito delle liti e dei tribunali. Di là provenne il nuovo ordinamento sull'esame degli avvocati (1) contro cui poco provvidamente si mossero ostacoli e si levarono rumori per parte di chi doveva assoggettarvisi.

Ma la memoria di molti insigni uomini, che illustrarono il fòro napoletano e giovarono mirabilmente alla loro patria dura tuttavia, e ne fanno menzione le storie. E due preclari avvocati meritano sovra tutti, a quel che ne pare, di essere qui nominati.

Nel 1547, al mese di maggio, la città di Napoli stava profondamente commossa per il timore di vedere la Inquisizione spagnuola stabilita fra le sue mura, come accennammo nel primo capo di questo volume. Il popolo s'era levato a rumore, ed acerbe minacce già si facevano da esso al governo, e dal vicerè al popolo. I deputati della città, disgustati da don Pietro di Toledo, si congregarono in S. Lorenzo con tutti gli avvocati e dottori della città, fra i quali teneva il primo luogo Giovanni Angelo Pisanello, come più dotto e più valoroso degli altri; e, discussa la causa, furono tutti concordi nel volere che la città s'armasse contro il vicerè Toledo, non per sottrarsi all'obbedienza di Spagna, ma per conservarsi al suo re (2).

(1) Prammatica del duca d'Alcalà del 1609. V. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del regno di Napoli*, tom. X, pag. 124 e seguenti.
(2) Summonte, *Historia di Napoli*, lib. IX.

La quale deliberazione, che rispettava la voce del diritto a fronte del bollore delle passioni, onora singolarmente chi di essa fu il principal promotore.

Francesco d'Andrea poi fu giureconsulto di grande riputazione ed oltremodo benemerito della sua patria. Autore di vero progresso negli studii analoghi alla sua professione, allargò il campo alle idee, agevolò i mezzi ai lavori.

Risposero i suoi concittadini all'impulso che veniva dal d'Andrea, e, come scrive il Manna, diventò *un progresso libero, volontario e desiderato, quello che era innanzi quasi involontario ed inosservato* (1). Si ricordano con lode particolare tra le opere del d'Andrea due scritture per la successione di Fiandra e per la successione di Spagna, una *disputazione feudale* sulla successione dei fratelli, infine il suo *Ragionamento ai nepoti*, dove espone la condizione in che aveva trovato a' suoi dì gli studii e l'eloquenza forense nei tribunali di Napoli.

Nell'ordine degli avvocati di Napoli si raccolse, per così dire, la maggiore vitalità intellettuale del regno sotto il governo dei vicerè; tra essi non di rado fu ardore di studii e potenza di parola; molte le relazioni di loro colle più facoltose famiglie; frequenti le occasioni che ad essi si porgevano di giovare o di inquietare il governo, e quindi continui i riguardi che da questo si usavano al fôro.

Non potremmo troncar il discorso sui giureconsulti napolitani senza nominare un'altra volta in

(1) *Della giurisprudenza e del fôro napoletano*, p. 141.

questa storia Gian Vincenzo Gravina, maestro di classica eloquenza negli studii legali, e che aprì l'adito a molte investigazioni nei penetrali della scienza del diritto (1).

Sebbene non sembri che le opere di lui abbiano prodotto effetto sensibile sulla legislazione de' suoi tempi in Italia, non è men vero tuttavia che egli presentì il moto crescente della civiltà europea; abbiasene un esempio in ciò che scrisse sull'importanza del ceto medio, o terzo stato, nel terzo libro delle sue origini del diritto civile (2), e nelle savissime considerazioni esposte sulle diverse forme del governo politico.

Ma tempo è ormai che aggiungiamo alcune notizie che hanno tratto agli ordinamenti legali del regno di Napoli, per passar quindi ad altro soggetto.

Quando Carlo III entrò in possesso del regno di Napoli egli abolì il Consiglio collaterale, siccome quello che era proprio dei vicerè e non conveniva a principe che governasse il regno direttamente; diede novella forma alla real Camera di Santa Chiara, e prescrisse alcune riforme sul modo di procedere davanti ai tribunali.

Sebbene sotto quel re non siensi punto rinnovate le franchigie del Regno, tuttavia rimase l'uso di aver la presenza de' magistrati supremi, e di una apparente rappresentanza allora che si dovevano compiere atti di grandissima importanza politica. Così

(1) Vedi il capo primo del primo volume di questa Storia.

(2) Al No XIV: *De ordine medio civium.*

quando lo stesso re, partendo per andar a cingere la corona di Spagna, cedeva quella di Napoli al suo figliuolo Ferdinando, fu la legge di successione letta e promulgata solennemente alla presenza del re medesimo e dei membri della real Camera di Santa Chiara e di quelli della Giunta consultiva di Sicilia. Assistevano pure a quell'atto il sindaco e gli eletti della città di Napoli, uno dei quali interveniva *per tutte le università e baronaggi del regno*, non che i deputati del senato e della città di Palermo; e se ne formò un attestato dal marchese d'Arienzo protonotario del Regno (1).

Dall'estrema punta della Penisola ci condurremo ora, come già abbiamo fatto altre volte, alla radice del territorio italiano, al Piemonte. E qui scorgeremo condizione d'uomini e di cose affatto diversa da quella che abbiamo osservata a Napoli. Benefico tratto di Provvidenza divina, ottenuto forse in ricambio delle virtù del popolo piemontese, fu quello di non essere stata questa contrada se non per brevi anni sottoposta a dominazione straniera. In questo paese di antica fede e di provato valore, s'ebbe a godere il frutto di una reciproca fiducia tra principi e sudditi; quelli non mai tiranni, questi non mai ribelli. Da Emanuele Filiberto, che fu il secondo fondatore della monarchia di Savoia, in poi, il governo aveva forma assoluta, ma procedeva con perseverante prudenza e con frequente moderazione.

(1) Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del regno di Napoli*, lib. XLI, n° 258.

La giustizia si amministrava da tribunali creati dal principe e forniti di tutta l'autorità che da esso loro si comunicava.

Aboliti gli antichi Consigli, smesse le politiche rappresentanze, Emanuel Filiberto istituì due Senati, ovvero supreme Corti di giustizia, l'una in Ciamberì per la Savoia, l'altra in Torino per il Piemonte, che nei primi atti del duca si chiamò Senato in Italia. Nei senati sedevano alcuni prelati ed un cavaliere che prendeva posto immediatamente dopo il secondo presidente. Quest'uso, che ritraeva dell'antico costume di far entrare nei tribunali supremi i rappresentanti dei varii ordini dello Stato, riteneva anche delle forme francesi, di cui frequente era in queste parti la imitazione (1).

Lo stesso duca fornì di nuovi privilegi la Camera de' conti, istituita per sentenziare su gl'interessi fiscali (2).

Nel senato di Piemonte fu incorporato quello che erasi creato, nel 1512, da Massimiliano Sforza per la contea d'Asti, dopo che questa contea erasi riunita al dominio della casa di Savoia. Si aggiunsero pertanto al senato piemontese un presidente ed un senatore col titolo di giudice delle ultime appellazioni del nuovo Stato, ed essendosi ugual privilegio con-

(1) Arturo Duck.

(2) V. la Raccolta intitolata: *Editti delli serenissimi duchi di Savoia, prencipi di Piemonte, concernenti l'autorità et iurisditione della camera de' conti.* Torino 1579, presso gli eredi del Bevilacqua.

ceduto al marchesato di Ceva, furono insieme uniti questi due titoli.

Una giurisdizione speciale per le cose della milizia fu dallo stesso principe creata mercè dello stabilimento della carica di auditore generale e giudice supremo degli eserciti, surrogato alla giurisdizione dei marescialli, che poteva parere mal consentanea all'ordinamento generale che si volea introdurre (1).

S'istituì pure da quel sovrano un Consiglio dei criminali, dal quale venivano esaminate le suppliche per ottenere grazia da condanne, e si regolava il corso della giustizia in quelle materie, e gli fu data anche piena cognizione giuridica (2)

Seguendo l'opinione de' tempi che inclinava alle giurisdizioni speciali, Emanuele Filiberto deputò un magistrato di conservatori, regolatori, sopraintendente e giudice alle zecche ed a tutti gli ori ed argenti.

Diede un'autorità estesa in tutto ciò che concerneva alle cure della sanità pubblica al protomedico generale del suo Stato. Elesse un magistrato delle acque, giudice e conservatore ordinario *di tutti i discorsi e de' condotti delle acque al di qua dai monti.*

Con provvido accorgimento quel duca abolì in tutti gli atti giuridici, non che nelle scritture del suo governo, l'uso della lingua latina, surrogata invece la

(1) V. il libro intitolato: *Cariche del Piemonte*, tom. I, tit. XVII, e tom. II, tit. IV.

(2) Borelli, *Editti antichi e nuovi*, pag. 471. Duboin, *Raccolta di leggi, editti e manifesti*, ecc., tom. III, pag. 1794.

lingua volgare, vale a dire l'italiana in Piemonte, la francese in Savoia.

Promulgò il medesimo un libro di decreti su la forma e lo stile da osservarsi nelle cause civili, con cui venne ridotto in regole più ordinate e più schiette l'antica farragine dei decreti civili (1): mutazione che segnò nel 1560 un'epoca memorabile di quel regno.

Abbiamo accennato che in Piemonte gli animi erano alieni dallo spirito di ribellione, ma pur troppo questa regione non andò immune dalle guerre civili, suscitate da dissidii nella famiglia del principe. E

(1) Fra le molte savie disposizioni che si leggono fatte in questo libro di decreti, una ve n'ha che vogliamo qui riferire per mostrare come a que' tempi in Piemonte si fosse pensato ad accertare lo *stato civile delle persone*: al titolo delle prove ivi si ordina a « tutti i padroni di « casa ed ai rettori degli spedali di denunziare al segretario del tri- « bunale il nascimento d'ogni creatura che venga a nascere in casa loro « o che sia portata allo spedale, per tutto il giorno seguente da poi « ch'essa creatura sarà battezzata, specificando il giorno ch'ella naeque « o che fu portata allo spedale, ed il nome che gli è stato posto a bat- « tesimo, e quel del padre e della madre ed il suo cognome insieme, « e se è nata di matrimonio o no, quando si può sapere; il quale se- « gretario sarà tenuto di notar il tutto in un registro particolare che « si farà per questo conto. Ed essendo la creatura nata in alcun luogo « ove non sia tribunale, come sono que' del mandamento, esso padrone « di casa sarà obbligato mandare o venir egli a fare la sopradetta de- « nuncia, infra il termine di tre giorni dopo il battesimo; e contravve- « nendo, vogliamo che essi padroni di casa o rettori di spedali incorrano « la pena di scudi dieci per ciascuna volta che si contravvenirà, ecc. ».
Lo stesso obbligo d'iscrizione s'imponeva dal duca a tutti i parroci, i quali dovevano mandare il loro registro per essere confrontato con quello de' segretarii al fine d'ogni anno.

Le riferite disposizioni, sebbene incomplete, danno tuttavia a divedere la regolarità dei principii.

nel corso delle guerre, che avvennero tra il 1638 ed il 1643, il senato che risiedeva in Torino, non potè a meno di prendere anche qualche ingerenza di cose politiche. Siccome spettava ad esso il verificare od interinare gli ordini sovrani che si pubblicavano sulle più importanti materie, così dovette egli pigliar cognizione delle quistioni della tutela del duca minorenne e della reggenza dello Stato, che si agitavano tra Cristina di Francia, madre del duca, ed i principi Maurizio e Tommaso suoi cognati.

In que' frangenti il senato seppe destreggiarsi, e senza tentare di andar contro il vento, contribuì a mantenere certa calma nel paese.

Una scena interessante di quei casi si trova esposta nella storia inedita della reggenza della duchessa Cristina, scritta da un autore contemporaneo ed informatissimo di quella vertenza (1), e non dispiacerà forse al lettore di averla sott'occhio.

Essendosi lette in senato le lettere del 26 d'agosto 1639, colle quali i principi dichiaravano il loro intendimento nel venire in Piemonte, stettero per alcun tempo dubbiosi gli animi. « Dovendosi infine proce-
« dere alla deliberazione, il primo presidente Bellono
« dopo alcune negative, chiamò testimoniali di tre-
« pidazione al procurator Frichignono, il quale, col
« sottrarsene, testificò la divozione sua invariabile al
« partito della reggente. Temendo in questo mentre

(1) L'abate Valeriano Castiglione, gentiluomo milanese, istoriografo della real Casa.

Il manoscritto esiste negli Archivi generali del Regno.

« il senato, che gli Spagnuoli superiori di forza in
« Torino assumessero l'autorità di tutori, a fine per-
« ciò di conservare lo Stato alla casa di Savoia e di
« avere piuttosto i principi per padroni che gli Au-
« striaci, condescese a decretare il diploma per la
« loro tutela, senza però nominar Madama (1), od
« escluderla: in conformità del che l'avvocato gene-
« rale Giuliano non concluse, ma disse che, coman-
« dando i principi, non si poteva non eseguire i
« decreti cesarei (2) ».

Qualità eminente nei magistrati giudiziarii piemontesi, fu una devozione inalterabile al principe congiunta ad un grande amore al paese.

Quando nel 1534 Francesco I re di Francia mandò Guglielmo Poyet, presidente del Parlamento di Parigi, al duca Carlo III, che stava in Torino, per chiedergli varie province che quegli pretendeva spettargli come ad erede di Luisa di Savoia sua madre, il duca ricevette l'inviato francese in mezzo a' suoi consiglieri. Postasi in discussione la dimanda, il Poyet, per farla finita al più presto, esclamò: *non c'è più altro a dire, il re così vuole* (3); ma incontanente Gian Francesco Porporato, presidente di Piemonte, replicò all'arrogante proposta: *io non trovo questa legge ne' miei libri*; e fu sciolta la consulta, e non si aderì alle istanze francesi.

(1) Cioè la duchessa, che comunemente chiamavasi Madama Reale.

(2) Decreti impetrati da principi che si trovavano appoggiati dall'armi spagnuole.

(3) *Il n'en faut plus parler: le roi le veut ainsi.*
Guichenon, *Histoire généalogique de la maison de Savoie.*

Quanto devoti alla monarchia, altrettanto furono quei magistrati e que' giureconsulti eccellenti nella dottrina, secondo l'uso dei tempi. E basti il ricordare Aimone Cravetta, Nieccolò Balbo, Antonio Sola. Così pure i raccoglitori delle decisioni del senato di Piemonte Ottaviano Cacherano d'Osasco, ed Autonino e Gaspare Antonio Tesauro, fornirono per lunghi anni rispettate norme di giudizii ai tribunali piemontesi (1).

Sia lecito l'introdurre di nuovo qui il nome di un illustre giureconsulto, che, sebbene nato nel dominio di Savoia al di là dalle alpi (2), ebbe grande e quanto dire si possa salutare influenza sulla giurisprudenza piemontese. Ognuno s'avvede che s'intende parlare

(1) Uno scrittore benemerito degli studii pratici di giurispru'enza in Piemonte fu anche Tommaso Maurizio Richeri, il quale nella seconda metà dello scorso secolo pubblicò un'ampia sposizione del diritto patrio in lingua latina, col titolo di *Universa civilis et criminalis iurisprudentia iuxta seriem institutionum, ex naturali et romano iure depromta et ad usum fori perpetuo accomodata.* Torino 1774; opera di dottrina ad un tempo schietta e profonda.

(2) Nacque il Fabro nel 1557 a Borgo in Bressa, morì in Ciamberì nel 1624.

La raccolta delle sue decisioni ha per titolo *Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro Sabaudiæ senatu tractatarum, ad ordinem titulorum codicis Justinianei quantum fieri potuit ad usum forensem accomodatus et in novem libros distributus.*

V. il dotto elogio del Fabro scritto da Iacopo Durandi, inserto nel tomo II de' *Piemontesi illustri.* Torino 1781. La serie delle opere maggiori del Fabro è la seguente: *Coniecturarum iuris civilis,* libri XX — *De erroribus pragmaticorum et interpretum iuris — Iurisprudentiæ Papinianeæ scientia — Rationalia in Pandectas* — Il codice predetto.

di Antonio Fabro, il quale dopo avere combattuto gli errori dei pratici, così funesti nel tempo in cui egli viveva, dopo avere ridestata la giurisprudenza Papinianea, scritte le sue congliietture ed i suoi razionali, lasciò così ricco tesoro di dottrina e di prudenza nel suo Codice delle decisioni del senato di Savoia, di cui fu parte, ed in fine di sua vita presidente preclaro. Non diremo che le opere del Fabro sieno affatto scevre di errori, ma sosterremo ch'egli può essere chiamato maestro insigne a' giudici ed a' forensi, e lo saluteremo come uno di quelli che meglio riuscirono ad acconciare il diritto romano co' principii della filosofia. Tacciollo il Gravina di troppa audacia (1), rimprovero solito a farsi a chi animoso esce dalla via consueta, creandone una migliore.

Noi abbiamo qui registrato il suo nome ad onore della scienza non meno che a testimonio di quella intima unione che desideriamo sia sempre tra i Piemontesi ed i loro fratelli d'oltr'alpe (2).

In Piemonte molto valsero gli studii sopra scrittori di diritto francese e sopra i giudicati usciti dai tribunali di quella nazione. Nè si ebbe di che dolersene, perocchè in Francia i magistrati giudiziarii avevano sempre fatto buona prova di sè, e potevano proporsi a modello degno d'essere imitato.

(1) *De ortu et progressu iuris civilis*, lib. I, § 183.

(2) Queste parole scriveva l'Autore nel 1857. Dopo seguirono gli avvenimenti che staccarono dalla Corona di Savoia le Provincie transalpine: ma le disgiunte sorti non possono alterare l'eredità delle memorie e degli affetti.

Il pensiero di ridurre la giurisprudenza ad una desiderabile uniformità di principii, erasi di buon'ora introdotto tra i Piemontesi. E lo stesso duca Carlo Emanuele I, che al certo non difettava d'ingegno, trovandosi, come era suo costume, tra i letterati più distinti del suo paese e d'altre parti d'Italia che a lui convenivano, sovente si lagnava che non solo gl'interpreti del diritto, ma anche gli stessi magistrati fossero così spesso tra loro divisi di opinione, perfino quando ciascun lusingavasi di seguitare la opinione più comune. Quindi quel principe cercò più volte se vi era modo di rimediare a sì gran male, e più volte protestò che nulla avrebbe mai risparmiato per giungere a quel lodevole intento (1).

Non potremmo in questo capo, che tratta della discussione de' litigi, omettere di parlare di una delle maggiori cause che siensi ventilate in Italia (2), e che toccava precisamente al Piemonte. Tale fu la

(1) Così racconta il Fabro in una lettera del 1° di marzo 1604, indiritta all'imperator Rodolfo II, colla quale accompagnava l'invio del suo libro: *Rationalia in Pandectas*.

(2) Vi ebbero pure in Piemonte controversie per la successione al marchesato di Saluzzo, in proposito delle quali si può vedere il volume intitolato: *Responsa diversorum iurisconsultorum ad causam marchiæ Salutiarum*, stampati in Torino nel 1589 per gli eredi Bevilacqua. Ma ogni contesa fu poi estinta mediante l'unione di quel marchesato agli Stati del duca di Savoia, seguita in virtù del trattato di Lione del 17 gennaio 1601.

Altre cause di simil genere si ventilarono in altre parti d'Italia; tale fu quella disputata davanti a Carlo V, tra il pontefice ed il duca di Ferrara per la sovranità di Modena e Reggio. L'imperatore assistito dal consiglio di più dottori sentenziò in favore del duca. Nè si vuol dimenticare la prolungata vertenza per il marchesato di Finale.

causa per la successione alla sovranità del ducato del Monferrato.

Violante, figliuola di Teodoro marchese di Monferrato, della stirpe dei Paleologhi, aveva sposato Aimone conte di Savoia. Tra i patti del parentado era quello che, spenta la discendenza maschile di Teodoro, si devolvesse il marchesato a Violante, od ai successori di lei, in titolo di dote o di aumento dotale.

Una donazione posteriore s'aggiunse fatta nel 1435 dal marchese Gian Giacomo Paleologo, insieme con Giovanni suo figliuolo, al duca di Savoia Amedeo VIII di tutte le terre del Monferrato poste al di qua del Po, e al di là del Tanaro, fermo intanto il possesso nel donatore in titolo di feudo dal duca di Savoia.

Sullo scorcio del secolo xv Bianca figliuola di Guglielmo, fratello di Bonifacio marchese di Monferrato, moglie di Carlo I duca di Savoia, aveva trasfuse le sue ragioni nell'unico di lei figliuolo Carlo II, dal quale le ripetevano i successori.

Le ragioni anzidette di Bianca si avvaloravano pure dalla convenzione per la quale Bonifacio le aveva promesso che, morendo egli senza figli, essa avrebbe il dominio delle terre del Monferrato sulla sinistra del Po.

Estinta la linea maschile di Bonifacio, Carlo III duca di Savoia promosse con lungo studio la causa davanti all'imperatore Carlo V. Eragli principale contraddittore Federigo II Gonzaga duca di Mantova, che sosteneva d'essere solo erede del marchesato per

avere sposato Margherita, sorella di Bonifacio, superstite a Giovan Giorgio ultimo de' Paleologhi.

L'imperatore commise ad Antonio di Leva principe d'Ascoli, a Marino Caracciolo protonotario, e ad altri delegati, la cognizione degli atti di questa lite. Avutane da loro la relazione ed il parere, Carlo V proferì egli stesso la sentenza, a' 3 di novembre 1536, in Genova.

Con questo giudicato, rigettate dapprima le dimande del marchese di Saluzzo, che pure aspirava ad aver parte in quella successione, l'imperatore respinse anche le istanze generali fatte da Carlo III, concedendogli solamente la ripetizione di quanto eragli dovuto per la dote di Bianca.

Quanto poi alle terre state donate ad Amedeo VIII, ne aggiudicò il possesso al duca di Mantova, riservata intanto la quistione sul dominio, ma con promessa di deciderla entro l'anno.

La promessa non fu adempiuta, e le pretese sul Monferrato rimasero ancora, per poco men di due secoli, fomite continuo di dissidii e di guerre.

La casa di Savoia non conseguì parte del Monferrato se non pel trattato di Cherasco del 1631, ed il resto per il trattato di Torino del 1703 (1).

(1) Nel lungo corso d'anni che rimase agitata questa questione, si pubblicarono molte scritture in difesa delle rispettive ragioni delle parti. V. tra altre, per quel che riguarda agli interessi della casa di Savoia, il *Ristretto del discorso fatto sopra la causa del Monferrato per l'Altezza serenissima di Savoia*. In Torino, presso Luigi Pizzamiglio stampator ducale.

Lo scritto di Antonio Fabro intitolato: *De Montisferrati ducatu*

Non parlerò di moti forensi nè di celebrità d'avvocati, perchè non appare essersi in Piemonte, ne' tempi di cui ragioniamo, levato grido di alcuno di essi che sia venuto fino a noi. In un paese per sua condizione politica, e per sua gran ventura, tutto rivolto agli spiriti marziali e fazionato a disciplina severa, andavasi stretto e non si abbondava in parole. Chi dava di sè grandi speranze nell'avvocheria, veniva per lo più invitato dal principe ad entrare nelle cariche giudiziarie od economiche. Si pensava più a servire lo Stato che a far parlare di sè. Così quando per le riforme intraprese nel 1720 re Vittorio Amedeo II volle aver agenti dotti, abili ed arditi, trovolli in parecchi giovani avvocati che abbandonarono il fòro per entrare a servizio del principe negli uffizii giuridici ed economici. E tra questi si ricordano anche oggi i nomi di Giambattista Bogino, già da noi lodato, che fu poi ministro di grande e meritata fama, e di Carlo Luigi Caissotti che salì alla principalissima carica di gran cancelliere (1).

Segnati quanto meno imperfettamente per noi si potevano entro i limiti del nostro assunto i tratti caratteristici dei tribunali e del fòro delle principali

contra serenissimum ducem Mantuæ consultatio, indirizzata a tutti i principi d'Europa con lettera scritta da Sciamberi il 1° d'agosto 1616, pubblicato poi nel 1617.

Quistioni più antiche erano state tra il duca di Savoia ed il marchese di Monferrato, ma si erano assestate per giudizio d'arbitri.

V. Guichenon, *Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, ad ann. 1434.*

(1) Carutti, *Storia del regno di Vittorio Amedeo II.* Torino 1856, pag. 378-79.

regioni della penisola (1), ne resta a dire poche parole sul modo comune della trattazione delle cause.

Quando nella società civile non sono riconosciuti in tutta la loro ampiezza i due grandi principii della libertà individuale e dell'uguaglianza di tutti i componenti la società davanti alla legge, non è da sperarsi compiuta guarentigia nell'ordine dei giudizii, nè imparzialità costante nell'ufficio dei giudici.

Que' due principii erano ben lungi dall'aver pieno vigore in Italia a' tempi di cui parliamo, nè sarà quindi maraviglia se fallisse in molti casi, e per varie cagioni l'esercizio dell'amministrazione della giustizia.

Ne' processi criminali che si reggevano sul perno della tortura, s'aggiungeva spesso la disgrazia d'una trascuranza che non sarebbe oggi credibile, dalla parte dei processanti e dei giudici nel tener conto di ciò che potesse giovare alla difesa del reo. D. Pietro di Toledo vicerè di Napoli, in una prammatica del 1540, sulla notizia avuta che i giudici pel criminale nell'udire le testimonianze tralasciavano di notare quello che era a pro del reo, minacciò que' giudici di una pena che si darebbe ad arbitrio di esso vicerè se continuavano in tale indegno procedere (2).

(1) L'indole della nostra Storia non ci permette di estenderci quanto il vorremmo sul modo di procedere avanti i tribunali italiani, e su quello di sentenziare dai medesimi tenuto. A chi ne cercasse maggiori notizie consiglieremmo di ricorrere alle sugose considerazioni di Francesco Forti nelle sue *Istituzioni civili*, lib. I, cap. 3, § 12. E se è lecito, aggiungeremo averne anche discorso l'autore di questa Storia nel libro *Dell'autorità giudiziaria*. Torino 1842, tipografia Fontana. Palermo 1843, tipografia Muratori.

(2) *Archivio storico italiano*, tom. IX, pag. 148.

- Ricorrete alle cronache contemporanee, ritratto fedele di quello che succede alla giornata, e vedrete come chi aveva in mano il potere non mancasse di esercitarlo a diritto e a rovescio. Scorrete le interessantissime narrazioni di Francesco Zazzera (1), e scorgerete con che disinvoltura il duca di Ossuna amministrasse ciò che egli credeva la giustizia, per le vie e per le piazze di Napoli (2).

Talvolta, ed era tristissimo esempio, l'autorità del principe credendo d'interporsi a pro del pubblico bene, piombava con tutto il suo peso sull'officio del giudice.

Premendo a Vittorio Amedeo II che in Piemonte si eseguisse, nel suo più largo modo d'intenderla, una legge che egli aveva fatta per vietare il porto d'armi nella provincia del Mondovì, voleva che nell'interpretarla il senato più s'attenesse alle istruzioni che gli faceva tenere privatamente, che non a ciò che suonava il testo scritto della legge medesima. Il senato, nell'applicare la legge, antepose il testo alla interpretazione, che gli si voleva far dare (3).

Il re sospese dall'uffizio i senatori, confinò il presidente in una sua villa. Questi, che era il marchese Graneri, obbedì, e non gli fu neppur conceduto di

(1) Pubblicate dal benemerito sig. cav. Francesco Palermo nel detto tom. IX dell'*Archivio storico italiano*.

(2) Il nome del duca d'Ossuna nella storia particolare della legislazione napolitana si raccomanda per la prammatica *de antefato*, legge di una pagina, cui il Tassoni fece un commentario di un volume in-folio, colmo di notizie speciali sulle cose del regno.

(3) Nel 1722.

rimanersi presso il letto della moglie che stava morendo.

A chi voleva piegarlo a fare atto di sommessione per ricuperare la grazia del re, rispose il Graneri dolergli il vedere Sua Maestà corrucciata per la data sentenza, *ma il suo dolore consistere nel conoscere che il senato aveva ragione, e che non poteva dipartirsi dal suo sentimento, senza lesione dell'onore e della coscienza.*

Plutarco non avrebbe posto sul labbro degli antichi eroi più memorande parole, soggiunge l'egregio storico da cui ricaviamo questo tratto (1), e vero ed opportuno quant'altri mai ne pare quell'elogio.

Nè questo intromettersi della podestà sovrana negli affari di giustizia tra' sudditi era solo in Piemonte. In ogni altra parte d'Italia si faceva a un dipresso la stessa cosa. Leggasi nel libro di Francesco Forti, ricco di così schietta dottrina, come Cosimo I s'adoperasse in queste faccende, e ne cavasse mezzo di popolarità e di dominazione (2). Il popolo allora si credeva meglio protetto dall'arbitrio del principe che non dall'autorità delle leggi. Le straordinarie delegazioni di giudici per rescritto parevano precauzioni contro i difetti della giurisdizione ordinaria; le moratorie ed altre delizie del potere arbitrario, colle quali s'intendeva soccorrere ne' casi straordinarii al bisogno della giustizia, si tenevano come grazie della

(1) Il sig. cav. Domenico Carutti nella *Storia del regno di Vittorio Amedeo II*, pag. 895-96.

(2) *Istituzioni civili*, lib. I, cap. 5, § 6.

provvidenza del principe intento a modificare equamente le ragioni dei litiganti (1).

Talvolta l'altezza del grado di un delinquente impediva, con grave danno morale, il corso della giustizia.

Nel formale giudizio che si fece in Firenze nel 1639 per la barbara uccisione della Caterina Canacci, si punì di pena capitale quello che fra i molti complici nel reato era forse il meno colpevole. Ma andò impunita Veronica Cibo, moglie del duca Jacopo Salviati, stata istigatrice principalissima dell'assassinio per compiere la sua terribile vendetta, facendo comparire improvvisamente sotto gli occhi del marito il teschio reciso della sua rivale (2).

Non è a dire lo scandalo prodotto in Firenze per questa enormezza di viltà o di trascuranza ne' giudici. Si vociferò allora (ripeto le parole del cronista contemporaneo): « Che la giustizia, se tal nome ella « merita, per alleggerirne i più grandi ed aggravarne « i più deboli, e così gettare, come si dice, un poco « di polvere negli occhi al popolaccio, aveva fabbri« cato due processi, uno veritiero, ed un altro com« posto: che il veritiero fu occulto, ed il composto « pubblicato ».

(1) Nè questa era soltanto opinione volgare, ma la sostenevano pure i più illustri dottori nelle accademie straniere. V. il Consulto del celebre Eineccio sul testamento di Giovanni Bardi od Usimbardi, priore dell'ordine di Santo Stefano di Toscana, dato nel 1741 a nome della facoltà giuridica; tra le opere postume dell'Eineccio.

(2) V. la Cronaca della città di Firenze dall'anno 1548 al 1562, pubblicata dal signor Carlo Morbio. Milano 1838, da pag. 69 a pag. 77.

Insomma è triste, ma è forza il dirlo, l'amministrazione della giustizia era per mille modi trascurata o manomessa in Italia. Poco aggiungere si potrebbe in particolare delle liti in materia civile, non essendo questo un soggetto di cui si lasci memoria alla posterità, ma anche sovra di ciò suona ancora qualche lamento. Da un manoscritto del senatore Giambattista Visconti, che era uomo di confidenza del Governo e conoscitore della vera condizione del Milanese sul principio del secolo XVII, ricaviamo rivelazioni importanti:

« La giustizia, egli scrive, oggidì potrebb'essere
« meglio amministrata, poichè non avendo molti of-
« ficiali le parti che bisognano a chi maneggia la re-
« pubblica, non è maraviglia che i giudizi hanno tar-
« dissima espedizione. I giudici s'allontanano senza
« rispetto dalle leggi e statuti, e giudicano quasi per
« loro opinione.

« Non vale alcune volte l'autorità delle leggi e la
« dottrina, poichè si vince piuttosto con arti ed am-
« biti macchinati, che per buona guerra di giusti-
« zia, ecc. (1) ».

Una testimonianza analoga di quanto accadeva in Roma dopo la metà di quel secolo, l'abbiamo pure da una sorgente quant'altra mai autorevole, che riferiremo ne' suoi precisi termini.

Nel 1663 il cardinale Sacchetti, sentendosi prossimo al suo fine, volle scrivere alcuni ricordi a papa

(1) *Storia di Milano* del conte Pietro Verri. Milano 1825, tom. IV, pag. 147.

Alessandro VII, e lo fece con vivezza tale, e, a quel che pare, con tanta cognizione di fatti, che pochi documenti storici possono porvisi a confronto (1).

In quella scrittura il cardinale dipinge con foschi colori il modo col quale a' suoi tempi amministravasi in Roma la giustizia; e supplica il papa di provvedere a togliere le *tante lunghezze nelle spedizioni delle cause, quali, oltre all'esterminio delle famiglie non possono essere che di gran discredito ai tribunali di Roma, vedendosi in essi per anni e lustri invecchiate quelle cause che potrebbero terminarsi in pochi giorni.* E nel corso di quelle sue avvertenze il cardinale moribondo, ma pure franco di spirito, supplicava ancora il papa che si guardasse di *lasciarsi ristringere fra quattro mura, e tener sè lontano dalle notizie delle occorrenze del suo Stato e de' suoi sudditi, perchè in un principe questo è il sommo dei mali. Allora la giustizia non è più libera; i ministri non più fedeli; i popoli non più governati, ma dispersi; il principe non più amato nè rispettato.*

Accennammo nella prima parte di questo secondo volume che l'uso del duello giudiziario non si era neppure estinto nel secolo XVI. E ciò si dimostra per

(1) Questa lettera si legge in disteso nella Raccolta delle *Mémoires pour servir à l'histoire de Christine reine de Suède*, compilata da Arckenholtz, e dedicata al cardinale Alessandro Albani, vol. IV, pag. 395 a 401. La lettera ha la data di Casale 17 giugno 1663.

Il cardinal Sacchetti era stato segretario della Congregazione del Concilio e nunzio in Ispagna; innalzato alla porpora da Urbano VIII nel 1625; fu vescovo di Gravina, Frascati e Santa Sabina, e prefetto della segnatura di giustizia. Morì nell'anno anzidetto, d'anni 76.

gli scritti di quelli che trattarono dell'arte militare e del duello, in che talvolta la prima si ristringeva. Nè mancano clamorosi fatti ad attestare il predominio dell'idea di quella giustizia barbarica anche in questo periodo di civiltà più innoltrata. Così fra altri si potrebbe citare il duello tra Lodovico Martelli e Giovanni Bandini co' loro padrini, fatto sotto le mura di Firenze durante l'assedio nel 1530, e con tanta evidenza di stile narrato da Bernardo Segni nel libro IV delle sue *Storie fiorentine* (1).

Non andremo più oltre in questa materia per affrettarci a considerare le riforme eseguite in Italia da' principi nel corso del secolo XVIII.

(1) V. Morbio, *Storia de' municipii italiani, illustrata con documenti inediti. Ferrara, Pavia e Lodi.* Appendice seconda, nº 3, dove si contiene un cartello di sfida insieme con un salvocondotto per un duello giudiziario nel 1554-55.

CAPO IV.

RIFORME LEGISLATIVE, QUISTIONI GIURISDIZIONALI, NEL SECOLO XVIII.

Tre principi riformatori conta l'Italia in questo secolo, Vittorio Amedeo II di Savoia, Carlo III di Borbone, Pietro Leopoldo di Lorena. Campo alle riforme civili furono Napoli e Toscana, Sicilia e Sardegna.

Vittorio Amedeo II, dopo i lunghi anni di guerra che travagliarono il suo Stato, e che poi ebbero fine così prospero per la sua dinastia, rivolse l'animo alle riforme interne del proprio paese. Egli aveva l'istinto de' principi destinati ad operare cose grandi, quello cioè di voler fare da sè; e prese a riformare con mano franca e con intelletto previdente leggi ed amministrazione.

Con quali idee si procedesse alla compilazione delle nuove leggi, si rileva dagli ordini generali dati in proposito da Vittorio Amedeo. Eccone il testo:

Ordina il re:

« Che le disposizioni, le quali si compileranno,

« debbano essere precise, assolute, in modo precet-
« tivo, e che non s'involvino sotto quelle riserve che
« per lo più rovinano la sostanza della legge;

« Che si tolga tutto ciò che si stima superfluo, o
« che non merita d'essere posto in una legge, o che
« si può supplire con istruzioni particolari, e si la-
« scino solamente quelle disposizioni le quali, secondo
« l'umana previdenza, pareranno non poter essere
« soggette ad ulterior variazione;

« Che si tolgano tutte le ripetizioni e contrarietà,
« e che s'abbia tutta l'attenzione acciò non si cada
« in alcuna di esse;

« Che si mettino sotto i loro titoli quelle disposi-
« zioni, le quali si trovano disperse in titoli diversi,
« a' quali propriamente non appartengono, e s'os-
« servi un ordine chiaro e regolato;

« Che in ogni parte si tolga quanto più è possibile
« l'arbitrio a' giudici, tanto nella materia civile che
« criminale;

« Che si moderino le pene pecuniarie, per render
« più facile l'esecuzione delle medesime;

« Che si fissino le pene acciò non restino in arbi-
« trio del giudice, salvo ne' casi ne' quali non possa
« farsi altrimenti, e nella fissazione di esse che si
« osservi una giusta et adeguata proporzione alla
« quantità dei delitti;

« Che si formi una disposizione generale circa l'ap-
« plicazione delle pene, e che si tolgano le tante ri-
« petizioni che si trovano su questo particolare nella
« costituzione;

« Che si formi una sola disposizione, nella quale
« si dia ai giudici la facoltà di estendere le pene
« anche da pecuniarie a corporali, secondo le circo-
« stanze de' casi, e le qualità de' delitti e de' delin-
« quenti, e che si tolgano dalla costituzione le tante
« disposizioni reiterate che vi erano su questo par-
« ticolare;

« Che ne' casi ne' quali si possano più disposizioni
« ridurre in una sola, ciò s'eseguisca ad effetto che
« s'ottenga quella brevità maggiore che sarà pos-
« sibile;

« Che si tolga generalmente dalla costituzione tutto
« ciò che può dare agli avvocati e procuratori qualche
« appiglio per far litigare maggiormente i clienti;

« Finalmente che s'abbia sempre in mira la giu-
« stizia e l'equità, dalla quale non debbono mai an-
« dare disgiunte le leggi » (1).

Quantunque l'intendimento del sovrano sembrasse esplicito, non però venne esso inteso ed eseguito dai suoi ministri. Nei primi lavori che si fecero per la compilazione delle nuove leggi, i magistrati, commessi a sì degna opera, sembravano volersi limitare a fare una semplice collezione, in cui sarebbonsi affastellati successivamente sotto a distinti titoli i varii capi staccati da diversi ordini antichi de' reali di Savoia, accompagnati in fine da una *autentica* che avrebbe aggiunto, tolto, o derogato alle disposizioni precedenti. Sarebbe insomma stata una laboriosa,

(1) Manoscritto esistente ne' R. Archivii generali. Costituzioni regie, mazzo 7, n° 7.

intempestiva ed infelice imitazione del codice Giustinianeo, se un ministro, uomo di buon senso e non preoccupato dalle tradizioni giudiziarie, il Platzaert, segretario di guerra, avvertendo ai difetti cui si sarebbe andato incontro, non avesse persuaso il Re essere necessario che si componesse un corpo ordinato delle antiche leggi patrie che si volevano conservare, e delle nuove che volevansi aggiungere. Vittorio Amedeo fece trionfar l'opinione dell'uomo di buon senso.

La compilazione delle *Costituzioni*, che così chiamavansi le nuove leggi, comparve nel 1723, ma fu ravvisata imperfetta, ed un'altra se ne promulgò nel 1729, che venne applaudita dentro e fuori dello Stato.

Queste Costituzioni furono divise in sei libri; il primo sopra l'osservanza del culto cattolico e sulle soggezioni imposte agli Ebrei; il secondo sulla giurisdizione de' magistrati supremi e de' tribunali inferiori; il terzo sul procedimento da tenersi nelle cause civili; il quarto sulle leggi penali ed il procedimento in materia criminale; il quinto sopra varie materie speciali, come le successioni, i fidecommessi, le tutele, le subastazioni e le gride per le vendite de' beni, le enfiteusi, le prescrizioni, il privilegio per l'ampliazione delle fabbriche ed il passaggio delle acque, le transazioni, la celebrazione e la conservazione degli atti notarili; il sesto sopra la giurisdizione camerale, i feudi, i diritti regali, i privilegi fiscali e la legge d'Ubena.

Queste Costituzioni non potevano chiamarsi una legge generale; esse stavano a modo di eccezione al sistema del diritto romano, che formava la base della legislazione del paese. Si osservavano ancora come leggi particolari gli statuti locali approvati dal sovrano, e le decisioni dei magistrati. Ma si vietava severamente agli avvocati di citare nelle loro allegazioni veruno dei dottori, ed ai giudici, tanto supremi che inferiori, di deferire all'opinione di essi (1).

Fu in tali Costituzioni serbato ai magistrati supremi l'antico diritto di esame delle provvisioni provenienti dall'estero per la concessione del regio placito, od *exequatur*, e la facoltà di registrazione ed interinazione delle leggi, ovvero verificazione che qui trovavasi stabilita ad esempio di ciò che si praticava ne' Parlamenti di Francia. Tale facoltà o diritto d'interinazione esprimevasi in questi termini:

« Gli editti, patenti e rescritti regii, sì di grazia « che di giustizia, per le materie dipendenti dalla « giurisdizione del senato, dovranno essere interinati « o registrati da esso secondo che gli verrà prescritto, « e quando riconoscerà che sieno sospetti d'orrezione « o surrezione, o contengano cose contrarie al ser- « vizio del re, o al pubblico bene, o pregiudiziale al « terzo, ne sospenderà l'interinazione e ne farà le « opportune rappresentanze al re » (2). Uguale diritto aveva la Camera dei conti nelle materie demaniali ed erariali.

(1) Citate Costituzioni, lib. III, tit. 22, § 9.
(2) Citate Costituzioni, lib. II, tit. 3, cap. I, § 8.

Vittorio Amedeo, che non tollerava impaccio nell'esercizio della sovrana sua autorità, parve sulle prime volesse spogliare i magistrati di quell'importante diritto. Facevasi notare dal re che *essendo libera, assoluta e solo dipendente da Dio la sovrana autorità di S. M., non poteva coartarsi da veruna legge o regola* (1). Ma rispettosamente s'insisteva per parte dei magistrati perchè si mantenessero gli usi antichi al fine precipuo di riparare a' casi possibili di surrezione, e faceva in quel senso savie riflessioni il presidente Cristoforo Zoppi. Il re desistette dall'opporvisi, ed il diritto d'interinazione ebbe novella conferma nel esto espresso delle costituzioni.

Due grandi riforme nella legislazione economica dello Stato s'intrapresero anche da Vittorio Amedeo. La devoluzione ed avocazione al demanio de' feudi che si erano alienati contro il disposto di un editto del 22 di aprile 1445 del duca Lodovico.

Nel 1720 si promuovevano quelle devoluzioni in virtù di una legge fatta quasi tre secoli prima, e dopo che, nel corso sopratutto delle varie reggenze avvenute nello Stato, erasi dai sovrani largheggiato nel beneficare i vassalli a discapito del demanio.

Ottocento feudatarii vennero citati in giudizio; gravissime liti s'impegnarono. Le famiglie nobili più antiche furono spogliate dei vecchi possessi. Si mossero piati e querele, obbiezioni d'ogni maniera. La volontà del re fu inflessibile; appigliatosi allo spe-

(3) Documenti esistenti negli Archivii generali sotto la categoria *Regie Costituzioni*.

diente che era in uso frequente a que' tempi, commise la cognizione di quelle cause ad un magistrato straordinario, che il popolo chiamò *Camera ardente*, e poscia, soppresse le due Camere de' conti di Savoia e di Piemonte, ne costituì una sola per tutto il Regno che risiedesse in Torino, ed al giudizio di essa sottopose le suscitate contese feudali (1). Il demanio, colla vendita dei feudi che eransegli devoluti, e colle rendite ricuperate, s'accrebbe considerevolmente, e quindi potè il re diminuire le gravezze che pesavano sul suo popolo (2).

Lo stabilimento del catasto onde allibrare con esattezza e tassare con equità i beni stabili, fu opera che occupò per ben trent'anni le cure indefesse di questo re, e che venne poi continuata dai successori di lui con modi ugualmente ragionevoli e savii.

Molti utili divisamenti aveva avuti Vittorio Amedeo II in pro della Sicilia, ma la brevità del tempo in cui tenne quel regno e le difficoltà d'ogni maniera che allora lo circondarono, non gli consentirono di effettuarli (3). Non dimenticarono i Siciliani que' fe-

(1) V. *Storia del regno di Vittorio Amedeo II*, di Domenico Carutti, cap. XXI.

Memorie del Benevolo compatriotta del luogo di Rivoli. Manoscritto esistente nella Biblioteca del re in Torino.

(2) Ricordiamo a lode di Vittorio Amedeo II, che appena ristabilita la pace nel 1713, abolì il giuoco del lotto, che poscia venne malauguratamente riaperto e conservato.

(3) Nel discorso pronunziato nell'occasione dell'apertura del Parlamento tenutosi in Palermo il 4 di marzo 1714 alla presenza di Vittorio Amedeo, il protonotaro del rege disse in nome del re, che i pensieri di lui « non erano rivolti che a cercare di vantaggiare quel regno per

lici auspicii, sebben resi vani per la tristizia de' tempi. Avuta poi la Sardegna in iscambio della Sicilia, quel re preparò le vie a' miglioramenti maggiori che il figliuol suo Carlo Emanuele III v'introdusse, coadiuvato dall'opera sagace e perseverante del veramente illustre suo ministro Giambattista Bogino (1).

Oltre alle riforme legislative, Vittorio Amedeo II ricompose sovra ordini più vigorosi l'amministrazione dello Stato.

Introdusse regole di severa economia, che furono diligentemente osservate dal suo successore.

L'abdicazione di quel re, la sua prigionia e la sua morte, formano uno degli episodii più interessanti della storia d'Italia nella prima metà dello scorso secolo. Vittorio Amedeo fu più temuto che amato mentre regnava, ma seppe crescere lustro alla sua corona ed importanza al suo Stato, e lasciò durevole

« rimetterlo, a Dio piacendo, col progresso del tempo nell'antico suo « lustro, ed in quello stato in cui dovrebbe essere per la fecondità del « suolo, per la felicità del clima, per la qualità degli abitanti e per » l'importanza della sua situazione ».

S. M. il Re Vittorio Emanuele II ha commesso al sig. abate Stellardi uno de' suoi elemosinieri che lo seguitò nelle varie spedizioni di guerra e ne' viaggi a Napoli ed in Sicilia, di raccogliere le memorie ed i documenti ragguardanti al regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'isola di Sicilia dall'anno 1718 al 1719. Abbiamo fondata speranza che questa raccolta così importante per la Storia d'Italia non meno che per quella della monarchia di Savoia, non tarderà a comparire e tornerà a singolare vantaggio degli studiosi delle vicende della politica e delle istituzioni governative.

(1) V. il libro XIV della *Storia di Sardegna* del barone Giuseppe Manno. Colà si trovano registrati i varii provvedimenti fattisi per i bisogni dell'isola, che non si potrebbero qui riferire senza scostarsi dall'indole sommaria di questa Storia.

testimonianza delle arti regie da lui usate a beneficio de' popoli.

Nelle pagine del Botta, brillanti di tanto vivi e sì svariati colori, l'aspetto del Piemonte, sotto il regno di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III, rappresentasi rigido ed abbuiato.

Molto v'ha di vero in cotesto ritratto; e se l'autorità del principe era diretta da buona intenzione e con profondo accorgimento de' proprii interessi, non è men vero però che non di rado si trascendevano i limiti del giusto e del convenevole nei modi di usarla. Diversi fatti si potrebbero addurre a conferma di questo giudizio; già parlammo dell'immeritata punizione inflitta al marchese Graneri (1), e qui aggiungeremo l'arresto e la prigionia affatto illegale ed arbitraria di Pietro Giannone.

Non è a dire tuttavia che la tempra piemontese siasi per ciò peggiorata, chè anzi si mantenne salda e valorosa. E questo è un grande vantaggio che ha il Piemonte, pongasi pur esso a confronto di qualsivoglia altra contrada d'Italia. I popoli dotati di spiriti marziali sono sempre i meglio disposti ad obbedire alle leggi ed a serbare la disciplina; disposti ognora ad udir la voce dell'onore, e non mai a lasciarsi attrarre dalle fantasticherie. Tale appunto è il carattere che distingue i Piemontesi.

Una lode speciale vuolsi dare alla legislazione piemontese nello scorso secolo; quella di avere favorito l'egualità nelle successioni e la disponibilità de' beni

(1) V. il capo antecedente.

mediante le restrizioni apposte alla istituzione ed alle progressività dei fedecommessi e delle primogeniture.

Se Vittorio Amedeo II non fu il primo tra i principi italiani che si studiasse di diminuire que' vincoli, poichè già vi avevano posto l'animo il prode suo bisavolo Carlo Emanuele I e due sommi pontefici, Clemente VIII ed Urbano VIII, ebbe egli nondimeno il vanto di compiere il bene augurato disegno, e di mostrare aperta la via a chi volesse imitarlo.

Conseguenza felice della severità del governo dei principi della casa di Savoia fu anche l'aver impedito che prendessero piede in Piemonte le prepotenze dei feudatarii. Non v'ha traccia nella storia di questo paese delle enormezze che accadevano in altre regioni d'Italia. È vero che qui il governo teneva infrenati i sudditi, ma almeno li teneva tutti ugualmente, a qualunque ordine appartenessero.

Carlo Emanuele III, succeduto a Vittorio Amedeo II, camminò sulle traccie paterne, procurando gradatamente la perequazione de' tributi, non che lo scioglimento de' vincoli che inceppavano la libera disponibilità de' beni (1), e promulgando, nel 1770, con leggiere modificazioni, le Costituzioni generali, come aveva fatto suo padre. Vittorio Amedeo III figlio di Carlo Emanuele III, non fu eguale nè al padre nè all'avo, ma non si rimosse però totalmente da quella via che da essi gli era stata segnata.

(1) V. il R. editto 5 maggio 1731 relativo alla perequazione generale dei tributi per il Piemonte, ed i R. editti portanti affrancamenti della talliabilità personale, e dei diritti feudali ed enfiteutici nella Savoia, del 20 gennaio 1762 e 19 dicembre 1771.

Quando Carlo di Borbone salì al trono di Napoli, la legislazione napolitana era un complesso di moltiplici capi che si riannodavano alle varie dinastie che si erano succedute nella dominazione di quelle contrade; erano uno screzio ed una dissonanza che non cessavano d'incagliare il corso agli affari e di trattenere la mano al governo nell'opera sua riparatrice.

Non si annoverano meno di undici avanzi di quelle leggi che ancora stavano in osservanza nel Regno. Eravi l'antica romana, la longobarda, la normanna, la sveva, l'aragonese, l'austriaca spagnuola, l'austriaca tedesca, la feudale, l'ecclesiastica, la quale governava gran numero di persone insieme cogli estesissimi possessi della Chiesa, la greca nelle consuetudini di Napoli, d'Amalfi, di Gaeta e d'altre città ne' più antichi tempi rette da officiali dell'Imperio d'Oriente; le consuetudini di Bari e d'altre terre che traevano origine dalle concessioni longobarde (1).

Fu quindi saggia ed acconcia l'idea ch'ebbe nel 1741 Carlo di Borbone di ridurre in un corpo regolare le antiche leggi di quello Stato, levandone le antinomie ed i precetti antiquati.

Vennero dal re scelti a quella compilazione il marchese Francesco Vargas Macciucca, il consigliere Giuseppe Aurelio di Gennaro, ed il professore Giuseppe Pasquale Cirillo (2).

(1) Si sono indicati gli undici capi principali. Se si volesse si potrebbero aggiungere altre fonti di legislazione, come i *riti della gran corte della Vicaria e della camera della Sommaria*; le *Istruzioni delle dogane di Foggia*, ecc.

(2) V. *Biografia degli uomini illustri napoletani*, di Nicola Mo-

Ma l'opera bene ideata non potè compiersi, e forse quelli a cui era stata commessa non ne avevano bene afferrato il concetto (1).

Più felice esito ebbero le intenzioni del re nelle leggi speciali che venne via via promulgando. Introdotte quelle prime modificazioni ne' Consigli, di cui fecesi cenno nel capo precedente, stabilì Carlo, nel 1741, un generale catasto per la collettazione dei beni, comprendendovi pure quelli degli ecclesiastici.

Rianimandosi il commercio sotto il governo di quel re, si pose mano alla legislazione commerciale. Si creò il supremo tribunale del commercio con autorità così ampia che si dovette poscia ristrignere. La giurisprudenza, non altrimenti che la legislazione commerciale, possono dirsi create in Napoli da quel tempo.

L'erezione della R. Camera di S. Chiara, come venne fatta da Carlo di Borbone, fu cosa di gran momento.

Era essa composta del presidente e de' capi delle quattro Rote del sagro Consiglio; conosceva degli appelli da' giudici investiti di regia straordinaria giurisdizione, non che de' conflitti di giurisdizione tra varii tribunali; rivedeva i decreti dati dal presidente del S. R. Consiglio in certi punti di giudiziario procedimento; concedeva i regii assensi nelle alienazioni

relli di Gregorio e dell'abate cav. Pasquale Panvini. Napoli 1825, tomo X, *Biografia de' re.*

(1) Almeno è lecito il dubitarne. Cirillo fu prescelto ad estendere il codice; pensò doverlo scrivere in latino! Si deliberò dopo che si sarebbe dettato in italiano ed in latino; infelice partito, come ognun vede.

dei beni feudali, dotali, comunali, ecc.; impartiva o negava il regio *exequatur* alle provvisioni di Roma, ed il *recipiatur* a tutte le altre vegnenti di fuori Stato. Uno de' consiglieri di essa R. Camera era delegato per difendere la R. giurisdizione, come vedremo in seguito.

Nel 1738 lo stesso re cercò di abbreviare e correggere il procedimento giudiziario, lasciando però sussistere il sistema della doppia sentenza conforme per l'assoluta definizione delle liti.

Non tanto estese furono le mutazioni in materia criminale, pure si cercò di portar riparo alla frequenza degli omicidii (1), e si stabilirono modi di procedere in via criminale pe' casi di stupro, che non ebbero l'approvazione di tutti i savii (2).

Gli Ebrei che erano stati scacciati dal regno vi fu-

(1) Colla costituzione del 15 giugno 1738; essa, per togliere le false interpretazioni che riuscivano a danno della giustizia, ordinò che « potendosi opporre dall'imputato in causa minorante, dovesse essere « questa secondo la disposizione della legge, abolendosi le opinioni ri- « lassate de' dottori ». Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del regno di Napoli*, tom. XII, pag. 23.

(2) Ad una siffatta legislazione, se non forse alla legge Estense del 12 gennaio 1740 od all'editto di Clemente XII del 13 settembre 1736, è da riferirsi probabilmente il giudizio recato dal celebre Muratori nel suo libro *Della pubblica felicità*, cap. X. « Ho conosciuto un paese, « egli scrive, dove un solo ministro, zelante per frenare qualche esor- « bitanza negli stupri, indusse il principe a pubblicar tale editto che « facile riusciva l'accusare, o costringere gli stupratori a sposare o « dotare le zitelle. Da lì a non molto si vide non calare, ma crescere « questo delitto, perchè le povere fanciulle si sentivano tratte a fallare « per la facilità loro somministrata di veder premiati o ricompensati i « loro falli. Convenne perciò moderar quella legge, e ridurla a termini « più convenevoli ed equitativi, ecc. ».

rono riammessi, ma sei anni dopo, cioè nel 1740, ne furono nuovamente espulsi.

Durante la prima parte del regno di re Ferdinando succeduto a re Carlo, continuò a migliorarsi la legislazione. Nel 1770 si stabilì la necessità dell'assenso paterno ne' matrimonii de' figli non ancor giunti ad età matura, sotto pena di diseredazione, e nel 1774 si promulgò una celebre legge, della quale n'è già occorso di far cenno. Con essa si prescrisse, che l'autorità de' dottori, interpreti e commentatori delle leggi, fosse sbandita dal fôro; che i giudici dovessero decidere le cause citando il testo della legge sopra di cui appoggiavano il loro giudizio, e che le sentenze dovessero essere ragionate contenendo i punti di fatto e di diritto pei quali erano profferite.

Questa legge meritò che il Filangeri vi stendesse sopra alcune riflessioni politiche, di che parleremo in appresso.

La mala pianta del feudalismo aveva allargate le sue radici sullo Stato di Napoli e prodotto intorno a sè l'inevitabile effetto della sterilità. La massa de' tributi era accollata ai Comuni, ed ai minori proprietarii, mentre i baroni, anche pe' beni allodiali, o di diritto o per pretesti, pressochè nulla pagavano. Sotto il governo austriaco erasi creata una giunta detta del *Buon governo*, coll'incarico di far eseguire la prammatica del 1650, che aveva risolute tutte le alienazioni fatte da Comuni, di giudicare della legittimità dei debiti de' Comuni, e di costringere i baroni a pagare i tributi. La giunta poco o nulla operò,

impacciata, com'ella era, dalle forme giudiziarie e dalle brighe degl'interessati; poi fu soppressa nel 1734.

Ma Carlo si affaticò con provvida e ferma mano a sbarbicare la mala pianta; provvide piuttosto per via d'atti speciali che non per legge generale. Si formò una giurisprudenza più liberale per i Comuni, e più atta a frenare i soprusi ed a diminuire le immunità de' potenti.

Lo stesso re, in una prammatica del 1759, stabilì la massima che i baroni non potessero rappresentare se non quello che era espressamente loro conceduto (1). E sempre ebb'egli ad insistere per mantenere due regole salutari ad ogni civile consorzio, vale

(1) Leggonsi nella citata prammatica, che è la 42 sotto il titolo *de Feudis* le seguenti considerazioni, che meritano d'essere attentamente ponderate.

« Abbiamo stimato dovere specialmente indirizzare l nostre sovrane « risoluzioni al riparo di quelle intraprese che tendono a restringere « senza pubblica causa e senza giusto titolo l'altrui diritto e libertà na- « turale. Tale appunto è la pretensione che è venuta a nostra notizia « di essersi dai baroni talvolta avanzata, o anche sostenuta col fatto, « che i frutti feudali debbano essere privilegiati e preferiti come fossero « di diritto fiscale, sull'appoggio che essendo i feudi pervenuti dal « fisco, i loro possessori rappresentano gli stessi diritti e privilegi. E « conoscendo noi che una tale opinione, promossa dalla stranezza di « qualche dottore, e non riparata per la languidezza della disciplina, « è erronea, perchè i possessori dei feudi non possono pretendere altri « diritti se non quelli che sono stati loro espressamente dal fisco accor- « dati, tra i quali non vi è diritto alcuno di prelazione nella vendita « del feudo; perciò per togliere ogni abuso su tal particolare, abro- « gando qualunque consuetudine, giudicatura o interpretazione de' dot- « tori in contrario, colla presente nostra legge da valere in ogni tempo « ordiniamo e comandiamo che in tutti i luoghi di questo regno, tanto

a dire che la prescrizione non si acquista colle armi, e che i prepotenti non prescrivono mai.

Parrà quasi incredibile in quest'alito di libertà di commercio che oggidì ne infonde vita e vigore, che a Napoli, non fa ancora un secolo, s'avesse a rivendicare colla sanzione di una legge speciale, a pro di *ogni e qualsiasi particolare* la facoltà di *vendere i frutti de' propri territorii, nella maniera ed in quel tempo che meglio stimerà convenire a' suoi interessi.* Eppure la cosa è così, ed è un argomento di più per tener caro e prezioso il presente a confronto del passato.

Siffatte riforme, che tendevano a riassodare il governo del principe ponendolo sulla base dell'equità naturale, ebbero per promotore insigne nel regno di Napoli un giurista toscano, divenuto poi principale ministro, Bernardo Tanucci.

Carlo di Borbone, garzonissimo ancora (1), si era condotto in Italia per prendere possesso dei ducati

« demaniali quanto baronali, sia lecito ad ogni e qualsiasi particolare
« vendere i frutti dei proprii territorii, nella maniera ed in quel tempo
« che meglio stimerà convenire a' suoi interessi, senza che possa pre-
« tendere persona alcuna di qualunque grado e condizione sia, e spe-
« cialmente i baroni, essere preferiti nella vendita dei frutti provenienti
« da territorii o burgensatici, o feudali; dimodochè ogni cittadino abbia
« l'intera natural libertà di vendere e comprare i frutti de' territorii in
« ogni tempo e luogo. E se taluno sotto pretesto di antico, solito o di
« altro titolo ideale, impedisse i venditori o compratori, incorra *ipso*
» *facto* nella pena di ducati mille da applicarsi al regio fisco ».

(1) Egli era nato nel 1716, e conobbe in Pisa il Tanucci nel 1732. Tanucci morì nel 1783 di ottantacinque anni. Sepolto a Napoli nella chiesa de' Fiorentini, gli fu poscia messa un'iscrizione nella quale si legge che avendo per quaranta e più anni diretto il governo del regno, *non impose mai alcun nuovo dazio.*

di Parma e Piacenza, e farsi riconoscere principe ereditario di Toscana. Fermatosi in Pisa, a seguito di grave malattia, s'abbattè in Bernardo Tanucci, professore in quello studio, dove con critica meno felice si occupava del quesito se ogni traccia di diritto romano si fosse perduta in Italia durante l'invasione borbonica. Piacque al principe l'ingegno svegliato, la tempra risoluta del professore, e poco stante lo chiamò al suo servizio.

Il Tanucci, nel lungo suo ministero esercitato sotto due regni, s'acquistò fama di esperto statista; godette permanente favore dal suo sovrano, ed ebbe potenti avversarii.

Egli fu il primo che cercassse di formare nel regno una classe di magistrati superiori alle relazioni de' potenti; emendazione opportunissima d'antichi abusi. « Lo spirito che il governo prese sotto questo mini-« stero » scrisse un illuminato pubblicista napolitano (1) « fruttificò anche dopo di lui, ed ha prepa-« rato all'attuale magistratura il vanto di correggere « i torti dell'antica ».

Ma a compiere l'opera di re Carlo e del Tanucci, s'aggiunse, possente sussidio, la penna di un privato scrittore.

Fu questi Melchiorre Delfico che prevalendosi dell'occasione della rivendita che il re faceva de'feudi devoluti, mostrò le conseguenze passate e presenti allora della giurisdizione in mano de' baroni.

(1) Winspeare, *Storia degli abusi feudali*. Napoli 1841. *Note*, pagina 149.

Egli persuase il governo a non lasciare maggiormente progredire l'abuso ed a stabilire, con diminuzione d'utile pel fisco, l'esempio di quella riforma, a cui un giorno avrebbero dovuto arrendersi gli altri (1).

Non meno alacremente sullo scorcio del passato secolo si procedeva nelle riforme per l'isola di Sicilia, e in quelle acquistava grido di valente Domenico Caracciolo, marchese di Villamaina, che dalle ambascerie di Parigi e di Londra, dove erasi procacciata riputazione di bello spirito, era passato alla carica di vicerè di Sicilia. Gli atti del governo di lui furono molto lodati da' più moderni storici. Noteremo fra questi provvedimenti l'abolizione dei diritti, dazii e prestazioni pretese dai baroni, che non fossero comprovati da titoli autentici; nè il lungo e continuato possesso si ammetteva neppure come titolo sufficiente. Giovò il Caracciolo mirabilmente all'agricoltura col togliere via alcune barbariche consuetudini, per cui al colono, nelle terre baronali, era vietato l'estrarre i prodotti delle sue fatiche, senza che un giudice eletto dal barone medesimo lo permettesse (2). Egli infine si scostava dalle tradizioni siciliane ed anticipava un sistema venuto poscia in favore presso le moltitudini, quando diceva non altro *riconoscere che re e popolo* (3).

(1) V. le *Riflessioni* del sig. Melchiorre Delfico *sulle vendite de' feudi*. Napoli 1790.

(2) *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, ecc., di Pietro Lanza principe di Scordia, pag. 558.

(3) *Considerazioni* sovracitate, pag. 558.

Riservandoci di esporre in appresso la somma delle quistioni giurisdizionali tra la potestà ecclesiastica e la podestà civile che si agitarono in questo secolo in Italia, con ridurle in un complesso comune onde farne scorgere le affinità relative, uopo è nondimeno che qui tocchiamo particolarmente di una controversia di questo genere, la quale ebbe un carattere affatto particolare e proprio all'isola di Sicilia.

In virtù di un antico privilegio conceduto da papa Urbano II, con bolla del 5 di luglio 1098, a Ruggiero Normanno, conte di Calabria e di Sicilia, per rimeritarlo di quanto quel valoroso principe aveva operato in pro della cristianità ne' suoi regni, il sovrano della Sicilia era investito dell'autorità di legato a *latere* del sommo pontefice. Usando cotesta autorità i re di Sicilia crearono il giudice o tribunale della *Monarchia*, che esercitava la giurisdizione ecclesiastica come rappresentante il re nella sua qualità di legato a *latere*.

Compieva il suo officio, alquanto però modificato sopratutto per fatto di Pio V, il giudice della Monarchia, quando per una contesa suscitata nel 1711 dal vescovo di Lipari coll'occasione che i dazieri della porta avevano costretto i suoi contadini a pagare certo leggierissimo balzello da cui egli si pretendeva immune, nacque una fiera tempesta che durò molti anni, ed impegnò fortemente il governo. Il giudice della Monarchia avendo dato agli uffiziali del fisco l'assoluzione *cum reincidentia* (1) dalle censure

(1) Questa clausola significava che non per altro quegli agenti fiscali

contro di loro fulminate dal vescovo, questi ne fece un risentimento grandissimo, andossene a Roma, ed ebbe appoggio e protezione dal papa.

Per parte della santa Sede s'intaccò, come se procedesse da titolo non sincero, la competenza privilegiata dal tribunale della Monarchia, che venne difesa con non minore energia dal lato del governo civile. Si stamparono varii scritti a sostegno delle rispettive pretese (1), e tanto grave parve, per le sue conseguenze, il soggetto di questo dibàttito, che il Parlamento di Parigi, che non ci aveva punto che fare per interesse del proprio paese, volle nullameno ingerirsene e decidere in punto di massima a favore del re di Sicilia (2).

Caldissimo oppugnatore del privilegiato tribunale mostrossi Clemente XI, sostenendo le istanze del vescovo di Lipari, ed ammonendo seriamente i vescovi di Sicilia affinchè con esso facessero causa comune.

Nè più rimessamente s'adoperava il governo regio a difendere le prerogative di quel tribunale. Vittorio

erano assolti dalle censure se non perchè potessero presentarsi a far valere i loro diritti in grado d'appello dinanzi al detto tribunale della Monarchia.

(1) V. i particolari bibliografici di questa disputa nelle citate *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, di Pietro Lanza principe di Scordia, pag. 272 e seguenti.

(2) « Arrest de la cour de Parlement qui ordonne la suppression des « feuilles imprimées à Rome sous le titre de *Illustrissimi et reverendissimi domini auditoris generalis reverendæ cameræ Apostolicæ litteræ monitoriæ*, ecc., avec defenses de les imprimer, « vendre ou débiter, etc., etc. », in data del 15 gennaio 1716.

Amedeo di Savoia, mentre fu re di Sicilia, prese a cuore tale difesa al punto di creare una Giunta incaricata soltanto degli affari che risguardassero tal controversia, e sembra che la giunta interpretasse e facesse eseguire, con inusitato rigore, gli ordini che aveva ricevuti (1); cattivo metodo per aggiustare le dissensioni.

Come per solito avviene, dopo un lungo contendere, si ridestò il bisogno della calma. Dopo moltiplicate trattative si fermò l'accordo, e Benedetto XIII, il 30 d'agosto 1728, diede la bolla *Fideli ac prudenti dispensatori*, colla quale si restituiva alla Sicilia la soppressa, ma non estinta, prerogativa dell'*Apostolica legazia*. Cooperatore validissimo a questo accordo fu il cardinale Prospero Lambertini, dipoi papa Benedetto XIV, fra i cui meriti singolari di che già parlammo, fuvvi quello di possedere una mente conciliatrice, che è gran beneficio nella direzione degli affari (2).

(1) Il lodato autore delle summentovate *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, parlando de' componenti cotesta Giunta, scrive a pag. 269: « Eglino a gara facevano perchè il mandato avuto dal prencipe in « tutte le guise disimpegnassero; punirono dunque, carcerarono, ban« dirono, forse soverchiamente, e non posso asseverarlo, ma credo che « una sola volta sentenziarono alla pena di morte, e per delitto ch'era « tutt'altro che di coscienza, ecc. »

(2) V. Forno, *Istoria dell'apostolica legazia*. V. Bolla di Benedetto XIII, in cui resta stabilita la concordia tra la S. Sede ed i re della Sicilia intorno alla legazia apostolica di quel Regno, illustrata colle annotazioni dell'eminentissimo e reverendissimo cardinal Lambertini, arcivescovo di Bologna, e dedicata alla S. R. M. di Carlo Borbone re delle Due Sicilie da Pietro Perelli; manoscritto citato nelle *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, del principe di Scordia. Si crede che le note

Fra gli atti del ministero del marchese Tanucci in Sicilia si rammentano e sono con varietà di sentenze giudicati la prammatica dell'*ammortizzazione* in cui si fecero risorgere alcune antiche leggi di Federigo lo Svevo e varii provvedimenti di polizia ecclesiastica, e d'ordine di procedimenti ne' giudizii civili (1).

Abbiamo veduto due principi entrare nella via delle riforme legislative nelle due estreme parti d'Italia. Vi camminarono essi a passi più o meno misurati, con intenzioni più o meno larghe, con modi più o meno risoluti. Or ci si appresenta nel mezzo della penisola un governo che si rinnova pressochè intieramente, ed un principe cui sembra che il tempo manchi per operare tutte quelle mutazioni a cui egli aspira fervidamente.

Erasi spenta la stirpe Medicea, lasciando il governo della Toscana in uno stato, non che corrotto, fradicio. Erano rimaste vuote d'ogni valore le aspirazioni di Cosimo III e le proteste di Giangastone per restituire a Firenze la libertà di cui era stata dai loro avi spogliata (2). La casa di Lorena aveva preso il possesso

poste sotto il nome del Lambertini sieno del Perelli, che ebbe gran parte in quelle trattative.

(1) V. le citate *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, del principe di Scordia, p. 507-508.

(2) V. Zobi, *Storia civile della Toscana*, tom. I. Appendice di documenti, nº 1 e 4.

I fatti a cui accenniamo furono pure esposti e svolti nell'opuscolo intitolato: *Toscana ed Austria*, pubblicato dai signori marchese Cosimo Ridolfi, barone Bettino Ricasoli, cavaliere Ubaldino Peruzzi, avvocato Tommaso Corsi, avvocato Leopoldo Cempini e Celestino Bianchi. Firenze 15 marzo 1859.

del granducato sotto la protezione delle maggiori potenze d'Europa.

Gli esordii del regno di Francesco di Lorena accennarono ad un sistema di utili innovazioni, che venne poi largamente svolto a beneficio di quel paese. Avremo fra non molto occasione di esporre partitamente alcuni provvedimenti fatti a quell'epoca nella Toscana.

Diremo ora che ebbero lode per tutta Italia le leggi sui fedecommessi e sui feudi (1), rivolte ad accrescere la libera disponibilità dei beni, e ad impedire i disordini provocati dai feudatarii. Nè meno importanti furono le leggi sulla stampa e sulla introduzione dei libri, quella sulle armi, l'ordinanza della marina e la legge sulla neutralità (2).

Francesco di Lorena concepì pure il disegno di comporre un codice di leggi civili che riunisse in sè quella parte d'antico che si voleva conservare, ed il di più che s'intendeva aggiungere, rispondendo ai bisogni del tempo. Un dispaccio del granduca del 5 maggio 1745 (3), ed un conseguente decreto della

Dell'animo de' Toscani verso casa Medici, e casa di Lorena ne' tempi di cui parliamo, vedasi quanto scrive l'ingegnoso presidente Carlo De Brosses in una sua lettera dell'8 d'ottobre 1739 da Firenze. *Le président de Brosses en Italie*. Paris 1858, tom. I, p. 505.

(1) Cantini, *Legislazione toscana*, tom. XXV, pag. 362 a 391; tomo XXVI, pag. 141

(2) V. l'eccellente libro di Francesco Forti, *Istituzioni civili*, lib. I, cap. 3, § 37.

(3) Il dispaccio del granduca Francesco sta in questi termini:

« Très-chers et féaux. Etant dans la résolution de faire travailler à la « refonte générale de toutes les loix des Etats qui composent notre

reggenza del 3 di giugno dell'anno medesimo (1), esprimono il concetto suddivisato, ed in parte anche il modo di attuarlo. Dichiarasi infatti in quel decreto « es-« sersi deliberato, che esaminate parte a parte con la « dovuta circospezione tutte le ordinazioni presenti « dello Stato toscano, ed avuto riflesso all'esigenza « dei presenti tempi ed all'uniforme sistema di go-« verno che il granduca voleva stabilire, si pervenga « a riordinare e ricomporre tutto ciò che sarà op-« portuno, e prescriversi in un solo codice, il quale « serva di editto perpetuo, o statuto generale della « Toscana ecc. »

La direzione di un'opera di così gran momento venne affidata all'auditore Pompeo Neri, allora segretario del Consiglio di reggenza, uomo quant'altri mai idoneo a tanta impresa.

Ma cotesta splendida anticipazione di un concetto, che segnò poscia un grado notevolissimo nel progresso della civiltà europea, non riuscì a verun effetto positivo in Toscana. E la promessa di Francesco I rimane ancora, dopo più di un secolo nello stato di un divisamento forse ancora non pienamente compreso e non vivamente desiderato.

Il granduca Pietro Leopoldo appena salito al trono si pose risolutamente sulla via delle riforme ed esse

« grand-duché, pour n'en former qu'un code *à l'imitation de celui de* « *Savoye*, nous avons fait choix de l'abbé Pompeo Neri pour le charger « de cet ouvrage, comme nous l'en chargeons expressément par les pré-« sentes dans la persuasion qu'il n'obmettra rien pour s'en acquitter « avec distinction etc. ».

(1) Zobi, citata Appendice, n° 14 e 15.

veramente, non in tutto ma in gran parte almeno, appariscono degne d'encomio, massime dopo che furono messe al cimento di uno non breve spazio di tempo.

Non fu da quel principe smesso il pensiero della compilazione del codice che il suo genitore si era proposta, e ne diede novello incarico, nel 1787, all'auditore di Ruota Giuseppe Vernaccini, poi al consigliere Michele Ciani, e successivamente all'avvocato Giuliani Tosi ed al celebre professore Giovanni Maria Lampredi.

Ma poscia, mutatisi i tempi, non ebbe eseguimento il disegno (1).

Furono le prime cure di Leopoldo rivolte a ricomporre un sistema di giurisdizioni, che riunisse in sè semplicità e sollecitudine, come già si è accennato nel capo precedente. Poscia egli procedette a più rilevanti mutazioni, ed anche qui lascieremo che parli il documento autentico, in cui si contengono non solamente la sommaria indicazione della legge, ma anche quella dei motivi che la provocarono (2).

« Non fu d'uopo » ivi si dice « di un lungo corso « d'anni per convincersi della verità, che la durezza « e l'eccessivo rigor delle pene è altrettanto ingiusta « quanto inutile per frenare i delitti di una culta e « mansueta nazione, e che al contrario la modera- « tezza congiunta alla sollecita immancabilità del

(1) Zobi, *Storia civile della Toscana*, lib. VI, cap. 9, § 5.

(2) V. *Governo della Toscana sotto il regno di S. M. il re Leopoldo II*, pag. 11 e seg.

« castigo ed alla esatta vigilanza per prevenire le ree
« azioni, lungi dall'accrescere, diminuisce senza
« dubbio i delitti medesimi ».

Volle quindi Leopoldo, prima di ogni altra cosa, dichiarata abolita la pena di morte, alla quale venne surrogata la prigionia perpetua e la condanna a vita a' pubblici lavori. Fu proscritta la tortura da qualsiasi procedura criminale, per grave che fosse il delitto di cui si cerca l'autore; ugualmente soppressa rimase ogni disposizione di legge che portasse confisca di beni.

« Per togliere qualunque abuso o pretesto di ves-
« sazione e violenza, superiore il granduca ad ogni
« personale riguardo, volle che rimanesse escluso
« dalla nuova riforma criminale perfino il nome dei
« delitti di lesa Maestà, giacchè non gli era ignoto
« quale estensione arbitraria erasi data a simili de-
« litti, trasportandosi la parola e la pena dei veri
« reati che offendono immediatamente il principe e
« la società alle mancanze di minore importanza e di
« diversa natura, ed anche alle più indifferenti e non
« colpose azioni ».

Giammai più filosofiche parole non uscirono da labbro di principe, e riman quasi il dubbio che la esclusione troppo generica non rispondesse a quanto esigono la tutela dello Stato e la conservazione dell'ordine pubblico.

Checchè ne sia però non è men vero che cotal legge così motivata, forma un mirabile contrapposto

a quanto disponeva sovra siffatta materia la vecchia legislazione toscana.

Si ricordi la legge dell'11 di marzo 1548 *contro a quelli che macchinassero avverso la persona o Stato di Sua Altezza o de' suoi illustrissimi figliuoli o descendenti* (1), che contiene un trattato non di pene acerbissime soltanto, ma di vere persecuzioni, ed una tale estensione di confische che vengono perfino a colpire in certi casi le doti delle mogli dei delinquenti. Se si ponga quella a confronto della legge nuova, dirassi aver voluto Leopoldo tanto largheggiare in indulgenza, quanto Cosimo I aveva largheggiato in rigore.

Varie altre importantissime mutazioni si fecero da Leopoldo nella legislazione criminale: fu proibito espressamente il deferir giuramento a chiunque stesse in giudizio in figura di reo, e ne fu limitato l'uso ai soli deposti dai testimoni contro il solo imputato; si ordinò che i processi criminali dovessero essere preceduti da una formale istanza che impegnasse la responsabilità personale del querelante; furono proibiti in ogni caso i processi camerali, e vennero in tal guisa reintegrati tutti indistintamente i cittadini nel

(1) Questa legge, che si chiamò Polverina, perchè compilata da Jacopo Polverini auditore fiscale, si legge in disteso ne' documenti che illustrano la cronaca di frà Giuliano Ughi, stampata nell'*Archivio storico italiano*, appendice n° 23 (1849). Aggiungesi ivi che la legge passò non ostante che i consiglieri del duca ne arrossissero, ed il Niccolini, suo principal confidente, palesemente lo riprovasse.

Il Galluzzi nel cap. 8 del lib. I dell'*Istoria del granducato di Toscana* dà un sunto di questa legge.

diritto di difesa; si eliminarono le prove privilegiate, e si provvide per la difesa de' rei e per l'accorciatura della carcere preventiva; si ammise in qualunque tempo ed in qualunque forma l'imputato a purgare la contumacia, e non si tenne per delinquente chi avesse cercato nella fuga o nell'asilo di esimersi dal comparire in giudizio; il retratto delle multe e delle pene pecuniarie fu messo a parte e destinato a benefizio e sollievo di quegli innocenti che il necessario libero corso della giustizia sottopone talvolta alle vessazioni di un processo, non meno che a pro di coloro che, danneggiati per delitti altrui, non possono per impotenza del reo venir risarciti dal danno sofferto (1).

Si stabilì infine una graduale moderata corrispondenza di pene co' reati.

Il gran principio della libertà del commercio e dell'industria fu sancito ed attuato da Leopoldo con una serie di provvedimenti che abbracciano poco meno che il corso di dieci anni (2). Cotesto principio teneva dietro in Toscana ad un sistema di divieti e di soggezioni, e non tardò a fare ottima prova di sè.

Non vi abbisognarono molti anni per convin-

(1) « La qual cosa in pratica non si è mai verificata ». Zobi, *Storia civile della Toscana*, tom. II, pag. 435.

(2) Legge del 18 settembre 1767. Editti in numero di cinque del 19 settembre 1768.

Motuproprio ed istruzione del 29 ottobre 1768. Circolare del 20 febbraio, e notificazione del 3 dicembre 1770; circolare del 18 agosto 1772.

Legge del 14 giugno 1773; notificazione del 22 gennaio, e motuproprio del 27 giugno 1776.

Si abolirono anche le numerose magistrature, alla direzione delle quali stavano per lo avanti sottoposti gli esercizii delle varie arti.

sersi della verità, che la libera concorrenza dei venditori e de' compratori supera senza dubbio in efficacia i regolamenti e la vigilanza di qualsiasi magistrato. Quantunque non molto dopo il nuovo sistema introdotto si combinassero alcuni anni di assai scarse raccolte, nulladimeno si ebbe il contento di vedere gli abitanti del granducato esenti dalle angustie sofferte nelle carestie precedenti. Andarono di conserva con questi provvedimenti analoghe modificazioni di tariffe e di abolizioni di vecchie gabelle (1).

Da non dissimili intenzioni fu il granduca guidato nell'opera liberatrice da vincoli sopra materie civili.

Fu ampliata la legge del 1747, concernente a fedecommessi, e dopo il trascorso di alcuni anni fu per sempre troncata la strada a simili disposizioni, senza però ledere i diritti dei chiamati viventi e di quei che fossero per nascere da già contratti matrimonii.

Si abolì il retratto dei beni per diritto di confiscazione e di agnazione, rendendosi ai proprietarii la prima facoltà di alienarli senza dipendere o dal vicino o dall'agnato.

Si sciolsero grandi patrimonii della corona e di pubbliche amministrazioni, facendone vendita ed allivellazioni liberalissime, che fecero sorgere una moltitudine di proprietarii nuovi in ogni parte dello Stato, e segnatamente nella classe dei contadini (2).

(1) *Governo della Toscana*, ecc., pag. 14 e seguenti.

(2) E qui sia lecito di raccomandare all'attenzione degli studiosi di queste nostre dottrine un libro che, sotto titolo modesto, racchiude in-

Leopoldo considerò le amministrazioni municipali come semplici amministrazioni economiche, e sotto questo aspetto ne riformò gli ordini antichi. Quindi scomparvero quelle scolorite immagini di repubblica che i comuni di Toscana avevano serbato sino a' suoi tempi.

V' ha motivo di credere che questo principe avesse in mente di costituire il potere giudiziario in guisa che i tribunali divenissero affatto indipendenti, e gli affari di giustizia si rimanessero esenti da ogni perturbazione, dandosi regola di legge alle revisioni graziose ed ai provvedimenti straordinarii (1).

Il senatore Gianni scrisse una memoria (2) dell'ordinamento politico che Leopoldo avrebbe avuto in

signi tratti di sapienza civile desunti dalle istituzioni toscane, vogliam dire il *Saggio* del lodato e compianto Girolamo Poggi *sul sistema livellare toscano.*

Nè convien qui pure tacere del merito di un trattato sul sistema economico Leopoldino uscito più anticamente dalla penna dell'avvocato A. Paolini, *Sulla legittima libertà del commercio,* 1785-86. Libri due; il terzo non fu pubblicato.

Finalmente i nostri lettori ci sapranno grado certamente di raccomandare alla loro specialissima attenzione un'opera più recente, dettata da un preclaro giureconsulto e pubblicista toscano, il signor consigliere Enrico Poggi, fratello dell'illustre Gerolamo.

Quest'opera, intitolata pure con eccessiva modestia dal suo autore, *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura da' tempi romani fino ai nostri* (Firenze 1845-1848), è tanto vasta di concetto quanto ricca di dottrina, e merita di essere studiata, singolarmente per quanto a questi ordinamenti appartiene nel *periodo sesto*, concernente per intiero al *governo di Francesco II e di Leopoldo I.*

(1) Memorie del senatore Gianni, pubblicate dal Potter nell'ultimo tomo della vita del Ricci.

(2) Nel 1805.

animo di dare alla Toscana, se non ne fosse stato impedito dal suo innalzamento all'Impero, e dalla mutata condizione de' tempi.

Ma senza trattenersi su quello che Leopoldo ideava di fare, basta quello che fece per tramandarne il nome venerato ed illustre alla posterità. Si vuol tuttavia aggiungere che egli ebbe il dolore di vedere meno grato l'animo de' suoi popoli a ciò che aveva fatto per loro. E suo figlio fu costretto a temperare alcune riforme per ristabilire la quiete pubblica in Toscana (1).

Parlando di Toscana non dobbiamo trascurare di toccare anche ad un cantuccio di quella contrada che, non sottoposto al governo granducale, porse invidiabile esempio di molta saviezza di leggi e d'insuperabile pregio d'agricoltura. È questo la repubblica di Lucca, dove un bell'accordo fra i costumi, le leggi e le costituzioni del potere procurò allo Stato una prosperità ed una coltura non raggiunte nè dal vicino Granducato, nè da altri Stati d'Europa. Buone leggi ivi si fecero, adatte all'indole del popolo. Nel 1539, il comune di Lucca fece stampare, tradotti in italiano, gli statuti della città, *acciochè non sieno*, si dichiarò allora, *i suoi cittadini ignoranti della ragione nella quale conversano, e dalla quale governati sono.* Abbondava la repubblica lucchese d'istituzioni di carità per sovvenire, non solo ai nobili poveri, ma ad ogni

(1) Le agitazioni dei tempi fecero sì che si credette opportuno nel 1795 di ristabilire la pena di morte per i delitti di lesa maestà e per gli omicidii premeditati.

condizione di popolani non esclusi quelli delle campagne. L'amministrazione dello Stato, che costava pochissimo, esigeva quasi nulla dai popoli (1).

Il governo di Lucca godeva ab antico di una meritata riputazione di saviezza, se ne giudichiamo dal ritratto lasciatone dal Machiavelli (2).

Entrando ora a discorrere della seconda materia compresa in questo articolo, per istudio di brevità e per amor di chiarezza raccoglieremo insieme le notizie delle varie quistioni giurisdizionali che si ventilarono per lungo tempo ed in luoghi diversi nel corso del secolo XVIII, le quali diedero causa ad alcuni trattati ed a leggi diverse, e si spinsero al punto di eccitar gravi complicazioni politiche. Quando diciamo quistioni giurisdizionali intendiamo parlare di quelle materie che toccano più o meno direttamente alle relazioni della Chiesa collo Stato.

(1) Forti, *Istituzioni civili*, lib. I, cap. 3, § 7.

(2) V. *Sommario del governo della città di Lucca* tra le opere minori di Niccolò Machiavelli. Firenze, Le-Monnier, 1852, pag. 231. Questo scritto del Machiavelli è così franco d'idee come di stile. Ne riferiremo un tratto che parrà strano a molti a' dì nostri. Narra il Segretario fiorentino come la troppa audacia de' giovani cittadini lucchesi nuocesse alla repubblica loro, « d'onde che per frenarla, si fece una legge « molti anni or sono (cioè tra il 1482 e 1481), che si chiama legge *de' « discoli*, che vuol dire degl'insolenti e male costumati, per la quale « si provvide che in consiglio generale, ogni anno due volte, di settembre « e di marzo, tutti quelli che vi sono ragunati, scrivino quale pare « da confinare fuori del loro Stato. Leggonsi poi gli scritti, e qualunque « è nominato dieci volte e più, va a partito, e se il partito si vince « per i tre quarti, e' s'intende confinato per tre anni fuora del paese loro. « Fu questa legge benissimo considerata, ed ha fatto un gran bene a « quella repubblica ».

Noteremo anzitutto i principali concordati conchiusi tra i varii governi e la santa Sede, che posero termine a molteplici differenze.

Il re di Napoli pubblicò, agli 8 di giugno 1741, il concordato fatto col papa Benedetto XIV. Mercè di questo rimasero risolute varie controversie ragguardanti all'immunità reale, locale e personale, nel senso di temperare la disuguaglianza delle contribuzioni e l'abuso degli asili; altri punti di giuridizione vennero pure assestati, e si formò il novello magistrato detto *tribunal misto*. Questo tribunale giudicava delle immunità locali, vigilava sull'amministrazione de' legati pii laicali, e prendeva cura di simili istituzioni (1).

Altri accordi si fecero quindi colla santa Sede, come, per esempio, col breve del 27 d'aprile 1756, in cui Benedetto XIV provvide sulla materia degli spogli.

Il re di Sardegna, dopo lunghissime controversie, entrò pure in definitivo accordo sovra materie d'im-

(1) Una preziosa raccolta di scritture in materia giurisdizionale esiste in Napoli nella R. Biblioteca Borbonica. Fu questa compilata da Bartolomeo Chioccarelli, che nel 1626 ebbe dal viceré duca d'Alba l'incarico di raccogliere i manoscritti giurisdizionali formati nelle varie occorrenze fin dal principio della monarchia tra le corti di Napoli e di Roma. Il Chioccarelli, che per quarant'anni, mosso semplicemente da privata curiosità di solida erudizione, aveva frugato in tutti gli archivii pubblici, de' tribunali, de' capitoli, de' conventi, e ne' protocolli di antichi notai delle città più cospicue, compiè felicemente la laboriosa impresa, lasciando diciotto volumi in-folio di manoscritti su tali materie.

Un sunto di questa collezione fu stampato nel 1721 in Venezia col titolo d'*Indice* del Chioccarelli.

munità non meno che sull'esercizio della giurisdizione ecclesiastica collo stesso pontefice, che mandò in conseguenza la celebre istruzione del 6 gennaio 1742, per la quale, con qualche allargamento e con rilevanti modificazioni diedesi esecuzione al progetto di accomodamento conchiuso con Benedetto XIII, ma non mai mandato ad effetto (1).

Coll'osservanza di questa capitale istruzione, cui tennero dietro spiegazioni ed ampliazioni date per diversi successivi brevi d'altri papi, tanto sulla materia degli spogli, che su quella delle immunità (2), si riuscì in Piemonte a mantenere tranquille relazioni tra il sacerdozio ed il principato sino alla fine del secolo.

Questi accordi erano stati preceduti da un indulto pontificio particolare per l'isola di Sardegna, uscito nel 1726, col quale Benedetto XIII concedeva a Vittorio Amedeo II il patronato delle chiese ed il diritto di presentare alla sede apostolica le persone da proporsi alle chiese metropolitane e vescovili, ed ai monasteri (3).

(1) Con questo concordato si pose termine alle differenze che da lunghi anni duravano tra la corte di Roma e quella del duca di Savoia, re di Sardegna. Esistono relazioni di tali vertenze, pubblicate per cura de' Governi rispettivi, così in Torino come in Roma; ed inoltre una quantità considerevole di scritti nell'interesse delle due parti che cominciano sul finire del secolo XVI, e terminano presso alla metà del XVIII.

(2) V. in particolare l'Istruzione sopra diversi provvedimenti per governo delle curie ecclesiastiche nel regno di Sardegna, date da Clemente XIII il 14 gennaio 1761, mandatesi eseguire con legge e prammatica del 12 di febbraio dell'anno stesso.

(3) Manno, *Storia di Sardegna*, tom. IV, pag. 145.

Immediatamente, dopo pubblicata la istruzione pontificia del 1742, il re Carlo Emanuele III creò una Giunta che vegliasse sull'andamento degli affari ecclesiastici e fornisse di opportuni consigli il governo (1).

Non si rimasero dall'entrare in convenzioni particolari col pontefice anche i principi della casa di Lorena, che più corrivi si mostravano a fare da se soli in certe riforme relative a cose di chiesa. Così con un breve del 6 ottobre 1775, munito dal granduca Leopoldo dell'*exequatur* regio, la santa Sede depose qualunque titolo di pensione sopra i benefizii toscani, eccettuate le mense di Pisa e d'Arezzo, ed il 20 di gennaio 1784 Giuseppe II, dopo averne trattato personalmente in Roma con Pio VI, conchiuse con quel papa una convenzione, colla quale in sostanza fu stabilito che il papa cedeva a lui, quale duca di Milano e di Mantova, le nomine, che in quei ducati la santa Sede fin'allora aveva esercitate, ai vescovati ed altri beneficii minori.

La legislazione sulle manimorte o corpi morali, o persone ecclesiastiche, fu quella che chiamò a sè le principali cure de' principi, e trasse alte querele dai papi.

Eransi ab antico in varii luoghi d'Italia apposte restrizioni alla libera facoltà degli acquisti nei corpi morali, negli stabilimenti e nelle persone ecclesiastiche.

(1) Regolamento di S. M. per la Giunta sulle materie ecclesiastiche del 29 gennaio 1742.

Di questi divieti già toccammo alquanto nel capo V della prima parte di questo volume; non sarà inutile tuttavia di aggiungere qui alcuni altri particolari.

Primieramente è da rammentare la costituzione di Federigo II per la Sicilia, che s'intitola: *De rebus stabilibus ecclesiasticis non alienandis*, e contiene rinnovazione di antiche leggi proibitive colà introdotte.

Gli statuti di Firenze del secolo XV (1), quelli di Ferrara della prima metà del secolo XVI, quelli di Siena; così in tempo di repubblica come di principato una legge fatta in Pistoia nel 1593 (2), un decreto del maggior Consiglio di Venezia, rinnovatore d'antichissime tradizioni, portante la data del 31 dicembre 1536 (3), confermato ed ampliato poi colla *parte presa*

(1) Rivocati però in questa parte a petizione di papa Martino V.

(2) Questa legge ha per oggetto *che i beni si conservino ne' laici il più che sia possibile*, e contiene nel preambolo le seguenti curiose considerazioni: « Ritrovandosi che gli ecclesiastici e luoghi pii oggi « tengono e posseggono li quattro quinti, vel circa dei beni immobili « della città o contado di Pistoja; e che quello che resta ai laici è in « buona parte destinato a chiese e luoghi pii per vigore di fidicommissi « in caso di linea finita, e che di continovo ne vanno eredi, talchè in « breve tempo li laici si troveranno spogliati al tutto di detti beni; onde « la città si annichilerà; e volendo per quanto si possa porre qualche « rimedio a tanto disordine, ecc. ».

V. *Raccolta di leggi e statuti sui possessi ed acquisti delle manimorte, con varie dissertazioni di celebri autori*, del senatore Antonio Filippo Adami, ecc. Venezia 1767, pag. 68.

(3) L'epigrafe di questa legge è « che non si possi lassar stabile alcuno « *ad pias causas* oltre due anni ».

Scriveva il Foscarini a mezzo il secolo scorso: « Chi non esamina più « oltre, penserà forse che sieno di fresca origine coteste leggi, e pure « furono promulgate sono già cinquecent'anni ». *Della letteratura*

nel Consiglio di *Pregadi*, il 26 di marzo 1605 (1); sono altrettanti precursori dei provvedimenti che stiamo per narrare.

Francesco di Lorena granduca di Toscana con una costituzione, ossia legge fondamentale, firmata in Vienna il 1º e promulgata in Toscana l'11 di febbraio 1751, stabilì che in qualunque atto fra « vivi, o dis-« posizione d'ultima volontà procedente da qualsi-« voglia persona suddita del granducato, sempre che « sia ordinata a trasferire a favore di manimorte do-« minio o possesso di beni mobili preziosi che sorpas-« sino il valore di cento zecchini, o di beni stabili, « tra i quali vogliono essere compresi i luoghi di « Monte, crediti pubblici e simili, si ricerchi per so-« lennità sostanziale la licenza del principe o decreto « d'ammortizzazione, senza di che sia nulla e di nes-« sun valore la donazione e come se fatta non fosse ».

Non isfugga al lettore la parola *ammortizzazione*, che da Toscana e da Napoli, dove pure s'introdussero

veneziana, lib. I, pag. 29. Si trova ricordo di simili ordini sin dal 1255, come può vedersi nel famoso codice manoscritto di Bartolomeo Zamberti.

V. lettera di Benintendi de' Ravignani, premessa alla cronaca del Dandolo, citata dal Foscarini.

(1) Si ordina in questa risoluzione di Pregadi « che alcuno, così in « questa città come nello Stato nostro, non possa sotto qualsivoglia « colore, o pretesto, vender, donar, o *quovis modo* alienar alcuna sorte « di stabili, possessioni o altri simili beni a persone ecclesiastiche se « non con licenza di questo Consiglio, proposta per la maggior parte di « tutti gli ordini, e presa con la medesima strettezza de' voti che si ri-« cerca quando si vogliono alienar beni della Signoria nostra ».
Adami, l. c.

massime eguali (1) sopra le manimorte, comincia a far capolino nella lingua legale d'Italia.

Siffatta parola accenna che la giurisprudenza andava ad unirsi col sistema che era vigente in Francia sovra tali materie (2).

Lagnossi di questa legge il pontefice Benedetto XIV con lettera indiritta in termini moderati al granduca il 1° di maggio dell'anno medesimo (3), ma non ne seguì modificazione di sorta.

Crebbe intanto negli altri Stati d'Italia la sollecitudine per impedire gli acquisti alle manimorte.

La repubblica di Genova, con leggi del 10 di febbraio e 13 marzo 1762; Francesco III duca di Modena, con legge del 12 di settembre 1763; la repubblica di Lucca, con ordine del 10 di settembre 1764; l'infante don Filippo duca di Parma, con prammatica del 25 dello stesso mese, pubblicarono proibizioni, più o meno rigorose sovra tale materia. La repubblica di Venezia, con decreto del 22 aprile 1766, provvide perchè avessero effetto le già citate analoghe leggi, ite per qualche parte in disuso (4).

(1) Grimaldi, l. c., tom. XII, pag. 361.

(2) *Amortissement* « c'est une concession du roi faite aux gens de « main-morte, par laquelle il leur est permis de posséder des biens sans « pouvoir être contraints de vider leurs mains ».

Merlin, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*. Ved. *Amortissement*.

(3) Zobi, *Storia civile della Toscana*, tom. I. Appendice, n° XXII.

(4) Decreto del 22 aprile 1766, approvato con decreto dell'eccellentissimo senato il 26 detto mese, pubblicato il 2 maggio successivo sopra le scale di S. Marco e di Rialto. « Il serenissimo principe fa sapere, ed « è per ordine del collegio illustrissimo ed eccellentissimo de' signori

Ma l'affare divenne serio, anzi gravissimo, nel ducato di Parma. Colla testè citata prammatica, il duca, a suggerimento del suo ministro Guglielmo Du Tillot, aveva proibito gli acquisti e passaggi di beni, sì mobili che immobili, in favore di manimorte e di qualsivoglia persona non sottoposta alla giurisdizione del duca. Due anni dopo, quel principe aveva creato *una regia sovrana intendenza a' luoghi pii ed a tutti gli altri corpi cadenti sotto il nome di manimorte;* finalmente con decreto del 16 gennaio 1768, aveva prescritto che i suoi sudditi non potessero, senza sua permissione, portare a tribunali stranieri, e nemmeno a quelli di Roma, gli affari contenziosi; nè potessero, senza il previo assenso del proprio governo, ricorrere a straniera potestà per qualunque interesse, e specialmente per ottenere benefizii o grazie

« Dieci Savj sopra le decime in Rialto, ed eccellentissimi signori deputati « estraordinarii aggiunti dall'eccellentissimo senato.

« Con sapientissime deliberazioni del serenissimo maggior Consiglio « 1536 ultimo dicembre, e dell'eccellentissimo senato 1602, 23 maggio, « e 1605, 26 marzo, rinvigorita di tempo in tempo da molte altre po- « steriori, fu provveduto alla conservazione de' fondi immobili nel « corpo secolare, come quello che soccombendo colla persona, coll'in- « dustria, e colle sostanze ai pesi della patria e della famiglia, forma « la base, la sicurezza e la felicità del principato. E sebbene oggetti di « così alta importanza dovevano stare impressi tenacemente nel cuore « di tutti i sudditi, nondimeno con grandissimo loro danno e con sensi- « bilissima pubblica amarezza, si vede tuttavia abbandonato il pubblico « ed il privato interesse. Ascendendo però a più milioni li beni di questa « natura già denunziati e scoperti, ed essendo parimente necessario alla « gravità del male applicare li rimedi corrispondenti, senza ritardo ulte- « riore si fa pubblicamente intendere e sapere ». — Si ricerca la consegna, e si ordina la vendita dei beni posseduti in contravvenzione alla legge.

ecclesiastiche. Ordinava egli di più che tutti i benefizii o cariche importanti qualunque giurisdizione, non potessero conferirsi che a' sudditi e previo l'assenso del duca ; finalmente che qualunque scrittura, proveniente da Roma od altro paese straniero fosse di niun effetto se non era munita dell'assenso del sovrano, o *regio exequatur*.

Tali novità, in se stesse disgustevoli a Roma, lo erano tanto più al cardinal Torregiani, segretario di Stato di Clemente XIII, di animo alquanto riscntito, perchè si facevano in un piccolo Stato, su cui la santa Sede poneva continue proteste di diritti (1).

Il papa pubblicò conseguentemente un breve in Roma, il 30 dello stesso mese di gennaio, col quale, dolendosi altamente che nel *suo* ducato di Parma e Piacenza si fossero promulgati cotali decreti contro i diritti e le immunità della Chiesa, quelli annullava, vietando agli ecclesiastici di conformarvisi. E quindi fulminava le maggiori censure su quel governo.

Si riscossero, nell'udire di cotesti atti, le tre corti borboniche, la cui politica erasi, poco dianzi, fatta comune (2) ; e presero a difendere l'agnato della loro casa, cui si contestava la sovranità del ducato di che si trovava in possesso.

La controversia pigliò aspetto politico. Il Parlamento di Parigi proscrisse il breve in via di massima,

(1) *Annali d'Italia del 1750*, compilati da A. Coppi, tom. I, pag. 77 e seguenti. Roma 1848.

(2) Il famoso patto di famiglia conchiuso il 15 agosto 1761 tra la Francia e la Spagna, pubblicato nel dicembre dell'anno medesimo.

non altrimenti di quello che aveva fatto per la contesa del tribunale della monarchia di Sicilia. Si presero le armi; Luigi XV fece occupare Avignone ed il contado Venessino, scacciandone i ministri pontificii; e nel tempo stesso il re di Napoli fece invadere Benevento e Pontecorvo.

I fatti di Parma produssero agitazione in Italia (1), e stupore al di fuori. Non si scemò peraltro nei governi italiani la sollecitudine per questa maniera di riforme. Il senato veneziano, dopo la conferma che dicemmo delle leggi sulle manimorte, andò più oltre, prescrivendo a' regolari di sospendere sino a nuovo ordine l'accettazione de' novizii, e con decreto del 7 di settembre di quell'anno 1768, conservando la proibizione di accettar novizii agli ordini mendicanti, stabilì per gli altri l'età di venticinque anni per fare i voti, ed ingiunse che tutti i religiosi dovessero dipendere dagli ordinarii locali invece de' superiori generali (2).

(1) Questi fatti vengono raccontati molto distesamente da due moderni storici: Carlo Botta nel libro XLVII della *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini;* Agostino Theiner nel quadro dell'*Epoca sotto il pontificato e fino alla morte di Clemente XIII*, premesso alla storia del pontificato di Clemente XIV. Il primo parlò da cattedratico preoccupato, il secondo da diplomatico circospetto. A nostro giudizio c'è da imparar meglio su questo soggetto dal secondo che non dal primo, per chi voglia addentrarsi nella politica di que' tempi.

La controversia tra la santa Sede ed il duca di Parma fu poi terminata dal nuovo pontefice Clemente XIV con uno spediente che riuscì a soddisfazione reciproca delle parti. V. Theiner, *Histoire du pontificat de Clément XIV*. An. 1769.

(2) Coppi, *Annali d'Italia*, tom. I, pag. 80. Roma 1848.

Mentre la sede romana era vacante per la morte di Clemente XIII, Leopoldo fece nuove leggi sull'ammortizzazione de' beni, modificando alquanto quella del padre suo (1). « Con esse » si dice nell'officiale relazione del governo di quel principe « fu impedito, « non già a chiunque il dedurre ad effetto il lodevole « pensiero di costituire de' pii legati di qualsivoglia « sorte essi fossero, ma solo ne fu ristretta la facoltà « alle persone che avessero de' parenti dentro certi « determinati gradi, e limitatone l'uso a quelli prin- « cipalmente che interessassero la pubblica pietà, « evitandosi in tale guisa gli inconvenienti derivati « dal non sempre ben regolato zelo de' testatori (1) ».

Non stette contento Leopoldo a quelle innovazioni, ma volle estendere la sua autorità, anche oltre quanto i limiti dell'autorità civile il consentivano, sulla disciplina e la polizia ecclesiastica (3); tolse ai parroci il diritto delle decime e d'altri proventi che ritraevano dai loro popolani; ordinò riunione di benefizii per fornire di congrue i parroci; proscrisse le tasse note sotto nome di spogli vacanti e quindenni; si fece

(1) Questa prammatica è del 2 di marzo 1769; si sono aggiunte istruzioni relative per i notari di rogito. È notevolissimo e degno di seria considerazione come il Daru nella sua *Storia della repubblica di Venezia* (tom. V) ponga tra le cause che, corrompendo lo spirito pubblico, prepararono la caduta di quella Repubblica, questi provvedimenti ragguardanti ad istituti ecclesiastici fatti dal solo potere civile.

(2) *Governo della Toscana*, ecc., pag. 19.

(3) Consultore ed anche promotore di questa disciplina in materia giurisdizionale fu, come è noto, il famoso senatore Giulio Rucellai, *auditore segretario del regio diritto;* così chiamasi in Toscana il dicastero che sopravvede agli affari ecclesiastici.

a sopprimere alcuni conventi di regolari e monasteri di monache, e stabilì regole sulla disciplina e sui termini della età per la professione religiosa di quelle persone.

S'intromise nelle faccende manuali lecite o no nei giorni festivi (1), e diede scandalo il vedere come fosse in cotali giorni permesso il giuoco del lotto (2).

Prescrisse norme per la collazione de' benefizii, attenendosi al sistema d'elezione, previo esame di concorso (3). Abolì ne' suoi Stati l'*extravagante* costituzione *ambitiosæ* (4).

Le curie ecclesiastiche, o tribunali dei Vescovi che dir si vogliano, furono riformate in questo senso, che tutte le cause civili e criminali risguardanti oggetti temporali di qualsivoglia natura vennero sottoposte alla cognizione dei tribunali laici nelle forme ordinarie. Rimasero le curie ecclesiastiche nel possesso di conoscere delle sole cause criminali attinenti meramente allo spirituale, e quanto alle cause civili, continuarono ad essere loro attribuite le liti sopra quistioni pecuniarie fra ecclesiastici ed ecclesiastici, e le matrimoniali, in ciò che si riferisce al vin-

(1) Motuproprio 27 novembre 1773.

(2) Questa decisione venne poscia abrogata.

(3) Circolare 18 luglio 1782.

(4) Questa costituzione apostolica, che forma il titolo IV del libro III delle *Extravaganti communi*, fu fatta il dì 1° di marzo 1468 da papa Paolo II L'epigrafe di detta costituzione sta in questi termini: *Bonorum ecclesiasticorum alienatio non tenet; et alienantes et recipientes sunt excomunicati, prælatisque diversis diversæ pœnæ imponuntur*. L'editto abolitivo è del 28 agosto 1784.

colo sacramentale ed alla separazione dei coniugi (1).

Abolì il granduca gli asili ecclesiastici, e pose le carceri claustriali sotto la dipendenza dei giusdicenti locali, insieme co' prigionieri in esse custoditi (2); deferì ai tribunali civili la cognizione delle alienazioni, permute ed allivellazioni dei beni spettanti alle corporazioni ecclesiastiche (3), e con solenne editto abolì definitivamente il Sant'Officio in Toscana (4), ed alcuni anni dopo il tribunale della Nunziatura.

Fatti questi passi, Leopoldo ne tentò degli altri, che, sviandolo vieppiù dal cammino proprio dell'autorità politica e civile, lo portavano a più riprovevoli e pericolosi partiti.

Proponendo cinquantasette articoli, egli entrava in materie assolutamente religiose (5). Il sinodo di Pistoia, convocato dal vescovo Scipione de' Ricci, era l'eco della voce del principe. L'assemblea dei vescovi, tenuta l'anno seguente in Firenze, dimostrò quanto gli altri vescovi del Granducato dissentissero dalle opinioni del Ricci (6), ed il pontefice Pio VI, colla

(1) Editto 30 ottobre 1784.

(2) Circolare 1° novembre 1769.
Editto 2 giugno 1770.

(3) Motuproprio 7 marzo 1773.

(4) Editto 5 luglio 1782.

(5) Questi articoli uniti alla circolare del primo ministro conte Vincenzo degli Alberti del 26 gennaio 1786 hanno il titolo di *Punti ecclesiastici compilati da S. A. R., e mandati circolarmente a tutti i vescovi della Toscana.*

(6) Sulla quistione eccitatasi riguardo ai Brevi pontificii indiritti al vescovo di Chiusi e Pienza, ai quali dichiaravasi oppositore il Ricci, quattordici voti furono all'opinione del Ricci contrarii, due favorevoli ed uno evasivo. V. gli Atti stampati di quell'Assemblea.

bolla del 28 d'agosto 1794, che s'intitola *Auctorem fidei*, condannò ottantacinque proposizioni tratte dagli atti del sinodo di Pistoia, e sette tra esse dichiarò eretiche.

Abbiamo detto di sopra che erasi riuscito in Piemonte a mantenere sino al fine di questo secolo XVIII tranquille relazioni tra il sacerdozio ed il principato.

L'osservanza dell'accordo conchiuso col papa Benedetto XIV, non meno che degli antichi usi dello Stato (1), valse a conseguire tal fine. Il re di Sardegna, desiderosissimo di evitare qualunque motivo di dissidii colla santa Sede, si tenne in disparte quando s'accesero dispute giurisdizionali, e ricusò al suo ministro (2), che si trovava in Vienna allorchè Pio VI si recò colà a conferire con Giuseppe II, l'assenso di proporsi qual mediatore per comporre le differenze surte tra que' due sovrani.

La Nunziatura di Torino era stata di fatto, non per provvedimento legislativo, ma per circostanze particolari interrotta alla metà del secolo, e quindi non vi fu più occasione di occuparsi della giurisdizione da essa dipendente.

(1) La giusta fiducia riposta dal re ne' suoi magistrati giudiziarii, cui era commesso di vegliare sulle materie giurisdizionali, la saviezza delle istruzioni che il re loro dava a quell'uopo, e la fermezza dai magistrati spiegata nell'eseguirli, giovarono egregiamente allo scopo che si è indicato.

V. l'istruzione data da Vittorio Amedeo II al senato di Piemonte il 13 giugno 1719, che fu una delle basi del diritto pubblico piemontese in questa materia.

(2) Il commendatore Graneri. Il carteggio su questo incidente esiste negli Archivi generali del Regno.

Il tribunale dell'Inquisizione erasi introdotto in Piemonte fin dal pontificato d'Innocenzo IV. Era uso antico, stabilito con brevi di Giulio II degli 8 maggio 1506, e di Leone X del 18 maggio 1515, che vi assistesse un deputato del principe. Quest'uso poi si perdette, ed il tribunale del Sant'Officio esercitò da sè la giurisdizione, formando i processi e pronunciando le sentenze. Conviene dire peraltro che nell'esercitare cotal giurisdizione siasi proceduto assai quietamente, poichè, sia moderazione per parte del tribunale, sia previdenza e freno per parte del governo, non nacquero qui contr'esso quei rumori e quelle resistenze che abbiamo veduto sorgere altrove (1).

Proseguendo il racconto delle leggi e dei provvedimenti principali comparsi in diverse parti d'Italia su queste materie miste di doppia giurisdizione, accenneremo anzitutto l'abolizione del tribunale del Sant'Officio che stava in Napoli, non già quello all'uso di Spagna, che fu, come sopra si disse già tante volte, repulso, ma quello che assomigliavasi agli altri d'indole italiana. Con editto del 29 di dicembre 1746 fu quel tribunale soppresso, e si creò una deputazione speciale contro il detto tribunale del Sant'ufficio, cui si commise d'impedire ogni tentativo che si facesse per ristabilirlo (2).

(1) Intorno al contegno tenuto dal governo piemontese in certe vertenze che avevano tratto a punti religiosi, V. Denina, *Istoria dell'Italia occidentale*, lib. XVII, cap. 8.

(2) Questa deputazione era composta di 22 deputati; 20 dei quali eletti dai Seggi nobili della città di Napoli, e 2 dal Seggio del popolo.

Più tardi cioè al 27 di marzo 1782, uguale abolizione seguì nell'Isola di Sicilia, con pompa straordinaria, siccome riferiscono gli storici di quel paese (1), dal vicerè marchese Caracciolo, dianzi pur nominato.

A mantenere intatta la giurisdizione del principe a fronte di quella della Chiesa, difendendola dagli abusi che i prelati del regno commettessero, sì contro i laici che contro gli stessi chierici (2), erasi fin dal regno di Filippo II, quando si trattò di ammettere il Concilio di Trento, istituito in Napoli un magistrato, che aveva titolo prima di *commissario*, poi di *delegato della real giurisdizione.*

Quel delegato fu rivestito di una parte dell'autorità che aveva prima il gran cancelliere.

Per rinvigorire viepiù questa vigilanza, fu nel 1767 creata la *suprema Giunta degli abusi*, la quale doveva occuparsi della riforma degli abusi che potessero introdursi nella costituzione dello Stato, singolarmente in materia ecclesiastica. Ebbe gran parte cotesta Giunta in tutto ciò che preparò e seguì la soppressione dei Gesuiti.

Il ministro Tanucci che, come scrive l'egregio continuatore del Muratori (3), *diresse la sua politica a*

Galanti. *Nuova descrizione storica e geografica della Sicilia*, tom. I, pag. 206.

(1) Torremuzza, *Giornale storico*, manoscritto, tom. II, pag. 455 e seg. Pietro Lanza, principe di Scordia, citate *Considerazioni*, ecc., pag. 546 e seguenti.

(2) V. *Discorso sopra la storia delle leggi patrie, all'Altezza Reale del principe D. Ferdinando duca di Calabria.* Napoli 1840-45. Due volumi in-8°, opera di D. Gaspare Capone, consultore di Stato. Tom. I, parte I, § 149.

(3) Coppi, *Annali d'Italia.* Roma 1848, tom. 1, pag. 44.

diminuire la potenza della Chiesa e della feudalità, non ristava dalle innovazioni, fra le quali apparve di gran momento quella operatasi nel 1752. Il re di Napoli, in quell'anno, dichiarò essere sua mente che le riserve apostoliche portate dalle regole di cancelleria non avessero più luogo nel Regno rispetto ai benefizi di patronato laicale e misto, e che si osservassero unicamente su tale particolare le riserve che chiamansi *clausae in corpore iuris*. Nel 1777 però lo stesso re restituì alla santa Sede le regole anzidette di cancelleria, ma si riservò la commendatizia dei beni ecclesiastici.

Ritiratosi il Tanucci dal ministero (1), continuò tuttavia lo stesso modo di governare cotesti affari per opera del De Marco, erede dei principii, ma non di tutte le intemperanze del suo predecessore (2).

A compiere la sposizione dei fatti che appartengono a questo capo della nostra storia, conviene aggiungere che Francesco III duca di Modena commise ad una giunta di parecchi deputati di compilare un codice che, non solamente riducesse diverse leggi comuni e municipali alla più semplice uniformità, e nel tempo stesso risecasse quelle già andate in disuso, o che, per la varietà dei tempi e dei costumi, non erano più adattabili ai tempi correnti, ma di più che alcune nuove costituzioni formasse convenienti

(1) Nel 1776.

(2) La corrispondenza del duca di Choiseul, primo ministro di Francia, tenuta cogli ambasciatori di quella Potenza in Italia al tempo dell'affare di Parma, contiene severi rimproveri al Tanucci.

alle occorrenze de' suoi Stati, e fissasse, colle massime dell'equità e della ragione, i veri, chiari e sodi principii da osservarsi sopra tanti articoli e quistioni più ovvie e frequenti a suscitarsi nelle controversie forensi (1).

La deputazione, dopo varie vicende, terminò il suo lavoro, e nel 1771 s'incominciò a pubblicare il *Codice estense*, che fu poi terminato negli anni seguenti.

E lo stesso sovrano, nel 1785, abolì ne' suoi Stati il tribunale dell' Inquisizione (2).

Se teniam conto delle date e della serie dei fatti, lode singolare si merita il re di Sardegna per essere stato il primo a concepire ed attuare il disegno di un codice regolare di leggi; disegno che non può a meno di aversi per monco e confuso, ove si giudichi colle idee e dagli esempi de' moderni codici, ma che a' tempi in cui comparvero le *Costituzioni* era un indubitato progresso.

Siffatta compilazione, assai commendata all'estero, si ebbe da principi qual modello degno di essere imitato (3). Se si pon mente alle difficoltà, che a Na-

(1) Decreto 26 aprile 1771. Coppi, *Ann. d'Italia* ad an.

« L'opera del Muratori, *De' difetti della giurisprudenza*, è uno dei « fonti del codice Estense ». Veratti, *Ragionamento storico sopra le leggi di Francesco IV*. Modena 1846.

Lo stesso signor Veratti molto opportunamente dimostrò l'influenza delle dottrine del Muratori sul codice estense in una memoria intitolata: *Intorno al trattato di Lodovico Antonio Muratori sopra i difetti della giurisprudenza, riguardato come uno de' fonti del codice Estense*. Modena 1859.

(2) Coppi, l. c. ad an.

(3) V. il dispaccio già sopra citato di Francesco di Lorena per la compilazione del codice Toscano.

poli ed in Toscana furono tali da impedire l'eseguimento dell'opera desiderata, debbesi fare grande stima del principe che nel suo Stato non lasciò formarsi, o seppe togliere somiglianti intoppi ad un'opera cotanto utile e degna.

Se dopo aver cercato di radunare le leggi sparse d'Italia, onde esporne al lettore il sostanziale concetto, ci facessimo a considerare lo spirito che loro diede vita, e la comune tendenza verso cui esse si dirigevano, ne verrebbe in certa guisa rivelata l'indole vera del secolo.

Ora, senza troppo diffonderci in ispiegazioni, ma riandando soltanto quel che si è detto in questo capo, sembra evidente che i comuni desiderii dei popoli, fedelmente interpretati da saggi governi, si volgevano ad un triplice scopo. Miravasi in fatto ad ottenere una ordinata e chiara compilazione delle leggi cui si dovesse obbedire; un largo uso di libertà civile, per cui ciascuno, senza ingerenza di autorità diverse, potesse esercitare le sue facoltà, e disporre della sua persona e de' suoi beni; un moderato sistema di civile eguaglianza, con cui venissero mano a mano ad estinguersi i privilegi introdotti a favore di pochi a danno di molti (1). Questo, se non andiamo errati,

(1) Così fa notare il Sartori (*Storia de' feudi*, parte VIII, § 10) che i primi ad attaccare l'edifizio feudale furono l'imperatrice Maria Teresa e l'imperatore Giuseppe II. La prima quando colla legge 26 marzo 1778 avocò allo Stato tutte le regalie, il secondo col togliere mediante decreto 28 ottobre 1785 ai feudatarii ogni giurisdizione nell'amministrazione della giustizia.

fu il complesso dei beni a cui si aspirava dai popoli italiani nel XVIII secolo; nè dissentiva dal procacciarli l'opinione dei governi, nella proporzione dei mezzi che ognuno di loro possedeva.

Il moto era lento, perseverante l'idea; allo scoppio della rivoluzione di Francia s'accesero gli animi oltre misura: crebbero gli ardimenti da un lato, le paure dall'altro. Quale ne sia stato l'esito lo vedremo in appresso.

CAPO V.

ATTI, QUISTIONI, E DOTTRINE DI DIRITTO PUBBLICO.

Il secolo XVI, fecondo di tanti e così gravi avvenimenti, arrecò all'Italia notevolissime mutazioni, non tutte al certo felici, ma degne sempre d'essere accuratamente studiate. Toccheremo delle principali.

Due Stati italiani, a poca distanza di luogo e di tempo, mutarono forma di governo. L'uno acquistò una libertà ragionata e durevole per opera di un illustre e benemerito cittadino; l'altro perdette il suo viver libero, passando sotto il dominio stabile di una famiglia cresciuta in esso all'aura del favor popolare. L'uno conservò l'attività de' suoi traffici, mercè dell'indole ardita e de' costumi meno corrotti de' suoi cittadini; l'altro si ridusse a condizione inerte, rallegrata dall'eleganza delle arti e da un dilicato esercizio di lettere.

Vogliam parlare di ciò che avvenne nel 1528 in Genova, e nel 1530 e 1532 in Firenze.

Gia sin dal 1521 Ottaviano Fregoso doge di Genova, uomo tanto savio quanto affezionato alla patria, avea avuto il pensiero di correggere quell'ondeggiare di parti, quell'agitarsi continuo tra le offese e le vendette, fra cui da sì gran tempo dimenavasi la Repubblica.

Proponeva il doge, assentiva la Signoria si rivedessero le leggi antiche, si emendassero; e, riformandosi lo Stato, si togliessero le cause delle discordie, quand'anche a ciò ottenere fosse necessario di scemare le prerogative di cui dianzi godeva il primo magistrato della Repubblica.

Con ciò Ottaviano Fregoso cercava di mettere compimento a quel modo rettissimo con cui si era comportato nel governo del suo paese. Voltiamo qui in Italiano alcune delle lodi che con impeto affettuoso di gratitudine a lui tributava Bartolomeo Senarega. Il Fregoso si tenne lontano da ogni amore di parte, volle che a tutti con piena imparzialità si facesse ragione e di nulla fu più sollecito che del culto della giustizia. Prepose ad amministrar questa personaggi stranieri, cui diede titolo di Vicari. Allontanò da sè i facinorosi, e sciolse quelle leghe a cui dianzi affidavasi il suo precedessore (1).

La proposta di Ottaviano Fregoso venne di subito accolta con plauso; si elessero i correttori che componevano il così detto uffizio della Bailìa; erano do-

(1) Senarega, *De rebus genuensibus*, all'anno 1514.

dici tra i più reputati cittadini, alieni dalle fazioni (1). Si stabilì che ogni giorno avessero a congregarsi nel chiostro di San Lorenzo per attendere sollecitamente al lavoro. Ma presto tutto questo eccellente apparecchio andò in rovina. Un fratello del doge, Federico Fregoso arcivescovo di Salerno, attraversò la degna impresa; temeva egli che, una volta composte le cose in quiete, scapitasse di credito e di potenza la sua famiglia; ammonì il doge, e questi non gli diè retta; si volse alla prepotenza de' fatti, entrò accompagnato da scherani nel chiostro di S. Lorenzo, caccionne i congregati, vietando loro di riunirsi di nuovo a quell'intento, e minacciandoli di morte se non obbedissero. Fu obbedito, e la Repubblica andò incontro a novelle sciagure.

Non trascorsero molti anni che si sentì più forte il bisogno di simili riforme così improvvidamente intermesse. Si elesse, nel 1527, nuova Bailia in capo a dodici cittadini, mentre ancora premeva quella città il comando francese tenuto da Teodoro Trivulzio.

Ma a ridonare a Genova franco ed ordinato governo, più che la deputazione della Bailia potè l'opera d'Andrea Doria, che l'anno seguente, voltatosi dagli stipendi di Francia a quelli dell'Impero, e saputo usar l'occasione, cominciò a liberare la patria sua dalle armi straniere e rassodarne il dominio, e quindi promosse la riforma dell'intero suo reggimento.

(1) Eccone i nomi: Giangiacomo Doria, Agostino Pallavicini, Battista Spinola, Anfranco Uso di Mare, Battista Lomellino, Pietro Grimaldi, Stefano Giustiniani, Stefano De-Franchi Cocarello, Antonio Sauli, Agostino Deferrari, Tommaso Invrea ed Agostino Maggiolo.

Il 13 di settembre 1528 si adunò in Genova un gran Consiglio di tutti i cittadini abili a statuire sulle cose del governo. Si tenne la raunata nel palazzo pubblico, presiedevanla due magistrati, degli Anziani e dei Riformatori, ed i quattrocento del Consiglio ordinario. Ambrogio Senarega, segretario della Repubblica, il quale, per ordine del senato, aveva scritte le proposte di riforma, lesse i capitoli e vi aggiunse i commenti (1).

Dopo richiesto del suo parere, il cancelliere Battista Lomellini propose che i dodici preposti alla riforma proseguissero nell'opera incominciata e facessero di compierla il più prontamente possibile, ed Andrea Doria venisse invitato a terminare l'impresa ben augurata della liberazione e restaurazione della patria.

E veramente cotesta santa impresa fu assunta dal Doria con profonda maturità. Fin da quando egli si ricondusse a servir Carlo V, il divisamento di liberare Genova stava in cima de' suoi pensieri (2). E l'impe-

(1) V. *Annali della repubblica di Genova del secolo XVI*, di Filippo Casoni, lib. 8.

(2) Ne è prova la capitolazione firmata dall'imperatore in Madrid l'11 d'agosto 1528, sulle proposte fatte da Erasmo Doria inviato da Andrea a quella Corte.

Nel primo articolo ivi si legge che « Andrea Doria domanda a Sua « Cesarea Maestà, che sempre che li sia concesso grazia da Dio di levar « Genova dalla soggettione de' suoi nemici, sia posta in libertà sua e « rimessa a vivere in forma di repubblica, e reintegrata di tutto il suo « dominio, e specialmente della terra di Savona, della quale conserva- « zione senz'altro pagamento nè gravezza di quella che la città vorrà « cortesemente dare, ne prometta la protezione, ed ordini e comandi a

ratore, che tanto si mostrava avverso alle libertà pubbliche negli altri paesi, dovette favorir quella di Genova per non disgustar un magnanimo genovese. Arrise il cielo alla virtù di Andrea Doria, ed i suoi concittadini ebbero il merito di comprenderne le sagge intenzioni e di accomodarvisi.

Siccome le discordie civili erano stata la peste della Repubblica, così, nel riformarne il governo, si pensò anzitutto a svellere le radici di coteste dissensioni, e vi si giunse. Per dare solidità ad una macchina tante volte sbattuta, si ridusse il governo in una aristocrazia non chiusa, ma limitata; e quella forma durò per poco meno di tre secoli.

Primieramente adunque si stabilì non doversi più ammettere distinzioni tra i cittadini per le parti cui aderivano; cessasse ogni nome che era stato fomite

« tutti li suoi capitani in Italia che la conservino e difendino da ogni « forza e violenza che la volesse perturbare ». E l'imperatore risponde: *Sobre este primer capitulo plaze a Su Magestad que assì se haya en buena, ampla, y segura forma.*

Questa capitolazione sotto il titolo di *Pacta conventa*, ecc., si legge in un'Appendice alla vita di Andrea Doria, del Sigonio, pubblicata dall'Argelati.

Tra i pubblici onori renduti ad Andrea Doria sono le iscrizioni apposte l'una sovra la porta della casa donatagli dal pubblico, dicente:

S. C. Andreæ de Auria patriæ liberatori munus publicum.

L'altra, che leggevasi appiè della statua innalzatagli, e poi distrutta in tempi a noi prossimi dalla rabbia rivoluzionaria:

Andreæ Auriæ civi optimo, felicissimo, vindici atque auctori publicæ libertatis senatus Genuensis.

Infine più commovente forse d'ogni altro è il ricordo inciso sulla facciata della chiesa di S. Matteo fra moltissime altre leggende:

Maiorum nostrorum memoria Andreas de Auria afflictam patriam non deseruit.

di dissensioni civili. S'avessero per estinte le fazioni di Guelfi e di Ghibellini, degli Adorni e dei Fregosi.

Sola rimaner doveva e fondamentale la distinzione tra nobiltà e popolo; i nobili formerebbero l'ordine a cui sarebbe per lo avvenire aperto l'adito ai pubblici onori e commessa la pubblica amministrazione; ma i cittadini sarebbero ascritti all'ordine dei nobili così per prerogativa di natali come per qualità di ingegno e di facoltà.

Per fondare cotesto sistema stabilivasi che ogni famiglia che in allora tenesse sei case aperte in Genova, escluse l'Adorna e la Fregosa, di cui, per causa delle passate discordie, avrebbesi voluto togliere persino la nominanza, sarebbe considerata come *albergo* e destinata a raccogliere le altre casate meno diffuse di cittadini capaci di nobiltà, in guisa che le famiglie di parti diverse si trovassero confuse in un albergo comune (1). Si prescrisse che i nomi ed i cognomi di questi nobili, di chi loro succederebbe, e di quei che venissero poscia ascritti all'ordine della nobiltà, fossero registrati in un libro da conservarsi dal Col-

(1) Le famiglie che avevano il requisito per costituire un *albergo* trovaronsi nel 1528 essere al numero di ventotto, cioè ventitre di nobili antichi, cinque di popolari. E sono Doria, Calvi, Catani, Centurioni, Cibo, Cicada, Fieschi, Franchi, Fornari, Gentili, Grimaldi, Grilli, Giustiniani, Imperiali, Interiani, Lercari, Lomellini, Marini, Negri, Negroni, Pallavicini, Pinelli, Promontorii, Spinola, Salvaghi, Sauli, Vivaldi e Ususmari.

Dal luogo diverso dove i nobili vecchi ed i nuovi si raccoglievano, distinguevansi le parti; il portico di S. Luca, o portico vecchio; il portico di S. Pietro, o portico nuovo.

legio dei procuratori della Repubblica, intitolato *libro d'oro*.

Fu data facoltà al senato di aggregare ai nobili, nel principio d'ogni anno, sette abitanti della città e tre delle riviere, trascelti tra quelle famiglie che la civiltà della loro condizione ed i meriti acquistati presso la Repubblica rendessero meritevoli di tale favore.

Siccome in Genova erano molte istituzioni di lasciti e di assegnamenti fedecommessarii nelle varie famiglie, si statuì che per lo stabilimento degli *alberghi* nulla s'innovasse ai rispettivi diritti delle singole famiglie a siffatto riguardo, cosicchè l'innovazione politica non pregiudicasse a' preesistenti interessi civili.

Si prescrisse che da tutto l'ordine della nobiltà insieme riunito fossero ogni anno estratti a sorte trecento, i quali alla lor volta cento eleggessero a voti. I quattrocento così prescelti costituivano il Consiglio grande, il quale era investito di piena autorità nella Repubblica e godeva di tutte le prerogative del principato. Si ordinò pure che dal Consiglio grande si traessero a sorte cento, e questi formassero il piccolo Consiglio, o Consiglietto, ed avessero a deliberare co' due Collegi degli affari pubblici di minore importanza, ed eleggessero i magistrati della città;

Che dal Consiglio grande si trascegliessero a voti otto che col titolo di senatori avessero, insieme col doge, podestà bensì di proporre leggi, non quella però di accrescere a se stessi l'autorità; amministras-

sero la giustizia; deliberassero sovra i negozii politici di minor conto; le più gravi deliberazioni maturassero per portarle alla disamina dei due Consigli; doge e senatori non rimanessero in carica oltre due anni;

Che la cura del pubblico erario e dell'entrate della Camera venisse commessa ad otto procuratori. Procuratori divenissero di diritto il doge e gli otto senatori all'uscire di carica;

Che si costituisse un magistrato di cinque censori sopra la conservazione e l'osservanza delle leggi.

Si stabilì un ufficio di sindacato da esercitarsi sopra il doge ed i primi magistrati.

Si dichiarò solennemente che tutti i supremi magistrati della Repubblica, non altrimenti che gl'inferiori dovessero essere soggetti alle leggi.

Questa costituzione affatto aristocratica, ma di una aristocrazia larga ed aperta sino ad un certo grado al popolo, mercè delle aggregazioni successive delle famiglie, si fondava, auspice Andrea Doria, il quale ricusava ad un tempo la corona di doge offertagli dal senato. Egli accettò bensì di sedere in senato priore perpetuo del magistrato di Riforma, e di essere esonerato d'ogni gravezza non altrimenti che i suoi cugini Filippino, Pagano e Tommaso Doria coi loro discendenti in perpetuo.

Passarono alcuni anni, e come spesso accade, quelle istituzioni, che parevano da principio un porto di salute, si appresentavano poco dopo come un'arena piena di pericoli.

I nobili vecchi non erano punto contenti del modo

con cui si facevano le elezioni dopo il 1528, essendo i nobili nuovi più numerosi.

Sopraggiunse la congiura del conte Gian Luigi del Fiesco, ordita per atterrare la potenza de' Doria. Quanto maggiore era stato per questi il pericolo, tanto più viva diveniva la sollecitudine di evitarne le ripetizioni. Que' che avversavano alla legge del 28 si valsero dell'occasione, rappresentando ad Andrea Doria l'opportunità di aggiustarla, cambiandola in parte così che venisse scemata la preponderanza dei nobili nuovi, parecchi de' quali avevano parteggiato pe' Fieschi.

Piegavasi facilmente Andrea a siffatti consigli, e dicendo di volere dar *garibo*, che in dialetto genovese significa garbo ed assetto, alla legge del 28, fece promulgare, nel 1547, una nuova legge, che quindi chiamossi volgarmente del *garibetto*.

Scopo principale di questa legge, fatta per atto di autorità di Andrea Doria, anzichè per libera deliberazione de' Consigli, era di favorire la nobiltà vecchia, surrogando per un dato numero nelle elezioni dei magistrati il mezzo dei voti a quello della sorte. Così pel gran Consiglio cento membri dovevano nominarsi a voti; da quattrocento altri cento dovevano pure trarsi a voti, al fine di formare il Consiglietto

Elettori di cotesti componenti i due Consigli erano i due collegi, gli otto protettori del Banco di S. Giorgio, i cinque sindacatori supremi, ed i sette del magistrato degli straordinarii. Ai cento del Consiglietto si diede anche autorità di eleggere i ventotto chia-

mati dalle leggi a nominare il doge ed i governatori.

Tanto che visse Andrea si andò avanti con questo temperamento, poco gustato dai nobili nuovi e dal popolo; lui morto, crebbero a dismisura le dissensioni tra i cittadini; si disgiunsero vieppiù i nobili vecchi da' nuovi, si contrastarono acerbamente le elezioni. I popolani sentirono anch'essi gli stimoli dell'ambizione ed aspirarono a partecipare pure nelle elezioni per titolo di benemerenza. La città era agitatissima, e lo Stato veniva posto a gravi cimenti, quando a ricomporre le cose genovesi si adoperò, col consenso della Signoria, la mediazione del papa, dell'imperatore e del re di Spagna (1).

Ministri delle potenze mediatrici furono il cardinal Giovanni Morone pel papa, Pietro Fauno Costacciara vescovo d'Acqui per l'imperatore, il consigliere don Giovanni Idiaquez pel re di Spagna. Questi, presa cognizione della condizione del paese, si ritrassero in Casal Monferrato per attendere più quietamente a preparar la riforma della costituzione genovese, la quale venne poi promulgata in Genova il 17 di marzo 1576 (2).

(1) La mediazione fu provocata dagli stessi Genovesi, desiderosi di evitare lo strazio della patria, e per opera specialmente di Matteo Senarega uno de' nobili nuovi, uomo savissimo.

(2) V. « Leges novæ reipublicæ Genuensis a legatis Summi Pontificis, « Cæsaris, et Regis Catholici, in quos per rempublicam collata fuerat « auctoritas, conditæ, et Genuæ die XVII martii MDLXXVI publicatæ ». Genuæ apud Marcum Antonium Bellonum ducalem typographum, 1576.

V. una lettera indiritta dall'illustre storico e patrizio genovese Uberto Foglietta di Roma agli 11 di novembre 1575 al cardinal Morone, in cui gli raccomanda di richiamare in vigore a Genova la legge del 1528, che

Con tale riforma si tolse ogni differenza che dianzi corresse tra cittadini; si ordinò di estinguere i nomi di gentiluomini vecchi, nuovi, aggregati, popolari, di dentro, di fuori, de' portici di S. Luca, S. Pietro, ed ogni altro nome, cognome, o denominazione, tanto di persone quanto di colore, fazione, famiglia, albergo, luogo e portico, che fossero per abuso invalsi, e capaci di gettar divisione tra i cittadini.

Si prescrisse che tutti i cittadini, i quali, dal 1528 in poi, avessero preso nomi ed insegne diverse dalla loro propria, le smettessero, e quelle della propria e naturale famiglia loro ripigliassero.

Si stabilì quindi che da tutto l'ordine della nobiltà così costituito si scegliessero centoventi Padri, che chiamarono il *Seminario*, i quali per virtù e per qualità d'anni e di meriti si riputassero degni della dignità senatoria.

I nomi di costoro dovevano essere chiusi in un' urna, da cui due volte all'anno cinque si estraevano, tre per supplire nel Collegio de' governatori, due in

egli qualifica di *contratto solennemente stipulato;* dice il Foglietta « che l'autorità di far legge tocca solo, *de iure naturæ et de æterno « iure gentium*, all'universale, ma che può da questo delegarsi ». *Uberti Foliettæ patr. gen. Anecdota.* Genuæ, 1838, pag. 199 e seg.

V. inoltre « i Commentarii delle cose successe a' Genovesi dal 1572 « al 1576, scritti da Giovanni Battista Spinola, quondam Nicolò, quon« dam Daniele, per la prima volta pubblicati per cura di Vincenzo Al« zeri ». Genova 1838. Lo Spinola scrittore contemporaneo mostrasi imparziale, epperò fededegno.

V. *Storia della repubblica di Genova*, scritta da Carlo Varese, 1836, *ad annos*.

quello de' procuratori, in luogo de' cinque che uscivano dalla carica biennale; compievasi il numero degli aspiranti per via di soggetti eletti da due Consigli nel seguente modo; il minor Consiglio scriveva una doppia lista del numero dei soggetti da eleggersi, fra i quali il maggior Consiglio sceglieva.

Per la stessa riforma il Senato fu costituito di dodici membri, il Collegio de' procuratori di otto, oltre i procuratori perpetui già stati dogi.

Il maggior Consiglio fu composto di quattrocento, dei quali cento eletti per il Consiglio minore, amendue nominati da trenta elettori, a ciò destinati dal minor Consiglio, e scelti tra tutto l'ordine della nobiltà.

Al maggior Consiglio ed ai due Collegi appartenne l'autorità di far leggi, deliberare sulla guerra, e sulla pace, contrarre alleanza, ecc., con quattro quinti di voti.

Venne data facoltà ai due Collegi ed al minor Consiglio di aggregare ogni anno dieci nobili soggetti, sette per la città tre per le riviere.

La riforma ammetteva tra gli aspiranti alla nobiltà quelli che esercitassero le arti della seta, della lana, del tessere drappi e panni, o le professioni di avvocato, di medico, di notaio, di capitano, e di patrone di nave, con che però quegli che esercitava arte meccanica la smettesse tosto che fosse ascritto tra nobili.

Il doge, i senatori, i procuratori, uscendo di carica sottoponevansi a sindacato innanzi al magistrato de' sindacatori.

Quelli che erano stati dogi, e quindi divenuti procuratori perpetui, sottoponevansi di due in due anni al sindacato *perchè* dice la legge, *gli animi di costoro non diventino alteri per l'autorità continua.*

I due Collegi ed il minor Consiglio nominavano due *conservatori delle leggi*, incaricati di vegliare sull'osservanza delle medesime, singolarmente in ciò che riguardava le elezioni dei magistrati supremi.

L'elezione del doge facevasi in questa guisa. Il maggior Consiglio sceglieva, a squittinio segreto, quindici soggetti, dai quali sei ne pigliava il minor Consiglio, e da questi il Consiglio maggiore a pluralità di voci traeva il doge.

In quella riforma finalmente si stabilirono due *conservatori della pace* per attutar le vecchie discordie civili, ed impedire che non ne pullulassero delle nuove.

Questa costituzione politica elaborata, come si è veduto, nel corso di circa quarantott'anni, formò la base del governo di Genova, e si mantenne ne' suoi principii sino a che l'urto della rivoluzione francese non la fece cadere. Ma anche cedendo a questo impeto di prepotente fortuna, la Repubblica genovese conservò la sua dignità come vedremo in appresso.

In Firenze passavano le cose ben altramente che a Genova. Gli animi non vi erano meno agitati, il desiderio di libertà non meno grande in alcuni, ma i rimedii al male assai più difficili « I Medici » ripeteremo noi colle parole d'un illustre scrittore (1)

(1) Il marchese Gino Capponi nella notizia premessa ai *Discorsi in-*

« avevano per sè le provincie mal governate della « repubblica, e tutti gli antichi grandi offesi dal po-« polo, e tutta la plebe dei servili, e della nuova no-« biltà i più corrotti ch'erano il maggior numero. « Così dalla parte dei Palleschi stavano i vizii della « città, e nei Piagnoni era la virtù ». Ma questa virtù non bastava più a salvare lo Stato; era atta a far morir bene, ma non a prolungare la vita. I lunghi travagli sofferti, disponevano anche il popolo ad acquietarsi più facilmente. Gli uomini i più esperti nel maneggio delle faccende pubbliche, tenendo la libertà per perduta, s'erano acconciati con quella parte che prometteva miglior fortuna; nessuno era tra loro che fosse abbastanza potente per far da sè; tutti cercavano di accomodarsi ai tempi.

Pose fine all'assedio di Firenze la convenzione conchiusa tra i quattro oratori fiorentini e don Ferrante

torno alla riforma dello Stato di Firenze (1522-32), inserta nel tom. I dell'*Archivio storico italiano*.

Il Galluzzi nella sua *Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, introduzione, § 3, chiarisce vieppiù questo tema. « Erano gli animi della città, egli scrive, divisi di sentimenti, « che poi formavano tanti diversi partiti. L'infima plebe agitata da tante « turbolenze, e temendone delle maggiori, resa omai indifferente per « la libertà o per la servitù, desiderava una quiete qualunque fosse; « fra i nobili e i più sensati della città si rifletteva quanto grave perdita « fosse quella della libertà; ma che però libertà non era quella del pre-« sente sistema, e stavano in dubbio se fosse minor male l'aver i Me-« dici o l'anarchia. Questi però erano chiamati i sospetti. Il partito do-« minante era quello detto delli arrabbiati; questo per la maggior parte « era composto di una classe di persone descritte nelle arti minori, che « nella dittatura Medicea erano state tenute lontane dalla partecipazione « del governo, ingrossavano il numero di costoro tutti que' nobili che

Gonzaga il 10 d'agosto 1530 (1). Di essa, oltre ad obbligarsi la città a pagare in pochissimi giorni ottantamila ducati per levare l'esercito, furono gli articoli principali: che il papa e la città dessero autorità all'imperatore Carlo V, che infra tre mesi dichiarasse quale avesse ad essere la forma del governo, salva nondimeno la libertà; e che s'intendessero perdonate a ciascuno le ingiurie fatte al papa, ed a' suoi amici e servitori; e che insino a tanto venisse la dichiarazione dell'imperatore, restasse a guardia della città, con duemila fanti, Malatesta Baglione.

Uscì il lodo imperiale il 28 ottobre dell'anno medesimo in Augusta, e Carlo V provvide conforme alle intenzioni di Clemente VII.

Non mancano nel diploma dell'imperatore le solite frasi di piacevolezza cancelleresca. Si rammenta l'accordo seguito sotto le mura di Firenze che rimetteva all'imperatore il disporre ed istituire il reggimento, il governo e lo stato della repubblica fiorentina (2).

Ciò che si era fatto per accordo, sotto la clausula stipulata *salva la libertà di Firenze,* Carlo lo prende in aspetto di *dedizione*, e dichiara di poter disporre delle cose fiorentine a piacimento, quasi

« o per ragione di debiti, per delitti o per altre cause erano nemici
« delli aderenti dei Medici, e cercavano d'ingrandirsi con la loro op-
« pressione. Il gran Consiglio era tutto composto di questa gente, che
« essendo armata, sotto nome di libertà, conculcava tutte le leggi, e usava
« della più dissoluta licenza, ecc. ».

(1) La convenzione per la resa di Firenze fu firmata dal Valori commissario del papa al campo il 12 agosto suddetto.

(2) *Regimen, gubernium et statum disponamus et instituamus.*

fosse un ritorno al diritto ch'egli asseriva avervi avuto l'impero. Egli si dichiara tuttavia disposto a ridonare la sua grazia a Firenze per riguardo a Clemente VII, che erasi interposto a tale effetto, e rinnova a favore di quella città tutti e singoli i privilegi, i diritti, le concessioni, le esenzioni, le libertà, le grazie e gl'indulti di cui dianzi avesse goduto. Venendo quindi al disporre per l'ordinamento dello Stato, e colla protesta, non ratificata al certo dall'autorità della storia, che ciò faceva pel solo bene di Firenze e di tutta Italia (1), statuisce che il governo debba essere monarchico anzichè popolare, che i magistrati si eleggano e s'istituiscano nella forma in cui ciò si faceva prima della cacciata della famiglia de' Medici, e che capo del governo, stato e reggimento di quella repubblica, essere debba Alessandro de' Medici, duca di Città di Penna, cui poc'anzi l'imperatore stesso aveva fidanzato la Margherita figliuola sua naturale; e che in quella sovranità, dopo la morte di Alessandro, avessero a succedere i discendenti ed eredi di lui, maschi, per ordine di primogenitura; in mancanza di questi il più prossimo tra i maschi della famiglia de'Medici, sempre di primogenito in primogenito.

Dicesi espressamente in quel diploma che il duca presiederebbe a tutti e singoli i magistrati. In caso di ribellione o d'inobbedienza della repubblica agli ordini imperiali, si statuisce farebbesi luogo a devoluzione del dominio all'impero.

(1) *Et cum, pro solito instituto nostro, nihil aliud quam ejus et universæ Italiæ salutem, pacem, quietem et libertatem quæramus.*

Il lodo imperiale accennava a ricostituire in Firenze i magistrati nei modi e nelle forme che si usavano prima della cacciata de'Medici, ma ciò difficilmente sarebbesi potuto accomodare col governo monarchico che ad un tempo vi s'introduceva nella persona del duca. Quindi si prese a trattar de' mutamenti da farsi tra papa Clemente VII, principal promotore della grandezza della sua casa, ed i suoi aderenti. Se da un lato si voleva allargare l'autorità del duca Alessandro, dall'altro non si dimenticavano gl'interessi dei partigiani di casa Medici, e non mancavano, come le pretensioni, i contrasti.

Tra il 1531 ed il 1532 pertanto incominciarono lunghe pratiche tra il papa, che aveva fermo nell'animo di fare Alessandro signore assoluto di Firenze, volendo però, per valermi delle parole del Capponi, com'era costume suo, gittare il sasso e nascondere la mano, ed i più autorevoli tra'Palleschi, i quali rassegnati a sopportarlo, negavano chiederlo. La riforma si praticava col papa e tra i confidenti di lui che erano in Roma, e co' cittadini che erano in Firenze, e col Guicciardini che era governator di Bologna, e con Bartolomeo Valori che stava presidente di Romagna. Sopra questa materia cinque de'più insigni Palleschi scrissero il loro parere, e furono Francesco Vettori, Ruberto Acciaiuoli, Francesco e Luigi Guicciardini e Filippo Strozzi; a noi pervennero le consulte de'quattro primi (1).

(1) Sopra la qualità propria di alcuni tra questi uomini d'alto affare, che ebbero tanta parte nel governo di Firenze, vedasi ciò che scrive

Dice Benedetto Varchi che l'Acciaiuoli ed il Guicciardini erano *le due più savie teste d'Italia*, e tali saranno state se si guarda, più che alla integrità dell'animo, alla fertilità della mente nel cercare spedienti onde portare altri al potere, o goderne essi stessi. Nicolò Machiavelli era morto nel 1527.

Sebbene il papa e l'imperatore stessero dalla parte de' Medici, e s'impiegassero a tener soggetta Firenze, il riuscirvi però non era poi tanto facile. L'aura popolare non era più per quella famiglia che di prima voleva farsi unica dominatrice.

Abbiamo per inimico un popolo intiero, scriveva Francesco Guicciardini addì 30 gennaio 1531-32 (1), *e piu la gioventù che i vecchi, in modo che ci è da temere per cento anni; in modo che siamo forzati desiderare ogni deliberazione che assicuri lo Stato.*

E Ruberto Acciaiuoli prevedeva che nel disfare quello che dianzi erasi fatto si correrebbero gravi pericoli. *Parmi*, diceva egli in una lettera all'arcivescovo di Capua (2), *che oltre alli naturali inimici che noi abiamo nella città, tegniamo modi da farne molti più; perchè tutti quelli che hanno a rendere i beni comperati dalli ecclesiastici, e ceppi e arti; e quelli che hanno a rendere le masserizie dei ribelli e l'arme; e quelli a chi son tolti gli uffizii e magistrati per scambiarli, son*

molto estesamente l'egregio sig. barone Alfredo Reumont nel suo libro: *Della diplomazia italiana*. Firenze 1857, a facce 41 e seguenti.

(1) Attesa la differenza dell'anno, che in Firenze allora cominciava dal dì dell'Incarnazione.

(2) Cioè frate Nicolò della Magna, che governava allora Firenze per Clemente VII.

tanto numero che merita considerazione; e non si võtando la città de' tristi umori, si può far conto che molliplicheranno di sorte con questi modi, che ci si creperà sotto (1).

Il parere di que' valenti cittadini fu un poco differente l'uno dall'altro, benchè tutti conoscessero la voglia di Clemente VII. L'Acciaiuoli pensava che il papa dovesse nella città assettare un governo libero, ma con forma più stretta, e dove i migliori cittadini avessero più parte. Nè Francesco Vettori, nè Francesco Guicciardini discordavano molto da lui, benchè piuttosto inclinassero ad un governo come era quello di Lorenzo il Magnifico prima del 1494.

Luigi Guicciardini e Filippo Strozzi all'incontro consigliavano il papa, non pure a tenere uno de'suoi in Firenze per capo, ma di più a farlo principe assoluto e padrone d'ogni cosa.

Si pubblicò infine in Firenze il diploma imperiale da messer Antonio Mussettola, ambasciatore di Carlo V, e si vide la Signoria accettarlo con gratissime parole ed umilissime grazie.

Il gonfaloniere baciò e sparse di lagrime quel di-

(1) Durante l'assedio di Firenze per far fronte alle spese si vinse in Consiglio una provvisione, che si potesse vendere tutti i beni delle arti di Firenze e di Prato, e di tutti i luoghi pii, che per lasciti antichi erano stati loro assegnati per cause pie di limosine in varie maniere: ed un'altra provvisione fu vinta in Consiglio, che comprendeva la vendita de' beni ecclesiastici appartenenti così a religiosi secolari come a regolari. Scrive Bernardo Segni nel libro III delle sue Storie fiorentine, *che poi fatto l'accordo*, cioè la resa di Firenze alle armi imperiali, *ed annullata la legge, molti rimasono rovinati di sorta che mai più si rifeciono a' tempi nostri.* A ciò allude l'Acciaiuoli.

ploma; i più saggi cittadini s'accorsero che era in tutto spenta ogni speranza di libertà della patria, ne ebbero dentro immenso dolore, ma s'ingegnarono di ricoprirlo al di fuori (1).

Addivenutosi infine al formale assetto del governo, sempre per opera di Clemente VII e de' Palleschi, si creò un magistrato di dieci cittadini con balia amplissima di riformare il governo; vi furono messi Francesco Guicciardini e Baccio Valori, che venuti in Firenze insieme con que' primi che erano in città conchiusero una nuova forma di repubblica in questo modo ordinando:

Che da quel tempo innanzi non si facesse la Signoria, ma che il palazzo stesse guardato da alquante guardie, e vi si radunassero i magistrati primi per eseguire le loro faccende;

Che Alessandro de' Medici fosse fatto duca della repubblica, con autorità piena quanto si può dare a un principe;

Che dopo lui succedessero in quel grado i suoi figliuoli legittimi, e dopo lui ricadendo nella stirpe di Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, nel primogenito;

Che si eleggessero quattro consiglieri per esercitare col duca, o col suo luogotenente quelle faccende che in prima esercitava la Signoria, ma che non risedessero in palazzo;

Che si facesse un Consiglio, o una balia, di quarantotto cittadini che eleggessero i magistrati primi

(1) V. Segni e Varchi nelle loro Storie.

dentro e di fuori, e gli altri si squittinassero in un Consiglio di dugento uomini;

Che nei quarantotto avessero perfezione tutte le leggi, e fosse quello il senato della Repubblica, cui peraltro rimanesse interdetto di proporre o deliberare fuorchè su quello che, per un cancelliere deputato fosse messo innanzi da parte del principe.

Questa è la somma delle riforme fiorentine che posero fine alla signoria de' priori e del gonfaloniere (1), compiutasi il dì primo maggio 1532, con cui Alessandro non per proprio valore, ma per favore altrui, trionfò dell'espugnata libertà di Firenze.

Seguita quella gran mutazione nel governo fiorentino, non pochi cittadini o per sottrarsi a'pericoli, o per evitare freno rigoroso di legge, o per cercare alleviamento a disperato dolore, uscirono fuor dello Stato. Tra loro fu Donato Giannotti, caldo amatore della libertà della patria, cui aveva servito in qualità di segretario del magistrato *de' dieci di libertà e pace*. Questi, nei lunghi giorni dell'esilio, compose il suo libro della *Repubblica fiorentina*, sperando, dopo aver dimostrate le cause per le quali i cittadini non potevano essere affezionati ai due governi passati, render facile il ritorno ad una libertà corretta e durevole. Illusione che in spiriti ingenui si riproduce spesso, al riprodursi di simili casi, senza però mai riuscire a vincere la prova dell'esperienza.

(1) La costituzione fiorentina, di cui si ragiona, uscì col titolo di « Ordinazioni fatte dalla Repubblica fiorentina insieme colla eccellentia « del duca Alessandro de' Medici, dichiarato capo della medesima, sotto « il dì 27 aprile 1532 ».

Mentre si distruggeva la libertà si pensò di togliere le armi ai cittadini fiorentini, e si stabilì una milizia permanente nel dominio, non solamente per la difesa delle frontiere, ma ancora per tenere armate le province contro la capitale. Le città inferiori acquistarono privilegi, ottennero un governo più mite ed una più retta amministrazione della giustizia. I provinciali, divenuti, se non di miglior condizione, almeno eguali ai cittadini della dominante, si affezionarono al nuovo governo, e rassodarono le basi della sovranità della stirpe Medicea.

Vedremo fra poco come il principio vitale della costituzione fiorentina venisse sostenuto e contrastato a vicenda sull'estinguersi della famiglia de' Medici, ma frattanto non dobbiamo lasciare inosservata una notevole mutazione di diritto pubblico avvenuta in Piemonte nella seconda metà del secolo XVI.

Un principe ardimentoso e prudente, spogliato quasi affatto de' suoi dominii, aveva questi riacquistati col valore della sua spada. Il trattato di Château-Cambresis del 3 aprile 1559, tra Enrico II re di Francia e Filippo II re di Spagna, portava che si sarebbero restituiti gli aviti Stati ad Emanuele Filiberto che, vincitore della battaglia di S. Quintino, aveva aperto l'adito a quella pace.

Non bastava al duca Emanuele Filiberto il ricuperare lo Stato, egli volle ricostituirne il governo con norme tali, che, ponendo in sua mano ogni nerbo di autorità, gli dessero agio d'avere un popolo fazionato a sua posta, ed una politica tutta propria della sua casa.

Felicemente riuscì egli nel doppio intento, poichè il popolo era d'antico devoto ai principi di Savoia (1), e la giacitura del suo paese gli porgeva opportu-

(1) Cotesta devozione si fa manifesta in tutta la storia della casa di Savoia. Ne citeremo un sol tratto perchè significativo quant'altro mai, e prossimo ai tempi di cui parliamo. Ne' primi mesi del 1536 venticinquemila Francesi entrarono nella Savoia, e scesero quindi le Alpi pel varco di Susa. Quell'esercito capitanato dall'ammiraglio Chabot, dal marchese di Saluzzo e dal conte di Fustemberg, presentossi il primo d'aprile alle porte di Torino, che aveva a governatore Luigi di Savoia conte di Pancalieri. Si apparecchiavano i cittadini alla difesa, ma il duca Carlo mandò ad essi da Vercelli l'ordine di non resistere, non essendovi speranza di buon successo contro un'oste sì poderosa. *Calarono* quindi i Torinesi agli accordi, ma nulla curando il pericolo d'irritare gli assalitori minaccianti di mettere la città a sacco ed a fuoco, fecero le seguenti proteste per atto solenne il 5 dell'anzidetto aprile. « Præfati « domini Credendarii in præsentia ipsius domini Chuyenæ Heraut d'arme « regii, presentis et intelligentis, in eodem Consilio protestati fuerunt, « quod per quæcumque gerenda in ipso præcepto, non intendebant quod « aliqualiter derogaretur alicui iuri, auctoritati et iurisdictioni illustris- « simi D. D. Caroli Sabaudiæ ducis, principis et domini eorum et suc- « cessorum suorum, nec non statutis, privilegiis, immunitatibus, fran- « chigiis, consuetudinibus, libertatibus, et aliis quibuscumque iuribus « ipsius communitatis cuiuscumque qualitatis et tenoris existant, quæ « omnia sint salva, et observantur, et quod id quod faciebant coacti et « metu pœnarum, et tumultu armigerorum existentium in eadem civita- « tem et non aliter, nec alio modo, etc. »

Istoria dell'augusta città di Torino, dell'abate Francesco Maria Ferrero di Lavriano, parte II, pag. 686.

Non è maraviglia pertanto che il paese, come riferisce Andrea Boldù, ambasciatore veneto presso il duca di Savoia (1561-66) « durante più « d'un quarto di secolo dagli stranieri oppresso, subito che fu fatta la « pace di Castel-Cambresi, aspettasse *questo suo principe con tanto affetto d'animo, o poco manco, quanto se avesse dovuto venire un Dio*.

L'epoca di Emanuele Filiberto fu recentemente illustrata con un recente libro dell'egregio storico sig. comm. Ercole Ricotti, frutto di molte svariate e diligenti indagini rischiarate da vero lume di critica.

nità d'inframmettersi ne' più rilevanti negozii politici.

Ma per esercitare più pronta quell'autorità che doveva ricomporre lo Stato e prepararne i futuri destini, Emanuele Filiberto abbandonò l'uso di convocare i rappresentanti del paese stesso distinti in tre ordini, clero, feudatarii e comuni, che formavano la raunata de' tre Stati. Principalissimo scopo di quelle convocazioni era l'ottenere dal paese un donativo in danaro onde far fronte alle spese straordinarie, scarsa essendo a que' tempi ogni altra maniera di pubbliche entrate. Nè il donativo si otteneva sempre dal principe in quella quantità e con quella prontezza che da lui sarebbesi desiderato. Oltre agli esempii che gli forniva la patria sua, il duca aveva dovuto scorgere, mentre governava la Fiandra, come si guastassero le faccende per gl'incagli che gli Stati frapponevano nel concedere i necessarii sussidii. Epperò è da credere ch'egli lasciasse andare in disuso la rappresentanza nazionale (chè mai non ne seguì in Piemonte abolizione espressa), per levarsi un'impaccio nell'eseguimento de' suoi disegni.

E così appunto lo giudicava Giovanni Correro, ambasciatore veneto alla corte di Savoia, dettando una relazione di tal sua legazione nel 1573. « Delle cose « che Sua Eccellenza intende o vuole ne delibera a « sua voglia » egli dice « e per dimostrazione di « questa sua potestà che intende sia assoluta, dico « che non ha voluto tenere li tre Stati del suo paese, « come l'obbligano le convenzioni antiche della casa « di Savoia con li suoi confederati, osservate sotto

« ciascun altro principe passato. E di questo ne intesi
« io da Sua Eccellenza che la causa era per ciò, che
« sempre vogliono aver quelli più dal principe di che
« gli danno (1) ».

Dopo d'avere tratteggiato i fatti delle principali mutazioni di forme di governo in Italia nel secolo XVI, ne pare opportuno il discorrere di alcune quistioni di diritto pubblico che si trattarono con calore d'intenzioni e con apparato grande di erudizione in Italia. Quattro ne indicheremo: quella sul dominio del mare Adriatico, lo squittinio della libertà originaria di Venezia, l'esame della libertà fiorentina, il modo d'investitura del regno di Napoli. Non è necessario lo aggiungere che ciascuna di queste questioni si combinava con avvenimenti politici.

Alla prima quistione fornì motivo la guerra mossa dalla repubblica di Venezia contro gli Uscocchi tra il fine del XVI ed il principio del XVII secolo. Erano gli Uscocchi gente Dalmatina, d'origine raccogliticcia composta di profughi di varii paesi. Avevano loro sede in Segna, terra sull'Adriatico, e di là uscivano a fare loro scorrerie in mare: pirati arditissimi, crudelissimi, uomini perversi, popolo che si nutriva di rapine e gozzovigliava nel sangue. Di Segna era sovrano l'arciduca d'Austria, duca di Carintia, il quale

(1) L'autore di questa Storia dovette esaminare attentamente questa materia nel *Saggio storico degli Stati generali e d'altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoia*. Torino, stamperia reale, 1851.

V. inoltre una lettera dello stesso scrittore al signor G. P. Vieusseux del 15 luglio 1855, inserta nell'*Archivio storico italiano*, nuova serie tom. II.

non proteggeva già apertamente gli Uscocchi nelle loro scorrerie, ma neppure si faceva a reprimerle con rigore.

I Veneziani, cui davano que' pirati molestie e danni gravissimi, seriamente pensarono a disfarsene.

Al pericolo della presenza degli Uscocchi aggiungevasi una vecchia querela per cui, fin dal 1563, l'imperatore si lagnava che i Veneziani avessero imposti dazii alle navi de' sudditi imperiali, e talvolta costrettele a venire a Venezia, contro la regola che la navigazione dovesse sempre esser libera. I Veneziani sostenevano all'incontro che la navigazione doveva bensì essere libera, ma che ciò non impediva che la Repubblica usasse della facoltà d'imporre dazii per chi navigava nel mare Adriatico che *era sotto il suo dominio* (1). Allegavano essi che la vera libertà del mare non esclude la protezione e superiorità di chi lo mantiene in libertà, nè la soggezione alle leggi di chi ne ha l'imperio. I commissarii imperiali non insistettero vivamente sul punto del dominio, e si ridussero a chiedere dalla Repubblica moderazione ne'dazii e facilità di riguardi. Non si terminò tuttavia con questo la controversia. Continuavano sempre gli Uscocchi nelle loro scorrerie, ed imbaldanzivano per l'impunità loro conceduta, mentre l'arciduca, per

(1) La discussione su questa materia, fattasi nelle conferenze di Friuli nell'anno 1563 tra i commissarii imperiali e quelli della Repubblica veneta, è riferita da frà Paolo Sarpi nell'ultima parte dell'*Istoria degli Uscocchi*. Sostennero principalmente il dibattito in quella conferenza il dottore Andrea Rapicio per l'imperatore ed il dottore Giacomo Chiazola per Venezia.

mantenere intatta la sua giurisdizione nella navigazione di que' mari, lasciava che a tal uopo si esercitassero i pirati.

Scrisse frà Paolo Sarpi un trattato a dichiarare i fondamenti legali del *dominio del mare Adriatico della serenissima Repubblicu di Venezia*, e disse che il vero testimonio per il quale la repubblica aveva il dominio del mare, era quell'istesso per il quale ella aveva la sua libertà, sì che al principio del suo nascimento, per una stessa causa, essa nacque libera ed ebbe lo imperio marittimo; e questa causa fu l'essere edificata e costrutta in mare, il quale allora non era sotto il dominio d'alcuno. Checchè ne sia della solidità di questo ragionameno, che oggidì al certo non troverebbe grazia presso molti pubblicisti, lo scritto di frà Paolo, corredato di moltissime citazioni di fatti storici e di opinioni di dottori, sta pur sempre come importante documento di gius pubblico italiano (1).

L'affare degli Uscocchi fu terminato co'fatti meglio che colle parole. Nel 1617 Venezia si pacificò co' principi austriaci, a mediazione del papa e del re di Francia, e si pose così fine al multiforme travaglio che aveva commosso Italia e Germania (2). La quistione di diritto rimase, come al solito, senza formale

(1) Anche per questa quistione uscirono varie scritture da ambe le parti.

(2) Si provvide alla quiete ed alla sicurezza della navigazione dell'Adriatico con ritirar gli Uscocchi da Segna e dal littorale, mandandoli la maggior parte a Carlstadt e sovra altre frontiere più mediterranee verso la Turchia.

scioglimento, pronta a rieccitarsi se altra occasione si fosse presentata.

Spauracchio anzichè vero tema di controversia politica fu un libro, uscito nel 1613 dalle stampe della Mirandola, col titolo di *Squittinio della libertà originaria di Venezia*.

Il soggetto della disquisizione era importante, l'autore, benchè anonimo, riputavasi persona di condizione, il genere della dottrina era nuovo, i fonti delle ragioni poco o niente conosciuti, e così quelli della parte contraria. Marco Foscarini dicendo che di quest'*operetta si era fatto più caso che non portava la natura di una vanissima quistione e meramente erudita* (1), non se ne mostra però meno preoccupato.

Il concetto del libro è di provare che i Veneziani non erano liberi come si vantavano d'essere, ma che originariamente erano soggetti all'imperatore e ad altri principi.

Una falange di scrittori si mosse a confutare lo *Squittinio*; indizio certo che il libro scottava.

È volgare opinione che quella scrittura fosse opera del marchese di Bedmar, ministro accorto, il cui nome si connette colla memoria di una congiura vera o supposta (2). Ma è certo che le dottrine svolte in quel

(1) *Della letteratura veneziana*, lib. I, pag. 91, 92 e 93.

(2) Alfonso della Cueva marchese di Bedmar, che fu ministro di Filippo III re di Spagna presso la repubblica di Venezia, e che si suppone aver ordito congiura contro quella Repubblica nel 1618, d'accordo col duca d'Ossuna vicerè di Napoli, e con D. Pietro di Toledo governatore di Milano.

Altri con argomenti più verosimili fanno autore dello *Squittinio* Marco Velser.

libro miravano a molestare la Repubblica di Venezia così in quel dominio, che, secondo si è detto, ella pretendeva sull'Adriatico, come per alcune terre da lei possedute nel Friuli e nella Dalmazia, che prima appartenevano all'imperio ed alla corona d'Ungheria.

Da più gravi cause procedette ed a maggiori effetti intese l'esame della libertà fiorentina.

Nei primi anni del secolo XVIII, vedendosi Cosimo III granduca prossimo al suo fine, ed avendo come un segreto presentimento della estinzione vicina della sua stirpe, volse in mente di disporre le cose in modo che, se la famiglia de' Medici venisse a cessare, la libertà della Toscana avesse a risorgere. In Europa, all'incontro, varie voci correvano sulla scelta d'un principe da destinarsi a succedere ai Medici. Il marchese Carlo Rinuccini fu mandato dal granduca all'Einsio gran pensionario d'Olanda, affinchè cercasse consiglio ed appoggio da quel governo, non meno che dalla regina d'Inghilterra, per l'effettuazione del suo disegno « e per evitare che i buoni « Tedeschi non s'avanzassero ad esigere una pro- « messa positiva dal granduca di non chiamare alla « successione alcuno, nè della casa di Baviera, nè di « casa di Francia, e così in appresso pretendessero « mandare al granduca stesso un *aio* o *sopraccapo*, « ed inquietare esso e quelli della sua casa, e questo « con grave suo disturbo e della sua libertà (1) ».

(1) Parole di una lettera scritta il 10 maggio 1710 da Cosimo III al marchese Carlo Rinuccini ambasciatore all'Aja. Presso l'eruditissimo Zobi, *Storia civile della Toscana*, tom. I. Appendice nº 1.

Trattò destramente l'affare il Rinuccini, ebbe buone parole, s'entrò a parlare dei titoli legali su cui riposava la dominazione Medicea. Scriveva quel ministro al granduca che non aveva dato in mano al gran pensionario nessuno di *que' recapiti antichi* che riguardavano la Toscana, *poichè*, soggiungeva egli, *a dirla schietta a V. A. R. per quanto che non creda che esaminati in giustizia pregiudichino alla pretesa nostra libertà, ad ogni modo vi sono delle parole e delle cose sarebbe assai meglio che non vi fossero* (1).

Egli è appunto sull'interpretazione di tali parole e di tali cose che si alzò poco stante una controversia che attrasse l'attenzione dei pubblicisti d'Europa.

Col conchiudersi della quadruplice alleanza erasi anche disposto della successione futura del granducato di Toscana. L'articolo 5 del trattato di Londra del 2 agosto 1718 provvedeva a tal uopo non secondo i desiderii di Cosimo III ed i voti del paese, ma coll'intendimento d'impedire che tra l'Impero e la Spagna non venisse a rompersi guerra. Si dichiarava in detto articolo « che gli Stati posseduti allora « dal granduca di Toscana sarebbero riconosciuti in « avvenire e in perpetuo da tutte le parti contraenti « e tenuti indubitatamente per feudi mascolini del « sacro Romano Impero ».

Ora fu allo scopo di ribattere quella supposta feudalità che Cosimo III fece pubblicare erudite disquisizioni che illuminassero l'opinione pubblica, e, se

(2) Risposta del Rinuccini al granduca del 28 agosto 1710, l. c. App. nº 11.

possibile, rimuovessero le maggiori potenze dal concepito attentato. Degno di singolar attenzione è il libro del dottissimo Giuseppe Averani, scritto per commissione del granduca, intitolato *De libertate civitatis florentinæ eiusque dominii*, stampato in Pisa nel 1722, e pubblicato sul finire dell'anno seguente, cioè quando i ministri delle maggiori potenze, raccolti in Cambrai, deliberarono di mantenere le stipulazioni di Londra del 1718. Carlo VI imperatore fece contrapporre al libro dell'Averani un altro compilato dal barone Spannaghel, comparso nel 1724-26, *sotto* il titolo di *Notizia della vera libertà fiorentina, considerata ne' suoi giusti limiti per l'ordine de' secoli.*

Questo lavoro, che veste il carattere di una allegazione alla foggia forense, è interessante per il gran numero de'documenti che vi sono riferiti (1).

Non sarà fuori di proposito l'accennare che la discussione de' titoli di sovranità si estese in quei tempi anche al di là della Toscana, portandosi pure sui ducati di Parma e Piacenza, dei quali si era nel trattato del 1718 ugualmente disposto. A siffatta disposizione oppose formale protesta la santa Sede, tenendo essa que' feudi come moventi da sè, non dall'Impero (2).

(1) Nei precitati libri si tratta soltanto della pretesa feudalità dello Stato fiorentino, giacchè rispetto allo Stato di Siena, che fu Repubblica affatto disgiunta dalla Fiorentina, la Spagna s'era arrogato l'alto dominio sin dal 1557, e tutti i duchi Medicei avevano di essa presa l'investitura. Tuttavia nel trattato di Londra non fu fatta tal distinzione, e tutta Toscana venne detta feudo imperiale. V. Zobi, *Storia civ. della Toscana*, tom. I, pag. 55.

(2) V. il libro intitolato « Dell'istoria del dominio temporale della Sede

Ma la controversia parve esausta, le proteste rimasero, e malgrado esse si compirono poi i fatti, mercè de'quali la Toscana passò sotto il governo dei principi Lorenesi, ed i Ducati vennero sotto quello di un ramo della casa Borbonica.

Vedemmo nel corso di questa storia come al pontefice si fosse attribuita superiorità sul regno di Napoli (1).

Ora è da dire che in ricordo di quella superiorità rendevasi dai re delle Due Sicilie al papa un omaggio speciale, inteso anche a testificare certi diritti utili che la santa Sede sosteneva aver posseduto ab antico nelle provincie napolitane e siciliane. Nella vigilia di s. Pietro quel re faceva presentare al papa un annuo censo. Il principe Colonna gran contestabile del regno di Napoli, e per tale atto insignito della qualità di ambasciatore straordinario, si portava cavalcando con gran pompa alla basilica Vaticana, ed incontrando nell'atrio il sommo pontefice, diceva di presentare a nome del suo sovrano una chinea (ossia un cavallo bianco) decentemente ornata, col censo di settemila ducati d'oro pel regno di Napoli. Rispondeva il papa « ricevere quel censo a lui « dovuto pel diretto dominio sul suo regno delle Due « Sicilie, di qua e di là dal Faro ».

« Apostolica nel ducato di Parma e Piacenza, libri tre giustificati con gli « autori originali, col diritto delle genti e con gli atti pubblicati ». In Roma 1720. Con questo libro s'intese rispondere ad un altro pubblicato da un leggista milanese col titolo di *Animadversiones* a difesa dei diritti pretesi dall'imperio.

(1) Tom. II, pag. 46.

Accadde nell'anno 1776 che nell'atto di presentazione della chinea insorse disputa di precedenza tra i famigliari del governatore di Roma e quelli dell'ambasciatore del re di Spagna, senza che però ne seguisse sconcerto grave. Nondimeno, avutosi di ciò notizia a Napoli, il ministro Tanucci, che avrebbe voluto liberare la corona da siffatto tributo, indusse il re Ferdinando a scrivere al suo ministro in Roma, dispiacergli che la solennità di quella funzione potesse trascendere in iscandalo, avere perciò risoluto che « quando volesse continuare questo atto di de-« vozione verso i Santi Apostoli, vi adempirebbe col « far presentare la solita offerta per mezzo del suo « agente o di altro che venisse destinato dal suo « ministro presso la santa Sede ». Appena ebbe sentore di queste intenzioni, Pio VI s'accorse di quello che aveva a succedere, e che avvenne in fatti alcuni anni dopo la morte del Tanucci.

Nel 1788 pertanto re Ferdinando fece, nella vigilia di s. Pietro, offrire soltanto i soliti settemila ducati d'oro, ma privatamente e senza la chinea, Pio VI ricusò un tal censo come non intero e mancante delle solennità consuete, e quindi nel giorno di s. Pietro fece solenne protesta a tutela dei diritti a cui la Sede romana non voleva punto rinunziare.

Apparirono frattanto allegazioni e dispute a sostegno delle rispettive ragioni delle due corti. Si entrò in varie disquisizioni di critica storica ; intaccarono i Napolitani la sincerità dell'atto di donazione di Enrico I, su cui i papi fondavano principalmente

le loro pretensioni. Invocarono i Romani varii titoli di antichi possessi, le ampliazioni fatte da' due primi Ottoni e da Enrico I alla donazione di Carlo Magno, convenzioni ed accordi tra la santa Sede e l'Impero, e specialmente le investiture concedute dal papa a Roberto Guiscardo ed a Carlo d'Angiò. Si continuò per non breve tempo a scrivere e a disputare, s'intrapresero negoziati politici per venire ad una conciliazione, ma infine nulla si conchiuse. Il censo non fu più pagato, e si rinnovarono le proteste (1).

Nel far passo ora a discorrere delle dottrine di diritto pubblico, pregheremo anzitutto il lettore di rammentarsi di quanto per noi si disse nell'ultimo capo del primo volume di questa storia.

Le agitazioni fra cui scorsero gli ultimi anni del XV secolo e la prima metà del secolo XVI, avevano lasciate profonde tracce negli animi di quelli che non prendevano per norma di coscienza la teorica dei fatti compiuti.

L'amore che essi serbavano per l'antica libertà perduta, o per l'abolita forma di governo, confondevasi nel risentimento contro coloro a cui vantaggio erasi dessa confiscata.

Quanto più prevaleva il dominio di pochi o d'un

(1) V. in proposito di questa controversia gli *Annali d'Italia*, compilati da A. Coppi, agli anni 1776 a 1788. Il savio e diligente scrittore si avvalorò nel riferire questi fatti di sincere memorie particolari da lui possedute.

Borgia, *Breve storia del dominio temporale della S. Sede nelle Due Sicilie. Esame della pretesa donazione fatta da Santo Arrigo imperatore alla S. Sede, ecc. ecc.*

solo, tanto meno lasciavansi manifestare le opinioni di chi stavagli avverso, e quindi esse vieppiù gli si conficcavano in cuore.

Lo studio dei classici antichi, le memorie del Savonarola, le dottrine del Machiavelli alimentarono coteste opinioni: più o meno apertamente le professavano gli illustri storici che scrissero delle cose fiorentine di quella età, come Benedetto Varchi e Bernardi Segni (1).

E lo stesso Francesco Guicciardini, tuttochè fosse tra i più risoluti Palleschi, lascia egli pure *intravedere* che Carlo V aveva abusato del suo potere a danno della libertà di Firenze.

Siccome poi avviene che al lungo esercizio della pazienza negli animi accesi succede una specie di rabbia che divora, così il desiderio di libertà si convertì non di rado in desiderio e tentativo di vendetta, e ne uscirono le congiure, e serpeggiò la detestabile apologia dell'assassinio politico. E l'*apologia* di Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, la quale sarà un miracolo di eloquenza (2), ma nell'intrinseco non è però meno bruttura d'animo e feccia di tradimento, e la *Recitazione del caso di Pietro Paolo Boscoli e di Agostino Capponi, scritta da Luca della Robbia l'anno* 1513, che è tra le più schiette e pietose scritture che

(1) Basta il leggere la storia così mirabile di stile di Bernardo Segni per convincersi che egli, sebbene si fosse poi accostato a' Medici, pure sentiva nell'animo la perdita della libertà della patria.

(2) V. Pietro Giordani, lettera a Gino Capponi marchese, sopra una scelta di prosatori.

conti la nostra letteratura, fanno fede delle opinioni che giravano allora in quelle parti d'Italia.

I voti repubblicani in Toscana furono spenti affatto da Cosimo I, succeduto ad Alessandro; egli volle il popolo disarmato ed indifferente agli affari pubblici; « la cosa era difficile a conseguirsi » ripeterò io colle parole dell'illustre Francesco Forti (1) « ma pure la « ottenne..... Si scarseggiava assai di morale virtù « tra i repubblicani come tra gli altri che si mesco- « lavano di cose di governo. Si rappresenterebbe « male come lotta di principii quella che era lotta di « interessi e d'ambizioni tra persone di assai fragile « moralità, tanta è fallacia nei nomi di libertà e di « repubblica, e tanto male le idee d'un secolo si « traducono a spiegare le affezioni di un altro ».

Non è a dire però che si acquietassero da un lato intieramente gli animi de' sudditi, dall'altro le gelosie dei governi per tutta Italia: ne abbiamo già toccato altrove. Vegliava singolarmente a mantenere illesi da ogni tentazione contraria i suoi popoli la repubblica di Venezia.

Quella Signoria tollerava bensì la presenza e le stampe di Pietro Aretino, cui si dava titolo di *flagello de' principi*, e che si vantava di meritar gloria « per avere spinto la verità nelle camere e nelle orecchie de' potenti » (2), ma aveva paura della scuola del Machiavelli, ed impediva con ogni studio che si pubblicassero i Discorsi sopra Cornelio Tacito di

(1) *Istituzioni civili*, lib. I, cap. 3, § 6.
(2) Nella dedica della seconda parte de' suoi *Ragionamenti*.

Traiano Boccalini (1). Ned è difficile l'afferrare la ragione di questa apparente contraddizione. La critica dell'Aretino salvavasi sotto il manto della sua scurrilità, e come osceno passatempo; quella desunta dalla voce della storia s'appresentava terribile, perchè, nuda ed austera, suonava quasi giusta condanna.

Pochi libri di massime di governo o di diritto pubblico eransi pubblicati in Italia prima di questo secolo XVI, e dei principali tra essi abbiamo già fatto menzione nelle precedenti parti di questa storia. Ma dopo che la dominazione spagnuola ed i varii principati della Penisola trovaronsi rassodati, piovve un diluvio di opere indiritte a svolgere la ragione di Stato, il sistema de' privilegi, le regole di giurisdizione imperiale e regia; si scrissero discorsi politici e trattati di perfezione di vita politica.

L'esempio de' libri spagnuoli non fu senza effetto anche tra i nostri maggiori.

Parve ad alcuni che in quell'abbondanza di scritti, d'indole affatto diversa dalle antiche opinioni e tradizioni italiane, s'operasse una restaurazione delle scienze di Stato (2).

Veramente se noi pogniamo mente così all'indole dei governi come alle qualità degli scrittori politici

(1) Questo curiosissimo tratto di storia intima della Signoria di Venezia si ha nei documenti pubblicati dal sig. Cicogna nel tom. IV delle *Inscrizioni veneziane*.

(2) V. « Considerazioni intorno alla restaurazione delle scienze di Stato, « seguita in Italia circa la metà del secolo XVI ». Lezione accademica del conte Francesco Galeani Napione di Cocconato.

di detta epoca e de' tempi che ad essa succedettero, non ci parrà essere quella stata una ristaurazione, ma piuttosto un indebolimento. Chi insegnava, andava per l'astratto, e con citazioni di antichi autori e con dichiarazioni di luoghi comuni di semplice filosofia, non erudiva i popoli e non correggeva gli abusi. Chi operava, anzichè attenersi a quelle massime poco concludenti per i suoi fini, s'appigliava a spedienti non di rado contraddetti dalla morale.

Citeremo tre nomi di scrittori che si occuparono in que' giorni della scienza di Stato, Paolo Paruta (1), Giovanni Botero (2), Ottavio Sammarco (3), e chiederemo: quale fu l'effetto delle loro dottrine sul moto politico di quell'età? Ci è forza rispondere: nullo. Venezia non si convertì per le savie considerazioni del suo procuratore di S. Marco, che rivelò tanto candidamente l'animo suo nel *Soliloquio* (4); non si frenarono i torbidi umori di Carlo Emanuele I duca di Savoia mercè de' precetti di ragione di Stato che gli dava il Botero, suo precettore. Nè par che Napoli si risentisse delle dottrine del Sammarco. Anzi il dotto panegirista di questa supposta restaurazione delle scienze di Stato dovette pur confessare che « il

(1) *Discorsi politici. Della perfezione della vita politica di Paolo Paruta nobile veneziano, cavaliere e procuratore di S. Marco.*

(2) *Della ragion di Stato,* libri dieci, con tre libri *Delle cause della grandezza delle città, ecc.*, di Giovanni Botero benese.

(3) *Delle mutazioni de' Regni*, di Ottavio Sammarco, gentiluomo napolitano.

(4) « Soliloquio nel quale l'autore fa un breve esame di tutto il corso di sua vita, aggiunto ai discorsi politici, edizione di Venezia 1599 ».

« Botero, tuttochè celeberrimo nell'età sua, cadde in « dimenticanza, ed il Sammarco non levò nemmeno « rumore mentre ei visse, e neppure nel suo se- « colo » (1).

È forza il riconoscerlo, in Italia i soli scrittori efficaci che ebbero seguito come maestri di governo pubblico, furono il Machiavelli, il Guicciardini e Frà Paolo (2).

A costo di andar incontro a serii rimproveri d'uomini eruditi e sapienti, esporrò il mio giudizio, qualunque esso sia, intorno agli ammaestramenti che di là ne vennero. Parlerò, non per arrogante presunzione, ma per sincerità d'opinione. La scuola di que' tre ingegni, grandi così che pochi li pareggiano presso qualunque altra nazione, non servì a fondare nè a promuovere i veri interessi italiani; mancò in essa la fede nella morale pubblica, mancò l'intelligenza di que' mezzi di reciproca fiducia, di scambievole assistenza che avrebbero condotti i varii Stati italiani a farsi capaci di una comunanza di vantaggi e di una solidarietà di pericoli.

Il Machiavelli e gli altri che abbiamo con lui no-

(1) Napione, l. c., pag. 49.

(2) Si sono citati di sopra tre soli nomi di scrittori benemeriti, ma scarsi d'effetto. Una lunga lista se ne potrebbe ancora estendere, sulla quale si mostrerebbero i nomi di Matteo Palmieri, autore del trattato della *Vita civile*, Ansaldo Ceba, che scrisse il *Cittadino di repubblica*. Giovanni Francesco Lottini, a cui si deve il libro degli *Avvertimenti civili*, Battista Guarini, che pubblicò il *Trattato delle pubbliche libertà*, Paolo Matteo Doria, autore del libro dell'*Educazione del Principe*; ed altri parecchi.

minati, trattarono la politica come un'arte (1), non come una scienza, e tanto meno come un assunto di nazionale prosperità. Servirono tutti agli interessi dei padroni che avevano, o di quelli che speravano di avere: non andarono più in là.

Il Machiavelli si rivolse a sostenere bensì la causa dell'indipendenza e della gloria italiana, come già notammo, ma a profitto di chi? Della cosa che più aveva contribuito a levar via quella libertà che egli pure amava nella sua patria. . .

Nessuna fede aveva egli per un partito politico come giusto e nazionale, a preferenza di un altro.

« Io dico una cosa » scriveva egli a Francesco Guicciardini il 15 di marzo 1525 « che vi parrà pazza, « metterò un disegno innanzi che vi parrà o temera- « rio o ridicolo, nondimeno questi tempi richieggono « deliberazioni audaci, inusitate e strane, e sallo « ciascuno che sa ragionare di questo mondo, come « i popoli sono varii e sciocchi; nondimeno, così « fatti come sono, dicono molte volte che si fa quello « che si dovrebbe fare. Pochi dì fa si diceva per Fi- « renze che il signor Giovanni de' Medici rizzava una « bandiera di ventura per far guerra dove gli venisse « meglio. Questa voce mi destò l'animo a pensare « che il popolo dicesse quello che si dovrebbe fare ».

Che concetto faremo noi di questi partiti? La storia, li ha giudicati.

Del Guicciardini ne abbiamo già fatto parola, così

(1) *Machiavelli e la sua dottrina politica*. Saggio del chiarissimo professore Pasquale Stanislao Mancini. Torino 1852.

pure del Sarpi, e li abbiamo veduti ansiosissimi di valersi della opportunità de' tempi per servizio, il primo del papa, il secondo della Signoria, cosicchè nè l'uno nè l'altro hanno fatto opera che ricadesse a vantaggio della patria comune, od a difesa dei generali principii di diritto pubblico.

Più d'una volta noi abbiamo lamentato il difetto di virtù pubblica in Italia, difetto gravissimo, profondo, a cui sempre, ed oggi più che mai si dovrebbe cercare di rimediare; e convien dirlo; i cattivi governi de' popoli, la cattiva educazione della gioventù, le cattive dottrine concorsero a produrre que' tristissimi effetti.

Se gl'Italiani vogliono degnamente rispondere alla Provvidenza che li chiama a formare una grande nazione s'attengano ai generosi istinti, alle idee feconde di veri sociali progressi, pongano il perno dell'unione nella istituzione monarchica, amino la libertà, che è bene inestimabile, con affetto sereno e perseverante, rispettino la religione che è grande vincolo dei popoli. Molto appresero da noi nei secoli andati le altre nazioni, non poco possiamo anche noi imparare da loro. Avvezziamoci al concetto della vera politica che consiste nel rispetto e nello svolgimento tranquillo del bene anzichè a quello delle rivoluzioni che procede per scosse e distruzioni. Pensiamo infine che per distruggere bastano i pigmei, ma che per riedificare ci vogliono uomini, e talvolta giganti.

Oggi che con tanti travagli si è cercato che il Turco

entrasse in quello che chiamasi *concerto europeo*, farà forse meraviglia a taluno il vedere che nel secolo XVI si esaminasse gravemente la quistione se fosse lecito ad un principe cristiano il far lega o trattato cogli infedeli, e si risolvesse negativamente. Eppure ciò avvenne per opera, fra gli altri, di un illustre giureconsulto e magistrato piemontese, Ottaviano Cacherano d'Osasco, che dedicò il suo scritto a Tommaso Langosco cancelliere di Savoia (1). Non è già che questo scrittore sia di proposito intollerante, che anzi egli dissuade il muover guerra ai pagani, e ad ogni altra specie d'infedeli, che non molestino i cristiani, ma consiglia il romperla ad ogni costo contro i Turchi e Saraceni, principalmente perchè occupano la Terra Santa, che dovrebbe essere di diritto sotto il dominio dei Cristiani.

Scriveva l'Osasco quelle considerazioni molti anni dopo trascorsa la metà del suddetto secolo, commosso dall'alleanza tra Stefano Vaivoda ed il Sultano (2); ma già assai tempo prima Francesco I re di Francia, collegandosi con Solimano II, aveva sciolto in altro senso il quesito, con iscandalo non leggiero dell'Europa.

(1) « Disputatio an principi christiano fas sit pro sui, suorumque bonorum tutela, fœdus inire ac amicitia infidelibus iungi, ab eisque auxilium adversus alios principes christianos petere. Octaviano Cacherano comite Rochæ Arazii, secundo præside excellentissimi senatus Pedemontani, auctore. Venetiis 1610 ».

(2) La dissertazione dell'Osasco è rivolta principalmente a combattere l'opinione dell'Oldrado che distingueva tra i casi di guerra giusta ed ingiusta, ammettendo che nella prima l'alleanza col Turco non fosse illecita.

Nelle grandi transazioni politiche seguite in Europa da più di due secoli non furono compresi nè assestati i maggiori comuni interessi d'Italia, ma ebbero parte i sovrani di alcuni Stati della penisola; in capo a tutti i principi della casa di Savoia, avvalorati dalla potenza delle loro armi, dalla fedeltà de' loro popoli e dalla qualità del loro territorio. E quando l'interesse italiano non era scopo principale del negoziato, v'interveniva nondimeno il nome italiano, organo dell'abilità politica imparzialmente impiegata. Così nella pace di Vestfalia (1), che oggidì ancora si considera come il punto di partenza del diritto pubblico generale d'Europa, si fa speciale menzione dell'opera di mediatore sapientemente interposta da Alvise Contarini ambasciatore veneto (2).

(1) Gl'interessi di principi italiani, che si assestarono col trattato di Munster, riguardavano le ragioni pretese dal duca di Savoia sopra i ducati di Mantova e di Monferrato, la cessione di Pinerolo, il debito del duca di Savoia verso il duca di Mantova pagato dal re di Francia, e la destinazione di alcuni feudi.

(2) V. il Proemio del trattato di Munster del 24 ottobre 1648, dove in fine della lista de' plenipotenziarii dell'imperatore e del re di Francia si legge: *Interventu et opera illustrissimi et excellentissimi legati senatorisque veneti domini Aloysii Contarini, equitis, qui mediatoris munere, procul a partium studio totos pene quinque annos impigre perfunctus est.* Si sa che le conferenze di Munster e di Osnabruck durarono appunto cinque anni.

A schiarimento di quanto sopra si disse, aggiungeremo che il duca di Savoia ebbe parte nella pace di Westfalia anzidetta per la conferma delle stipulazioni di Cherasco del 1631; l'ebbe egualmente ed in modo assai più profittevole e glorioso nel trattato di Utrecht del 1713. Divenuto re di Sardegna, intervenne utilmente nel trattato d'Acquisgrana del 1748. Non fu, come a tutti è noto, estraneo al trattato di Vienna nel 1814 e 1815, e fece parte delle conferenze di Parigi nel 1856.

Il trattato d'Utrecht nel 1713, quello della quadruplice alleanza, e quello di Passarovitz nel 1718, ebbero grande influenza sugli affari d'Italia. Si credette co' due primi di pacificare la Penisola, ma una pace durevole si fece ancora aspettare lungamente, non essendosi ottenuta se non col trattato di Aquisgrana nel 1748. Le stipulazioni di Passarovitz toccarono specialmente Venezia, e non si può dire che per esse siasi fatta migliore la condizione della Repubblica, poichè i vantaggi che questa vi ottenne erano ben lungi dal compensare la perdita della Morea.

Non andremo più oltre perchè non è nostro intendimento il tessere la storia dei trattati politici e commerciali in cui potè essere interessata l'Italia, bensì chiuderemo questo capo coll'esprimere il desiderio che la gioventù italiana più e più si occupi dello studio del diritto pubblico internazionale d'Europa, oggetto di tanta importanza anche per essa, che molti credono di sapere e pochi conoscono. L'avere veduto taluni inciampare in errori gravi su questa materia, ed il difetto che ne pare vi sia presso di noi di buoni libri italiani per istruirci in tali dottrine, ci fanno credere non inutile l'espressione di questi voti.

CAPO VI.

LEGGI ED ISTITUZIONI VENETE.

—

Spesso ci accadde di dover parlare di Venezia nel corso di questa storia, chè nessuna potenza alzò maggior grido di lei nella penisola italiana. Ora però vogliamo consacrare alcune pagine alla sposizione degli ordini e delle leggi venete, incominciando col XVI secolo, affinchè il lettore abbia un ritratto espressivo delle qualità di un governo e di un popolo, cui nessuno agguagliossi nella moderna storia italiana.

Fu detto che l'aspetto di Venezia somiglia ad un sogno e la sua storia a un romanzo; e tale è appunto, sia che l'occhio scorra sulla fantastica scena de' suoi maravigliosi edifizii, sia che si fissi sulla copiosa serie de' suoi curiosissimi annali.

Chiamolla il Botta *santa* Repubblica; e l'epiteto è conveniente se si piglia nel senso di venerabile per antichità e per prudenza di consigli. Ma se si guardasse alla scelta dei mezzi di che si valeva talvolta la Signoria, tutt'altro titolo le si affarebbe che quello d'intemerata e di giusta.

Prendendo, come s'è detto, le mosse nella nostra descrizione dal principio del secolo XVI, ricorderemo l'epoca famosa della lega di Cambrai. In que' gravissimi e lunghi frangenti seppero i Veneziani far testa agli assalitori, non sconfortarsi per le sconfitte, giovarsi delle vittorie, eludere gli uni, intimidire gli altri, valersi della volubile politica e della costante ambizione di Giulio II, e condursi in fine a' termini di conservare il dominio loro nelle contrade attinenti, accrescendo la loro riputazione.

Contengonsi, a vero dire, in quell'epoca l'ultimo grado dell'ascendimento e il primo della decadenza della potenza veneta, di tanto scemata dappoi che il commercio dell'Indie s'avviò per altra strada che quella del Mediterraneo. Ma l'ordinamento interno della Repubblica avendo preso in quel secolo particolare assetto, merita esso perciò speciale attenzione da chi tien dietro alle vicende della legislazione (1).

(1) Per non moltiplicare di soverchio le citazioni a piè di pagina, avvertiamo che le fonti da cui abbiamo tratte principalmente le nostre narrazioni, sono le seguenti opere:

Raccolte di statuti e leggi venete.

Della repubblica di Venezia, dialogo di Donato Gianotti.

Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica, e sulla corografia topografica degli Stati della repubblica di Venezia, ecc., dell'abate D. Cristoforo Tentori spagnuolo. Venezia 1787.

Della letteratura veneziana, di Marco Foscarini, cavaliere e procuratore. Padova 1752.

Opere di frà Paolo Sarpi.

Memorie storico-civili sopra le successive forme del governo de' Veneziani. Opera postuma del N. U. Sebastiano Crotta. Venezia 1818.

Lessico veneto, compilato per agevolare la lettura della storia dell'antica repubblica Veneta e lo studio dei documenti ad essa relativi, del

Concentrato il governo nell'aristocrazia, lasciava ai sudditi grande libertà di usare la vita a modo loro, purchè di cose politiche non s'inframmettessero. E quindi ne veniva un vivere gioviale, e non di rado spensierato, ed un non curarsi delle ragioni pubbliche, purchè si godessero i comodi privati (1). Allora questo era fattibile perchè si cedeva al privilegio della nascita, ponendo un limite artificiale nei desiderii della vita, e nei diritti della intelligenza. Ciò che pareva innocuo un secolo addietro, oggidì ravviserebbesi incomportabile.

Non tralasciamo tuttavia di avvertire come la sapienza veneta scemasse i pericoli dell'aristocrazia tenendo un numero grande di famiglie patrizie, ed assoggettando queste all'impero dell'eguaglianza, all'ordine della moderanza civile, ed al timore di terribili vendette.

In Venezia chi aveva le apparenze del potere non

cav. Fabio Mutinelli, direttore dell'I. R. Archivio generale di Venezia. Venezia 1852.

Delle inscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emanuele Cicogna cittadino veneto. Venezia 1824 e seguenti anni sino al 1853.

L'opera pubblicata in Venezia nel 1847 in occasione della raunata del Congresso degli scienziati, col titolo *Venezia e le sue lagune*.

(1) I fautori delle aristocrazie potrebbero aggiungere all'esempio dell'istituto veneto la dottrina di Cicerone.

« Sic inter infirmitatem unius temeritatemque multorum medium optimates possederunt locum, quo nihil potest esse moderatius; quibus rempublicam tuentibus, beatissimos esse populos necesse est, vacuos omni cura et cogitatione; aliis permisso otio suo, quibus id tuendum est, neque committendum ut sua commoda populus negligi a principibus putet ».

De re publica, lib. I, XXXII.

ne aveva la sostanza, chi ne aveva la sostanza non la riteneva se non per breve spazio di tempo. Un abbisognare di tutti ed un temere di tutti, era per i patrizii il doppio vincolo del consorzio civile.

Il governo politico stavasi concentrato nella città dominante e ne' soli patrizii veneti; tutto si faceva in Venezia, per Venezia e da Venezia. Le province ritenevano i loro statuti, le loro consuetudini. Per quanto si riferiva al governo civile obbedivano a due specie di rettori, il podestà ed il capitano. Il podestà vegliava sull'osservanza delle concessioni fatte dal governo ai diversi paesi, e degli ordini dati dai Consigli, e sull'amministrazione municipale la quale per lo più non era stata che di poco modificata al tempo che quei paesi eransi assoggettati a Venezia. Incumbenza del podestà era pure lo spedire col capitano, *in corte*, vale a dire con i curiali, i processi criminali di competenza ordinaria, e quelli ch'erano loro delegati dal Consiglio dei dieci. Al capitano apparteneva la direzione delle cose militari, ed anche delle economiche ed erariali, e la vigilanza sui territorii al di fuori della città.

I podestà ed i capitani erano in terraferma; i reggenti che si mandavano nelle province marittime prendevano per lo più il titolo di provveditori, o conti, e nel regno di Candia quello di duca e di capitano.

Premessa questa brevissima notizia della condizione delle provincie, entriamo a considerare distesamente la macchina complicata del governo centrale,

che, ferma sovra la sua base, tuttochè variamente modificata nelle parti accessorie, porse un esempio, finora da nessun altro popolo raggiunto, di longevità di dominio.

Comincieremo dalla dignità ducale. Se si cercasse l'unione di un fasto senza valore, con un principato senza autorità, non se ne potrebbe rinvenire idea più compiuta che nella dignità del doge di Venezia, quale si trovava ridotta nei secoli a noi più vicini.

L'elezione del doge formava come un tessuto di complicazioni intese bensì ad escludere il broglio, ma pure combinata in guisa da ravvicinare il più che fosse possibile l'elezione ad un caso fortuito (1).

(1) Morto il doge, i consiglieri ed i tre capi della Quarantia criminale prendevano le redini del governo, ed andavano ad abitare nel palazzo ducale. Adunato ivi il maggior Consiglio, e poste in un'urna tante palle quanti erano i patrizi presenti al Consiglio (notisi che trenta di quelle palle erano dorate, argentee le altre), e chiamati uno per volta i patrizi, davasi a ciaschedun d'essi una palla estratta a sorte dall'urna dal *ballottino*, sorta di uffiziale a ciò destinato, rimanendo elettore quello cui fosse toccata la palla dorata, ed uscendo allora dal Consiglio tutti i parenti di lui, come parimente tutti gli altri cui fosse toccata quella inargentata. Riposte nell'urna altre trenta palle di cui nove dorate, le altre inargentate, e chiamati uno per volta i trenta elettori, e data loro la palla estratta a sorte dal ballottino, rimaneano que' nove cui fossero toccate le palle dorate. Questi nove eleggevano tosto quaranta patrizi, cioè i primi quattro estratti si eleggevano cinque per ciascuno, e quattro per ciascuno gli altri cinque. Adunatosi poscia di nuovo il maggior Consiglio, vi si pubblicava la elezione dei quaranta; i quaranta poi per lo stesso mezzo delle palle d'oro e d'argento si ristringevano a dodici, i quali ne sceglievano altri venticinque, cioè il primo degli estratti tre, e gli altri undici due per ciascuno.

Pubblicati anche questi venticinque nel maggior Consiglio, nuovamente colle estrazione delle palle d'oro e d'argento si riducevano a nove, e da questi nove si eleggevano altri quarantacinque, facendo ciascuno la no-

Presiedeva il doge a tutti i Consigli, ed aveva facoltà di proporre gli affari da trattarsi, ma nella deliberazione non aveva che un solo voto. Il nome di lui era impresso su tutte le monete, non così la sua effigie nè lo stemma del suo casato. Gli editti e le gride portavano in fronte la leggenda: *Il serenissimo principe fa sapere;* le lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica alle corti estere, scrivevansi in nome del doge senza che egli potesse apporvi la sua firma od il suo sigillo. I dispacci degli ambasciatori anzidetti erano indiritti al doge, ma non po-

mina di cinque, i quali rimanevano inclusi, se messi a partito fra detti nove, avessero avuto sette palle favorevoli. Fatta conoscere al maggior Consiglio questa elezione, per le palle e per il ballottino, come al solito, si ristringevano a undici i quali finalmente venivano a scegliere gli elettori del doge sino al numero di quarantuno. Confermata dal maggior Consiglio la nomina loro, e giurato da essi di fare una condegna scelta, ed udita la messa dello Spirito Santo, erano chiusi in un conclave, venendo rigorosamente interdetta qualunque esterna comunicazione. Nel conclave erano destinati fra gli elettori tre presidenti e due segretarii; chiamato nominatamente, ciascun elettore gettava in un'urna una scheda contenente il suo voto; i segretarii aprivano le schede e numeravano le nomine; poi riponevano nell'urna le schede, per trarne una a sorte. Fatto passare in una stanza attigua il gentiluomo, il cui nome fosse stato estratto, i presidenti chiedevano se vi avesse chi credesse doversi opporre alla nomina, libero a ciascun elettore di accusare il nominato, ed a questo, introdotto di nuovo in conclave, di giustificarsi delle appostegli colpe; gli elettori sotto pene gravissime dovevano osservare su questo proposito assoluto silenzio, almeno per lo spazio di dieci anni. Terminate le accuse, procedeasi allo squittinio, mediante palle di scarlatto con croce gialla da porsi in un'urna divisa in due parti, l'una per il sì, l'altra per il no. Estratte dai presidenti le palle per mezzo di una bacchetta, non colla mano, onde evitare ogni sospetto, e numerate dai segretarii, era compiuta l'elezione, se le palle favorevoli al personaggio proposto giungevano a venticinque.

tevano da lui essere aperti se non alla presenza dei suoi consiglieri, ai quali si faceva lecito di leggerli e di rispondervi anche ad insaputa del doge. Non poteva egli uscire di Venezia senza licenza de' suoi consiglieri, ed uscito non era più considerato che come semplice gentiluomo; eragli vietato il ricevere doni da principi stranieri, ed andava soggetto non altrimenti che qualunque altro patrizio al Consiglio de' dieci. I figli, i fratelli di lui erano esclusi dalle più gelose cariche del governo, nè potevano chiedere od accettare benefizio alcuno dalla corte di Roma. Piccolo corteggio, nessuna guardia stavagli attorno.

Le prerogative del doge ristringevansi al diritto di nominare a cariche di poco o nessun conto, mentre quando mostravasi in pubblico come capo della Signoria, non risparmiavasi magnificenza veruna di addobbi.

Morto il doge, se ne esponeva la statua nella sala ducale detta dello *scudo;* era un simulacro dell'aspetto e delle vesti del defunto. Al tempo delle esequie la statua si trasportava nella sala detta del *piovego* (cioè dove raccoglievasi il magistrato soprantendente alle acque pubbliche), frattanto si eleggevano tre inquisitori e tre correttori della *promissione ducale*. Era la *promission ducal* la raccolta delle leggi destinate a contenere l'autorità del doge, e che questi doveva giurare nella sua assunzione al principato.

Gl'inquisitori avevano carico di sindacare la vita del morto principe, i correttori di proporre al maggior Consiglio i mutamenti creduti necessarii alla stessa *promissione*.

A fronte dei tanti ritegni che s'erano imposti all' autorità del doge, non era quasi probabile un eccesso di potere; ma potevansi muovere richiami di privati, come di creditori che il trapassato avesse lasciati insoddisfatti. Allora i creditori bollavano successivamente la statua del defunto, come a sequestro di persona ed a marchio di riprovazione. Quest'usanza però negli ultimi tempi erasi quasi abbandonata, ma poco mancò che venisse ripigliata contro la memoria di uno degli uomini più illustri cui siasi dato il corno ducale (1).

Veniamo ora a parlare di que' Consigli e di quei magistrati presso cui stava la somma del governo e la efficacia del comando.

Il Consiglio maggiore era il vero consesso sovrano della nazione. Da esso si davano le dignità più cospicue, a lui si riferivano tutti gli affari di maggior riguardo; qualsiasi de' suoi membri poteva fare ciò che allora si diceva un *eccitamento*, ed oggi direbbesi una *mozione*. Ma quando sovra l'eccitamento s'aveva da fare una proposta formale, ciò spettava alla Signoria, cioè al doge co' suoi sei consiglieri e tre capi di quarantìa, come vedremo in appresso. Facevano però anche proposta i capi del Consiglio de' dieci.

Il maggior Consiglio componevasi di tutti i nobili o patrizii veneti, che fossero nati da legittime nozze e da nobili genitori, secondo la riforma che nel 1297 erasi fatta sulla proposta del doge Pietro Gradenigo,

(1) Marco Foscarini. V. la prefazione premessa dal sig. Tommaso Gar agli scritti del Foscarini inserti nell'*Archivio storico italiano*, tom. V.

la quale riforma usavasi dai Veneziani chiamare la *serrata del maggior Consiglio*.

I patrizii non entravano con voto nel Consiglio se non avevano venticinque anni compiuti, a meno che fossero stati abilitati ad entrarvi prima di tale età per quella estrazione a sorte che si faceva dal doge il dì di santa Barbara, e dicevasi *Barburela*.

Oltre a molte leggi fatte per regolar le incumbenze di questo Consiglio, così sopra le elezioni de' magistrati e delle reggenze, come sopra ogni altra materia, non che sopra le ballottazioni e gli ordini nelle deliberazioni, si riformò il *capitolare* di questo sovrano consesso da' correttori delle leggi nel 1577.

Dopo il Consiglio maggiore era il Senato, o Consiglio di *pregadi*, così detti perchè nei tempi più remoti della Repubblica i dogi soleano pregare i cittadini più assennati di assisterli col loro parere nella deliberazione degli affari i più importanti, riservata però sempre la decisione al maggior Consiglio. Il Senato era composto del doge e del suo minor Consiglio, di sessanta senatori ed altrettanti aggiunti, e da varie altre magistrature, cui erasi dato il diritto d'ingresso a causa delle materie dipendenti dalla suprema deliberazione di esso Senato.

I pregadi dovevano avere l'età di trentacinque anni, eccettuati alcuni che avessero già avute cariche importanti, ed i *savii agli ordini*, i quali avevano carico di eseguire gli ordini dei *savii grandi*, e di attendere alle cose marittime.

I *savii grandi*, cioè quelli che oggidì chiamereb-

bonsi ministri di Stato, i *savii di terraferma*, commessi sulle cose di pace e di guerra nelle provincie continentali, insieme co' *savii agli ordini* costituivano anche un Collegio a parte, detto *Collegio ordinario dei savii*. Molti altri senatori eletti sopra altre incumbenze particolari qualificavansi pure di *savii*.

Deliberava il Senato sopra gli affari politici, sugli interessi economici del pubblico erario, e sopra varie altre materie che gli erano delegate dal Consiglio maggiore.

Pregadi de expulsis chiamavasi il Senato quando si trattava di affari interessanti la corte di Roma, e di materie ecclesiastiche, nel qual caso venivano esclusi dall'adunanza tutti quelli che avessero avuto relazione con detta corte.

Il Consiglio de' dieci, che autorità così estesa ebbe nella Repubblica, creato nel giugno 1310, all'occasione della congiura di Baiamonte Tiepolo, fu riformato dopo la deposizione del doge Francesco Foscari, cioè con legge del 1468. Era composto questo Consiglio del doge co' suoi consiglieri, e di dieci patrizii eletti dal maggior Consiglio, tutti però appartenenti a famiglie diverse. Facevasi inoltre un'aggiunta al Consiglio di venti nobili eletti per squittinio del Senato, e poscia approvati per *quattro mani* di elezioni dal maggior Consiglio; quindi il Consiglio prendeva titolo di *Consiglio de' dieci e zonta*.

Nel 1468 eransi definite le materie delle quali doveva occuparsi il Consiglio de' dieci. Oficio suo era di mantenere la stabilità delle leggi, l'uguaglianza e

l'unione tra i cittadini, ponendo freno specialmente all'ambizione, di soprantendere a tutte le deliberazioni del governo, di regolare le feste pubbliche, e finalmente di giudicare di tutti i delitti di Stato. Suprema era l'autorità di questo Consiglio esercitata su tutti i membri della Repubblica, non escluso neppure il doge. Aveva il Consiglio una cassa particolare ed una sala d'arme nel palazzo ducale.

Durante il corso del XVI secolo il Consiglio anzidetto venne via via rallargando la sua autorità. Quantunque colla legge del 1468 fossero state determinate le materie di privativa competenza del Consiglio, tuttavia essendosi riservato al medesimo tutte le cose *segretissime*, si valse quello dell'indefinito potere, e lo spinse sino a conchiudere trattati segreti di pace e di alleanza, a cedere parte dei possedimenti della Repubblica (1), ed a disporre a talento del pubblico danaro.

L'abuso provocò la riforma, e questa fu fatta, nel 1582, coll'abolizione dell'aggiunta e con una limitazione espressa di officii. In tale occorrenza venne ordinato agli avvogadori del comune d'*intromettere* (lo stesso che l'*intercedere* dei Romani) tutte le risoluzioni e decreti del Consiglio de' dieci eccedenti i limiti prefissi. Nell'anno poi 1595, con apposito decreto, si dichiarò che la podestà criminale, sola, s'intendesse al Consiglio de' dieci affidata, e che in essa dovessero comprendersi i casi di tradimenti, di fel-

(1) Come la cessione delle due città di Romania e di Malvasia, fatte al Turco nel 1540.

lónie, di congiure, di turbamenti della quiete pubblica, di ribellione di province o città suddite, i delitti de'monetarii, i monasteri, gli ecclesiastici, la ducale cancelleria, le *scuole* ossia confraternite grandi, i privilegi di primo acquisto o dedizione de' luoghi sudditi, la colpa detta *nefanda*, i casi criminosi dei patrizii, e la materia dei pubblici boschi e dei privati.

Accanto al Consiglio de'dieci porremo la menzione del magistrato degl'inquisitori di Stato, che faceva in certa guisa col primo causa comune.

Erano tre gl'inquisitori di Stato, due scelti dal Consiglio de'dieci, uno dalla Signoria. Istituiti, secondo che si crede, nel XV secolo, furono fatti permanenti co'decreti del 20 di settembre 1539 e del 19 aprile 1583, per vegliare sui rei di Stato e sui propalatori di segreti del governo; il voto concorde dei tre, era sentenza che si pubblicava nel maggior Consiglio. Rapido era il loro procedere, nè lasciava dietro traccia copiosa di carte e di documenti, come ce ne assicura lo stesso erudito direttore dell'archivio generale di Venezia.

La stanza degl'inquisitori di Stato era nel palazzo ducale, presso la sala di armamento del Consiglio de'dieci.

Quanto spedito il modo di procedere contro gli accusati di delitti di Stato, altrettanto vario era il modo di punirli, o, per dir meglio, di trarsi d'ogni inquietudine per l'avvenire.

Non è la fantasia de'romanzieri, ma bensì l'autorità dei documenti che accenna quelle spaventose esecuzioni.

In una scrittura che va tra le opere di frà Paolo Sarpi, ma che vuolsi più probabilmente attribuire ad un altro autore contemporaneo del Sarpi, e che racchiude la sostanza sincera delle massime politiche del governo veneto (1), si parla del modo di tener soggetti gli abitanti di terraferma. Ivi si raccomanda: *Se tra loro vi siano capi di parte, esterminarli con ogni pretesto, ma se capitano nelle forze, non servirsi di pubblica giustizia, più tosto fare che il veleno usi l'officio del manigoldo, perchè il frutto è lo stesso, e l'odio è minore.*

E così appunto facevano i dieci ed i tre, affidandosi al lento veleno, od alla nera onda della laguna (2).

(1) « Opinione come debba governarsi internamente ed esternamente « la Repubblica veneziana per avere perpetuo dominio, ecc. », indiritta agli inquisitori di Stato.

V. Cicogna, *Iscrizioni veneziane*, vol. III, pag. 507 ed altrove.

(2) Ecco documenti in prova, che risalgono all'epoca della riforma del Consiglio de' X.

« Illustrissimi et eccellentissimi signori et padroni miei osservandis-« simi.

« Tengo ordine dal clarissimo signor provveditore et dalli clarissimi « signori rettori di Verona, che io debba oprarme per servitio di sua « serenità che Ottavio Avogadro debba morire. In quest'ora appunto m'è « venuto a trovare uno il quale se offerissie ha velenarlo tutte volte che « gli si faccia promesione de havere la taglia de' X mille ducati con « li beneficii delli bandi, de' quali bandi e taglie vole che io li prometta « et osservi senza loro impesarse de altro; et perchè io non posso pro-« mettere tal cosa senza la parola delle V. Signorie illustrissime et ec-« cellentissime, ho pigliato risolutione con questa farglielo sapere acciò le « me faccia dare quel ordine che gli parerà; et questo tale che vol far « questa cosa se obbliga farmelo sapere subito gli haverà dato il veleno « a ciò io possa far sapere al signor clarissimo nostro provveditore, al « quale gli si dirà prima che mora che stia male da venti giorni, a fine « che si possa essere siguri che mora de questa morte; però sopra

Abbiamo parlato della dignità del doge e della sua poca efficacia, debbesi qui aggiungere che stavano presso il doge alcuni consiglieri, prima due, poi sei che componevano il *Collegietto*, o più rettamente, il Consiglio minore del doge. Questi consiglieri si cambiavano ogni due mesi.

« ciò non gli dirò altro remetendomi al suo prudentissimo giudizio, ma
« la resolutione del sì ho del no sia quanto prima, a ciò possa resol-
« verla; nè mi occorrendo altro con ogni reverentia li bacio la mano,
« che Nostro Signore le conservi et dia quanto le desidera. De Lignago
« il dì 25 giugno 1583. Di V. Signorie illustrissime et eccellentissime de-
« votissimo servitore Pierconte Gabutio ».

« 1583, 27 zugno. In Consiglio de X *(legatis solus)*: Al provveditor
« de Legnago. Habbiamo questa mattina ricevuto lettere dal colonello
« Pierconte Gabutio indricciate alli capi del Consiglio de X, per le quali
« scrive che tenendo agli ordini dalli rettori nostri di Verona et da noi
« de adoprarsi per servizio della Signoria nostra in procurar la morte
« di Ottavio Avogadro, ha avuto ragionamento con uno che ultimamente
« è stato a ritrovarlo et se gli è offerto di avvelenarlo tutte volte che
« sia assicurato di avere la taglia delli ducati dieci mille et li beneficii
« de bandi, volendo che lui sia quello che gli prometti darglili senza
« haversi ad impedire con altri, et obbligandosi di fargli saper subito
« che gli haverà dato il veneno, acciò all'ora lo facci saper a voi perchè
« di questa operatione ne siate avvertito prima che esso Ottavio muora,
« o stia male da 20 giorni, et ne ha ricevuto ordine di quello habbi a
« fare, conoscendosi egli non haver autorità di poter promettere senza
« la parola nostra, onde havemo voluto di subito col Consiglio predetto
« scrivervi le presenti, con le quali vi commettemo, che fatto chiamar
« a voi esso colonello, dobbiate dirgli che sebene in essecutione delle de-
« liberation fatte per esso Consiglio et Senato, che siam soliti osservar
« sempre, chi amazzerà Ottavio Avogadro haveria avuto senza che ve
« s'interponga obligo di alcuno particolar essi ducati dieci mille pron-
« tamente et il beneficio del bando espresso in esse deliberationi, copie
« delle quali furono già mandate alli rettori nostri di Verona suddetti,
« tuttavia per soddisfar al desiderio che ha questo che si offerisse di
« farlo morire con il veneno, siamo contenti dar parola ad esso colo-
« nello et licenza di promettergli perchè attendendo quanto si offerisse

Nei tempi a noi più prossimi si aggregarono ai consiglieri suddetti i *capi del Consiglio dei quaranta al criminal*, e fu dato a questo Consiglio, presieduto dal doge, il titolo di *serenissima Signoria*

Degli avvogadori del Comune è mestieri parlare come di un magistrato che fortemente operò per la

« di fare nel modo che come di sopra ci vien scritto da esso colonello, « faremo a questo che immediatamente saranno esborsati li ducati dieci « mille oltre il beneficio del bando che conseguirà per le parti sopra- « dette. » (Filza XXIII, parti secrete, 1583-86, dall'Archivio del Consiglio dei X).

« MDCXIII a' xx decembre in Consiglio de' X. Vuolemo che per via « di veleno dato a tempo sia fatto morir (Michele Valenti carcerato) « secondo che parerà alli capi di questo Consiglio, usando que' mezzi « e ministri che stimeranno a proposito per farne eseguire l'effetto con « circospetta e cauta maniera ». (Registro criminale del C. X, n° XXXV, pag. 79).

« MDCXXI a' xx settembre in Consiglio dei X. Se il ve par che per « le cose dette et lette si proceda contro Girolamo Vano de Salò re- « tento...... Vuolemo che dimane de sera che sarà il 21 del presente « sia mandato ad annegar, et che ciò sia fatto con ogni maggior secre- « tezza ».

Alla lettura di questi documenti, che furono pubblicati dall'egregio signor direttore dell'Archivio generale di Venezia, è inutile lo aggiungere comenti. Ma è d'uopo avvertire ancora che nei casi di reati contro la religione si andava talvolta in Venezia all'uso stesso che nei casi dei delitti di Stato. « Noi usiamo più effetti che dimostrationi (scriveva Paolo « Tiepolo ambasciatore veneto a Roma in un dispaccio 27 aprile 1566), « non fuochi e fiamme, ma far morire segretamente chi merita. Queste « dimostrationi palesi più terribili che si facevano, portavano maggior « danno che utile ».

Cesare Cantù, *Scorsa d'un lombardo negli archivi di Venezia*, pag. 24.

conservazione del dominio veneziano. Già di questi s'è fatta menzione nella nostra storia, risalendo la loro origine al secolo XIII. Erano tre gli avvogadori scelti dal Senato e confermati dal maggior Consiglio.

Officio degli avvogadori era di attendere alla conservazione delle leggi, procedendo rigorosamente verso i contravventori. Esercitavano essi il pubblico ministero nelle cause civili e criminali; definivano a quali tribunali dovessero portarsi i varii processi; resistevano contro la promulgazione dei decreti contrarii al ben pubblico. Le deliberazioni del maggior Consiglio e del senato non erano valide senza il loro intervento. Facevano essi le parti di accusatore contro chiunque avesse tentato violare l'ordine stabilito; opponevansi al possesso delle cariche per que'cittadini, i quali fossero sostenuti o processati; esigevano le multe dei magistrati che non adempissero i loro doveri. Alla custodia degli avvogadori era rimesso il così detto *libro d'oro*, o registro in cui si notavano le nascite ed i matrimonii dei patrizii; spettava a loro il formare i processi delle donne non nobili, le quali intendessero provare essere di tal condizione da potersi accasare con un patrizio, e ricevevano pure le prove della cittadinanza originaria di Venezia.

Vegliavano gli avvogadori alla conservazione degli atti originali di tutte le deliberazioni del maggior Consiglio e dei decreti del Senato, di cui davano di tempo in tempo lettura ai patrizii, affinchè non ne dimenticassero l'osservanza.

Quest'officio degli avvogadori tutto rivolto a mantenere l'esecuzione delle leggi ed il rispetto dell'ordine legale, non chiuso nel segreto, non dominato dagl'interessi temporanei della Repubblica, veniva commesso ad uomini integerrimi e severi. E furono tra essi di quelli che per nulla l'avrebbero ceduta agli antichi Romani nell'anteporre il dovere ad ogni più profondo affetto del cuore (1).

L'importanza della carica di avvogadore era tale che i più gravi scrittori se ne preoccuparono; *un avvogadore*, diceva il Sarpi, *che abbia talento, integrità e malignità, può facilmente appiccar fuoco ne'quattro cantoni della Repubblica.* Ma grazie alla saviezza delle istituzioni e degli uomini, ne'cinque secoli che durarono gli avvogadori il fuoco non fu appiccato. Ed il Botta s'ispirava all'antico concetto dell'officio degli avvogadori per proporre un magistrato custode della odierna libertà in Italia.

Checchè ne sia di cotesta idea imperfettamente espressa dal Botta, più forse per disgusto che gli fosse venuto d'altre forme di governo libero che per fiducia di vederla riuscire a bene, certo è che gli avvogadori del Comune ebbero parte grandissima in ciò

(1) Rechiamo in prova il testo del Sanuto (Diarii III, 238 anno) nel nativo dialetto.

» 1500 dal 13 al 14 maggio; et non restarò di scriver quello intesi « chome ser Andrea Morexini era avvogador, suo fiol per haver basà « una dona e tolteli uno zoielle, fo menato in pregadi, e lui (il padre) « publice dizeva: impichello, taieli la testa; e cussì fu condannato ».

Cicogna, *Iscrizioni veneziane raccolte ed illustrate*, tom. IV, pag. 484.

che di buono s'è fatto a Venezia, ed accompagnarono sino al suo termine la varia fortuna della Repubblica.

De' Consigli e de' magistrati giudiziarii prime si appresentano le *Quarantie*, di cui già si fece da noi parola (1).

Tre erano, come già vedemmo, questi Collegi stabiliti per la decisione delle cause sì civili che criminali, e furono così chiamati per essere ciascuno di essi composto di quaranta giudici, onde furono talvolta anche appellati Consigli di XL. La qualità delle cause e l'ordine dell'anzianità le distingueva; erano desse, *al criminal*, *al civil vecchio*, e *al civil nuovo*.

La *quarantia al criminal* giudicava sovranamente di tutti i reati, eccettuati que'soli la cui cognizione era devoluta al Consiglio de'dieci. I patrizii che componevano la Quarantia stavano otto mesi in carica, ed avevano voto deliberativo in Senato.

I tre capi di questa Quarantia assistevano al Consiglio del doge, ed avevano facoltà di citare gli avvogadori se essi non compivano il loro dovere; la presenza di questi tre capi era pure necessaria a far valida qualunque deliberazione del maggior Consiglio.

Le due altre Quarantie giudicavano le cause civili in grado d'appello, cioè la *civile vecchia* le cause su cui erasi gia proferita sentenza dai tribunali inferiori della città dominante; la *civile nuova* le cause venutele dai tribunali delle provincie. Così l'una come l'altra però delle Quarantie prendevano cognizione delle

(1) Tom. II, parte I, cap. 9 di questa Istoria.

cause che gli avvogadori del Comune stimavano spediente di deferire al loro giudizio.

Ciascuna delle Quarantie civili aveva tre capi e due vice-capi che si mutavano ogni due mesi.

I capi assegnavano alle parti il giorno per l'udienza e la discussione delle singole cause, e questo chiamavasi *dare il pender*.

Ciascuna delle Quarantie aveva pure due *contradditori*, incaricati di difendere le parti contro gli avvogadori quando questi vi portavano le materie.

Oltre alle tre Quarantie eranvi due magistrati che avevano titolo di *Collegi*, e dal numero de' loro componenti si qualificavano uno dei *dodici*, poscia dei *quindici*, l'altro de' *venti*, poscia di *venticinque*, e conoscevano delle cause civili non eccedenti una certa somma di ducati.

Non è guari possibile in questa storia il riferire le particolari competenze di tutti i tribunali e magistrati inferiori di Venezia; basti qui il sapere che verso la metà del secolo scorso essi erano centotrenta, di cui sessantaquattro venivano eletti dal maggior Consiglio, sessantadue dal Senato e quattro dal Consiglio de' dieci.

Officio e dignità assai ragguardevole in Venezia era il *cancellier grande* della Repubblica; carica istituita fin dal XIII secolo sotto il dogado di Lorenzo Tiepolo. Essa non si conferiva se non ad un cittadino veneto originario, dell'ordine de' segretari, ed era vitalizia. Il cancellier grande aveva l'ingresso in tutti i Consigli, la sua entrata in officio si celebrava con

grande solennità, ed alla sua morte gli si facevano pubblici funerali come al doge. Non si sceglieva, come s'è detto, tra i patrizii, epperò non ebbe giammai nei Consigli voce deliberativa, e si teneva quale semplice ministro della Repubblica. Egli era il capo di tutti i segretarii, il sottoscrittore di tutti gli atti pubblici, il guardasigilli, e prendeva titolo di *capo-notaio cancelliere della corte ducale di Venezia*.

Il cancellier grande veniva eletto dal maggior Consiglio, ed aveva la precedenza sovra tutti i senatori ed i magistrati, eccettuati i procuratori di S. Marco (1) ed i consiglieri.

I procedimenti e le accuse nella Repubblica veneziana non si muovevano solo davanti all'eccelso Consiglio de'dieci od alle Quarentie. Talvolta, in occasioni straordinarie, si accusava per motivi di politica e d'ordine pubblico un illustre cittadino davanti a tutti i suoi pari. Così nel 1670 avvenne a Francesco Morosini. Tornava il Morosini dalla guerra di Grecia dove era stato in officio di capitano generale. Sorse ad accusarlo nel maggiore Consiglio, in cui stavano raccolti più di mille patrizii, Antonio Cornaro. L'accusa era di arbitrio, nell'aver ceduto Candia agli Ottomani, e di mala amministrazione ne'pubblici averi. Instava il Cornaro si facesse formale processo al Morosini e fosse lo stesso spogliato della veste di procurator di San Marco, che per merito gli si era data. Calde furono le aringhe fatte in tale occasione dal

(1) Onorificenza, dopo quella del doge, la più eminente della Repubblica. Sopravvedevano quanto occorreva alla basilica di S. Marco.

Cornaro, la prima come privato, la seconda come avvogador del Comune; a questa rispose con non minore energia Giovanni Sagredo, uomo d'alto affare e d'incorrotta virtù; replicò come avvogador il Cornaro, a cui rispose Michele Foscarini. Commessa la causa ad un inquisitore, che fu Francesco Erizzo, venne assolto il Morosini con onorevole sentenza, e potè, chiamato di nuovo dopo breve tempo a capitanare i soldati della Repubblica, in guerra pericolosa aggiungere vittorie a vittorie: e fra le vittorie gloriosamente moriva (1).

Il fôro veneto ebbe lunga ed insigne celebrità. L'avvocatura tenevasi a ragione per professione nobile e liberale, e gran conto si faceva di coloro che in essa si distinguevano.

Richiedevasi come qualità essenziale che gli avvocati fossero o di stirpe patrizia, o cittadini originarii veneti, o nati in Venezia, e nello Stato. purchè, in quest'ultimo caso, fossero da dieci anni domiciliati nella capitale. I condannati per delitti gravi si escludevano dall'avvocatura. Gli avvogadori del Comune soprantendevano a questa classe di persone, le quali, prima d'intraprendere l'esercizio della loro professione, dovevano ad essi presentarsi (2).

Parlavano gli avvocati veneziani alla libera, con

(1) V. « Le orazioni di Antonio Cornaro e di Giovanni Sagredo, dette « nel gran Consiglio di Venezia nell'anno MDCLXX ». Stampate per cura del benemerito B. Gamba in Venezia, dalla tipografia d'Alvisopoli, nel 1833.

(2) Ad esercitare l'avvocatura nelle provincie ricercavasi la qualità di dottore in leggi, non così a Venezia.

moto spontaneo di eloquenza, con uso felice del patrio dialetto. Dovendosi volgere a numerosi Collegi, composti d'uomini di varia tempra, che giudicavano più col senso di naturale equità, che a termini di legge, si studiavano di giovarsi di varii argomenti; eccitavano gli affetti, adoperavano i frizzi. Si raccontano casi di celebri difese che ricordano gli artifizii di cui si valsero gli antichi oratori ateniesi.

« Si celebra la veneta eloquenza, e le stampe non « ce ne porgono una sola linea » scriveva sullo scorcio del passato secolo un veneziano avvocato di grido (1); ed anche dopo quell'epoca, poco fu quello che si pubblicò di tratti di eloquenza veneta, e molto è quello che si bramerebbe di avere (2).

Per evitare il pericolo che la parola facile divenisse parola superflua, vietavasi all'avvocato d'impiegar nell'arringa tempo maggiore di un'ora e mezzo, e l'oriuolo a polvere sul banco de'giudici regolava l'impiego del tempo. Non è però che si escludessero gli schiarimenti scritti che con generico nome si chiamavano *stampe*.

La difesa degli inquisiti poveri era commessa a due patrizii eletti dal maggior Consiglio, che prestavano loro gratuito patrocinio, essendo d'altra parte retribuiti mensilmente dal governo. Avevano questi titolo di avvocati *nobili* delle prigioni. A questi due

(1) Marco Barbaro.

(2) Vedasi inoltre l'interessantissima lezione accademica del mio illustre amico, di cui profondamente lamento la recente ed immatura morte, il cav. professore Pier Alessandro Paravia, *Della eloquenza politica de' Veneziani*. Torino 1855.

si aggiungevano altri dieci avvocati tra i più celebri della città, obbligati, occorrendo il caso, di unirsi nella difesa gratuita; chi vi si fosse ricusato, si escludeva per cinque anni dall'esercizio della professione.

Sonosi già da noi date notizie degli statuti veneti che si promulgarono dal principio della repubblica sino al fine del secolo XV (1).

Al sorgere del secolo XVI (2) singolare testimonianza di stima per la legislazione veneziana fu data dalla città di Norimberga, la quale ricercò il senato onde avere le leggi che in Venezia regolavano le tutele.

Le correzioni di leggi continuarono, tanto è dire quanto le aggiunte e le modificazioni alle leggi antiche. Di queste correzioni si pubblicarono varie raccolte in istampa. La prima è quella del 1528, in cui si leggono le correzioni de' dogi Agostino Barbarigo, che già citammo nel secondo volume di questa storia, Lionardo Loredano, Antonio Grimani ed Andrea Gritti. In una successiva raccolta, uscita nel 1554, sonosi aggiunte le correzioni dei dogi Marcantonio Trivisano, Francesco Veniero e Lorenzo Priuli, e finalmente in una ultima edizione, che si fece nel 1729, trovansi quelle di Pasquale Cicogna, Marcantonio Memo, Giovanni Bembo, Antonio Priuli, Francesco Contarini, Francesco Erizzo, Carlo, Domenico e Luigi Contarini.

Parecchie costituzioni, tanto moderne quanto ac-

(1) Tom. II, parte I, cap. 5 di questa Storia.
(2) Nel 1506.

tiche, ricavate dagli archivi, si allogarono fra i decreti e le leggi criminali o civili, secondo la loro natura. In una edizione del 1652, dopo le surriferite correzioni del doge Gritti e la *pratica del palazzo veneto*, opera d'incerto privato autore, ma che acquistò autorità di pubblica norma, vi hanno moltissime leggi tratte da fonti pubblici anzidetti, intitolate *Decreta Veneta*; ed alle correzioni del Memo e del Bembo trovansi ivi aggiunte varie leggi civili e criminali.

La menzione di *correttori*, che spesso s'incontra quando si tratta di leggi venete, indica que' deputati che o nella morte dei dogi, od in altre occorrenze, erano, sotto l'approvazione del maggior Consiglio, incaricati di fare nuove leggi o riformare le antiche. È bene poi che non si dimentichi che i diversi vocaboli, *consulti*, *correzioni*, *costituzioni*, *decreti* e *leggi*, non significavano nella lingua forense a Venezia che una stessa cosa.

Non mancò nel governo veneto, come già si è avvertito nel corso di questa Storia, certa sollecitudine per riordinare e riformare regolarmente il corpo intiero delle sue leggi, ma non si venne però mai ad una generale compilazione, ordinata e compiuta.

Nel secolo XVII si tentò in diversi modi quell'impresa, senza mai ridurla a compimento. Ne ebbero incarico dal governo il cavalier Finetti, poi il conte Marino Angeli, il quale pubblicò due volumi, uno di materie ragguardanti al gius pubblico, e l'altro di

cose attinenti al gius privato (1). Ma questi non compresero l'intiero corpo delle venete Costituzioni, non essendo neppur riuscito a procurarlo al pubblico un magistrato appositamente creato nel 1662, col titolo di *soprantendenti alla formazione de' sommarii delle leggi*.

Se entrassimo a discorrere le note caratteristiche dell'intrinseco della legislazione veneziana, dovremmo anzitutto soffermarci sopra un oggetto che già accennammo (2), vale a dire sul divieto di ritener beni stabili ai corpi ecclesiastici.

La materia delle leggi, comprese nella prima raccolta dei quattro dogi testè citata, versa sopra gli ordini di procedura, lo stile del fôro, l'avvocatura, i giuramenti, le forme de'contratti, le doti, la patria podestà, le successioni, ecc.

Nella prima parte dei *Decreta Veneta* si tratta di testamenti, di trentennarie prescrizioni, di contratti, di mercatura, ed ancora di regole di procedura. Nella seconda parte di quella raccolta si comprendono le leggi criminali in ottantasette decreti, ventuno dei quali ragguardano all'ordine del fôro criminale veneziano; sessantasei alle sanzioni penali. Di queste leggi penali altre furono fatte dal maggior Consiglio,

(1) Il libro del conte Angeli è intitolato: *Legum Venetarum compilatarum methodus, Aloysio Contareno inclyto duce, præsidentibus ad compilationem Baptista Nanio equite, et Iulio Iustiniano S. Marci procuratoribus: compilatore comite Marino Angeli I. C.* Venetiis, apud Pinellum typographum ducalem, 1678, 1688.

(2) V. sopra il capo 5 della prima parte ed il capo 4 della seconda parte di questo volume.

altre dal Senato, altre da' Dieci, e da' Dieci con l'aggiunta.

Dal maggior Consiglio uscirono le punizioni contro i delitti di doppia vendita, le percussioni sulla faccia, i malefizii, il falso ed il latrocinio; dal senato, quelle contro la bigamia, il commercio degli Ebrei con donne cristiane, gli assassinii ed i delitti commessi nelle chiese e luoghi sacri. Dal Consiglio de' Dieci e sua aggiunta, quelle contro a chi somministrasse ferri a prigionieri, contro chi snudasse armi nel pubblico palazzo o nella piazza di S. Marco, contro gli adunatori di *sêtte*, i defloratori di vergini, i duellanti, contro le violenze usate a' pubblici ministri, l'uso delle armi da fuoco, gli omicidii, ecc.

Tra le *correzioni* fattesi nel principato di Pasquale Cicogna nel 1586, oltre a varie disposizioni relative alle forme del procedimento giuridico, alle successioni ed alle tutele, due se ne incontrano degne di singolare attenzione; l'una che tende a raffermare la podestà patria, base dell'ordine nelle famiglie; l'altra che mira a svellere ne' *conservatori delle leggi* l'uso d'interpretare, aggiungere od alterare in qualsiasi modo, anche in minima parte, il testo della legge.

Il magistrato de' *conservatori* ed *esecutori delle leggi* fu istituito dal maggior Consiglio nel 1553; componevasi di senatori ed aveva carico di vegliare sul procedimento giudiziario, singolarmente per gli ufficii di S. Marco e di Rialto.

Le correzioni fatte sotto il principato di Memo, di

Bembo, di Priuli, d'Erizzo e de'quattro Contarini, racchiudono capi importanti. Tali sono, per esempio, le regole sopra i testamenti e sopra le doti.

Due modi privilegiati di testare usavansi a Venezia; le cedole scritte e sottoscritte de'testatori, ed i *breviarii* negli estremi momenti della vita, fatti ed affidati alla memoria di quelli che venivano richiesti dal testatore di esserne testimonii, e corroborati dal giuramento di chi misurava quindi ragioni.

Di vario tema, ma di comune importanza sono le leggi fattesi, per correggere gli abusi invalsi nei procedimenti, l'ordine dei giudizii, le regole sopra i contratti. Due ne accenneremo che hanno tratto agli usi prettamente veneziani; l'una fatta sotto il doge Carlo Contarini, per regolare il vestito ossia la toga dei nobili, che si prescrive eguale e modesta a tutti i patrizii, che non tenessero distinte dignità e non avessero perciò *veste segnata*, come si usava dire a Venezia. L'altra, fatta sotto Luigi Contarini, che regolava il modo di eleggere i componenti alcuni magistrati, e particolarmente quello *contro la bestemmia*.

Il magistrato degli *esecutori contro la bestemmia*, creato nel 1537, veniva composto di quattro membri, con dipendenza del Consiglio de' Dieci. Incumbenza principale di questo magistrato era di ricercare e punire i bestemmiatori, i profanatori di luoghi sacri; di vegliare a contegno delle bische e de'ridotti delle genti di mal affare; teneva esso pur anche officio di revisione della stampa quanto al costume, e delle cose teatrali.

Nel principio del secolo XVIII si fecero alcuni provvedimenti sull'ordine dei giudizii, che non produssero tutto il bene che se ne aspettava.

Nella seconda metà dello stesso secolo si moltiplicarono invece con buon successo parecchie compilazioni di leggi.

Approvò il senato una compilazione di leggi criminali fatte da Angelo Sabini, e stampate nel 1751, col titolo di *Leggi criminali del serenissimo Dominio Veneto*. L'importanza di questo volume consiste nella sanzione di pubblica autorità aggiuntagli, che mancava alle raccolte anteriori.

Nel 1780 si avvalorò coll'autorità del senato la compilazione delle leggi feudali eseguita per cura di Lorenzo Memo, e stampata in quell'anno, col titolo di *Codice feudale della serenissima repubblica di Venezia*.

Si compilò infine, per cura del magistrato de' cinque Savii alla mercanzia un *Codice per la veneta mercantile marina*, approvato e stampato nel 1786; è codesta una vera legge nuova che regola la materia in modo compiuto e preciso; un codice insomma alla foggia de' tempi moderni.

Non appare che il *magistrato dei soprantendenti alla compilazione* delle leggi siasi occupato di queste due ultime collezioni, che furono nullameno le migliori che siensi pubblicate sotto la Repubblica veneta (1).

(1) Credo utile il qui porre in disteso la descrizione del modo nel quale è distribuita la collezione delle più antiche leggi veneziane, così il lettore avrà sott'occhio il riassunto di quanto si è da noi narrato in proposito.

Diamo ora uno sguardo in particolare alle leggi marittime che governarono tanta parte delle fortune di Venezia. Conforme all'uso dei vecchi tempi, che

« Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen duabus in « partibus divisum, Aloysio Mocenico Venetiarum principi dicatum. Venetiis 1729, ex typographia ducali Pinelliana ».

Il summentovato volume è disposto nell'ordine seguente:

Nella prima parte

I primi cinque libri del serenissimo principe Iacopo Tiepolo, ed il libro sesto del serenissimo principe Andrea Dandolo.

Gli statuti de' giudici di *petitione*, dal doge sullodato Iacopo Tiepolo fatti *in anno Domini 1244 die 16 intrante mense martii, indictione 2 in felici urbe Rivoalti, in palatio nostro, feliciter.* Curioso è il titolo che prende il Tiepolo in capo alla costituzione di tre giudici scelti tra i patrizii per conoscere di tutte le petizioni e querele tra Veneziani e forestieri. — *Iacobus Theopolo Dei gratia Venetiarum, Dalmatiæ atque Croatiæ dux, dominus quartæ partis et dimidiæ totius imperii Romaniæ.*

Le leggi antiche, che sono sotto il titolo di *Consulta quædam in diversis consiliis Venetiarum deliberata* collocate cronologicamente.

La legge Pisana, così chiamata dal doge sotto il cui principato fu fatta nel 1492, sopra le appellazioni e l'istituzione della Quarantia nuova, con altri provvedimenti sovra l'ordine del procedere in giudizio.

La pratica del Palazzo Veneto.

Le correzioni de' serenissimi principi Barbarigo, Loredano, Grimani, Gritti, Trevisano, Cicogna, Memo, Bembo, Priuli, Francesco Contarini, Erizzo, Carlo Contarini, Domenico Contarini e Alvise Contarini.

Le leggi civili disposte cronologicamente, cominciando dal 1041 per venir sino al 1720.

Nella seconda parte

Il libro della *promissione del malefizio*, che è quanto a dire la raccolta delle leggi penali fatta sotto il doge Iacopo Tiepolo, che incomincia dalle pene stabilite per quelli che avessero depredati i naufraghi in tutto il distretto di Venezia, e termina col lasciare a discrezione dei giudici le pene da infliggersi pe' reati non specificati nella promissione.

Le addizioni e correzioni sopra la *promissione del malefizio*.

Nell'opera intitolata *Venezia e le sue lagune*, che fu pubblicata in quella città nel 1847 in occasione della riunione colà fattasi del Con-

altrove abbiamo già tratteggiato (1), esse non si componevano che di privilegi e di restrizioni concernenti alle persone, alle merci, ai luoghi ed ai tempi.

La mercatura non potevasi esercitare che da' sudditi, le navi dovevano essere fabbricate a Venezia, comandate e servite da sudditi, e portar carichi per conto e ragione dei mercatanti nazionali. I dazii eran diminuiti della metà se si trattava di Veneziani.

Nel corso di questa storia abbiamo già accennato il decreto del senato del 1363, con cui si vietava al mercante veneziano il noleggiare navi forestiere per caricarvi merci da trasportarsi in Levante. Le navi veneziane non potevano ricevere a bordo veruna merce spettante a forestieri, ed in seguito ad un decreto del Senato, del 27 giugno 1598, i negozianti esteri non potevano nemmen portare a Venezia merci del Levante.

Con questi principii di privilegi e di restrizioni andavano d'accordo gli stabilimenti delle tariffe, delle tasse e dei dazii.

Ricordasi nella storia del commercio veneto un decreto del Senato, cui diede motivo un consulto del magistrato preposto a quella specie d'affari, chiamato de' *cinque Savii alla mercanzia*, e che racchiude la sposizione delle relazioni doganali tra Venezia e le nazioni straniere.

gresso degli Scienziati, si legge sotto il titolo di *Giurisprudenza Veneta* un articolo che contiene un sunto sugoso e particolareggiato delle disposizioni delle leggi Veneziane sopra le materie d'uso più frequenti.

(1) Vedi il capo 8 della prima parte di questo secondo volume.

Non tardò il commercio veneziano a risentirsi dei tristi effetti di coteste regole, dacchè le altre nazioni marittime, avendo preso largo campo ne' traffici, gli crearono insuperabili concorrenze. Allora cominciò a svegliarsi un desiderio di libertà; parve che le vecchie abitudini dovessero cedere alla voce della esperienza. Consultato alcuno tra i mercanti più accreditati diede ragionevolissimi consigli, tra i quali questo che ripeteremo testualmente. « Parerebbe ottima risolutione il ridurre le cose in stato che ancora le navi forestiere potessero praticare questo « porto di Venezia senza aggravio, concedendosi che « con libertà negotii chi sa e chi può negotiare, dovendosi il bene pubblico tanto gradire da sudditi « quanto da forestieri, massime nel tempo presente, che è facile riceverlo da questi, e difficile da « quelli ». Così scriveva al pubblico magistrato (1), nel 1671, Simon Giogalli. Ed il nome di lui merita di essere registrato per aver saputo discernere il vero tra la caligine governativa che ingombrava quell'aere, ed avere anticipata la cognizione di un principio economico così importante.

Fu appunto in quel turno che si pensò ad introdurre in Venezia il porto franco. La quistione venne trattata nel 1658, e nel 1662 si fecero provvedimenti in senso analogo; moltissimi dazii si tolsero, parecchi

(1) La scrittura di cui si parla in data del 27 agosto, credesi indiritta ai *V Savi della mercanzia*. Fu pubblicata dal dotto e benemerito sig. Cicogna in Venezia nel 1856, corredata di una nota dell'erudito sig. conte Agostino Sagredo.

si modificarono. Ma nel 1682 si trovò scemato il prodotto del traffico per la dogana, e nel 1689 fu chiuso il porto franco. Tentossi ripetutamente nel secolo successivo di tornare sulla via d'una libertà, che se si fosse accolta con larghe vedute, sarebbe divenuta benefica; ma le antiche tradizioni sempre si opposero e riuscirono vincitrici (1).

Ebbe Venezia sino da remoti tempi, secondo che notammo, un banco (2). Si moltiplicarono quindi in essa città i banchi privati. Non pochi doviziosi patrizii, come i Tiepolo, i Sanuto, i Contarini, i Dolfin, i Cappello, i Badoaro, i Vendramin, i Garzoni, i Cocco, i Priuli, i Bernardo e i Lipomano, erano divenuti banchieri. Ma verso il fine del secolo XVI erano quelle case ite in decadenza.

Un curiosissimo documento, da pochi anni pubblicato, ne porge preziosi ragguagli storici su questa materia (3). Di cento e tre banchi, dei quali si aveva memoria sul finire di quel secolo essere stati eretti in Venezia, novantasei precipitarono a cattivo fine, e

(1) Accurate ed importanti notizie storiche congiunte con gravi ragionamenti economici sul Porto franco di Venezia si leggono nei *Cenni di Giovanni Curoni* sopra tale materia, inserti nel tom. IV delle *Inscrizioni veneziane* raccolte ed illustrate da C. A. Cicogna, pag. 591 e seguenti.

(2) Nel 1171. V. al capo V del primo volume di questa Storia. Nell'opera sovracitata *Venezia e le sue lagune*, l'erezione del banco si fa risalire al 1157, ma non s'adduce documento di prova.

(3) « Arringa di Tommaso Contarini sulla quistione di erigere un banco « pubblico, trattata in senato e deliberata di sì, addì 28 di dicembre 1584», tratta dal manoscritto della biblioteca di S. Marco Venezia 1756, per cura del sig. Giovanni Veludo vice-bibliotecario della medesima.

sette soli ebbero buona riuscita. Si pensò dunque a fondare un banco pubblico che agevolasse i comodi dei banchi privati e ne schivasse i pericoli.

« Quando sarà aperto un banco pubblico » diceva in senato Tommaso Contarini « saranno spalancate « le porte e spianate le strade a tutte le mercanzie, « a tutti i traffichi che si possono esercitare in Ve« nezia, venendo caduna volontieri e con facilità « grande a trattare, a girar scritture e far pagamenti « sotto la fede pubblica; assicurandosi che nè fraude « di sorte, nè cavillazioni di avvocati, nè perfidia di « uomini bisognosi, nè violenza di persone opulenti « potrà annullare o debilitare gli accordi e le con« venzioni, che mediante la scrittura del banco si « effettuassero ».

Entrato il senato nella opinione del Contarini, ordinò, nel 1585, che sulla pubblica fede fosse aperto sulla piazza di Rialto, a maggior agio de' negozianti, un pubblico banco dove ciascuno potesse depositare qualsivoglia somma di danaro da estrarsi e da girarsi a volontà, e senza spesa, e che niuno potesse ricusare per tutte le lettere di cambio forestiere di riceverne il pagamento *per banco*. La moneta del banco era affatto immaginaria, benchè avesse la denominazione medesima della moneta corrente. La lira di banco, per esempio, equivaleva a dodici ducati effettivi; il ducato di banco si valutava nove lire e dodici soldi. In vista dei giri che i capitali facevano in banco, lo stabilimento si chiamò *bancogiro*, ed un patrizio eletto dal senato col titolo di

depositario del *banco-giro* soprantendeva a quell'istituto (1).

Tre Monti o depositi pubblici di capitali, fruttanti a vantaggio del pubblico ed a comodo dei particolari, ebbe Venezia, e furono detti: *vecchio*, istituito nel 1163; *nuovo*, istituito nel 1382; *nuovissimo*, istituito nel 1433. Nel 1517 si deputarono tre patrizii col titolo di provveditori ai Monti, *vecchio*, *nuovo* e *nuovissimo*, che stessero alla direzione de' medesimi. Molte mutazioni si fecero in seguito nel regolamento e nella direzione di questi Monti, e non sempre ne furono esattamente adempiti gl'impegni (2).

I luoghi di Monti di Venezia riputavansi per molti effetti a guisa di beni immobili (3).

Delle regole, così chiamate, della polizia veneziana rispetto alle cose ed alle persone ecclesiastiche, spesso e diffusamente si trova fatta menzione dagli storici e dai giuristi, e se ne dà, secondo la varia opinione degli scrittori, diverso giudizio.

Questa materia si regolava più a norma della tradizione e degli esempi, e con istruzioni segrete, che

(1) Coll'andar degli anni essendo cresciuto colle operazioni il credito del banco, per sempre vieppiù rassodarlo si prescrisse che nessuno potesse ricevere il pagamento di una cambiale oltre i trecento ducati che per partita di banco.

(2) Delle oscillazioni del corso delle rendite di questi Monti parla nella sopraccitata arringa il Contarini dicendo: « I Monti, i quali ordinariamente e continuamente o crescono o scemano di prezzo secondo le conietture, sono atti a dimostrare che debba continuare la pace o cominciare la guerra ».

(3) De Luca, *De feudis*, disc. 92, n° 8.

con espresse disposizioni di legge (1). Ed avvennero casi di lunghi contrasti e di non facile composizione.

Celebre nella storia d'Italia è la contesa levatasi nel 1605 tra papa Paolo V e la Signoria di Venezia; contesa cui si diede da taluno il nome di guerra, perchè guerreschi apparecchi si fecero da ambe le parti, quasichè a sostegno delle questioni giurisdizionali potessero valere le armi. Ma senza venire ad altro cimento che quello di moltiplici allegazioni in istampa, di ripetuti carteggi e raggiri diplomatici, e di uno scontro di censure e di proteste, si giunse a comporre le differenze, a ridonare riposo allo Stato, e tranquillità alle coscienze.

Aveva la Repubblica veneziana nel 1603 prescritto che senza l'assenso del senato non si potessero fabbricare chiese, oratorii, monasteri, nè introdurre nuove congregazioni o comunità religiose.

Poscia, con legge del 26 di marzo 1605, eransi rinnovate ed ampliate per tutto il dominio le ordinazioni del 1276, del 1536, in virtù delle quali si vietava che alcuno per testamento o vendita potesse lasciare agli ecclesiastici, senza licenza del senato, beni immobili in perpetuo; e si comandava ad un tempo che se qualche legato, eredità o vendita seguisse, fossero i beni, dopo il trascorso di due anni, venduti dal principe, ed il prezzo ne venisse assegnato agli ecclesiastici.

Eransi fatti in quel torno per ordine del governo

(1) V. l'*Aggiunta al capitolare degl'inquisitori di Stato*; presso il Daru, *Histoire de la république de Venise*, tom. VI.

due arresti di persone ecclesiastiche imputate di gravissimi misfatti; l'uno era Scipione Saraceno, canonico di Vicenza, l'altro il conte Brandolino Valdimarino, abate di Nervesa; amendue erano sostenuti nelle carceri dello Stato.

Paolo V dimandò istantemente la rivocazione delle leggi summentovate e la consegna de' due ecclesiastici, inviando due Brevi al doge Marino Grimani, che era all'estremo di sua vita. In que' Brevi il papa dichiarava nulle ed invalide le due leggi come contrarie alla ecclesiastica libertà, e chiedeva che il Saraceno ed il Brandolino fossero assoggettati al giudizio del nunzio apostolico dimorante in Venezia.

La Repubblica insisteva all'incontro nel mantenere le sue leggi e nel ritenere i carcerati; invocava l'autorità di quanto per lo passato senza contraddizione erasi fatto nel suo dominio; adduceva l'esempio di ciò che in modo analogo vedevasi stabilito da molti principati della Cristianità.

Il papa mostravasi irremovibile ne' suoi propositi; faceva pubblicare ne' soliti luoghi in Roma un *Monitorio* contro la Repubblica.

Il Monitorio, indiritto ai patriarchi, arcivescovi, vescovi, ed a tutto il clero secolare e regolare nel Veneto dominio, dichiarava incorsi nella scomunica il doge ed il senato insieme co' fautori ed aderenti loro, se nel termine di 24 giorni dalla pubblicazione d'esso Monitorio non fossero annullate le leggi, e consegnati i prigioni al nunzio.

Il governo Veneto non si piegava per questo; or-

dinava preghiere pubbliche anzitutto; richiamava da Roma l'ambasciatore straordinario che vi s'era mandato per trattare di tale affare, lasciato l'ordinario in segno di costante reverenza alla Sede Apostolica. Si comandava a tutti i prelati ecclesiastici, pena la morte, di non far pubblicare il Monitorio. Da' capi del Consiglio de' X furono chiamati i superiori dei monasteri e d'altre chiese di Venezia e loro venne ingiunto di continuare le consuete loro funzioni, e di non partire senza licenza dalla città, e partendo di non portar seco i sagri arredi.

Si fece, si stampò e si affisse pure ne' luoghi pubblici una protesta contraria a ciò che si conteneva nel Monitorio.

Partirono da Venezia il nunzio Apostolico, i Teatini, i Cappuccini, i Minori Riformati ed i Gesuiti; gli altri ordini regolari rimasero, e si continuò ne' soliti atti del sagro culto.

La qualità della controversia fece uscire ben presto infinita copia di scritture nell'uno e nell'altro senso de' contendenti. I dottori romani disputavano a difesa del Monitorio, i consultori della Repubblica sostenevano la Signoria nella resistenza, e fra questi consultori primeggiava frà Paolo Sarpi, servita, che ne lasciò poi una *Istoria particolare delle cose passate tra il sommo pontefice Paolo V e la serenissima Repubblica di Venezia*, coll'intendimento di fare l'apologia di quanto da' Veneziani venne in siffatta occorrenza eseguito (1).

(1) Non occorre al certo che noi spieghiamo al lettore chi fosse frà

Continuandosi la controversia con grande ardore da ambe le parti, sopraggiunse una complicazione politica per cui le diverse Potenze, non che d'Italia, d'Europa, dovettero mettersene in pensiero.

Il re di Spagna, per mezzo del suo ambasciadore a Roma, offerivasi al pontefice pronto a passare il mare e ad impiegare le sue forze in pro della santa Sede.

Adombrò il re di Francia per questa profferta, ed il suo ambasciadore, portatosi ai piedi del papa, protestò altamente in nome del suo sovrano, che se verificate si fossero le spedizioni in Italia, che si andavano vociferando, non sarebbe rimasta la Francia oziosa a rimirarle.

Paolo nome già mentovato in questa Storia. Pochi nomi sono al pari del suo conosciuti nella storia italiana. Nessuno può negargli ingegno straordinario e vastità di dottrina. Fu ascoltato come un oracolo dalla Signoria di Venezia; ebbe opinioni assolutissime in fatto di governo civile; non guardava più in là della dominante, e non si peritava di pigliar sempre que' partiti che a lui parevano di maggior utile della Signoria, di cui era non che fedele, sviscerato servidore. Fu consultore in teologia ed in *iure* della serenissima Repubblica. Fu consultato anche da principi stranieri; non sapremmo dire se sia esatto ciò che si legge in un carteggio di monsignor Berlingherio Gessi nunzio a Venezia dal 1607 al 1617, pubblicato per estratti dal benemerito sig. Cicogna nel tom. V delle *Inscrizioni veneziane, raccolte ed illustrate, ecc.*; — *Che il duca di Savoia avrebbe pagato cento doble a F. Paolo servita, a ciò scriva in favor suo in quello che pretende nelle terre soggette al vescovado d'Asti*: ma è incontestato che frà Paolo ebbe a' suoi giorni parte notevolissima in molti affari di Stato.

Il diligentissimo sig. Cicogna nel tom. IV delle *Inscrizioni veneziane* anzidette, a pag. 434 e seg., ne porge un curiosissimo esempio degli scritti usciti pro e contro le rispettive parti contendenti nella quistione dell'interdetto.

Si prese ad armare da tutti i lati, e serii timori sorgevano per la quiete d'Italia. Ma il savio ed accorto re Enrico IV si appigliò ad un partito, che finì per riuscire. Spedì egli a Roma il cardinal di Gioiosa, il quale d'accordo col papa assunse il carico di mediatore; assistevanlo coi loro officii più o meno spiegati la Spagna stessa, l'imperator Rodolfo ed il duca di Savoia Carlo Emanuele I.

Dopo lunghe pratiche, nell'aprile del 1607 si terminò la contesa. Il decreto del senato Veneto fu concepito ne' seguenti termini: « che levato l'interdetto « e rivocate le censure, sarebbe nel tempo medesimo « dalla Repubblica annullata la protesta; che non si « sarebbe parlato della restituzione di famiglie di « religiosi, se con espressa dichiarazione non fossero « esclusi i Gesuiti; che non dovessero essere esposti « a pregiudizii coloro che avessero difesa la causa « pubblica; e che i due ecclesiastici prigioni, in « grazia del re Cristianissimo, e salva l'autorità della « Repubblica di procedere e gastigare i sacerdoti « delinquenti, sarebbero consegnati ai ministri del « pontefice » (1).

Partecipato il decreto al cardinale ed all'ambasciadore di Spagna, seguì la consegna dei prigionieri colle cautele conformi al tenor del decreto. Fu immediatamente dopo eletto dal senato un ambasciatore al pontefice.

Che il cardinal di Gioiosa desse l'assoluzione for-

(1) *Compendio della storia Veneta di Apostolo Zeno, ecc.* Venezia 1847.

male dalle censure in Collegio è cosa asserita da alcuni, contraddetta da altri, fra quali frà Paolo. Certo è che la Repubblica si tenne dal papa per ribenedetta.

Gran vanto menarono gli scrittori veneziani del modo con cui fu trattata e risoluta dalla Signoria questa lunga e pericolosa controversia. Oggidì una critica aliena affatto dalle passioni che allora commovevano gli animi, inclina a credere che le quistioni discusse non sieno state terminate in senso così compiutamente favorevole alle pretese de' Veneziani come pareva si volesse far credere (1).

Siccome la nostra Storia non comporta relazioni in disteso di fatti non assolutamente importanti e necessarii a caratterizzare l'andamento della legislazione, così tralasciando altri racconti verremo ad esaminare i segni che precorsero ed accompagnarono la caduta della Repubblica veneta.

Nella seconda metà dell'ultimo scorso secolo un senso d'incertezza e di malessere, per quanto toccava alla condizione politica, penetrò nelle classi più elevate dei varii popoli d'Europa. Di Francia specialmente diffondevansi nelle vicine contrade. Gli abusi che dianzi eransi tollerati se non permessi, parvero insopportabili; si cercarono rimedii; in difetto di mezzi pratici si ricorreva alle teorie. L'idea di un

(1) Ranke, *Histoire de la Papauté*, lib. VI, § 12.
Daru, *Histoire de Venise*, lib. XXIX. Ivi si cita una lettera del cardinal di Gioiosa. Il chiarissimo sig. Cicogna contraddice tuttavia questa opinione. V. *Inscrizioni* suddette, tom. IV, pag. 433.

potere ristretto ed illimitato era soprattutto avversata. In Venezia allignavano pure siffatte opinioni, e quando nel 1761 gli inquisitori di Stato fecero improvvisamente arrestare e condur prigione Angiolo Quirini avvogadore del Comune perchè aveva osato intaccare l'autorità del loro tribunale, si levò gran romore. Molti patrizii chiesero ed ottennero che si eleggessero *cinque correttori di leggi*, ad esempio di ciò che si praticava in ogni morte di doge, od altra gravissima congiuntura, e mutando in parte il titolo antico, sostituendo cioè alla qualificazione di *leggi* *quella di correttori de' consigli e collegi*, si fece aperto il concetto di voler la riforma del Consiglio de' X onde uscivano gli inquisitori di Stato. Parve questo tentativo tanto audace quanto illegale a moltissimi patrizii, perocchè è da sapere che nel capo II dell'*aggiunta novissima* fatta al capitolare degli inquisitori di Stato (1), lasciavasi bensì aperto il corso alla proposta d'elezione di *correttori*, ma ordinavasi ad un tempo che gli eletti dovessero comparire davanti al tribunale degli inquisitori di Stato presieduto dal doge, ed ivi essere ammoniti di non proporre cosa che tendesse a ristringere l'autorità del senato o del Consiglio de' X. Il popolo che vedeva nell'officio degli inquisitori di Stato un freno alla prepotenza de' nobili, e per conseguenza una tutela del quieto

(1) Daru, *Histoire de la République de Venise*, tom. VI, pag. 116 e seguenti.

Dal Romanin nella sua *Storia di Venezia* e da altri si è negata l'autenticità delle istruzioni o *Capitolare degl'Inquisitori di Stato*, pubblicate dal Daru.

suo vivere, rifuggiva anch'esso dalla mutazione (1).

La discussione della proposta fu caldissima, debole la maggioranza de' voti che la respinse.

La voce eloquente di Marco Foscarini, che pure rammentava l'esempio domestico di una terribile ingiustizia dell'inquisizione di Stato (2), e non cessava per ciò dal riputare necessaria la conservazione dell'autorità antica in quel tribunale, contribuì più di ogni altra a fare respingere l'eccitamento. Il popolo plaudì a quella deliberazione, ed uscendo, come pur troppo è suo costume, dai limiti della moderazione, si mosse ad assalire le case del Zeno e del Malipiero conosciuti fautori di quelle riforme.

Come per lo più succede in materia di riforme, se le più ardite proposte furono respinte, si volle nondimeno dimostrare che non si ricusavano le moderate correzioni e si venne a prescrivere che nè dal Consiglio de' X nè dai capi del medesimo, nè dagli Inquisitori di Stato si potessero impedire gli avvogadori de'comuni di portare la intermissione al maggior Consiglio o a'pregadi quando lo stesso Consiglio dei

(1) *Les inquisiteurs sont un mal nécessaire*, scriveva l'ambasciatore di Francia da Venezia alla sua Corte il 13 marzo 1762; *cet aveu n'est pas à l'honneur de la noblesse Vénitienne, surtout de la pauvre, qui est la seule que l'on a à régir; mais il est vrai que si elle n'avait pas un frein, on ne pourrait vivre ici sous ces mille souverains.*

(2) Il 21 aprile 1622 il cadavere del cavaliere Antonio Foscarini si vide esposto sulla piazza di S. Marco. Il Consiglio de' X avevalo fatto strangolare nella notte precedente sull'accusa che avesse rivelato un segreto di Stato ad un ministro estero. Si riconobbe poi falsa l'accusa, e la memoria del Foscarini venne riabilitata.

X o capi del medesimo o gl'Inquisitori anzidetti si facessero a *frastornare sotto qualsivoglia colore e pretesto* ai Consigli, collegi, magistrati e reggimenti della Signoria il legittimo esercizio delle loro incumbenze (1).

Nel 1779 e 1780 (2) fu ripresa la pratica di una riforma, però alquanto diversa, ad istigazione di Carlo di Domenico Contarini patrizio veneto d'alto sentire, e sebbene nato in umile fortuna, divenuto famoso come avvocato.

Le riforme si chiedevano per triplice causa: *caro* de' viveri — correzione di costumi — abuso di ministri (3).

Calorosa quì anche la disputa, parve un istante che le riforme sarebbonsi fatte, ma poi non si andò più oltre (4).

Riputato novatore pericoloso il Contarini, cui il consigliere Federigo Foscari rimproverava di *formarsi una repubblica sulle enciclopedie*, non riuscì

(1) V. gli atti ragguardanti alla tentata riforma del Consiglio de' X seguiti nel marzo e nell'aprile del 1762, pubblicati per la prima volta dal sig. cav. Cesare Cantù, nel suo saggio sopra *Beccaria e il diritto penale*, appendice B.

(2) Anche nel 1774 si mosse una correzione, ma non ebbe seguito importante.

(3) Ministri chiamavansi nella repubblica Veneziana gli uffiziali inferiori dell'ammistrazione e dell'ordine giudiziario.

(4) V. *Istoria delle quistioni promosse da un eccitamento del N. U. ser Carlo Foscarini, con le arringhe tutte fatte nel maggior Consiglio l'anno 1780*. In Venezia, anno primo della libertà italiana (1797), dal cittadino Pietro Sola. Sono tre volumetti in-8° anonimi, ma si sa esserne autore il N. U. Marco Barbaro.

nell'intento. I discorsi del doge Renier, e del Barbarigo uno dei dieci, persuasero il maggior Consiglio ad astenersi da ogni cambiamento. Al Contarini e ad un Pisani, che l'aveva secondato nell'eccitamento, s'inflissero punizioni; l'uno fu rilegato a Cattaro dove l'anno appresso morì, l'altro fu imprigionato nel castello di Verona, e non ne uscì che nel 1797. Così s'intendeva la libertà a Venezia alla vigilia di una rivoluzione che doveva, tra i suoi primi trionfi, buttare a terra il leone di S. Marco (1).

A chi è ignoto il modo inonorato, più ancora che lagrimevole, in cui cadde l'aristocrazia veneziana? Chi non sa che in quegli ultimi pericoli non fu il popolo che mancò al governo, ma sibbene il governo al popolo?

Chi non ricorda le due arringhe di Francesco Pesaro e di Zaccaria Valaresso, fatte immortali nelle pagine di Carlo Botta?

E veramente sembra impossibile, a chi ora ritorna col pensiero su quelle vicende, come uomini, anche solo di mezzana prudenza, potessero affidarsi a quella neutralità disarmata, contro cui protestava l'anima generosa del Pesaro. Così muove, se non a spregio, a compassione almeno la debole e senile querela della insufficienza di Venezia a reggere contro ai pericoli, che si udiva dal labbro di tanti eminenti patrizii (2).

(1) Altre punizioni meno severe s'inflissero pure ad altri patrizii, che avevano aderito a questi due.

(2) « Concittadini, le se ricordi che non semo in grado di difesa la

Se si pone a confronto la caduta della Repubblica di Venezia con quella della Repubblica di Genova, quanta diversità non si scorge nell'estremo della vita dell'una e dell'altra?

E siffatta diversità nasce dall'essersi conservate in questa una energia ed una costumatezza nel popolo, che in quella eransi da lungo tempo perdute.

Smarrita ed inerme la Signoria di Venezia si dà in preda degli assalitori; Senato e popolo in Genova si divincolano fortemente: si urla e si piange in Venezia; si resiste e si combatte in Genova (1).

Una lunga serie di vicende, nelle quali sempre è mantenuto l'onore del nome genovese, prepara Genova, viva ancora ed animosa, ad essere incorporata nell'impero francese; cade Venezia come corpo morto cade, e poco stante, quale fanno i barbari di misera schiava, si fa di lei mercato nel trattato di Campoformio (2).

« caso fatal de una esterna aggression....... della periclitante Repub-« blica! », esclamava il doge Paolo Renier nel maggior Consiglio il 30 aprile 1780. Diciassett'anni dopo il vaticinio s'era verificato.

(1) V. Mutinelli, *Storia degli ultimi cinquant'anni della repubblica di Venezia*, e quanto scrisse sullo stesso soggetto Girolamo Dandolo.

Al momento di cominciare la memoranda impresa d'Italia Napoleone Bonaparte scriveva il 28 di marzo 1796 al Direttorio esecutivo di Francia: *Le gouvernement de Gênes a plus de génie et plus de force qu'on ne croit* ecc. (Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte, tom. I, pag. 5).

(2) L'illustre sig. Cesare Cantù che in tante occorrenze ci dimostrò una parzialità di cui altamente ci onoriamo, in una sua recente opera utilissima per la storia Lombarda e della quale più d'una volta ci siamo giovati (*Scorsa d'un lombardo agli Archivii di Venezia*, pag. 216),

accennando ad una avvertenza posta in una nostra lettera, scrive: « È
« in fatto comune l'opporre a Venezia la neutralità disarmata; ma noi
« ricorderemo che Napoli teneva un bell'esercito di terra e di mare,
« compiacenza e fatica di Acton e di Salis, e non ritardò d'un giorno
« la sua rovina; che il Piemonte da un secolo spendea tesori a fortifi-
« care la linea delle Alpi, che v'aveva la inespugnabile Brunetta, che
« Torino quando fu occupato da Joubert racchiudeva 1800 cannoni,
» 100,000 fucili, e provvigioni e danaro e gioie. Ebbene? » . . . . . .

Ebbene tutto fu vano, mi sia lecito rispondere quanto al Piemonte, ne convengo; ma almeno si cedette dopo quattr'anni di valorosa difesa, e l'onor del paese fu salvo: si cedette solo davanti al prevalente genio del più gran capitano del secolo, di Napoleone Bonaparte, che seppe poi in ogni occasione rendere giustizia al prode popolo piemontese; si cedette perchè i mali umori sparsi dalla rivoluzione francese, e le mal fide alleanze guastarono que' maggiori sforzi che il Piemonte avrebbe potuto fare. Per difendere l'Italia era d'uopo respingere il nemico nei primi tempi dell'aggressione, e ciò, secondo la più apparente probabilità dei calcoli umani, sarebbesi potuto ottenere, se le due Potenze maggiori dell'Italia superiore si fossero allora intese per la comune difesa, se si fossero compresi i veri interessi della patria comune, e se una solidarietà vera, efficace, positiva d'atti, non meno che d'intenzioni, si fosse surrogata alle permanenti diffidenze, alle stolide gelosie ed alle arcane invidie.

CAPO VII.

STUDII DI DIRITTO PUBBLICO E DI SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE.

In varie parti della nostra Storia, e specialmente nel capo VII del primo volume e nei capi I e II della prima parte di questo volume secondo, abbiamo ragionato di dottrine teoriche e di movimento di studii, in ciò che s'attiene al diritto pubblico ed ai principii morali delle leggi. Ora continueremo simili indagini entrando a parlare delle opere dei principali scrittori che in Italia trattarono i varii punti del *gius pubblico*, e di quella che oggi chiamasi *scienza della legislazione*. Potremmo valerci del titolo di scienze sociali, nel quale oggidì si comprendono tutte le dottrine che costituiscono la base del consorzio civile, se non fosse che ne avverrebbe una confusione d'idee.

Non è se non a' nostri tempi che si rintracciarono le diverse relazioni esistenti tra quelle dottrine ed i

vincoli che le collegano, per formarne quindi un solo complesso. Epperò, parlando di vecchi scrittori, conviene considerarne le opere entro que'limiti scientifici, che ne' tempi in cui vissero erano a ciascuna disciplina assegnati.

L'insegnamento che dalle cattedre delle università si porgeva ai numerosi studenti, che, distinti per la loro origine in nazioni (1), concorrevano in Italia come in alma sede di studii, non comprendeva esplicitamente nei secoli XVI e XVII il diritto pubblico nè l'economia politica. Ma l'esegesi dei testi delle leggi romane e delle decretali si allargava siffattamente da toccare anche alle quistioni di giustizia universale, di ragion di governo e di pratica amministrativa. Imperfetti erano i metodi, non bene distinta peranco la rigorosa e vera ragione filosofica da cui s'informa il diritto pubblico, ma non mancava tuttavia il principio morale che è poi, in ultima analisi, il vero spirito animatore di tutto ciò che è giusto.

I nostri vecchi maestri pigliavano nel loro insegnamento le mosse dai principii della morale, interpretati secondo le regole d'Aristotele o di s. Tommaso d'Aquino, e non disferenziavano guari la ragione pubblica dalla ragione privata. L'autorità del testo supera spesso ne' loro scritti quella dell'intelletto, ed il libero esame si comprime dall'imposto precetto. Talvolta le idee greche o romane si aprono il passo

(1) *Storia delle Università degli studj del Piemonte*, di Tommaso Vallauri, tom. II, pag. 37-38. Torino 1846.

tra quella congerie di citazioni, e ne fanno più vivi i contrasti (1).

L'economia politica come complesso ordinato di elementi scientifici è di data recente, ma come arte di governo è antica quanto la formazione dei governi politici. Sebbene il descrivere le fasi di quelle dottrine non sia parte principale di questa opera nostra, tuttavia non si può a meno di avervi, e già vi si ebbe riguardo come ad un oggetto importantissimo connesso cogli studii di legislazione. Nè pertanto sarà inopportuno il qui accennare, che prima ancor del *Discorso sopra le monete, e della vera proporzione fra l'oro e l'argento* di Gasparo Scaruffi reggiano, che è il più antico libro comparso in Italia dove si trattino di proposito quistioni di pubblica economia, le dottrine economiche non erano tra noi in pratica disconosciute. Si ricordino, ad esempio, certi tratti del Machiavelli citati dal Pecchio (2), e l'opuscolo intorno alla *Decima scalata in Firenze nel* 1497, tratto da' manoscritti inediti di messer Francesco Guicciardini (3), e si avrà la prova di questi fatti.

Insieme col nome di Gasparo Scaruffi andrà citato quello di Antonio Serra, da Cosenza, autore del libro

(1) Fra le innumerevoli citazioni, che di questo fatto si potrebbero addurre, ci limiteremo ad una tratta da un libro meno conosciuto, cioè: *De regimine reipublicæ, tractatus fertilis, etc., authore Augustino Caputo viro patritio et j. c. Cosentino.* Napoli 1621, dove si discute il punto del dovere che incombe al cittadino di obbedire anzitutto alla patria, e si corrobora la discussione coll'autorità di Cicerone, di Seneca e di S. Bernardo. V. il § 30 del capo 7.

(2) *Storia dell'economia pubblica in Italia.*

(3) Stampato in Firenze il 24 marzo 1849.

pubblicato nel 1613 col titolo *breve trattato delle cause che possono far abbondare i regni d'oro e d'argento*, e il quale si tiene pel primo prospetto scientifico di quelle indagini che costituirono poi la dottrina dell'economia politica (1).

Convien pure notare che talora gli stessi professori di diritto romano nelle Università, prendendo a commentare i tre ultimi libri del codice Giustinianeo, dove tanto si parla d'ordini amministrativi ed erariali, entravano, quasi senza avvedersene, nel campo della pubblica economia.

Ma avendo già in tutto il corso di questa Storia sempre cercato, quando l'importanza del soggetto il chiedeva, di additare la causa o l'influenza economica delle leggi, conviene ora ristringerci in brevissimi confini.

Addurremo soltanto le seguenti parole di Sallustio Antonio Bandini nel suo *discorso economico sulla maremma*: « deve lasciarsi operar la natura, deve « regolarsi con poche leggi; e queste semplici ed a « portata di pastori e d'agricoltori; bisogna dilatare « il cuore con qualche respiro di libertà per risto-

(3) Giovambattista Say l. c. *Discours préliminaire* p. 50-51. Parlando della formazione della teoria delle ricchezze, scrive: « L'Italie en « eut l'initiative, comme elle l'eut, depuis la renaissance des lettres, « dans presque tous les genres de connaissances et dans les beaux arts. « Dès l'année 1613 Antonio Serra avait fait un traité dans lequel il avait « signalé le pouvoir productif de l'industrie; mais son titre seul indique « les erreurs; les richesses pour lui étaient les seules matières d'or et « d'argent ».

Il Pecchio nella sua storia anzidetta (pag. 61) asserisce che a torto il Say attribuisce tale colpa al Serra.

« rarlo da quelle impressioni maligne che cagionano
« una vita stentata priva d'ogni ricreazione e nella
« continua orrenda vista di terre desolate ed incolte ».
Chi dirà che in queste semplici parole si contiene
il fiore del buon senso, dirà appunto quello che noi
pensiamo, e si rallegrerà che ciò che il Bandini scriveva nel 1737 sia ormai divenuto in Italia concetto
comune e pratica verità (1).

Veniamo ora a parlare delle materie più strettamente connesse col diritto pubblico.

La raccolta delle opere più importanti intorno al
diritto pubblico italiano nel secolo XVI, l'abbiamo
nella copiosa collezione stampatasi verso il fine di
quel secolo in Venezia dallo Ziletto (2).

(1) V. negli atti dell'Accademia de' Fisiocritici di Siena la biografia di Sallustio Bandini scritta nel 1760 da Guido Savini, ed il discorso pronunziato dal conte senatore Augusto De' Gori quando nel 7 di settembre 1868 si collocò l'effigie del Bandini nella sala della prelodata Accademia.

(2) *Tractatus illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei iuris facultate iurisconsultorum*. Venezia 1584.

Perchè il lettore possa avere un'idea della materia contenuta in questi trattati, composti da autori di diversa nazione, italiani, spagnuoli e francesi, riferiremo qui l'indice degli autori del volume XVI anzidetto, che s'intitola *De dignitate et potestate seculari*.

« De dignitate, Martini Laudensis. — De nobilitate, Boni de Curtili
« — De romano imperio, ac eius iurisdictione, Francisci Zoannetti. —
« De imperatore, Restauri Castaldi. — De aristocratia christianae civi
« talis, Joannis Quintini. — De regimine mundi, Michaelis Ulcurrani. —
« De potestate regia, Antonii Corseti. — De maiestate principis, Joannis Redin. — De iuribus et privilegiis regni Francorum, Joannis Feraldi. — De successione regum, Gulielmi de Monferrat Catalani. —
« Schedulare magistratuum civilium. — De magistratibus romanis, Joannis Pyrrhi. — De principibus, Martini de Caraziis Laudensis. —
« De consiliariis principum, eiudem auctoris. — De legatis principum

Non potendo discorrere per disteso del più di detti trattati, che poi forse non francherebbe neppure la spesa di far conoscere ne' loro particolari al lettore, ci soffermeremo soltanto sovra uno di essi che ci sembra degno di singolar menzione. È questo il trattato delle cose militari e della guerra di Pietrino Belli (1).

L'oggetto di tale opera si è di mostrare secondo i principii della giurisprudenza le cagioni per le quali è giusta la guerra; i modi che si debbono tenere nelle confederazioni, gli ordini che hanno da osservare capitani e soldati, sia riguardo al principe, al

« eiusdem auctoris. — De nobilitate Hispanica, Joannis Arze. — De « auctoritate et præeminentia magni concilii et parlamentorum, ac de « præcedentia ipsorum, Joannis Montaigne, insertus tractatus Nicolai « Boerii. — De parlamentis, Joannis Montaigne. — De castellanis et « castris, Martini Laudensis. — De officialibus dominorum, ornatissimi « doctoris eiusdem auctoris. — De custodia clavium portarum civita- « tum, Nicolai Boerii. — De potestate secularium super ecclesiis, Ste- « phani Aufrerii.— De potestate seculari super ecclesiis, Bernardi Lau- « renti. — De confederatione, pace et conventionibus principum, Martini « Laudensis. — De confederatione principum, Joannis Lupi. — De im- « peratore militum deligendo, Barthol. Cæpollæ. — De bello et bella- « toribus, Joanni Lupi. — De bello, Martini Laudensis. — De bello et « eius iustitia, Francisci Arias.—De re militari et de bello, Petrini Belli. « De bello, Joannis de Lignano. — De re militari, Paridis de Puteo.— « De iure et privilegiis militum, Claudii Cotereo. — De milite, Martini « Laudensis. — De privilegiis militaribus, Marci Mantua ».

(1) Questi fu Pietrino Belli d'Alba in Piemonte, non Pietro Bellini d'Albenga, come indotto da erronei testi chiamollo l'illustre Carmignani nella sua *Storia dell'origine e de' progressi della filosofia del diritto*, lib. IV, § 1.

Accuratissime sono le ricerche intorno a questo statista e scrittore piemontese contenute nella vita che ne scrisse il barone Vernazza di Freney. Torino nella stamperia Reale, 1783.

quale abbidiscono, sia verso i nemici contro i quali combattono, sia finalmente anche tra loro medesimi.

L'opera del Belli è condotta con assai larghi principii, se si tien conto della qualità dei tempi in cui fu scritta. La notizia di essa, che risale alla metà del secolo XVI, doveva precedere quella di un libro di maggior rinomanza, già citato con lode in questa nostra Storia, che uscì alla luce negli ultimi anni del secolo suddetto, cioè il libro *De jure belli* di Alberico Gentile (1).

Questo scrittore italiano aveva abbandonato la patria per causa di religione, fu professore di leggi in Oxford, e fu protetto dal famoso Roberto d'Evreux conte d'Essex, favorito della regina Elisabetta. Intraprese egli tale opera come materia dianzi non bene svolta, riconoscendo che i giureconsulti, periti solo nel diritto romano non gli soccorrevano, e dicendosi infastidito da que' pochi che avevano prima di lui trattato quel soggetto, come Giovanni di Lignano ed alcuni altri (2). Se mai fu un libro ricco di citazioni tratte da ogni maniera d'autori antichi o contemporanei allo scrittore è al certo questo del Gentile; erudizione del resto recondita anzichè volgare, ma che soverchierebbe l'ingegno dello scrittore se con

(1) Il trattato di Pietrino Belli fu stampato la prima volta nel 1563 da Francesco de' Portonari.

La prima edizione che conosciamo del libro del Gentile è quella di Hanau del 1598.

(2) « Equidem præter Lignani paucula huius tractatus et aliorum non-« nulla alio sparsim, legi nihil: et ea non absque fastidio legi omnia ». Albericus Gentilis, *De iure belli*, lib. I, cap. 1.

molta vivacità e con un certo piglio franco e reciso questi non s'inframmettesse per far trionfare le sue opinioni a confronto di quelle degli altri. È il Gentile tra i pochissimi, per non dire l'unico, dei pubblicisti dell'età sua che abbia osato desumere esempi frequenti dai casi occorsi a que' giorni, e dispensate sovr'essi lode o biasimo a suo talento.

L'opera del Gentile è divisa in tre libri: nel primo si espongono le cause giuste di far guerra, e l'autore entra a parlare fra le altre cagioni, di quelle che hanno tratto alla religione. Sebbene in un secolo agitatissimo da guerre per causa di religione, e fuoruscito egli medesimo per siffatta causa, il Gentile si mostra assai moderato in tale materia; discorre tranquillamente dei varii argomenti; raccomanda di non procurare danno allo Stato per motivi di novità religiose, ed esorta i principi a mantenere unità di religione nei loro dominii (1).

Con non dissimile equità di raziocinio egli esamina i diritti dell'impero, e difende le autonomie dei popoli, che una volta erano soggetti allo scettro di Roma (2).

Il secondo libro s'aggira intorno al modo di far la guerra, e si diffonde su varii particolari che riguardano alla buona fede, alla moderazione ed agl' interessi dell'agricoltura, del commercio e delle relazioni co' forestieri che debbonsi tenere, per quanto è possibile, illesi dai pericoli e dai danni della guerra.

(1) V. il cap. 10 del lib. I.

(2) Lib. I, cap. 23, *De regnorum eversionibus*.

Al terzo libro appartengono le quistioni sulle conseguenze della guerra dopo avvenuta la pace; e vi si ragiona della perdita della libertà e del terribile adagio: *esto servus qui nescivisti uti libertate* (1). E vi hanno in questo libro due capi che meritano singolare attenzione: l'11° che parla della mutazione delle cose, compresa la religione, che viene dalla guerra, scritto con gran mestizia, con locuzioni all'esempio dei profeti, e pieno di acutissime riflessioni; ed il 16° che tratta delle leggi e della libertà. Ivi si disputa dei limiti naturali imposti al principato e dell'interpretazione de' privilegi.

A lode speciale di quest'autore aggiungeremo anche ch'egli chiude ciascuno de' tre libri, che compongono l'opera sua, con preghiere ed aspirazioni in favore della pace (2).

Colla menzione di Alberico Gentile debbesi unire il ricordo di alcuni altri nomi di scrittori italiani sopra materie analoghe, degni essi pure d'encomio sebbene le loro fatiche non s'agguaglino a quelle del Gentile. Già abbiamo fatto cenno del piemontese Botero, ora rammenteremo Alessandro Borromini sarnese che volle derivare le leggi civili dalle fonti del diritto naturale, e trattò dell'opportunità dei luoghi per la diversa natura delle leggi; Alessandro Turamini di Siena che nel 1590 dedicò al granduca Francesco I un bel trattato *De legibus*, nel quale con buon metodo sono esposte le più sane dottrine in-

(1) Cap. 10.

(2) V. quanto intorno ad Alberico Gentile scrisse sir James Mackintosh.

torno alla virtù delle leggi, ed al giusto uso de' civili poteri (1).

Quantunque il nome chiarissimo di Andrea Alciato si collochi per lo più tra i primi ristoratori della culta giurisprudenza romana, sarebbe peraltro un negargli giustizia se non se ne facesse parola toccando degli studii del gius pubblico in Italia. Esso, a vero dire, non compose trattato apposito che lo faccia collocare specialmente tra i pubblicisti, ma nelle diverse sue sposizioni di molti capi del diritto, svolse quegli argomenti che meglio ai pubblicisti convengono (2). Basta scorrere le pagine del libro testè citato di Alberico Gentile per vedere come questi siasi giovato de' lumi di quell'illustre interprete di ragion civile, di pochi anni a lui anteriore (3). E vuolsi qui pure ricordare il merito che i criminalisti attribuiscono all'Alciato d'aver segnato un vero progresso nella giurisprudenza penale, di essere cioè stato il primo a dare un'esatta definizione del *conato*, uno dei punti più gravi nella valutazione dell'imputabilità. Egli disegnò in ogni reato una linea, pose a capo la volontà di delinquere, nella fine la consumazione, chiamando *conato* tutto

(1) Le opere del Turamini furono con diligenza stampate a cura del Mehus nel 1770. V. Forti, *Istituzioni civili*, lib. I, cap. 3.

(2) V. quanto brevissimamente accenna il professore Giuseppe Prina nell'elogio di Andrea Alciato, orazione inaugurale degli studii, per l'anno scolastico 1810-11, nella R. Università di Pavia. Milano 1811, pag. 62 e seguenti.

(3) L'Alciato nacque in Milano nel 1494, e morì in Pavia il 12 gennaio 1550 in seguito al dispiacere provato per uno sfregio fattogli dagli scolari.

l'intervallo che è fra gli estremi (1). Questa breve digressione ci sarà perdonata da chiunque pensi che le teoriche del diritto penale fanno anche parte del diritto pubblico.

Non dimenticheremo neppure il nome di Gerolamo Savonarola frate domenicano che commosse Firenze colla potenza della sua parola, e si pose col suo libro del *Reggimento degli Stati* nel novero dei pubblicisti italiani, senzachè però la parola ed il libro facessero effetto durevole al di là della prima impressione che avevano prodotta. Così pure dobbiamo fare menzione di un altro frate domenicano, d'ingegno forse maggiore del Savonarola, ma che non lasciò, come questi, fama di schietto ed animoso difensore di ciò che credeva vero e proficuo al popolo in mezzo al quale viveva. Tommaso Campanella, del quale sarebbe difficile il definire ciò che credesse od a che mirasse, levò tuttavia tal grido, da non dimenticarsi in una storia di sistemi di diritto pubblico. Nella *Città del sole*, prospetto di governo ideale e parte di più vasto componimento quale è la *reale filosofia epilogistica* (2), il Campanella, sulla traccia

(1) « Aliud est crimen, aliud conatus; hic in itinere illud, in meta ».
V. *Delle vicissitudini e de' progressi del diritto penale in Italia dal risorgimento delle lettere sin oggi*, del cav. Pietro Ulloa, nel giornale napolitano il *Progresso*, fascicolo di gennaio e febbraio 1837.

(2) *Realis philosophiæ epilogisticæ partes quatuor: hoc est de rerum natura, hominum moribus, politica, etc. Civitas solis adiuncta est et œconomica*. Francoforte 1623.

V. il chiarissimo Carmignani, che discorre distesamente della vita e degli scritti del Campanella nel § 2 del capo 2 del libro VII della *Storia dell'origine e de' progressi della filosofia del diritto*. Lucca 18[illegible].

dei filosofi antichi, si mostra, come oggidì chiamerebbesi, un socialista. Nel discorso intorno alla monarchia Spagnuola (1) egli cangia vela, e si fa campione di un governo positivo e forte, e considera la monarchia Spagnuola de' suoi tempi, non in se stessa, ma come mezzo per praticare la sua teoria politica della monarchia universale. Infine il Campanella disapprova e deride i progetti di riforme sociali che all'età sua pure erano vagheggiati da molti; egli assomiglia cotesti riformatori dell'umana società a que' che cercano di pescare nel torbido, e biasima le associazioni indiritte a quel fine, citandone una, tra le altre distinta, col nome di *Fratellanza della croce rosata* (2).

Campanella inviso agli Spagnuoli, e da loro perseguitato, compose in prigione questo discorso sperando forse ammansarli, ma non riuscì a trovar quiete che in Francia, dove finì i suoi giorni protetto da Ludovico XIII e dal cardinale di Richelieu (3).

(1) *De monarchia Hispanica*, discursus. Amstelodami 1655.

(2) Gli illuminati o fratelli della Croce rosata fecero appunto molto parlare di loro sul principio del secolo XVII. V. *Dictionnaire historique* del Morery, articolo *Rose-Croix*.

(3) V. i biografi del Campanella, come il Cipriano ed il P. Echard. Curiosi sono i particolari della vita di questo frate, che non cessò dallo agitarsi e dall'agitare altrui.

Veggasi particolarmente la relazione fatta dallo stesso Campanella dei suoi lavori scientifici e letterarii nell'opuscolo intitolato: *De libris propriis et recta ratione studendi, Syntagma ad Gabriel. Naudaeum Parisiis* dove si scorge la prodigiosa fecondità del suo ingegno e la non dissimile operosità della sua penna.

Un dotto ed ingegnoso moderno scrittore così definiva il carattere del Campanella: « Thomas Campanella véritable précurseur de la secte

Non pare che gli scritti di questo autore abbiano avuto particolare influenza sulla condizione degli studii in Italia.

Lo stato politico della Penisola sin verso la metà del secolo XVIII non permetteva la diffusione dei lumi a vantaggio dell'universale. Non mancavano uomini di grande ingegno e di vasta dottrina che deponevano nei loro libri i frutti delle loro meditazioni, ma quegli scritti potevano quasi chiamarsi arcane discipline ad uso di pochi. Mancavano le applicazioni, od almeno erano di breve giro e di poco effetto.

Gian Vincenzo Gravina, di cui abbiamo già più d'una volta parlato, ingegno quant'altri mai pregiato a' suoi tempi, rivolgeva una orazione latina a Pietro il Grande imperatore di Russia in favore delle leggi romane, dettava le leggi dell'accademia degli Arcadi, compiacendosi come per vezzo d'innestarvi i più larghi principii di governo repubblicano (1), e stendeva gli atti concistoriali di Clemente XI.

Molte e gravi quistioni di diritto pubblico trovansi

« Saint-Simonienne, qui veut appliquer à la société le regime d'un cou-
« vent, et fonder une théocratie philosophique où le dogme se confond
« avec la raison, le prêtre avec le magistrat, le culte avec la satisfaction
« de tous les besoins, et de tous les interêts de la Societé humaine ».
Ad. Franck: *Les publicistes du* XVII *siècle*.

(1) Il primo capo di queste leggi scritte con squisitissimo sapore di lingua latina, sta così concepito:

Penes commune summa potestas esto. Ad idem cuilibet provocare ius esto.

Un discorso nitido ed erudito intorno alle opere del Gravina si legge tra i *Saggi di scienza politico-legale* del valente professore Baldassare Poli, Milano 1841, pag. 127 e seg., e raccomandiamo ai nostri lettori di ricórrervi.

trattate da Pietro Giannone nella sua *Storia civile del regno di Napoli* che tanto rumore levò a' suoi tempi, e si appresentò quale primo e compiuto esempio di un lavoro storico di genere nuovo e di grande effetto. Profondo molte volte, ma non sempre sincero ne' suoi giudizii; scrittor di parte anzichè spositore disappassionato di fatti e di ragioni, temuto e perseguitato, il Giannone è capo di una scuola che conta moltissimi aderenti e non pochi avversarii (1).

Un genio solitario bensì, ma non misantropo, rivolto a varie maniere di dottrina, ma intento a rannodarle in un assunto sublime e nuovo, Giambattista Vico avvertì che la giurisprudenza romana era un'arte di equità insegnata con innumerabili minuti precetti di giusto naturale, indagati da giureconsulti dentro le ragioni delle leggi, e la volontà dei legislatori; ma che la scienza del giusto, che insegnano i filosofi morali, procede da poche verità eterne, dettate in metafisica da una giustizia locale che nel lavoro delle città tien luogo d'architetto, e comanda alle due giustizie particolari, commutativa e distributiva, come a due fabbre divine che misurino le utilità con due misure eterne, aritmetica e geometrica, siccome quelle che sono due proporzioni in matematica dimostrate.

Meditò quindi il Vico un diritto ideale, eterno, che

(1) A dare autorità al giudizio che noi portiamo sull'opera principale del Giannone varrà un tratto di una lettera che l'illustre Carlo Troya scriveva all'autore di questa Storia, da Roma il 22 gennaio 1831 che riferiremo nell'Appendice a questo volume.

si celebrasse in una città universale, nell'idea e disegno della Provvidenza, sopra la quale idea sono poi fondate tutte le repubbliche di tutti i tempi, di tutte le nazioni.

Questi concetti, primi e complessivi del Vico, li abbiamo riferiti colle proprie parole di lui, perchè da esse si scorga su quali appoggi ei si reggesse nella ricerca de' fondamenti del suo sistema. E così potrà pure il lettore prendere notizie dello stile figurato che molti metafisici tennero, ma che il Vico coltivò in modo affatto particolare, usando vocaboli in un senso speciale che egli solo aveva ad essi attribuito.

Il dichiarare le norme di una giustizia universale fu l'oggetto di due principali opere di Giambattista Vico (1), come il proporre una formola di storia universale del genere umano fu lo scopo del libro più divulgato di lui (2).

Parve al Vico di addurre una rivelazione sintetica, e fece prova di grandissimo acume d'ingegno e di ricchezza di fantasia, quando con un'arte critica, ch'egli chiamò nuova, ripartì i principii in due parti,

(1) *De universi iuris uno principio et fine uno*. Napoli 1720.
De constantia iurisprudentis. Napoli 1721.
Notae in duos libros, suddetti. Napoli 1722.

(2) *Principii di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni*.

La prima edizione di questo libro, accresciuto poi e ristampato più volte nel nostro secolo, uscì nel 1725 in Napoli dalle stampe di Felice Mosca in-12°, di dodici fogli non più, in carattere testino, col titolo: *Principii d'una scienza nuova d'intorno alla natura delle nazioni, per li quali si ritrovano altri principii del diritto naturale delle genti*; e con un elogio s'indirizza alle Università d'Europa.

una delle idee, l'altra delle lingue; propose una metafisica del genere umano, da cui dedusse una morale, e quindi una politica comune alle nazioni, sopra la quale fondò la giurisprudenza del genere umano, variante per certe sètte di tempi, e non poche altre deduzioni, che non si connettono al tema dei nostri studii. Fra gli effetti della scoperta delle origini delle lingue, Vico ritrova certi principii comuni a tutte; e scorrendo le sue ingegnosissime indagini, ne duole che a lui non soccorressero quei monumenti, quelle dottrine e quel corredo di lingue indogermaniche, con che oggi si mira a sciogliere i problemi della più antica storia dell'umanità.

Il punto più essenziale, per ciò che ne riguarda in quest'opera del Vico, è la storia ideale, eterna sull'idea della Provvidenza, dalla quale per tutta l'opera egli dimostra il diritto naturale delle genti ordinato; sulla quale storia eterna corrono in tempo tutte le storie particolari delle nazioni, ne' loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini. Distingue egli poi il diritto naturale delle nazioni uscito coi costumi delle medesime, dal diritto naturale de' filosofi, da questi inteso per forza di raziocinii, senza distinguervi con un qualche privilegio un popolo eletto da Dio pel suo vero culto, da tutte le altre nazioni perduto.

Si compiacque la mente sublime e religiosa del Vico dell'esposto sistema, tal che l'autore, in fine del racconto della sua vita, si consolava, dicendo aver egli « con gloria della cattolica religione, prodotto il

« vantaggio alla nostra Italia di non invidiare all'O-
« landa, Inghilterra e Germania protestante, i loro
« tre principi di questa scienza, ecc. » (1).

Vico non fu rimeritato da' suoi contemporanei di verun plauso durevole, le sue opere non si accettavano che a stento dai librai per stamparle. Pochi eletti seppero discernere ciò ch'ei valesse; tre soli uomini di chiaro nome s'incontrano che gli abbiano dimostrato stima particolare, Giovanni Clerico, celebre letterato, giornalista olandese, il Gravina, ed il cardinale Lorenzo Corsini, che fu poi papa col *nome* di Clemente XII, il quale accettò la dedica della prima edizione della Scienza Nuova.

La gloria del Vico fu postuma; sul principio del nostro secolo i libri di lui furono da molti letti, forse non perfettamente intesi da tutti. Non si può dire ch'egli abbia colle sue dottrine influito sui progressi delle scienze sociali e del diritto pubblico, ma servì a scuotere gl'ingegni e ad avviarli nella ricerca delle vere basi fondamentali del consorzio civile, e nell'esame critico delle varie forme del reggimento politico. La sua scienza, ripeteremo noi colle sue stesse parole, « procede con una severa analisi de' pensieri
« umani, d'intorno alle umane necessità o utilità
« della vita socievole, che sono i due fonti perenni
« del diritto naturale delle genti » (2).

(1) *Vita di Giambattista Vico scritta da lui medesimo*, premessa ai *Principii di scienza nuova*. Milano 1816, p. 68.

(2) Aggiungiamo la traduzione di un giudizio sul Vico dato in questi ultimi tempi da un illustre tedesco.

« Vico dimostrò (1725-44) nella sua Scienza nuova che nello svolgi-

Da uno scrittore di astratte contemplazioni, vissuto povero ed ignorato, l'ordine dei tempi ci chiama a parlare di un autore, nato e cresciuto fra gli agi, che con brevi opere d'indole positiva ed opportunissima fece impressione, non che sopra il suo paese, su tutta Europa.

Di già nel corso di questa storia toccammo delle lodi del marchese Cesare Beccaria Bonesana.

A compiuto elogio di lui diremo ora che il suo libro *Dei delitti* e *delle pene*, al primo apparire commosse, come una scossa elettrica, gli animi dei filosofi e dei pubblicisti; esso mirava sostanzialmente a porre in accordo le regole del diritto penale co' principii della filosofia, o, a meglio dire, del buon senso. Esso non è altro che un lavoro diretto a svellere pregiudizii, e se in qualche parte fu eccessivo, ciò avvenne per quella maggior spinta che l'autore aveva dato fin da principio alle sue argomentazioni (1).

« mento organico di certe epoche, che si rinvengano nella storia po-
« tica e sociale di ciascuna nazione, sta riposta una prova del morale
« governo del mondo, ed una manifestazione d'ordine, di giustizia e
« di progresso più forte di qualunque argomento *a priori* che si vo-
« lesse fornire.

« Questa idea direttiva è più importante per la filosofia universale della
« storia, che non lo sieno tutte le sue particolari ricerche, frammiste a
« favole ed a fantasie, poche delle quali sono ora di qualche interesse
« così dal lato storico come dal filosofico ».

Hippolytus and his age, etc., by Christian Charles Josias Bunsen. Londra 1852, vol. II, p. 11.

(1) Avremmo parlato più a lungo delle opere di Cesare Beccaria, se non si fosse da poco tempo pubblicato un eccellente libro sovra questo illustre italiano dal sig. cav. Cesare Cantù, che già venne da noi citato. Nel saggio intitolato: *Beccaria e il diritto penale* (Firenze 1862) il

Il libero pensare di Beccaria commosse fieramente il governo veneto, il quale, credendo scorgere in esso qualche allusione alle accuse segrete che si accoglievano dagl'inquisitori di Stato, proibì, sotto gravissime pene, l'introduzione del libro dei *Delitti e delle pene* nel territorio veneto, e s'adoperò a tutto potere per denigrarlo (1).

A compiere il prospetto del progresso della scienza della legislazione penale, giova il mostrare quale essa fosse in Italia quando il libro del Beccaria scosse il letargo e rese inevitabili le riforme. Di molte cattive leggi fattesi in Italia sopra la repressione dei reati; di certe enormezze introdottesi nel sistema penale, abbiamo già parlato; e forse il lettore non avrà scordato la spaventosa quaresima di Galeazzo II Visconti,

sig. Cantù raccolse le più estese e sincere notizie intorno al carattere ed agli studii del Beccaria non che all'effetto prodotto delle di lui opere, e fornì i più schietti ed autorevoli criterii per giudicarne. Ricca di fatti, illuminata da fina critica questa monografia merita d'occupare la più seria attenzione di tutti quelli che attendono alle discipline legislative. Non ne addurremo estratti perchè desideriamo che sia letta per intiero. Ci basti soltanto il notare che dai documenti autentici contenuti in quel saggio consta che sulla quistione della pena di morte il Beccaria consultato officialmente ammetteva la pena di morte nel caso di un reo *che tramando il sovvertimento dello Stato, benchè carcerato e gelosamente custodito fosse per i suoi rapporti o esterni o interni ancora in situazione di nuovamente turbare la società e porla in pericolo*, dichiarava inoltre che *nel caso d'aperte sedizioni, tumulti ed attruppamenti possano questi essere repressi momentaneamente anche coll'uccisione de' sediziosi che facciano resistenza* etc. etc., ibid., p. 370.

(1) Camillo Ugoni, *Della Letteratura italiana nella seconda metà del secolo XVIII*, opera postuma, Milano 1856.

e barbare invenzioni del Senato di Milano, e la
egge Polverina promulgata in Toscana.

Ma ora conviene accennare un complesso di regole
he dirigevano i criterii giudicativi, e guidavano i
ribunali nell'applicazione delle pene.

I testi delle leggi penali in Italia erano in gran-
issima parte in disaccordo colla condizione dei po-
oli. Si ricorreva alle leggi romane, e si pretendeva
sercitare la giustizia punitrice con norme distanti
a circa quindici secoli. Alle difficoltà tuttodì rina-
centi si suppliva coll'autorità dei dottori. Tutte le
regolarità sociali riverberavano sul sistema penale,
campo delle interpretazioni era aperto, e vi si
paziava per andare a verso degli usi e dei pregiu-
izii del tempo.

Al furioso contemplato nel diritto romano si ag-
uagliavano, in via d'indulgenza, l'impubere, il pro-
igo, e talvolta il geloso. Dicevano i vecchi crimina-
sti doversi minorare la pena per età e per sesso;
l padre di numerosa famiglia, al nato da illu-
re prosapia, al servo costretto dalla volontà del
adrone. L'età minore ridotta a diciotto anni, ebbe,
ei delitti come nei contratti, benigna considerazione.
ondonavasi la pena al Turco, all'Ebreo che, rei,
iurassero; al malfattore che menasse in moglie
na meretrice, o se per lui pregasse una verginella
e volesse torlo a marito; e malgrado dell'autorità
ei dottori e del comodo delle interpretazioni, non
evasi riguardo alla giurisprudenza adottata, quando

un giudice in sua coscienza stimasse dover decidere altrimenti (1).

Le teoriche del fôro avevano posto in arbitrio dei giudici il calcolo del dolo, e quindi la transazione delle prove per la quale un reato era punito, non secondo la intrinseca sua gravezza, ma secondo la maggiore o minore prova che se ne fosse raccolta. Di là prendevano pure origine le pene così dette straordinarie.

L'inveterata abitudine di queste erronee ed ingiuste dottrine poneva un velo sugli occhi ai sovrani legislatori; non si pensava a correggere abusi sovra i quali non s'udiva richiamo. Parve bensì modificarsi in senso più ragionevole e mite la giurisprudenza napolitana, sin dal 1738, rispetto alla tortura, ma pochi anni dopo (1746) i curiali di Roma sostenevano non esser lecito ai baroni romani di tralasciar la tortura e di condannare i rei negativi e non convinti a pene straordinarie.

Apparvero finalmente le riforme toscane, di che già parlammo, come una luce desiderata da' saggi e non aspettata dal volgo, e ad esse, triste contrapposto, si offerivano in questa parte le Costituzioni di Carlo Emanuele III re di Sardegna, pubblicate pochi anni prima, cioè nel 1770 (2).

Scriveva, già son molti anni, un valente pubblicista

(1) Cav. Pietro Ulloa, op. cit.

(2) La riforma della legislazione criminale di Leopoldo, che ottenne tanta celebrità, è del 30 novembre 1786.

piemontese (1): « Chi dalle disposizioni del codice « penale del Piemonte volesse argomentarne l'epoca, « lo riferirebbe almeno al secolo xv, onde sarebbe « estremamente sorpreso nell'osservare la data del « 1770, ed in un paese colto della coltissima Italia ».

Non sarà meraviglia pertanto se gli scritti del Beccaria, ispirati da una filosofia incognita al fôro, dedicati alla pubblica opinione, anzichè a' Consigli dei principi, produssero quel portentoso effetto che già abbiamo additato. Pietro Verri, che con amichevole violenza costringeva l'amico suo a segnar sulla carta que' pensieri che gli bollivano nella mente, ne coadiuvava l'intento dettando le sue osservazioni sulla tortura, onde nella narrazione dei progressi della legislazione criminale in Italia il nome del Beccaria non dee andare scompagnato da quello del Verri (2).

Ma mentre si rendono i debiti onori a questi illustri capi d'una scuola che ebbe il primato in coteste saluberrime innovazioni non si dimentichi di tener conto di alcuni eletti ingegni che fin dal secolo xvi, quando nei tribunali prevalevano i cattivi usi che abbiamo in altro luogo di questa Storia descritti, miravano a fare accogliere massime assai più eque

(1) L'avvocato Gambini; si hanno di lui stampate, ma sempre anonime, parecchie opere così di legislazione penale, come di materie economiche.

Quella di cui abbiamo data la citazione, rimasta tuttora manoscritta, intitolata: *Del Piemonte e delle sue leggi*, e si riferiva per le cose di fatto alla metà circa dell'anno 1817.

(2) V. l'interessantissima lettera del Beccaria, pubblicata dal signor av. Cesare Cantù a facce 492-93 del suo libro *L'abate Parini e la Lombardia nel secolo passato*. Milano 1854.

proprie di pubblicisti filosofi anzichè di tristi curiali. Due nomi già da noi pronunziati con lode Alessandro Borromini da Sarno e Giovanni Botero da Bene vogliono particolarmente essere ora citati. Il primo raccomandava dovetsi statuire miti le pene per non renderle ingiuste; l'interpretazione benigna rispondere al savio concetto del legislatore. Discorreva il secondo dell'indole delle leggi penali e diceva rara dover essere la pena di morte, perchè la frequenza di essa ne scema l'orrore e spoglia di mansuetudine lo spettatore.

Filippo Maria Renazzi dee essere qui specialmente nominato poichè l'opera di lui, alla sua prima comparsa in luce, secondo che avverte il Carmignani, fu considerata come un più diffuso e metodico sviluppamento de' principii del libro *Dei delitti e delle pene* (1).

Ed unitamente al Renazzi faremo pure menzione di Luigi Cremani e di Tommaso Nani (2).

L'impulso dato da Carlo di Borbone ad utili riforme, secondato con tanta energia e con tanta perseveranza dal suo ministro Bernardo Tanucci aveva fatto sorgere in Napoli, dalla metà al fine del secolo XVIII, molti ingegni, che coll'autorità degli studii si affaticavano a giovare all'andamento delle cose pubbliche. L'economia politica non ebbe scuola

(1) Carmignani, *Storia delle origini e de' progressi della filosofia del dritto*. Lucca 1851, vol. IV, p. 201.

(2) V. quanto in proposito di queste diramazioni del nuovo sistema penale scrive il sig. cav. Cesare Cantù nel suo saggio: *Beccaria ed il diritto penale*, p. 198 e seg.

in Italia nè più antica nè più fiorita di quella istituita a Napoli da Bartolomeo Interi, colla nota triplice condizione, che le lezioni si dettassero in italiano; che Antonio Genovesi, illustre filosofo (1), già da noi celebrato, ne fosse il primo professore; e che alla sua morte non gli potesse succedere in essa alcun religioso regolare.

Se guardiamo appunto alla storia dell'economia politica, appare tale scienza essere stata prediletta dei Napoletani, testimonii il Serra, il Turbolo, il Broggia, il Galiani, il Briganti, il Cantalupo, il Caracciolo, il Palmieri, ed il Delfico. Fra questi, il marchese Domenico Caracciolo ed il marchese Giuseppe Palmieri, sedevano fra i primi consiglieri del principe, ornandosi di bella rinomanza di virtù cittadine e d'amore del ben pubblico. Ma nessuno di essi adeguò la fama di Gaetano Filangieri, che imprese a comporre una nuova scienza della legislazione con un ardore ed un candore corrispondenti all'età sua giovanile, e con una potenza d'ingegno che nessuno gli contenderà, quand'anche si osi riputare l'opera sua meno fruttuosa di quello che altri volle supporre.

Di ventidue anni il Filangieri aveva pubblicato le *Riflessioni politiche*, che già di volo accennammo, sopra una legge uscita nel 1774 per obbligare i giudici

(1) E potrebbesi aggiungere pubblicista, perocchè il libro del Genovesi, intitolato: *Della Diceosina, ossia della filosofia del giusto e dell'onesto*, è opera che merita d'essere attentamente letta da chiunque si occupa dello studio delle regole fondamentali della società umana. Vivezza ed originalità di concetto, e grande amore del pubblico bene, rendono assai commendevole questo libro.

a spiegare la ragione o sieno i motivi delle cause. Egli cercava di far capaci i togati della ragionevolezza di tal legge, a cui non poteva essere avversario altri che il cieco al lume della ragione istessa.

Egli poscia si consacrò alla grande opera della *Scienza della legislazione*, la quale però non potè portare oltre all'ottavo volume, poichè morte lo tolse quando appena contava trentasei anni.

Il Filangieri nell'*introduzione* espone l'intendimento suo, quale era di dare un sistema compiuto e ragionato di legislazione, riducendolo a scienza (come egli dice) sicura ed ordinata, unendo i mezzi alle regole e la teoria alla pratica. Egli non dissimula dover molto *ai sudori* del Montesquieu, tuttochè dichiari che mentre l'autore francese procura di cercar nei rapporti delle cose la ragione di quello che si è fatto, egli procura di dedurne le regole di quello che si deve fare.

Con questa idea di superiorità che il Filangieri sembra volersi assumere sull'illustre autore dello *Spirito delle leggi*, giudizio non ratificato, a quanto ne pare, dalla posterità, tutto il lavoro del pubblicista napoletano si risente dello studio da lui posto nei filosofi francesi del secolo XVIII. A vero dire vi si desidera spessissimo la sagacità maravigliosa del Montesquieu, ma vi s'incontra non di rado il calore di Diderot e l'enfasi di Raynal.

Nel *piano ragionato dell'opera*, Filangieri scopre le basi su cui vuole innalzare il suo edifizio: *conservazione* e *tranquillità*, questo, egli scrive, questo è

non altro è l'oggetto unico ed universale della scienza della legislazione. Noi avremmo desiderato che il nostro pubblicista avesse aggiunto nella specificazione del dato primo, anche lo sviluppo progressivo e regolare della società nell'individuo, e dell'individuo nella società, che è pure una legge dell'incivilimento. Ma forse, al tempo in cui scriveva il Filangieri, il pubblico non era per anco preparato a persuadersi dell'esistenza di questa legge.

Distribuisce quindi l'autore la intiera materia in sette libri, nel primo dei quali espone le regole generali della scienza legislativa, cominciando dal dedurre dall'origine della società civile l'oggetto unico ed universale della legislazione che già abbiamo accennato.

Passa egli quindi, nel secondo libro, a trattare delle leggi politiche ed economiche, alle quali assegna un doppio oggetto: la popolazione e le ricchezze.

Il terzo libro è dedicato alle materie criminali, nelle quali tiene una via media tra la vecchia esagerazione delle pene e la moderna attenuazione delle medesime. Egli è qui che, scostandosi da quanto l'esempio delle contemporanee riforme Leopoldine (1), avrebbegli suggerito, non si mostra alieno dal sostenere che « nei veri delitti di fellonia, non « già in quelli a' quali il despotismo ha dato questo « nome, convenga mettere per un momento un velo

(1) I due volumi componenti questo libro III furono pubblicati nel 1783.

« sulla moderazione, come si nascondevano altre
« volte le statue degli Dei ».

Nel quarto libro si discorre delle leggi che riguardano la educazione, i costumi e la pubblica istruzione. In questo campo spazia l'anima filantropica del Filangieri, e svolge la sua fiducia al punto di proporre un piano d'educazione pubblica per tutte le classi dello Stato, e d'imprendere la direzione dell'amor proprio individuale, introducendo così « la
« virtù tra le ricchezze dei moderni, coll'istesso
« mezzo col quale le antiche legislazioni s'introdus-
« sero tra le legioni degli antichi ».

Seguendo poscia il proposito suo di « analizzare
« distintamente tutti gli anelli che compongono la
« misteriosa catena colla quale la legislazione deve
« condurre gli uomini alla felicità » il nostro autore destinava il libro quinto alla dichiarazione de' principii co' quali deve essere regolata quella parte della legislazione che riguarda il culto e la religione dei popoli.

La prima parte di questo libro, che forma l'ottavo volume della prima edizione della *Scienza della legislazione*, era compiuta quando sopraggiunse la morte al Filangieri.

Della parte che rimaneva a terminare il quinto libro, e dei due libri successivi, non abbiamo altro che il sommario anticipato nel piano ragionato dell'opera inserto nella introduzione. Da esso impariamo che il sesto libro, che avrebbe specialmente considerato ogni diritto che ha un uomo di disporre

di una cosa esclusivamente da ogni altro, il che si chiama *proprietà*. Ivi l'autore avrebbe preso a mostrare come si potrebbe con poche leggi rassicurare la proprietà contro alle violenze ed alle insidie che la offendono.

Il libro settimo finalmente avrebbe contenuto un breve *saggio* sulle leggi che riguardano la patria potestà ed il buon ordine della famiglia, dove l'autore avrebbe chiarito la necessità di « rialzare l'edificio « della patria potestà che gli antichi legislatori ave« vano troppo ingrandito, e che una mal fondata dif« fidenza ha quindi quasi intieramente distrutto ».

Ci siamo alquanto diffusi nell'esporre la qualità dell'opera del Filangieri perchè si deve sempre tener conto dello sforzo di un grande ingegno nel dimostrare quelle che ei crede le più utili verità, nè mai debbe dissimularsi la simpatia per il candore di sincerità che traspare da ogni pagina scritta dal nostro autore.

Poichè abbiamo pagato il debito all'autore, non ci sia però disdetto di aggiungere che poca è stata l'efficacia del libro. La scuola del Filangieri non esiste, o si confonde con quella di quei filosofi che, avvalorati del suffragio della loro coscienza, credono di poter raddrizzare il mondo a norma de' loro desiderii, e sotto il regolo della loro logica.

La colonia di S. Leucio, creata presso Caserta dal re Ferdinando IV, e fornita di leggi conformi alle teoriche di Filangeri e d'altri recenti giureconsulti filosofi, non ebbe nè svolgimento nè virtù durevoli

per riannodarne l'esistenza co' principii filosofici che pareva destinata a rappresentare (1),

L'opera del Filangieri ricorda, anzichè la pratica esperienza de' pubblicisti moderni, l'assunto de' filosofi antichi nel riformare gli Stati. Tutti gli sapranno grado delle nobili e generose intenzioni da lui espresse, pochi avranno fiducia di trovare i mezzi di ridurre quelle complessivamente in atto nella società civile.

Educato alla scuola del Vico e del Beccaria, Mario Pagano entrò a discorrere della formazione della società civile, e ne' suoi saggi politici trattò, colla scorta di fisiche considerazioni, dei varii stadii per cui l'umanità era giunta alla condizione sociale, nella quale ci è dato di esaminarla. « L'oggetto di questi « saggi » egli scrive « è di presentare al lettore un « quadro dell'origine e formazione della società, del « loro progresso e della decadenza. Ei vedrà come « una razza dei tanti innumerevoli animali abitatori « della terra siasi unita, e tanti corpi morali abbia « formati. Ei vedrà pure come la forza abbia le prime « società e i primi imperi domestici e civili stabiliti, « come la forza tuttavia li conservi, e faccia loro « prendere forme e costituzioni diverse » (2).

(1) Giudizio diverso dal nostro rispetto alla legislazione della colonia di S. Leucio si addusse dal generale Colletta nel lib. II, cap. 2, n° 22 della sua *Storia di Napoli*.

Ne pare che per quanto la creazione di quella colonia possa lodarsi come stabilimento d'industria, l'esempio però della medesima non abbia da riputarsi di qualche effetto per il progresso della legislazione generale.

(2) *Saggi politici de' principii, progressi e decadenza della so-*

Per quanto ingegnose sieno le indagini istituite dal Pagano, immaginoso il suo dire, ricca la sua classica erudizione, non si può credere neppure che i *Saggi politici* da lui pubblicati abbiano prodotto un effetto durevole sugli studii politici legislativi.

Più utile assai dee reputarsi, a nostro giudizio, un volume di minor mole e d'indole assai diversa, scritto dallo stesso Pagano, che contiene le sue *Considerazioni sul processo criminale*. Questo libro, destinato a produrre una riforma del processo criminale nel regno di Napoli, si può tenere come un corollario ed un supplemento al sistema del Beccaria.

Appoggiandosi singolarmente agli esempi dell'antico processo romano e degli usi anche ai nostri tempi serbati dall'Inghilterra, l'autore dimostra praticamente l'utilità della mutazione del rito quale egli l'addita, e l'opera sua acquista pregio d'imitazione dovunque simili riforme si rendono necessarie. Egli è quindi a giusto titolo che si pone Mario Pagano tra i benemeriti scrittori della scienza della legislazione.

La Toscana ebbe il vanto di possedere un insegnamento speciale di diritto pubblico, quando queste dottrine nel più degli Stati d'Italia s'avevano ancora come arcani istrumenti di governo. Sino dal 1726 (1)

cietà, di Francesco Mario Pagano, seconda edizione. Napoli 1792, tomo I, pag. XII.

(1) Fu eretta questa cattedra da Gian Gastone ultimo sovrano della stirpe Medicea. Se in altri paesi si taceva l'insegnamento pubblico e si seguivano viete dottrine in quanto s'attiene ai rapporti della giurisprudenza col diritto pubblico, non mancavano però i suggerimenti d'eletti spiriti, che avrebbero riparato prontamente a quegli errori, se fossero

nella università di Pisa si tenne cattedra di tale facoltà, e si ebbe la sorte di vederla occupata da uomo di gran vaglia quale fu Pompeo Neri.

E grande onore fu per la Toscana l'aver avuto alcuni uomini che si fecero interpreti delle scienze sociali al loro primo svolgersi in Europa. L'indole della nostra Storia non ci consente l'estenderci in questa parte, e se abbiamo avuto occasione di rammentare i nomi illustri di Pompeo Neri e di Sallustio Bandini, appena possiamo accennare quelli di Gian Francesco Pagnini e Ferdinando Paoletti. Ma entra appunto nella sfera delle nostre considerazioni il soffermarci sulle opere di Giovanni Maria Lampredi, scrittore purgato in materia di diritto pubblico e promotore di sapienti riforme in ciò che s'attiene alle quistioni marittime.

L'opera maggiore del Lampredi, che forma un corso di diritto pubblico (1), è come l'epilogo di quanto era stato scritto sulla filosofia del diritto fino al sorgere dei sistemi critici e de' sistemi razionali, sebbene, come avverte il Carmignani (2), la comparsa alla luce dei sistemi critici precedesse la pubblicazione dell'opera del pubblicista toscano.

stati ascoltati. Vedasi nell'Appendice un interessante consulto del celebre marchese Scipione Maffei.

(1) *Joannis M. Lampredi Florentini in Pisana academia antecessoris iuris publici universalis, sive iuris naturæ et gentium theoremata quæ ab eo in eadem academia exponuntur et declarantur.*

(2) *Storia dell'origine e de' progressi della filosofia del diritto*, lib. V, cap. 4, § 2.

Il libro del Lampredi è degno di particolare attenzione, non tanto forse per l'intrinseco suo valore, poichè non può dirsi aver egli con questo particolare trattato fatto progredire la scienza, quanto perchè ci offre un prospetto di un corso regolare di diritto pubblico insegnato in Italia in un tempo in cui tutt'altro che volgari erano siffatte dottrine.

Ma se trascorriamo di volo su questa opera del Lampredi, converrà poi che ci arrestiamo sopra uno scritto di lui, assai meno esteso dell'altro, ma che, per le circostanze che lo precedettero e lo seguirono, merita distinta e singolare menzione.

La guerra rotta tra Francia ed Inghilterra, in seguito al sollevamento delle colonie inglesi in America, chiamò a sè l'attenzione di tutte le potenze marittime, e singolarmente di quelle dell'estesissimo doppio litorale italiano. La Toscana, il regno di Napoli, le repubbliche di Venezia e di Genova ed il papa, si affrettarono a pubblicare ordini e dare provvedimenti onde assicurare le ragioni de' neutri, e facendo rispettare la propria neutralità, mettersi al coperto dalle corse e dalle spedizioni delle marinerie d'Inghilterra, d'America, di Francia, Spagna ed Olanda, impegnate in quella guerra (1).

(1) V. i regolamenti analoghi promulgati dal granduca Pietro Leopoldo il 1° agosto 1778, e dal re Ferdinando di Napoli del 19 settembre dell'anno medesimo; l'editto del cardinale Pallavicini, segretario di Stato di Pio VI, del 4 marzo 1779; il decreto della repubblica di Genova del 1° luglio stesso anno; quello della repubblica di Venezia del 9 settembre dell'anno medesimo, tutti inserti nell'opera del Lampredi che stiamo per citare.

Lo spirito pubblico, che si era desto in tali contingenze anche in Italia, diede l'impulso all'esame delle quistioni dottrinali relative alla gran lotta marittima che si agitava.

Ferdinando Galiani, che si acquistò così bella fama tra gli economisti italiani, mandava fuori, nel 1782, il suo libro *Dei doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali* (1).

Il Lampredi entrò dopo nell'aringa (2) per dichiarare sopratutto le massime di vera giustizia rispetto al commercio nella difficile complicazione degli interessi dei guerreggianti e dei neutri. Il suo divisamento merita tanto maggior lode in quanto che, come egli stesso si spiega, « tra l'incertezza o la mancanza totale dei principii, e la diversità della pratica, la materia di cui si tratta era diventata un labirinto tale da non trarne facilmente il piede senza la scorta della ragion naturale, che finalmente è la sola ed unica guida delle nazioni ».

(1) L'opera del Galiani, divisa in due libri, comparve al pubblico senza nome d'autore, nè data di luogo. Il Galiani aveva avuto incumbenza dal re di Napoli o dal suo governo di difendere le ragioni del Regno in quelle gravi contingenze, trattando però teoricamente la vasta materia.

(2) Questo trattato fu pubblicato in Firenze nel 1788, col titolo: *Del commercio de' popoli neutrali in tempo di guerra*, Trattato di Giovanni M. Lampredi, professore di diritto pubblico universale nell'università di Pisa; V. parte I, § 11.

Le discussioni sorte in Italia intorno a' principii della neutralità armata, a cui si riferiscono gli scritti del Galiani e del Lampredi sono chiaramente esposte nell'*Istoria de' progressi del diritto delle genti in Europa ed in America* da Enrico Wheaton, tom. I, pag. 575 e seg.

Con questa larghezza di vedute piglia il Lampredi in esame i varii punti della materia, fra i quali due ne accenneremo, perchè le circostanze de' tempi nostri ne dimostrarono singolarmente l'opportunità.

Sostiene il Lampredi che il paviglione neutrale devè coprire perfettamente le mercanzie non proibite, quantunque sieno di pertinenza de' nemici, e poi discende alla quistione più difficile, se la roba degli amici e neutrali sia confiscabile trovata a bordo dei bastimenti nemici. Premessa la massima che la preda legittima non riguarda che la roba del nemico trovata o nel proprio territorio del belligerante, o in quello del nemico, o in luogo esente dalla giurisdizione di chicchessia, come è il vasto ed inoccupabile mare, avverte il lodato pubblicista che questa regola di ragione pubblica fu accolta nei buoni antichi tempi, ma non durò in vigore, e venne anzi introdotto un uso affatto contrario, per cui, confiscata la nave appartenente ai nemici, s'intese confiscato il suo carico, quantunque tutto o parte di esso appartenesse a popoli neutrali od amici.

Disse il Lampredi non esservi ragione alcuna che giustifichi questo abuso, il quale, a suo credere, non potè essere tollerato vicendevolmente dalle nazioni, tranne per evitare il caso che i nemici si servissero del nome de' neutrali, loro segreti amici, onde sottrarre le loro merci alla preda.

Nè queste regole, che si risentono dell'antica asprezza nello spingere le precauzioni a danno dei nemici, cedettero neppur facilmente all'alito delle

più miti dottrine che raddolcirono tanti tratti del gius pubblico europeo, finchè con un provvedimento solenne che onora l'età nostra si entrò in quella via che la sapienza del Lampredi aveva segnata (1).

A costo pertanto di commettere un anacronismo, riannodando alla narrazione che stiamo tessendo di dottrine più antiche, una dichiarazione di principii recenti, noi qui rammenteremo quanto si fece nel congresso di Parigi del 1856, in bene augurata ammenda delle ingiuste severità del *consolato del mare* e dell'ordinanza della marina di Ludovico XIV, ed in conferma del voto che l'assemblea legislativa di Francia aveva espresso nel 1792.

La dichiarazione delle potenze riunite nella conferenza di Parigi, fatta il 16 aprile 1856, ed annessa al protocollo N° XXII di quelle conferenze contiene i seguenti quattro capi:

« La corsa è, e rimane abolita.

« La bandiera neutrale copre la mercanzia nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra.

« La mercanzia neutrale, ad eccezione del con-

(1) Avverte argutamente Camillo Ugoni nell'opera dianzi citata *Della letteratura italiana*, ecc. « che gli scrittori che propugnarono le ra-
« gioni del diritto contro l'abuso della forza (in materia di neutralità),
« tutti e tre appartengono a mediocri o a piccoli Stati, che sono sempre
« quelli che più hanno bisogno d'invocare la giustizia. Così Hübner fu
« danese, Galiani napolitano, e Lampredi toscano.

Il libro di Hübner porta per titolo: *De la saisie des bâtimens neutres, ou du droit qu'ont les nations belligérantes d'arrêter les navires des peuples amis*. La Haye 1759. Hübner difende fortemente le cause de' neutrali, più di lui ancora il Galiani, e più di quanto infine il Lampredi.

trabbando di guerra, non può prendersi o sequestrarsi (1) sotto bandiera nemica.

« I blocchi ad essere obbligatorii debbono essere effettivi, cioè mantenuti da una forza sufficiente per interdire realmente l'accesso del litorale nemico ».

Come già era stato preveduto da un sagace spositore del diritto internazionale (2), il secondo ed il terzo dei proclamati nuovi principii producono l'abolizione dell'uso dei corsali, grandissimo benefizio pei diritti dei privati, e vera tutela delle ragioni d'umanità. E l'efficacia reale dei blocchi corrisponde a ciò che la ragione pubblica non altrimenti che l'interesse delle nazioni richiede.

Così, grazie a questo nobilissimo atto del congresso di Parigi, cui fecero eco tutti i popoli civili, cessa il giusto lamento che, or fa pochi anni, l'illustre Carmignani muoveva, osservando che la materia de' limiti del diritto di guerra sui mari erasi veduta a' dì nostri discussa tra la debolezza che fa appello alla giustizia, e la forza che lo fa a sè solamente (3).

Abbiamo notato che il trattato del Lampredi, di cui si parla, venne pubblicato nel 1788, e ciò ne richiama alla mente il gran movimento rivoluzio-

(1) *Saisissable* ha il testo francese; traduco col doppio verbo italiano che risponde al doppio significato del verbo francese.

(2) Il lodato Enrico Wheaton ne' suoi *Elementi del diritto internazionale*, parte IV, cap. 2, § 10.

« Il est fort à craindre que tant que seront tolérées les captures maritimes de la propriété privée, ce mode particulier de nuire au commerce de l'ennemi (la course) continue à être pratiqué ».

(3) V. nell'Appendice il pentimento degli statisti inglesi.

nario in Francia scoppiato nell'anno successivo 1789.

E già ne pare udirci risuonare alle orecchie quell'immenso strepito di voci che chiedevano ricostituirsi la società su basi novelle; e di vederci davanti agli occhi le sterminate moltitudini d'uomini che aspiravano a far mutare intieramente faccia alle cose del mondo. E col crescere degli impulsi scorgiamo affievolirsi le resistenze, ed alle più nobili aspirazioni tener dietro la più efferata licenza, e l'eroismo confondersi col delitto, e l'adorare in parole il nome della virtù, perseguitando a morte gli uomini veramente virtuosi.

Ma dopo le sanguinose vicende e gli aspri cimenti e lo sconforto degli uni e la disperazione degli altri, rimasero inconcussi ed acclamati i principii di uguaglianza civile e di emancipazione legale, destinati a fare il giro del mondo (1). Questi principii erano stati per lo avanti da sapienti ne' varii paesi considerati e svolti, ma in Francia, allo scoppiare della rivoluzione, vennero ridotti in formola evidente e pratica. E quindi le moltitudini li compresero e vollero appropriarseli; come poi la civiltà abbia avuto a giovarsene, è giudizio che compete all'universale e che a suo tempo verrà proclamato dalla Storia.

Lo spavento di quelle che allora si chiamavano idee rivoluzionarie, ed il funesto spettacolo che porgeva la Francia, scossero tutta Europa. Dapprima i

(1) *Les idées de 89, après avoir bouleversé l'Europe, finiront par assurer son repos* (Des idées napoléoniennes, par le prince Napoléon Louis Bonaparte). Parigi 1839, p. 8.

principi riformatori sostarono nelle loro innovazioni; poscia la fortuna delle armi francesi fece capo a mutamenti essenziali, così negli ordini politici come nelle leggi civili, nelle varie regioni che da quelle armi furono soggiogate.

Noi qui porremo termine a questo volume, poichè siam giunti sul limitare di un'epoca in cui termina un gran destino e un gran destino incomincia.

FINE DELLA PARTE SECONDA.

APPENDICE

APPENDICE

I.

Noi qui pubblichiamo due documenti ragguardanti al tempo dell'occupazione fatta dai francesi del Piemonte a mezzo il secolo XVI. Essi ci sembrano importanti a rischiarare alcuni punti peranco oscuri della nostra Storia civile, intorno alla quale già avemmo occasione di parlare nel nostro *Saggio storico degli Stati generali e d'altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoia*, pubblicato nel 1851.

I documenti che porgiamo al lettore sono tratti da un manoscritto intitolato: *Négociation de monsieur le mareschal de Brissac envoié par le roy Henry II, en Piedmont èz années* 1550, 1551, 1552, 1553, 54 *et* 55, *avec les mémoires, instructions, dépesches etc.* un volume in folio, copia di scrittura contemporanea, esistente nella ricca e scelta biblioteca del signor marche Cesare Alfieri di Sostegno, in Torino.

MÊMOIRE

envoyé au Roy le 4me jour du dict mars 1550.

Monseigneur le mareschal de Brissac ayant receu l'edict de suppression des esleuz perpetuels, en aduertit les principaux du païs de Piedmont, lesquels le firent entendre à chacune des communautés et pour la publication d'iceluy à fin de procéder à nouuelles elections, requerant le dict sieur mareschal de leur permettre faire assembler les trois Estats, ce qu'il leur accorda.

Et fut faicte l'assemblée dans la ville de Thurin ou le dict sieur mareschal leur déclara l'affection que le Roy porte au dict païs et comme suivant icelle, sa Majesté les auoit bien voulu gratifier, en ce qu'ils luy auoient requis la dicte suppression, et leur remonstra qu'eux continuans à se porter comme bons et loyaux subjects ainsy qu'ils on fait par cy deuant, ils donneroient occasion à sa dicte Majesté d'augmenter sa bonne volonté envers eux de plus en plus.

Le dict sieur mareschal s'estant retiré et faicte la publication de l'edict, les trois Estats voulans proceder en leur election, suruint difficulté entre les villes closes et les villes ouvertes; disoient que si celuy qui seroit esleu pour le peuple estoit dans ville ouverte, il supporteroit tousjours les dictes ouvertes au préjudice des closes quand il seroit question des charges qui sont communes contre les unes et les autres; et au sembable disoient les villes ouvertes.

Parquoi requirent tant les closes que les ouvertes qu'il leur fut permis pour obvier au dict inconuenient, d'auoir chacun son esleu en particulier; ce qu'estant trouvé raisonnable par le dict sieur mareschal et son Conseil et à eux accordé, les deux autres Estats firent pareille requeste d'auoir aussy chacun deux esleuz afin que les choses fussent ésgalement proportionnés. Au moyen de quoi estant arresté, soubz le bon plaisir du Roy, quil y auroit six esleuz, scauoir deux en chacun Estat, les dicts Estats firent nomination de dixhuit personnes, duquel nombre presenté audict sieur mareschal il en print six pour estre esleuz annuelz, ainsy quils luy sembleroient idoines pour s'acquitter de leurs charges, tant enuers sa Majesté, que le dict pais. Lesquels six leur furent publiéz auec cette protestation toutesfois, que là ou sa Majesté n'en voudroit accepter que trois suiuant la teneur de l'edict, les trois autres seroient raïez. Après les esleuz ainsy créez, les trois Etats se mirent en propos de plusieurs affaires concernant l'uniuersel, entre autres et principalement de la sup-

pression de leur Chambre des comptes, et firent leur complaincte de la grande incommodité, que leur apporteroit la dicte suppression si elle auoit lieu et sortissoit son effect, disans qu'ils s'asseuroient tant de la bonne affection de sa Majesté et de son equité que quand il entendroit leurs très humbles rémonstrances sur ce faict il y pourveoiroit aussy gracieusement qu'ils l'en requerroient tous.

À cette cause firent requeste au dict sieur mareschal de leur permettre de députer quelques uns d'etre eux pour aller vers sa Majesté faire leurs dictes remonstrances, ce que le dict sieur mareschal ne leur a peu refuser, veu que, outre plusieurs raisons qu'ils luy remontroient, il a esté permis à ceux de Sauoje de s'opposer à la publication du dict edict de suppression et aller voir le Roy pour ce mesme faict.

REMONSTRANCES.

très-humbles que font les esleuz du païs et gouvernement de Piedmont au Roy et à son Conseil privé.

1.

Après que en l'an mil cinq cens quarante six en l'assemblée des Estats du dict Pais faict en votre ville de Thurin par provision de feu monseigneur le prince de Melphe lors votre lieutenant en iceluy, furent descouvertes plusieurs malversations, pour à icelles pourveoir fut envoié le feu president Breslay qui en informa. Toutesfois pour ce que des dictes malversations ne s'est ensuivi aucun decret et moins de provision, icelles estant toujours tenues en silence et dissimulation, les dictes malversations demeurent par ce moïen impunies au très grand prejudice des pauvres subjects de Vostre Majesté, et semblablement interest d'icelle à cause que des confiscations des criminels vous reviendroit une grande somme d'argent.

2.

Pour à quoi rémèdier supplient tres humblement Vostre Majesté, qu'il lui plaise commetre tels personnages que vous et votre Conseil aduiserez, pour voir et connoistre le fond des dictes informations faictes par le dict Breslay et icelles décreter, à ce que par tel decret et execution s'ensuive punition de meschans, soulagement à vos dicts tres humbles subjects, et plus grande asseurance à Vostre Estat.

3.

Davantage par ce qu'ils ont entendu qu'il a pleu a Vostre Majesté ordonner la suppression de la Chambre des comptes du dict païs, de la quelle néantmoins pour quelques bonnes considérations il vous plaist différer de faire publier l'edict, ils supplient tres humblement Vostre Majesté qu'il vous plaise estimer que vos subjects du dict païs sont autant prèsts et delibéréz de tres humblement porter toute obeïssance à vos ordonnances et commandements qu'autres quelques bons et fideles subjects que vous aïez.

4.

Toutesfois plaira a Votre Majesté connoistre le prouffict et utilité que vous et le feu roy vostre père, que Dieu absoille, avez receus au moyen et depuis l'erection de la dicte Chambre qui est telle, Qu'ayant esté affermé vostre revenu du dict païs à

l'abbé Bourgarel pour la somme de dixsept mil livres seulement, la dicte Chambre par sa diligence l'a faict augmenter jusqu'a soixante et un mil, et l'augmentera plus si elle est continuée, et dautant qu'il pourra diminuer, voire que indubitablement il diminuera si elle est supprimée, n'y aïant puis après personne sur les lieux qui y regarde, ny en aie le soin; et est ce quant a l'interest de Vostre Majesté.

5.

Quant à ce qu'à la dicte suppression touche le dict païs, supplient encore tres humblement les dits esleuz qu'il vous plaise considérer que vos subjects au dict païs ne vous ayant aucunement offensé ne commis crime digne de Vostre défaveur ou indignation, pour à raison de ce estre privéz du privilège de la dicte Chambre à eux octroiée par le dict feu seigneur roy, s'ils en sont privés, ce pourrait estre occasion de se grandement refroidir le courage, affection et dévotion qu'ils ont à vous estre tres fideles et tres obéïssans, outre la grande incommodité qui leur serait de passer les monts et aller a Grenoble pour choses aucunesfois fort légieres et de bien petit moment.

6.

Parquoi supplient tres humblement Vostre Majesté, que pour le respect de vostre prouffict et du soulagement de vos subjects il vous plaise ratifier leur

dict privilège et faire casser et adnuller le dict edict de suppression si tant est que desja il ait esté dressé.

7.

Et pour ce que plusieurs des habitans du dict païs ont esté contraincts d'abandonner, ne pouvant fuornir leur quotité de la somme de six vingt mil escus à quoy se monte le taillon et entretenement des garnisons, requierent tres humblement vos pauvres subjects en icelui, qu'il vous plaise les soulager suivant ce que le dict sieur mareschal de Brissac a assuréz lez dicts esleuz dès le commencement du mois d'octobre quil vous avoit pleu luy escrire qu'en aviez bonne volonté.

8.

Pour ce semblablement que dans vostre dict païs de Piedmont ne court monnoie quelconque si non meschante et estrangière, et que dès que l'or et l'argent que de France il vous plaist envoïer est arrivé et les paiemens en sont faicts, il est incontinent ailleurs diverty, dient les dicts esleuz que à cela se pourrait certainement obvier si au dict païs Votre Majesté faisoit battre monnoie, d'autant que pour donner lieu à celle qui se battroit faudroit entièrement descrier toute la dicte meschante et estrangiére, dont ne pourroit venir que prouffict a Vostre dicte Majesté à cause mesmement du droict que prendriez sur chacun marcq, et à vos dicts subjects délivrance

de tels abus, que pour ce faire n'est besoin d'entrer en autre despense que d'un seul général, suppliant tres humblement à Vostre Majesté y pourveoir et tellement en ordonner que bon vous semblera.

9.

Combien que le dict sieur mareschal leur ait pareillement dict qu'il vous avoit pleu luy escrire que leur envoieriez vostre edict sur la réformation des habits pour icelluy estre observé au dict païs comme il est en vostre royaume, toutesfois pourceque depuis ils n'en ont eu aucunes nouvelles, tres humblement supplient Vostre Majesté qu'il luy plaise faire envoïer.

10.

Les dicts esleuz ont sceu et entendu quil a plû à Vostre Majesté réduire leur offices d'esleuz de perpetuels qu'ils ont esté créëz à estre doresnauant de certain temps en certain temps, et ce sur le fondement d'une conclusion qui fut prinse a cette fin au mois de juillet dernier passé en l'assemblée de quelque nombre de villes, et bonne partie des plus apparens de la noblesse, faicte à Montcailler.

11.

Combien qu'ils ne peuvent accorder la dicte assemblée estre des trois Estats, ne telle se pouvoir apeller d'autant qu'il ny comparut que douze ou treize

villes, néantmoins ils admettent très volontiers et avec toute obeissance la dicte reduction, moïennant aussy qu'il vous plaise bien entendre que depuis qu' ils sont en l'exercice de leurs dictes charges et offices d'esleuz il ne se trouvera qu'ils aient aucunement malversé ou abusé.

12.

Finalement supplient très humblement Vostre Majesté que pour donner occasion à ses subjects du dict païs de Piedmont de continuer la bonne et entière dévotion qu'ils ont à vous estre tres fideles et très obeïssans, il vous plaise désormais les tant gratifier que les vouloir pourveoir chacun selon son mérite des offices et benefices qui viendront à vacquer par cy après au dict païs de Piedmont.

Fait à Thurin par nous esleuz du dict païs de Piedmont soubsignèz, le troisième jour de décembre mil cinqcens cinquante; signè

Pierre Gaudon
Anthoine Lois de Savoie (1).
George Antioche.

(1) Della linea bastarda, insignita della Signoria di Pancalieri.

II.

Fra le maggiori sollecitudini che prima della riapertura del Concilio occupavano l'animo del pontefice Pio IV, era quella della riforma circa le persone, e perchè dessa andava più d'ogni altra soggetta a perplessità ed a pericoli, parve sulle prime che meglio, o più comodamente, sarebbesi sovr'essa potuto provvedere dalla santa Sede. Ma comunicatosi il divisamento al re di Spagna, il nunzio, ch'era a quel tempo il vescovo Santa Croce, ebbe a scriverne al cardinal Borromeo, il 22 di novembre 1560, nei termini seguenti:

« Ultimamente perchè la Maestà sua per monsi-
« gnor d'Ischia ha fatto sapere a sua Santità qualche
« cosa intorno alle riforme, hora la Maestà sua avendo
« ripensato meglio, crede che questa attione non si
« dovesse trattar di presente perchè potria dare molta
« occasione di ragionare a quelli che havessero vo-
« glia d'interpretar malamente quel che si fosse fatto.
« Poi, come si stabilisce del tutto quel che appartiene
« *ad mores* in Roma, restaria il Concilio occupato so-
« lamente circa *dogmata*, et questo pareria tanto
« amaro a questi di mala mente, che sua Maestà giu-

« dicaria che sia meglio mescolarlo con quel che a
« loro par dolce, et desiderano molto, ch'e' che si
« tratti parimente *de moribus*. Et in questo modo pa-
« rendo che ci fosse da far per tutti ci si potriano
« condur forse più volontieri. Lauda ben sua Maestà
« che si vada riformando hoggi una cosa, doman
« l'altra più con li effetti che con le parole, ma che
« nell'aprir del Concilio esca fuori una riforma quasi
« che non ci resti che far intorno a questo articolo,
« la Maestà sua come non l'approva, così l'ha voluto
« far significar alla Santità sua con quella affettione
« et riverentia che deve ella ecc. (1) ».

(1) *Manoscritto esistente per copia negli Archivi generali del Regno a Torino.*

III.

ESTRATTO DA UN MANOSCRITTO ESISTENTE NEGLI ARCHIVI GENERALI DEL REGNO IN TORINO

SOTTO LA RUBRICA

***Regia Università di Torino — Mazzo 1 addizionale* n° 4.**

Sentimento di Scipione Maffei intorno al metodo che potrebbe darsi ad uno studio pubblico, scritto d'ordine di Vittorio Amedeo II re di Sicilia, ed inviato al medesimo.

L'incarico di estendere questo sentimento era venuto al Maffei, dal conte Maffei allora vicerè di Sicilia.

A pag. 22 di detta scrittura si legge:

Siamo giunti alle leggi per le quali la frequenza del nuovo studio è credibile non esigerà meno di quattro interpreti del gius civile. Nell'adeguato ripartimento fra loro converrebbe che alcun di essi assumesse specialmente d'illuminar la giurisprudenza

con la notizia dell'origine e della ragione delle romane leggi, con esporre come si sia composto il corpo legale che ora abbiamo; con dar cognizione delle dodici Tavole, del codice Teodosiano, dei libri Basilici; con mostrare le varie mutazioni della giurisprudenza antica e moderna, le varie classi degl'interpreti e giuristi, le differenze fra le scuole d'Accursio e di Bartolo e dell'Alciato, l'eccellenza del Cujaccio, Gotofredo, e altri tali.

Niuno era più atto a ciò dell'abate Gravina, morto ultimamente in Roma con infinito danno delle lettere, e con isquisito discernimento scelto già e impegnato da vostra Maestà per una lettura. La sua opera di tale assunto cominciò a leggersi nelle scuole di Germania appena uscita, come attesta Burcardo Menkenio uella lettera all'edizione di Lipsia premessa. Ma per mettere affatto in chiaro l'istoria della giurisprudenza converrebbe esaminare inoltre quel molto che resta ancora a sapersi degli usi corsi dal dominio dei Goti al XII secolo; il che non può dilucidarsi che con lunghissimo scrutinio delle antiche carte degli archivi, e riscontro delle medesime col codice Teodosiano e con le varie leggi raccolte dal Lindenbrogio, ed altre di que' tempi.

Il trascurar questo esame ha fatto prender piede a più equivoci, specialmente intorno a certi possessi e quasi possessi considerati da' legisti con le idee del codice Giustinianeo e de' Digesti, quando hanno radice ne' secoli anteriori al ristabilimento di questi. Insomma non è forse professione che più richieda

erudizione sacra e profana, dell'una e l'altra giurisprudenza.

Ma due altri soggetti stimo necessario l'aggiungere, ad un de' quali resti commessa la materia feudale, dalla quale non si dee prescindere in uno Stato che è pieno di feudi, e parimente alcune lezioni straordinarie di gius pubblico, lo studio del quale tanto serve agl'interessi dei principi. Tre materie raccomanderei all'altro, le quali come non sono da tralasciare, così crederei che potessero restringersi e in varii mesi distribuirsi, cioè la criminale, l'arte notaria, e il gius municipale, che non so perchè nelle accademie non soglia aver luogo.

Dall'applicazione alle leggi che impongono le virtù e vietano i vizii non dee disgiungersi la cognizione della morale filosofia, miseramente abbandonata oggi giorno per un fatale equivoco che la fa credere superflua.

È stato osservato come quella congerie di sciocchezze che porta in Italia il bel nome di cavalleria e di studio cavalleresco, e che io con esito assai più fortunato e più pronto, che non mi sarei mai creduto, mi sono già con un libro sforzato di dileguare, non resta fissa in alcuni che per non intendere i principii, nè i termini della morale. Il lettor di questa farà facilmente il suo fondo in Aristotele, che tal materia ha trattato molto meglio d'ogni altra; non pertanto di molte cose lascierebbe all'oscuro se non istruisse pienamente, ed anche della dottrina dell'altre sètte.

Da esso qualche lezione fuor d'ordine si richiederebbe anche di politica, non però a guisa di faccenda da scuola ma che servisse ad additar veramente il modo con che si può rendere felice uno Stato.

Al gius canonico destinerei due cattedre, con questo, che in una s'insegnasse il moderno, nell'altra l'antico. Ho fatto riflessione a una curiosa diversità nell'interpretarsi del gius canonico e del civile; perchè in questo non si parla che dell'antico, onde di quelle leggi particolari dei paesi che vagliono in oggi per autorità e non solamente per ragione, nelle università non si favella: nel canonico all'incontro non si suol parlare che del moderno; e pure principal parte della scienza ecclesiastica dovrebb'essere la cognizione dei canoni antichi. Di questi si valse la Chiesa per tre secoli, e vediamo però quante raccolte ne furono fatte e da Latini e da' Greci. Frutto di questa scuola sarebbe ancora il preparare le menti ad una purgata cognizione del gius posteriore, notizia premettendo dell'antica disciplina, instruendo di quanto si ha di legittimo da' primi tempi, e premunendo dagli sbagli di Graziano e dalle imposture del Mercatore. Egli è certissimo che dalle istorie del gius canonico, e da un perpetuo confronto del nuovo col vecchio, e dalle dottrine dei canonisti anteriori alla stampa e posteriori, riceverebbero un gran lume non solamente il fôro ecclesiastico, ma la teologia dogmatica e morale, e verrebbero a porsi in chiaro i veri confini del sacerdozio e del principato. Ma chi leggerà il moderno non dovrebbe contenersi, come

è uso d'alcuni, nelle sole Decretali, poichè per le liti che insorgono a motivo di rendite e di facoltà ecclesiastiche, nè pur le Decretali servono più, onde in grazia della presente pratica del fôro canonico, conviene assegnar tempo anche alle bolle posteriori e alle dottrine de' recenti canonisti.

IV.

GIUDIZIO DI CARLO TROYA

SULLE

OPERE STORICHE DI PIETRO GIANNONE

estratto da lettera da esso indiritta all'Autore di questa Storia, da Roma il 22 del 1831.

« L'opinione mia (ch'ella mi chiede) intorno alla
« Storia civile di Pietro Giannone, ma in ciò che ris-
« guarda le *questioni meramente civili*, è assai com-
« plessa: come necessariamente avviene quando si
« tratta di un'opera cotanto lunga ed importante; le
« risponderò in termini generali alle sue generalis-
« sime interrogazioni: ma se le piace potremo un'altra
« volta entrare in maggiori particolari.

« I pregi della Storia civile sono grandissimi agli
« occhi miei come di qualunque altro e non tanto per
« la copia dell'erudizione quanto per la continua lu-
« cidità della sua narrazione, ordine, chiarezza,
« varietà somma di materie; giuste proporzioni
« ed economia del lavoro, sono qualità che niuno

« potrà non riconoscere nella Storia civile. Ma io
« giudicherei migliore questa economia se il Gian-
« none avesse più lungamente mantenute le sue pro-
« messe di voler trattare innanzi tutto delle leggi civili.
« Poche parole intorno al Breviario di Alarico, un
« magro capitolo per le leggi Longobarde nel primo
« volume che cosa m'insegnano che già non si fosse
« detto nei cento e nei cento libri? È più abbondante
« il Giannone in ciò che può chiamarsi la corteccia
« o la parte esteriore delle Leggi: dirà quali ne fu-
« rono i compilatori, quale il numero di esse, quali
« talora le edizioni: ma la mente, ma la potestà delle
« leggi, ma l'opera loro sui costumi e sulla civiltà dei
« popoli? Di queste cose per verità, le quali pur sono
« e l'essenza e l'animo di una Storia civile, io trovo
« assai poco per non dir punto in Giannone. Poichè
« a lui piacque di seguitar l'opinione di coloro i quali
« crederono cessate le leggi di Giustiniano al venire
« dei consolati per dar luogo al codice Teodosiano,
« ed alle fonti antiche del diritto romano, dovea pur
« dirci del Breviario di Alarico alcuna cosa che già
« non fosse stata detta da Jacopo Gotofredo, il quale
« non iscriveva pel regno di Napoli. Quali furono
« adunque secondo il Giannone le leggi romane che
« presero nuovamente vigore nelle parti di questo
« Regno non conquistate dai Longobardi allorchè
« sparirono (com'egli crede) le leggi di Giustiniano?
« Quali furono fino alla compilazione dei Basilici per
« circa un quattro secoli? Per saperlo bisognava stu-
« diare in qualche parte il Breviario, e dirci se questo

« ebbe forza in Italia, come credè il Secchia: opi-
« nione falsa ma necessaria, posta la falsa credenza
« della cessazione di Giustiniano. La qual cessazione
« peraltro fu vera in tutti i paesi occupati dai Lon-
« gobardi se vera è l'opinione mia (contro l'univer-
« sale insegnamento) che l'editto di Rotari abolì af-
« fatto le leggi romane di qualunque sorta siccome
« io penso che le avesse abolite. Ma si lasci Rotari e
« torniamo a Giannone. Avendo egli favellato sì par-
« camente delle leggi Longobarde e sì poco e sì male
« delle Romane, i fondamenti di tutta la Storia civile
« mi paiono fragili, e tutti i cangiamenti seguiti
« nelle due legislazioni debolmente accennati. E qui
« bisogna confessare che il Giannone diceva di scri-
« vere una Storia civile, in cui le leggi civili avreb-
« bero avuto il primo luogo, ma egli realmente vo-
« leva scrivere e scrisse una storia del Regno contro
« la corte di Roma. E qui egli largheggia, e qui si
« vede ch'egli trovasi a suo bell'agio. Non istarò
« a vedere, nè di ciò ella m'interroga, se in questo
« suo diletto argomento ebb'egli o ragione o torto,
« ma non potrà non confessarsi che il Giannone assai
« sovente fu in quelle dispute uomo di parte: di ciò
« mi occorrerà di favellar nelle storie. (Conchiudo
« pertanto e dico che nelle materie civili è assai
« asciutto e digiuno il Giannone, quantunque le
« avesse rese più volgari ed accessibili che non erano
» dianzi in Italia. Ed a malgrado tutte le accuse che
« possono darsi al Giannone, il suo libro è uno dei
« più notabili del secolo scorso ».

V.

Quest'opera nella prima edizione era scritta da varii mesi, e stava già sotto al torchio, quando sorse nella Camera dei Comuni d'Inghilterra una formale disapprovazione di quanto erasi operato dal Congresso di Parigi per le da noi riferite dichiarazioni delle regole di diritto marittimo europeo. Un uomo di Stato, fornito di gran dottrina e che si professa liberale di vecchia data, si spiegò, nella seduta del 14 luglio 1857, nei seguenti termini, che riproduciamo esattamente nel testo inglese datone dal giornale di Londra *The Times* del 15 stesso mese: così nessuno potrà sospettare che sia meno fedelmente esposta l'inaspettata deviazione de' principii. È lord John Russel che parla: « it « appeared to me that when we are engaged, in con« junction with France, in a war with Russia, we could « hardly do otherwise than carry on the war upon the « same principle as France. The principle adopted « during the war was that free ships cover free goods. « But at the end of the war we were not under the « necessity of making any concession of the opposite « principle, which was certainly in conformity with « the law of nations, and to which this country had « hitherto adhered, etc. ». L'oratore spiega dipoi

la teorica troppo ben conosciuta, che nelle guerre marittime il vincitore ha un grande guadagno distruggendo il commercio del nemico. Infine lord Russell non s'attenta ancora di proporre che si manchi di fede nell'impegno contratto a Parigi, ma deplora che siasi quello dovuto prendere. Il lettore farà giudizio della qualità e della portata di questo discorso.

FINE DEL SECONDO VOLUME.

CORREZIONE

A pag. 64 del primo volume, nella nota, invece di *Hauteville* leggasi *Haulleville*; errore tipografico.